

IDENTITÀ DI GENERE E DIRITTO: PERCORSI DI RICERCA

PROGETTO PRIN PNRR 2022 "T.R.A.N.S."

Raccolta degli atti dei seminari organizzati
dal gruppo di ricerca nel corso del II anno di studio
(dicembre 2024-dicembre 2025)

a cura di

NICOLA POSTERARO LUCIA BUSATTA
BENEDETTA LIBERALI ANDREA MAGLIARI



Editoriale Scientifica

IDENTITÀ DI GENERE E DIRITTO: PERCORSI DI RICERCA

PROGETTO PRIN PNRR 2022 “T.R.A.N.S.”

*raccolta degli atti dei seminari organizzati dal gruppo di ricerca
nel corso del II anno di studio (dicembre 2024-dicembre 2025)*

a cura di

NICOLA POSTERARO LUCIA BUSATTA
BENEDETTA LIBERALI ANDREA MAGLIARI

con il coordinamento di
FRANCESCO DALLA BALLA
MORENA VERRENGIA

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU
MISURA M4C2 – INVESTIMENTO 1.1 – PRIN PNRR 2022 – CUP: G53D23007860001



Italia domani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2026 Editoriale Scientifica s.r.l.

via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com

ISBN 979-12-235-0582-3

INDICE

NICOLA POSTERARO, LUCIA BUSATTA, BENEDETTA LIBERALI, ANDREA MAGLIARI, <i>Il secondo anno di ricerca del progetto T.R.A.N.S.: introduzione alla raccolta degli atti</i>	9
---	---

SEZIONE I

PRESERVAZIONE DELLA FERILITÀ NEI PERCORSI DI AUTODETERMINAZIONE DI GENERE

FRANCESCO DALLA BALLA, <i>La preservazione della fertilità nei percorsi di autodeterminazione di genere: un'introduzione</i>	21
BENEDETTA LIBERALI, <i>La tutela dell'identità di genere a una svolta? Pro- blematiche costituzionali intorno all'“aspirazione genitoriale”</i>	31
MARIA CHIARA UBIALI, <i>Quali conseguenze dopo la criminalizzazione uni- versale della maternità surrogata?</i>	49

SEZIONE II

I PROCEDIMENTI DI AFFERMAZIONE DI GENERE IN EUROPA: MODELLI A CONFRONTO

IRENE DOMENICI, <i>L'autodeterminazione di genere nel diritto tedesco: dalla giurisprudenza costituzionale alla selbstbestimmungsgesetz</i>	63
ALESSANDRO NASCOSI, <i>Profili processuali del procedimento di rettifica- zione dell'attribuzione di sesso nel sistema francese</i>	81
FEDERICA DE ROSSA, <i>L'iscrizione semplificata del cambiamento di sesso nel registro dello stato civile svizzero</i>	95
MARIA VITTORIA IZZI, <i>L'autodeterminazione di genere in Belgio: spunti e brevi riflessioni a proposito del gender recognition act</i>	113

SEZIONE III

LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E STATUS FAMILIARI
(A PARTIRE DAL CASO MIRIN)

CECILIA SANNA, <i>Cittadinanza dell'Unione e identità di genere: incidenze e sviluppi normativi</i>	131
CURZIO FOSSATI, <i>Modifica dell'identità di genere e libertà di circolazione e soggiorno nell'Unione europea: la sentenza Mirin</i>	137
GIOVANNI GUERCIO, <i>Libertà di circolazione e status familiari (a partire dal caso Mirin)</i>	149
ALESSANDRO MARCIA, <i>Le persone trans e non binarie nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE</i>	153

SEZIONE IV

CURA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, <i>Cura e pubblica amministrazione (a partire dal volume di Alessandra Pioggia)</i>	167
MARILISA D'AMICO, <i>Diritto amministrativo e diritto costituzionale: un punto di vista "di genere"</i>	175
ALESSANDRA PIOGGIA, <i>Cura e pubblica amministrazione: un percorso nei pensieri femministi per ripensare le istituzioni amministrative</i>	183

SEZIONE V

AFFERMAZIONE DI GENERE
E UFFICIO DI STATO CIVILE:
PROBLEMI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE

FEDERICO AZZARRI, <i>Ripensare la rettificazione anagrafica di sesso: autodeterminazione della persona e degiurisdizionalizzazione della procedura</i>	199
BARBARA L. BOSCHETTI, <i>Affermazione di genere e ufficio di stato civile. Questioni attuali e de jure condendo</i>	225

SEZIONE VI
SUL DIRITTO ALL'IDENTITÀ DI GENERE:
PROFILI LEGALI, SOCIALI E SANITARI

LUIGI TESTA, <i>Persone transgender e chiesa cattolica: le sfide sul crinale della "dignità infinita"</i>	235
SUSANNA DI SILVESTRE, <i>Rischio e incidenza del tumore mammario nelle persone transgender</i>	241
FRANCESCO DI BELLO, <i>La diagnosi del carcinoma prostatico nelle donne transgender: barriere e opzioni</i>	247
MORENA VERRENGIA, <i>Identità di genere e diritto alla salute: prospettive di inclusione</i>	253

SEZIONE VII
IDENTITÀ DI GENERE E TUTELA DEI DATI PERSONALI

FRANCESCO DALLA BALLA, <i>GDPR e diritto alla rettifica del sesso anagrafico della persona transgender</i>	263
SIMONE FRANCA, <i>La rettifica dei dati personali nel caso Deldits. Il GDPR a tutela della transidentità</i>	275

SEZIONE VIII
LA PROSPETTIVA DELLA PSICOLOGIA

LAURA DONDÈ, LORENA MALTEMPI, <i>Cara giurisprudenza, hai bisogno della psicologia? Sì, di una psicologia "che si aggiorna"</i>	287
PAOLA BIONDI, CHIARA CARAVÀ, <i>Violenza strutturale e identitaria nelle procedure di rettifica anagrafica per persone trans e non binarie</i>	299
DANIEL MICHAEL PORTOLANI, <i>Considerazioni in merito al ruolo del professionista di salute mentale nel processo di "rettificazione anagrafica del sesso" in Italia</i>	307

SEZIONE IX
PERSONE TRANS E AGONISMO SPORTIVO

ANDREA MAGLIARI, <i>Sport agonistici e corpi "antagonisti": la partecipazione delle atlete trans e intersex alle competizioni sportive</i>	329
CARLA MARIA REALE, <i>Lo sport come terreno conteso: la partecipazione delle atlete trans all'agonismo tra autodeterminazione e backlash</i>	349

SEZIONE X
MISCELLANEA

ELIA A.G. ARFINI, <i>Oggetti, soggetti, saperi: alcuni itinerari per un'analisi sociologica dell'esperienza trans</i>	365
FEDERICA BRONDONI, <i>Le policies aziendali in favore delle persone trans: benefici e criticità</i>	377
LUCIA BUSATTA, <i>Brevi osservazioni su diritti elettorali e affermazione di genere</i>	393
ANTONIO CASSATELLA, <i>La tutela dell'identità di genere: riserva integrale o parziale di giurisdizione?</i>	401
ANNA MARIA FISICHELLA, <i>L'importanza delle famiglie nei percorsi di affermazione di genere delle giovani persone transgender</i>	407
MARGHERITA INTERLANDI, CAROLINA CAPPABIANCA, <i>Politiche di pari opportunità e tutela giuridica delle persone trans</i>	419
VANESSA MANZETTI, <i>Bilanci pubblici e identità di genere: prospettive de iure condendo</i>	427
FRANCESCO MERENDA, <i>Il linguaggio non discriminatorio nella pubblica amministrazione</i>	443
ROBERTA PARIGIANI, <i>La funzione sociale dell'avvocatura nel patrocinio dei procedimenti di affermazione di genere</i>	457

APPENDICE

<i>Introduzione a due dossier</i>	463
-----------------------------------	-----

IL SECONDO ANNO DI RICERCA
DEL PROGETTO T.R.A.N.S.:
INTRODUZIONE ALLA RACCOLTA DEGLI ATTI

Nicola Posteraro, Lucia Busatta
Benedetta Liberali, Andrea Magliari*

Il progetto PRIN PNRR 2022 “T.R.A.N.S.”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’intervento Next Generation EU, è nato con il fine di verificare come possano essere aggiornati e semplificati i percorsi legali di affermazione di genere in Italia (*progettotrans.unimi.it*).

Costituito da un’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano, capofila, e da un’unità di ricerca dell’Università di Trento, il progetto ha avuto avvio nel novembre 2023 e si è concluso nel febbraio 2026¹.

Nel biennio di attività, sono stati organizzati seminari e incontri di approfondimento sulle tematiche oggetto della ricerca²; e sono stati pubblicati, oltre alla presente raccolta, tre volumi collettanei che compendiano gli atti e i risultati degli approfondimenti e delle problematiche indagate³.

* Professore associato di diritto amministrativo e pubblico, Università degli Studi di Milano; professoressa associata di diritto costituzionale e pubblico, Università di Trento; professoressa associata di diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano; professore associato di diritto amministrativo e pubblico, Università di Trento.

¹ In particolare, l’unità dell’Università degli Studi di Milano è composta da Nicola Posteraro (PI) e Benedetta Liberali; l’unità di dell’Università di Trento è composta da Lucia Busatta (Vice PI), Andrea Magliari, Simone Penasa (professore associato di diritto pubblico comparato), Marta Tomasi (professoressa associata di diritto pubblico comparato) e Paola Widmann (professoressa associata di diritto processuale civile). Per il tramite dei fondi di ricerca, il *team* ha poi reclutato tre assegnisti di ricerca: il dott. Francesco Dalla Balla (UniTrento, da febbraio 2024 a febbraio 2026), il dott. Giacomo Mingardo (Unimi, da marzo 2024 a febbraio 2025) e la dott.ssa Morena Verrengia (Unimi, da gennaio 2025 a febbraio 2026). Sul progetto, si vedano inoltre i contributi pubblicati nel Forum dedicato al PRIN dalla Rivista Biolaw Journal, n. 3, 2024, reperibili al seguente link: <https://teseo.unitn.it/biolaw/issue/view/214>.

² I video dei seminari e degli incontri scientifici organizzati sono reperibili sul canale Youtube del progetto, al seguente indirizzo: www.youtube.com/@progettotrans.

³ N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto*:

Il volume che qui si apre raccoglie gli esiti del secondo anno di ricerca e offre un quadro degli approdi cui l'indagine è giunta.

Come noto, ai sensi della legge 14 aprile 1982, n. 164 (*Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso*), la persona che intenda ottenere dei documenti di riconoscimento coerenti con la propria identità di genere – e, dunque, vedersi attribuiti un nome e un marcatore di genere che siano in linea con la propria identità di genere – deve rivolgersi al giudice civile per ottenere una sentenza che, una volta passata in giudicato, disponga quella che viene definita la “rettificazione (anagrafica) di attribuzione di sesso”. Tale (scarna) disciplina (integrata dal d.lgs. n. 150 del 2011), sebbene più volte rimaneggiata dagli interventi del legislatore e della Corte costituzionale, mostra oggi, in modo piuttosto evidente, i segni del tempo e la necessità di una profonda revisione.

Invero, la legislazione di molti Paesi, non solo europei, si rivela sul punto decisamente più avanzata, giacché, muovendo da una convinta depatologizzazione dell'esperienza trans, permette alle persone interessate di rivolgersi a una pubblica amministrazione (per lo più, coincidente con l'ufficio di stato civile del Comune presso cui la persona risiede) per ottenere, all'esito di un procedimento amministrativo piuttosto veloce, poco costoso, e privo di elementi di discrezionalità, la “rettificazione anagrafica del sesso”.

Si pensi alla Spagna, ove la *Ley 4/2023* ha introdotto un procedimento di natura esclusivamente amministrativa, basato sulla mera dichiarazione scritta di volontà della persona richiedente; ma pure al Belgio, che, con il *Gender Recognition Act* del 2017, ha introdotto un procedimento amministrativo basato sulla *self-identification*, senza richiedere alcun ulteriore requisito; oppure, ancora, alla Germania, la cui

percorsi di ricerca, Napoli, 2025, reperibile in open access qui: https://editorialescientifica.it/wp-content/uploads/2025/09/Posteraro-Busatta_Identita-di-genere-e-diritto-1.pdf; N. POSTERARO, B. LIBERALI (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'auto-rizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere*, Napoli, 2025, reperibile in open access qui: https://editorialescientifica.it/wp-content/uploads/2025/04/ebook-Posteraro-Liberali_SUL-NON-BINARISMO-DI-GENERE.pdf; N. POSTERARO, P. PROVENZANO (a cura di), *I principi e le regole dell'azione amministrativa*, Napoli, 2025, reperibile in open access qui: <https://editorialescientifica.it/prodotto/i-principi-e-le-regole-dell'azione-amministrativa/>). Attraverso il sito web del progetto, inoltre, è possibile accedere ai numerosi contributi pubblicati in materia dalle componenti di tutte le unità di ricerca (sezione: pubblicazioni).

legge sull'autodeterminazione del 2023 prevede che la persona interessata a ottenere dei documenti coerenti con la propria identità presenti all'amministrazione una mera dichiarazione personale.

Tale constatazione ha indotto il *team* a verificare, abbracciando una prospettiva *de jure condendo*, se e come il diritto italiano possa immaginare una riscrittura della disciplina normativa vigente, in linea con le esperienze più avanzate degli altri Stati europei.

Ci siamo chiesti, in particolare: in che modo il nostro ordinamento può fare tesoro delle esperienze di altri Paesi? Che spazi ci sono per una de-giurisdizionalizzazione dei percorsi legali di affermazione di genere e per uno spostamento delle competenze dal giudice alla pubblica amministrazione? Quali problematiche potrebbero emergere da questa ipotesi di modifica normativa? Su quali presupposti si può tentare di prospettare un superamento dell'attuale disciplina normativa? E soprattutto: quali sono i limiti della disciplina attuale, da non replicare nella costruzione del nuovo assetto normativo? Le risposte a tali interrogativi non possono essere ricavate unicamente dall'analisi giuridica, ma richiedono un approccio interdisciplinare, capace di integrare prospettive diverse e strumenti interpretativi ulteriori. Per tale motivo, nel corso della ricerca sono stati organizzati diversi incontri seminariali con persone che a vario titolo si occupano di/sono legate a questi temi.

Da tale confronto proviene, peraltro, la conferma del nostro assunto di partenza, ossia che la disciplina vigente nel nostro Paese risulta ormai desueta, non più in linea con i tempi, né con le acquisizioni scientifiche raggiunte da altre branche del sapere, come ad esempio la psicologia, la sociologia o la scienza medica. La legge n. 164/1982, sebbene anche di recente interessata da importanti pronunce della Corte costituzionale, che non manca mai di richiamare il legislatore alla propria responsabilità di primo interprete delle nuove istanze sociali e del mutamento della sensibilità sociale, risulta infatti poco coerente – là dove non in aperto contrasto – con le vite vissute dalle persone trans, con le loro esperienze, e con la realtà che ci circonda.

Così, pur prendendo avvio dall'analisi del dato giuridico, la ricerca si è progressivamente ampliata attraverso un dialogo interdisciplinare e un confronto diretto e partecipato anche con persone protagoniste delle esperienze trans, elementi che hanno consentito di cogliere a pieno la

complessità del fenomeno nella sua dimensione concreta, sociale e umana, oltre che – evidentemente – giuridica.

I primi esiti di questa indagine sono stati raccolti in un volume, pubblicato a settembre 2025, che porta in copertina un'immagine donata al progetto dall'artista Anna Formilan, vincitrice di una *call for artists* che il gruppo di ricerca ha “lanciato” nella primavera del 2025. Il volume, interdisciplinare, raccoglie gli atti dei seminari tenutisi nel corso del primo anno di ricerca e affronta questioni che vanno anche oltre l'oggetto specifico dell'indagine: tra i molti temi affrontati, vi sono infatti anche quelli del carcere, del diritto alla salute, dell'immigrazione, delle *carriere alias* nelle Università, dell'importanza del linguaggio e delle parole nel graduale percorso di riconoscimento e tutela delle soggettività trans.

Sulla stessa scia si pone il presente volume, che raccoglie gli atti dei vari incontri organizzati nel corso del secondo anno di ricerca: anche in questo caso, la raccolta affronta questioni giuridiche che spaziano dalla comparazione al ruolo dell'amministrazione nella garanzia dei diritti, ma non abbandona l'approccio interdisciplinare e il dialogo con le altre scienze.

La **prima sezione** raccoglie gli atti di un seminario sulla **preservazione della fertilità nei percorsi di autodeterminazione di genere**, che è stato organizzato presso l'Università di Trento (febbraio 2025); nella **seconda sezione** sono invece rinvenibili gli spunti di riflessione che sono stati offerti dal diritto comparato in seno a un incontro scientifico (tenutosi – sempre presso l'Università di Trento – nel marzo 2025) nel corso del quale è stata in particolare approfondita la **disciplina della “rettificazione anagrafica del sesso” attualmente vigente in Germania, Francia, Svizzera e Belgio**.

Nella **terza sezione** si tratta il tema della **libertà di circolazione e status familiari (a partire dal caso Mirin, deciso dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nell'ottobre 2024)**: con l'organizzazione di un incontro scientifico, tenutosi nel mese di maggio 2025 in Unimi, il gruppo di ricerca ha voluto approfondire le implicazioni della pronuncia della Corte di Lussemburgo – soprattutto alla luce delle competenze UE in materia di *status* personali e familiari – e interrogarsi sulle sue conseguenze, in particolare per quanto attiene alle ricadute applicative negli Stati membri; la **quarta sezione** si concentra invece sul **rapporto tra**

persone e pubbliche amministrazioni: la questione è stata affrontata nel corso di una tavola rotonda che è stata organizzata presso l'Università degli Studi di Milano (maggio 2025) per discutere di un recente volume di Alessandra Pioggia, dal titolo "Cura e pubblica amministrazione".

Nella **quinta sezione** sono raccolti gli atti di un webinar tenutosi a dicembre 2025 e dedicato al **ruolo attualmente svolto dall'ufficiale di stato civile nell'ambito dei percorsi legali di affermazione di genere** (con un *focus* sul suo possibile ruolo all'interno di un procedimento amministrativo di affermazione di genere); nella **sesta parte** si dà invece conto delle riflessioni che sono emerse nell'ambito di un webinar interdisciplinare (tenutosi a novembre 2025), in cui professionalità mediche, giuristi e giuriste hanno rappresentato le **difficoltà pratiche che le persone trans allo stato incontrano sul piano sociale, legale e sanitario**.

La **settima** e la **ottava sezione** sono dedicate, rispettivamente, all'**analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di tutela dei dati personali**, che presenta interessanti risvolti sul piano della tutela delle persone trans, e alla prospettiva della psicologia; nelle ultime due parti, si tratta invece della disciplina dettata dal Comitato Internazionale Olimpico e delle federazioni sportive in tema di **partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive di livello agonistico (sezione nona)** e si raccolgono una serie di **contributi che affrontano questioni eterogenee**, che in vario modo – e attraverso diverse prospettive – toccano il tema della tutela dell'identità di genere e dei diritti delle persone trans (**sezione decima**).

Il volume si chiude con un'appendice, in cui si dà conto di **due raccolte** (disponibili in *open access* nella sezione *dossier* del sito del *Biola Law Laboratory*) che sono state pensate ed elaborate nell'ambito del progetto con il fine di **raccogliere i principali documenti e riferimenti normativi/giurisprudenziali relativi alla disciplina dell'identità di genere**: la prima, redatta dal dott. Francesco Dalla Balla, raccoglie i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali inerenti al diritto all'identità di genere in Italia, con alcuni riferimenti anche all'esperienza delle carriere alias; essa si completa con una sezione relativa alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia UE. La seconda, redatta dalla dott.ssa Maria Vittoria Izzi, ha invece un taglio di diritto comparato: raccoglie, infatti, i principali riferimenti normativi e descrive i contenuti delle discipline relative all'esercizio del

diritto all'autodeterminazione dell'identità di genere nei singoli Stati europei.

* * *

Occuparsi oggi del diritto all'identità di genere significa misurarsi con questioni complesse e delicate, che stanno ricevendo un'attenzione crescente non solo da parte delle Corti nazionali e sovranazionali, ma anche da parte della politica, dei media e dell'opinione pubblica.

Negli ultimi anni, le esperienze trans sono state oggetto di un dibattito sempre più acceso, non solo qui in Italia, ma anche in altri Paesi: basti pensare allo scalpore destato dalla sentenza della Corte Suprema del Regno Unito dell'aprile 2025, con cui è stato stabilito che il termine "sesso" deve essere interpretato in senso tradizionale, come "sesso biologico", e non come "sesso certificato" (con la conseguenza che, nell'interpretare le nozioni di "uomo" e di "donna", occorre riferirsi esclusivamente al sesso biologico – o meglio, al sesso assegnato alla nascita... –); oppure, ancora, al dibattito che è seguito all'*Executive Order* adottato nel gennaio 2025 dal Presidente degli Stati Uniti, in cui si riconosce l'esistenza di due soli sessi, quello maschile e quello femminile, e si afferma che questi non sono modificabili e si basano su una realtà fondamentale e incontrovertibile; o, da ultimo, alle polemiche relative alla partecipazione alle gare sportive di persone trans, e alle più recenti prese di posizione del Comitato olimpico internazionale e di altre federazioni sportive.

Ma dalle istituzioni provengono fortunatamente anche segnali di maggiore apertura rispetto al riconoscimento dei diritti e delle istanze delle persone trans e non binarie: un bell'esempio è costituito dalla sentenza n. 143/2024 della nostra Corte costituzionale, che, pur senza modificare l'assetto normativo attuale, ha riconosciuto l'esistenza (giuridica) delle identità non binarie, segnalando al Parlamento l'opportunità di intervenire per adottare le misure atte a garantire la loro piena tutela. Anche delle questioni affrontate da questa pronuncia abbiamo discusso nel corso di alcuni seminari scientifici che abbiamo organizzato presso i nostri Atenei (seminari i cui atti sono stati raccolti in un volume che è stato pubblicato nell'aprile del 2025 e che porta in copertina il lavoro di un'altra giovane artista, Giorgia Cerchiara).

Hanno poi avuto una certa risonanza alcune recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo (di cui in questo volume si dà conto), dalle quali sono provenute numerose e importanti indicazioni circa la necessità di assicurare una piena tutela al diritto di autodeterminazione di genere.

Un altro “piccolo” (ma da non sottovalutare) passo è stato poi compiuto nel nostro Paese la scorsa primavera, grazie alla legge n. 72 del 2025. A partire dalle prossime consultazioni elettorali, ai seggi italiani non dovremo più fare la coda suddivisi per “sesso anagrafico”, perché i registri elettorali seguiranno semplicemente l'ordine alfabetico: pensiamo a quanto questo nuovo assetto possa impattare positivamente sul vissuto di quelle persone che, pur affermando un genere femminile/maschile/non binario, siano costrette ad allinearsi nella fila dei “maschi”/delle “femmine”, poichè sul proprio documento risultano ancora assegnate al sesso maschile/femminile. Si evitano in tal modo potenziali cause di stigmatizzazione o di imbarazzo che possono accadere quando il documento di identità racconta una realtà che non coincide con quella propria della persona.

Insomma: pur partendo da un obiettivo più circoscritto – quello di indagare i procedimenti legali di affermazione di genere –, la nostra ricerca si è confrontata con tante altre questioni di grande attualità. A partire dal tema centrale, la riflessione si è andata, quasi spontaneamente, articolando in una pluralità di filoni e sotto-filoni di approfondimento, ciascuno dei quali ha contribuito ad arricchire e problematizzare l'analisi complessiva, dando origine a prospettive diverse, ma tra loro strettamente interconnesse e convergenti rispetto all'obiettivo primario dell'indagine.

Ciò ha rappresentato senz'altro una sfida, dal momento che, in quanto giuristi e giuriste, abbiamo cercato di affrontare le questioni oggetto di studio senza cadere nella “trappola” della politicizzazione del tema, andando piuttosto a verificare, attraverso lo strumentario tipico del giurista, quali tutele debbano essere assicurate alle persone trans, e come queste possano essere bilanciate con altri interessi e istanze che pure trovano cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico.

Del resto, siamo ben consapevoli che si tratta di argomenti molto delicati, rispetto ai quali si registrano sensibilità molto diverse all'interno della società civile, e della stessa comunità accademica; al contempo,

riteniamo sia essenziale portare lo studio di questi temi al centro del dibattito scientifico, convinti che la ricerca scientifica possa svolgere un ruolo di primo piano nella promozione di una maggiore tutela dei diritti fondamentali delle persone.

In uno dei seminari che abbiamo organizzato nel quadro della nostra ricerca, una relatrice ha espresso un concetto significativo, dirompente nella sua semplicità: il disagio e la sofferenza di molte persone trans non sono correlati all'affermazione di un genere non coincidente con quello che per tradizione dovrebbe essere correlato al sesso che è stato loro assegnato alla nascita; quanto, semmai, alla circostanza che la società spesso non è pronta ad accogliere e a sostenere queste esperienze. È la riprovazione sociale a condannare la persona trans, non la sua identità.

Tenendo bene a mente questo insegnamento, con il nostro progetto (anche per il tramite di una costante opera di *dissemination*⁴) ci siamo proposti di portare un piccolo contributo nella direzione di una maggiore conoscenza e di una migliore comprensione delle identità trans e delle molte problematiche di ordine pratico e giuridico che esse devono affrontare quotidianamente, a partire dalle difficoltà e dagli ostacoli posti dalle attuali regole in materia di percorsi legali di affermazione di genere.

Speriamo, quindi, di essere riusciti nell'intento e di avere così contribuito a quel percorso evolutivo della coscienza sociale, cui in molte occasioni anche la nostra Corte costituzionale ha fatto riferimento, richiamando il legislatore al suo essenziale ruolo di primo interprete di questi mutamenti e delle nuove istanze al fine di individuare la doverosa linea di composizione e di bilanciamento fra opposti interessi e valori fondamentali.

* * *

Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che si sono aperte al confronto e a tutte quelle che, fin dall'inizio, anche all'interno dell'accademia, ci hanno seguito con interesse e incoraggiato a proseguire con la

⁴ Le attività svolte e gli esiti raggiunti sono state/stati via via diffuse/diffusi tramite LinkedIn e Instagram. Abbiamo poi avuto modo di rivolgerci a un pubblico più ampio grazie a realtà come *MarieClaire Italia*, che si è fin da subito interessata all'attività di ricerca e ne ha diffuso obiettivi e risultati.

nostra ricerca: siamo felici di avere, tra le altre cose, fatto sorgere delle curiosità scientifiche in chi nulla sapeva dell'argomento – e, ancora di più in chi vi si accostava con un certo pregiudizio –.

Siamo poi grati alle sedi scientifiche e amministrative del progetto, per aver supportato con continuità le attività promosse e per aver patrocinato i nostri incontri: il Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell'Università degli Studi di Milano, il Dipartimento CIBIO e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, con i relativi uffici amministrativi, che si sono dimostrati sempre disponibili a supportare le due unità di ricerca nelle varie fasi del progetto e rispetto alle specifiche esigenze dell'indagine. Oltre a questi, un ringraziamento particolare va rivolto anche agli altri enti che, nel corso dei due anni di attività, hanno patrocinato e promosso le attività progettuali; in particolare: il Centro Interdisciplinare di Studi sul diritto sanitario (CeSDir-San), il *Biolaw Laboratory* e il Centro Studi di Genere dell'Università di Trento, l'Hub scientifico dell'Università degli Studi di Milano "Human All", il Centro Interuniversitario sulla Giustizia Amministrativa (CIGA).

Infine, occorre rilevare che il raggiungimento dei risultati presentati in questo e nei volumi precedenti non sarebbe stato tanto ricco e curato senza il lavoro attento e scrupoloso degli assegnisti di ricerca reclutati: il dott. Francesco Dalla Balla, il dott. Giacomo Mingardo e la dott.ssa Morena Verrengia; il loro entusiasmo è stato la vera anima del progetto.

SEZIONE I

PRESERVAZIONE DELLA FERTILITÀ NEI PERCORSI
DI AUTODETERMINAZIONE DI GENERE

LA PRESERVAZIONE DELLA FERTILITÀ NEI PERCORSI DI AUTODETERMINAZIONE DI GENERE: UN'INTRODUZIONE

Francesco Dalla Balla*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Aspirazioni procreative al vaglio dell'ordinanza del Tribunale di Como, n. 186/2024. – 3. Il punto di partenza: brevi cenni sullo stato dell'arte della PMA nella giurisprudenza costituzionale. – 4. La sentenza della Corte costituzionale n. 155/2025. – 5. Il formante giurisprudenziale nelle questioni bioetiche, spunti di metodo e di merito.

1. *Introduzione*

In funzione introduttiva della presente sezione, sembra utile una rapida annotazione di contesto, volta ad inquadrare il tema – più profondamente analizzato nelle relazioni di Benedetta Liberali e Maria Chiara Ubiali – nell'ambito di un'attualità in continua evoluzione, come dimostrano le vicende processuali maturate e/o definite nel corso dell'attività redazionale del presente volume.

2. *Aspirazioni procreative al vaglio dell'ordinanza del Tribunale di Como, n. 186 del 2024*

Tra le molte problematiche segnalate dall'ormai copiosa letteratura giuridica stratificatasi con riferimento alla tutela del diritto alla salute della persona *transgender*, l'indagine sul tema delle aspirazioni genitoriali e procreative della coppia trasmette la sensazione che – in quest'ambito – l'ordinamento sia complessivamente poco attrezzato a trattare la materia.

* Assegnista di ricerca in diritto costituzionale e pubblico, Università di Trento.

Il punto è stato segnalato dal Tribunale ordinario di Como, con l'ordinanza del 13 settembre 2024, n. 186, che ha affidato al Giudice delle leggi una fattispecie che – nonostante la formulazione poco coerente con la disciplina in materia di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale (LIBERALI, 211) – lascia in qualche modo intravedere la complessità di un quadro ermeneutico di diritto sostanziale ben più ampio ed articolato di quello oggetto del *petitum* giudiziale. Il contenzioso riguardava la formazione dell'atto di nascita della figlia nata in Italia ma concepita all'estero con ricorso alla procreazione medicalmente assistita da una coppia formata da persone dello stesso sesso. La particolarità del caso – rispetto, ad esempio, alla fattispecie oggetto della sentenza n. 68/2025 – risiede nel legame biologico della bambina con entrambe le madri. La PMA è stata infatti realizzata dopo che la madre non gestante aveva ottenuto la rettificazione anagrafica del sesso da maschile a femminile a norma dell'art. 164/1982. Per la fecondazione sono stati infatti utilizzati i gameti maschili preservati prima del trattamento medico *gender affirming* del genitore AMAB (*Assigned Male at Birth*).

Tuttavia, l'ufficiale di stato civile rifiutava la formazione dell'atto di nascita con la menzione di entrambi i genitori biologici, provvedendo all'iscrizione della sola madre gestante. Tale decisione veniva successivamente confermata dal Tribunale ordinario di Como, adito con l'azione di rettificazione degli atti dello stato civile *ex art.* 95 del d.P.R. n. 396/2000. Su queste premesse, la madre biologica non gestante formulava istanza di riconoscimento della figlia ai sensi degli artt. 250 e 269 c.p.c.

Secondo il Tribunale, tuttavia, “osta” all'accoglimento della domanda il disposto dell'art. 5, comma, 1, della legge n. 40/2004, nella parte in cui consente l'accesso “alle tecniche di procreazione medicalmente assistita” soltanto alle “coppie [...] di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile”. Tale norma impedisce non soltanto l'esecuzione della pratica medica, ma – ad opinione del Giudice *a quo* – impatta anche sulla disciplina codicistica, impedendo il “riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio da parte del componente della coppia che ha fornito il proprio contributo genetico maschile alla procreazione, complementare a quello della madre, e, pertanto, conseguentemente, all'accoglimento della domanda attorea di dichiarazione

giudiziale della genitorialità, possibile solo «nei casi in cui il riconoscimento è ammesso» (art. 269, comma 1, del codice civile)».

Su queste premesse, veniva sollevata la questione di legittimità costituzionale degli «articoli 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40/2004 – nella parte in cui, limitando l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole «coppie [...] di sesso diverso», impediscono che vi possa ricorrere una coppia formata da componenti dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di essi (crioconservato prima della rettificazione dell’attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell’altro e sanzionano, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche «a coppie [...] composte da soggetti dello stesso sesso»». Il rimettente evocava quali parametri gli artt. 2, 3, 31, 32 e 117 Cost. (quest’ultimo con riferimento ai parametri interposti di cui agli artt. 8 e 14 CEDU, artt. 2, 17, 23, e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, artt. 2, 3 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo).

3. *Il punto di partenza: brevi cenni sullo stato dell’arte della PMA nella giurisprudenza costituzionale*

La tematica dell’aspirazione alla genitorialità delle persone trans interseca molte delle questioni e delle problematiche ordinamentali, legate – a seconda dei casi – al riconoscimento giuridico del legame biologico e di quello intenzionale, alla formazione dell’atto di nascita da parte dell’ufficiale di stato civile o alla trascrizione di quello formato all’estero, all’esecuzione in Italia di atti prodromici e propedeutici, ad esempio con riferimento alla preservazione della fertilità, per la realizzazione della PMA o della GPA all’estero *etc.*

Il livello di complessità cresce infatti allorché viene in gioco la disciplina della procreazione medicalmente assistita, che – nell’ordinamento italiano – scaturisce da una complessa intersezione di formanti, posto che la legge n. 40/2004 è stata reiteratamente oggetto dell’intervento del Giudice delle leggi, volto a smussare la rigidità di un impianto normativo variamente pregiudizievole per l’uguaglianza e la tutela della salute.

L'intervento della giurisprudenza, tuttavia, non si è focalizzato soltanto sulla liceità dell'atto medico in sé e per sé, ma si è soffermato sull'individuazione del *best interest of the child* nel caso del ricorso all'estero a tecniche di concepimento non consentite dal diritto interno. Perciò, il fatto che una determinata pratica non sia consentita – sotto minaccia di sanzione, anche penale, da parte dell'ordinamento interno – non consente di privare il minore dei diritti discendenti dall'art. 30 Cost. Al contempo, l'ordinamento prevede oggi dei rimedi – ad esempio l'adozione in casi particolari *ex art. 44, comma 1, lett. d) della legge n. 184/1982* – per l'assunzione della responsabilità genitoriale anche nel caso della gestazione per altri, che – offendendo “in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane” – è ritenuta contraria ai principi dell'ordine pubblico *ex artt. 16 e 65 della legge n. 218/1995*.

Perciò, al fine di gettare le basi della più ampia riflessione in merito alle aspirazioni procreative nella coppia composta da una persona transgender, si proverà a riepilogare lo “stato dell'arte” giurisprudenziale in materia di applicazione della legge n. 40/2004, distinguendo due piani di analisi.

Nella prima colonna è esaminata la liceità di ciascuna pratica medica ai sensi della legislazione italiana, mentre nella seconda sono esaminati gli effetti che l'ordinamento interno riconosce nel caso della sua esecuzione all'estero.

	Legittimità	Effetti civili
PMA omologa, in coppia formata da persone di sesso diverso	Consentita in caso di sterilità, di infertilità (art. 4, l.n. 40/2004) e di gravi malattie genetiche trasmissibili (Corte cost. n. 96/2015)	Codice civile Libro I Titolo IX
PMA eterologa, in coppia formata da persone di sesso diverso	Consentita, in caso di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili (Corte. cost. n. 162/2014).	Codice civile Libro I Titolo IX
PMA eterologa, in coppia formata da persone dello stesso sesso	Non consentita (art. 5 della l.n. 40/2004; Corte cost. n. 221/2019)	Codice civile Libro I Titolo IX

PMA omologa, in coppia formata da persone di sesso diverso, una delle quali ha intrapreso un trattamento medico <i>gender affirming</i> ma non ha provveduto alla rettificazione anagrafica del sesso	Consentita alle condizioni previste dall'art. 4 della l.n. 40/2004.	Codice civile Libro I Titolo IX
PMA omologa, in coppia formata – a seguito di rettificazione anagrafica – da due donne	Non consentita	A) Formazione dell'atto di nascita con la menzione di entrambi i genitori biologici (Corte cost. n. 68/2025). B) Azione di riconoscimento <i>ex art.</i> 250 c.p.c. (C.cost. n. 155/2025) C) Trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero
PMA eterologa, in coppia formata – a seguito di rettificazione anagrafica del sesso – da due donne	Non consentita	1) Formazione dell'atto di nascita con la menzione di entrambi i genitori biologici (Corte cost. n. 68/2025). 2) Trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero.
GPA in Italia	Non consentita <i>ex art.</i> 12, comma 6, l.n. 40/2004 (Corte cost. n. 272/2017)	/
GPA realizzata dal cittadino italiano all'estero	Vietata dal 18 dicembre 2024 (l.n. 169/2024)	Adozione in casi particolari <i>ex art.</i> 44, c. 1, lett. d), l.n. 184/1983
Preservazione della fertilità ai fini dell'esecuzione della PMA all'estero nei casi vietati dalla legge n. 40/2004	/	/

4. *La sentenza della Corte costituzionale n. 155/2025*

La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sul rilievo che le disposizioni impugnate, di cui alla legge n. 40/2004, non rilevano ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità, in quanto “hanno a oggetto il diverso profilo dell’accesso alle tecniche di PMA, disciplinando, rispettivamente, le condizioni soggettive di accesso e le sanzioni poste a presidio dei divieti ivi previsti” (*sub.* 4.1). È infatti “erroneo” il presupposto addotto dal giudice *a quo*, secondo cui il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie omosessuali sancito dall’art. 5 precluderebbe “al soggetto che, nell’ambito di una fecondazione omologa, ha fornito il proprio contributo maschile alla procreazione ed è poi divenuto donna, di procedere al riconoscimento delle figlie e, correlativamente, di essere potenziale destinatario della relativa dichiarazione giudiziale di paternità” (*sub.* 4.2).

Quest’ultimo avviene, secondo la giurisprudenza della Cassazione, “in base al mero dato biologico” derivante dall’aver fornito i gameti maschili nell’ambito della PMA. Perciò, rispetto “alla sussistenza del legame biologico tra genitore e figlio [...] non incide” in alcun modo il mutamento “di sesso di colui che ha dato il proprio apporto alla procreazione” (*sub.* 4.2).

In questo senso, la soluzione del contenzioso costituzionale appariva piuttosto scontata, non soltanto per la controvertibile perimetrazione dell’oggetto della q.l.c. da parte del giudice *a quo*, ma anche alla luce della complessiva gerarchia dei valori scaturente dagli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione (Corte cost. n. 68/2025). La fattispecie descritta dal Tribunale di Como cumula infatti l’elemento biologico e l’elemento intenzionale, ambedue isolatamente sufficienti, secondo il Giudice delle leggi, a legittimare il riconoscimento giudiziale della genitorialità, ribadendo il principio per cui il divieto posto dalla legge nazionale all’esecuzione di una determinata pratica medica non può costituire automaticamente un limite per l’applicazione degli ordinari principi dell’ordinamento civile ai fini della disciplina della situazione di fatto.

5. *Il formante giurisprudenziale nelle questioni bioetiche, spunti di metodo e di merito*

Nonostante i molti moniti emessi nel tempo dalla Corte costituzionale, la materia dei diritti procreativi non trova una sistematica legislativa, ma emerge come prodotto disorganico della stratificazione di precedenti giurisprudenziali, rappresentando una “eloquente testimonianza” delle “gravi e perduranti carenze della normazione in merito ad esperienze di cruciale rilievo in ambito bioetico” (RUGGERI, I).

La “fuga” del legislatore dalla disciplina delle questioni bioetiche incorpora un paradosso: proprio nelle questioni eticamente sensibili, in cui è più forte lo scontro di valori e più radicato il conflitto ideologico, si assiste ad un arretramento delle istituzioni rappresentative, trasfigurando così i dilemmi etico-politici in questioni tecniche, sotto il profilo scientifico (Corte cost. n. 282/2002) o giuridico (nella ricerca affannosa di un bilanciamento tra le molte Carte dei diritti che abbiamo a disposizione). Si tratta di un approdo che è per certi aspetti correlato alle tecniche di funzionamento dei poteri democratici.

La letteratura ha parlato in proposito di una tendenza alla depolitizzazione del processo decisionale, che – paradossalmente – vede nella tecnica uno strumento per “avvicinare il potere alle persone”, perché abbassare il livello del processo decisionale da una prospettiva “generale ed astratta” ad una impostazione che si attaglia e si struttura in maniera tendenzialmente casistica sul caso concreto consente – in un ordinamento ormai solidamente funzionalizzato al perseguimento del principio personalista – di prendere e mantenere il contatto con le sofferenze, le storie e le persone.

La “fuga” del legislatore dalla disciplina delle questioni bioetiche (specie con soluzioni ponderate, non condizionate da uno squilibrio genetico derivante dall'appiattimento sulla prospettiva ideologica) finisce tuttavia per riversare sul tavolo del giudice (costituzionale e non) un compito che per certi aspetti travalica le forze e gli strumenti del sillogismo giudiziale. Si è parlato, in proposito, di una vera e propria evoluzione surrettizia della forma di governo, verso una “tecnica di governo per inerzia”, intendendo che le questioni, per quanto irrisolte, si pongono comunque spontaneamente avanti all'attenzione dei poteri

pubblici (impersonati dall'Istituto superiore di sanità, dal Tribunale di Como, dalla Corte costituzionale *etc.*).

Questa resilienza dell'ordinamento – che si attrezza per reperire risposte appaganti a prescindere dall'intervento del legislatore – rischia tuttavia di inficiare la coerenza del sistema di diritto positivo, nel quale ogni graduazione e differenziazione dei diritti dev'essere debitamente illuminata alla luce dell'art. 3 Cost.

Riferimenti bibliografici

- BUSATTA L., *La salute sostenibile*, Torino, 2018.
- BUSATTA L., *Diritti individuali e intervento pubblico nell'interruzione volontaria di gravidanza: percorsi e soluzioni per la gestione del dibattito in una prospettiva comparata*, in M. D'AMICO, B. LIBERALI (a cura di), *Procreazione medicalmente assistita e interruzione volontaria della gravidanza: problematiche applicative e prospettive future*, Napoli, 2016, 151 e ss.
- DALLA BALLA F., *Cosa resta della legge n. 164/1982? Diritti e fonti della transizione di genere*, in *Biolaw Journal*, 2024, 57 e ss.
- DALLA BALLA F., *Novità e antichi spettri in materia di rettificazione anagrafica del sesso*, in *Corti supreme e salute*, 2025, 659 e ss.
- DALLA BALLA F., *Transizione di genere, basta un'istanza all'ufficiale di stato civile (ex art. 16 GDPR)?*, in *Oss. cost.*, 2025, 272 e ss.
- DE LUCIA L., *Governare con le scienze umane. Diritto amministrativo e persone*, Roma, 2025.
- DI NINO A., *Verso un diritto penale onnipresente? Il controverso caso della maternità surrogata all'estero*, in *Sistema Penale*, 2024, 93 e ss.
- DI ROSA G., *Il primo ventennio della legge sulla procreazione medicalmente assistita*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2024, 1494 e ss.
- LAMARQUE E., *Il volto costituzionale della famiglia, oggi*, in *Quad. cost.*, 2025, 702 e ss.
- LIBERALI B., *Diritto alla salute e transgenderismo: fra identità personale, dimensione relazionale e istanza genitoriale*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 207 e ss.
- ROMANO S., *L'interesse superiore del minore alla prova di resistenza delle tecniche di PMA*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2025, 477 e ss.
- RUGGERI A., *Una piccola, ma non insignificante, apertura della Consulta alla genitorialità omosessuale*, in *Consulta Online*, 15 novembre 2025, I e ss.

LA TUTELA DELL'IDENTITÀ DI GENERE A UNA SVOLTA? PROBLEMATICHE COSTITUZIONALI INTORNO ALL'“ASPIRAZIONE GENITORIALE”

Benedetta Liberali*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'identità di genere nella sua dimensione individuale. – 3. L'identità di genere nella sua dimensione relazionale e affettiva. – 4. L'identità di genere nella sua dimensione riproduttiva e genitoriale.

1. *Premessa*

La tutela dell'identità di genere si snoda attraverso tre linee concentriche a partire dalla dimensione più strettamente individuale (con il ricorso ai percorsi di rettificazione di sesso o, più correttamente, di affermazione di genere) fino a quella relazionale (mediante il riconoscimento del legame di coppia) e genitoriale e riproduttiva, che in fondo tiene insieme le prime due (potendosene ragionare sia in riferimento al singolo sia in riferimento alla coppia, alla luce del progresso delle tecniche di riproduzione assistita).

Proprio su quest'ultimo profilo – che risulta peraltro fortemente connesso alla costruzione dei modelli genitoriali e familiari e, quindi, all'evoluzione della coscienza sociale, capace di incidere anche sull'interpretazione della Costituzione da parte della Corte costituzionale – interessa soffermarsi in questa sede, nel contesto delle più ampie e multidisciplinari riflessioni svolte nel seminario dedicato alla cd. preservazione della fertilità.

2. *L'identità di genere nella sua dimensione individuale*

Rispetto alla dimensione individuale dell'identità di genere grazie alle decisioni della Corte costituzionale e all'intervento del legislatore

* Professoressa associata di diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano.

del 1982 si può rinvenire ormai un solido fondamento costituzionale del *diritto all'identità di genere* che si àncora al *principio personalistico* (art. 2 Cost.), alla *dignità sociale* (art. 3 Cost.) e al *diritto alla salute* sia fisica sia psichica (art. 32 Cost.).

Significative a questo proposito risultano le pronunce con cui la Corte, dopo avere in una prima occasione negato che l'“identità sessuale” potesse trovare riconoscimento diretto o anche indiretto in Costituzione (sentenza n. 98 del 1979), con ciò non ritenendo sussistente un diritto fondamentale al riconoscimento di un sesso diverso da quello assegnato alla nascita, ha progressivamente valorizzato il diritto alla salute anche grazie all'approvazione della legge n. 164 del 1982.

Quest'ultima è stata definita quale normativa che si inserisce “nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie e anomale”, con ciò permettendo a questi “diversi” di superare “l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che troppo spesso li accompagnano nella loro esistenza” (sentenza n. 161 del 1985). Inoltre, la Corte ha tenuto a soffermarsi sul concetto di identità sessuale (non ancora utilizzando l'espressione “identità di genere”), sottolineando come la normativa avesse fatto proprio un “concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato”, poiché si dava rilievo “non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero ‘naturalmente’ evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale”. Ancora, secondo la Corte dalla prima regolamentazione della materia emerge una “concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o i fattori dominanti”.

Più recentemente la Corte costituzionale ha avuto occasione di offrire una interpretazione della legge n. 164 del 1982, che disegnava e ancora disegna le condizioni e le modalità di accesso al percorso di rettificazione (o affermazione) di genere, chiarendo che essa non richiede alcun trattamento chirurgico che coinvolga gli organi sessuali primari, lasciandosi dunque ampia discrezionalità nel definire il perimetro delle modificazioni richieste per il raggiungimento dell'obiettivo che consi-

ste nel “conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (sentenza n. 221 del 2015). La Corte valorizza pienamente il diritto alla salute nell’ambito del complessivo percorso di affermazione di genere, in cui vengono in rilievo “gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l’identità di genere” (e non più, dunque, “identità sessuale”). Il trattamento chirurgico, quindi, è solo un possibile mezzo per raggiungere tale obiettivo, considerando la “prevalenza della tutela della salute [...] sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico”. È significativo a questo proposito richiamare una di poco precedente decisione del Tribunale di Roma (sentenza 18 luglio 2014) secondo cui, invece, presupposto per il percorso di rettificazione di sesso sarebbe stato la “modificazione della struttura anatomica [...] con l’eliminazione quanto meno degli organi riproduttivi”. Queste considerazioni, come è evidente, già anticipano le riflessioni che si svolgeranno successivamente rispetto all’istanza e al desiderio di genitorialità delle persone che attraversano un percorso di “rettificazione” di sesso: il Tribunale di Roma era giunto ad affermare che anche se non si fosse considerato necessario ricostruire gli organi genitali femminili non avrebbe potuto “tuttavia prescindere dall’intervenuta asportazione degli organi riproduttivi”: in tal modo, quindi, pareva doversi raggiungere una sorta di certezza assoluta (e irreversibile) circa l’incapacità di generare.

Tale interpretazione – peraltro nemmeno aderente alla lettera della legge n. 164 del 1982 che nulla dispone a tale proposito – è chiaramente stata superata dalla citata sentenza n. 221 del 2015 e ulteriormente confermata dalla di poco successiva sentenza n. 180 del 2017, con cui da un lato la Corte conferma l’esclusione della necessità di un “intervento chirurgico di normoconformazione” e dall’altro sottolinea la perdurante “necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell’intento, ma anche dell’intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”.

In linea di piena coerenza con questo assunto – anche grazie al tenore testuale della legge n. 164 che non ha mai fatto alcun riferimento alla tipologia di interventi medici richiesti né al tipo di caratteri sessuali interessati – nella più recente sentenza n. 143 del 2024 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della previsione contenuta nella stessa legge, che subordinava la possibilità di effettuare un trattamento chirurgico alla previa autorizzazione del tribunale, anche quando vi fosse

già stato l'accoglimento della domanda di rettificazione in ragione di precedenti modificazioni dei caratteri sessuali.

Con questa medesima pronuncia, inoltre, la Corte ulteriormente rafforza il fondamento della tutela dell'identità di genere rispetto al ben diverso quesito circa la possibilità di vedersi attribuito dopo il percorso di rettificazione un sesso diverso sia da quello maschile sia da quello femminile. Alla questione della cd. identità altra, ossia la "percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità 'altra' –", che "genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità" (art. 2 Cost.) e che "può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute" (artt. 3 e 32 Cost.), viene esplicitamente riconosciuto "tono costituzionale". Essa ben potrebbe essere oggetto di un puntuale intervento del legislatore, quale "primo interprete della sensibilità sociale", ma non di quello della Corte medesima in ragione del forte impatto sull'ordinamento, in diversi ed eterogenei settori.

Alla luce di queste decisioni si può quindi ritenere che, nel nostro ordinamento, vi sia un sicuro fondamento costituzionale di riconoscimento e tutela del diritto all'identità di genere, certamente da rinvenirsi innanzitutto nel diritto alla salute, con ciò dandosi attuazione ai più generali principi di dignità sociale e di identità personale, oltre che – profilo non certamente secondario – al dovere di solidarietà.

3. *L'identità di genere nella sua dimensione relazionale e affettiva*

L'identità di genere si riflette, con ogni evidenza, anche sulla dimensione di relazione o di coppia, se si ragiona degli istituti che regolano (o possono regolare) l'insieme di diritti e doveri che legano i suoi componenti. I profili di interesse si arricchiscono maggiormente se si considera non solo la coppia composta da persone dello stesso sesso, ma anche quella attraversata da un fenomeno di affermazione di genere.

A tale proposito occorre ricordare che a seguito della sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale si è certamente cristallizzata l'interpretazione dell'art. 29 Cost., riconducendolo esclusivamente alla fa-

miglia fondata sul matrimonio composta da una coppia eterosessuale: in particolare la Corte ha ritenuto di non poter “incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata”. Nella stessa pronuncia in modo rivoluzionario, però, si è anche riconosciuto che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”. In essa “è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”. La Corte, pur riconoscendo al legislatore un ampio margine di discrezionalità, sottolinea come le resti riservata “la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni”, in cui “sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale”: in queste ipotesi, dunque, può aversi il sindacato di ragionevolezza.

Il legislatore è intervenuto solo a seguito di una seconda decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 2014) e di una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo resa proprio nei confronti dell’Italia (OLIARI *ET AL.*, 2015). Quest’ultima ha accertato la violazione dell’art. 8 (*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*) CEDU in ragione della mancanza di una regolamentazione delle unioni fra persone dello stesso sesso.

Con la sentenza n. 170 del 2014, invece, la Corte costituzionale si occupa del differente, ma contiguo, profilo relativo al riconoscimento giuridico di una coppia coniugata divenuta omosessuale a seguito del percorso di affermazione di genere di uno dei suoi componenti: l’art. 4 della legge n. 164 del 1982, infatti, prevedeva l’automatico scioglimento del vincolo coniugale in ragione dell’intervenuta “sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso”. Richiamando il precedente passaggio della sentenza n. 138 del 2010 con cui si era chiarito di poter intervenire laddove si presentassero casi di irragionevole discriminazione per le coppie omosessuali, la Corte afferma come sia “innegabile che la condizione dei coniugi che intendano proseguire nella loro vita di coppia, pur

dopo la modifica dei caratteri sessuali di uno di essi, con conseguente rettificazione anagrafica, sia riconducibile a quella categoria di situazioni ‘specifiche’ e ‘particolari’ di coppie dello stesso sesso”. Riaffermando il carattere necessariamente eterosessuale del matrimonio, la Corte sottolinea l’esigenza di non “cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all’interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili”.

Con una decisione additiva di principio, dunque, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164, nella parte in cui non prevedevano che la sentenza di rettificazione di sesso di uno dei coniugi potesse consentire laddove entrambi lo vogliano di “mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore”.

Come si è già accennato, nel 2016 con la legge n. 76 oltre a regolarsi per la prima volta la convivenza *more uxorio* (sia eterosessuale sia omosessuale) e a introdurre nell’ordinamento l’unione civile (solo omosessuale) al comma 27 dell’art. 1 si prevede che alla “rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”, in tal modo evitando l’interruzione del rapporto giuridico che, invece, si determinava in conseguenza dell’effetto di automatico scioglimento a partire dall’avvenuta rettificazione di sesso.

Al comma immediatamente precedente, però, il legislatore aveva stabilito che la “sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”, con ciò reintroducendo per l’unione civile (omosessuale) quanto previsto in ordine alla trasformazione del matrimonio (eterosessuale). Tale previsione viene dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 66 del 2024, con ciò garantendosi, di fatto, quella medesima continuità di legame, ma con un percorso argomentativo e un meccanismo del tutto differenti rispetto a quelli cui aveva fatto ricorso la Corte dieci anni prima.

La Corte, infatti, procede alla declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 27, nella parte in cui stabiliva che la sentenza di rettificazione di sesso determinasse lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere la possibilità per il giudice di disporre la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo, fino al momento della celebrazione del matrimonio e in ogni caso non oltre centottanta giorni dal passaggio in giudicato della stessa sentenza di rettificazione. Riaffermandosi la sostanziale diversità fra matrimonio e unione civile da un lato e dall'altro riconoscendosi un intollerabile vuoto di tutela, la Corte afferma la natura inviolabile del diritto della persona alla propria identità, nella specifica accezione del "sacrificio integrale del pregresso vissuto" di coppia che la disposizione caducata determinava. In questa prospettiva, allora, "il percorso di sessualità" rappresenta "certa espressione" del diritto all'identità di genere, imponendo il riconoscimento di una tutela continua per la coppia, senza che si possa costringere "in modo drammatico" la persona a "scegliere tra la realizzazione della propria personalità [...] e la conservazione delle garanzie giuridiche che al pregresso legame si accompagnano".

Se pure, come si è sottolineato, la Corte riconosce sostanziale tutela al rapporto giuridico dei componenti della coppia che si trasforma, occorre porre in evidenza come la sospensione degli effetti di scioglimento determinati dalla sentenza di rettificazione di sesso introduca di fatto un nuovo istituto nel nostro ordinamento, ossia l'unione civile eterosessuale, poiché il rapporto di coppia continua a essere regolato dalla legge n. 76 del 2016, in attesa che si celebri il matrimonio, pur essendosi già compiuto il percorso di affermazione di genere.

Sempre in questa prospettiva non bisogna dimenticare quanto la Corte nella più risalente e già richiamata sentenza n. 161 del 1985 aveva affermato, pur valorizzando, come si è visto, la posizione della persona che intende avviare un percorso di affermazione di genere. Rispetto alla specifica censura relativa all'asserita violazione dell'art. 29 Cost., che riguardava le ipotesi in cui la persona transgenere avesse contratto matrimonio prima di aver ottenuto la dichiarazione giudiziale di rettificazione oppure successivamente alla medesima dichiarazione, infatti, la Corte – che pure perviene a una dichiarazione di inammissibilità – ha affermato che "l'ordine naturale della società familiare è sconvolto non dalla rettificazione anagrafica del mutamento di sesso e neppure dalla

sentenza che lo riconosce, ma dalla sindrome transessuale da cui è affetto il soggetto interessato”.

Tenendo conto di ulteriori passaggi della motivazione di questa decisione, occorre da ultimo soffermarsi su una ulteriore ipotesi, che abbia quale presupposto il mancato consenso a proseguire il rapporto coniugale una volta intervenuto il mutamento di sesso oppure quando la conoscenza di tale mutamento sopravviene alla celebrazione del matrimonio.

Nella sentenza n. 161 del 1985, infatti, la Corte espressamente si è soffermata sull'ipotesi sopra richiamata della celebrazione del matrimonio successivamente al mutamento di sesso, senza che l'altro coniuge fosse messo a conoscenza della circostanza, in relazione alla censura della legge n. 164 del 1982 rispetto all'art. 29 Cost. Secondo il giudice rimettente, in particolare, “il legislatore avrebbe travalicato i ‘limiti in ordine al matrimonio’ discendenti dalla tutela della famiglia come società naturale” e i conseguenti “mutamenti artificiali di sesso comportano infatti un’inversione del ruolo naturale di uno dei coniugi”. Nel caso che aveva condotto alla decisione di inammissibilità, invece, la persona del cui mutamento di sesso si discuteva non aveva mai contratto matrimonio e, come ha precisato la Corte, “la circostanza che [...] possa contrarlo in futuro [...] è puramente eventuale”.

In questa sede interessa porre in rilievo un passaggio del percorso argomentativo in cui si esplicita che il giudice rimettente “perviene ad affermazioni erranee” (“come nel passo in cui sostiene che il transessuale dopo l'intervento chirurgico non ha capacità copulativa, o in quello dove assume addirittura l'inesistenza del matrimonio da costui contratto, e così arbitrariamente attribuisce alla capacità generativa il carattere di requisito essenziale per la validità e l'esistenza stessa di tale matrimonio”) e “prospetta conseguenze meramente eventuali e di fatto del riconosciuto mutamento di sesso, per le quali, peraltro, l'ordinamento prevede adeguati rimedi” (riferendosi in particolare “alla circostanza che il transessuale abbia taciuto al coniuge la propria condizione”).

Rispetto a entrambi i profili viene in rilievo l'art. 122 (*Violenza ed errore*) c.c., che prevede che il matrimonio possa essere impugnato dal coniuge il cui consenso sia stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro co-

niuge: l'errore sulle qualità personali è essenziale laddove si accerti che non vi sarebbe stato il consenso se fossero state esattamente conosciute e purché l'errore riguardi, fra altre circostanze, l'esistenza di una malattia fisica o psichica oppure di una anomalia o deviazione sessuale, che impediscano lo svolgimento della vita coniugale. A tale disposizione il giudice rimettente aveva fatto espresso riferimento, ritenendo che la legge, nel determinare lo scioglimento del precedente matrimonio e nel permettere alla persona transgenere di contrarne un altro "senza che il coniuge possa conoscerne lo status anagrafico originario", "legittimerebbe la celebrazione di un matrimonio inesistente per mancanza del requisito della diversità di sesso, o quanto meno radicalmente nullo, posto che il coniuge viene messo in condizione di cadere nell'errore di cui all'art. 122 n. 1 c.c.", anche considerando che "gli interventi chirurgici non conferiscono [...] gli organi necessari per svolgere le funzioni copulative e generative dell'altro sesso".

Di questa stessa disposizione ha dato una specifica e del tutto differente interpretazione in tempi più recenti il Tribunale di Livorno (sentenza del 12 luglio 2024), in ordine alla richiesta del marito di annullamento del matrimonio fondata sulla sopravvenuta conoscenza del mutamento di sesso della moglie. In modo significativo il giudice ha ritenuto che, pur essendosi accertata la mancata conoscenza del percorso di rettificazione di sesso della moglie, essa non si può ricondurre a un errore sull'identità della persona o a un errore essenziale sulle sue qualità personali: l'identità di genere, infatti, è sempre stata la medesima, non essendo stata modificata dal percorso di rettificazione di sesso (che, "piuttosto", ha condotto all'adeguamento dei "caratteri somatici" e delle "risultanze anagrafiche alla reale identità dell'individuo ed alla percezione di sé che l'individuo ha sin dalla nascita"). Il Tribunale di Livorno, inoltre, tiene a precisare che "deve escludersi che la precedente condizione" della moglie "abbia inciso sulla vita coniugale delle parti". Rispetto al profilo legato alla capacità riproduttiva il Tribunale di Livorno ritiene che non siano state lese le aspettative del coniuge poiché egli era stato informato prima del matrimonio dell'impossibilità di avere figli (pur senza indicazione della effettiva causa) e per questo era stata avviata la procedura di adozione.

4. *L'identità di genere nella sua dimensione riproduttiva e genitoriale*

Poste le premesse di cui sopra, si può giungere a ragionare sulla ulteriore linea concentrica dell'identità di genere che si arricchisce della dimensione riproduttiva e genitoriale, tenendo sempre conto dell'evoluzione della tecnica e della coscienza sociale.

Se come è noto nel nostro ordinamento sono espressamente riconosciuti dal legislatore il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, anche di tipo assistito, e la possibilità di accedere alle adozioni (leggi n. 194 del 1978, n. 405 del 1975, n. 40 del 2004 e n. 184 del 1983) e la Corte costituzionale ha individuato le cd. esigenze di procreazione (sentenza n. 151 del 2009), il diritto incoercibile di scegliere di formare una famiglia anche con figli non genetici (sentenza n. 162 del 2014), il diritto di non avere un figlio certamente affetto dalla malattia genetica di cui sono portatori uno o entrambi i genitori (sentenza n. 96 del 2015), la libertà di autodeterminazione in ordine alla procreazione della donna e la sua concreta aspettativa di maternità nel caso in cui pur venendo meno il legame di coppia siano già stati formati embrioni *in vitro* (sentenza n. 161 del 2023), pur non riconoscendo il diritto di accesso alle tecniche di fecondazione eterologa per la coppia omosessuale femminile (sentenza n. 221 del 2019) e per la donna sola (sentenza n. 68 del 2025) e, invece, garantendo una tutela diretta in capo ai nati da tecniche pure vietate nel nostro ordinamento (sentenze nn. 32 e 33 del 2021, n. 69 del 2025) e aprendo il percorso di valutazione di idoneità all'adozione (per ora solo internazionale) anche per le persone singole (sentenza n. 33 del 2025), oltre che rimodellando i diversi istituti adottivi fino quasi ad annullarne le rispettive differenze (sentenze n. 79 del 2022 e n. 183 del 2023), si può ragionare intorno alla possibilità di concretizzare il desiderio riproduttivo e di genitorialità da parte delle persone che abbiano attraversato o intendano attraversare un percorso di affermazione di genere.

Le problematiche sottese si possono sviluppare considerando tre specifici casi: quello dell'avvio di un percorso di adozione, quello in cui, invece, vi siano già figli biologici nati prima del mutamento di sesso; quello in cui, infine, si intenda fare ricorso alle tecniche di fecondazione assistita comprensive della preliminare crioconservazione dei gameti (sia maschili sia femminili).

Alla luce dei requisiti posti dalla legge n. 184 del 1983 per le ado-

zioni, laddove vi sia un rapporto di coniugio per la coppia – formata da persone dello stesso sesso originario, ma non più attuale – è certamente possibile accedere alla valutazione di idoneità, che potrà avere esito positivo o negativo, anche considerando la stessa circostanza del mutamento di sesso nel caso in cui, evidentemente, si ritenga che essa possa incidere sul cd. migliore interesse del minore (dovendosi in ogni caso tenere anche conto del divieto di discriminazione sulla base delle modalità con cui si è attribuito il sesso, direttamente derivante dalla stessa legge n. 164 del 1982).

Al di fuori di un percorso di adozione e laddove, invece, vi sia un legame biologico con i figli nati precedentemente al mutamento di sesso, si possono considerare due risalenti decisioni del Tribunale dei minori di Fermo del 1997, che ha disposto la temporanea sospensione dei rapporti con la figlia su richiesta dello stesso genitore, e del Tribunale di Torino del 1982, che ha assegnato una caratterizzazione di genere al ruolo del genitore in modo forse maggiormente problematico, ragionando di veri e propri “effetti deleteri della metamorfosi sessuale”.

Se si considera, però, il complesso e complessivo assetto di doveri e diritti di cura dei genitori nei confronti dei figli (art. 30 Cost.), oltre che la significativa trasformazione dalla patria potestà alla potestà genitoriale fino a giungere alla responsabilità genitoriale con la legge n. 219 del 2012, non può essere revocato in dubbio che i doveri genitoriali debbano essere adempiuti (ma, evidentemente, anche i diritti di cura esercitati) proprio in ragione del rapporto di filiazione che certamente permane anche a seguito del percorso di affermazione di genere.

I limiti posti dalla legge n. 40 del 2004 per l'accesso alla fecondazione assistita, invece, impongono riflessioni più distese. La disciplina, infatti, oltre ai ben noti requisiti soggettivi (fra i quali in particolare la sussistenza di una coppia eterosessuale sposata o convivente) riconosce in via generale la possibilità di crioconservare i gameti maschili e quelli femminili (art. 14, comma ottavo) e, coerentemente, le linee guida ministeriali specificano che possono accedere alle tecniche assistite anche quelle coppie che abbiano precedentemente crioconservato i gameti, al fine di preservare la fertilità. La preservazione della fertilità femminile è indicata “per ragioni mediche (cause oncologiche, genetiche, autoimmuni, endocrine, chirurgiche e patologie ematologiche)”, analogamente alla preservazione maschile (con esclusione delle pato-

logie ematologiche). Le linee guida specificano che la preservazione della fertilità femminile è indicata “laddove le patologie esistenti mettano a rischio la fertilità futura e rendano pertanto necessario la sua preservazione”, mentre quella maschile è “auspicabile” per le persone sane “con familiarità e/o portatrici di mutazioni geniche predisponenti patologie mediche e/o neoplastiche con possibile compromissione della propria fertilità”.

Rispetto al tema che in questa sede interessa, si può rilevare che il percorso di affermazione di genere che conduce al mutamento di sesso può comprendere tutta una serie di trattamenti – non solo e non necessariamente chirurgici, come si è visto – che ben possono rientrare nella precedente definizione che sostanzia le “ragioni mediche” cui fanno riferimento le linee guida (senza peraltro alcuna pretesa di esaustività e tassatività, non recando la legge n. 40 nessuna indicazione limitativa), essendo essi direttamente e specificamente tesi a garantire proprio il diritto alla salute.

Si pone, allora, l'interrogativo circa la possibilità non tanto del ricorso alla crioconservazione dei gameti maschili, quanto del loro utilizzo laddove vengano crioconservati in vista dell'avvio e della successiva conclusione di un percorso di affermazione di genere, nell'ambito di una coppia eterosessuale che diviene omosessuale.

Se, con ogni evidenza, quest'ultima non può fare legittimo accesso alle tecniche assistite nel nostro ordinamento, occorre verificare come si possa in ogni caso procedere alla formazione dell'atto di nascita di figli geneticamente collegati a entrambi i componenti della coppia a seguito di un percorso assistito svolto all'estero: di questa questione si è occupata specificamente la Corte costituzionale, pur a fronte di una ordinanza di rimessione fortemente problematica dal punto di vista della rilevanza delle stesse questioni sollevate.

Il giudice rimettente, infatti, aveva censurato gli artt. 5 e 12, secondo, nono e decimo comma, della legge n. 40, nella parte in cui, riservando l'accesso alle tecniche assistite solo alle coppie eterosessuali, ne impediscono il ricorso alle coppie formate da persone dello stesso sesso, attraverso l'applicazione della fecondazione omologa utilizzando il gamete maschile di una di esse precedentemente crioconservato e quello femminile dell'altra, e sanzionano di conseguenza chiunque applichi tale procedura. A fronte di questi limiti soggettivi per il giudice rimet-

tente si sarebbe determinata l'impossibilità di riconoscere da parte del genitore biologico (che abbia mutato sesso) i figli nati con l'utilizzo dei gameti della coppia così formata, precludendosi l'accoglimento dell'istanza di dichiarazione giudiziale di paternità.

Nonostante questi preliminari profili problematici, la Corte costituzionale con la sentenza n. 155 del 2025 indica la via interpretativa per la formazione degli atti di nascita di figli nei contesti genitoriali e di ricorso alle tecniche assistite che si sono descritti. In particolare, la Corte ricorda come gli artt. 250 (*Riconoscimento*) e 269 (*Autorizzazione al riconoscimento*) c.c. richiedano, quale presupposto necessario e sufficiente per l'accoglimento dell'istanza di dichiarazione giudiziale di paternità, l'accertamento del legame biologico con il genitore. In questa prospettiva, allora, il divieto assoluto di accesso alle tecniche assistite per le coppie omosessuali non acquista alcun rilievo ostativo al riconoscimento di paternità (una paternità naturale, fondata sul mero dato biologico).

Le questioni sollevate (sulla legge n. 40), pertanto, vengono dichiarate inammissibili, rilevandosi il mancato adeguato confronto del giudice rimettente con il quadro normativo complessivo: in particolare, la Corte rileva l'erroneo presupposto interpretativo secondo cui il divieto di accesso alle tecniche assistite per le coppie dello stesso sesso impedisce al "soggetto che, nell'ambito di una fecondazione omologa, ha fornito il proprio contributo maschile alla procreazione ed è poi divenuto donna" di riconoscere i figli attraverso l'ordinario procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità.

In linea con le conclusioni cui perviene la Corte costituzionale si deve rilevare, peraltro, che gli atti di nascita dei figli di persone che abbiano mutato il proprio sesso in un momento successivo alla nascita stessa non vengono affatto modificati con alcuna annotazione, non avendo essi nessuna funzione di certificazione o attestazione del sesso biologico dei genitori. Inoltre, come già si è sottolineato, i doveri (e i diritti) di cura dei genitori nei confronti dei figli non vengono scalfiti né dal loro orientamento sessuale né dal percorso di affermazione di genere, proprio in ragione di quel legame di filiazione, fondato sul contributo genetico e biologico.

A questo riguardo si può ancora una volta richiamare la sentenza n. 161 del 1985, con cui è stata dichiarata inammissibile anche la questione sollevata sulla legge n. 164 del 1982 in specifica relazione all'art. 30

Cost. Secondo il giudice rimettente, come si è già in parte ricordato, i “mutamenti artificiali di sesso comportano infatti un’inversione del ruolo naturale di uno dei coniugi e, determinando uno squilibrio nella diversità di figure genitoriali necessarie ad un normale svolgimento della vita familiare, consentirebbero a costui di sottrarsi ai suoi fondamentali doveri nei confronti dei figli”.

La Corte costituzionale ha sottolineato in modo particolarmente deciso che “anche il transessuale, ove mai avesse avuto figli da un matrimonio in precedenza contratto o dovesse averne – ma non da lui generati – dal ‘nuovo’ matrimonio, sarebbe tenuto all’adempimento degli obblighi (di mantenimento, educazione ed istruzione) posti dalla legge a carico dei coniugi, [...] (secondo anche la specifica previsione di cui all’art. 4 del testo normativo denunziato)”, oltre a rilevare come, nel caso oggetto del giudizio principale, la persona interessata fosse “incapace di procreare già prima dell’intervento chirurgico e [...] non risulta abbia avuto o abbia figli adottivi”.

In questo passaggio si afferma chiaramente che l’art. 30 Cost. trova evidente applicazione anche nei confronti di un genitore che abbia attraversato un percorso di affermazione di genere rispetto sia ai figli biologici (generati prima di quel mutamento, nell’ambito di una coppia eterosessuale) sia – e questo risulta particolarmente importante – a quelli “non da lui generati” (nell’ambito di una unione affettiva, costituitasi successivamente al mutamento di sesso).

Se pure la Corte ha dovuto rilevare la mancanza di rilevanza della questione sollevata (data l’assenza di prole), essa ha tenuto a sottolineare che la conclusione nel senso della inammissibilità non mutasse “perché la questione è prospettata in modo tale da ritenere illegittimo non già il semplice fatto che il transessuale possa svolgere le funzioni di genitore, anzi di genitrice, nella eventuale (nuova) famiglia, ma per l’altrettanto eventuale accavallarsi di funzioni parentali di segno diverso nella famiglia che il transessuale eventualmente costituisse rispetto a quelle esercitate nella (non mai esistita) ‘vecchia’ famiglia”.

Da ultimo, occorre evidenziare, sempre richiamando quanto la Corte ha avuto occasione di affermare nella sentenza n. 161, un passaggio ulteriormente significativo che pare completare il quadro di riferimento in ordine all’istanza genitoriale delle persone che attraversino e completino un percorso di affermazione di genere.

Come si è già detto, in quella occasione la Corte aveva tenuto a fornire una definizione particolarmente dettagliata della persona transgenere, affermando che quest'ultima è un "soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso [...] sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio". E, ancora, secondo la Corte la persona "transessuale" ha un "desiderio invincibile [...] di ottenere il riconoscimento anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso", che "si esprime [...] nella volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico demolitorio e ricostruttivo che operi, per quanto possibile, la trasformazione anatomica (degli organi genitali)", in ragione del relativo "disgusto" e anche degli "stati di grave sofferenza e di profonda angoscia" che ne derivano. Ecco che la Corte ha ritenuto che le conoscenze tecniche e scientifiche consentissero di "dare risultati positivi" dando soddisfazione alla "esigenza fondamentale [...] di far coincidere il soma con la psiche" e permettendo la realizzazione di "una situazione di, almeno relativo, benessere, ponendo così le condizioni per una vita sessuale e di relazione quanto più possibile normale".

Lasciando pur sempre in disparte come si è già sottolineato la sfumatura paternalistica del linguaggio utilizzato, risulta al contrario quasi sorprendente che in questa stessa decisione – oltre a rimarcarsi in modo significativo i doveri di cura nei confronti dei figli anche non biologici – si sia tenuto a rilevare che la persona transgenere è "capace, di regola, di normali rapporti sessuali con un partner dell'altro sesso", restando invece "preclusa, sempre allo stato attuale delle conoscenze e capacità scientifiche, la facoltà di generare".

La Corte, quindi, mostra una rilevante apertura ai progressi medici, tecnici e scientifici, che potrebbero condurre a concretizzare la possibilità di genitorialità realizzata attraverso la riproduzione (e non l'adozione): e questa ipotesi, in fondo, si verifica proprio con il ricorso alla crioconservazione del gamete maschile, come nel caso che si è descritto e che ha condotto alla sentenza n. 155 del 2025. Si può pensare, evidentemente, anche a ulteriori ipotesi, in cui venga crioconservato il gamete femminile prima del percorso di mutamento di genere e in cui si componga una coppia omosessuale maschile o anche eterosessuale. A seconda della composizione della coppia si possono evidentemente ri-

proporre le ben note e certamente più complesse problematiche relative al ricorso alla maternità surrogata vietata in via generale e assoluta, senza alcuna distinzione soggettiva, che potrebbe essere ammessa, invece, solo a fronte di una evoluzione (o meglio una vera e propria “rivoluzione”) della coscienza sociale, mentre resta evidentemente possibile ricorrere alla ormai legittima tecnica cd. eterologa, attraverso la donazione di uno o di entrambi i gameti.

Riferimenti bibliografici

- CACACE S., *Il genere: identità, filiazione, genitorialità*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2018, VII-VIII, parte II, 1168 e ss.
- LIBERALI B., *(Prima) il dovere e (poi) il diritto: alla ricerca degli 'ossimori costituzionali' nella cura dei figli*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2018, III, 1 e ss.
- LIBERALI B., *Il transgenderismo fra diritto alla salute e diritto all'identità di genere: problematiche attuali e prospettive future*, in *Federalismi*, 2025, XII, 137 e ss.
- LONG J., *Essere genitori transessuali*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2008, VII-VIII, parte II, 236 e ss.
- LORENZETTI A., *Diritti in transito. L condizione giuridica delle persone transessuali*, Milano, 2014
- MINGARDO G., *Affermazione di genere e scioglimento imposto dell'unione civile. Nota a Corte cost., sentenza n. 66 del 2024*, in *Osservatorio costituzionale*, 2024, VI, 67 e ss.
- PALMERI G., *Il cambiamento di sesso*, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di Biodiritto. Il governo del corpo*, Milano, 2011, 729 e ss.
- PATTI S., *Mutamento di sesso e «costringimento al bisturi»: il Tribunale di Roma e il contesto europeo*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2015, I, parte II, 39 e ss.
- PEZZINI B., *Il corpo della differenza: una riflessione sulla condizione transessuale e la Costituzione*, in *GenIus*, 2025, I, 7 e ss.
- POSTERARO N., BUSATTA L., MAGLIARI A. (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025.
- POSTERARO N., LIBERALI B. (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere*, Napoli, 2025.
- RUGGERI A., *Una piccola, ma non insignificante, apertura della Consulta alla genitorialità omosessuale (nota minima a Corte cost. n. 155 del 2025)*, in *ConsultaOnline*, 15 novembre 2025, 1 e ss.
- VIZZONI L., *Transessualismo e filiazione: quando la condizione transessuale riguarda il genitore o il figlio minore*, in *Famiglia*, 2016, I, 101 e ss.

QUALI CONSEGUENZE DOPO LA CRIMINALIZZAZIONE UNIVERSALE DELLA MATERNITÀ SURROGATA?

Maria Chiara Ubiali*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La *ratio* del reato di surrogazione di maternità a vent'anni dalla sua introduzione. – 3. Alcune critiche alla criminalizzazione incondizionata di un fatto commesso integralmente all'estero dal cittadino italiano. – 4. I risvolti civilistici della maternità surrogata. – 5. Conclusioni.

1 *Introduzione*

L'entrata in vigore della legge 4 novembre 2024, n. 169 (“Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano”) ha riaperto in Italia il dibattito sul reato di surrogazione di maternità. Riprendendo alcune proposte già presentate nella scorsa legislatura, il Parlamento non ha messo in discussione la scelta di incriminare tale pratica – già compiuta nel 2004 –, né ha introdotto inasprimenti sanzionatori, ma è intervenuto sul *solo* profilo dell'*applicabilità della legge penale italiana in relazione a fatti di surrogazione di maternità commessi all'estero dal cittadino*. Animata dall'intento di dar vita a un “reato universale”, la nuova legge ha comportato un'estensione extraterritoriale dell'incriminazione, volta a evitare l'elusione della legge penale attraverso il c.d. turismo procreativo.

Come è noto, in Italia, la surrogazione di maternità è prevista dalla legge come reato dal 2004. L'art. 12, co. 6 della l. 19 febbraio 2004, n. 40, punisce infatti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600 mila a un milione di euro “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza...la surrogazione di maternità”.

Prima del recente intervento legislativo, la surrogazione di maternità realizzata all'estero dal cittadino italiano era punibile – a norma dell'art. 9,

* Professoressa associata di diritto penale, Università degli Studi di Milano.

co. 2 c.p. – solo a richiesta del Ministro della Giustizia e a condizione della presenza del cittadino nel territorio dello Stato. Parte della giurisprudenza e della dottrina riteneva tuttavia che, pur in assenza di una espressa indicazione legislativa, l'assoggettamento alla legge italiana di tale condotta realizzata all'estero dal cittadino fosse sottoposto all'ulteriore condizione della c.d. *doppia incriminazione*: cioè la previsione che tale fatto fosse considerato reato sia secondo la legge italiana, sia secondo la legge dello Stato straniero nel quale era stata realizzata la condotta. Il problema della necessità di una doppia incriminazione ai fini dell'applicabilità della legge penale italiana è invero raramente emerso in giurisprudenza e i pochi casi noti hanno dato luogo a decisioni di segno opposto.

La riforma in esame ha superato questo stato di cose, inserendo alla fine del comma 6 dell'art. 12 della l. n. 40/2004 il seguente periodo: "Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana". In questo modo, la surrogazione di maternità diventa incondizionatamente punibile anche se realizzata all'estero dal cittadino, a prescindere dalla richiesta del Ministro della Giustizia e dalla doppia incriminazione, cioè dalla circostanza che il fatto sia previsto come reato anche nel paese straniero di cui si tratta. Come si è anticipato, nel dibattito pubblico ci si è riferiti a tale innovazione con il concetto di "reato universale". Si tratta tuttavia di un termine improprio: universale non è certo la rilevanza penale del fatto (e, quindi, il reato che lo incarna), bensì la giurisdizione che il nostro Paese rivendica nei confronti di condotte realizzate da cittadini italiani all'estero. Il concetto di "reato universale" potrebbe attagliarsi, invece, a quelle condotte il cui disvalore penale è avvertito a livello globale, come i crimini di guerra, la tortura, il genocidio, ecc.

Ciò premesso, l'intervento legislativo del 2024 – ne è dimostrazione il vivace dibattito che ne è seguito – ha fatto emergere diversi interrogativi che meritano un approfondimento.

Sul terreno propriamente penalistico, l'estensione dell'ambito di applicazione nello spazio della legge che incrimina la surrogazione di maternità ci spinge a ripensare alla *ratio* stessa di questa incriminazione, in un momento in cui la Corte costituzionale, con diversi suoi pronunciamenti, ha ridimensionato in senso restrittivo la parte sanzionatoria della legge n. 40/2004.

Quindi, la riforma in esame risollecita una più ampia riflessione su quali siano i limiti della pretesa punitiva dello Stato nelle moderne democrazie liberali. La previsione di reati perseguibili incondizionatamente secondo la legge italiana, anche se realizzati in ordinamenti in cui tali comportamenti sono del tutto leciti, può infatti essere sospettata – come è stato autorevolmente sostenuto – di essere “espressione di una idea di Stato tutore della moralità dei suoi cittadini, ovunque vadano”, in contrasto “con i principi del liberalismo politico” (PULITANÒ, 2017, 1372).

Volgendo poi lo sguardo all’intero ordinamento, oltre gli steccati del diritto penale sostanziale, meritano di essere considerate le implicazioni molteplici che la penalizzazione universale della surrogazione di maternità comporta in altri settori dell’ordinamento: in particolare nell’ambito della *cooperazione giudiziaria internazionale* e nel *diritto civile e di famiglia*. A quest’ultimo proposito, lo vedremo, particolare preoccupazione suscita nel nostro Paese il tema della definizione dello *status* dei minori nati dalla gestazione per altri (PULITANÒ, 2017, 1372).

2. *La ratio del reato di surrogazione di maternità a vent’anni dalla sua introduzione*

Si è detto che l’art. 12, comma 6 della l. n. 40/2004 – che punisce il fatto di chi “in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la maternità surrogata” – è rimasto sempre invariato dalla sua introduzione, sia nella struttura, sia nel trattamento sanzionatorio. La riforma in commento, tra gli altri effetti che ha determinato, ha senz’altro fatto riemergere l’interrogativo sulla *ratio* del reato di surrogazione di maternità e sulla ragionevolezza, o meno, della permanenza nel nostro ordinamento di tale norma incriminatrice.

Sul punto si contendono il campo visioni contrapposte: da un lato, posizioni più liberali che ritengono che non ci siano ragioni per vietare penalmente tale pratica, che non reca danno alla donna che si autodetermina esprimendo il consenso. Dall’altro lato, visioni fortemente critiche, che considerano la gestazione per altri lesiva della dignità della donna e del figlio, sottoposto come un oggetto ad un atto di cessione. Nel mezzo, la posizione, mediana, di chi vorrebbe rendere lecita la c.d. gestazione per altri solidaristica, mentre proibire quella c.d. commercia-

le, sulla scorta di quanto dice la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina: “il corpo umano e le sue parti non devono essere come tali fonti di profitto”.

Se da un lato è vero che la percezione che la pratica della maternità surrogata suscita nell’opinione pubblica è senz’altro mutata nel corso degli anni, nondimeno non va taciuto che diverse autorevoli voci, anche tra gli studiosi dal *milieu* progressista, condannano la gestazione per altri in maniera ferma; e che, allo stesso modo, la Corte costituzionale e la Corte di cassazione civile hanno espresso sulla maternità surrogata un giudizio fortemente critico, definendola una pratica che “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane” (così Corte cost., sent. n. 33/2021; Corte cost., sent. n. 272/2017; nonché Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2022, n. 38162).

Con riferimento agli ordinamenti sovranazionali, e in particolare al Consiglio d’Europa, la Corte EDU non si è mai al contrario pronunciata sulla legittimità, o illegittimità, della gestazione per altri al metro dei diritti umani. La sua attenzione si è rivolta, come vedremo, al riconoscimento giuridico dei rapporti di filiazione già stabiliti all’estero, e agli effetti che il mancato riconoscimento può avere sui diritti del minore o della famiglia.

Nella legislazione dell’Unione europea invece è recentemente apparso un riferimento alla maternità surrogata, nell’ambito della più ampia disciplina concernente la “prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime”. Il 14 luglio 2024 è infatti entrata in vigore la direttiva 2024/1712, con la quale si è aggiunto lo *sfruttamento della maternità surrogata*, del *matrimonio forzato* e dell’*adozione illegale* alle forme di sfruttamento che gli Stati membri sono chiamati a criminalizzare. Non è ovviamente la gestazione per altri di per sé ad essere colpita – del resto, essa è consentita in diversi Paesi europei – ma esclusivamente lo “sfruttamento” della donna per realizzare tale pratica. Nelle premesse della direttiva si parla infatti di “tratta a fini di sfruttamento della maternità surrogata”, e si sottolinea che il riferimento è da intendersi alle condotte di “coloro che costringono o convincono con l’inganno le donne a prestarsi come madri surrogate”. In una Risoluzione in materia di diritti umani che risale al 2015 – ma che negli anni successivi non è stata tuttavia riproposta – il Parlamento europeo aveva invece condannato la pratica della maternità surrogata *tout*

court, affermando che essa “compromette la dignità umana della donna, dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce” e ritenendo che essa debba essere proibita, perché prevede lo “sfruttamento riproduttivo e l’uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei paesi in via di sviluppo”.

Ma quando si ha a che fare con tematiche etiche controverse, come quella in esame, il punto non è nemmeno comprendere quale sia la considerazione sociale nei confronti di una determinata pratica: nelle società laiche e pluraliste è bene che le norme etiche non vengano poste con la forza della maggioranza. Il compito del legislatore – come è stato autorevolmente detto in passato – non è quello di porre la forza del diritto al servizio di una delle concezioni morali presenti nella società, neppure se adottata dalla maggioranza dei cittadini, bensì quello di introdurre forme di disciplina atte a consentire la coesistenza di diversi codici etici e di diversi progetti e stili di vita (FIANDACA, 343). D’altra parte, la necessità di rispettare il pluralismo non può nemmeno essere per il legislatore l’unico valore in gioco. Quest’ultimo interesse potrà eventualmente avere la meglio solo dopo una discussione nel merito, dalla quale potrà discendere come conseguenza sia il riconoscimento, o il diniego, di un diritto, sia un bilanciamento d’interessi che veda prevalere, o soccombere, il profilo della libertà (PULITANÒ, 2006, 76-77).

Già queste ultime osservazioni basterebbero a suffragare l’opportunità di una rinnovata riflessione su quali siano le condotte originariamente previste come illecite dalla l. n. 40/2004 e che meritano ancora questa considerazione. Tra queste si colloca evidentemente anche la surrogazione di maternità, che pone innanzitutto il tema dell’*an* della sua criminalizzazione, come anche quello del *quomodo*. Le condotte ad oggi equiparate nell’unico contenitore dell’art. 12, co. 6 non paiono infatti avere lo stesso disvalore e, soprattutto, ragionevole e condivisibile ci pare l’opinione di chi ha sostenuto che la c.d. surrogazione solidaristica e quella c.d. commerciale meriterebbero una diversità di trattamento (RISICATO, 52).

3. *Alcune critiche alla criminalizzazione incondizionata di un fatto commesso integralmente all'estero dal cittadino italiano*

Ma veniamo ora alle questioni legate alla criminalizzazione extra-territoriale della surrogazione di maternità commessa dal cittadino italiano. Si è detto che la l. n. 169/2024 ha inserito alla fine del comma 6 dell'art. 12 della l. n. 40/2004 il seguente periodo: "Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana". In questo modo, il legislatore ha inteso superare i limiti in cui incorreva l'applicabilità del reato di surrogazione di maternità, nel caso in cui questo fosse stato commesso interamente all'estero dal cittadino. La fattispecie ricadeva infatti nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2 c.p. che, per i delitti puniti con pena inferiore nel minimo a tre anni, condiziona la punibilità del cittadino italiano alla sua presenza nel territorio dello Stato e alla richiesta del Ministro della giustizia, oltre che, secondo la prevalente dottrina, al requisito implicito della c.d. doppia incriminazione. Per l'effetto della l. n. 169/2024, invece, la surrogazione di maternità realizzata all'estero dal cittadino è diventata incondizionatamente punibile secondo la legge italiana.

La novità introdotta dalla riforma in esame ha suscitato, sin dai lavori preparatori, critiche unanimi e autorevoli voci ne hanno fin da subito sottolineato l'irragionevolezza. A questo proposito, condividiamo l'opinione di chi ha già evidenziato come la scelta della l. n. 169/2024 si ponga in evidente distonia rispetto alla disciplina generale attualmente in vigore, perché né il tipo di reato né i livelli di pena giustificano l'estensione extraterritoriale della legge penale italiana. La maternità surrogata è un reato *molto meno grave* di quelli per i quali è prevista l'incondizionata applicabilità della legge penale italiana: la pena detentiva è infatti solo della reclusione da tre mesi a due anni. Né si tratta tantomeno di apprestare tutela a interessi universali o che godono di ampia condivisione a livello sovranazionale (PELISSERO, 141-142). Ma al di là della distonia della nuova norma rispetto alla disciplina complessiva del codice penale, va sottolineato altresì il tratto paternalistico della riforma, che considera sanzionabile penalmente il cittadino che ha tenuto un comportamento che è lecito nel Paese in cui viene realizzato, imponendogli così di rimanere ovunque fedele alle scelte di valore

espresse dallo Stato di appartenenza (VALLINI, 15). È agevole prevedere poi, più prosaicamente, che l'effettiva applicazione extraterritoriale della legge penale italiana rischi di rimanere confinata sulla carta: difficile immaginare infatti che la nostra autorità giudiziaria possa avvalersi della collaborazione degli organi di polizia e della magistratura di un Paese in cui tale pratica è del tutto lecita (PELISSERO, 142; GATTA, 155-156.). La possibilità di condurre e di concludere le indagini preliminari, anche attraverso rogatorie, come anche l'istruttoria dibattimentale, presenterà infatti non poche difficoltà. Ulteriore aspetto da tenere in considerazione, infine, è la ricaduta che la riforma determinerà nella cooperazione giudiziaria e nei rapporti con gli altri Stati. La necessità della richiesta del Ministro, nella disciplina anteriforma, salvaguardava la presenza di un filtro politico che valutasse caso per caso l'opportunità o meno del procedere oltre confine. Un filtro che con la disciplina attuale viene meno e che dunque schiude alla possibilità di inevitabili tensioni con quei Paesi che non penalizzano la gestazione per altri e nel cui territorio i cittadini italiani hanno posto in essere tali fatti.

Comprendiamo certo l'intento del legislatore di combattere la pratica del c.d. "turismo procreativo", ma la scelta dell'estensione incondizionata della norma penale italiana ai fatti di surrogazione avvenuti all'estero appare un'arma spuntata, oltre che un'opzione che si espone a dubbi di ragionevolezza nel confronto con la complessiva regolamentazione del codice penale relativa ai criteri di collegamento. In questo stato di cose, invocando un sano senso di realtà, concordiamo con chi sostiene l'inopportunità della scelta di estendere la propria giurisdizione in ogni dove, soprattutto in ambiti – come quello che qui ci occupa – nei quali gli ordinamenti, anche quelli molto prossimi al nostro, hanno fatto scelte di politica criminale radicalmente diverse.

4. *I risvolti civilistici della maternità surrogata*

La riforma del 2024 stringe poi ancor più il nodo problematico delle conseguenze civilistiche della maternità surrogata, cioè degli effetti collaterali dell'incriminazione che si riverberano sulle persone nate attraverso questa pratica. Particolare preoccupazione suscita infatti la definizione dello *status* dei minori nati dalla gestazione per altri.

La giurisprudenza costante della Cassazione civile, poi confermata anche dalle Sezioni Unite, ha sancito la non automatica trascrivibilità in Italia dell'originario atto di nascita che indica il "genitore d'intenzione" quale genitore del bambino, insieme al padre/madre biologico/a che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero. E ciò alla luce di una considerazione estremamente negativa della maternità surrogata che abbiamo poco sopra ricordato.

Anche la Corte costituzionale ha rivestito un ruolo importante in questo dibattito. La Consulta, nella sentenza n. 33 del 2021, è stata investita della questione se il diritto vivente espresso dalla Cassazione civile fosse compatibile con i diritti del minore sanciti dalle norme costituzionali e sovranazionali. In questa occasione la Corte ha avuto modo di affermare che il bambino, nato dalla gestazione per altri e accudito fin dalla nascita da una coppia che ha condiviso la decisione di farlo venire al mondo, ha l'interesse ad ottenere il riconoscimento giuridico di quei legami. D'altra parte, pur sancendo il carattere di assoluta preminenza che i diritti del bambino rivestono nella scala dei valori costituzionali, la Corte ne ha ammesso il bilanciamento, nei limiti della proporzionalità, con altri scopi legittimi perseguiti dall'ordinamento, compreso quello di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità. Secondo i giudici costituzionali, dal complesso delle pronunce rese sul tema in particolare dalla Corte di Strasburgo, si evince come gli Stati parte possano non consentire la trascrizione di atti di stato civile stranieri, o di provvedimenti giudiziari, che riconoscano sin dalla nascita del bambino lo *status* di padre o di madre al "genitore d'intenzione"; ma, la stessa Corte EDU ritiene comunque necessario che ciascun ordinamento garantisca la concreta possibilità del riconoscimento giuridico dei legami tra il bambino e il "genitore d'intenzione", al più tardi quando tali legami si sono di fatto concretizzati (cfr. Corte EDU, 12 dicembre 2019, *C. contro Francia* ed *E. contro Francia*); lasciando poi alla discrezionalità di ciascuno Stato la scelta dei mezzi con cui pervenire a tale risultato. Tra tali mezzi può annoverarsi anche il ricorso all'adozione del minore, nella misura in cui questa sia in grado di costituire un legame di vera e propria "filiazione" tra adottante e adottato, e "a condizione che le modalità previste dal diritto interno garantiscano l'effettività e la celerità della sua messa in opera, conformemente all'interesse superiore del bambino".

Gli istituti al momento contemplati dal diritto di famiglia italiano e, segnatamente, la c.d. adozione in casi particolari di cui all'art. 44, co. 1, lett. d), della l. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sono stati tuttavia ritenuti dalla Corte costituzionale, nella stessa sentenza n. 33/2021, non del tutto adeguati a garantire a pieno i diritti del bambino, in conformità ai principi costituzionali e sovranazionali sopracitati. La Consulta non ha allora potuto far altro che chiamare in causa il legislatore, che nella recente riforma si è tuttavia limitato, come abbiamo visto, al solo intervento penalistico, omettendo del tutto di farsi carico degli aspetti problematici legati allo *status* del minore nato dalla gestazione per altri, così come segnalati dalla Consulta e ampiamente emersi nella prassi.

Vero è che una successiva decisione della Corte costituzionale, sent. n. 79 del 2022, ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione degli artt. 3, 31 e 117 comma 1 Cost. (quest'ultimo in riferimento all'articolo 8 della CEDU), della disciplina dell'adozione in casi particolari, nella parte in cui stabilisce che questa non fa sorgere alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante. Nonostante quest'ultimo intervento, è indubbio che l'adozione in casi particolari rimanga comunque uno strumento con alcune criticità dal punto di vista del pieno riconoscimento dei diritti del nato. Si tratta infatti di un istituto rimesso alla volontà d'azione degli adulti e rispetto al quale è necessario il consenso dell'altro genitore, che potrebbe anche essere nel frattempo venuto meno: si pensi, per esempio, alle situazioni, niente affatto infrequenti, in cui i partner si sono separati e hanno ormai un rapporto conflittuale.

Ciononostante, la prassi sembra comunque iniziare ad assestarsi nel senso del diniego della trascrizione integrale dell'atto di nascita e quindi del ricorso all'adozione in casi particolari. Alcune recenti decisioni della Prima Sezione della Cassazione civile, pur confermando la contrarietà all'ordine pubblico e l'illiceità della maternità surrogata e quindi mantenendo fermo il divieto di automatica trascrivibilità del certificato di nascita, hanno ribadito il diritto del minore nato all'estero con tale pratica a veder riconosciuto sul piano giuridico il legame sia con il genitore biologico, sia con quello di intenzione. E ciò, da un lato, attraverso la trascrizione parziale del certificato di nascita redatto all'estero con riferimento al solo padre/madre biologico/a; dall'altro lato, attribuendo al "genitore d'intenzione" la possibilità di istaurare il rapporto giuridico

col figlio attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari (Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2023, n. 26967; Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2024, n. 85). Una soluzione, questa, per così dire “mediana”, la cui legittimità è stata d'altro canto confermata anche dalla Corte EDU (Corte EDU, sez. I, 31 agosto 2023, *C. c. Italia*, nonché Corte EDU, sez. I, 22 giugno 2023, *S.M.B. e altri c. Italia*) e che ha trovato altresì il consenso di alcune autorevoli voci tra gli studiosi di diritto civile.

In questo stato di cose, l'estensione extraterritoriale della legge penale voluta dalla l. n. 169/2024 non può in alcun modo avere l'effetto collaterale di minare il principio secondo cui ciascun ordinamento deve comunque garantire la concreta possibilità del riconoscimento giuridico dei legami tra il bambino e il “genitore d'intenzione”, al più tardi quando tali legami si sono di fatto concretizzati. Ci pare allora fuori di dubbio che, con riguardo alla definizione dello *status* del minore, la soluzione per così dire “rimediale” – ovvero la non automaticità del riconoscimento di entrambi i legami ma la necessità di azionare la procedura di adozione – sia per il nostro Paese quella più ragionevole.

Questo impone però l'intervento di una legge di riforma, che risolva le diverse criticità dell'adozione in casi particolari – già ampiamente messe in luce della Corte costituzionale e dalla Cassazione – di modo da assicurare così una tutela effettiva e celere degli interessi del nato da surrogazione di maternità. Su tutti, il problema principale sembra essere rappresentato dalla mancanza di uno strumento di tutela del bambino, per l'eventualità in cui la madre o il padre intenzionale decida di non procedere all'adozione; sicché proprio a costoro finisce per essere consentito di sottrarsi ai doveri assunti al momento della decisione di intraprendere con il partner il percorso genitoriale. È dunque l'intervento legislativo sulla procedura d'adozione l'unica soluzione da auspicarsi. Sarà possibile così consolidare in via definitiva il quadro della disciplina relativa allo *status* del nato da gestazione per altri, che fino ad oggi è stato elaborato solo per via giurisprudenziale, con le lacune inevitabili che questo porta con sé.

5. *Conclusioni*

Molti sono dunque gli elementi di criticità in questa materia che, a prescindere dal giudizio etico che ciascuno può avere della surrogazione di maternità, impongono una valutazione più approfondita sugli indirizzi che il legislatore italiano ha intrapreso in un ambito così delicato.

In particolare poi, l'entrata in vigore della l. n. 169 del 2024 ha mostrato la profonda interconnessione presente tra i diversi ambiti dell'ordinamento quando si ha a che fare con gli illeciti legati alle tecniche procreative. La violazione di tali divieti impone infatti di fare comunque sempre i conti con il "nato" (che certo non ha colpe) e con i relativi diritti, e tra questi il diritto a veder riconosciuto il rapporto con entrambi i genitori, ormai consolidatosi sia nella giurisprudenza della Corte EDU, sia in quella della Corte costituzionale. Ciò non toglie tuttavia, in questa interconnessione, che sia anche il diritto civile a dover considerare le scelte di politica criminale, in un bilanciamento in cui peserà, non poco, il fatto che il legislatore penale abbia espresso una valutazione di forte disvalore rispetto a determinate pratiche. Da un lato, dunque, nel "costruire" le fattispecie, il legislatore, qui come in altri ambiti, non può non tener conto delle conseguenze che la penalizzazione di una condotta avrà sui terzi e sui relativi diritti, soprattutto quando il loro riconoscimento è imposto dalle Carte fondamentali; dall'altro lato, nelle vicende civilistiche che seguono la commissione degli illeciti, la presenza delle fattispecie penali deve scongiurare "possibili fughe in avanti" da parte sia dell'amministrazione pubblica, sia dei giudici civili, nel caso si pensasse di poter fare come se le norme penali non esistessero.

Riferimenti bibliografici

- DOLCINI E., *La procreazione medicalmente assistita: profili penalistici*, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di biodiritto. Il governo del corpo*, Milano, 2011, t. II, 1537 e ss.
- EUSEBI L., *La vita individuale precoce: soltanto materiale biologico?*, in *Legislazione penale*, 2005, 367 e ss.
- FIANDACA G., *Considerazioni intorno a Bioetica e diritto penale, tra laicità e 'post-secolarismo'*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 546 e ss.
- FIANDACA G., *Scelte di tutela in materia di fecondazione assistita e democrazia laica*, in *Legislazione penale*, 2005, 339 e ss.
- GATTA G.L., *Surrogazione di maternità come "reato universale"? A proposito di tre proposte di legge all'esame del Parlamento*, in *Sistema penale*, 2023, 153 e ss.
- MANTOVANI F., *Procreazione medicalmente assistita e principio personalistico*, in *Legislazione penale*, 2005, 327 e ss.
- PELISSERO M., *Surrogazione di maternità oltre confine: una riforma penale che non affronta i nodi urgenti*, in *Dir. umani e dir. internazionale*, 2025, 129 e ss.
- PULITANÒ D., *Laicità e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 55 e ss.
- PULITANÒ D., *Surrogazione di maternità all'estero. Problemi penalistici*, in *Cass. pen.*, 2017, 1358 e ss.
- RISICATO L., *Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire». Riflessioni sul ruolo della laicità nell'esperienza penalistica*, Torino, 2008.
- TRINCHERA T., *Profili di responsabilità penale in caso di surrogazione di maternità all'estero: tra alterazione di stato e false dichiarazioni a pubblico ufficiale su qualità personali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 418 e ss.
- VALLINI A., *Illecito concepimento e valore del concepito. Statuto punitivo della procreazione, principi, prassi*, Torino, 2012.
- VALLINI A., *La rana che voleva farsi bue e il reato di surrogazione di maternità che voleva farsi universale*, in *GenIus*, 20 febbraio 2024, online: <https://www.geniusreview.eu/2024/la-rana-che-voleva-farsi-bue-e-il-reato-di-surrogazione-di-maternita-che-voleva-farsi-universale/>.

SEZIONE II

I PROCEDIMENTI DI AFFERMAZIONE DI GENERE IN EUROPA: MODELLI A CONFRONTO

L'AUTODETERMINAZIONE DI GENERE NEL DIRITTO TEDESCO: DALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ALLA *SELBSTBESTIMMUNGSGESETZ*

Irene Domenici*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La prima introduzione del procedimento di rettifica anagrafica: la Legge sulle persone transessuali del 1981. – 2.1. Il diritto all'identità di genere nella storica sentenza del 1978. – 2.2. La *Transsexuellengesetz*. – 2.3. Gli interventi demolitori del BVerfG. – 3. Il superamento della concezione binaria del genere. – 3.1. La possibilità di lasciare vuota l'indicazione del genere. – 3.2. Introduzione della "terza opzione". – 4. La nuova *Selbstbestimmungsgesetz* (SBGG). – 4.1. Disparità di trattamento prima della SBGG. – 4.2. Da etero-ad autodeterminazione. – 5. L'accesso a trattamenti sanitari di affermazione di genere per persone maggiorenni. – 6. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Basta sfogliare annunci di lavoro sui giornali locali per intuire la sensibilità del diritto tedesco rispetto alle tematiche di genere. Colpisce immediatamente il fatto che essi siano redatti in forma neutra, con l'indicazione "femminile/maschile/altro". Non si tratta soltanto di una particolare sensibilità culturale verso la parità di genere, bensì del risultato di un assetto giuridico che, in materia, si colloca decisamente all'avanguardia. La Legge generale sulla parità di trattamento (*Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz* - AGG), come si evince dalla lettura del § 11 in combinato disposto con i §§ 7 e 1, impone infatti ai datori di lavoro di pubblicare annunci che non violino i divieti di discriminazione previsti dalla legge, tra cui quelli fondati su sesso e genere. Interpretata alla luce della nota sentenza sul terzo genere della Corte Costituzionale Federale (*Bundesverfassungsgericht* - BVerfG), la AGG richiede dunque che gli annunci di lavoro siano indiscriminata-

* Senior Research Fellow, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.

mente rivolti a persone di genere maschile, femminile o altro. Queste opzioni corrispondono a tre delle quattro possibilità previste per la registrazione anagrafica del genere. Se l'obbligo di registrare il genere nel registro delle nascite è rimasto costante sin dalle prime leggi sullo stato civile del 1874 (vd. ROSSBACH [2025], 21 ss), le modalità di tale registrazione hanno subito trasformazioni radicali. Ancora oggi il punto di partenza rimane il sesso, poiché l'annotazione nel registro delle nascite avviene sulla base dell'accertamento medico delle caratteristiche fisiche del neonato. Tuttavia, significativi adeguamenti si sono resi necessari a seguito degli sviluppi nella giurisprudenza costituzionale tedesca, che ha progressivamente valorizzato la tutela del diritto all'identità di genere. Di conseguenza, al momento della nascita il genere può essere registrato non solo come maschile o femminile, ma anche come "altro" (*divers*) oppure lasciato in bianco. Inoltre, nel corso della vita, l'indicazione di genere (*Geschlechtseintrag*) può essere rettificata su richiesta dell'interessato.

Il presente contributo intende analizzare lo sviluppo e le conseguenze di tale giurisprudenza costituzionale, con particolare riferimento a due ambiti nei quali il diritto all'identità di genere trova applicazione: la rettificazione anagrafica del genere e l'accesso alle procedure mediche di affermazione di genere.

2. *La prima introduzione del procedimento di rettifica anagrafica: la Legge sulle persone transessuali del 1981*

2.1. *Il diritto all'identità di genere nella storica sentenza del 1978*

La necessità costituzionale di prevedere una procedura di rettifica del sesso anagrafico è stata affermata per la prima volta dal *Bundesverfassungsgericht* in una storica sentenza del 1978 (*Beschluss* del 11.10.1978 - 1 BvR 16/72). La decisione prendeva le mosse da un caso relativamente lineare. La ricorrente era, infatti, una donna transessuale, nubile, che si era già sottoposta a trattamenti ormonali e a interventi chirurgici di affermazione di genere, ritenuti irreversibili sulla base di diverse perizie. La donna aveva presentato un ricorso costituzionale diretto dopo essersi vista negare l'adeguamento dell'indicazione del sesso nel registro delle

nascite (BGH *Beschluss* del 21.9.1971 - IV ZB 61/70). Nella sentenza, la Corte Costituzionale Federale aveva dichiarato che il rifiuto di rettificare l'iscrizione del sesso delle persone trans risultava incompatibile con il diritto alla libertà personale (art. 2 c. 1 Legge Fondamentale Tedesca, *Grundgesetz* - GG) in combinato disposto con l'inviolabile diritto alla dignità umana di cui all'art. 1 c. 1 GG. La tutela costituzionale così delineata estendeva la copertura costituzionale offerta dal diritto al libero e dignitoso sviluppo della personalità anche al riconoscimento giuridico della propria identità di genere e, conseguentemente, al diritto di veder registrato il genere corretto negli atti dello stato civile. L'ancoraggio alla dignità umana, come configurato dalla Corte, introduce un elemento fondamentale nel riconoscimento del diritto all'identità di genere. Secondo i giudici, infatti, la dignità dell'essere umano è da tutelare «così come concepita dall'individuo stesso» (par. 50 della sentenza). In questa prospettiva, il concetto di dignità incorpora anche una componente di autodeterminazione.

La decisione segna una svolta significativa per il diritto all'identità di genere. Si tratta di una pronuncia innovativa, non solo perché estende l'ombrello protettivo del libero sviluppo della personalità e della dignità umana all'identità di genere, ma anche perché dimostra già la capacità della Corte di ragionare criticamente sulle questioni di genere. Innanzitutto, la decisione parla esplicitamente di “rettifica” (*Berichtigung*), configurandola come «correzione a posteriori di indicazioni errate» (par. 59) e non come modifica della registrazione, rivelando così la necessità di riconoscere giuridicamente il genere percepito dalla persona in maniera diversa rispetto all'iscrizione originale (VALENTINER, 131). Inoltre, la Corte sviluppa una riflessione critica sull'assegnazione del genere basata sui soli caratteri fisici, fino ad allora seguita dall'ordinamento, mettendo in discussione l'idea che il genere possa essere determinato esclusivamente in base alle caratteristiche fisiche e considerato immutabile. A sostegno di questa impostazione, la Corte richiama anche lo stato delle conoscenze mediche e psicologiche del tempo (par. 50). Tuttavia, la concezione binaria dei sessi e una certa visione stereotipata dei ruoli di genere rimangono presenti. Ciò emerge chiaramente dal fatto che l'adeguata integrazione della ricorrente nel genere femminile viene ritenuta confermata dalla sua professione di infermiera (par. 51 della sentenza, come nota VALENTINER, 131).

Un problema terminologico emerge dalla lettura della pronuncia. Nel linguaggio giuridico tedesco, infatti, non esistono due termini distinti per indicare “sesso” e “genere”; entrambi sono espressi dal termine *Geschlecht*. Quando la Corte sostiene che i parametri costituzionali impongono la necessità di classificare lo stato civile delle persone in base al loro *Geschlecht*, specifica “in base alla loro costituzione fisica e mentale”. Dato che il termine può essere usato per indicare sia il sesso che il genere indistintamente e poiché la sentenza menziona sia la costituzione fisica che quella mentale, non è possibile dedurre con certezza se la Corte intendesse che l’indicazione anagrafica dovesse essere rettificata in base al sesso come condizione fisica o al genere come percepito dall’individuo, ossia se fosse necessario un adeguamento dei caratteri sessuali con intervento chirurgico per attivare la protezione costituzionale del diritto all’identità di genere. La questione non si era posta nel caso specifico, in quanto la ricorrente aveva già effettuato un intervento chirurgico. Rimaneva inoltre non chiara la portata sostanziale del diritto all’identità di genere e, soprattutto, le condizioni alle quali gli uffici dello stato civile dovessero essere obbligati ad accettare la rettificazione del genere (ROSSBACH, 2025, 124). Nonostante la Corte abbia sostenuto che i principi adottati nella sentenza potessero essere rispettati con un’interpretazione conforme e senza la necessità di una modifica legislativa, se non per garantire la certezza del diritto (par. 62), era evidente che si fosse ormai resa necessaria una riforma della legge sullo stato civile.

2.2. *La Transsexuellengesetz*

In seguito alla pronuncia costituzionale, nel 1981 entrò in vigore la legge sulle persone transessuali (*Transsexuellengesetz* - TSG). La legge prevedeva una procedura formalizzata per la rettifica dell’indicazione del nome e del sesso nel registro delle nascite. Il procedimento, che doveva essere condotto dinanzi ai tribunali distrettuali con udienza, prevedeva due diverse opzioni. La prima, regolata al § 1 TSG e definita in dottrina soluzione “minore” o transitoria (vd. RICHARZ, SANDERS, 284 ss.; ROSSBACH, 2025, 146; VALENTINER, 134), consentiva la modifica del solo nome indicato nel certificato di nascita, al fine di riflettere l’identità di genere percepita dall’individuo. I requisiti per accedervi erano, nella

versione originaria: la cittadinanza tedesca; il compimento del venticinquesimo anno di età; la circostanza che la persona non si identificasse più con il sesso attribuito alla nascita e che tale situazione perdurasse da almeno tre anni; e la prospettiva, attestata da due perizie indipendenti, che la percezione di appartenenza all'altro genere non fosse destinata a mutare. La seconda, detta soluzione "maggiore" o definitiva, consentiva anche la modifica dell'indicazione del sesso nel certificato di nascita. Essa richiedeva, secondo il § 8 TSG, il possesso di tutti i requisiti della soluzione transitoria e, in aggiunta, che l'individuo non fosse coniugato, fosse sterile o infertile e avesse subito un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali esteriori. Alla base della previsione di queste due alternative vi era l'idea che le persone trans potessero dapprima ottenere il cambio del nome, e successivamente, a seguito dell'adeguamento dei caratteri sessuali al genere, procedere anche alla modifica dell'iscrizione relativa al sesso nello stato civile (ROSSBACH [2025], 147). Si trattava, ad ogni modo, di una concezione del genere ancora rigidamente binaria e fortemente patologizzante (ROSSBACH [2025], 147 ss.; MANGOLD, 180). Il linguaggio utilizzato dalla legge lasciava intendere che la condizione della persona trans fosse assimilabile a uno stato di costrizione psicologica. Inoltre, il riconoscimento dell'identità di genere aveva natura prevalentemente eteronoma e poco compatibile con il concetto di autodeterminazione delineato dalla Corte Costituzionale Federale. Il riconoscimento del genere percepito dipendeva infatti in misura determinante non solo dalle valutazioni di esperti in ambito psicologico e psichiatrico, ma anche dalla decisione del tribunale, cui spettava in ultima istanza stabilire se accogliere o meno la domanda. Una volta accolta la richiesta, la rettificazione del nome o del sesso veniva registrata dall'ufficio di stato civile come annotazione successiva al certificato di nascita.

2.3. Gli interventi demolitori del BVerfG

Nonostante, in sede di approvazione, la Legge sulle persone transessuali fosse stata percepita come molto progressista rispetto allo stato delle giurisdizioni straniere (ROSSBACH [2025], 145), al giorno d'oggi essa è largamente considerata dalla dottrina come un fallimento nella concretizzazione della pronuncia costituzionale del 1978 (vd. tra tutti VALENTI-

NER, 132). Tale giudizio è stato favorito dall'elevato numero di pronunce di incostituzionalità che hanno colpito la legge nel corso degli anni, tanto da farle guadagnare l'appellativo di "legge groviera" (e "con così tanti buchi che si fa fatica a vedere il formaggio", vd. *inter alia* MANGOLD, 181, ROSSABACH, 2025, 165). Già nel 1982 venne meno, con riguardo alla soluzione "maggiore", il requisito dell'età superiore ai 25 anni, dichiarato incostituzionale dal BVerfG per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 c. 1 GG (*Beschluss* del 16.3.1982 - 1 BvR 938/81). Analogo esito ebbe, nel 1993, lo stesso requisito previsto per la soluzione "minore" (*Beschluss* del 26.1.1993 - 1 BvL 38/92, 1 BvL 40/92, 1 BvL 43/92). In entrambe le decisioni, la Corte ha insistito in particolare sul diritto dei ricorrenti a determinare la propria identità di genere, più che sull'obbligo dello Stato di riconoscerla (VALENTINER, 134), sottolineando dunque la centrale importanza del diritto all'autodeterminazione dell'individuo rispetto all'eterodeterminazione da parte dell'ordinamento giuridico. Successivamente, con una decisione del 2006, la Corte costituzionale federale ha dichiarato incompatibile con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 GG – in combinato disposto con le disposizioni a tutela dell'identità di genere – anche il requisito della cittadinanza tedesca. Secondo i giudici, il principio di uguaglianza richiedeva che la rettifica fosse accessibile a chi soggiornasse legalmente e stabilmente in Germania e non disponesse, nel proprio ordinamento nazionale, di strumenti equivalenti per la modifica del nome o del genere (*Beschluss* del 18.7.2006 - 1 BvL 1/04, 1 BvL 12/04).

Due anni dopo, anche il requisito di nubilato o celibato fu dichiarato incompatibile con le previsioni costituzionali a tutela dell'identità di genere, lette alla luce dell'articolo 6 c. 1 GG a tutela del matrimonio e della famiglia (*Beschluss* del 27.5.2008 - 1 BvL 10/05). L'imposizione di tale condizione, infatti, non rispettava il principio di proporzionalità, costringendo di fatto gli interessati a scegliere tra la conservazione del proprio vincolo matrimoniale e la tutela della propria identità di genere.

Infine, i requisiti dell'infertilità o sterilità, nonché dell'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, furono entrambi dichiarati incostituzionali con un'unica pronuncia del 2011 (*Beschluss* del 11.1.2011 - 1 BvR 3295/07). Secondo la Corte, il legislatore avrebbe il compito di organizzare l'ordinamento in modo tale che il riconoscimen-

to giuridico dell'identità di genere, garantito dalla Legge Fondamentale, non sia subordinato a condizioni irragionevoli e, in particolare, "a requisiti che comportino gravi lesioni all'integrità fisica e siano associati a rischi per la salute". L'imposizione di tali condizioni costituiva, infatti, una grave violazione del diritto all'integrità fisica, tutelato dall'articolo 2 c. 2 GG. I giudici hanno preso in esame l'argomento secondo cui vi sarebbe un interesse del legislatore a evitare che persone giuridicamente appartenenti al sesso maschile potessero partorire figli, ma lo hanno ritenuto insufficiente a giustificare le gravi violazioni dei diritti all'identità di genere e all'integrità fisica derivanti dalla disposizione di legge (vd. VALENTINER, 139 ss.). Veniva così meno il requisito più gravoso richiesto dalla TSG e, notevolmente, si raggiungeva un quadro normativo in cui la soluzione transitoria e quella definitiva sottostavano, di fatto, ai medesimi requisiti. Per poter ottenere la rettifica del genere e modifica del nome rimaneva comunque necessario presentare domanda al tribunale distrettuale dichiarando di non identificarsi più, da almeno tre anni, con il sesso registrato alla nascita, e corredare la richiesta da due perizie indipendenti che attestassero l'irreversibilità della decisione.

3. *Il superamento della concezione binaria del genere*

3.1. *La possibilità di lasciare vuota l'indicazione del genere*

Pur progressiva in molti riguardi, la giurisprudenza del BVerfG in materia di TSG continuava a inquadrare la tutela dell'identità di genere entro una concezione ancora binaria di "femminile" e "maschile" (VALENTINER, 141). Il primo passo verso il superamento del binarismo di genere nell'ordinamento giuridico si ebbe con una modifica legislativa del 2013, che introdusse un comma 3 al § 22 della legge sullo stato civile (*Personenstandsrechts Änderungsgesetz*). Tale disposizione stabiliva che, in caso di impossibilità di assegnare il bambino al genere femminile o a quello maschile, il genere dovesse essere iscritto nel registro dello stato civile senza alcuna indicazione. L'impulso a questa riforma proveniva, in primo luogo, dalle osservazioni rivolte alla Germania dal Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW), che nel 2009 aveva sollecitato il governo a rafforzare

la tutela dei diritti umani delle persone trans e intersessuali (CEDAW, 14, vd. ROSSBACH [2025], 185). Successivamente, nel febbraio 2012, il Consiglio Etico tedesco presentò al Parlamento un parere sull'intersessualità, nel quale raccomandava, tra l'altro, una riforma del diritto dello stato civile. In quella sede si suggeriva, inoltre, la necessità di un ripensamento dell'obbligatorietà stessa della registrazione del sesso nei registri dello stato civile (DEUTSCHER ETHIKRAT, 142).

3.2. Introduzione della “terza opzione”

Nel 2017, la sentenza del BVerfG cosiddetta della “terza opzione” (*Beschluss* del 10. Oktober 2017 – 1 BvR 2019/16) segna il definitivo superamento della concezione binaria del genere nell'ordinamento giuridico tedesco, nonché la prima chiara affermazione, da parte della giustizia costituzionale, che l'inquadramento giuridico del genere non dipende dalle condizioni fisiche, bensì dall'identità di genere percepita dall'individuo (MANGOLD, 181). La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sul caso di una persona registrata come di sesso femminile ma che, oltre a essere intersessuale, si identificava anche come non binaria e dunque non riconducibile ad alcuna delle due opzioni di genere previste dalla legge sullo stato civile. Accogliendo gli argomenti della parte ricorrente, il BVerfG ha ritenuto che l'obbligo di iscrivere il genere sul certificato di nascita, combinato con l'impossibilità di indicare una opzione alternativa, diversa dal femminile o dal maschile, comportasse una lesione del diritto delle persone non binarie a un riconoscimento positivo della propria identità di genere. In altre parole, la Corte ha chiarito che anche l'identità delle persone che non si riconoscono in alcuno dei due generi deve essere tutelata mediante la possibilità di un riconoscimento esplicito, non essendo sufficiente la mera facoltà di lasciare in bianco la voce relativa al genere. In tal senso, i giudici costituzionali hanno incaricato il legislatore di adottare una disciplina conforme, indicando come soluzioni alternative sia l'introduzione di una terza opzione di genere sia l'eliminazione *tout court* dell'indicazione del genere nei registri anagrafici.

L'adeguamento è intervenuto l'anno successivo, quando il legislatore ha optato per la soluzione considerata più “conservativa” (ROSSBACH [2025], 75), introducendo al § 22 c. 3 PStG la possibilità di registrare

il genere con la dicitura *divers*. Contestualmente, è stato inserito il § 45b PStG, che consente alle persone intersessuali (indicate nel lessico legislativo come “con varianti dello sviluppo sessuale”) di rettificare la propria registrazione anagrafica mediante un procedimento semplificato. Per ottenere la rettifica del nome e del genere era sufficiente presentare una dichiarazione all’ufficio dello stato civile, accompagnata da un certificato medico attestante l’esistenza di una variante dello sviluppo sessuale. Qualora tale condizione potesse essere accertata solo mediante esami irragionevolmente invasivi, il requisito del certificato medico veniva meno ed era sufficiente una dichiarazione giurata.

4. *La nuova Selbstbestimmungsgesetz (SBGG)*

4.1. *Disparità di trattamento prima della SBGG*

A seguito dell’introduzione del procedimento semplificato di cui al § 45b PStG, e tenendo in considerazione gli sviluppi della TSG alla luce della giurisprudenza costituzionale, si delineava una situazione tripartita. Alle persone intersessuali era stata data la possibilità di rettificare l’iscrizione del genere con una procedura dedicata e relativamente semplice, caratterizzata da tempi rapidi e costi amministrativi contenuti. Alle persone trans si continuava, invece, ad applicare il procedimento previsto dalla TSG, che imponeva il ricorso al tribunale distrettuale, con una durata media superiore ai nove mesi e costi complessivi di circa 1800 euro (ADAMIETZ, BAGER, 195). La situazione giuridica per le persone non binarie e non intersessuali era incerta, richiedendo la lettera del § 45b PStG espressamente l’esistenza di una “variante dello sviluppo sessuale” certificabile con esame medico (MANGOLD, MARKWALD, RÖHNER, 18). Tuttavia, la prassi degli uffici dello stato civile, confermata dalla Corte Federale di Giustizia (BGH, *Beschluss* del 22.4.2020 - XII ZB 383/19), applicava in via analogica la procedura più onerosa della TSG anche alle persone non binarie (cfr. ROSSBACH [2025], 176 ss). I dubbi di costituzionalità di questo assetto normativo parevano evidenti: risultavano esserci tre categorie di persone che si trovavano in una situazione simile – nel desiderio di rettificare il genere anagrafico per vedere rispettato il proprio diritto

all'identità di genere – e la cui disparità di trattamento sembrava difficilmente giustificabile.

4.2. *Da etero- ad autodeterminazione*

L'abrogazione della TSG e la sua sostituzione con una disciplina che uniformasse la procedura di rettifica anagrafica del genere per tutte le categorie interessate erano state inserite tra gli obiettivi del contratto di governo della coalizione “semaforo”, presentato da verdi, liberali e socialisti nel 2021 (SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Fdf, 95). Tale impegno politico si è tradotto, nell'aprile 2024, nell'approvazione della legge sull'autodeterminazione (*Selbstbestimmungsgesetz - SBGG*), entrata in vigore a novembre dello stesso anno. Obiettivo dichiarato della legge, come si legge al suo § 1 c. 1, è di svincolare l'attribuzione del genere nei registri dello stato civile dalla valutazione di terzi e rafforzare, così, l'autodeterminazione della persona interessata. La SBGG introduce una nuova procedura unitaria per la rettifica di nome e genere, con identici requisiti, accessibile egualmente alle persone trans, intersex e non binarie, da svolgersi dinanzi agli uffici dello stato civile. Ai fini della rettifica di genere e nome è sufficiente una dichiarazione di volontà con cui l'interessato attesta che il genere dichiarato corrisponde al meglio alla propria identità di genere e di essere consapevole delle conseguenze giuridiche della propria dichiarazione (§ 2 SBGG). Vengono meno, dunque, i requisiti previsti dalla TSG, quali il perdurare della “disforia di genere” da almeno tre anni e la presentazione di due perizie psicologiche. Analogamente, per le persone intersessuali non è più necessaria la presentazione del certificato medico. L'ufficiale di stato civile non ha competenza a valutare il fondamento dell'identità di genere dichiarata e può rifiutare la rettifica soltanto in caso di abuso manifesto (cfr. KRAEMER, 18; RENTSCH, VALENTINER, 3408).

Il § 3 SBGG introduce disposizioni specifiche per minori e incapaci. Per quanto riguarda i minori, in particolare, per i bambini di età inferiore ai cinque anni la dichiarazione può essere resa esclusivamente dai genitori. Tra i cinque e i quattordici anni, la dichiarazione resta di competenza dei genitori, ma richiede il consenso del minore. Dai quattordici ai diciassette anni, la richiesta deve provenire dalla persona interessata, con il consenso dei genitori; in caso di rifiuto, la decisione

è rimessa ai tribunali per la famiglia, che autorizzano la rettifica salvo che ciò contrasti con l'interesse del minore. In tutti i casi, chi rende la dichiarazione – genitori o minore – deve attestare di aver ricevuto una consulenza adeguata, che può provenire da psicoterapeuti, enti pubblici o privati di assistenza, o persone di fiducia. La legge, tuttavia, non fornisce un elenco esaustivo dei possibili soggetti né richiede la prova documentale dell'avvenuta consulenza.

La legge è stata accolta generalmente con molto favore, sebbene la dottrina più attenta abbia evidenziato ancora alcuni profili critici. Alcune osservazioni (*inter alia* ROSSBACH [2025], 193 ss.; RENTSCH, VALENTINER, 3410; MANGOLD, OLOFF, 284) si sono concentrate sul periodo di riflessione di tre mesi previsto dal § 4 e sul successivo periodo di blocco di cui al § 5, giustificati dal legislatore principalmente con l'esigenza di prevenire decisioni affrettate. La disciplina prevede, infatti, che l'intenzione di rettificare il genere debba essere dichiarata oralmente o per iscritto al registro dello stato civile almeno tre mesi prima della presentazione della dichiarazione formale. Se non si fa seguito alla notifica presentando la dichiarazione entro sei mesi, essa perde validità e sarà necessario un nuovo preavviso di tre mesi. Per le persone intersessuali, ciò rappresenta un aggravio rispetto all'immediata validità della dichiarazione prevista dall'ex § 45b PStG (KRAEMER, 19). Inoltre, una volta effettuata la rettifica, non può essere presentata un'altra dichiarazione per un anno, disposizione che tuttavia non si applica ai minori.

Dubbi sono stati sollevati anche rispetto alle disposizioni sulla scelta del nome, contenute al § 2 c. 3, che richiedono espressamente che esso “corrisponda al genere iscritto”. Da un lato, infatti, non è chiaro quali siano i criteri per stabilire tale corrispondenza, soprattutto considerando che non è obbligatorio modificare il nome per chi ne possiede già uno coerente con la rettifica. L'interpretazione della corrispondenza diventa particolarmente complessa qualora l'indicazione del genere venga cancellata o corretta in “altro”. Dall'altro lato, nello spirito della legge sembrerebbe più coerente lasciare al singolo individuo, nell'esercizio della propria autodeterminazione, la valutazione della corrispondenza del nome al genere. Tale lettura, tuttavia, sembra collidere con il testo della disposizione, che obbliga a modificare il nome nel caso in cui questo non risulti conforme al genere rettificato (cfr. ROSSBACH [2025], 196 ss; RENTSCH, VALENTINER, 3410).

La legge sull'autodeterminazione si occupa esclusivamente della rettifica anagrafica del genere, rinviando ad altra disciplina per altri ambiti. In particolare, non interviene sulla regolazione dell'accesso a strutture o eventi, come servizi igienici, spogliatoi o competizioni sportive. Inoltre, il legislatore non ha colto l'occasione per regolare la copertura dei costi dei trattamenti di affermazione di genere da parte delle assicurazioni sanitarie pubbliche, come esplicitamente dichiarato al § 1 c. 2 SBGG. Si tratta di una lacuna significativa, considerando che, allo stato attuale e come si vedrà nel prossimo paragrafo, un diritto alla copertura rimane escluso a causa dei recenti sviluppi nella giurisprudenza del Tribunale Federale Sociale (vd. le critiche mosse da ROSSBACH [2024], MANGOLD, OLOFF, 286).

Infine, in caso di chiamata alla leva militare, il § 9 SBGG prevede che la rettifica di un'iscrizione originariamente maschile non abbia rilevanza qualora la dichiarazione venga presentata in relazione temporale diretta con la proclamazione dello stato di difesa da parte del *Bundestag* (cfr. RENTSCH, VALENTINER, 3409, KRAEMER, 20).

5. *L'accesso a trattamenti sanitari di affermazione di genere per persone maggiorenni*

Come accennato nel paragrafo precedente, l'accesso ai trattamenti di affermazione di genere e la copertura dei relativi costi non sono disciplinati dalla legge sull'autodeterminazione, che si limita a regolare la rettifica dell'iscrizione del genere nei registri dello stato civile.

Per quanto riguarda il mero accesso a tali trattamenti – che siano di natura ormonale, chirurgica o di altro tipo – la persona richiedente avente capacità giuridica stipula un regolare contratto di cura secondo le modalità previste dai §§ 630a ss. del Codice Civile tedesco (BGB) (SCHROTT, 316). Non sono, dunque, previsti particolari requisiti quali l'ottenimento di autorizzazioni amministrative o giudiziarie (RICHARZ, SANDERS, 290). Come prerequisito per l'accesso è necessaria, tuttavia, un'accurata valutazione della necessità medica dei trattamenti richiesti, da effettuarsi nell'ambito del rapporto terapeutico con il proprio medico (KNISPEL, 779). A questa valutazione sono applicabili gli standard di trattamento dettati dalle linee guida mediche della AWMF (*Arbeitsge-*

meinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.) e, in particolare, dalle linee S3 sulla salute transgender del 2018, che hanno sostituito i precedenti standard risalenti agli anni '90 recependo quelli internazionali di assistenza sanitaria per le persone transgender (GROHS, 41). Secondo le linee guida, solo il paziente può determinare l'esistenza di una "incongruenza di genere", ma per l'accesso ai trattamenti è necessaria una diagnosi completa e una visione olistica della situazione, finalizzata a individuare una soluzione terapeutica personalizzata. In caso di discrepanza tra il desiderio del paziente e la valutazione del medico, quest'ultimo è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione e a informare il paziente su eventuali alternative terapeutiche (AWMF, 18 cfr. KNISPEL, 779 ss).

È, invece, più problematica la questione relativa alla copertura dei costi da parte dell'assicurazione sanitaria pubblica. Tradizionalmente, il diritto sanitario tedesco subordina il rimborso dei trattamenti sanitari all'esistenza di uno stato di malattia e di un'indicazione medica per il suo trattamento, ai sensi del § 27 c. 1 del quinto libro del Codice di Diritto Sociale (*Sozialgesetzbuch V - SGB V*). La precedente giurisprudenza del Tribunale Federale Sociale (*Bundessozialgericht - BSG*), a partire da una sentenza del 1987 (*Urteil* del 06.08.1987 - 3 RK 15/86), aveva sostenuto che le operazioni chirurgiche di affermazione di genere potessero essere poste a carico dell'assicurazione sanitaria pubblica a determinate condizioni. Pur non qualificando la disforia di genere in sé come una malattia, il BSG riconosceva che la sofferenza individuale poteva essere sufficiente a costituire uno stato patologico. A fronte dell'inefficacia di trattamenti psichiatrici e psicoterapeutici meno invasivi, gli interventi di affermazione di genere risultavano idonei ad alleviare tale sofferenza e, di conseguenza, sorgeva un diritto alla copertura dei costi (vd. HARNEY, HUSTER, KOHLENBACH, 135; GROHS, 78 ss.). Questa impostazione era stata ulteriormente precisata in tre sentenze parallele del 2012, nelle quali il BSG aveva ribadito che lo stato patologico di sofferenza psicologica giustificava il diritto al rimborso dei trattamenti. In queste decisioni, l'obiettivo del trattamento viene definito come alleviamento della disforia tramite un avvicinamento significativo ai caratteri sessuali del genere opposto (*Urteile* del 11.9.2012 - B 1 KR 3/12 R - B 1 KR 9/12 R; B 1 KR 11/12 R, vd. anche GROHS, 84; HARNEY, HUSTER, KOHLENBACH, 135). Non era, quindi, possibile ottenere la copertura per interventi volti a

raggiungere un'estetica particolare, ma soltanto per quelli idonei a garantire un avvicinamento sostanziale al genere percepito dall'individuo, in un'ottica, però, ancora binaria. Il BSG specificava, inoltre, che l'indicazione medica e l'appropriatezza del trattamento, intesa come idoneità ad alleviare lo stato patologico di sofferenza, dovessero essere valutate tramite criteri medici oggettivi e in considerazione dello stato delle conoscenze medico-scientifiche.

Questa giurisprudenza è stata, tuttavia, abbandonata nel 2023, quando il BSG si è trovato a decidere sulla copertura dei costi di una mastectomia richiesta da una persona nata donna che si identificava come non binaria (*Urteil* del 19.10.2023 - B 1 KR 16/22 R). Nel caso di specie, l'intervento richiesto non mirava a un avvicinamento al sesso opposto, come previsto dalla giurisprudenza precedente, bensì alla modificazione dei caratteri sessuali in senso neutro. Il BSG ha preso atto, da un lato, della più recente giurisprudenza costituzionale che tutela l'identità di genere anche delle persone non binarie e, dall'altro, degli sviluppi medico-scientifici che rifiutano la concezione meramente binaria del genere e promuovono la depatologizzazione della disforia di genere. Le conseguenze tratte dal BSG, tuttavia, si sono rivelate sfavorevoli per i pazienti. Secondo i giudici, infatti, il mutato quadro giuridico e medico impone un ripensamento complessivo della diagnosi e del trattamento dell'incongruenza di genere: non più rigidamente orientato ai fenotipi maschile e femminile, ma fortemente individualizzato in base all'identità di genere della singolapersona. Questo rende, però, difficile identificare un criterio oggettivo unico per valutare la necessità medica di interventi chirurgici o ormonali.

La definizione dell'obiettivo terapeutico richiede, dunque, un approccio personalizzato e flessibile. Come sostiene anche la linea guida S3, è necessario elaborare un piano di trattamento individuale tramite un processo decisionale partecipativo che coinvolga medico e paziente. Secondo il tribunale, data la novità di questo approccio nonché la complessità della procedura diagnostica e terapeutica, i trattamenti della disforia di genere vanno classificati come "nuovi metodo di diagnosi e trattamento" ai sensi del § 135 SGB V. Questi ultimi devono essere previamente valutati dal G-BA, l'organo di esperti incaricato di determinare le prestazioni offerte dall'assicurazione sanitaria pubblica, sulla base delle evidenze scientifiche più aggiornate (critici su questo punto

GROHS, 143 ss.; KNISPEL, 779). In alternativa, il BSG ha indicato un possibile intervento legislativo volto a fondare un diritto ai trattamenti di affermazione di genere indipendentemente dalla presenza di uno stato di malattia, analogamente a quanto accaduto per la procreazione medicalmente assistita (regolata al § 27a SBG V; vd. KNISPEL, 781). Come risultato, in mancanza di una valutazione positiva da parte del G-BA o di un intervento legislativo – che non rientra tra le priorità politiche dell’attuale governo a seguito del recente cambio di coalizione – né le persone trans né quelle non binarie possono attualmente ottenere il rimborso dei costi per trattamenti sanitari di affermazione di genere (ROSSABACH, 2024, KNISPEL, 777; cfr. per un’opinione contraria, GROHS, 153). Nell’attesa di una chiara disciplina, restano rimborsabili esclusivamente i trattamenti già avviati prima della pronuncia del 2023 (vd. *Urteil* del 19.10.2023 - B 1 KR 16/22 R).

6. Conclusioni

Gli sviluppi in materia di tutela dell’identità di genere qui analizzati sono stati guidati soprattutto dalla giurisprudenza del *Bundesverfassungsgericht*, che ha segnato il passaggio da una concezione eterodeterminata dell’identità di genere a un modello pienamente fondato sull’autodeterminazione della persona. Oggi, dopo l’entrata in vigore della SBGG, la disciplina del genere anagrafico in Germania si colloca in prospettiva comparata come una delle più avanzate in materia di diritto all’autodeterminazione di genere.

Come era prevedibile, la mancanza di ostacoli procedurali significativi nella nuova procedura di rettifica anagrafica del genere ha alimentato un dibattito sulla possibilità di abusi. Considerate, tuttavia, le ancora limitate conseguenze giuridiche e sociali della rettifica del genere anagrafico, un controllo generalizzato volto a prevenire gli abusi rimane escluso – salvi i casi oggetto di specifica regolazione legislativa già menzionati – in quanto sarebbe diametralmente opposto all’obiettivo della SGBB di tutelare l’autodeterminazione di genere (HOFFMANN, 113). Nondimeno, le limitate conseguenze giuridiche della rettifica ai sensi della SBGG, oltre a circoscrivere di fatto il rischio di potenziali abusi, sono anche segnale del fatto che il percorso di evoluzione normativa

in materia di identità di genere non si possa ancora ritenere compiuto. L'ordinamento giuridico nel suo complesso dovrà, nei prossimi anni, confrontarsi con le conseguenze sistemiche della riforma, non solo in materia di copertura sanitaria dei trattamenti di affermazione di genere, ma anche, ad esempio, in materia di misure di discriminazione positiva a favore donne (come prevista al § 5 AGG; vd. HOFFMANN, 116) o di accesso a spazi riservati, quali centri antiviolenza o servizi igienici, che la legge attualmente rimette all'autonomia privata degli enti (KRAEMER, 20).

In questo senso, è possibile che sia necessario nel lungo termine un ripensamento delle modalità con cui si perseguono gli obiettivi di tutela delle categorie vulnerabili. Ci si chiede, infatti, se questi potranno ancora essere realizzati seguendo categorie di genere, ossia con una tripartizione standardizzata tra uomini, donne e terzo genere, o se non si renderà invece più opportuno valutare individualmente le specifiche situazioni di vulnerabilità che richiedono protezione nei diversi scenari (vd. MANGOLD, OLOFF, 279).

Riferimenti bibliografici

- ADAMIETZ L. BAGER, K., *Gutachten: Regelungs- und Reformbedarf für transgeschlechtliche Menschen*, Berlin, 2016.
- AWMF, *S3-Leitlinie Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit: Diagnostik, Beratung und Behandlung*, 09.10.2018, online: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/138-001>.
- BAUM E., *Freie Namenswahl für freie Bürger:innen*, in *JuWiss Blog*, 18.12.2024, online: <https://www.juwiss.de/81-2024/>.
- CEDAW, *Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on Germany*, 12.02.2009, in CEDAW/C/DEU/CO/6, online: <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/DEU/CO/6>.
- DEUTSCHER ETHIKRAT, *Intersexualität: Stellungnahme*, Berlin, 2012, online: https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/DER_StnIntersex_Deu_Online.pdf.
- GROHS K.M., *Geschlechtsidentität und Recht: Leistungsansprüche nicht-binärer Personen gegen die GKV*, Baden-Baden, 2024.
- HARNEY A., HUSTER S., KOHLENBACH F., *Hormonbehandlungen bei geschlechtsinkongruenten oder geschlechtsdysphorischen Jugendlichen zu Lasten der GKV*, in *MedR*, 2023, 127 e ss.
- HOFFMANN J., *Selbstbestimmungsgesetz, dritte Option und positive Diskriminierung*, in *Juristen Zeitung*, 2025, 109 e ss.
- KNISPEL U., *Diagnostik und Behandlung einer Geschlechtsinkongruenz -eine neue Methode iSd § 135 SGB V? Anmerkungen zum Urteil des BSG vom 19.10.2023 - B 1 KR 16/22 R*, in *NZS*, 2024, 777 e ss.
- KRAEMER J., *Das Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag*, in *MedR*, 2024, 17 e ss.
- MANGOLD A.K., OLOFF A., *Das Selbstbestimmungsgesetz tritt in Kraft: Über Rechtskämpfe, die rechtliche Erfassung und Regulierung von Geschlecht und den Paradigmenwechsel von der Fremd- zur Selbstbestimmung*, in *Feministische Studien*, 2024, 272 e ss.
- MANGOLD A.K., MARKWALD M., RÖHNER C., *Rechtsgutachten zum Verständnis von "Varianten der Geschlechtsentwicklung"*, in § 45b Personenstandsgesetz, Berlino, 2019, online: <https://freiheitsrechte.org/uploads/documents/Gleiche-Rechte/Mein-Geschlecht-bestimme-ich/Mangold-Markwald-Roehner-Rechtsgutachten-45b-PStG-1.pdf>.

- MANGOLD A.K., *Menschenrechtlich gebotene geschlechtliche Selbstbestimmung*, in ZRP, 2022, 180 e ss.
- RENTSCH B., VALENTINER D.S., *Das neue Selbstbestimmungsgesetz – eine Bestandsaufnahme*, in NJW, 2024, 3407 e ss.
- RICHARZ T.A., SANDERS A., *Trans Rights in Germany*, in C. JARAMILLO, L. CARLSON (eds.), *Trans Rights and Wrongs*, Cham, 2021, 279 e ss.
- ROSSBACH S., *Das personenstandsrechtliche Geschlecht: Zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Geschlechtseintrags in den Personenstandsregistern*, Tubinga, 2025.
- ROSSBACH S., *Und plötzlich selbstbestimmt: Zum endlich verabschiedeten Selbstbestimmungsgesetz*, in VerfBlog, 2024, online: <https://verfassungsblog.de/und-plotzlich-selbstbestimmt/>.
- SCHROTT N., *Zur (Un-)Zulässigkeit geschlechtsangleichender Behandlungsmaßnahmen bei Transidentität und Intergeschlechtlichkeit: Ein vergleichender Blick aus Sicht des Strafrechts*, in MedR, 2024, 314 e ss.
- SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Fdf, *Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit*, 2021, online: <https://www.spd.de/koalitionsvertrag2021>.
- VALENTINER D.S., *Geschlechtsidentität und Verfassungsrecht: Das Grundrecht auf Finden und Anerkennung der geschlechtlichen Identität, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur “Dritten Option” und ihre Folgefragen*, in M. JANUSZKIEWICZ et al. (eds.), *Geschlechterfragen im Recht*, Berlino, 2021, 129 e ss.

PROFILI PROCESSUALI DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICAZIONE DELL'ATTRIBUZIONE DI SESSO NEL SISTEMA FRANCESE

Alessandro Nascosi*

SOMMARIO: 1. Il lungo cammino verso l'approvazione della *loi* 2016-1547. – 2. I presupposti sostanziali per la rideterminazione del genere. – 3. Gli aspetti processuali. – 4. Rilievi conclusivi.

1. *Il lungo cammino verso l'approvazione della loi 2016-1547*

L'azione finalizzata al *changement de sexe* nell'ordinamento francese è apparsa sulla scena giuridica poco meno di un decennio fa, attraverso la *loi* 2016-1547 del 18 novembre 2016 *de modernisation de la justice du XXI^e siècle*. Come si osserverà nel prosieguo, il percorso che ha portato alla regolamentazione della materia non è stato privo di ostacoli e si è caratterizzato per l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali discordanti, a cui hanno fatto seguito alcune condanne della Francia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per l'accertata violazione dell'art. 8 della CEDU (rubricato Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza).

Il cammino giuridico – che soltanto nel 2016 ha portato il legislatore francese ad una regolamentazione della materia – è stato alquanto differente dall'*iter* seguito dall'Italia, la quale oltre 40 anni fa, attraverso la legge 14 aprile 1982, n. 164, ha introdotto una delle prime discipline in materia di transessualismo (precisamente quella italiana rappresenta la terza normativa europea dopo quelle adottate in Germania nel 1980 ed in Svezia nel 1972). Sebbene non si possa fare a meno di riconoscere al legislatore italiano di allora il merito di aver contribuito al rispetto dei diritti fondamentali della persona, mi sembra inevitabile sottolineare

* Professore associato di diritto processuale civile, Università degli Studi di Ferrara.

come la suddetta disciplina sia rimasta pressoché immutata nel tempo (fermo restando che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, l'intervento chirurgico – condizione obbligatoria secondo la previsione originaria ai fini della rettificazione – oggi non è più indispensabile; v. anche l'importante decisione della Corte cost., 5 novembre 2015, n. 221), con la conseguenza che la stessa continua a sollevare alcune perplessità legate al mancato adeguamento della normativa all'evoluzione del costume sociale e delle mutate esigenze della collettività.

Orbene, nel territorio francese fino al 2016, stante l'assenza di una disciplina specifica della materia, la Cassazione con due pronunce del 16 dicembre 1975 e del 21 maggio 1990 (pubblicate rispettivamente in *JCP*, 1976, II, 18503 e in *Bull. civ.*, I, 1990, n. 117), facendo leva sul principio dell'indisponibilità dello *status* personale, non aveva ammesso il mutamento di sesso ai fini della rettificazione degli atti dello stato civile da parte di una persona trans che aveva intrapreso un percorso di trattamenti ormonali a cui si era accompagnato un intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali primari.

Nonostante le decisioni di legittimità contrarie a recepire la rideterminazione del genere della persona, alcuni giudici di merito francesi, negli anni 90, manifestarono rilevanti aperture verso il riconoscimento del mutamento di sesso, pur in assenza di una normativa su tale delicata materia. Oltre a ciò, in quegli anni una tappa importante verso il riconoscimento dell'attribuzione di genere, fu rappresentata dalla condanna della Stato francese ad opera della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 8 CEDU (25 marzo 1992, ric. n. 13343/87, *caso Botella/France*; 6 aprile 2017, ricc. nn. 79885/12, 52471/13, 52596/13, *caso Garçon e Nicot/France* che poco dopo l'entrata in vigore della *loi* 2016-1547 ha nuovamente condannato la Francia per violazione dell'art. 8 della CEDU), in virtù del fatto che la stessa si rifiutava di procedere all'annotazione nei registri dello stato civile del cambiamento di identità di una persona trans. Nei mesi successivi alla suddetta condanna, la Cassazione francese (Cass., ass. plén., 11 dicembre 1992, in *RTD civ.*, 1993, p. 325), con un'inversione di tendenza rispetto al passato, autorizzava per la prima volta la conversione dell'identità di una persona trans (con relativa annotazione nei registri dello stato civile), affermando che il principio del rispetto della vita privata giustificava l'aspirazione del

soggetto di vivere e relazionarsi con il genere da lui percepito, pur se differente da quello assegnatogli al momento della nascita. Nell'importante decisione i giudici di legittimità francesi avevano avuto modo di precisare che l'ammissione del cambiamento di sesso era collegata al soddisfacimento di una serie di condizioni quali, la sussistenza di una *syndrome transsexuel*, il compimento di un intervento medico, la scomparsa almeno parziale degli organi sessuali primari, l'assunzione di un aspetto prossimo ed allineato al sesso verso cui l'individuo intende indirizzarsi, nonché l'aver posto in essere un atteggiamento sociale corrispondente al sesso psicologico.

La giurisprudenza di merito formatasi negli anni a venire alla suddetta decisione di legittimità resa in *assemblée plénière*, aveva ritenuto che l'accertamento della *syndrome transsexuel* fosse demandata ad un consulente tecnico d'ufficio designato dal giudice nel corso del giudizio di rettificazione, mentre sull'effettuazione del trattamento medico-chirurgico, una parte dei giudici di merito si esprimeva per la necessità dell'intervento chirurgico, mentre un diverso indirizzo riteneva sufficiente un trattamento di carattere ormonale che poteva prescindere dall'operazione medica.

Negli anni 2012-2013, la Cassazione intervenne nuovamente sulla materia, attenuando le condizioni alle quali era subordinato il percorso di rettificazione di sesso; più precisamente, nei suoi *arrêts* (Cass., 7 giugno 2012, in *Dr. Famille*, 2012, *Comm.* n. 131; Cass., 13 febbraio 2013, *ivi*, 2013, *Comm.* n. 48) i giudici di legittimità, per addivenire ad un riaccertamento giudiziale del genere richiedevano la sussistenza della *syndrome transsexuel* (la cui esistenza poteva essere provata con qualunque mezzo istruttorio, dal momento che la Corte, variando opinione, aveva ritenuto facoltativa la nomina del consulente tecnico d'ufficio) e l'irreversibilità del mutamento di sesso (ossia il compimento di un'operazione chirurgica di riassegnazione del sesso che comportava una sterilizzazione dell'interessato).

Il contesto giuridico mutò radicalmente negli anni 2015-2016, in quanto nella società e nella politica francese emerse una precisa volontà di giungere all'approvazione di una normativa che regolamentasse in maniera precisa la rettifica anagrafica del sesso.

L'approdo di questo lungo percorso si è concretizzato nella *loi* 16 novembre 2016, n. 1547, la quale ha inserito per la prima volta nel *Code*

civil le disposizioni relative alla rettificazione anagrafica (artt. 61-5 a 61-8 c.c.). La legge del 2016 si caratterizza per avere un raggio d'azione piuttosto ampio, potendo trovare applicazione per i soggetti intersessuali e *transgender*. La suddetta normativa è altresì intervenuta sugli artt. 60-61 ss. c.c. relativi al cambiamento del *prénom*. L'art. 60 c.c. stabilisce che la persona che manifesti un interesse al riguardo, potrà chiedere la rettifica del nome, facendone istanza all'ufficiale di stato civile del luogo di residenza o del luogo in cui l'atto di nascita è stato redatto. L'art. 60 c.c. non contempla delle ragioni tassative per addivenire alla modifica del *prénom*, ma utilizza formule di carattere generale, tra le quali è possibile includere il caso della persona che desidera cambiare nome al fine di adeguarlo alla percezione che ha di sé e alla propria apparenza esteriore, a prescindere dall'intenzione di avviare anche la procedura giudiziale per il cambiamento di sesso.

2. *I presupposti sostanziali per la rideterminazione del genere: il possesso di stato*

L'art. 61-5 c.c. prevede espressamente che possono conseguire la rettificazione anagrafica di sesso tutte le persone maggiorenni o i minori emancipati (che abbiano raggiunto i sedici anni di età, anche se recentemente alcune pronunce giurisprudenziali hanno ammesso la rettifica per il minore di anni sedici purché vi sia il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale) che, in forza di una "*réunion suffisante de faits*" (ossia un insieme di circostanze fattuali) diano prova che l'indicazione del sesso risultante nei registri dello stato civile non corrisponde più allo *status* con cui la persona si presenta e con il quale essa è conosciuta nel contesto sociale. Il menzionato articolo stabilisce che le suddette circostanze (la cui prova può essere fornita dall'istante con ogni mezzo a propria disposizione) possono attenere al fatto che la persona si presenta pubblicamente come appartenente al genere cui aspira, che essa è conosciuta con quelle caratteristiche nel contesto familiare, sociale, professionale, lavorativo e che la persona abbia ottenuto il cambiamento del nome al fine di realizzare una corrispondenza col sesso rivendicato. E' comune opinione che tali parametri (la cui sussistenza congiunta darà luogo alla variazione dell'identità di genere della persona interes-

sata) non assumono carattere di tassatività, in quanto la manifestazione di volontà dell'istante potrà essere integrata con ulteriori criteri (si pensi per esempio all'allegazione di fotografie, all'audizione di persone che rientrano nella cerchia familiare, all'impegno svolto dall'individuo nelle associazioni a tutela dei diritti delle persone *transgender*).

Non è pertanto revocabile in dubbio che la sussistenza di tali circostanze abbia determinato il superamento delle due condizioni richieste dalla giurisprudenza fino al 2016 (ossia, come osservato poche righe sopra, la *syndrome transsexuel* e l'effettuazione di un intervento chirurgico) dando luogo ad una sorta di "possesso di stato sessuale" in un contesto che è del tutto *démédicalisée*. In altre parole, nel sistema francese la rettificazione anagrafica viene autorizzata dal giudice senza che in capo al ricorrente sussista l'onere di dimostrare di aver seguito un percorso medico (chirurgico od ormonale) e psicologico; ciò si ricava altresì dall'art. 61-6 c.c. ove si prevede esplicitamente che l'assenza di un trattamento medico (qualunque esso sia), di un intervento chirurgico o di una sterilizzazione non possono costituire motivo per rigettare la richiesta.

Il riaccertamento del genere che compie l'organo giurisdizionale è dunque di carattere comportamentale, essendo sufficiente per il ricorrente, vivere ed essere riconosciuto come appartenente a un genere diverso da quello assegnato alla nascita. È dunque importante sottolineare che nell'ordinamento d'oltralpe per ottenere la variazione di genere è sufficiente soddisfare le condizioni legali sopra riportate (ossia quelle circostanze fattuali che dimostrano un vero e proprio possesso di stato) che prediligono la sussistenza di una dimensione del genere di tipo psichico, nettamente distinta da quella corporale.

Per tali ragioni, il percorso seguito dal legislatore francese, seppur tardivo e codificato soltanto dieci anni or sono, appare certamente apprezzabile poiché viene a privilegiare l'aspetto psicologico dell'identità di genere e valorizza l'autodeterminazione dell'individuo, prescindendosi del tutto da ogni aspetto medicalizzante della vicenda. Nell'ordinamento francese viene quindi alla luce un dato non trascurabile, ossia che il procedimento giudiziario è del tutto *demedicalisé*, mentre il sistema processuale italiano conserva un approccio improntato, per alcuni tratti, al carattere medico della procedura. Più precisamente, se da un lato non vi è dubbio che nell'ordinamento italiano il trattamento medico-chirur-

gico non costituisce più una condizione necessaria per addivenire alla rettifica dell'identità di genere, dall'altro lato la giurisprudenza consolidata ritiene che il giudice debba effettuare un accertamento rigoroso del completamento del percorso medico-psicologico individuale, attraverso l'esame della documentazione relativa ai trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti e, se ritenuto necessario, integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Il sistema processuale italiano, pur riconoscendo l'autodeterminazione della persona che intraprende un percorso di affermazione di genere, richiede sempre un momento giudiziale di accertamento in ordine alla definitività della strada intrapresa e tale accertamento si fonda in larga misura sulla certificazione medico-psicologica prodotta dall'interessato (integrata eventualmente da una consulenza tecnica d'ufficio in caso di incompleta documentazione) che attesta il buon esito dei trattamenti medici e psicoterapeutici volti all'acquisizione della nuova identità di genere (v. Trib. Padova, 23 maggio 2024, ove si prevede che "In tema di rettificazione di attribuzione di sesso ed autorizzazione ad interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, la presenza di una relazione psicologica prodotta attesta che parte attrice ha seguito un percorso di transizione con terapia ormonale ed è affetta da una disforia di identità di genere, che può essere superata soltanto con la transizione dal sesso femminile al sesso maschile; inoltre i referti medici allegati certificano la stabilità con cui l'attrice si sottopone al trattamento ormonale sostitutivo nonché delle intervenute trasformazioni fisiche quali effetti conseguiti e pertanto non può esservi dubbio sull'accoglimento della domanda"; in questa direzione v. tra le più recenti Trib. Trento 4 dicembre 2024; Trib. Treviso, 26 febbraio 2024; Trib. Torino, 5 febbraio 2024). In altri termini, nell'ordinamento italiano i giudici richiedono un accertamento rigoroso non soltanto della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito che corrobora e rafforza l'aspirazione manifestata dalla persona interessata (v. le numerose decisioni della Consulta sul tema: Corte cost., 23 luglio 2024, n. 143, in *www.dejure.it*; Corte cost., 13 luglio 2017, n. 185, ivi; Corte cost., 12 gennaio 2017, n. 180, ivi; nella giurisprudenza di legittimità v. Cass., 20 luglio 2015, n. 15138, ivi). Secondo il formante giurisprudenziale italiano, l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, considerando altresì le implicazioni

che possono conseguire nelle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto il profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento dell'avvicinamento del soma alla psiche; infatti, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non postula la necessità dell'intervento chirurgico, purché la serietà ed univocità del percorso di transizione scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale (oltre alla giurisprudenza richiamata sopra, v. Trib. Catanzaro, 24 maggio 2024; Trib. Vicenza, 22 marzo 2023; Trib. Trento, 6 settembre 2022). Tuttavia, la giurisprudenza non fornisce precisi parametri per definire la serietà, univocità e irreversibilità del percorso intrapreso e della manifestazione di volontà del richiedente, con la conseguenza che il giudice conserva un ampio margine di apprezzamento nell'individuare, caso per caso, se le modificazioni subite dall'interessato siano sufficienti a dimostrare un'effettiva transizione.

Ora, nessun passaggio di questa portata è invece previsto nel sistema francese ove il legislatore ha valorizzato esclusivamente (e in maniera condivisibile) l'aspetto psicologico della persona, facendo riferimento a circostanze di fatto che riguardano l'ambiente familiare, lavorativo, sociale in cui si muove e vive l'individuo, stabilendo peraltro che l'assenza di qualunque trattamento medico (anche di carattere ormonale) non può ostacolare la riassegnazione dell'identità di genere.

Ebbene, se si osserva il giudizio di riattribuzione di sesso impiegando l'angolo visuale francese, una soluzione di questo tipo potrebbe trovare spazio anche nel nostro sistema processuale al fine di giungere a riconoscere l'identità di genere quale frutto esclusivo dell'autodeterminazione dell'individuo, senza che alla stessa si accompagni un rigoroso accertamento da parte del magistrato del percorso medico-psicologico precedentemente intrapreso dal ricorrente. Agendo in tal modo, si verrebbe a dare esclusivamente risalto e valorizzazione all'elemento psichico che si esprime nei comportamenti e nei ruoli sociali assunti dalla persona che aspira ad una nuova identità di genere. L'oggetto del giudizio sarà pertanto sempre rinvenibile nell'identità di genere (quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale che si annovera tra i diritti fondamentali della persona, sul punto v. Trib. Trento, 6 settembre 2022, cit.), il cui accertamento dovrebbe essere effettuato attraverso

il vaglio di quegli elementi (nella loro dimensione socio-psicologica) che consentono di ritenere che il richiedente la rettificazione ha acquisito un ruolo sociale che rispecchia il genere di cui si chiede il riconoscimento, senza che il percorso medico-psicologico possa essere considerato decisivo per la riassegnazione della nuova identità (v. tuttavia le osservazioni formulate al 4).

3. *Gli aspetti processuali*

Dal punto di vista strettamente processuale, la materia nell'ordinamento francese trova la propria regolamentazione nel *code de procédure civile* agli artt. 1055-5 ss. L'istanza di rettificazione si propone al *tribunal judiciaire* del foro di residenza dell'istante o in alternativa nel luogo ove si è formato l'atto di nascita del ricorrente (art. 1055-5 c.p.c.). La domanda (contenente la richiesta di modifica dell'identità di genere a cui si può aggiungere l'istanza finalizzata al cambiamento del nome) veste la forma di una *requête* che può essere depositata anche dalla parte personalmente, non essendo obbligatorio il patrocinio di un difensore (art. 1055-7 c.p.c.), figura di cui è invece richiesta l'assistenza legale per il ricorrente che desidera attivare il giudizio di rettificazione in Italia.

A differenza del sistema processuale italiano (che ora adotta il rito uniforme in materia di persone, minorenni e famiglie, v. il combinato disposto dell'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 473-*bis* c.p.c.), il procedimento di rettificazione francese rientra nella *procédure en matière gracieuse*, (artt. 25-29, 60-62 c.p.c.), assimilabile per certi tratti caratteristici alla nostra volontaria giurisdizione; tale procedura è caratterizzata dall'assenza di una lite tra le parti (e quindi in assenza di un vero e proprio convenuto) su una materia per la quale la legge richiede un controllo da parte del giudice in base alla natura della situazione sostanziale o alla qualità del ricorrente. La *procédure en matière gracieuse* costituisce pertanto un *iter* processuale dettato per le questioni non contenziose, si svolge con un'istruttoria rapida e semplificata, all'interno della quale il giudice può provvedere (anche d'ufficio) all'assunzione di sommarie informazioni e, ove è previsto, si svolge con l'intervento del pubblico ministero (art. 1055-6 c.p.c.).

Investito della domanda giudiziale, il tribunale francese provvede ad accertare la libera e consapevole scelta della persona di addivenire alla rettificazione anagrafica e contestualmente procede all'assunzione e consequenziale valutazione degli elementi probatori dedotti dal ricorrente volti a comprovare la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 61-5 c.c., tenendo conto che il mancato compimento di un trattamento medico-chirurgico, ormonale o di sterilizzazione, non può costituire ostacolo per la riassegnazione dell'identità di genere dell'istante. Per accertare tali profili, il giudice convoca in apposita udienza l'interessato per procedere al suo ascolto e, al contempo, provvede alla valutazione dei mezzi di prova offerti in comunicazione dal ricorrente (per es. prove documentali, assunzione di sommarie informazioni) a sostegno della propria richiesta.

A definizione della procedura il tribunale ordina la modifica dell'indicazione di genere negli atti dello stato civile e, se richiesto, il mutamento del *prénom* (art. 1055-9 c.p.c.). L'art. 61-7 c.c. prevede che, a richiesta del p.m., l'indicazione del mutamento di sesso e del nome siano annotati a margine dell'atto di nascita dell'interessato decorsi quindici giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento.

L'art. 61-8 c.c. stabilisce che il provvedimento di rettificazione ha valenza costitutiva e produce effetti *ex nunc* (allineandosi a quanto previsto nel nostro ordinamento) con la conseguenza che non produce effetti sulle obbligazioni (nel senso che non si può addurre il cambiamento di sesso per sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione precedentemente contratta) e sui contratti anteriormente stipulati con terzi (si pensi al contratto di lavoro che rimane inalterato). In egual modo la rettificazione non incide sui rapporti personali e patrimoniali con gli eventuali figli del ricorrente che conservano il medesimo *status*. In ordine agli effetti che possono riflettersi sul pregresso matrimonio nell'ipotesi in cui una persona coniugata decida di intraprendere il percorso di affermazione di genere, va tenuto presente che in Francia, dal 2013, è in vigore il matrimonio tra persone *de même sexe* (art. 143 c.c.). Ne discende che nulla preclude ai coniugi di mantenere in vita il rapporto matrimoniale anche successivamente alla rettificazione del genere. Diversamente, qualora un coniuge od entrambi concordemente desiderino sciogliere il rapporto coniugale, occorrerà intraprendere la strada del divorzio su base congiunta oppure tramite un giudizio contenzioso, optando in tale

ultimo frangente per il *divorce pour altération définitive du lien conjugal* (che comporta un intervallo temporale di almeno un anno decorrente dalla cessazione della convivenza). Inoltre, nel vigore dell'art. 143 c.c., non vi è dubbio che il soggetto che ha acquisito la nuova identità di genere possa contrarre matrimonio con un'altra persona appartenente al suo sesso di origine o al nuovo *status*.

In Italia, invece, l'art. 1, comma 27, l. n. 76/2016 ha statuito che in forza della sentenza di rettificazione dell'identità di genere, qualora i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il vincolo matrimoniale, questo si converte automaticamente in unione civile. In pratica, la parte che ha promosso il giudizio di rettificazione e l'altro coniuge, possono formulare personalmente una dichiarazione congiunta diretta a convertire il rapporto matrimoniale in unione civile, in modo che le parti potranno continuare ad esercitare i diritti patrimoniali e personali riconosciuti alla coppia unita civilmente. Tuttavia, il comma 26 dell'art. 1 della l. n. 76/2016 prevede un differente regime ove una persona, unita civilmente, modifichi la propria identità di genere, in quanto la disposizione stabilisce lo scioglimento automatico dell'unione civile al contestuale passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. Dal disposto normativo emerge un'irragionevole disparità di trattamento con la produzione degli effetti della sentenza di rettificazione in caso di matrimonio (che consente ai coniugi il passaggio dal vincolo coniugale ad un'unione civile tramite una dichiarazione di volontà congiunta), in quanto la legge non prevedeva per le parti di transitare dall'unione civile verso il matrimonio mediante una concorde manifestazione di volontà. Per colmare tale ingiustificata lacuna è intervenuta la Corte cost. con sentenza n. 66 del 2004 la quale ha affermato che la rettificazione anagrafica non determina di per sé lo scioglimento dell'unione civile quando entrambe le parti si mostrano disponibili a contrarre matrimonio. La Consulta ha quindi ritenuto, in maniera condivisibile, che laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di rimessione della causa in decisione, l'intenzione di contrarre matrimonio, il giudice dovrà disporre la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo affettivo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

4. *Rilievi conclusivi*

Negli ultimi anni si è diffusa in Europa la tendenza ad affidare le procedure relative alle modifiche di *status* ad autorità diverse da quelle giudiziarie (per es. in Germania ed in Spagna ove la procedura di rettificazione di sesso è di competenza di autorità amministrative) e ciò principalmente per ragioni di celerità del procedimento, nonché per assicurare una maggiore riservatezza alle persone interessate ad avviare il percorso di affermazione di genere. In Francia e in Italia, invece, la persona che intende procedere alla rettificazione del sesso, dovrà attivare un procedimento fondato sul modello giurisdizionale. Tuttavia, a differenza del nostro ordinamento ove si seguono le forme del giudizio a cognizione piena oggi regolamentato dal rito uniforme di cui agli artt. 473-*bis* ss. c.p.c., nel sistema francese il procedimento di rettificazione si avvia sempre davanti ad un giudice, ma assume una linea processuale piuttosto snella, semplificata e del tutto demedicalizzata, fondandosi, in buona sostanza, su un accertamento di natura comportamentale, dal momento che l'interessato dovrà semplicemente provare dinanzi al giudice che il *modus vivendi* tenuto nel contesto familiare, sociale, lavorativo è conforme agli *standard* culturali associati al sesso anagrafico in cui si chiede di essere collocati.

Ad ogni modo, sembra opportuno sottolineare, che l'accertamento da parte del giudice francese potrebbe riflettere qualche tratto discriminatorio nei confronti delle persone non binarie, la cui identità non si colloca tra i due poli maschile e femminile. Infatti, collegare il riconoscimento dell'identità a *standard* culturali binari e, al contempo, presupporre che la rettificazione anagrafica debba configurarsi in una delle due categorie tradizionali, rischia di rendere le persone non binarie non riconoscibili o comunque non inquadrabili all'interno di modelli stereotipati di genere, che sono proprio ciò che molte persone – incluse le non binarie – possono non voler o non poter uniformarsi. Sembra quindi coerente prestare particolare attenzione alla “prova di conformità” (richiesta dal legislatore francese) a ruoli binari, preferendosi invece un riconoscimento dell'autodeterminazione dell'individuo o comunque di un'identità che può anche non essere binaria.

In conclusione, nell'ordinamento francese si è giunti tardi (e come si è notato con un percorso alquanto articolato) a regolamentare la ri-

determinazione del genere, ma certamente il procedimento – tuttora appannaggio del modello giurisdizionale – ha alcuni punti apprezzabili che potrebbero trovare un proficuo impiego anche nel nostro Paese, al fine di rendere maggiormente agevole e semplificato il percorso di affermazione di genere ed il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere quale diritto fondamentale della persona compreso nel novero dei diritti inviolabili tutelati dalla nostra Costituzione (artt. 2, 3, 32) e dalla CEDU (art. 2).

Riferimenti bibliografici

- BATTEUR A., VIELPEAU L., *Droit des personnes, des familles et de majeurs protégés*, Paris, 2025.
- BEIGNIER B., BINET J.R., *Droit des personnes et de la famille*, Paris, 2024.
- BERNARD-XÉMARD C., *Cours de droit des personnes et de la famille*, Paris, 2024.
- BILOTTA F., voce *Transessualismo* (I agg.), in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, Torino, 2013, 732 e ss.
- BRUSORIO-AILLAUD M., *Droit des personnes et de la famille*, Paris, 2025.
- CARDACI G., *Per un “giusto processo” di mutamento di sesso*, in *Dir. fam.*, 2015, 1459 e ss.
- CICINO M., *Lo scioglimento automatico dell'unione civile a seguito della rettificazione anagrafica di sesso: la soluzione sospensiva offerta dalla sent. n. 66 del 2024 della Corte costituzionale*, in *Riv. not.*, 2025, 79 e ss.
- DOUCHY-LOUDOT M., *Introduction personnes famille*, Paris, 2025.
- FERRARO L., *Il giudice nel procedimento di rettificazione del sesso: una funzione ormai superata o ancora attuale?*, in *Questione Giustizia*, 2016, online: <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-giudice-nel-procedimento-di-rettificazione-del-sessouna-funzione-ormai-superata-o-ancora-attuale363.php>.
- FRICERO N., *Procédure civile*, Paris, 2024.
- PERAGO C., *Il procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso e la tutela del diritto all'identità di genere*, in *Foro it.*, 2020, V, 23 e ss.
- POSTERARO N., *Il diritto alla salute delle persone transessuali e la rettificazione chirurgica del sesso biologico: problemi pratici*, in *Riv. it. med. leg.*, 2017, 1085 e ss.
- SCHUSTER A., *La rettificazione di sesso: criticità persistenti*, online: <https://www.articolo29.it/2017/la-rettificazione-di-sesso-criticita-persistenti/>.
- SCIA F., *Rettificazione di sesso: problematiche attuali e prospettive evolutive*, in *Corti salernitane*, 2023, 397 e ss.
- STRACQUALURSI E., *Rettificazione anagrafica di sesso e autonomia individuale: modelli e proposte di degiurisdizionalizzazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2025, 111 e ss.
- SULPIZI G., *Il diritto ad essere diversi: oltre il binarismo nella rettificazione di sesso?*, in *GenIus*, 2025, 1 e ss.

STRICKLER Y., VARNEK A., *Procédure civile*, Paris, 2025.

TEYSSIÉ B., *Droit des personnes*, Paris, 2023.

VANNIER P., *Fiches de droit des personnes*, Paris, 2020.

VENTURELLI A., *Art. 1 ss., l. 164/1982*, in A. ZACCARIA (a cura di), *Commentario breve al diritto della famiglia*, Padova, 2020, 2184 e ss.

L'ISCRIZIONE SEMPLIFICATA DEL CAMBIAMENTO DI SESSO NEL REGISTRO DELLO STATO CIVILE SVIZZERO

Federica De Rossa*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'art. 30b del Codice civile svizzero. – 2.1. Le condizioni dell'iscrizione semplificata del cambiamento di sesso. – 2.2. Gli effetti dell'iscrizione. – 2.3. Il riconoscimento delle modifiche della menzione del sesso intervenute all'estero. – 2.4. Il rifiuto dell'iscrizione e i rimedi giuridici. – 3. Primo bilancio della riforma e prospettive future.

1. *Introduzione*

L'ordinamento svizzero, oggi, è ancora saldamente ancorato al sistema binario dei sessi. Nei tre giorni successivi alla nascita, ogni bambino deve essere registrato presso lo stato civile con la sua identità completa, ossia con il suo cognome e i suoi prenomi, la sua filiazione e il suo sesso, maschile o femminile, che viene determinato in base all'apprezzamento del personale medico. Ogni anno si stima tuttavia che in Svizzera nascano una quarantina di bambini il cui sesso è difficile da stabilire con certezza, poiché presentano caratteristiche cromosomiche, genitali o ormonali che non corrispondono alla norma delle categorie "maschile" e "femminile" usate in medicina. Si tratta di varianti dello sviluppo sessuale che possono essere constatate allo stadio prenatale, dopo la nascita, durante la pubertà o anche successivamente, in età adulta. D'altra parte, si stima che vi siano tra le 100 e le 200 persone che hanno un'identità di genere diversa dal sesso loro attribuito alla nascita, che si sono sottoposte ad un'operazione o prevedono di farlo; tali cifre non includono tuttavia le persone che non possono sottoporsi a un intervento chirurgico per varie ragioni, per cui in realtà le persone trans costituiscono una percentuale superiore della popolazione.

In passato, se l'indicazione del sesso iscritta nel registro alla nascita non corrispondeva in seguito (più) alla realtà, occorreva chiederne

* Giudice del Tribunale federale svizzero e professoressa onoraria presso l'Università di Lucerna.

la modifica. Tuttavia, il diritto positivo non prevedeva una procedura *ad hoc*. Nel 1993, con sentenza DTF 119 II 264, il Tribunale federale ha quindi creato per via giurisprudenziale un'azione di stato civile *sui generis*: l'Alta Corte ha innanzitutto constatato che in Svizzera da diversi anni venivano effettuati interventi per il cambiamento del sesso riconosciuti nel campo medico come “trattamenti di disturbi di natura psichica” e rimborsati dall'assicurazione malattia; ha poi rilevato che, sebbene diverse pronunce cantonali avessero già riconosciuto la nuova identità di persone trans, l'ordinamento svizzero non prevedeva alcuna regolamentazione delle conseguenze sul piano giuridico di interventi medici di cambiamento del sesso, per cui era necessaria una maggiore chiarezza. Una semplice azione di *rettifica* dell'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile non era invero adeguata poiché non si trattava di correggere un'iscrizione errata dall'inizio, bensì di iscrivere un cambiamento avvenuto successivamente. Occorreva, anche nell'interesse di altre persone toccate (coniuge e figli), che il nuovo sesso venisse accertato dal giudice con una procedura giudiziaria formale (ovvero un'azione di stato civile), per evitare che un cambiamento dello stato civile non dipendesse da un “mero sentimento personale” della persona transessuale interessata, bensì da un suo cambiamento di sesso irreversibile. Inoltre, siccome il matrimonio celebrato tra persone del medesimo sesso non era ammesso, il riconoscimento del cambiamento di sesso presupponeva che la persona interessata non fosse (più) sposata.

A partire dagli anni 2000, una serie di atti parlamentari, studi e pareri scientifici hanno contribuito ad attivare sul piano nazionale un importante processo di rafforzamento della protezione dei diritti fondamentali delle persone trans o che presentano una variante dello sviluppo sessuale. In particolare si è gradualmente imposta l'esigenza di porre al centro la percezione della persona interessata, facendola prevalere sulle sue caratteristiche sessuali e fisiche, e di evitare altresì affrettate operazioni chirurgiche; il divorzio e gli interventi medici, sino ad allora imposti come condizioni preliminari per cambiare ufficialmente sesso, hanno iniziato ad essere considerati come requisiti contrari ai diritti fondamentali non solo delle persone interessate, ma anche dei loro congiunti e familiari.

Così, attorno al 2010 – seguendo una dinamica assai tipica del federalismo elvetico ove i cantoni assumono il ruolo di laboratori di “spe-

rimentazione giuridica” nell’attuazione di riforme (più innovative) a livello locale, che poi vengono estese ad altri cantoni e, per finire, riprese dal diritto federale – alcuni Tribunali cantonali hanno dato l’impulso ad un primo allentamento delle prassi smettendo di esigere la prova dell’intervento chirurgico. Prendendo atto di tali sviluppi, nel 2012 l’Ufficio federale dello stato civile (UFSC), autorità che esercita l’alta sorveglianza sui cantoni, ha indirizzato un parere giuridico alle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile con l’istruzione di informare i tribunali competenti del fatto che, in occasione delle domande di cambiamento di iscrizione del sesso, occorreva rinunciare ai requisiti precitati e con la richiesta di comunicare eventuali giudizi contrari all’Ufficio federale di giustizia (UFG), affinché questo potesse all’occorrenza contestarli. Malgrado tale adeguamento delle prassi da parte dei tribunali cantonali, restava comunque ancora valida l’esigenza di fare accertare giudizialmente il cambiamento di sesso, esigenza che gli ambienti interessati consideravano incompatibile con il diritto fondamentale all’autodeterminazione continuando così a insistere sull’introduzione di una procedura di cambiamento di iscrizione del sesso più semplice, più rapida e meno onerosa, accompagnata altresì dalla richiesta di prevedere una terza opzione di genere.

Nell’ottica di un ulteriore allentamento, in una comunicazione ufficiale del 2014 l’UFSC – dando seguito anche a una corrispondente raccomandazione della Commissione nazionale d’etica – ha invitato le autorità dello stato civile ad ammettere più facilmente la rettifica della menzione del sesso per le persone intersessuali, sulla base degli attestati medici forniti.

Questa evoluzione ha preparato il terreno per una riforma legislativa più incisiva, intesa a inserire a livello federale, nel Codice civile svizzero (CC), una procedura semplice di modifica dell’iscrizione del sesso e, di conseguenza, del prenome, con il principale intento di facilitare sia la condizione delle persone trans, sia la situazione di bambini, adolescenti o adulti che presentano una variante dello sviluppo sessuale. Il progetto di riforma posto in consultazione nel 2018 – che prevedeva l’iscrizione del cambiamento sulla base di una semplice dichiarazione resa dinanzi all’ufficiale dello stato civile, senza doversi sottoporre a un intervento medico, né di principio dover avviare una procedura giudiziaria tendente a far constatare il nuovo sesso – ha raccolto un’approvazione relativa-

mente ampia. Le opinioni divergevano essenzialmente sull'individuazione dell'autorità amministrativa competente per ricevere la dichiarazione e sull'estensione dei suoi poteri di esame. In seno alle Camere federali, l'aspetto più controverso è stato quello legato all'opportunità di fissare un'età minima per i minorenni capaci di discernimento per agire senza il consenso del loro rappresentante legale; una parte del Parlamento riteneva che, in virtù del carattere strettamente intimo di tale diritto, ai minorenni capaci di discernimento (indicativamente a partire dai 12 anni) dovesse essere garantito l'accesso incondizionato all'iscrizione del cambiamento, ma per finire ha prevalso la fissazione di una soglia ai 16 anni, età a partire dalla quale il legislatore ha considerato che il bisogno di protezione in questo campo diminuisse.

2. *L'art. 30b del Codice civile svizzero*

Il nuovo art. 30b CC è entrato in vigore il 1° gennaio 2022 ed è collocato nel capitolo relativo alla protezione della personalità “in relazione al sesso”. Si noti che la proposta avanzata nei dibattiti parlamentari di sostituire questo titolo marginale con l'espressione “in relazione all'identità di genere” è stata scartata per “mancanza di chiarezza” rilevando la necessità di attenersi a una formulazione “più tradizionale”.

La norma prevede che chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler modificare tale iscrizione (cpv. 1); il dichiarante può far iscrivere uno o più nuovi prenomi nel registro (cpv. 2) e la dichiarazione non ha effetti sui rapporti retti dal diritto di famiglia (cpv. 3). Il consenso del rappresentante legale è necessario se (cpv. 4): il dichiarante non ha ancora compiuto il sedicesimo anno di età (n. 1), il dichiarante è sotto curatela generale (n. 2) o l'autorità di protezione degli adulti lo ha ordinato (n. 3).

2.1. *Le condizioni dell'iscrizione semplificata del cambiamento di sesso*

L'autorità competente per ricevere la dichiarazione di cambiamento è l'ufficiale dello stato civile e non il giudice. In questo modo l'iscrizione della nuova indicazione del sesso viene immediatamente inserita

nel registro dello stato civile e comunicata ai pertinenti servizi amministrativi, consentendo alla persona interessata di ottenere rapidamente gli estratti dello stato civile, una carta d'identità o un passaporto con il nuovo marcatore di genere e di chiedere l'adeguamento di diplomi o altri documenti simili.

La domanda può essere presentata da chiunque, cittadino svizzero o domiciliato in Svizzera, abbia la convinzione intima e costante di non riconoscersi nel sesso iscritto nel registro. Da un lato quindi la percezione intima è sufficiente, poiché la dichiarazione di cambiamento del sesso è fondata sull'autodeterminazione della persona, che è posta al centro da questa riforma; d'altro lato la convinzione deve essere costante, ciò che presuppone che la persona sia convinta del carattere durevole della propria percezione, anche se, come si vedrà, il cambiamento non è necessariamente definitivo.

L'istante è tenuto a comparire personalmente dinanzi all'ufficiale. La possibilità di svolgere la procedura per iscritto è stata deliberatamente scartata dal legislatore, che ha voluto così assicurare una verifica efficace dell'identità e della capacità di discernimento della persona interessata da parte dell'autorità amministrativa. Si noti che ad ogni modo, conformemente al principio generale della buona fede, la sincerità delle dichiarazioni dell'istante deve essere presunta e che di conseguenza l'ufficiale è autorizzato a rifiutare unicamente le iscrizioni manifestamente abusive. Il caso si presenta, ad esempio, se la persona riconosce di volersi iscrivere per scherzo, per evitare l'arruolamento nell'esercito o ancora per ottenere una rendita sociale. Se l'abuso è scoperto a posteriori, l'autorità cantonale di vigilanza può ottenere una rettifica dell'iscrizione da parte del giudice.

L'istante deve inoltre possedere la capacità di discernimento. Secondo l'art. 16 CC, è capace di discernimento chiunque non sia privo della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile. La capacità di discernimento consiste da un lato nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una determinata azione e, d'altro lato, nella capacità di agire conformemente alla razionale valutazione delle circostanze, secondo la propria volontà, e di opporsi ad eventuali tentativi di influenze esterne. Nell'ordinamento giuridico svizzero, essa è generalmente presunta (nel senso che spetta in principio

alla parte che ne pretende l'inesistenza provare tale affermazione) ed è relativa (nel senso che dipende dalla complessità dell'atto che va compiuto e va accertata in concreto, in relazione ad un determinato atto, in un preciso momento). La legge non fissa un'età a partire dalla quale ne va ammessa l'esistenza; nell'ambito di applicazione dell'art. 30b CC, il Messaggio del Consiglio federale è partito dal presupposto che la capacità di discernimento rispetto al cambiamento di sesso vada presunta a partire dai 12 anni, ma possa anche essere ammessa a partire da un'età più precoce, alla luce del fatto che i bambini prendono spesso coscienza della loro identità di genere al momento della loro entrata nel mondo scolastico; in questi casi, tuttavia, come si vedrà, è necessario il consenso del rappresentante legale.

Come l'identità, anche la capacità di discernimento deve essere verificata d'ufficio con la collaborazione della persona richiedente. L'ufficiale è tenuto a valutare in ogni caso concreto se ella disponga della capacità di agire ragionevolmente ai sensi della legge, ma è autorizzato a svolgere indagini più approfondite solo laddove indizi concreti – quali l'età molto bassa, l'esistenza di una curatela di portata generale o di un'altra misura di protezione legata alla presenza di una malattia o di una turba mentale, la presenza di segni di debolezza o atteggiamenti irrazionali, o ancora uno stato passeggero indotto dal consumo di alcool o stupefacenti – facciano oggettivamente dubitare della sua capacità di discernimento, nel qual caso può e deve allora richiedere un certificato medico. La sistematica richiesta di un certificato medico non è invece ammissibile, poiché contraria allo scopo voluto dal legislatore.

In base all'art. 30b cpv. 4 CC, se invece la persona dichiarante ha meno di 16 anni, se è soggetta a una curatela di portata generale o se l'autorità di protezione ha deciso in tal senso, è necessario il consenso (scritto) del rappresentante legale (ovvero dei genitori detentori dell'autorità parentale o del tutore, se il minore non è sottoposto all'autorità parentale). Tale consenso non sopperisce alla capacità di discernimento, che deve sempre comunque esistere. Come già rilevato, la fissazione di questa soglia minima è stata al centro di un intenso dibattito, sia nella fase della consultazione, sia nei dibattiti parlamentari. Il legislatore ha infine ritenuto che il consenso del rappresentante legale fosse necessario per tutelare le persone particolarmente vulnerabili, segnatamente i minorenni benché capaci di discernimento, contro le dichiarazioni espresse

alla leggera o sotto l'influenza di terzi e che a partire dai 16 anni si potesse ammettere che il bisogno di protezione diminuiva. Si noti che la persona che non ottiene il consenso del proprio rappresentante legale può comunque rivolgersi all'autorità di protezione del minore e dell'adulto (si tratta di un'autorità specializzata che è prescritta dal diritto federale ma viene designata dai Cantoni, i quali possono decidere di organizzarla nella forma di tribunale indipendente o di unità amministrativa). In tal caso, la procedura varia in funzione delle circostanze: il rifiuto del consenso da parte di un curatore o un tutore può essere impugnato dinanzi all'autorità di protezione con la richiesta di ingiungere al rappresentante legale di depositare il consenso richiesto all'ufficiale dello stato civile; qualora invece il rifiuto provenga dai genitori, il minore può chiedere all'autorità di protezione di invitarli a rivedere la loro posizione e, in caso di insuccesso, depositare personalmente al tribunale una richiesta intesa a far adeguare o rettificare la menzione del sesso nel registro dello stato civile, nel qual caso viene se necessario designato un curatore *ad hoc*.

Una recente sentenza del 6 novembre 2024 (pubblicata in DTF 151 III 1 e, per ora, prima e unica sentenza resa in applicazione dell'art. 30b CC) ha offerto al Tribunale federale l'occasione di esaminare in modo approfondito la genesi e la portata della norma, in riferimento in particolare all'estensione della competenza dell'ufficiale dello stato civile di attestare la capacità di discernimento di una persona minorenni (in concreto, di 16 anni) che presenta una domanda di modifica dell'iscrizione del sesso. La procedura riguardava una minore in favore della quale – alla luce della forte opposizione dei genitori in merito ai dubbi da lei espressi sulla sua identità di genere – era stato predisposto un collocamento in istituto, nominato un curatore e messa in atto una terapia di accompagnamento, in esito alla quale la ragazza si era determinata a presentare una domanda di iscrizione del cambiamento di sesso allo stato civile. A fronte del rifiuto opposto dai genitori e della loro richiesta di perizia sulla capacità di discernimento della figlia, l'autorità competente, constatando che in concreto il consenso dei genitori non era necessario, ha ordinato loro la consegna dei documenti di identità della minore e negato l'esperimento della perizia. I genitori hanno impugnato tale ingiunzione fino al Tribunale federale, invocando principalmente una violazione dell'art. 11 Cost. fed. (intitolato "Protezione dei fanciulli e degli adolescenti"), secondo cui i fanciulli e gli adolescenti hanno diritto

a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo (cpv. 1) ed esercitano autonomamente i loro diritti, nei limiti delle loro capacità (cpv. 2): a loro avviso un'applicazione dell'art. 30b CC conforme a questa norma di rango superiore esigeva che un controllo della capacità di discernimento (compresa una valutazione delle incidenze positive e negative del percorso del minore) venisse effettuato da professionisti competenti, segnatamente da medici psichiatri specializzati in questioni di genere e in grado di esaminare il livello di coscienza e la volontà del minore, e non da un ufficiale dello stato civile che non disponeva di una preparazione adeguata. L'Alta Corte, in concreto, non ha tuttavia potuto procedere all'esame di tale questione, in ragione del meccanismo della cosiddetta "immunità delle leggi federali", peculiarità dell'ordinamento elvetico che, per una migliore comprensione, si giustifica di illustrare sinteticamente: L'art. 190 Cost. fed. prevede in effetti che "le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto". Esso – in virtù di una concezione specifica della separazione dei poteri che riconosce una sorta di "supremazia giuridica" all'Assemblea federale, considerata la sola custode della Costituzione in ragione della sua maggiore legittimità democratica – impone al Tribunale federale di applicare le leggi federali (quindi, in questo caso, il CC) anche qualora esse non dovessero rivelarsi conformi alla Costituzione. Invero, negli anni il Tribunale federale ha interpretato l'art. 190 Cost. fed. nel senso che il suo dovere di applicare le leggi federali ("*Anwendungsgebot*") non gli impedisce di esaminarne comunque la costituzionalità ("*kein Prüfungsverbot*"): così, se i normali metodi di interpretazione lasciano sussistere un dubbio sul senso della disposizione di una legge federale e questa si presta a molteplici interpretazioni, il Tribunale federale si autorizza a procedere a una sua interpretazione conforme alla Costituzione, cercando di conferirle il senso più compatibile con il testo fondamentale. Se tuttavia il testo e il senso (segnatamente incostituzionale) della disposizione di legge sono perfettamente chiari e non si prestano ad essere interpretati, il Tribunale federale, pur constatandone l'incostituzionalità, deve applicarla limitandosi tutt'al più a invitare il legislatore a modificarla, con una decisione detta "incitativa". Ora, tornando al caso concreto, il Tribunale federale ha constatato che il testo dell'art. 30b CC non si esprime sul ruolo dell'ufficiale dello stato civile in re-

lazione all'esame della capacità di discernimento della persona richiedente. Al fine di stabilire se tale omissione dovesse essere letta come un silenzio qualificato della legge, che gli sarebbe stato precluso colmare, o come una lacuna, che avrebbe invece potuto completare (si veda l'art. 1 CC), il Tribunale federale si è riferito ai dibattiti parlamentari relativi alla recente adozione della norma all'esame per rilevare che, in quella sede, le discussioni non si erano focalizzate sulla questione del controllo della capacità di discernimento da parte dell'ufficiale, ma piuttosto sulla necessità del consenso all'iscrizione da parte del rappresentante legale, esigenza sulla quale le opinioni delle due Camere divergevano. Per contro, il fatto che la verifica della capacità di discernimento dell'istante spettasse al solo ufficiale e che la modifica dell'iscrizione dovesse avvenire senza complicazioni burocratiche, ovvero senza un esame medico o altre condizioni preliminari, era incontestato e non ha dato adito a discussioni in Parlamento. Tale *ratio legis* – conclude la sentenza – si fonda sulla volontà chiara del legislatore di rispettare il diritto all'autodeterminazione ed è conforme alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa che sollecitano gli Stati a istaurare procedure di cambiamento del nome e del sesso rapide, trasparenti e accessibili a tutte le persone indipendentemente dall'età, dallo stato di salute, dalla situazione finanziaria, da un'incarcerazione, oppure a semplificare le procedure di riconoscimento giudiziario del genere. Il Tribunale federale ha concluso che l'art. 30b CC non può in definitiva essere corretto nel senso voluto dai ricorrenti, né mediante una sua interpretazione (segnatamente un'interpretazione conforme all'art. 11 Cost. fed., come chiedevano i genitori), né attraverso l'ammissione dell'esistenza di una lacuna propria che il giudice sarebbe autorizzato a colmare. Spetta semmai al legislatore modificare il sistema introdotto. La sentenza cantonale, che ordinava ai genitori della giovane di depositare i documenti necessari all'iscrizione e constatava che il loro consenso non era necessario per l'iscrizione del cambiamento di sesso, è stata quindi confermata.

2.2. *Gli effetti dell'iscrizione*

Se le condizioni appena illustrate sono realizzate, l'ufficiale deve procedere all'iscrizione senza, come visto, poter porre ulteriori condizioni quali ad esempio esigenze in relazione allo stato di salute fisica o

mentale, interventi chirurgici o altre modificazioni fisiche come la sterilizzazione o trattamenti medici, né esigere lo scioglimento di un matrimonio o di un'unione registrata eventualmente in essere.

L'iscrizione è possibile solo nel contesto del sistema binario dei sessi al quale il legislatore ha chiaramente voluto attenersi nell'ambito della riforma. È anche possibile che la dichiarazione del sesso cambi più volte nel corso della vita di una persona. Nei casi di variazioni dello sviluppo sessuale, ad esempio, la menzione del sesso è iscritta alla nascita, potrebbe essere modificata nella fase della pubertà e poi di nuovo nell'adolescenza o nell'età adulta. Si noti, per inciso, che la riforma non ha abrogato l'obbligo di iscrizione del sesso entro tre giorni dalla nascita; tuttavia una nuova disposizione dell'ordinanza sullo stato civile (l'art. 35a OSC, intitolato "Nascita di un bambino con una variante dello sviluppo sessuale") adottata successivamente e entrata in vigore l'11 novembre 2024, accorda ora la possibilità di notificare e documentare la nascita in un primo momento senza indicare il sesso del neonato, se questo non può essere stabilito in modo univoco e ciò è attestato da un certificato medico; i genitori sono tuttavia tenuti alla notifica al più tardi entro tre mesi dalla nascita, eventualmente procedendo alla rettifica dei nomi del bambino.

Se l'ufficiale accoglie la domanda di cambiamento del sesso, si pone la questione della scelta del nome e di un eventuale adattamento dei cognomi soggetti a declinazione (segnatamente per i cognomi slavi). In questo contesto, da un lato la scelta non è completamente libera e valgono le regole ordinarie per la scelta del prenome (ad esempio, l'ufficiale può rifiutare nomi propri che manifestamente non sono tali, nomi di luogo, di oggetti o di animali). D'altro lato, la persona interessata può anche scegliere di mantenere i suoi nomi precedenti, poiché non è obbligatorio che i nomi corrispondano al nuovo sesso.

L'iscrizione non ha effetto sui legami familiari quali matrimonio, unione registrata, parentela e filiazione. I coniugi rimangono uniti nel vincolo matrimoniale e divorziano secondo le regole ordinarie. In particolare, i partner di un'unione registrata restano tali anche dopo l'iscrizione di cambiamento di sesso di uno di loro, ma possono domandare che la loro unione venga convertita in matrimonio.

Per quanto attiene agli effetti dell'iscrizione in presenza di fattispecie di carattere internazionale, va rilevato che una volta avvenuta l'i-

scrizione in Svizzera, non vi è alcuno scambio di informazioni con le autorità straniere, ma spetta alle persone interessate provvedervi.

2.3. Il riconoscimento delle modifiche della menzione del sesso intervenute all'estero

Le modifiche della menzione del sesso intervenute all'estero sono invece riconosciute in Svizzera sulla base dell'art. 39 in relazione con l'art. 40a della Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP), ma la trascrizione nei registri svizzeri deve avere luogo conformemente ai principi svizzeri sulla tenuta dei registri (art. 40 in combinato disposto con l'art. 40a LDIP). Ogni persona, svizzera o straniera, deve pertanto essere iscritta in una delle due categorie dei sessi riconosciute dall'ordinamento svizzero.

In un caso riguardante una persona intersessuale, cittadina svizzera residente in Germania, che aveva ottenuto la cancellazione della menzione del sesso nel registro dello stato civile (menzione “*leer*”) e del cambiamento del proprio nome, il Tribunale federale – con sentenza DTF 150 III 34 – ha stabilito che non è possibile rimuovere l'indicazione del sesso nel registro dello stato civile svizzero sulla base del riconoscimento dello stralcio di tale indicazione avvenuto in Germania, poiché il diritto svizzero, e in particolare la disciplina del registro dello stato civile, sono chiaramente impostati sul sistema binario e il legislatore, ancora in occasione dell'introduzione dell'art. 30b CC, ha manifestato la ferma volontà di mantenere tale sistema invariato anche nel contesto di riconoscimenti di decisioni straniere. L'Alta Corte ha quindi negato l'esistenza di una lacuna nella LDIP e ha affermato che un'interpretazione estensiva dell'art. 40 in relazione con l'art. 40a LDIP si sarebbe scostata dalla volontà del legislatore, violando il principio della separazione dei poteri e l'art. 190 Cost. fed. Tale conclusione non lede – precisa infine il Tribunale federale, riferendosi in particolare alla sentenza della Corte EDU n. 76888/17 del 31 gennaio 2023, causa *Y. contro Francia* – nemmeno gli obblighi derivanti dall'art. 8 CEDU. In effetti, nel caso francese, la Corte EDU, pur riconoscendo che l'obbligo per una persona biologicamente intersessuale di indicare il sesso maschile o femminile coinvolge un aspetto essenziale della sua sfera intima e la pone in una difficile situazione sotto il profilo del diritto al rispetto della vita priva-

ta, soprattutto a causa della discrepanza che sorge tra la sua posizione giuridica e quella biologica, ha considerato che l'interesse generale e gli interessi del ricorrente erano stati opportunamente soppesati e che il riconoscimento dell'esistenza di un'altra categoria di genere avrebbe avuto profonde ripercussioni sull'ordinamento nazionale. Imponendo l'iscrizione entro un sistema binario, i tribunali nazionali avevano pertanto tenuto debitamente conto del rispetto del principio della separazione dei poteri poiché quando si tratta di questioni di politica generale su cui in uno Stato democratico possono ragionevolmente esistere profonde divergenze, è particolarmente importante che a decidere sia il legislatore del singolo Stato, tanto più se, come nella fattispecie, in gioco vi è una scelta che ha profonde implicazioni sulla vita sociale e sulla quale non sussiste un orientamento europeo condiviso. Il Tribunale federale ha infine rinunciato a chiarire se – come sostenuto da una parte della dottrina – dall'obbligo di attuazione dei diritti fondamentali sancito all'art. 35 cpv. 1 Cost. fed. derivasse un dovere per lo Stato di offrire la possibilità di optare per una terza alternativa alle persone che (come nel concreto caso), in ragione di una variazione dello sviluppo sessuale attestata da un certificato medico, non si identificano nel sistema binario dei sessi. Ha tuttavia sottolineato che in futuro la questione di un'eventuale sentenza con la quale il Tribunale federale inviti il legislatore a modificare le disposizioni pertinenti potrebbe porsi nuovamente, poiché la Corte EDU sottolinea che in ragione della situazione difficile in cui si trovano le persone interessate, la necessità di adottare misure legislative appropriate deve essere riesaminata costantemente, di pari passo con l'evoluzione della società.

2.4. Il rifiuto dell'iscrizione e i rimedi giuridici

Se rifiuta l'iscrizione, ad esempio perché constata l'assenza di capacità di discernimento o del necessario consenso del rappresentante legale, l'ufficiale deve notificare all'istante una decisione formale con l'indicazione delle vie di ricorso (dinanzi all'autorità cantonale di vigilanza) ed è pure tenuto ad informarlo della possibilità di avviare una procedura di modificazione dell'iscrizione del sesso dinanzi al tribunale civile competente, eventualmente con il concorso di un curatore *ad hoc* designato dall'autorità di protezione del minore.

3. *Primo bilancio della riforma e prospettive future*

Un anno e mezzo dopo l'entrata in vigore dell'art. 30b CC, un gruppo di esperti incaricato dall'Ufficio federale dello stato civile ha effettuato una valutazione della riforma attraverso un'indagine empirica svolta presso gli uffici dello stato civile di tutta la Svizzera. Lo studio ha recensito 786 dichiarazioni tra le 1171 pervenute nel primo anno di esistenza del sistema, rilevando che tra queste la maggioranza era costituita da cambiamenti dal sesso femminile a quello maschile.

In generale, è emerso che, in base al principio della buona fede, gli ufficiali dello stato civile partono effettivamente dal presupposto che la dichiarazione si fondi sull'intima convinzione della persona interessata di non appartenere al sesso registrato alla sua nascita e che rifiutano l'iscrizione solo in caso di abuso manifesto. In totale, 88 casi hanno dato adito a sospetti. Rispetto in particolare al rischio che la dichiarazione venga usata per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, sono state identificate 24 richieste presentate da giovani uomini proprio al momento di iniziare il servizio militare, ma in nessuna di esse sono emersi elementi concreti tali da far dubitare della reale volontà delle persone interessate di identificarsi nel sesso femminile. Per quanto riguarda la possibilità – come visto fortemente contestata da alcune organizzazioni nella procedura di consultazione – per i minori sotto i 16 anni di inoltrare la dichiarazione solo con il consenso del rappresentante legale, lo studio ha constatato che sui 786 casi recensiti, 49 riguardavano minori con un'età inferiore a 16 anni, ma tutti avevano comunque ottenuto il consenso del loro rappresentante legale. Il rapporto è così giunto alla conclusione che nel complesso la revisione sembra essere stata ben accolta e che, nel primo periodo di esperienza, se è vero che sono stati individuati alcuni casi ambigui o situazioni di abusi, non è stato possibile dedurre che l'art. 30b CC si presti ad un'applicazione abusiva sistematica.

Per finire il rapporto rileva che in diversi casi la persona che ha effettuato il percorso di affermazione di genere e iscritto il cambiamento di sesso ha rinunciato a cambiare il proprio nome, ritenendo importante poter esprimere la propria non binarietà attraverso la conservazione del nome corrispondente al sesso precedentemente iscritto. Il rapporto ne deduce inoltre che l'abolizione del sistema binario con l'introduzione della possibilità di rinunciare all'indicazione del sesso nel registro del-

lo stato civile contribuirebbe a migliorare la condizione giuridica delle persone con un'identità di genere non binaria e delle persone intersessuali anche da questo punto di vista. In generale, in effetti, va constatato che le persone che non si identificano in nessuna delle due categorie non ricorrono alla possibilità offerta dall'art. 30b CC.

Proprio rispetto a quest'ultimo tema va rilevato che già nel 2017 due postulati parlamentari (il postulato Arlsan, n. 17.4121 del 13 dicembre 2017 e il postulato Ruiz, n. 17.4185 del 14 dicembre 2017) avevano sollevato l'esigenza di avviare una riflessione intesa ad introdurre nell'ordinamento giuridico svizzero la possibilità di indicare un terzo genere o di abbandonare la menzione del sesso nel registro dello stato civile.

Nel rapporto intitolato “*Introduction d'un troisième sexe ou abandon de la mention du sexe dans le registre de l'état civil – Conditions et conséquences pour l'ordre juridique*”, reso il 21 dicembre 2022 in risposta a tali postulati, il Consiglio federale ha tuttavia in sostanza dichiarato che in Svizzera il sistema binario dei sessi è fortemente ancorato nelle strutture della società e che oggi non è possibile ometterne l'indicazione o scegliere una terza opzione, poiché all'iscrizione sono connesse numerose conseguenze giuridiche. Una modifica del binarismo dei sessi richiederebbe in altri termini un adeguamento globale dell'ordinamento giuridico, sia a livello federale (a partire dalla Costituzione federale stessa, fino al diritto delle assicurazioni sociali, alle disposizioni in materia di protezione del lavoro e della maternità, passando per le disposizioni del diritto civile in materia di filiazione, segnatamente sulla procreazione assistita), sia sul piano cantonale e comunale (ad esempio nell'ambito dell'educazione o della sanità pubblica), ciò che presuppone una discussione approfondita nella società volta a creare le “necessarie condizioni sociali” per rimettere in discussione “una tradizione secolare ininterrotta”, ancora oggi fortemente ancorata nella popolazione. Il Consiglio federale ritiene in definitiva che il diritto debba essere all'ascolto della società e comprendere ciò che essa è pronta ad accettare, ma che attualmente le condizioni sociali necessarie a una simile riforma non siano riunite.

Tale posizione è sostanzialmente confermata nel rapporto del 26 novembre 2025 (intitolato “*Améliorer la situation des personnes non binaires: état des lieux et mesures possibles à l'échelon fédéral*”) elaborato dal Consiglio federale a seguito di un postulato parlamentare dell'aprile

2023 che lo incaricava di individuare le possibili misure che consentissero di migliorare la situazione delle persone non binarie senza dover abbandonare, sul piano giuridico, il principio del binarismo dei sessi. Il rapporto mette in luce l'ampiezza e l'importanza delle difficoltà (quali violenze, esclusione, discriminazione, pressione a conformarsi alla società e senso di invisibilità) incontrate dalle persone interessate nei vari ambiti della società e prospetta l'adozione di alcune misure di competenza della Confederazione (ad esclusione quindi ad esempio di misure volte a creare infrastrutture neutre dal punto di vista del genere nelle scuole e negli ospedali o una adeguata formazione del personale scolastico e sanitario, di competenza cantonale), quali l'attuazione di diversi progetti concernenti la lotta alla violenza, alla discriminazione e ai crimini d'odio. Rileva inoltre l'importanza di includere, in futuro, la questione dell'identità di genere nelle statistiche nazionali e di tenere maggiormente conto delle esigenze delle persone non binarie anche nei futuri progetti legislativi, pur attenendosi al sistema binario.

Nel frattempo, il Consiglio federale si muove anche sul fronte delle cosiddette "terapie di conversione" (anche dette "terapie riparative o di riorientamento sessuale"), ovvero quelle pratiche intese a modificare l'orientamento sessuale, l'identità di genere o l'espressione del genere con l'obiettivo di "ristabilire" l'eterosessualità e/o la cisessualità. Retaggio di un passato pesante di stigmatizzazione e patologizzazione della comunità LGBTQI+ e ormai espressamente bandite in diversi Stati europei, esse non sono infatti ancora state formalmente vietate in Svizzera nonostante le pressioni provenienti dal Parlamento federale e una serie di iniziative in tal senso messe in atto nei cantoni. Il Consiglio federale, dando seguito al postulato no. 21.4474, "Terapie di conversione": verificarne la diffusione in Svizzera e la necessità di un loro disciplinamento legale," depositato nel 2021, sta tuttavia elaborando un rapporto sulla diffusione dei suddetti trattamenti e verificando se la legislazione vigente sia sufficiente per procedere contro eventuali pratiche di questo genere o se, d'altro lato, la Confederazione disponga della competenza legislativa in materia o la stessa spetti piuttosto ai cantoni.

Riferimenti bibliografici

- AEBI-MÜLLER R., *Geschlechtsänderung durch Minderjährige unter elterlicher Sorge - Besprechung von BGer 5A_623/2024*, 6.11.2024 (zur *Publ. vorgesehen*), in *AJP/PJA*, 2025, 538 e ss.
- BERTHOLET L., SHEYBANI R., *Quels droits pour les personnes transgenres en 2019?*, in *Revue de l'avocat*, 2019, 203 e ss.
- FERRARIO M., *“Guérir de l’homosexualité”? Sulla regolamentazione delle terapie di conversione in Svizzera*, in *DPCE online*, 2021, 1543 e ss.
- FERRARIO M., TARONI M., *La pathologisation de l’homosexualité: le rôle du droit dans le chemin vers l’interdiction des thérapies de conversion en Suisse*, in *Ex ante*, 2021, 43 e ss.
- GEISER T., *Braucht es ein drittes Geschlecht?*, in *Schweizerische Juristen-Zeitung*, 2019, 587 e ss.
- HOTZ S., SNEED M., *Changement de sexe d’une mineure de 16 ans dans le registre de l’état civil: rôle de l’officier d’état civil; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2024*, in *DroitMatrimonial.ch*, 2025, online: <https://www.droitmatrimonial.ch/files/analyses/matrimonial/2-25-janvier-analyse-5a-623-2024.pdf>.
- MONTINI M., *Commento dell’art. 30b CC*, in P. PICHONNAZ, B. FOËX, C. FOUNTOULAKIS (a cura di), *Commentaire romand du Code civil*, Basilea, 2023.
- MONTINI M., GRAF-GAISER C., *Commento dell’art. 30b CC*, in T. GEISER, C. FOUNTOULAKIS (a cura di), *Basler Kommentar ZGB I*, Basilea, 2022.
- NEUENSCHWANDER A., *Modification des inscriptions au registre de l’état civil*, in P. MEIER, D. TAPPY (a cura di), *Mélanges en l’honneur du Prof. Denis Piolet*, Berna, 2023, 371 e ss.
- REICH J., *«Schutz der Kinder und Jugendlichen» als rechtsnormatives und expressives Verfassungsrecht - Rechtsnatur und Normgehalt von Art. 11 Abs. 1 der Bundesverfassung*, in *ZSR*, 2012, 363 e ss.
- CONSIGLIO FEDERALE, *Messaggio del 6 dicembre 2019 concernente la revisione del Codice civile svizzero (Cambiamento del sesso allo stato civile)*, in *FF*, 2020, 737 e ss.
- Directive de l’Office fédéral de l’état civil, no. 10.22.01.01, du 1. janvier 2022 “Changement de sexe à l’état civil”.*
- Introduction d’un troisième sexe ou abandon de la mention du sexe dans*

le registre de l'état civil - Conditions et conséquences pour l'ordre juridique, Rapport du Conseil fédéral du 21 décembre 2022 en réponse aux postulats 17.4121 Arslan du 13.12.2017 et 17.4185 Ruiz du 14.12.2017.

Améliorer la situation des personnes non binaires: état des lieux des mesures possibles à l'échelon fédéral. Rapport du Conseil fédéral du 26 novembre 2025 donnant suite au postulat 23.3501 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 28 avril 2023.

L'AUTODETERMINAZIONE DI GENERE IN BELGIO: SPUNTI E BREVI RIFLESSIONI A PROPOSITO DEL *GENDER RECOGNITION ACT*

Maria Vittoria Izzi*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Alle radici del *Gender Recognition Act* del 2017. – 3. Il procedimento introdotto dal *Gender Recognition Act*. – 3.1 Il procedimento di rettificazione di sesso delle persone minorenni. – 4. Autodeterminazione di genere e binarismo di genere: la sentenza n. 99/2019 della *Cour constitutionnelle*. – 5. Sintetiche valutazioni conclusive.

1. *Introduzione*

La riflessione giuridica relativa al riconoscimento giuridico dell'identità di genere ha subito, nell'ultimo decennio, un evidente mutamento. Essa, difatti, ha gradualmente abbandonato la concezione patologizzante e, quindi, medicalizzante delle identità *trans* per valorizzare sempre di più l'autodeterminazione di genere. Questo emerge nitidamente se si pensa a come, nel panorama internazionale, la previsione di interventi medici e chirurgici per accedere alla rettificazione di attribuzione del sesso anagrafico sia, ormai stabilmente, condannata, tanto ad opera della Corte di Strasburgo (tra tutte: *Y.Y. c. Turchia*, CEDU, 10 giugno 2015, ric. n. 14793/08; *A.P., Garçon et Nicot c. Francia*, 6 aprile 2017, ricc. nn. 79885/12, 52471/13, 52596/13; *X e Y c. Romania*, 19 gennaio 2021, ric. nn. 2145/16, 20607/16), quanto ad opera di organi internazionali come, ad esempio, l'UN CEDAW, l'UN *High Commissioner for Human Rights* e la *Council of Europe Parliamentary Assembly*.

Inoltre, di fianco alla necessità di dissociare il riconoscimento giuridico dell'identità di genere dalla medicalizzazione del corpo *trans*, si è andata affermando, sempre di più, quella di rendere i procedimenti di rettificazione snelli, trasparenti ed accessibili. Diretta conseguenza

* Dottoranda di ricerca in studi giuridici comparati ed europei, Università di Trento.

di questi due elementi è che, di fatto, a mutare sia stato anche il ruolo svolto dal potere pubblico nella costruzione dei procedimenti di affermazione di genere: esso ha gradualmente cessato di disporre di un potere costitutivo dell'identità del soggetto, iniziando ad esercitare un mero potere certificativo della volontà dello stesso, unico elemento capace di avere effetti costitutivi.

È da queste premesse che deriva il graduale – ma costante – avvicinamento degli Stati europei a modelli di riconoscimento dell'identità di genere capaci di porre al centro del procedimento l'autodeterminazione del soggetto. Infatti, nel contesto regionale considerato è chiaramente registrabile un *trend* positivo all'affermazione del c.d. modello argentino di riconoscimento dell'identità di genere: si pensi che, dal 2014 ad oggi, esso è stato adottato da ben dodici Stati (Danimarca nel 2014, Malta e Irlanda nel 2015, Norvegia nel 2016, Belgio, Portogallo e Lussemburgo nel 2018, Islanda nel 2019, Svizzera nel 2022, Finlandia e Spagna nel 2023, Germania nel 2024). A tale *trend* positivo è corrisposta, logicamente, la speculare tendenza all'allontanamento da requisiti – prevalentemente di natura medico-chirurgica – idonei ad operare una forte ingerenza nella sfera di autonomia del soggetto *trans*. Ebbene, il *Gender Recognition Act* belga, entrato in vigore nel 2018, rappresenta una delle espressioni più compiute del paradigma finora descritto. Esso introduce un procedimento integralmente amministrativo, demedicalizzato e fondato sulla dichiarazione di volontà del soggetto interessato. Tuttavia, come si mostrerà nel corso della trattazione, la portata innovativa di tale modello sembra incontrare un limite strutturale nel mantenimento del binarismo di genere all'interno del medesimo ordinamento.

È in questa prospettiva che l'esperienza del Belgio diventa un interessante caso studio, capace di rivelare la tensione esistente tra il principio di autodeterminazione di genere e l'organizzazione cisnormata e binaria che impronta gli ordinamenti giuridici. L'obiettivo del presente contributo è, dunque, quello di ricostruire il modello belga di rettificazione del sesso anagrafico, mettendone in luce le caratteristiche che consentono di proporre un'analisi critica del rapporto tra autodeterminazione di genere e binarismo di genere.

A tal fine, il lavoro sarà strutturato come segue. Si procederà ad un'iniziale descrizione del contesto nel quale il *Gender Recognition Act* è stato adottato, con il fine di comprendere gli obiettivi che tale riforma

legislativa ha cercato di perseguire; dopodiché sarà proposto un approfondimento del procedimento tracciato dal *Gender Recognition Act* per la rettificazione di attribuzione del sesso anagrafico, sia dei soggetti maggiorenni sia di quelli minorenni; infine, attraverso l'esame della sentenza n. 99/2019 della Corte costituzionale belga, sarà analizzato in termini critici il rapporto tra binarismo di genere e autodeterminazione di genere. L'esame così complessivamente costruito oltre a fornire una sintetica, ma completa, ricostruzione del modello belga di riconoscimento dell'identità di genere, consentirà di interrogarsi sui limiti strutturali che ancora ostacolano una piena attuazione del diritto all'identità di genere.

2. *Alle radici del Gender Recognition Act del 2017*

In Belgio, il 1° gennaio 2018, è entrato in vigore il *Gender Recognition Act* (GRA). Si tratta di una legge approvata nel giugno 2017, che riforma il procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso nell'ordinamento belga, introducendo il c.d. modello argentino per il riconoscimento dell'identità di genere (modello elettivo o *self-determination* o *self-identification*). Come noto, il modello considerato – adottato, appunto, per la prima volta in Argentina con la *Ley* 26.743 del 2012 – permette di rettificare il sesso anagrafico attraverso un procedimento di natura amministrativa e tramite la sola dichiarazione di volontà dell'interessato. Eliminando qualsiasi elemento capace di patologizzare l'identità *trans*, di medicalizzare il corpo *trans* e di giurisdizionalizzare il riconoscimento delle identità *trans*, questo modello concepisce l'identità di genere alla stregua di una vicenda individuale del soggetto interessato. È in questo senso, quindi, che secondo tale approccio normativo l'identità di genere è una “*cuestión declarativa*” (LITARDO, 16) e non medica o giudiziale.

Nel 2017, il Belgio si avvicina a tale modalità di riconoscimento con l'obiettivo di adeguare il procedimento di rettificazione del sesso a una serie di *standard* che a livello internazionale si erano andati affermando negli anni precedenti, relativi alla necessità di adottare procedimenti accessibili, trasparenti e demedicalizzati. Rilevante nella affermazione di questi ultimi è stato, indubbiamente, il ruolo svolto da alcuni organi afferenti al Consiglio d'Europa, si pensi, ad esempio, all'Assemblea

Parlamentare del Consiglio d'Europa (Risoluzione n. 2048 del 2015 e n. 2191 del 2017), al *Council of Europe Commissioner for Human Rights (Human Rights and Gender Identity, Issue Paper, 2009)* e al *Committee of Ministers (Recommendation n. CM/Rec(2010)5)*, così come quello di taluni *UN Treaty Bodies*, come il *Committee on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (UN CEDAW, *Concluding Observations on the Seventh Periodic Report of Belgium*, 59a sessione, UN Doc CEDAW/C/BEL/CO/7, 14 novembre 2014; UN CEDAW, *Concluding Observations on the Seventh Periodic Report of Finland*, 57a sessione, UN Doc CEDAW/C/FIN/CO/7, 10 marzo 2014; UN CEDAW, *Concluding Observations on the Combined Fifth and Sixth Periodic Reports of Slovakia*, 62a sessione, UN Doc CEDAW/C/SVK/CO/5-6, 25 novembre 2015).

È stato, tuttavia, con l'aggiornamento degli *Yogyakarta Principles* del 2017 che il principio di autodeterminazione di genere si è affermato definitivamente nel panorama internazionale (esso emerge chiaramente almeno dal Principio 3, dal Principio 18 e dal Principio 31).

La riforma operata in Belgio dal *Gender Recognition Act*, quindi, si iscrive pienamente nel contesto delineato ed è preordinata ad eliminare tutti i requisiti di natura medico-chirurgica che caratterizzavano il precedente procedimento per la rettificazione di attribuzione di sesso, introdotto nel 2007 dall'*Act on Transsexuality*.

Quest'ultimo, infatti, disciplinando per la prima volta il riconoscimento dell'identità di genere nell'ordinamento belga, introduceva nel Codice civile l'articolo 62bis, avente ad oggetto un procedimento totalmente amministrativo per la rettificazione anagrafica del genere. La norma stabiliva che il soggetto *trans* maggiorenne interessato ad ottenere la rettificazione del sesso anagrafico dovesse rivolgersi all'ufficio di stato civile, di fronte al quale era chiamato a dichiarare la sua stabile e irreversibile convinzione di appartenere al genere opposto rispetto al sesso annotato nell'atto di nascita. Di fianco alla dichiarazione di volontà, tuttavia, lo stesso articolo stabiliva che la persona *trans* dovesse soddisfare una serie di requisiti di natura strettamente medica: egli doveva disporre di un certificato psichiatrico che confermasse la sua stabile identificazione con il genere d'elezione, doveva essersi sottoposto con successo ad una terapia di affermazione di genere e si doveva trovare in una condizione di incapacità procreativa. La legge considerata, quindi,

sebbene delineasse un procedimento amministrativo, manteneva il riconoscimento dell'identità di genere su un piano totalmente ascrivibile (OSELLA, RUBIO MARÍN, 601).

Quindi, come in ogni procedimento basato su una dinamica ascrivibile, anche in quello previsto dall'*Act on Transsexuality*, l'intervento del potere pubblico nel riconoscimento giuridico dell'identità di genere si delineava in due momenti principali. Il primo, a monte, relativo alla definizione a livello normativo delle condizioni da soddisfare per vedere il genere formalmente riconosciuto. Il secondo, a valle, avente ad oggetto il controllo della soddisfazione delle stesse. La legge considerata, infatti, prescriveva requisiti profondamente invasivi (come, addirittura, la sterilizzazione) e rimetteva all'ufficiale di stato civile il compito di verificarne la soddisfazione, non consentendogli di spingersi a valutazioni di opportunità rispetto alla rettifica, ma comunque riconoscendogli la facoltà di non procedere nell'iter di rettificazione laddove ritenesse non possibile verificare la documentazione – anche medica – richiesta (*Parliamentary Preparatory works*, Senate, 3-1794/5). Il potere pubblico, quindi, proprio attraverso questi due momenti (quello della previsione dei requisiti e quello del controllo del loro soddisfacimento) partecipava attivamente alla costruzione dell'identità di genere del soggetto.

Questo aspetto offre la possibilità di condurre una prima riflessione, soprattutto laddove si ampli l'angolo prospettico e si guardi al caso del Belgio in ottica comparata.

Infatti, il modello allora vigente in Belgio, molto simile a quello fatto proprio da altri ordinamenti europei nello stesso periodo (ad esempio, si pensi a quello introdotto in Spagna dalla *Ley 3* del 2007), è capace di dimostrare come il rapporto tra autodeterminazione di genere e natura amministrativa del procedimento non sia necessariamente biunivoco. Se tutti i procedimenti rientranti nel c.d. modello argentino sono anche di natura amministrativa, al contrario la sola natura amministrativa del procedimento non implica automaticamente che il riconoscimento dell'identità di genere si svolga su un piano di carattere elettivo.

Ciò che rileva per comprendere se il procedimento sia effettivamente basato sull'autodeterminazione di genere non sembra, infatti, la natura dello stesso, quanto piuttosto la modalità mediante la quale il potere pubblico permette al soggetto di vedersi riconosciuto in confor-

mità al genere percepito. Questa tipologia di modelli, cioè, permette di osservare come la suddetta dinamica ascriviva non venga elisa dalla natura amministrativa del procedimento, rappresentando quest'ultimo soltanto una delle possibili modalità – l'altra, tradizionalmente, è quella giurisdizionale – mediante la quale il potere pubblico verifica la soddisfazione di requisiti unilateralmente determinati dal legislatore.

È, quindi, all'interno del contesto finora delineato che nel 2018 entra in vigore il *Gender Recognition Act*. Come anticipato, esso prevede un procedimento per la rettificazione del sesso anagrafico non solo di natura amministrativa, ma anche completamente demedicalizzato, basato sulla sola dichiarazione di volontà del soggetto *trans*.

Nell'apparato così delineato, come si avrà modo di approfondire nel proseguo della trattazione, il potere pubblico perde qualsiasi ruolo attivo nella costruzione dell'identità del soggetto *trans*, limitandosi esclusivamente a raccogliere la volontà dello stesso, unico elemento costitutivo dell'identità di genere giuridicamente rilevante dell'individuo.

È proprio in questo elemento, cioè, che risiede la natura puramente elettiva (OSELLA, RUBIO MARÍN, 601) del procedimento introdotto nel 2018 in Belgio.

3. *Il procedimento introdotto dal Gender Recognition Act*

L'articolo 62bis del Codice civile, modificato dal *Gender Recognition Act*, stabilisce che il soggetto maggiorenne interessato ad ottenere la rettificazione di attribuzione del sesso anagrafico debba rendere una dichiarazione scritta e sottoscritta presso l'ufficio di stato civile. Attraverso tale atto, la persona *trans* è chiamata a dichiarare il proprio stabile convincimento di appartenere al genere opposto rispetto al sesso indicato nell'atto di nascita e la consapevolezza delle conseguenze che derivano dalla rettificazione del sesso anagrafico (art. 3 GRA 2017). A seguito di tale prima dichiarazione, l'ufficiale di stato civile deve informare il richiedente dei passaggi successivi del procedimento, nonché delle conseguenze giuridiche ed amministrative della rettificazione (tra cui, prima dell'intervento della Corte costituzionale belga con la sentenza n. 99/2019, l'irreversibilità). Annota, quindi, la dichiarazione del richiedente e gli fornisce una ricevuta che attesti la conclusione di tale fase del procedimento.

Effettuati tali adempimenti, entro tre giorni dalla dichiarazione, la stessa deve essere notificata al Pubblico Ministero, il quale dispone di un periodo di tre mesi per esprimere il suo parere.

Il coinvolgimento del Pubblico Ministero è strettamente connesso a una necessità tipica di diversi modelli di riconoscimento basati sull'autodeterminazione (si pensi, ad esempio, a quanto stabilito a tal proposito dalla *Ley 4/2023*): quella di evitare che l'assenza di requisiti ulteriori rispetto alla dichiarazione di volontà sia sfruttata per compiere frodi identitarie. Che questo sia lo scopo unico della partecipazione del Pubblico Ministero si deduce anche dal fatto che lo stesso, laddove esprima parere negativo, debba motivarlo sulla base della contrarietà della rettificazione all'ordine pubblico.

Nei tre mesi successivi alla prima dichiarazione, ma prima del decorso di sei mesi dalla stessa, il richiedente è chiamato a rendere una seconda dichiarazione, con la quale afferma di essere ancora stabilmente convinto della sua appartenenza al genere opposto al sesso anagrafico e ribadisce di essere a conoscenza delle conseguenze della rettificazione.

A questo punto, laddove il Pubblico Ministero non abbia reso un parere negativo, l'ufficiale di stato civile procede ad annotare la rettificazione di attribuzione di sesso sui registri di stato civile della persona interessata.

L'ufficiale di stato civile può, in realtà, rifiutarsi di procedere alla rettificazione. Tuttavia, può farlo solo laddove abbia appurato una forma di incapacità di agire del soggetto al momento della dichiarazione: egli, in altre parole, non può spingersi in valutazione di merito della domanda, né in alcun tipo di *opportunity check* della rettificazione stessa (*Preparatory Works*, Chamber of representatives, 54-2403/001). La pubblica amministrazione, quindi, in questo procedimento appare priva di qualsiasi forma di discrezionalità, tanto tecnica, quanto amministrativa.

3.1. *Il procedimento di rettificazione di sesso delle persone minorenni*

Il *Gender Recognition Act* introduce per la prima volta anche la possibilità per i soggetti minorenni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età di ottenere la rettificazione di attribuzione del sesso anagrafico (art. 62 bis § 11 del Codice civile).

Il procedimento riservato ai minori è il medesimo di quello previsto per i maggiorenni, con la differenza che i primi sono chiamati, oltre che a dichiarare il loro persistente convincimento di appartenere al genere opposto rispetto al sesso anagrafico, a produrre di fronte all'ufficiale di stato civile la certificazione di uno psichiatra infantile che la attesti. Inoltre, essi debbono essere assistiti nella prima dichiarazione dai genitori (o tutori).

L'elemento su cui, in questa sede, vale la pena concentrare l'attenzione è il fatto che il legislatore del 2017, anche con riferimento ai soggetti minorenni, abbia voluto delineare un procedimento di natura squisitamente elettiva.

Questo lo si nota soprattutto con riferimento alla certificazione psichiatrica che il richiedente è tenuto a presentare per ottenere la rettificazione anagrafica. Infatti, nei lavori preparatori all'adozione della legge, era stato precisato come il ruolo del medico non dovesse essere di natura diagnostica, sostanzandosi piuttosto nella mera certificazione specialistica della volontà del soggetto.

Anche la previsione riguardante le persone minorenni, quindi, è attraversata dalla *ratio* generale della legge, che resta sempre quella di porre l'autodeterminazione di genere al centro del procedimento di rettificazione anagrafica, indipendentemente da chi sia il destinatario della stessa.

4. *Autodeterminazione di genere e binarismo di genere: la sentenza n. 99/2019 della Cour constitutionnelle*

È quindi proprio sul principio che impronta tutta la legge, quello di autodeterminazione di genere, che si deve aprire una riflessione critica.

Il *Gender Recognition Act* del 2017, infatti, pur introducendo il modello *self-identification*, non dispone nulla rispetto alle identità che si collocano al di là del binarismo di genere, limitando il procedimento delineato ai soli soggetti che, pur non rispecchiandosi nel sesso attribuito loro alla nascita, sentono di appartenere stabilmente o al genere femminile o a quello maschile.

Questo dato stimola almeno due differenti approfondimenti.

Da un lato, l'esperienza belga evidenzia la natura duale dell'autodeterminazione di genere, la quale può operare sia come principio che in-

cide sul risultato sia come criterio che informa soltanto il procedimento di riconoscimento dell'identità di genere (PALAZZO, 18). Nel primo caso, quando l'autodeterminazione agisce unicamente sul procedimento, essa riguarda esclusivamente le modalità attraverso cui tale percorso si svolge, senza incidere sulle soggettività cui il riconoscimento è destinato. Nel secondo caso, invece, quando opera direttamente sul risultato, l'autodeterminazione è in grado di produrre effetti sui destinatari stessi del riconoscimento, rendendo possibile il riconoscimento giuridico del genere così come ciascun soggetto lo auto-percepisce. In questo modo, l'autodeterminazione orientata al risultato consente di oltrepassare la tradizionale dicotomia di genere, aprendo l'ordinamento al riconoscimento delle soggettività che si collocano al di fuori del binarismo.

Dall'altro lato, l'esperienza del Belgio svela l'intima connessione che sussiste tra binarismo di genere e autodeterminazione di genere.

Il *Gender Recognition Act* belga, infatti, permette di riflettere sulle conseguenze – strettamente pratiche, oltre che sulle implicazioni teoriche – che l'introduzione nell'ordinamento giuridico dell'autodeterminazione di genere porta con sé laddove la stessa non sia accompagnata dal contestuale superamento del binarismo di genere. Come detto, difatti, la caratteristica tipica dei modelli basati sull'autodeterminazione di genere è che essi pongono al centro del riconoscimento giuridico l'autopercezione del soggetto. Tuttavia, laddove l'ordinamento giuridico conservi il paradigma del binarismo di genere, l'unico genere che può essere anagraficamente riconosciuto è quello capace di collocarsi nella stretta dicotomia dallo stesso imposta. Il meccanismo di riconoscimento, quindi, sembra entrare in una complessa *impasse* quando il genere autopercepito dal soggetto non sia né quello maschile, né quello femminile, e si ponga, piuttosto, al di fuori di suddetta dicotomia. In questa ipotesi, infatti, sebbene il procedimento sia fondato interamente sull'autodeterminazione, esso non può che fallire nel riconoscere giuridicamente il genere percepito dal soggetto, poiché nell'ordinamento non esiste un marcatore anagrafico corrispondente allo stesso.

È, essenzialmente, su questo punto che è intervenuta nel 2019 la *Cour constitutionnelle*, con la sentenza n. 99.

Con tale pronuncia, la Corte costituzionale belga ha accolto il ricorso in annullamento presentato avverso l'articolo 3 del *Gender Recognition Act*, relativo alla sezione in cui il suddetto articolo non riconosceva

la possibilità di rettificare il sesso in una direzione terza rispetto a quella femminile e maschile e alla parte in cui lo stesso stabiliva il principio di irreversibilità della rettificazione. Le argomentazioni su cui la Corte ha basato la sua decisione sono state essenzialmente due.

In primis, la *Cour* ha stabilito la contrarietà del binarismo di genere al principio di eguaglianza (sancito dall'articolo 10 della Costituzione belga), ritenendo che le identità binarie e quelle non binarie pongono questioni giuridicamente assimilabili e, quindi, debbono essere disciplinate in maniera uniforme. Secondo la Corte, cioè, differenziare il trattamento giuridico delle identità *transgender* binarie e non binarie, limitando alle prime la possibilità di vedersi anagraficamente riconosciute, introdurrebbe una illegittima discriminazione basata sull'identità di genere.

Ed è la stessa Corte, in questa sede, ad evidenziare come l'illegittimità di tale differenziazione sia tanto più evidente se si considera la *ratio* generale della legge in cui si inserisce, ovvero quella di promuovere l'autodeterminazione di genere come principio cardine del riconoscimento giuridico dell'identità di genere (*Cour constitutionnelle de Belgique*, n. 99/2019, cit., par. A.4.1).

In secondo luogo, la Corte costituzionale nega il valore costituzionale del binarismo di genere. Per addivenire a tale risultato essa propone un'interpretazione evolutiva dell'articolo 10 c. 3 e dell'articolo 11 della Costituzione, nella parte in cui essi impiegano esplicitamente le categorie "uomo" e "donna". Secondo la Corte, infatti, tale utilizzo è motivato dall'esigenza di organizzare i rapporti che nell'ordinamento giuridico si svolgono, ma non fa del binarismo di genere "*un principe de base de l'ordre constitutionnel belge*" (*Cour constitutionnelle de Belgique*, n. 99/2019, cit., par. B.6.6.).

È proprio negando il valore costituzionale del binarismo di genere che la Corte ha ritenuto, da un lato, che il legislatore dovesse intervenire per consentire il riconoscimento delle identità non binarie (o introducendo un terzo marcatore di genere o eliminando la classificazione di genere dai registri anagrafici) e, dall'altro, che il principio di irreversibilità della rettificazione dovesse essere eliminato dall'ordinamento giuridico.

Nella posizione assunta dalla Corte, il riconoscimento delle identità di genere non binarie e il superamento dell'irreversibilità della rettificazione del sesso anagrafico appaiono come due elementi profondamente connessi. Entrambi, infatti, riflettono una concezione fluida dell'identi-

tà di genere, non necessariamente binaria e capace di mutare nel tempo, tentando di realizzare quanto più possibile il disegno progettuale del *Gender Recognition Act*.

La Corte, cioè, ritiene discriminatoria non solo l'assenza di un marcatore anagrafico del genere diverso da quello maschile e femminile, ma anche l'impossibilità di addivenire ad un'ulteriore rettifica del sesso anagrafico, laddove ne sia già stata effettuata una. L'irreversibilità della rettificazione si rivela discriminatoria perché incapace di fornire riconoscimento giuridico a tutte quelle soggettività *transgender* la cui identità è soggetta a molteplici mutamenti e che, quindi, non possono vedersi compiutamente riconosciuti mediante l'assegnazione permanente di un marcatore di genere (seppur, nel caso, neutro).

A questa apertura della giurisprudenza costituzionale ad una visione fluida e autopercepita del genere, tuttavia, non è seguita una medesima presa di posizione del legislatore belga. Quest'ultimo, difatti, allo stato attuale non è ancora intervenuto operando la scelta tra introduzione di un terzo marcatore di genere anagrafico ed eliminazione della classificazione di genere, lasciando di fatto priva di attuazione la statuizione della Corte relativa alle identità non binarie.

Per ciò che concerne, invece, la parte della sentenza relativa alla reversibilità della rettificazione anagrafica, il legislatore è intervenuto soltanto diversi anni dopo la stessa. Infatti, con la *Loi modifiant des dispositions diverses concernant la modification de l'enregistrement du sexe* del 20 luglio 2023, ha eliminato ogni riferimento all'irreversibilità dall'articolo 62bis del Codice civile.

5. Sintetiche valutazioni conclusive

La ricostruzione del modello attualmente esistente in Belgio per la rettificazione del sesso anagrafico ha messo in luce gli elementi che, nel panorama comparato, lo rendono un caso studio interessante per comprendere le molteplici questioni giuridiche che attualmente circondano il riconoscimento dell'identità di genere.

All'esito di quanto finora illustrato, quindi, sembrano almeno tre gli aspetti ai quali vale la pena guardare per enucleare delle valutazioni conclusive.

In primo luogo, l'esperienza del Belgio illumina la profonda connessione che esiste tra binarismo di genere e autodeterminazione di genere, fornendo un esempio concreto di quanto il mancato superamento del primo rischi di svuotare di contenuto giuridico – o quantomeno di affievolire evidentemente la portata – del secondo. Tale esperienza, cioè, spinge ad interrogarsi sul significato dell'autodeterminazione laddove il suo raggio d'azione sia comunque strettamente limitato al perimetro della dicotomia di genere (KATYAL, 104).

In secondo luogo, poi, la suddetta difficoltà del legislatore belga nel dare attuazione alla parte della sentenza n. 99/2019 riguardante il binarismo di genere consente di individuare almeno due punti di interesse, tra loro profondamente interconnessi.

Essa, infatti, mostra come l'adozione di un procedimento integralmente basato sull'autodeterminazione non rappresenti altro che il primo – imprescindibile – passo verso la piena tutela giuridica delle identità *trans*. Tuttavia, essa, sola e non accompagnata dal contestuale superamento del binarismo di genere, non soddisfa le molteplici questioni sottese alla tutela della condizione giuridica di tali identità. Questo perché esse si connettono indissolubilmente all'organizzazione cisnormata e binaria degli ordinamenti giuridici, andando oltre il momento del mero riconoscimento giuridico.

È, dunque, proprio in questo elemento che si rinviene il motivo per cui è così complesso superare il binarismo di genere. Come evidenziato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza *Y. c. Francia* del 2023, dalla Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 143/2024 (par. 5.5 del considerato in diritto) e dalla stessa *Cour constitutionnelle* nella sentenza n. 99/2019 (par. B.6.6), il binarismo di genere risponde ad un fondamentale bisogno di organizzazione e ordine dei rapporti giuridici all'interno degli ordinamenti. Quindi, travalicare la suddivisione dei consociati nelle sole due categorie maschile e femminile, impone l'ingente sforzo pratico, oltre che teorico, di ripensare molte delle relazioni che attualmente abitano lo spazio pubblico.

Infine, l'esperienza del Belgio consente un'ultima, fondamentale, riflessione. Essa permette di toccare con mano come la definizione del procedimento per la rettificazione di attribuzione di sesso e l'individuazione delle identità destinarie dello stesso siano due operazioni non sempre allineate. Difatti, parlare del tipo di procedimento adottato da

un ordinamento e dello spazio al suo interno riconosciuto all'autodeterminazione sembra essere un passaggio successivo e distinto rispetto alla definizione delle soggettività che a tale procedimento possono accedere.

Individuare i destinatari della rettificazione – in qualsiasi modalità essa avvenga – significa, cioè, tracciare il perimetro della rilevanza giuridica dell'identità di genere: chiarire quali declinazioni della stessa possono essere giuridicamente riconosciute e quali no. In altri termini, comprendere se le identità non binarie possano essere riconosciute significa tornare ad interrogarsi sul contenuto del diritto all'identità di genere e, quindi, sull'*an* dello stesso.

Definire il procedimento di rettificazione ed esaminarne la natura, invece, sembra essere un momento logicamente successivo, che si delinea quando è già chiaro il contenuto del diritto. In questa fase, cioè, ci si interroga sulle modalità di tutela di un diritto il cui contenuto è già chiaro. In altre parole, si esce dalla riflessione sull'*an* del diritto, per entrare in quella sul *quomodo*.

Riferimenti bibliografici

- CANNOOT P., *The Limits to Gender Self-Determination in a Stereotyped Legal System: Lessons from the Belgian Gender Recognition Act*, in E. BREMS, P. CANNOOT, T. MOONEN (eds.), *Protecting Trans Rights in the Age of Gender Self-Determination*, Cambridge, 2020, 12 e ss.
- CANNOOT P., *The pathologisation of trans* persons in the ECtHR's case law on legal gender recognition*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2019, 14 e ss.
- CÁRDENAS CORDÓN A., *El reconocimiento jurídico de la identidad de género en América Latina*, in *Derechos y Libertades*, 2022, 273 e ss.
- GARDINI G., *La discrezionalità amministrativa e tecnica*, in M. DE DONNO, G. GARDINI, M. MAGRI (a cura di), *Il diritto amministrativo nella giurisprudenza*, Santarcangelo di Romagna, 2022, 267 e ss.
- GONZALEZ-SALZBERG D.A., *The Accepted Transsexual and the Absent Transgender: A Queer Reading of the Regulation of Sex/Gender by the European Court of Human Rights*, in *American University International Law Review*, 2019, 798 e ss.
- GÖSSL S.L., VÖLZMANN B., *Legal Gender Beyond the Binary*, in *International Journal of Law, Policy and The Family*, 2019, 403 e ss.
- HOLZER L., *Smashing the Binary? A new era of legal gender registration in the Yogyakarta Principles Plus 10*, in *International Journal of Gender, Sexuality and Law*, 2020, 98 e ss.
- JAMES A., WIPFLER N., *Identity crisis: the limitations of expanding government recognition of gender identity and the possibility of genderless identity documentes*, in *Harvard Journal of Law & Gender*, 2016, 491 e ss.
- KATYAL S., *The Numerus Clausus of Sex*, in *The University of Chicago Law Review*, 2017, 389 e ss.
- LITARDO E., *El derecho a la identidad de género. Interpretación y desafío de la Ley 26743*, in *Revista de actualidad. Derecho de familia*, 2018, 19 e ss.
- OSELLA S., *"De-gendering" the civil status? A public law problem*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2020, 471 e ss.
- OSELLA S., RUBIO-MARÍN R., *Gender recognition at the crossroads: Four models and the compass of comparative law*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2023, 574 e ss.

- PALAZZO N., *Terre di mezzo e mine vaganti: il riconoscimento giuridico del genere della persona trans*, in *GenIus*, 2021, 6 e ss.
- PARIGIANI R., *Corpi, prassi e pratiche alla luce della sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale*, in *BioLaw Journal*, 2024, 35 e ss.
- PASQUET L., *Riconoscimento dell'identità di genere: i silenzi della Corte di Strasburgo e la rivolta dei giudici conservatori*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2019, 65 e ss.
- REALE C.M., *Il lento incedere dei diritti trans: una prospettiva critica sulla giurisprudenza delle corti sovranazionali europee*, in *BioLaw Journal*, 2024, 135 e ss.
- SCHILLACI A., *Corpo e libertà. Corpi, libertà, dinamiche del riconoscimento*, in C. MORONI, A. STERPA (a cura di), *Corpo e società. Trasformazioni del convivere*, Napoli, 2021, 71 e ss.
- SCIANNELLA L., *Diritto all'autodeterminazione e "terzo genere": la Cour constitutionnelle belge si pronuncia sul "Transgender Act"*, in *DPCE Online*, 2019, 2295 e ss.
- THEILEN J.T., *Beyond the Gender Binary: Rethinking the Right to Legal Gender Recognition*, in *European Human Rights Law Review*, 2018, 249 e ss.
- THEILEN J.T., *Depathologisation of Transgenderism and International Human Rights Law*, in *Human Rights Law Review*, 2014, 327 e ss.
- VERONESI P., *Corpi e questioni di genere: le violenze (quasi) invisibili*, in *Genius*, 2020, 8 e ss.

SEZIONE III

LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E *STATUS* FAMILIARI
(A PARTIRE DAL CASO MIRIN)

CITTADINANZA DELL'UNIONE E IDENTITÀ DI GENERE: INCIDENZE E SVILUPPI NORMATIVI

Cecilia Sanna*

Sommario: 1. La cittadinanza dell'Unione e gli status personali. – 2. Gli status di genere e la giurisprudenza della Corte di giustizia. – 3. Alcune riflessioni.

1. *La cittadinanza dell'Unione e gli status personali*

La cittadinanza dell'Unione europea (UE) è un istituto complesso poiché la sua disciplina è composta da norme che appartengono a diversi ordinamenti - nazionali, internazionali e dell'UE - e sulla quale incidono interpretazioni dalle connotazioni sociologiche e politiche assai differenti.

Le norme codificate nel testo dei trattati (artt. 18 TFUE-25 TFUE) indicano che la cittadinanza dell'Unione attribuisce a ogni cittadino di uno Stato membro uno status giuridico aggiuntivo rispetto alla cittadinanza nazionale, fondato su diritti comuni quali la libertà di circolazione e soggiorno, il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo e a quelle comunali nello Stato di residenza nonché la tutela diplomatica e consolare. L'individuazione di coloro che hanno la cittadinanza nazionale e la definizione dell'identità giuridica e sociale di tali individui ricadono invece nella competenza normativa dei singoli Stati membri che tuttavia, nell'esercizio di tali competenze, devono rispettare il diritto dell'Unione e in particolare non devono ostacolare l'esercizio delle libertà riconosciute a ogni cittadino dell'Unione, fra le quali quella di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri.

È in questo solco che soprattutto recenti, si è ulteriormente ampliato il dibattito tra cittadinanza europea e attribuzione degli statuti personali con riguardo al tema dell'identità di genere. Invero, lo sviluppo delle

* Professoressa associata di diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Milano.

norme all'interno dei singoli Stati membri intese riconoscere e tutelare le persone transgender e le identità di genere non conformi, sta avvenendo in modo diversificato, secondo le sensibilità sociali e politiche presenti nei vari Paesi. Il tema assume una rilevanza comunitaria laddove l'individuo interessato da tali norme, esercita la libera circolazione e chiede dunque alle autorità dello stato ospitante il riconoscimento dei diversi status ottenuti nel Paese di origine. In questi casi, la Corte di giustizia dell'UE è stata chiamata a chinarsi sulle diverse fattispecie definendo l'incidenza e l'interferenza nonché i limiti delle competenze interne e comunitarie.

2. *Gli status di genere e la giurisprudenza della Corte di giustizia*

Il primo caso di rilievo risale al 1996, (sentenza del 30 aprile 1996, *P. c. S*, C-13/94 del 30 aprile 1996, in cui la Corte deduce dalla direttiva 76/207 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne non solo conferma il principio della parità di trattamento fra uomini e donne in ambito lavorativo, ma per la prima volta, il diritto di parità viene esteso anche alle persone che hanno subito un cambiamento di sesso.

Più incisivi richiamando le norme sulla cittadinanza e le garanzie della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (Carta), alcuni casi recenti. Nel caso *Coman*, in cui i giudici di Lussemburgo pur riconoscendo che non vi è nessun obbligo per gli Stati membri di autorizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel proprio ordinamento, ritengono che il rifiuto di riconoscere il diritto di soggiorno ad un cittadino extracomunitario coniugato legalmente con un cittadino UE dello stesso in un altro Stato membro, sia un ostacolo all'esercizio della libera circolazione (art. 21, 1 TFUE) e sia in contrasto con il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 7 della Carta. Infatti, come risulta anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo la relazione che lega una coppia omosessuale può rientrare nella nozione di «vita privata», nonché in quella di «vita familiare», al pari della relazione che lega una coppia di sesso opposto che si trovi nella stessa situazione. In sintesi, le condizioni per il soggiorno del coniuge extracomunitario non devono essere più restrittive di quelle applicate alle coppie eterosessuali

cfr. le sentenze della Corte del 5 giugno 2018, causa C-673/16, Coman e a., ECLI:EU:C:2025:917.

Successivamente, nella causa *MB*, la Corte ha riconosciuto la violazione del divieto di discriminazione fondato sul sesso (di cui alla direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale) la richiesta ad una persona che ha cambiato sesso, di annullare il matrimonio contratto anteriormente a tale cambiamento per poter beneficiare di una pensione di fine lavoro all'età prevista per le persone del sesso da essa acquisito (sentenza 26 giugno 2018, *MB*, C-451/16, EU:C:2018:492).

Nel caso *Pancharevo*, una minore nata in Spagna da una cittadina bulgara e una cittadina britannica non riusciva a ottenere un atto di nascita o un passaporto in Bulgaria, poiché le autorità nazionali non riconoscevano due madri. La Corte ha chiarito che, se uno Stato membro riconosce un legame di filiazione tra un minore e i suoi genitori dello stesso sesso, tutti gli altri Stati membri devono riconoscere tale legame per consentire al minore di esercitare il proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente nell'Unione con ciascuno dei genitori. La decisione richiama gli artt. 20 e 21 TFUE ma anche gli artt. 7 (rispetto della vita privata e familiare), 24 (diritti dei minori) e 45 (libertà di circolazione e soggiorno) della Carta, sottolineando che l'identità nazionale di cui all'art. 4, par. 2 TUE, non può giustificare una restrizione della libertà di movimento che privi un minore del rapporto con i propri genitori (sentenza del 14 dicembre 2021, causa C-490/20, *Pancharevo*, ECLI:EU:C:2021:1008).

Con la sentenza *Mirin*, la Corte sancisce l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere ed annotare nei propri atti di stato civile la modifica dell'identità di genere ottenuta dai propri cittadini in un altro Stato membro rafforzando così il principio del mutuo riconoscimento degli status personali tra gli Stati membri e rimuovendo ostacoli burocratici transfrontalieri (sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-4/23, *Mirin*, EU:C:2024:845). I giudici richiamano il rispetto della vita privata e familiare (art. 7 della Carta), sottolineando che il riconoscimento dell'identità di genere è parte integrante di tale diritto.

Lo stesso art. 7 della Carta unitamente all'art. 21 (Non discriminazione) Carta sono il parametro utilizzato dalla Corte nella sentenza

Trojan per giudicare come ostacolo all'esercizio della libera circolazione (artt. 20 e 21 TFUE), il rifiuto di uno Stato membro di riconoscere il matrimonio omosessuale validamente contratto in un altro Stato UE dove la coppia ha consolidato la propria vita familiare (sentenza 25 novembre 2025, causa C-713/23 *Trojan*, ECLI:EU:C:2025:917). Invero, sebbene gli Stati abbiano discrezionalità sulle procedure, se la legislazione nazionale prevede la trascrizione come unico mezzo di riconoscimento, questa deve essere applicata senza distinzioni tra coppie dello stesso sesso e di sesso opposto. Il rifiuto di una procedura di riconoscimento equivalente a quella concessa alle coppie eterosessuali (come la trascrizione) costituisce una discriminazione vietata basata sull'orientamento sessuale.

3. *Alcune riflessioni*

Muovendo dalle norme dei trattati e della Carta, la CGUE ha dunque introdotto e consolidato il concetto di identità di genere nel diritto UE. Si tratta di un'evoluzione giurisprudenziale che, partendo dal divieto di discriminazione basato sul sesso, è giunta a imporre il riconoscimento degli status acquisiti e a rendere effettivi i diritti connessi alla cittadinanza UE anche in una prospettiva di genere.

L'interpretazione evolutiva del principio di non discriminazione ha favorito un approccio più inclusivo, volto a garantire che la libertà di circolazione, il diritto alla vita familiare e l'accesso ai diritti sociali non siano limitati da discriminazioni legate all'identità di genere conoscendo, a tal fine, lo status delle persone stabilito in un altro Stato membro conformemente al diritto di quest'ultimo.

La cittadinanza dell'Unione europea rappresenta ancora una volta un quadro giuridico dinamico che non solo integra le cittadinanze nazionali, ma contribuisce attivamente alla trasformazione degli status di genere. Essa rafforza la tutela dei diritti fondamentali, promuove l'eguaglianza sostanziale e favorisce una progressiva armonizzazione delle garanzie offerte agli individui, indipendentemente dal loro genere, all'interno dello spazio europeo.

Riferimenti bibliografici

- B. SIIM, M. MOKRE, *Gender and EU Citizenship*, in *The Routledge Handbook of Gender and EU Politics*, London, 2021.
- P. DUNNE, *Transgender EU Citizens and the Limited Form of Union Citizenship*, in *International Journal of Law, Policy and the Family*, 2022, 201 e ss.
- V. BONINI, F. AZZARRI, C. FAVILLI, *Diritto e genere nella prospettiva europea*, Napoli, 2022.

MODIFICA DELL'IDENTITÀ DI GENERE E LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO NELL'UNIONE EUROPEA: LA SENTENZA *MIRIN*

Curzio Fossati*

SOMMARIO: 1. Introduzione: la competenza dell'UE in materia di famiglia e di *status* delle persone e i precedenti della Corte di giustizia sulla circolazione degli *status* personali e familiari. – 2. Il caso *Mirin*. – 3. La sentenza della Corte. – 4. *Segue*: i principi affermati dalla Corte. – 5. Conclusioni: dopo la sentenza *Mirin*.

1. *Introduzione: la competenza dell'UE in materia di famiglia e di status delle persone e i precedenti della Corte di giustizia sulla circolazione degli status personali e familiari*

Come noto, in materia di diritto di famiglia e di *status* delle persone, la regolamentazione delle situazioni puramente interne spetta agli Stati, mentre l'Unione europea, ai sensi dell'art. 81, par. 3 TFUE, può adottare unicamente misure “aventi implicazioni transnazionali”, con procedura legislativa speciale.

Su tale base giuridica sono stati approvati numerosi regolamenti di diritto internazionale privato e processuale: il regolamento n. 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (c.d. *Bruxelles II-ter*); il n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari; il n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale dei coniugi (c.d. *Roma III*); i regolamenti nn. 2016/1103 e 2016/1104 in materia di regimi patrimoniali, rispettivamente, tra coniugi e partner di unioni registrate; il regolamento n. 2016/1191 sulla semplificazione dei requisiti per la presentazione di documenti pubblici attestanti diversi fatti relativi ad una persona, inclusi la nascita, la filiazione e il matrimonio.

* Borsista di ricerca, Università degli Studi dell'Insubria.

Nessuno di tali regolamenti, tuttavia, disciplina il riconoscimento degli *status* personali, né l'esistenza, la validità e il riconoscimento dei matrimoni e neppure l'accertamento, la contestazione e il riconoscimento della filiazione. Nel dicembre 2022, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sugli aspetti internazionalprivatistici della filiazione ma la sua approvazione, allo stato, risulta incerta, in considerazione delle reazioni che essa ha suscitato all'interno di taluni Stati membri, data la particolare sensibilità degli interessi coinvolti.

Sebbene la competenza a disciplinare i profili sostanziali e, allo stato attuale, anche quelli di diritto internazionale privato della materia degli *status* personali e familiari spetti agli Stati membri, la Corte di giustizia ha avuto modo di chiarire che l'esercizio di tale competenza deve avvenire nel rispetto del diritto dell'Unione europea e, in particolare, delle libertà di circolazione e soggiorno riconosciute ai cittadini europei e ai loro familiari dagli artt. 20 e 21, par. 1 TFUE.

In primo luogo, la Corte in diverse pronunce ha affermato che le norme degli Stati membri in materia di attribuzione dei nomi non devono ostacolare l'esercizio delle suddette libertà, precisando che ciascuno Stato membro è obbligato a riconoscere automaticamente i cognomi attribuiti ad un cittadino dell'Unione in base alla legge di un altro Stato membro, a condizione che quest'ultimo Paese presenti stretti legami con l'interessato, che non vi sia abuso del diritto e che il riconoscimento non contrasti con l'ordine pubblico (CGCE, 30 marzo 1993, causa C-168/91; CGCE, 2 ottobre 2003, causa C-148/02; CGCE, 14 ottobre 2008, causa C-353/06; CGUE, 22 dicembre 2010, causa C-208/09; CGUE, 2 giugno 2016, causa C-438/14; CGUE, 8 giugno 2017, causa C-581/15).

Nella sentenza *Coman* (CGUE, 5 giugno 2018, causa C-673/16) la Corte ha poi affermato che l'art. 21, par. 1 TFUE obbliga ciascuno Stato membro a considerare "coniuge" ai sensi della direttiva 2004/38/CE il marito dello stesso sesso di un cittadino dell'Unione europea, il cui *status* risulti da un atto di matrimonio rilasciato dalle autorità dello Stato membro di celebrazione e, conseguentemente, ad accordare al medesimo il diritto di soggiorno derivato di cui all'art. 7 della direttiva, ancorché all'interno del proprio ordinamento viga un divieto di riconoscimento dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, integrante un principio di ordine pubblico.

Infine, nella sentenza *Pancharevo* (CGUE, 14 dicembre 2021, causa C-490/20), la Corte ha ritenuto incompatibile con le libertà di circolazione e soggiorno, il rifiuto opposto dalle autorità di uno Stato membro – e fondato sul contrasto della genitorialità omoparentale con l'ordine pubblico – di riconoscere lo *status filiationis* tra una minore e una coppia dello stesso sesso (femminile), risultante da un atto emesso dalle autorità dello Stato membro di nascita della minore, al fine di rilasciare a quest'ultima un documento di identità e di consentirle di circolare e soggiornare nell'Unione europea insieme ai genitori indicati nell'atto di nascita.

In entrambe le sentenze da ultimo citate la Corte ha comunque precisato che gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere gli *status* familiari in questione per fini diversi dall'esercizio delle libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari.

Con il rinvio pregiudiziale relativo al caso *Mirin* (CGUE, 4 ottobre 2024, causa C-4/23), la Corte di giustizia ha avuto occasione di precisare per la prima volta come le libertà da ultimo menzionate incidano sulla discrezionalità degli Stati membri di riconoscere le modifiche di identità di genere ottenute dai propri cittadini negli altri Stati membri.

2. *Il caso Mirin*

Il caso oggetto del giudizio di rinvio trae origine da una richiesta presentata al comune di Cluj-Napoca (Romania), da M.-A.A., una persona di cittadinanza rumena, registrata allo stato civile di tale comune con il sesso femminile, al fine di ottenere l'annotazione nel proprio atto di nascita del nuovo prenome e della nuova identità di genere ottenuti nel Regno Unito (prima del recesso dall'UE). Infatti, M.-A.A., dopo essersi trasferito in tale Paese nel 2008, nel 2017 aveva chiesto alle autorità britanniche l'aggiornamento dell'indicazione nel registro di stato civile del proprio prenome e del genere, dal femminile al maschile, e nel 2020 aveva altresì ricevuto dalle stesse autorità il "Gender Recognition Certificate", attestante la sua nuova identità maschile.

Il comune di Cluj-Napoca, tuttavia, ha respinto la richiesta in quanto la normativa rumena consente di cambiare l'indicazione relativa al sesso sugli atti di nascita dei cittadini solo previa autorizzazione dei giudici

nazionali, con provvedimento definitivo. M.-A.A. ha pertanto presentato ricorso al Tribunale di primo grado del 6° distretto di Bucarest, al fine di ottenere l'ingiunzione all'ufficio di procedere con le modifiche richieste.

Il Tribunale ha quindi effettuato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, domandandole se la normativa rumena – nella misura in cui non consente di riconoscere automaticamente i cambiamenti di identità di genere e di prenome ottenuti da un proprio cittadino in un altro Stato membro, ma impone di intraprendere un procedimento giudiziario davanti alle autorità nazionali – sia compatibile con il diritto dei cittadini UE di circolare e soggiornare negli Stati membri, in condizioni di dignità, uguaglianza davanti alla legge e non discriminazione e nel rispetto del diritto alla vita privata e familiare.

3. *La sentenza della Corte*

Nella sentenza *Mirin* (CGUE, 4 ottobre 2024, causa C-4/23) la Corte di giustizia ricorda innanzitutto i propri precedenti nei quali aveva affermato che gli Stati membri non possono rifiutarsi di riconoscere ad un proprio cittadino il nome attribuito in base alla legge di un altro Stato membro, nel quale questi si sia trasferito nell'esercizio delle libertà di circolazione e soggiorno, poiché alla stessa persona risulterebbero attribuiti due nomi differenti, con conseguenti notevoli inconvenienti, legati alla confusione sulla sua identità.

La Corte poi osserva che il medesimo ostacolo e gli stessi inconvenienti possono derivare anche dal rifiuto delle autorità di uno Stato membro di riconoscere ed annotare nei propri registri di stato civile la modifica dell'identità di genere ottenuta da un proprio cittadino in un altro Stato membro, chiedendogli di intraprendere un apposito procedimento giurisdizionale davanti alle autorità nazionali.

Pertanto, la normativa rumena in questione risulta restrittiva della libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini UE e, come tale, per essere giustificata dovrebbe essere basata su considerazioni oggettive, proporzionata all'obiettivo perseguito e conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Corte, tuttavia, afferma che nel caso di specie tali elementi giustificativi non sussistono.

Innanzitutto, dagli atti di causa non risulta quali fossero gli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale in questione.

Inoltre, la normativa rumena non rispetta l'art. 7 della Carta, sul diritto alla vita privata, interpretato alla luce della giurisprudenza della CEDU relativa all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Da tale giurisprudenza emerge, infatti, che la norma tutela anche l'identità sessuale delle persone e il diritto dei soggetti transgender allo sviluppo personale, all'integrità fisica e morale e al rispetto e al riconoscimento della propria identità di genere (CEDU, 11 luglio 2002, ric. n. 28957/95, *caso Christine Goodwin c. Regno Unito*). Gli Stati contraenti, inoltre, sono obbligati a prevedere, nei rispettivi ordinamenti, procedimenti per il riconoscimento giuridico dell'identità di genere chiari e prevedibili, oltre che rapidi, trasparenti e accessibili (CEDU, 12 settembre 2003, ric. n. 35968/97, *caso Van Kück c. Germania*; CEDU, 19 aprile 2021, ric. n. 2145/16 e n. 20607/16, *caso X e Y c. Romania*).

Secondo la Corte di giustizia, invece, il procedimento previsto dalla normativa rumena non rappresenta “un mezzo efficace” affinché un cittadino di uno Stato membro, che abbia ottenuto durante il soggiorno in un altro Stato membro le modifiche del prenome e dell'identità di genere, possa conseguire il riconoscimento nel proprio Paese di origine, facendo “valere proficuamente” le sue libertà di circolazione e soggiorno. L'esito di tale procedimento, infatti, è rimesso alla discrezionalità delle autorità nazionali e può sfociare in una decisione che non tenga conto delle modifiche eseguite dalle autorità straniere.

La Corte conclude quindi che gli artt. 20 e 21, par. 1 TFUE, letti alla luce degli artt. 7 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella rumena, che, in assenza di un provvedimento definitivo di autorizzazione da parte delle autorità giurisdizionali interne, non consente di riconoscere e annotare nell'atto di nascita di un proprio cittadino le modifiche del prenome e della identità di genere legalmente ottenute nello Stato membro nel quale si era trasferito esercitando le proprie libertà di circolazione e soggiorno.

4. *Segue: i principi affermati dalla Corte*

Dalla sentenza *Mirin* è possibile ricavare alcuni chiari principi sull'obbligo di riconoscimento degli *status* personali tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Dagli artt. 20 e 21, par. 1 TFUE deriva in capo a ciascuno Stato membro l'obbligo di riconoscere gli *status* personali legalmente acquisiti dai cittadini dell'Unione negli altri Stati membri nell'esercizio delle loro libertà di circolazione e soggiorno. Poiché il genere e il nome definiscono l'identità e lo *status* di una persona, le autorità degli Stati membri sono obbligate a riconoscere le modifiche di entrambi questi elementi identificativi, ottenute da un proprio cittadino in un altro Stato membro, nell'esercizio delle suddette libertà.

Inoltre, poiché i Paesi membri possono adottare normative interne restrittive delle libertà di circolazione e soggiorno, purché basate su considerazioni oggettive e proporzionate all'obiettivo perseguito, le autorità nazionali possono rifiutarsi di riconoscere gli *status* personali accertati negli altri Paesi UE (e le relative modifiche), purché il rifiuto sia fondato su normative che soddisfino tali requisiti e in ogni caso non siano violate le norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Più incerta risulta invece la posizione della Corte sulla questione della sussistenza in capo agli Stati membri di un obbligo di annotare nei registri di stato civile le modifiche dei dati identificativi di genere ottenute dai propri cittadini negli altri Stati membri.

Su tale aspetto, l'Avvocato generale de la Tour nelle sue conclusioni rese il 7 maggio 2024 aveva operato una precisa distinzione: mentre le autorità rumene avrebbero dovuto annotare il nuovo prenome ottenuto dal cittadino in tutti i suoi atti di stato civile e in quelli dei suoi familiari, esse avrebbero dovuto annotare il cambiamento dell'identità di genere dell'interessato unicamente sul suo atto di nascita e non anche sugli atti dei familiari.

La Corte di giustizia, invece, si è limitata ad affermare che le autorità rumene devono annotare le modifiche dell'identità di genere e del prenome legalmente ottenute dal cittadino nell'atto di nascita dello stesso.

La soluzione della Corte si presta a due contrapposte letture.

Secondo la prima, la Corte, sebbene nel dispositivo si sia riferita al

solo atto di nascita dell'interessato, nella motivazione avrebbe affermato la sussistenza in capo a ciascuno Stato membro di un obbligo di riconoscere e di annotare il nuovo genere dell'interessato (e il nuovo prenome associato a tale genere) in tutti i suoi atti di stato civile, inclusi quelli di matrimonio, unione civile o gli atti di nascita dei propri figli.

Secondo opposta lettura, invece, la Corte, riferendosi unicamente all'atto di nascita, ha voluto circoscrivere l'obbligo di annotazione delle modifiche degli elementi identificativi in questione solo a tale atto.

La prima lettura garantirebbe senz'altro maggiore coerenza tra gli atti di stato civile delle persone trans e quelli dei loro familiari, evitando ostacoli nell'esercizio delle libertà di circolazione e soggiorno da parte dei medesimi.

La seconda lettura, tuttavia, pare più prudente, in quanto maggiormente rispettosa dei limiti – sopra illustrati – sanciti dalla Corte nelle sentenze *Coman* e *Pancharevo* sull'obbligo di riconoscimento degli *status* familiari tra gli Stati membri.

5. Conclusioni: dopo la sentenza *Mirin*

La sentenza *Mirin* ha aggiunto un ulteriore tassello al quadro di tutele delle persone transgender all'interno dell'Unione europea.

La Corte di giustizia, infatti, aveva già affermato in più occasioni che la competenza degli Stati membri nella regolamentazione dei procedimenti di modifica dell'identità di genere deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione europea e, in particolare, del divieto di discriminazione sulla base del sesso, sancito, fra le varie norme, dall'art. 10 TFUE (CGCE, 30 aprile 1996, causa C-13/94; CGCE, 7 gennaio 2004, causa C-117/01; CGUE, 27 aprile 2006, causa C-423/04; CGUE, 26 giugno 2018, causa C-451/16).

La pronuncia qui esaminata ha sancito un ulteriore limite alla competenza degli Stati in materia, rappresentato dal rispetto delle libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini nel territorio dell'Unione europea. Tale limite, in particolare, impedisce agli Stati membri di adottare procedimenti di riassegnazione di genere che non consentano di tenere conto delle modifiche già ottenute dai propri cittadini negli altri Stati membri, e obbliga le autorità nazionali a riconoscere ed annotare negli

atti di nascita degli interessati tali modifiche. L'impatto pratico di tali principi è ancor più rilevante se si considera che le normative degli Stati membri divergono notevolmente sotto il profilo della disciplina della riassegnazione di genere: alcuni Stati, come appunto la Romania, prevedendo rigide condizioni, mentre altri (ad es., Germania, Malta, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna) adottano sistemi basati sull'autodeterminazione della persona.

Ancora, solo alcuni Stati membri ammettono la possibilità di ottenere una identità non-binaria (ad es. Austria, Germania e Paesi Bassi). In base ai principi *Mirin*, dunque, le autorità di uno Stato membro non possono impedire il riconoscimento dell'identità di genere ottenuta da un cittadino in un altro Stato membro – dove vige un sistema di riassegnazione di genere diverso e anche se tale identità è quella non-binaria – se non giustificano tale rifiuto sulla base di considerazioni oggettive (di ordine pubblico), proporzionate all'obiettivo perseguito e purché in ogni caso siano rispettati i diritti fondamentali coinvolti.

Va poi ricordato che, dopo la sentenza *Mirin*, la Corte, nella pronuncia sul caso *Deldits* (CGUE, 13 marzo 2025, causa C-247/23), ha individuato un ulteriore limite che gli Stati devono osservare nel disciplinare i procedimenti giuridici di riconoscimento della transidentità, consistente nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali (nella sua particolare declinazione del diritto alla rettifica dei dati errati, previsto dall'art. 16 del regolamento 2016/679, c.d. GDPR, e riconosciuto come diritto fondamentale dell'uomo dall'art. 8, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Nello specifico, la Corte ha ritenuto lesivo di tale diritto il rifiuto da parte delle autorità ungheresi di rettificare i dati, contenuti nell'elenco degli aventi diritto d'asilo, relativi all'identità di genere di un cittadino iraniano, in mancanza di prova dell'intervenuta riassegnazione chirurgica del sesso da parte dello stesso.

Un ulteriore frammento al quadro di tutele potrà essere aggiunto in occasione del rinvio pregiudiziale relativo al caso *Shipov* (causa C-43/24). La Corte, infatti, è chiamata a pronunciarsi sulla normativa bulgara che – così come interpretata dalla giurisprudenza nazionale – non consente la modifica dell'identità di genere sugli atti di stato civile in favore di chi si dichiara transgender, subordinando tale modifica ad un mutamento di sesso mediante intervento chirurgico o trattamento

ormonale. La questione, a differenza di quella oggetto del caso *Mirin*, non verte sulla sussistenza di un obbligo di riconoscimento di *status* tra Stati membri, bensì sulla possibilità di ricavare dal diritto dell'Unione europea un limite alla discrezionalità di ciascuno Stato di regolare i procedimenti di modifica dell'identità di genere dei propri cittadini, in situazioni puramente interne. L'Avvocato generale de La Tour, nelle sue conclusioni presentate il 4 settembre 2025, si è già espresso nel senso della incompatibilità della normativa bulgara con le libertà UE di circolazione e soggiorno: in particolare secondo l'AG l'ostacolo della normativa nazionale in questione alle libertà da ultimo menzionate deriva dall'indicazione obbligatoria nella carta d'identità del cittadino del sesso riportato nell'atto di nascita senza alcuna possibilità (salvo il ricorso alla riassegnazione chirurgica del sesso) di inserirvi l'identità di genere realmente "vissuta" dal soggetto. Non resta dunque che attendere la nuova decisione della Corte.

Riferimenti bibliografici

- BIAGIONI G., *Il parere motivato del Senato italiano sulla proposta di regolamento UE in tema di filiazione*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 2024, 443 e ss.
- CAMPIGLIO C., *L'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia familiare*, in *Diritti umani e diritto internazionale umani*, 2015, 295 e ss.
- DANIELI D., *La proposta di regolamento UE sul riconoscimento della filiazione tra Stati membri: un quadro d'insieme in vista dei possibili sviluppi nella sua adozione*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 2024, 419 e ss.
- DEANA F., *Dalla libera circolazione del nome alla libera circolazione dell'identità di genere: la giurisprudenza della Corte di giustizia dopo la sentenza Mirin*, in *Eurojus*, 2024, 126 e ss.
- FERACI O., *Il riconoscimento «funzionalmente orientato» dello status di un minore nato da due madri nello spazio giudiziario europeo: una lettura internazionalprivatistica della sentenza Pancharevo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2022, 563 e ss.
- GONZÁLEZ BEILFUSS C., PRETELLI I., *The Proposal for a European Regulation on Filiation Matters - Overview and Analysis*, in *Yearbook of Private International Law*, 2022/2023, 275 e ss.
- GÖSSL S.L., *Gender, identity and private international law*, in J. M. CAR-RUTHERS, B.W.M. LINDSAY (eds.), *Research Handbook on International Family Law*, Cheltenham, 2024, 72 e ss.
- HONORATI C., *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, 2010.
- MARCIA A., *Trans* Rights Beyond Medicalisation? The CJEU in Case Del-dits (C-247/23)*, in *European Law Blog*, 2025.
- MARINO S., *Uso delle particelle nobiliari e diritto all'unicità del nome*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2023, 770 e ss.
- NICOLIN S., *Il mutuo riconoscimento tra mercato interno e sussidiarietà*, Padova, 2005, 6 e ss.
- OSELLA S., *Gender identity and EU law: Evolution and open questions*, in E. STRADELLA (ed.), *Gender based approaches and jurisdiction in Europe*, Pisa, 2020, 87 e ss.
- REALE C.M., *Il lento incidere dei diritti trans: una prospettiva critica della*

giurisprudenza delle corti sovranazionali europee, in *Rivista di BioDiritto*, 2024, 146 e ss.

ROSSOLILLO G., *Corte di Giustizia, matrimonio tra persone dello stesso sesso e diritti fondamentali: il caso Coman*, in *SIDIblog*, 8 luglio 2018.

TOMASI L., *La tutela degli status familiari nel diritto dell'Unione Europea tra mercato interno e spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Padova, 2007, 325 e ss.

TRYFONIDOU A., *The Cross-Border Recognition of the Parent-Child Relationship in Rainbow Families under EU Law: A Critical View of the ECJ's V.M.A. Ruling*, in *European Law Blog*, 2021.

WYSOCKA-BAR A., *Same-sex Parenthood in a Cross-border Landscape in Pancharevo*, in *Yearbook of Private International Law*, 2021/2022, 345 e ss.

LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E *STATUS* FAMILIARI (A PARTIRE DAL CASO MIRIN)

Giovanni Guercio*

L'interessante sottotitolo di questo convegno recita "A partire dal caso Mirin". Non mi soffermerò tantissimo sulla descrizione del caso, in quanto abbiamo qui con noi il professor Curzio Fossati, che meglio di chiunque altro ha scritto in materia. Nello specifico, parliamo di un cittadino rumeno naturalizzato britannico e registrato alla nascita come di genere femminile, il quale richiedeva all'autorità rumena un certificato di nascita che meglio potesse rispecchiare la sua identità di genere maschile, identità che aveva già acquisito nel Regno Unito tramite la nota procedura di tipo amministrativo che si conclude con un "deed poll" e il rilascio di un certificato di riconoscimento di genere che consente alla persona di vivere nel genere eletto.

Secondo la legislazione rumena, tale procedimento era inammissibile perché le rettifiche di stato civile, tra cui il "mutamento" di genere, erano registrabili solo sulla base di un provvedimento giudiziario passato in giudicato. Il giudice di primo grado aveva sollevato due questioni pregiudiziali di fronte alla Corte di giustizia: con la prima eccepiva se, in una situazione come quella in cui si trovava Mirin, il rifiuto di trascrivere il cambiamento di genere potesse ostacolare l'esercizio dei diritti di cittadinanza europea, in particolare quello di circolare e soggiornare liberamente nell'Unione europea; la seconda riguardava invece l'impatto della Brexit su questo caso, superabile perché il provvedimento britannico era stato emanato prima.

È utile una breve digressione, in quanto tutte le legislazioni nazionali, pressoché di tutti gli Stati membri, ammettono il riconoscimento di genere avvenuto in un altro paese europeo, anche se le condizioni richieste sono assai differenti da un paese all'altro. Ad esempio, Germania e Spagna

* Avvocato del foro di Roma.

hanno recentemente legiferato in materia, allontanando del tutto la disciplina della “riassegnazione” di genere dal *gatekeeping* della comunità medica. Entrambe le leggi consentono, peraltro, anche un’identità di genere neutra. Nel Regno Unito, il *Gender Recognition Act* del 2004 consente a una persona di domandare a una apposita commissione un certificato che riconosca il suo genere e che attesti l’appartenenza al genere opposto a quello di nascita, peraltro con requisiti non stringenti: una diagnosi di incongruenza di genere, l’aver vissuto nel genere eletto per due anni, l’intenzione di vivere nel nuovo genere fino alla morte e un paio di relazioni di due medici professionisti. Nel periodo di transizione nel quale il diritto dell’Unione era ancora applicabile al Regno Unito, in soli due Stati membri si escludeva il riconoscimento legale del mutamento di genere: Ungheria e Bulgaria. In Ungheria, nel 2020, è stato introdotto un atto che vieta proprio il riconoscimento legale delle persone trans e intersessuali, mentre in Bulgaria sono intervenute la Corte di Cassazione e la Corte costituzionale per colmare il vuoto legislativo, ma entrambe hanno affermato che la legislazione bulgara è basata sull’esistenza solo binaria dell’essere umano, che rimane tale dalla nascita fino alla morte. Anche l’Italia non si discosta molto da ciò, prevedendo che il nome imposto al bambino debba corrispondere al sesso. Poi, ben sappiamo che, ai sensi della legge n. 164 dell’82 e soprattutto della giurisprudenza creatasi negli anni, o meglio nei decenni a venire, sussiste la possibilità di una rettificazione di genere, ma solo in sede giudiziale e solo con la presenza di determinati requisiti e, soprattutto, si esclude totalmente la presenza di un terzo genere. Orbene, come detto sopra, in Romania si pone la tutela dell’ordine pubblico e dell’identità nazionale. Di tal guisa, però, si omette di affrontare il vero nodo critico di questa vicenda, ossia l’aver acquisito uno status personale all’estero, nella fattispecie all’interno di un paese europeo, e non vederlo riconosciuto all’interno di un altro paese europeo. Tutto ciò, anche banalmente parlando, porta nella migliore delle ipotesi ad enormi disagi per la persona interessata: anche a titolo esemplificativo di ordine pratico, si provi a pensare a uno Stato membro che rifiuta di riconoscere il genere di elezione ad un cittadino europeo che lo ha ottenuto in un altro Stato membro: oltre a violare il diritto della persona interessata di circolare e soggiornare liberamente all’interno dell’Unione europea, crea banalmente confusione e inconvenienti quotidiani per una persona che in un paese è vista di genere maschile e in un altro di genere femminile.

Sussistono poi due tipologie di rifiuto: il rifiuto di uno Stato membro che non ammette in assoluto un mutamento di genere e il rifiuto di un paese che non riconosce il nuovo status, non di per sé, ma perché le procedure non corrispondono con quelle del paese dove la persona ha acquisito il nuovo genere. Un esempio è proprio l'Italia, perché nel nostro paese la rettificazione anagrafica di genere avviene a seguito di un procedimento giudiziario e quindi di emissione di una sentenza, mentre in altri paesi, come abbiamo già citato, la Spagna, la Germania, ma anche l'Inghilterra, l'ordinamento interno prevede lo stesso risultato anche con un mero procedimento amministrativo.

Nel caso Mirin la Romania ha quindi palesemente violato i principi di equivalenza e di effettività. E aggiungo a tutto ciò che l'obbligo di ricorrere a un nuovo procedimento di rettificazione nel proprio paese di origine, in questo caso appunto la Romania, non solo interferisce con il diritto di Mirin di circolare liberamente nell'Unione europea, ma espone Mirin stesso al rischio di ottenere una sentenza che disconosca la sua identità di genere già riconosciuta in Gran Bretagna, quindi con un contrasto di giudicati che pregiudicherebbe per sempre i suoi diritti.

Le mie conclusioni sono un po' critiche perché, paradossalmente, il diritto dell'Unione europea potrebbe risultare inefficace, come nella fattispecie, atteso che, malgrado Mirin avesse ottenuto la rettifica di genere in Gran Bretagna, non esiste norma concepita dall'Unione europea che possa imporre alla Romania, si ribadisce, paese facente parte dell'Unione europea, di recepire il cambio di genere di Mirin.

Ho purtroppo avuto modo di sperimentare personalmente questa inefficacia quando, nel 2018, ho ottenuto una sentenza proprio dalla Corte Europea (CEDU, 11 ottobre 2018, ric. n. 55216/08 – *caso S.V. c. Italia*), con la quale l'Italia è stata condannata a seguito del nostro ricorso, proposto da una donna trans, il cui oggetto era il seguente: come noto, ai sensi della legge n. 164 dell'82, era prima obbligatorio sottoporsi a un intervento chirurgico di riassegnazione di genere per poter ottenere il cambio del nome e del genere. Solo dopo una prima sentenza del Tribunale di Roma del 2011, ma soprattutto a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 15138 del 2015, il nostro paese ha ammesso la possibilità di una rettifica del nome e del genere, sempre

giudiziale, anche senza che la persona si fosse sottoposta o si volesse mai sottoporre a un intervento chirurgico di riassegnazione di sesso. Le motivazioni da noi indicate nel ricorso riguardavano soprattutto il fatto che, sino ad allora, il paese italiano aveva imposto alle persone trans una vera e propria castrazione, definita anche TSO – trattamento sanitario obbligatorio, per chi non desiderasse sottoporvisi, per poter avere il nome e il genere cui sentiva di appartenere. Malgrado la vittoriosa sentenza ottenuta, l'Italia è stata ammonita, ha pagato un risibile risarcimento, ma nulla di fatto è cambiato; ecco perché sostengo che la sentenza della Corte di giustizia, sicuramente fondamentale dal punto di vista del diritto, rimane però poi inefficace nella pratica, motivo per cui io, seppur sia un giurista, insisto nell'affermare che il rispetto dei valori irrinunciabili, il rispetto dell'uguaglianza, il rispetto dei diritti umani si combattono, più che sul piano giurisdizionale, su quello politico e diplomatico.

LE PERSONE TRANS E NON BINARIE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Alessandro Marcia*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La giurisprudenza “storica” della Corte di giustizia UE: tra progresso e patologizzazione delle identità Trans. – 3. Le pronunce recenti della CGUE: oltre la patologizzazione delle identità Trans? – 4. Conclusioni.

1. *Introduzione*

In Europa, i diritti delle persone trans e non binarie sono avanzati significativamente nel corso degli ultimi trent'anni. In particolare, tali avanzamenti hanno permesso di superare la c.d. “invisibilità giuridica” delle persone trans (DUNNE, 2020), a favore di ordinamenti giuridici che oggi prevedono, seppure in maniera diversa e spesso insufficiente, procedure per il riconoscimento giuridico dell'identità di genere e vietano le discriminazioni fondate sull'identità di genere.

Ad oggi, ad esempio, 25 Stati membri UE su 27 prevedono procedure giuridiche per il riconoscimento dell'identità di genere. Al contempo, 20 Stati membri hanno adottato norme contro le discriminazioni fondate sull'identità di genere in ambito di occupazione e lavoro, mentre 16 prevedono norme contro i c.d. crimini d'odio commessi contro le persone trans (per una panoramica generale si veda, ad esempio, *Trans Rights Map - Europe & Central Asia*, 2025).

È possibile affermare che la Corte europea dei diritti umani (CEDU) e la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) hanno contribuito in modo determinante, attraverso la loro giurisprudenza e nell'ambito delle loro rispettive giurisdizioni, all'evolversi dei diritti delle persone trans e non binarie nel continente europeo (DUNNE, 2020; BAILLET, STOPPIONI, 2025).

* Ph.D. Researcher and Lecturer of EU law, Maastricht University.

In questo contesto, il presente contributo mira ad offrire un'analisi critica dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di diritti delle persone trans e non binarie.

Questo elaborato, in primo luogo, ripercorrerà la giurisprudenza c.d. "storica" della CGUE, mettendo l'accento sulle limitazioni pratiche e le critiche dottrinali ad essa rivolte. Nonostante questa Corte abbia storicamente avallato una progressiva espansione dello *status* giuridico delle persone trans, questa ha spesso adottato e replicato una visione binaria del genere, nonché un approccio medicalizzante e patologizzante delle identità trans.

In secondo luogo, il contributo continuerà con un'analisi della giurisprudenza più recente della stessa Corte. Tale parte, in particolare, evidenzierà i punti di progresso della giurisprudenza CGUE, i quali suggeriscono un'evoluzione verso un approccio più aperto ed inclusivo, e dunque meno patologizzante, delle identità trans. In parallelo, inoltre, la recente giurisprudenza indica un ampliamento delle norme del diritto UE idonee a conferire diritti alle persone trans e non binarie.

Il presente contributo, infine, presenterà alcuni brevi cenni su una domanda di pronuncia pregiudiziale attualmente al vaglio della Corte di giustizia, la quale, se accolta, rappresenterebbe un'ulteriore e notevole evoluzione dei diritti delle persone trans in UE.

2. *La giurisprudenza "storica" della Corte di giustizia UE: tra progresso e patologizzazione delle identità Trans*

I Trattati conferiscono all'Unione una competenza limitata in materia di non discriminazione. In particolare, l'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) autorizza il Consiglio a adottare "i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale". L'eventuale esercizio di tale competenza, inoltre, segue una procedura legislativa speciale che richiede la decisione unanime del Consiglio.

Per quanto concerne le discriminazioni nei confronti delle persone LGBTQIA+, l'introduzione dell'art. 19 TFUE (attraverso le riforme apportate dal Trattato di Amsterdam) è stata celebrata in quanto prima

disposizione del diritto UE a menzionare espressamente le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. Tuttavia, tale norma non fa riferimento alle discriminazioni fondate sull'identità di genere, sull'espressione di genere o sulle caratteristiche sessuali. Di conseguenza, le discriminazioni subite dalle persone trans, non binarie e intersessuali non rientrano, in linea di principio, nell'ambito di applicazione letterale dell'art. 19 TFUE.

Ciononostante, durante gli stessi anni in cui venne introdotta la suddetta disposizione, la Corte di giustizia fu chiamata a pronunciarsi su un caso relativo al licenziamento di una persona trans avvenuto in seguito alla manifestazione della volontà di intraprendere un percorso di transizione di genere (CGUE, 30 aprile 1996, causa C-13/94). In tale occasione, la Corte stabilì che la discriminazione nei confronti di una persona per il fatto di aver intrapreso, o di voler intraprendere, una procedura medica di affermazione di genere costituisce una discriminazione fondata sul sesso (ai sensi della Direttiva 76/207). In altre parole, la sentenza riconosce che la nozione di discriminazione fondata sul sesso non può essere circoscritta alla mera appartenenza all'uno o all'altro sesso, ma deve includere anche le discriminazioni basate sul "mutamento" di sesso della persona interessata.

In una serie di casi successivi, la Corte ha poi ribadito tale principio, confermando che l'intera normativa dell'Unione in materia di discriminazioni fondate sul sesso va interpretata nel senso di includere anche le discriminazioni motivate dall'identità di genere di una persona. Questa stessa giurisprudenza, inoltre, ha permesso alla Corte di pronunciarsi su alcune condizioni previste a livello nazionale per l'accesso ai percorsi di riconoscimento giuridico dell'identità di genere.

In particolare, nella causa *KB* (CGUE, 7 gennaio 2004, causa C-117/01), una donna assegnata femmina alla nascita e un uomo trans si erano visti negare la possibilità di contrarre matrimonio, poiché il Regno Unito non riconosceva giuridicamente la "transizione" di genere di quest'ultimo. In altre parole, entrambi i ricorrenti erano legalmente considerati come appartenenti al sesso femminile e, dunque, al tempo inidonei a contrarre matrimonio. Tale mancato riconoscimento aveva avuto come conseguenza l'impossibilità, per la ricorrente, di accedere alla pensione di reversibilità prevista per i coniugi dei dipendenti del servizio sanitario nazionale britannico. La Corte ha affermato che, pur

spettando agli Stati membri disciplinare le condizioni per la rettifica anagrafica del genere, essi non possono rifiutarsi in modo assoluto di riconoscere l'affermazione di genere di un individuo qualora tale rifiuto incida su un presupposto (nel caso di specie, il matrimonio) necessario per l'esercizio di un diritto garantito dal diritto UE (nella specie, il diritto alla parità di retribuzione sancito dall'art. 157 TFUE).

La stessa Corte è giunta ad una conclusione simile nel caso *Richards* (CGUE, 27 aprile 2006, causa C-423/04), laddove la ricorrente (una donna trans) si era vista rifiutare l'accesso anticipato alla pensione in quanto il Regno Unito non riconosceva giuridicamente l'avvenuta affermazione di genere della ricorrente. In questo caso, i giudici hanno ribadito che sia l'età pensionabile delle donne, sia le condizioni per la rettifica legale del genere, rientrano nella competenza degli Stati membri. Tuttavia, tale prerogativa non può comportare il rifiuto assoluto di riconoscere l'avvenuta affermazione di genere di un individuo se questo rifiuto incide sull'esercizio di un diritto garantito dal diritto dell'Unione (nel caso di specie, il diritto alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, regolato dalla Direttiva 79/7).

Più recentemente, nella causa *MB* (CGUE, 26 giugno 2018, causa C-451/16), la Corte di giustizia ha ribadito che la competenza degli Stati membri nel determinare le condizioni per la rettifica legale del genere deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione, ed in particolare del principio di non discriminazione fondata sul sesso.

In conclusione, la giurisprudenza della Corte di giustizia analizzata fin qui ha introdotto due importanti innovazioni che hanno positivamente influito sullo *status* giuridico delle persone trans.

In primo luogo, nonostante la totale assenza della nozione di identità di genere nel diritto primario e secondario dell'Unione, la CGUE ha adottato un'interpretazione estensiva della nozione di discriminazione fondata sul sesso. Attraverso tale giurisprudenza, dunque, la Corte ha confermato che tutto lo spettro della legislazione UE sull'uguaglianza tra uomini e donne si estende, in principio, agli uomini e alle donne trans (BELL, 2012).

In secondo luogo, la Corte ha fatto rientrare nell'ambito del proprio scrutinio le condizioni stabilite a livello nazionale per l'accesso alle procedure di rettifica anagrafica del genere, nella misura in cui queste incidano sull'esercizio di un diritto conferito dall'ordinamento UE. In

tali casi, le condizioni per l'accesso a queste procedure devono essere compatibili con il diritto dell'Unione ed in particolare con il principio di non discriminazione sulla base del sesso. Di conseguenza, considerando che i diritti derivanti dall'ordinamento dell'Unione sono vari e molteplici, questa giurisprudenza è stata interpretata come idonea a delineare *de facto* un'obbligazione per gli Stati membri di prevedere, nei rispettivi ordinamenti, una qualche forma di procedura per il riconoscimento giuridico dell'identità di genere. In altre parole, sarebbe praticamente e giuridicamente complesso limitare l'accesso ad una tale procedura al solo fine di esercitare diritti provenienti dall'ordinamento sovranazionale (RISTUCCIA, MARCIA, 2025. Per un'interpretazione parzialmente diversa, si veda SPIEKER, 2025). Infatti, tutti gli Stati membri dell'Unione dispongono oggi di tali procedure, eccezion fatta per Bulgaria e Ungheria.

Tale giurisprudenza, tuttavia, è stata anche severamente criticata per l'approccio patologizzante delle persone trans (BELL, 2012). In particolare, la giurisprudenza della Corte di giustizia fa riferimento esplicito alle persone "transessuali", ossia a coloro che si sono sottoposte, o intendono sottoporsi, a procedure mediche o chirurgiche di transizione. Inoltre, la terminologia utilizzata dalla Corte si riferisce al "mutamento" di sesso (in inglese, "gender reassignment"), includendo dunque soltanto le transizioni verso l'uno o l'altro sesso. Di conseguenza, la giurisprudenza analizzata fin qui replica una visione binaria del genere ed esclude dal raggio di protezione del diritto UE una parte significativa della popolazione trans, in particolare, le persone che non desiderano intraprendere un percorso medico o chirurgico e le persone non binarie.

3. *Le pronunce recenti della CGUE: oltre la patologizzazione delle identità Trans?*

Più recentemente, la Corte di giustizia si è pronunciata in una nuova trilogia di casi che riguardano i diritti delle persone trans e non binarie. Il carattere innovativo di tali casi riguarda innanzitutto le aree del diritto dell'Unione sulle quali questi sono stati costruiti: non il ben conosciuto principio di non discriminazione che ha costituito il fondamento di tutti i casi analizzati fin qui, bensì la cittadinanza UE e il diritto alla

libera circolazione, nonché le norme sovranazionali sulla protezione dei dati personali introdotte dal Regolamento UE n. 2016/679 (conosciuto comunemente come “GDPR”). Inoltre, la recente giurisprudenza sembra suggerire un superamento, seppur parziale, dell’approccio patologizzante ai diritti persone trans e non binarie, il quale ha costituito il principale motivo di critica nei confronti della giurisprudenza “storica”.

In primo luogo, la causa *Mirin* (CGUE, 4 ottobre 2024, causa C-4/23) ha posto all’attenzione della Corte una domanda sul mutuo riconoscimento della rettifica anagrafica del genere tra gli Stati membri dell’Unione. In particolare, un cittadino rumeno assegnato femmina alla nascita ha successivamente intrapreso il procedimento (amministrativo) per l’affermazione di genere nel Regno Unito – Paese in cui risiede e di cui possiede la cittadinanza. Nel momento in cui il ricorrente si è appellato alle autorità rumene per rettificare i propri documenti (affinché rispecchiassero il suo nuovo nome e genere), queste si sono rifiutate di operare la rettifica, motivando che il ricorrente avrebbe dovuto sottoporsi al procedimento (giudiziale) previsto dalla legge rumena. Tuttavia, questo avrebbe comportato un problema evidente: come poteva una corte rumena pronunciarsi sull’eventuale riconoscimento legale del genere del ricorrente, quando lo stesso aveva già operato una transizione medica, sociale, e giuridica in un altro Stato membro? In altre parole, se tutte le volte in cui un cittadino trans esercita il suo diritto alla libera circolazione, questo venisse limitato dalla necessità di sottoporsi all’una o all’altra procedura nazionale per la rettifica anagrafica del genere, questo costituirebbe un ostacolo sproporzionato al diritto alla libera circolazione. La Corte di giustizia, investita della questione attraverso un rinvio pregiudiziale, ha deciso a favore del mutuo riconoscimento dell’avvenuta affermazione di genere tra gli Stati membri: il diritto alla libera circolazione (art. 21 TFUE) e il rispetto per la vita privata (art. 7 della Carta dei diritti fondamentali) impongono dunque agli Stati membri di riconoscere il processo di affermazione di genere legalmente avvenuto in un altro Stato membro e, di conseguenza, di rettificare i documenti di identità affinché questi rispecchino il nome ed il genere vissuto dalla persona interessata (RISTUCCIA, MARCIA, 2025; TRYFONIDOU, 2025).

In secondo luogo, la Corte si è pronunciata nella causa *Mousse* (CGUE, 9 gennaio 2025, causa C-394-23), la quale rappresenta il primo caso nella storia della Corte UE sul non binarismo di genere. La disputa

riguardava la scelta (obbligatoria e binaria!) tra “Madame” e “Monsieur” richiesta dalle ferrovie francesi a chiunque compri un biglietto del treno *online*. In questo caso, la Corte ha riconosciuto una violazione del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali previsto dall’art. 5(1)(c) del GDPR, il quale richiede che tale trattamento sia “adeguato, pertinente, e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”. Di conseguenza, la sentenza ha stabilito che la raccolta dei dati personali relativi al genere di una persona deve essere limitata a casi in cui tale pratica è strettamente necessaria, aggiungendo che la pratica delle ferrovie francesi è idonea a dare luogo a discriminazioni fondate sull’identità di genere (BRUNO, 2025).

In terzo e ultimo luogo, la Corte UE si è pronunciata nella causa *Deldits* (CGUE, 3 marzo 2025, causa C-247/23) a proposito del rifiuto delle autorità ungheresi di aggiornare il genere (da ‘F’ a ‘M’) di un rifugiato trans (MARCIA, 2025). Nonostante il ricorrente fosse legalmente residente in Ungheria in quanto titolare dello *status* di rifugiato (basato, peraltro, sulle persecuzioni relative alla sua stessa identità di genere), le autorità nazionali si rifiutavano di aggiornare i documenti sulla base del fatto che il ricorrente non avrebbe fornito prova di un intervento medico-chirurgico di affermazione di genere. In questo caso, la Corte di giustizia ha riconosciuto la violazione del principio di accuratezza dei dati previsto dall’articolo 5(1)(d) del GDPR. I documenti che identificavano il ricorrente come appartenente al genere femminile, infatti, non rispecchiavano con accuratezza l’identità di genere del ricorrente. Inoltre, la Corte ha stabilito che la pratica delle autorità ungheresi di richiedere prova dell’avvenuto intervento medico-chirurgico non è compatibile con il diritto dell’Unione. In particolare, tale pratica viola il diritto all’integrità della persona, nonché il rispetto della vita privata dell’individuo, protetti dai rispettivi articoli 3 e 7 CFRUE. Inoltre, la sentenza precisa che l’illegalità di tale pratica risulta anche da una giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, la quale aveva già affermato che il riconoscimento giuridico dell’identità di genere non può essere subordinato al completamento di un intervento medico-chirurgico (CEDU, 19 gennaio 2021, ric. n. 2145/16, *caso X and Y v. Romania*).

- La lettura combinata della sopra citata trilogia di casi – *Mirin*, *Mousse* e *Deldits* – suggerisce due importanti sviluppi per la giurisprudenza della CGUE.

- In primo luogo, la Corte di giustizia ha ampliato gli strumenti del diritto dell'Unione idonei a fornire protezione giuridica alle persone trans. Infatti, tutte le cause c.d. "storiche" decise da questa Corte erano circoscritte a casi che riguardavano una violazione del principio di non discriminazione sulla base del sesso – il quale, appunto, è stato interpretato nel senso di includere anche le discriminazioni fondate sul "mutamento" del sesso di una persona. Le pronunce recenti della stessa Corte, invece, sono state costruite su strumenti giuridici diversi, come il diritto dei cittadini UE alla libera circolazione e la protezione dei dati personali.

In secondo luogo, la stessa trilogia di pronunce mostra un'evoluzione della giurisprudenza della Corte UE verso un approccio meno "patologizzante" delle identità trans. Infatti, la giurisprudenza c.d. "storica" della CGEU in materia di diritti trans faceva riferimento esplicito ed esclusivo al "mutamento" di sesso, riferendosi alle persone trans che avessero intrapreso, o intendessero intraprendere, un percorso medico-chirurgico di affermazione di genere. Tale approccio patologizzante risultava evidente anche dalla terminologia utilizzata dalla stessa Corte, la quale menzionava unicamente le persone "transessuali". Le recenti pronunce in *Mirin*, *Mousse*, e *Deldits*, al contrario, testimoniano uno sviluppo positivo di questa giurisprudenza. Innanzitutto, la terminologia usata dalla Corte non fa più riferimento al "mutamento" del sesso, ma alla "transizione di genere" e alla "identità di genere" di un individuo. Tale terminologia riflette una connotazione più aperta ed inclusiva delle identità trans, tale da includere le persone non binarie e tutte le persone trans che semplicemente non desiderano intraprendere alcun percorso medico o chirurgico. Inoltre, l'abbandono della "patologizzazione" risulta evidente dal fatto che sia in *Mirin* che in *Mousse* la Corte semplicemente non si è preoccupata se i ricorrenti avessero intrapreso trattamenti medici o chirurgici. In *Deldits*, inoltre, la Corte si è trovata ad affrontare la questione in modo diretto: può il trattamento medico-chirurgico essere una condizione per beneficiare di un diritto derivante dall'ordinamento UE? La Corte, in risposta, non ha lasciato spazio ad interpretazioni: sottoporsi ad un intervento medico-chirurgico non può in alcun modo essere una condizione necessaria. Inoltre, tale conclusione è stata costruita su una robusta motivazione fondata sui diritti fondamentali, in particola-

re il diritto all'integrità fisica e psichica della persona (art. 3 CFRUE), il rispetto per la vita privata (art. 7 CFRUE), nonché la giurisprudenza precedente della CEDU.

4. Conclusioni

La Corte di giustizia si conferma centrale nella progressiva tutela dello *status* giuridico delle persone trans e non binarie.

Storicamente, questa Corte ha esteso la protezione del principio del principio di non discriminazione fondato sul sesso anche alle persone trans. Inoltre, attraverso lo stesso principio, la stessa Corte ha introdotto una serie di c.d. limiti esterni alle condizioni per accedere alle procedure nazionali di rettifica anagrafica del genere, affinché queste rispettino il principio di non discriminazione e non precludano ai cittadini trans di beneficiare dei diritti derivanti dall'ordinamento dell'Unione.

Più recentemente, la stessa Corte ha ulteriormente esteso la protezione giuridica che l'ordinamento dell'Unione accorda alle persone trans. Da un lato, la trilogia formata dalle sentenze in *Mirin*, *Mousse*, e *Deldits* testimonia un'espansione degli strumenti sovranazionali idonei ad arricchire lo *status* giuridico delle persone trans: oltre al principio di non discriminazione, la loro protezione giuridica deriva anche dal diritto dei cittadini UE alla libera circolazione e dalle norme sovranazionali sulla protezione dei dati personali. D'altro lato, la Corte ha parzialmente superato l'approccio patologizzante che caratterizzava la sua giurisprudenza c.d. "storica", già oggetto di numerose critiche. Infatti, la Corte ha stabilito che l'effettuazione di interventi medico-chirurgici non è, e non può essere, una condizione necessaria per beneficiare di un diritto derivante dall'ordinamento dell'Unione. A tale sviluppo conseguono una nozione e una protezione giuridica più ampie ed inclusive delle identità trans, idonee ad includere tutte le persone trans che non desiderano intraprendere un percorso medico e/o chirurgico, nonché le persone non binarie.

In conclusione, il 23 gennaio 2024 è stata trasmessa alla Corte di giustizia una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale. La causa riguarda una donna trans, originaria della Bulgaria e legalmente residente in Italia, che continua ad essere identificata come "uomo" nei propri

documenti di identità, non avendo intrapreso alcuna procedura legale per il riconoscimento dell'identità del genere in nessuno Stato membro UE. La ricorrente sostiene che tale discrasia documentale le comporti numerose difficoltà nella vita quotidiana, in particolare nell'accesso al mercato del lavoro. Per queste ragioni, la ricorrente si è rivolta alle corti bulgare per ottenere una dichiarazione che la riconoscesse come donna, così da consentire la rettifica dei relativi documenti. Tuttavia, tale richiesta è stata respinta, in quanto l'ordinamento bulgaro non prevede alcuna procedura per il riconoscimento giuridico dell'identità di genere. Di conseguenza, la Corte di Cassazione bulgara ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto UE osti a una legislazione nazionale che rende impossibile la modifica dei documenti di stato civile di una persona trans al fine di allinearli sua identità di genere.

L'Avvocato Generale Richard de la Tour, nelle sue Conclusioni rese il 4 settembre 2025, ha suggerito alla CGUE una risposta affermativa: il diritto UE (in particolare, l'art. 21 TFUE e l'art. 4(3) della Direttiva 2004/38) richiede agli Stati membri di fornire documenti di identità che rispecchino l'identità di genere degli individui, altrimenti questi potrebbero creare dubbi circa la loro autenticità – e, dunque, un ostacolo alla libera circolazione (per un'analisi approfondita, LAMPRINOUDIS, 2025; TRYFONIDOU, 2025). Tuttavia, l'Avvocato Generale specifica che il diritto dell'Unione non richiederebbe, specificamente, una modifica dei documenti di stato civile (che sono di competenza nazionale): solamente in Stati membri come la Bulgaria, dove modificare i documenti di stato civile è condizione necessaria per modificare i documenti di identità, tale modifica sarebbe richiesta. Il diritto dell'Unione, dunque, richiede semplicemente dei documenti di identità autentici che non ostacolino la libera circolazione.

Il carattere innovativo di tale causa risiede nel fatto che, mentre in *Mirin* la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul mutuo riconoscimento di un percorso legale di affermazione di genere già perfezionato in un altro Stato membro, nel caso *Shipov* la ricorrente non ha (ancora) portato a compimento alcun procedimento volto alla rettifica anagrafica del genere. Un'eventuale pronuncia favorevole della Corte permetterebbe ai cittadini trans dell'UE che esercitano la libertà di circolazione di ottenere la modifica dei propri documenti di identità in modo conforme alla loro identità di genere, *indipendentemente* dal previo completamen-

to di una procedura giuridica in un altro Stato membro. Dunque, non ci resta che aspettare la pronuncia e sperare che la Corte di giustizia si confermi l'attore centrale che è stata fin qui nella graduale estensione dei diritti dei cittadini UE trans e non binari.

Riferimenti bibliografici

- BAILLET O., STOPPIONI E., *Advancing LGBTIQ+ Rights before the CJEU: Trends and Challenges*, in *EU Law Live (Symposium)*, 2025.
- BELL M., *Gender Identity and Sexual Orientation: Alternative Pathways in EU Equality Law*, in *The American Journal of Comparative Law*, 2012, 127 e ss.
- BRUNO W., *Less is more: Data Minimisation as a Cornerstone of Individual Freedoms in digital strategic Litigation*, in *EU Law Live*, 2025.
- DUNNE P., *Transgender rights in Europe: EU and Council of Europe movements towards gender identity Equality*, in C. ASHFORD, A. MAINE (eds.), *Research Handbook on Gender, Sexuality and the Law*, Cheltenham, 2020, 552 e ss.
- LAMPRIPOUDIS K., *Ignoring the Elephant in the Room: Addressing Discrimination in Legal Gender Recognition through Free Movement Law in Shipov (C-43/24)*, in *EU Law Live*, 2025.
- MARCIA A., *Trans* Rights Beyond Medicalisation? The CJEU in Case Delids (C-247/23)*, in *European Law Blog*, 2025.
- RISTUCCIA F., MARCIA A., *Trans* EU citizens: Free beyond movement? The Grand Chamber in Case C-4/23 Mirin, EU:C:2024:845*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2025, 505 e ss.
- SPIEKER L.D., *Pushing for trans rights: How the Court of Justice can turn the EU into a 'freedom zone' for trans citizens*, in *Common Market Law Review*, 2025, 1337 e ss.
- TRYFONIDOU A., *The Cross-Border Recognition of Changes in the Legal Sex of Transgender Persons: The Landmark Court of Justice ruling in the Mirin case*, in *European Constitutional Law Review*, 2025, 333 ss.
- TRYFONIDOU A., *Legal Gender Recognition and Free Movement in the EU - In Defence of the Advocate General Opinion in Shipov*, in *Verfassungsblog*, 2025.

SEZIONE IV

CURA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CURA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(A PARTIRE DAL VOLUME DI ALESSANDRA PIOGGIA)

Maria Alessandra Sandulli*

Il volume di Alessandra Pioggia, così interessante, si legge e fa nascere dubbi. Devo dire la verità, Alessandra, inizialmente ho pensato: “ma questa è utopia”. Però sai bene che per me l’utopia non esiste, perché credo che non dobbiamo rinunciare a raggiungere gli obiettivi che riteniamo importanti, ma dobbiamo cercare di attuarli, anche chiedendo l’impegno degli altri: dobbiamo tutti impegnarci affinché ciascuno abbia il proprio ruolo e lo svolga al meglio.

Riporto la frase conclusiva del breve indirizzo di saluto e di ringraziamento tenuto da mio Padre in apertura della Sua prima udienza da Presidente della Corte costituzionale, il 31 gennaio 1968: dopo aver ringraziato gli Avvocati per il loro indirizzo di saluto e aver dato il benvenuto ai (quattro) nuovi Giudici e “un fervido e deferente omaggio agli “eminenti colleghi che di recente hanno lasciato la Corte per il compimento del loro mandato”, e aver “indirizzato un memore, reverente pensiero” ai precedenti Presidenti, chiudeva così: “E ora, torniamo al lavoro, nella semplicità, nello stile e con la tensione morale del primo giorno e di sempre”.

In tutti questi anni, ho sempre cercato di mettere l’accento sull’esigenza di non deviare dal proprio ruolo e sui rischi conseguenti all’abdicazione degli organi pubblici al pieno esercizio dei loro poteri, che sono anche e soprattutto doveri. E ciò vale tanto per il legislatore e per i giudici, quanto per l’amministrazione, che, per un verso, non deve essere lasciata senza guida e senza controllo (da cui la nota analogia con un “gregge senza pastore” e le più recenti espressioni “fame di regole” e fatica dell’amministrare”) e, per l’altro, deve impegnarsi al massimo e con la massima onestà intellettuale nel proprio operato. Alessandra Pioggia scrive giustamente che purtroppo spesso “funziona meno per

* Giudice della Corte costituzionale; professoressa ordinaria di diritto amministrativo e pubblico, Università degli Studi “Roma Tre”.

chi ne ha bisogno. E un'amministrazione che funziona meno per chi ne ha bisogno tradisce il ruolo che ad essa assegnato dalla Costituzione". Cioè quel ruolo che è ben chiarito dall'art. 3, comma 2, della nostra Carta costituzionale (e che mi piace ricordare essere stato l'oggetto della prima domanda del mio primo esame nel corso di laurea in giurisprudenza, rivoltami dal professor Antonio Baldassare, che fu poi a sua volta Presidente della Corte costituzionale). È, quindi, seguendo il faro dei principi costituzionali che l'amministrazione deve cercare di conoscere, comprendere e curare i bisogni delle persone nelle loro diverse componenti, secondo le loro diverse esigenze. È significativo che in questi giorni – proprio mentre leggevo con grande interesse il libro di Alessandra Pioggia – ho assistito a varie presentazioni di un volume del collega e amico professor Luca Antonini (vice presidente della Corte costituzionale) e Stefano Zamagni (docente di economia civile dell'università di Bologna) che porta il titolo "Terapie per la sanità malata": quindi, si riflette sui modi nei quali si possono "curare" le inadeguatezze del nostro sistema sanitario, parlando ovviamente di organizzazione della sanità. E, giustamente, Alessandra Pioggia dice che bisogna ripensare l'amministrazione attraverso l'etica della cura, non basta che le amministrazioni ci siano, non basta chiedere che funzionino meglio e in modo legittimo – dice – ma occorre che interpretino il progetto costituzionale (perché è qui poi che c'è il giurista) nel loro modo di essere, nella loro cultura pubblica, nel sentire comune che innerva le logiche alte di lettura della funzione assegnata e quelle più minute e più direttamente operative. Ecco, questo è forse l'altro passaggio della prospettiva scelta dall'Autrice di guardare al tema attraverso il prisma del "pensiero femminista". Alessandra Pioggia sottolinea che le donne hanno una attenzione alla realtà, al calare gli altri pensieri anche nella pratica. E questo è estremamente vero, lo vediamo continuamente anche nel nostro tipo di lavoro. Ed è anche il motivo per cui, per quanto mi riguarda, cerco da sempre, per quanto possibile, di creare le squadre dei collaboratori mescolando maschi e femmine, perché c'è questo doppio e diverso approccio che costituisce innegabilmente un valore aggiunto, perché è dalla sinergia tra i diversi approcci, di formazione, di esperienza, di vita e anche di genere, che determinano diversi modi di ragionare, che, probabilmente, possiamo raggiungere il meglio. Alessandra nota che spesso è proprio chi è più debole e fragile a non raggiungere la giurisdizione.

E quindi non riesce nemmeno a tutelarsi. Quindi, spesso si crede che se l'amministrazione non si comporta in modo legittimo, è corretta e magari sanzionata dal giudice. Ma si dimentica che anche la giurisdizione non è sempre facilmente raggiungibile, perché chi è fragile e debole, oltre alle problematiche di carattere economico, tutt'altro che indifferenti, non ha necessariamente la possibilità di capire davanti a quale giudice deve andare e, soprattutto, in che tempi deve agire. Occorrerebbe in questo senso che gli amministratori di sostegno potessero supportare le persone di cui si occupano anche indicando loro le strade per non incappare in decadenze, in problematiche di carattere burocratico, ecc. Alessandra Pioggia sottolinea che la lingua è giustamente un ulteriore fattore di ignoranza: la lingua e la diversità di cultura. Ignoranza intesa, ovviamente, non in senso dispregiativo, ma proprio nel suo significato teologico di "ignorare alcune regole". È quella che rende difficile alle persone più fragili di interagire con l'amministrazione e, quindi, di chiedere e ottenere la garanzia di quei diritti che pure il legislatore riconosce loro, perché non sanno neanche di averli e come fare a vederli soddisfatti. Sicuramente l'amministrazione – come ricorda il volume – è la prima istituzione di garanzia dei diritti fondamentali. E quindi che cosa deve essere cambiato? Deve essere cambiato l'approccio. Come ha sottolineato anche Diana-Urania Galetta, occorre un'amministrazione che cerchi di differenziare le persone, proprio in nome di quel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, e guardare alle persone, alle specifiche esigenze del singolo. Questo approccio della "cura dell'amministrazione" è visto quindi come modo di guardare al funzionamento dell'amministrazione in modo più coerente con il dettato costituzionale e con il ruolo che la Costituzione ha affidato all'amministrazione. Giustamente Alessandra Pioggia osserva che "la sfida della cura è molto più alta e riguarda anche l'effettività dell'uguaglianza".

Si vuole, dunque, un'amministrazione che deve essere più consapevole di questo ruolo propulsivo e non soltanto applicativo e che deve conseguentemente guardare alla dimensione concreta, proprio come tendono a fare le donne. Ecco perché il pensiero femminista, che Alessandra Pioggia percorre molto bene con dovizia di riferimenti molto interessanti alle varie scuole di pensiero. Alessandra ricorda anche che il principio di uguaglianza sostanziale su cui si fonda il nostro patto costituzionale è, come dice Luigi Ferraioli, "una norma contro la realtà",

che determina disuguaglianze, e quindi immagina le istituzioni capaci di contrastare quelle che sono le disuguaglianze derivanti dalle logiche naturali di società e di economia, proponendo e offrendo misure alternative a quanto si determinerebbe se fosse lasciato a queste logiche definire le condizioni entro cui gli individui realizzano se stessi. Per realizzare l'uguaglianza – si legge alla pagina 143 del volume che presentiamo – occorre andare alla sostanza delle cose per trasformarle. E si sottolinea che questa consapevolezza è forse la novità più significativa del testo costituzionale. Ecco, osserva l'Autrice, perché si dice “oltre la legge residua uno spazio non coperto dalla previsione normativa”. Con riferimento a quest'ultima affermazione, richiamo, però, alla necessità di mantenere un atteggiamento prudente. La richiamata esigenza di stare accanto alle persone (così come altre esigenze, pur importantissime, di interesse pubblico) non può mai tradursi nella legittimazione di comportamenti *contra legem*, perché diversamente si perderebbe quella certezza delle regole che invece è la garanzia primaria di una società. Però, come detto, c'è uno spazio non coperto dalla previsione normativa ed è questo lo spazio nel quale il raggiungimento dell'obiettivo del pieno sviluppo di ciascuna persona richiede la considerazione per le condizioni particolari in cui la persona si trova. In questo spazio – leggo a pagina 147 del volume – l'amministrazione deve adoperarsi per individuare soluzioni *ad hoc* per rimuovere gli ostacoli concreti che di fatto incontra nella soddisfazione dei loro diritti. Perché questi ostacoli concreti purtroppo ci sono, a tutti i livelli e in tutti i campi. Alessandra Pioggia parla dei più fragili, dove sicuramente l'impatto è più evidente, ma io ho sempre pensato – e sempre anche detto a proposito della giustizia amministrativa – che le regole processuali incerte e le problematiche che ne derivano pongono alle persone nella difficoltà di tutelare i loro diritti, perché li costringono alla ricerca di avvocati che sono particolarmente esperti anche nella materia processuale e nella conoscenza della giurisprudenza, che, purtroppo, non propone sempre interpretazioni oggettivamente “prevedibili” in un'ottica di effettività della tutela; laddove, invece, le regole dovrebbero essere chiare, comprensibili da tutti, per consentire a tutti, secondo le loro possibilità e le loro capacità, di ottenere giustizia. E la giustizia dell'amministrazione, che ha il suo ruolo pubblico e deve darla nel senso di buona amministrazione e di amministrazione imparziale, deve poi trovare un'ulteriore garanzia in sede giurisdizionale. Gli esem-

più che si sono fatti sono tutti di grande interesse, ma pensiamo anche banalmente ai moduli che si dovevano compilare ai tempi della pandemia Covid: la gente magari stava in casa perché non riusciva a capire come avrebbe dovuto compilare il modulo. Oggi dobbiamo tutti compilare i moduli, e il paradosso è che proprio in questo momento, con la scusa di semplificare, il nostro sistema amministrativo è diventato ancora più un ostacolo per le persone; perché si è passati da un sistema denso di autorizzazioni e controlli preventivi a un sistema che sposta dall'amministrazione al privato la responsabilità. Stiamo andando esattamente nella direzione opposta a quella che ci indica il volume di Alessandra Pioggia, cioè un'amministrazione che invece di diventare vicina ai cittadini e di aiutarli a ottenere quello cui legittimamente aspirano, consegna loro un modulo difficilmente comprensibile che in breve tempo devono compilare e nel quale è facile commettere errori. A questo proposito basta un attimo pensare, per tornare alla sanità, al cosiddetto consenso informato: quante volte ci viene dato un foglio e il medico, i suoi assistenti, o, prima ancora, la segreteria della struttura ci dice "questa è la firma per il consenso informato", senza darci il tempo e le spiegazioni per comprendere a cosa "acconsentiamo": però, per accelerare le operazioni o per il naturale metus che si ha in queste situazioni, si sottoscrive il testo in modo assolutamente inconsapevole.

I pericoli di una sanità inadeguata alle differenze sono acuiti dall'intelligenza artificiale. Nel volume di Luca Antonini e Stefano Zamagni si legge significativamente che "la spinta che la medicina conosce dalle intelligenze artificiali si scontra con un duplice vincolo: da un lato come operare in modo che la persona del paziente resti al centro, dal momento che l'algoritmo vede la patologia, non il paziente, il quale sa ben distinguere la differenza tra essere curato e sentirsi curato; dall'altro lato come assicurare l'equità dei trattamenti, considerato il rischio piuttosto elevato che i sistemi di intelligenza artificiale nell'assistenza sanitaria possono involontariamente riflettere o amplificare pregiudizi e disuguaglianze storiche, portando a risultati inumani per i gruppi emarginati". È singolare che due grandi giuristi – come Alessandra Pioggia e Luca Antonini – e un economista – come Stefano Zamagni – siano arrivati a conclusioni che sono nella stessa direzione.

Mi piace moltissimo anche la conclusione del libro di Alessandra Pioggia, che riprende tutto il fil rouge del lavoro. Il volume, del resto,

è facilmente leggibile pure dagli studenti, perché in ogni capitolo si riprendono anche i passaggi precedenti.

Non c'è, evidentemente, il tempo per approfondire le varie parti del testo, ma vorrei segnalarne alcune. Ho trovato ad esempio molto importante quella sulla necessità di concepire le amministrazioni non più come separate le une dalle altre, ma come "intersezione" tra le stesse, perché soltanto così non si perde l'effetto finale che deve toccare davvero il bene delle persone e delle comunità e che spesso risulta proprio dall'intersezione di diverse istituzioni.

Tra i passaggi che mi hanno colpito, vi è anche quello in cui si sottolinea che "la sfida della cura è molto più alta e riguarda anche l'effettività dell'uguaglianza" e che "in questa prospettiva la critica femminista è stata e continuerà a essere utile per smascherare la quota di potere e di oppressione nascosta all'interno dei dispositivi che realizzano i diritti, rendere evidenti i conflitti nelle soluzioni che ad essi offre l'organizzazione". E qui torna a emergere la preoccupazione per l'intelligenza artificiale: che cosa succede se non vengono immesse nella macchina informazioni utili a tutelare i fragili? C'è il rischio, tutt'altro che remoto, che vengano immessi prevalentemente o esclusivamente i dati del maschio, ma, soprattutto, della persona giovane, della persona che non ha problemi o, all'opposto, che ha avuto un particolare tipo di problemi, o che vive nel Paese in cui viene fatta la ricerca, e così via.

Ma dobbiamo essere ottimisti e costruttivi. Mettendo da parte i dubbi iniziali e leggendo l'approccio proposto dalla nostra bravissima Autrice come un'alternativa possibile e non come un'utopia, concludo come iniziavo sempre il mio corso di lezioni e come dico sempre ai miei allievi e ai consessi di giovani: è a voi giovani che spetta oggi ripensare e cercare di modificare il sistema, perché le vostre vite siano migliori. Il futuro delle nuove generazioni va considerato in tutti i suoi aspetti e dobbiamo quindi fare in modo che si formi una sanità migliore, ma non è una cosa che si insegna in modo teorico, è una cosa che si deve comprendere e far comprendere e che ciascuno deve sentire dentro di sé, come approccio non egoistico, ma altruistico. Se il sistema stringe in modo eccessivo il tempo dato a un sanitario per far effettuare una visita, questi può forse trovare il modo di mettere le visite più importanti alla fine del turno, per rubare al proprio tempo di riposo quei 5

minuti che la burocrazia non consentirebbe e far sentire il paziente più attenzionato. E questo tipo di approccio, con gli opportuni mutamenti, vale anche per il giudice, per il professore e per qualsiasi altro ufficio pubblico.

DIRITTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO COSTITUZIONALE: UN PUNTO DI VISTA “DI GENERE”

Marilisa D’Amico*

SOMMARIO: 1. Costituzionaliste e amministrativiste in dialogo fra spinte e tensioni. – 2. Guardare alla P.A. mutando punto di vista. – 3. Dall’osservazione all’azione: l’approccio e l’etica della cura.

1. *Costituzionaliste e amministrativiste in dialogo fra spinte e tensioni*

Il convegno a cui sono stata invitata mi permette di tornare, con grande piacere, a riflettere sul libro della Professoressa Alessandra Pioggia, dal titolo *Cura e pubblica amministrazione. Come il pensiero femminista può cambiare in meglio le nostre amministrazioni*. I temi che l’opera affronta mi confermano fin da subito la perdurante necessità di un dialogo franco e libero fra costituzionalisti e amministrativisti, ossia fra studiose e studiosi di due settori che un tempo erano uniti e che oggi, specie su temi innovativi o comunque di attualità, sono chiamati a comunicare fra loro, nella logica di una contaminazione fra saperi che possa essere di reciproco arricchimento.

Anzitutto, dalla prospettiva della costituzionalista emerge quella che è una vera e propria esigenza, ossia la necessità di una dimensione costituzionale della P.A. da tenere sempre a riferimento nella tensione odierna tra “l’amministrazione che non ci piace” e “l’amministrazione che vorremmo”. Allo stesso tempo, gli amministrativisti e le amministrativiste possono restituirci uno spaccato che, nell’essere quanto più aderente possibile alla realtà in cui versa la P.A., renda evidente agli occhi di noi costituzionalisti il rischio che la nostra disciplina si atrofizzi

* Professoressa ordinaria di diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano.

nel rincorrere ostinatamente concetti astratti anche dinanzi alla concretezza delle pretese avanzate.

In questa tensione fra principi e posizioni giuridiche le spinte e le pulsioni che provengono dalla società tutta impongono infatti un dialogo serrato fra costituzionaliste e amministrativiste, nella consapevolezza che la P.A. sia sì necessario strumento di concretizzazione politica ma anche espressione del disegno costituzionale delle e dei Costituenti, il quale, abbandonando le spoglie di programmatico manifesto, si veste, dinanzi al concreto, di diritti in carne e ossa. È in questo quadro, quindi, che il pensiero femminista può, secondo l'Autrice, costituire motore per un cambiamento fattivo delle nostre amministrazioni.

2. *Guardare alla P.A. mutando punto di vista*

Un primo punto su cui occorre riflettere è di ordine teorico e metodologico. L'Autrice discute di “uno sguardo diverso” che deve essere adottato per impostare il discorso sulla Pubblica Amministrazione all'interno degli studi amministrativistici, uno fra i settori più “maschili” del diritto, in quanto legato alla dimensione del potere, specie nel rapporto – e scontro – fra autorità e libertà. È proprio in questo campo che la Professoressa Pioggia vorrebbe scardinare il punto di vista finora adottato.

Nel corso del XX secolo, in vari ambiti e a partire dagli approdi della consapevolezza femminista – anche di natura storica – si è via via andata affermando una riflessione nuova: il pensiero femminile sui diritti, già avviato nell'Ottocento e poi rafforzatosi con il movimento suffragista, ha progressivamente trovato forza e visibilità irrompendo sulla scena pubblica, portando con sé donne capaci di diffondere quel discorso in diversi settori, anche in quelli tradizionalmente maschili (D'AMICO, LIBERALI, 2025, 49 ss.).

Il movimento femminista ha così contribuito, anche per chi non si riconosceva in esso, a far emergere l'importanza e la forza delle donne come soggetto collettivo. La stessa consapevolezza ha poi permesso, nel corso del tempo, di valorizzare anche i contributi individuali, innovativi e originali, che molte donne hanno saputo apportare nei rispettivi campi di interesse.

Prima – e in parte ancora oggi – molte di noi si trovano invece costrette a conformarsi al modello maschile per poter abitare un determinato spazio, pubblico o privato che sia. Ciò che Pioggia ha molto chiaro, in quanto studiosa del pensiero femminista, è che il pensiero femminista ci chiede invece una non omologazione, o comunque, ci chiede di scegliere liberamente e con consapevolezza a quale modello aderire. Si tratta di un nodo delicato, che tocca anche il tema della libertà delle donne: la libertà di scegliere un modello femminile anche costruito su canoni maschili, o, all'opposto, la libertà di rivendicare segni identitari forti, stereotipicamente femminili. È un dilemma su cui non credo vi sia una risposta definitiva.

Pongo, qui, due esempi per me emblematici dell'agire femminile e del rapporto di quest'ultimo coi modelli esistenti.

Il primo riguarda le donne artiste: quando esse assumono consapevolezza di loro stesse e cominciano a entrare nel mondo dell'arte portando in primo piano i propri corpi fin dalla fine degli anni Sessanta. In questo senso, è fondamentale il contributo di Linda Nochlin, che, all'interno del celebre saggio *Why Have There Been No Great Women Artists?* (NOCHLIN, 1971) si domanda perché, nella storia dell'arte, non vi siano state grandi artiste e, per rispondervi, evidenzia quanto il mondo dell'arte sia stato a lungo strutturato sull'archetipo dell'artista-uomo. Ciò trova conferma nell'impossibilità per le donne di accedere alle accademie, nella possibilità di disegnare soggetti ritenuti per loro decorosi, come animali o nature morte, anziché corpi nudi, maschili o femminili che fossero. L'attività artistica delle donne viene infatti per lungo tempo relegata a passatempo cui destinare le energie che residuavano dopo le fatiche domestiche, non potendo certamente assurgere a vera e propria professione.

Quando le donne fanno il loro ingresso nel mondo dell'arte in qualità di artiste, ne cambiano il linguaggio: non si dedicano alla pittura o alla scultura, settori tradizionalmente riservati agli uomini, ma riscoprono le cd. arti minori, come il cucito, il ricamo, l'artigianato, trasformandoli in arte. Non solo, ma le donne portano in scena il proprio corpo e danno vita a nuove espressioni artistiche, come l'arte performativa. Utilizzano nuovi strumenti, trasformano in arte, molto più degli uomini, la fotografia. In tal modo viene data vita a uno straordinario movimento di liberazione e di trasformazione del linguaggio artistico attraverso l'arte femminile (D'AMICO, LIBERALI, 2025, 389 ss.).

Un secondo esempio riguarda le donne scienziate, la cui storia è rimasta a lungo in ombra. Molte donne infatti esistevano, fin dall'antichità: erano le dottoresse medievali, spesso accusate di stregoneria; erano le mogli di scienziati illustri o donne le cui scoperte venivano attribuite agli uomini (ABBRACCHIO, D'AMICO, 2023, 45 ss.). Quando esse entrano stabilmente nel mondo della scienza, portano con loro un punto di vista diverso, capace di scardinare modelli consolidati. È solo con il pensiero femminista, infatti, che viene sviluppata la prospettiva della medicina e della farmacologia di genere all'interno di un campo, quale quello medico, in cui statistiche, sintomi, farmaci e terapie erano da sempre insensibili alle differenze di genere e focalizzati sulla sola esperienza maschile, al di fuori della gravidanza (D'AMICO, LIBERALI, 2025, 455 ss.). Tutti sappiamo come questi nuovi studi scientifici siano oggi in grado di rispondere con più efficacia a tante malattie e di correggere finalmente quella discriminazione femminile che si rifletteva anche nel modo di essere curate.

Tuttavia, Pioggia nel proprio libro non intende ripercorrere il pensiero delle donne amministrativiste, che pur potrebbe essere indagato, come osserva Maria Alessandra Sandulli, per individuare eventuali elementi di originalità e di discontinuità che permettano di evincere uno sguardo diverso. Forse l'Autrice ha compreso che al momento non è possibile scrivere questo tipo di storia, come invece è stato fatto per artiste o scienziate. Il diritto pubblico, e in particolare il rapporto fra autorità e libertà, nasce infatti in un contesto – quello dello Stato liberale – fondato sull'esclusione delle donne. Basti pensare a Olympe de Gouges, che con la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina del 1791 tentò di fondare una nuova idea di emancipazione e pagò con la vita quel tentativo (D'AMICO, LIBERALI, 2025, 52). Fin dall'origine, dunque, il diritto pubblico si struttura su un modello di esclusione femminile: un dato che l'Autrice ha ben presente e che attraversa, in filigrana, tutte le sue riflessioni.

Guardando all'attualità, Pioggia ha consapevolezza che sia però necessario muoversi e intervenire, perché le tendenze riformatrici della P.A. non soddisfano l'idea di amministrazione che vorremmo, ossia quella coerente con il disegno costituzionale originario (PIOGGIA, 2024, 31). Un tempo si avvertiva l'esigenza di studiare i principi costituzionali che guidano la Pubblica Amministrazione, il processo e il procedimento

amministrativi, tutti intesi quali momenti topici di democratizzazione della P.A. Oggi, invece, l'attenzione si è spostata verso l'efficienza, la privatizzazione, la managerializzazione, con il rischio di generare nuove diseguaglianze e con la conseguente esigenza, una volta di più, che costituzionalisti e amministrativisti dialoghino.

A mio avviso, un punto cruciale è che il pensiero femminista, così come la Costituzione, ha il pregio di destrutturare modelli precostituiti offrendo punti di vista inediti e alternativi. Era questa l'esigenza avvertita dalle nostre e dai nostri Costituenti ma che è stata via via smarrita nel cammino delle nostre istituzioni.

L'Autrice afferma esplicitamente di fare un "impiego del pensiero femminista nella rilettura dell'amministrazione [che] non riguarda quasi mai i temi relativi alla parità di genere" (PIOGGIA, 2024, 39). Pioggia è netta su questo punto: avere più donne non è sufficiente a risolvere il problema. È una posizione certamente radicale, e una sfida per chi si occupa di parità, ma che mi trova d'accordo, perché "la stagione delle quote" impiegate per aumentare la presenza femminile non è sufficiente se non è accompagnata da un cambio di sguardo e l'eguaglianza resta sullo sfondo, a fare da cornice (D'AMICO, 2020, 113).

Tuttavia, avere più donne nei luoghi decisionali, per quanto non sufficiente, è comunque necessario. Avere più donne in Parlamento, alla Corte costituzionale, ai vertici delle istituzioni pubbliche è indispensabile per veicolare il cambio di vista e il conseguente cambio di passo. Penso, per esempio, alla Corte costituzionale. Alcune giudici – e Presidenti – hanno dato un'impronta diversa, assumendosi la responsabilità di mutare lente attraverso cui svolgere il proprio ruolo, come dimostra la sentenza n. 81 del 2012, redatta da Marta Cartabia. Il "secondo livello di lettura" della sentenza, ossia quello dell'implicito, rivela come il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., nelle vesti di pari opportunità fra donne e uomini, pur continuando a mantenere la propria natura di valore, sia da intendersi regola effettiva e vincolante sul piano giuridico, anche dinanzi al Giudice delle leggi, che è chiamato a pronunciarsi direttamente sulle concrete istanze sociali. È così che quella democrazia di donne e di uomini di cui Teresa Mattei celebrava la nascita con l'approvazione del principio di eguaglianza in Costituzione può essere ricercata e ottenuta nel quotidiano (D'AMICO, 2020, 55).

Ed è nella concretezza delle relazioni che Pioggia mostra come il pensiero femminista consenta di destrutturare i modelli astratti, se calato nella realtà della P.A., che dovrebbe abbandonare il maschile universale del linguaggio e del diritto, apparentemente neutro, nella consapevolezza che è per mezzo della lingua che avviene la “costruzione sociale della realtà”, perché è attraverso la lingua che “si impara ad apprendere e a vedere il mondo, gli altri, noi stesse/i e a valutarli” (SABATINI, 1993, 19). Potrebbero così venir progressivamente scardinati pregiudizi tanto antichi, essendo risalenti alla cultura greca e a quella romana, da esser intesi come differenze naturali, come tali pressoché imm modificabili, in grado di “nascondere” la storia delle donne fin dal mondo antico (CANTARELLA, 2010, 18).

3. Dall'osservazione all'azione: l'approccio e l'etica della cura

La valorizzazione dell'approccio e dell'etica della cura costituiscono la proposta centrale dell'opera di Pioggia.

Dopo aver messo in guardia le donne dal rischio di delegare alla legge un lavoro di liberazione che può avvenire solo con le azioni concrete, l'Autrice esalta, nel guardare, appunto, al concreto, un'amministrazione che adotti un approccio che si muova nella prospettiva della cura, sia per quel che riguardi l'organizzazione delle risorse sia per quel che riguardi l'organizzazione del personale.

Questa dimensione relazionale della cura e dell'uguaglianza concreta – cioè, il pensare i diritti “dal basso”, a partire dalle situazioni reali – è un punto che mi sento di condividere: se non affrontiamo i discorsi giuridici nella loro dimensione concreta, nel diritto vivente e nei diritti fondamentali, come giuristi non siamo né utili né credibili.

Questo aspetto ha un impatto formidabile sulla teoria dell'interpretazione e sulle questioni attuali dei diritti fondamentali. Si pensi al principio di dignità nella cura, nell'essere curati, fino agli attimi finali della propria vita, e all'assenza del legislatore su questi temi, a cui rischia di aggiungersi la Corte costituzionale più di recente. Le istituzioni non abbracciano qui la realtà concreta e finiscono per negare dignità e libertà di scelta ai malati trincerandosi dietro a principi e corollari. Ecco, qui credo che oggi più che mai queste dimensioni debbano essere rappre-

sentate non solo davanti alla Corte costituzionale, ma anche ai giudici comuni, e soprattutto alla pubblica amministrazione.

Farò un solo esempio, che riguarda un tema importante, quello delle scelte sul cd. “fine vita”.

Come è noto, in Italia il legislatore ha deciso di non intervenire e attualmente il cd. aiuto al suicidio è consentito a una serie di condizioni che ha stabilito la Corte costituzionale in una importante decisione, la sent. n. 242 del 2019, a seguito della non risposta del Parlamento alla richiesta di intervento contenuta nell’ord. n. 207 del 2018. Nonostante il principio affermato dalla Corte che sancisce il diritto, è sul piano applicativo, quello che riguarda la P.A., che si riscontrano le maggiori difficoltà: non esistono garanzie procedurali di tempi certi; le risposte sono differenti da Regione a Regione; ci sono diverse interpretazioni di un requisito, in particolare, quello del “trattamento di sostegno vitale”, che continuano a creare situazioni di profonda ingiustizia, che spingono a ricorrere ai giudici, i quali tornano alla Corte costituzionale che ha chiarito sul piano interpretativo, ma che non viene seguita dai giudici e dalla P.A. (*cfr.* Corte cost., 1 luglio 2025, n. 135; Corte cost., 27 marzo 2025, n. 66).

Siamo di fronte dunque, come è evidente, a una situazione paradossale: quella di un diritto riconosciuto sulla carta, ma nei fatti violato quotidianamente.

Non è senza significato il confronto con la situazione tedesca, dove dal punto di vista di principio abbiamo una situazione simile a quella italiana: un diritto riconosciuto dal Tribunale costituzionale tedesco, ma non ancora attuato dal legislatore che però viene ritenuto pienamente e doverosamente applicabile sul piano amministrativo. Il caso delle “gemelle Kessler” che non hanno trovato ostacoli nel loro intendimento di concludere la propria esistenza in modo dignitoso ha reso evidente anche agli occhi dell’opinione pubblica come i diritti abbiano senso non solo se garantiti in astratto, ma soprattutto se realizzati in concreto (D’AMICO, FIANO, 2025).

Il concetto di dignità, il concetto di cura, e il loro intreccio con i diritti fondamentali – anche nelle questioni più estreme e tragiche – mostrano con forza quanto il pensiero femminista possa ancora orientare una riflessione giuridica che sia anche autenticamente costituzionale nel disegnare pubbliche amministrazioni davvero vicine alle e ai cittadini.

Riferimenti bibliografici

- ABBRACCHIO M.P., D'AMICO M., *Donne nella scienza: la lunga strada verso la parità*, Milano, 2023.
- CANTARELLA E., *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Milano, 2010.
- D'AMICO M., FIANO N., *Gemelle Kessler, suicidio assistito possibile grazie alla Consulta (come in Italia)*, in *Norme&Tributi Plus Diritto*, 21 novembre 2025.
- D'AMICO M., LIBERALI B., *Manuale di Diritto delle donne*, Milano, 2025.
- D'AMICO M., *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, 2020.
- NOCHLIN L., *Why Have There Been No Great Women Artists?*, New York, 1971.
- PIOGGIA A., *Cura e pubblica amministrazione. Come il pensiero femminista può cambiare in meglio le nostre amministrazioni*, Bologna, 2024.
- SABATINI A. (a cura di), *Il sessismo nella lingua italiana (1987), Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna*, Roma, 1993.

CURA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
UN PERCORSO NEI PENSIERI FEMMINISTI
PER RIPENSARE LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE

Alessandra Pioggia*

La pubblica amministrazione italiana non piace a nessuno. Non piace alle cittadine e ai cittadini, come emerge dalle rilevazioni sulla fiducia della collettività nelle proprie istituzioni, che in Italia si attesta ad un livello di molto inferiore alla media europea (BOSCHETTI, CELATI, 2022). Non piace alla politica, che non perde occasione per introdurre misure di radicale trasformazione del sistema in una sorta di “riforma permanente” (TORCHIA, 2022, 987). Non piace all’Europa, che ne segnala ripetutamente l’inadeguatezza a sostenere lo sviluppo del Paese nei periodici *Country Report* dedicati all’Italia.

Ad essere sincera, questa pubblica amministrazione non piace neanche a me. Ci sono occasioni, infatti, in cui da studiosa che se ne occupa da molti anni, non posso non restare colpita da come istituzioni che dovrebbero occuparsi di amministrare la tutela e la garanzia dei diritti sembrano invece operare in modo da sacrificare quegli stessi diritti.

All’inizio di quest’anno, in pieno inverno, molte persone sono restatesi ininterrottamente in fila per accedere all’ufficio immigrazione della Questura di Torino, fino a due giorni di seguito, notti comprese. Le immagini riprese da qualche notiziario parlano da sole: uomini e donne, persone anziane, bambine e bambini accampati al freddo sotto la pioggia. In una video intervista, visibile sul sito web de La Stampa di Torino del 21 gennaio 2025, una giovane donna pronuncia, fra le lacrime, parole che non possono non toccare profondamente chi ascolta: “non vogliamo carità”, “non vogliamo aiuto”, “non siamo poveri o ladri”, “vogliamo avere diritti come voi”.

Il 4 agosto il Tribunale civile di Torino ha pronunciato una significativa sentenza (n. r.g. 9257/2025) relativa proprio a questo caso, in

* Professoressa ordinaria di diritto amministrativo e pubblico, Università degli Studi di Perugia.

cui ha riconosciuto come la prassi posta in essere dall'amministrazione della questura torinese presenti i tratti di una vera e propria discriminazione nei confronti delle persone straniere, anche in ragione dei "criteri oscuri" applicati nella scelta di chi far entrare e chi no negli uffici dell'amministrazione. Per di più, quella stessa prassi impone "condizioni mortificanti", violando, non solo la dignità personale, ma anche altri diritti fondamentali, come quello al lavoro e alla salute. Una pronuncia importante, che, muovendo dall'accertamento di una discriminazione, riconosce come anche i meri comportamenti delle amministrazioni, quelli, cioè, che non esitano direttamente in provvedimenti, ma riguardano le modalità della relazione che precede l'avvio di una vera e propria procedura (come di fatto è l'attesa per essere ricevuti negli uffici) sono esercizio di potere e, quindi, possono violare direttamente diritti.

Ma se questo è vero, come anche io penso, perché chi studia il diritto amministrativo e pubblico, quello, cioè, che si occupa direttamente di amministrazione, spesso non riesce a inquadrare adeguatamente questi aspetti? Perché non ci si occupa della relazione con l'amministrazione con una visione capace di illuminare tutti gli angoli di quest'ultima, compresa la quota di autorità nascosta anche in quegli spazi che rimangono fuori dall'esercizio regolato del potere?

Credo che sia un problema relativo al "dove" si guarda.

È come se la maggioranza di noi studiosi e studiosi tenesse lo sguardo dritto di fronte a sé, senza cogliere ciò che sta in basso, cioè, gli aspetti che vengono considerati inutili minuzie, influenti piccolezze, che, in altri termini, non riguardano lo studio del diritto, con la "d" maiuscola, quello cioè oggetto di specifiche previsioni regolatorie. Ma all'angolazione di questo sguardo sfugge anche ciò che sta in alto, e riguarda la carta fondamentale. Non c'è dubbio, infatti, che alcuni, se non tutti i diritti che in un caso come quello che ho descritto vengono sacrificati e violati sono diritti costituzionali fondamentali: dignità, salute, libertà. Ecco che, allora, è come se non si riuscisse a cogliere il molto piccolo, ma neanche il molto grande e si guardasse a qualcosa che in realtà non inquadra tutta la questione che il diritto dovrebbe illuminare.

È da questo sentimento di personale insoddisfazione – traducibile proprio nella percezione di una mancanza – che è partita la ricerca di uno sguardo "diverso", "imprevisto" (per usare l'espressione che impiega Carla Lonzi nel suo *Sputiamo su Hegel*, 1971), uno sguardo, cioè, che

avesse le potenzialità di rompere i *pattern* tradizionali di potere prestabiliti e di schiudere, quindi, anche orizzonti alternativi.

In questo modo, l'approdo al pensiero femminista è stato per me naturale, anche se non scontato, perché se in altri ambiti di ricerca – penso a quello del diritto costituzionale, ma anche civile – è presente un filone di studi relativo al femminismo giuridico, noi studiose e studiosi del diritto amministrativo forse lo abbiamo praticato di meno. Naturalmente, non è l'unico approccio critico che possa dare prospettive diverse sull'amministrazione, ma è certamente un modo di guardare alle relazioni di potere molto fruttuoso quando si pensa alla pubblica amministrazione.

Ai pensieri femministi si deve riconoscere, infatti, quella speciale capacità di tenere insieme una visione sistemica “alta” e l'attenzione al concreto svolgersi di alcune dinamiche in “basso”, nella vita vera, anche attraverso la tendenza a impiegare strumenti diversi, in un'ottica strutturalmente interdisciplinare (PACILLI, GIACALONE, 2018). È alle elaborazioni nate all'interno del movimento femminista che si deve la valorizzazione delle “pratiche”, ovvero di quei saperi, capacità, abilità, che si formano attraverso il fare, nel contatto, cioè, con le cose, ma soprattutto con le persone e con i loro bisogni e aspirazioni. Questo formarsi del valore per mezzo dell'agire, mi ha sempre fatto pensare all'amministrazione che, rispetto al comando normativo e al contenuto di giustizia imparziale che discende dal suo essere generale e astratto, trova la sua ragione di esistenza nel trasformare quella istanza ideale in bene concreto per la società, in cura effettiva dei suoi bisogni, in azione materiale, con un effetto benefico o comunque protettivo per la comunità e i suoi membri.

L'attenzione alla dimensione concreta, nella nostra prospettiva, serve anche e soprattutto a ridiscutere con spirito critico l'assetto del potere consolidato, edificato sulla tradizione di esercizio di potestà unilaterali, e le sue ricadute sulla relazione con le persone che fronteggiano questo potere. Anche da questo punto di vista l'approccio femminista mi è sembrato fruttuoso, dal momento che indaga gli effetti di certe logiche sui comportamenti puntuali, evidenziando come anche azioni minute, apparentemente neutre, siano in realtà conseguenze dirette di costrutti che innervano in maniera profonda i sistemi. Questa prospettiva appare specificamente utile a leggere l'amministrazione e le sue dinamiche in-

terne in modo nuovo. Intanto, richiamando su di esse l'attenzione, più di quanto normalmente si faccia, e poi impiegandole come sensori capaci di disvelare l'idea di giustizia e di uguaglianza che l'amministrazione interpreta con la propria azione.

Proprio nella critica a questi due concetti troviamo chiavi di lettura preziose. Prima fra tutte quella che discende dall'analisi dell'impianto che sostiene una delle più diffuse e consolidate accezioni del concetto di giustizia, che molto deve al pensiero di John Rawls e che cerca, pure virtuosamente, di tenere insieme libertà ed uguaglianza.

Come è noto, Rawls impiega un artificio per descrivere in quale modo una comunità può darsi regole in grado di combinare le libertà di chiunque e le esigenze di chi necessita di sostegno per godere appieno dei diritti eguali. L'artificio è quello di immaginare che queste regole vengano predecise dietro un "velo di ignoranza", da soggetti, cioè, che non conoscono quali saranno le condizioni nelle quali si troveranno effettivamente a vivere nella società. Il non sapere se si sarà ricchi o poveri, istruiti o mancanti di istruzione, sani o malati, e così via, consentirebbe di fissare delle regole giuste, proprio perché idonee a garantire le libertà, ma anche l'equità, che richiede una limitazione di alcune delle prime, come quella di disporre della propria ricchezza, per assicurare una redistribuzione necessaria a garantire anche l'uguaglianza.

Sapete qual è la critica di fondo che viene rivolta dai pensieri femministi a questo approccio? Quella di aver immaginato i consociati che dietro il velo di ignoranza decidono le regole giuste come se fossero tutti persone di sesso maschile, autonome, indipendenti, slegate da una rete sociale dalla quale ricevono e debbono sostegno, mosse essenzialmente da una pulsione egoistica volta a massimizzare la propria utilità (NUSBAUM, 2003).

Questa critica, inizialmente rivolta a segnalare un'estromissione di genere dal luogo concettuale in cui si decide cosa è giustizia, in realtà è utilissima per comprendere quante altre estromissioni siano avvenute, non solo a danno delle donne, ma anche delle persone che necessitano di accudimento per sopravvivere (come bambini e persone anziane e malate), delle persone che hanno esigenze speciali, e più in generale di tutte e tutti coloro che non rientrano in quel formante presunto universale di componente della società, ma che in realtà universale non è. Tut-

te e tutti costoro si trovano a vivere in un sistema in cui la giustizia non li riguarda direttamente e pienamente e, di conseguenza, sono costretti ad accettarne una quota minore, magari anche faticosamente conquistata (NUSSBAUM, 2013).

Un altro approccio critico di grande utilità è quello che il pensiero femminista ha rivolto al concetto di uguaglianza. L'apparato di pensiero che il femminismo ha prodotto in materia è sconfinato. Non possiamo qui ripercorrerlo nemmeno in parte. Ci basta però fare riferimento ad un esempio di come le letture femministe rivelino alcuni limiti di concetti che applichiamo, dandone spesso il significato per scontato. Nel caso dell'uguaglianza, uno spunto critico importante riguarda il fatto che spesso il diritto la immagina come aspirazione a che tutte e tutti dispongano di risorse economiche che consentano a ciascuno di acquistare ciò di cui necessita per avere una vita dignitosa. Dietro questo modo di guardare l'uguaglianza, c'è la sottovalutazione di quei bisogni, la cui soddisfazione non passa attraverso qualcosa che può essere acquistato con il denaro o semplicemente erogato in forma di servizio. Questo spesso accade perché si tende a dare per scontato che di una serie di bisogni si occupi sempre la famiglia e, all'interno di essa, la componente femminile (KITTAI, 1999).

Un esempio interessante riguarda l'assistenza delle persone non autosufficienti a domicilio (SANDULLI, POSTERARO, 2021). L'apparato giuridico e amministrativo che se ne occupa è certamente rivolto anche a garantire una eguaglianza delle persone assistite in termini di diritto alla salute. Ma le azioni, le misure e i servizi immaginati dal nostro ordinamento riguardano una parte molto ridotta di quel sostegno continuo e globale di cui la persona non autosufficiente necessita, dando per scontato, o meglio, non includendo nell'orizzonte del visibile giuridico, quanto viene necessariamente svolto da chi in famiglia o in una relazione affettiva si occupa di chi non è autosufficiente. Le differenze nella capacità di cura, nel tempo disponibile, nella competenza che la famiglia e, più spesso, le donne possono mettere in campo, non sono oggetto del ragionamento giuridico sull'uguaglianza. E spostando lo sguardo dal destinatario dell'assistenza a chi la fornisce nella relazione affettiva, ritroviamo questa limitazione di campo visuale nel fatto che il diritto e le politiche pubbliche non considerano gli oneri di tempo, energia e vita che il caregiver dedica a chi ne ha bisogno.

Queste chiavi critiche dei concetti di uguaglianza e giustizia ci aiutano a leggere in profondità anche alcuni limiti dell'amministrazione. Se la giustizia si esaurisce nella previsione di precetti generali, di norme equilibrate che astrattamente raggiungono un bilanciamento presunto giusto perché metodologicamente conseguito attraverso le decisioni assunte dietro il velo di ignoranza, allora l'amministrazione legittimamente penserà di avere esaurito il proprio compito di assicurare giustizia nell'applicare puntualmente quelle norme. Nessuna attenzione sarà dedicata a verificare se in questo modo la singola persona abbia effettivamente conseguito ciò a cui ha diritto, se la prestazione l'abbia effettivamente sollevata dalla difficoltà, se gli ostacoli che incontra nel godere appieno delle libertà siano stati realmente superati. Non c'è forse questa idea di giustizia dietro l'approccio burocratico e solo formalmente adempitivo che spesso rimproveriamo alla nostra pubblica amministrazione?

Ancora, pensiamo all'immagine di utente che l'amministrazione suppone avere di fronte quando organizza il suo modo di agire. Non è forse questo utente concepito sempre come una persona adulta, abile, senza difficoltà particolari, in grado di interloquire attivamente con l'amministrazione, con competenza e piena conoscenza dei propri diritti?

Per riprendere l'esempio che facevo prima sull'assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti, vi invito a considerare come fra le prestazioni che la sanità pubblica eroga ci sia anche la fornitura di prodotti nutrizionali, di presidi, di farmaci. Sono tutte prestazioni rivolte a persone che, sperimentando la non autosufficienza, non si possono con le proprie forze spostare da casa. Tuttavia, il servizio pubblico di assistenza domiciliare in nessun caso che a me risulti prevede che questi prodotti, spesso pesanti, debbano o anche solo possano, su richiesta, essere portati direttamente a casa della persona assistita. In altri termini la persona malata e non autosufficiente ne ha diritto, ma deve andare a prenderseli o, più spesso, farli ritirare dal proprio o, più spesso, propria caregiver. Cosa succede se chi assiste è a sua volta debole, anziana, malata, o anche semplicemente non guida o ha mobilità ridotta? Succede che si ha diritto ad un servizio in modo eguale agli altri e alle altre, ma non si riesce a godere concretamente di questo diritto.

Al fondo, se ci pensiamo, c'è proprio il fatto che la nostra amministrazione immagina, pensa e costruisce i servizi intorno a un'idea di

utente autonomo, abile, in grado di muoversi attivamente con i propri mezzi sul territorio e di interloquire efficacemente con l'amministrazione. Una amministrazione che, come sappiamo, è spesso più preoccupata di verificare il possesso dei requisiti che ci consentono di avere una prestazione che dell'effetto che la prestazione ha o non ha nella nostra vita reale, nel sollevarci o meno dal bisogno, nel consentirci o meno di fiorire come persone. Un obiettivo questo che pure la Costituzione, nella conclusione bellissima dell'articolo 3, secondo comma, contempla: "il pieno sviluppo della persona umana".

Questo modo di guardare alla realtà di una amministrazione che opera nella tutela dei diritti ci rivela una cosa importante: ci mostra, cioè, come anche una buona legge senza una buona amministrazione non realizza sempre i diritti. Regole che prevedono l'assistenza domiciliare e che dispongono che nel quadro di essa debbano essere forniti alle e agli utenti anche i prodotti farmaceutici e nutrizionali di cui necessitano, se non accompagnate da un'amministrazione che si preoccupa di raggiungere tutte e tutti, anche chi non riuscirebbe ad usufruire appieno del servizio, fallisce nell'assicurare uguaglianza e, quindi, anche giustizia.

Questo mi sembra un dato fondamentale, dal momento che un'amministrazione che funziona meno per chi ha più bisogno è un'amministrazione che tradisce il compito che la Costituzione ha assegnato alla Repubblica, quando l'ha impegnata a rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano *di fatto* libertà e uguaglianza. In queste due parole – "di fatto" – c'è il rivoluzionario e consapevole incontro con la realtà, con il bisogno situato, con la persona nella sua irripetibile biografia; e mi piace ricordare che l'inserzione di queste due parole nel testo dell'articolo 3 è dovuta proprio ad una donna, la più giovane madre costituente: Teresa Mattei.

Il richiamo all'importanza di incontrare la persona nel contesto in cui si svolge la sua vita discende dalla consapevolezza della circostanza per cui, spesso, fra vedersi formalmente riconosciuto un diritto e godere effettivamente di quel diritto intercorre una distanza, definita idealmente da uno spazio, per coprire la quale c'è bisogno proprio dell'amministrazione. Si tratta infatti dello spazio che separa il puntuale dettato della norma, strutturalmente generale ed astratta e, quindi non in grado di tenere pienamente conto di fattori concreti, specifici, minuti, dalla

sua piena realizzazione nella vita della singola persona. Questo spazio non può che essere coperto dall'amministrazione, alla quale, per l'appunto compete rendere effettiva la norma e, quindi, realizzare davvero l'aspirazione di giustizia che contiene.

Ma la scienza del diritto ha difficoltà a inquadrare questo spazio e, conseguentemente, questo ruolo dell'amministrazione. La sfida per noi giuriste e giuristi discende dal fatto che si tratta di un ambito di azione in cui manca una regola puntuale che conformi il comportamento amministrativo, dal momento che quanto è richiesto all'amministrazione sta oltre l'applicazione di quanto è stato normativamente previsto. La regola prevede che l'amministrazione fornisca prodotti farmaceutici a chi è assistito a domicilio, ma non dispone nulla su come garantire effettivamente che tutte le persone ricevano quanto ad esse dovuto, comprese e compresi coloro che non sono in grado di richiedere i prodotti o di andarseli a prendere. La domanda che non possiamo non porci è allora: l'amministrazione ha adempiuto pienamente al suo compito limitandosi ad eseguire quanto previsto espressamente, cioè mettendo a disposizione di chi è in grado di raggiungerla i prodotti a cui ha diritto?

La risposta, a mio modo di vedere, è negativa. Non sempre è sufficiente limitarsi a fare ciò che è espressamente previsto dalla puntuale previsione normativa. Non è in questo modo che si opera nella piena legalità, dal momento che la legalità a cui l'amministrazione è chiamata a dare ossequio non è solo quella "legislativa", ma si inquadra in un orizzonte più ampio, definito anche dalla "legalità costituzionale". Nell'esempio fatto, allora, l'amministrazione dovrebbe preoccuparsi anche di chi non riesce a raggiungerla e magari disporre il trasporto a domicilio di certi prodotti. Lo stesso vale per situazioni analoghe in cui gli aventi diritto non accedono a prestazioni immaginate per sollevarli dal bisogno perché non ne conoscono l'esistenza, non sono in grado di interloquire con l'amministrazione, si arenano in procedure complesse che richiedono, ad esempio, il possesso di un pc, uno scanner e la capacità di interagire in rete... Gli esempi potrebbero continuare, ma ci basta quanto accennato per sostenere che a prendere sul serio quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma della Costituzione, l'amministrazione ha il preciso compito di tenere conto della concretezza dei bisogni e della materialità degli ostacoli che alla loro soddisfazione si

frappongono, una concretezza e una materialità che dipendono dalla specifica e irripetibile biografia di ogni persona.

La sfida diventa allora quella di comprendere come costruire, anche qui, dove non arrivano le previsioni di legge, che non potrebbero mai tenere conto di ogni singola situazione, un concetto profondamente giuridico: la doverosità dell'amministrazione.

Ecco che allora torna di nuovo utile il pensiero femminista e in particolare quello che si è distinto nella definizione di un approccio etico diverso da quello *mainstream*: il pensiero delle studiose che hanno aperto la strada alle teorizzazioni sull'etica della cura.

La prima formulazione dell'etica della cura, viene sviluppata inizialmente la fine degli anni '70, poi in maniera più compiuta con un volume dell'inizio degli anni '80, da una studiosa di psicologia sociale, Carol Gilligan.

Gilligan lavora insieme a Lawrence Kohlberg, noto per aver elaborato una teoria sull'acquisizione della maturità morale. Secondo la ricostruzione di quest'ultimo studioso, i maschi raggiungerebbero prima e in maniera più completa la maturità morale. Gilligan, tuttavia, sottopone a critica questa teoria, svelando il pregiudizio che c'è dietro. Kohlberg opera, infatti, a partire da una idea di maturità etica che coincide con la capacità di applicare in maniera distaccata dal contesto norme generali. Ma non è questa, secondo la nostra studiosa, l'unica modalità in cui si sviluppa un ragionamento etico.

Non c'è modo migliore per spiegarlo che richiamare il caso della diversa soluzione che ad uno dei dilemmi impiegati negli studi sulla maturità etica, il cosiddetto "dilemma di Heinz", danno un bambino e una bambina, Jake e Amy, entrambi di 11 anni.

Heinz è un uomo la cui moglie molto malata necessita di un farmaco che può salvarle la vita, ma Heinz non ha le risorse economiche per acquistare questo farmaco dal farmacista che lo produce. La questione posta al bambino e alla bambina è se sia moralmente accettabile che Heinz si appropri del farmaco rubandolo al farmacista. Jake, il bambino, risponde affermativamente, argomentando che il valore della vita deve prevalere sul valore della proprietà. Amy, la bambina, non dà invece una risposta altrettanto netta, ma problematizza e contestualizza la situazione: cosa succederebbe alla moglie di Heinz se lui venisse incarcerato e lei continuasse ad avere bisogno del sostegno del marito in una condizione di fragilità e di malattia? Non sarebbe possibile spiegare al

farmacista quanto è importante questo farmaco per salvare la vita a una persona e magari trovare un modo per farselo cedere volontariamente?

Non serve andare oltre. Avete certo compreso il diverso approccio di Jake e di Amy. Non c'è un solo modo di sviluppare un ragionamento orientato alla giustizia. Anche quello di Amy è un approccio etico, che, tuttavia, non prescinde dal caso concreto, tiene conto delle persone coinvolte, dei loro bisogni, delle specificità delle loro irripetibili condizioni materiali. A partire da questo, Gilligan formula la sua proposta rivoluzionaria: quella di considerare la intrinseca eticità anche di un modo diverso di risolvere i dilemmi morali, affrontandoli, cioè, non impersonalmente, a partire da regole astratte da applicare, ma interpersonalmente, attraverso una comprensione relazionale e responsabile della contingenza concreta e dei rapporti che in essa si attivano: è quanto da quel momento abbiamo imparato a conoscere come etica della cura.

Si tratta di un approccio straordinariamente utile per ragionare sulla dimensione di doverosità che grava sull'amministrazione anche dopo che essa ha adempiuto al puntuale comando normativo. L'etica della cura non sostituisce, infatti, una idea di giustizia che si basa sulla comune soggezione e sull'eguale applicazione di norme generali e astratte, ma la completa, aggiungendo quella parte che per alcune e alcuni manca, coprendo, cioè, quello spazio che in certi casi separa l'avere un diritto dal godere appieno di quel diritto. E, come abbiamo detto, questo è proprio lo spazio dell'amministrazione.

Ad aver fornito all'etica della cura una dimensione politica, emancipandola dalla dimensione solo relazionale, sono state diverse studiosse, ma l'elaborazione teorica più compiuta in materia è certamente quella di Joan Tronto. Nel suo lavoro più noto (Tronto 1993) scrive: "la questione che un'etica della cura considera centrale non è cosa devo (dobbiamo) se dobbiamo qualcosa, ma come posso (possiamo) piuttosto adempiere al meglio alle mie (nostre) responsabilità di cura".

Non c'è dubbio che, come ci ha ricordato proprio oggi Maria Alessandra Sandulli, la legalità resti un presidio imprescindibile per l'azione della pubblica amministrazione e, come Marilisa D'Amico ci ha insegnato, anche per l'equilibrio fra legislatore e amministrazione nella garanzia dei diritti. Io credo tuttavia che dopo aver adempiuto al "cosa devo", cioè, dopo aver realizzato il precetto legale, l'amministrazione

debba sempre continuare ad interrogarsi sul “come posso”, per realizzare appieno il compito che la Costituzione le ha assegnato.

L’etica della cura esprime, in altri termini, una doverosità giuridica che non si esaurisce nell’adempimento di puntuali indicazioni normative, ma copre anche lo spazio che, una volta adempiuto il dettato contenuto nella regola, continua a separare il diritto formale dalla sua realizzazione concreta e, quindi, dal compimento della funzione, anche costituzionale, dell’amministrazione. In questo modo l’etica della cura definisce un orizzonte di comportamento atteso e dovuto, non perché minutamente regolato, ma perché funzionalmente orientato e, quindi, disciplinabile attraverso principi e verificabile anche attraverso effetti e risultato. Un risultato che non coincide però con quello economico aziendalistico, spesso oggetto dell’unica misurazione che riguarda l’amministrazione, ma che riguarda l’effettivo, concreto e puntuale raggiungimento del diritto e, quindi, la soddisfazione del bisogno della singola persona.

Prima di chiudere voglio tornare un momento su una questione che, molto acutamente, ha posto Marilisa D’Amico: la presenza di più donne nei luoghi di potere è necessaria, anche se non sufficiente. Sono perfettamente d’accordo con Marilisa, una maggiore presenza femminile non è sufficiente, ma è certamente necessaria. Il mio, il nostro, non è un approccio essenzialista, non è la sensibilità femminile che serve alle istituzioni, ma ciò che può cambiarle in meglio è qualcosa che manca e che le donne hanno di fatto custodito, proprio in virtù della loro esclusione dai luoghi pubblici di pensiero, di definizione del gesto artistico, di scelta politica e di costruzione del diritto. Allora ha ragione Marilisa D’Amico, quando dice che è importante la presenza femminile per portare questo punto di vista e per cambiare radicalmente approccio.

Vi segnalo, per concludere, un altro tema molto interessante, che un’altra psicologa sociale che lavora a Perugia, Maria Giuseppina Pacilli, ha messo a fuoco con il suo gruppo di ricerca (PACILLI, SPACCATINI, GIOVANNELLI, 2022): le organizzazioni, anche quelle pubbliche, sono state pensate con un approccio mascolino, che enfatizza la competizione, svaluta la collaborazione, incentiva il sacrificio della vita privata anche attraverso una misurazione solo quantitativa del tempo impiegato e del prodotto realizzato. Il tipo di ostacoli che tutto ciò pone alle donne

è meno evidente e più scivoloso delle discriminazioni con le quali siamo abituate e abituati a confrontarci. Ed è forse giunto il momento di ragionare anche di questi, che probabilmente sono alla radice del motivo per cui, anche in realtà in cui le donne sono in numero uguale a quello degli uomini, i vertici delle organizzazioni sono ancora prevalentemente appannaggio del sesso maschile.

Riferimenti bibliografici

- BERNARDINI M.G., GIOLO O. (a cura di), *Critiche di genere. Percorsi su norme, corpi e identità nel pensiero femminista*, Roma, 2015.
- BOSCHETTI B., CELATI E., *La Pubblica amministrazione come fattore di sviluppo del Paese: opinioni e attese dei cittadini italiani*, 2022, online: <https://www.laboratoriofuturo.it/ricerche/la-buona-amministrazione/>
- CASADEI Th. (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive di giusfemminismo*, Torino, 2015.
- D'AMICO M., *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, Torino, 2011.
- GILLIGAN C., *Con voce di donna. Etica e formazione della personalità*, Milano, 1987.
- GIOLO O., *Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 2015, 63 e ss.
- KITTAY E.F., *Love's Labor. Essay on Women, Equality and Dependency*, New York, 1999.
- NUSSBAUM M., *Rawls and Feminism*, in S. FREEMAN (editor), *The Cambridge Companion to Rawls*, Cambridge, 2003, 489 e ss.
- NUSSBAUM M., *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Bologna, 2013.
- PACILLI M.G., GIACALONE F. (a cura di), *Dal personale al politico*, Rimini, 2018.
- PACILLI M.G., SPACCATINI F., GIOVANNELLI I., *Quale relazione fra mascolinità tradizionale e corruzione? Una prospettiva psicosociale*, in *Etica pubblica*, 2022, 54 e ss.
- PIOGGIA A., *Cura e pubblica amministrazione. Come il pensiero femminista può cambiare in meglio le nostre amministrazioni*, Bologna, 2024.
- PITCH T., *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Milano, 1998.
- RAWLS J., *A Theory of Justice*, Harvard, Harvard University Press, 1971, trad. it. *Una teoria della giustizia*, Milano, 2019.
- RE L., *Eguaglianza, differenza e diritto. Uno sguardo al dibattito femminista contemporaneo*, in *Aboutgender*, 2019, 1 e ss.
- SANDULLI M.A. (a cura di), N. POSTERARO (con il coordinamento di), *L'assistenza domiciliare integrata. Esperienze, problemi e prospettive*, Napoli, 2021.

TORCHIA L., *Riforma amministrativa*, in *Enciclopedia del diritto, Funzioni amministrative*, diretto da B.G. MATTARELLA, M. RAMAJOLI, Milano, 2022.

TRONTO J.C., *Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care*, Routledge, 1993.

SEZIONE V

AFFERMAZIONE DI GENERE
E UFFICIO DI STATO CIVILE:
PROBLEMI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE

RIPENSARE LA RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO: AUTODETERMINAZIONE DELLA PERSONA E DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA

Federico Azzarri*

SOMMARIO: 1. La rettificazione nella più recente giurisprudenza costituzionale. – 1.1 Premessa. – 1.2 L'unione civile della coppia non più dello stesso sesso. – 1.3 Il binarismo di genere e l'autorizzazione giudiziale ai trattamenti chirurgici di modifica dei caratteri sessuali. – 2. I limiti al principio di autodeterminazione nel diritto italiano e il confronto con alcune esperienze europee. – 3. Considerazioni *de iure condendo* sui requisiti della rettificazione, il cambio del nome e l'età per accedere alla procedura. – 4. La via della degiurisdizionalizzazione. – 5. Autodeterminazione ed effetti della rettificazione.

1. *La rettificazione nella più recente giurisprudenza costituzionale*

1.1. *Premessa*

Il tema della rettificazione anagrafica di sesso è tornato di recente all'attenzione della Consulta, la quale se ne è occupata in alcune pronunce che, pur avendo emendato talune criticità della disciplina positiva, restano, nondimeno, indicative della fatica che, nel nostro ordinamento, tradizionalmente scontano l'emersione e il consolidamento dei diritti delle persone.

In particolare, le statuizioni che ora ricorderemo confermano una certa cautela del Giudice delle leggi nello svolgere lo scrutinio di legittimità di norme che, oltre a essere costituzionalmente controverse, contribuiscono a mantenere il nostro sistema ancorato a un quadro di principi e regole ormai non più in linea con le esperienze europee maggiormente significative (per un'ampia panoramica, BARGELLI, DUTTA, TRÉMOSA, 2025).

* Professore associato di diritto privato, Università di Pisa.

Da questo punto di vista, una rapida occhiata alla giurisprudenza costituzionale è dunque utile a comprendere tanto il contesto entro il quale occorre collocare i profili problematici della normativa italiana sul mutamento di sesso, quanto le ragioni della loro persistenza.

1.2. L'unione civile della coppia non più dello stesso sesso

A tal proposito, può intanto richiamarsi la pronuncia relativa alla sorte dell'unione civile della persona trans (Corte cost., 22 aprile 2024, n. 66).

Si tratta, peraltro, di una questione emblematica di quanto appena premesso, poiché attiene alla compresenza, nel nostro diritto di famiglia, di una duplicità di modelli regolativi delle relazioni di coppia – quello del matrimonio e quello dell'unione civile – che non trova (ormai più) pressoché alcuna corrispondenza nei sistemi giuridici occidentali, dove è generalmente diffuso il matrimonio egualitario. Viceversa, la circostanza che in Italia le coppie dello stesso sesso che vogliano dare una veste istituzionale al loro legame non possano contrarre matrimonio, ma debbano concludere un'unione civile, fa sì che da noi sia ancora reputato attuale l'interrogativo circa le ripercussioni che sul vincolo è suscettibile di avere l'intervenuta rettificazione del genere di un coniuge o di uno dei componenti dell'unione civile – sebbene, invero, non sia affatto un tema di per sé ineludibile, come dimostrò a suo tempo già il Bundesverfassungsgericht, chiarendo che la continuazione del matrimonio tra coniugi divenuti dello stesso sesso non avrebbe messo a repentaglio quello che pure, all'epoca, si credeva rappresentasse il paradigma costituzionale dell'istituto (BVerfG, 27 maggio 2008, 1 BvL 10/05).

Com'è noto, entrambe le ipotesi sono disciplinate dalla l. 20 maggio 2016, n. 76. In un caso, il comma 27 dell'art. 1 prevede la facoltà per i coniugi, durante il giudizio di rettificazione, di chiedere la “conversione” del matrimonio in unione civile, sì da assicurarsi la permanenza dei reciproci obblighi personali e patrimoniali senza alcuna soluzione di continuità; nell'altro caso, diversamente, il comma 26 dell'art. 1 si limitava a stabilire che la sentenza di rettificazione avrebbe prodotto lo scioglimento dell'unione civile, costringendo così la coppia, che avesse invece voluto proseguire il proprio vincolo, a contrarre, in seguito, matrimonio.

Già all'indomani della legge sulle unioni civili, tuttavia, fu subito notato, con un certo stupore, come quest'ultima regola fosse palesemente illegittima, ponendosi in contrasto proprio con quella pronuncia della Consulta (i cui esiti erano stati peraltro trasfusi nel comma 27) che aveva censurato il "divorzio imposto" alla persona trans, *ex artt. 2 e 4 l. 14 aprile 1982, n. 164*, non tanto per il suo automatismo (ritenuto, anzi, doveroso, onde scongiurare la permanenza di un matrimonio non più eterosessuale), quanto, invece, perché avrebbe precipitato i coniugi "da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza" (Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170).

Ciò nondimeno, la declaratoria di illegittimità del comma 26 è avvenuta solo dopo una discutibile pronuncia di inammissibilità (Corte cost., 27 dicembre 2022, n. 269), e attraverso una soluzione che, seppure idonea a salvaguardare i diritti dei soggetti coinvolti, desta comunque non poche perplessità di tipo sistematico (AZZARRI, 2024, 1113 ss.). La Corte, infatti, anziché estendere anche alla fattispecie in parola la facoltà di conversione prevista, per l'ipotesi inversa, dal comma 27, ha preferito enfatizzare gli scostamenti – invero di scarsa portata ricostruttiva – riscontrabili tra il regime del matrimonio e quello dell'unione civile, onde predisporre un rimedio *ad hoc* (consistente nell'eventuale sospensione, fino a centottanta giorni, degli effetti risolutivi della pronuncia di rettificazione) che "preserva[ss]e dette differenze" e, con esse, quella fragilissima interpretazione originalista dell'art. 29 Cost., patrocinata fin dal 2010 (Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138), tesa a rendere impossibile al legislatore ordinario, anche qualora lo volesse, l'introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso mediante una semplice modifica del codice civile.

1.3. Il binarismo di genere e l'autorizzazione giudiziale ai trattamenti chirurgici di modifica dei caratteri sessuali

L'altra pronuncia che è opportuno segnalare riguarda, invece, più da vicino, la procedura di rettificazione, e, segnatamente, l'autorizzazione giudiziale agli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali e l'eventualità che l'interessato possa rivendicare, sui registri dello stato civile, un'iscrizione di genere terza e alternativa (nel caso di specie, "altro") rispetto a quelle comunemente presupposte

dall'ordinamento e riconducibili al binomio maschile-femminile (Corte cost., 23 luglio 2024, n. 143).

Si tratta, com'è immaginabile, di due profili assai diversi.

Sul secondo non è possibile intrattenersi in questa sede, giacché richiederebbe di ampliare il discorso oltre misura (AZZARRI, 2025, 141 ss.). Si può giusto osservare, però, come la Corte, nel dichiarare inammissibile la questione, sostenendo che esorbitasse dal proprio sindacato, abbia, a nostro avviso, manifestato un'eccessiva deferenza nei confronti della discrezionalità legislativa, giacché, per riprendere un suo lontano precedente, è appunto quando sono in gioco quei valori personalistici di dignità e di libertà, che “una civiltà giuridica in evoluzione [...] ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale” (Corte cost., 24 maggio 1985, n. 161), che appare davvero poco persuasivo rimettersi alla benevolenza del legislatore, il quale, già solo per ragioni culturali o vecchi e nuovi pregiudizi, o per semplice disinteresse, potrebbe, infatti, rivelarsi poco incline ad accogliere quelle aspirazioni dei gruppi “minoritari ed anomali” che, pur essendo costituzionalmente fondate, si pongano magari al di fuori del modello eteronormativo dominante. Non a caso, in ben altra direzione, invece, era ancora andato il Bundesverfassungsgericht, quando, dovendosi esprimere sulla legittimità dello “spazio vuoto” che il legislatore aveva lasciato sui registri dello stato civile, quale unica via per evitare alle persone intersessuali di essere necessariamente associate al genere maschile o femminile, aveva concluso sia che il diritto generale della personalità (artt. 2, comma 1, e 1, comma 1, GG) tutela anche l'identità di genere di coloro che, in modo permanente, non siano associabili né al genere maschile né a quello femminile, sia che il divieto di discriminazioni basate sul sesso, di cui all'art. 3 III GG, richiede che pure costoro abbiano diritto a ricevere una “positiva registrazione” della loro identità (BVerfG, 10 ottobre 2017, 1 BvR 2019/16). E, nello stesso senso, si era poi mosso pure il Tribunale costituzionale austriaco, adottando, in quel caso, addirittura una sentenza interpretativa di rigetto (VfGH, 15 giugno 2018, G 77/2018-9). In entrambi gli ordinamenti, poi, siffatti esiti, inizialmente circoscritti alle persone intersessuali, sono infine stati estesi anche alle persone transgender, riconoscendo alle stesse il diritto sia di avere una registrazione non binaria della loro identità (in particolare, “divers”), sia di rifiutare ogni registrazione di genere (v., in Germania, oltre alla giurisprudenza

precedente alla legge sull'autodeterminazione, il § 2 I SBGG, con riferimento al § 22 III PStG, e in Austria la recentissima decisione VfGH, 18 dicembre 2025, E 1297/2025-11).

Passando ora all'altra questione sollevata dal giudice *a quo*, e che revocava in dubbio la necessità dell'autorizzazione giudiziale che l'art. 31, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, richiedeva per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, la Corte perviene, invece, a un esito pienamente condivisibile, ancorché in forza di una motivazione non priva di incertezze, le quali ci paiono, però, superabili in via ermeneutica.

La Consulta, infatti, ha censurato la norma anzidetta “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione”. In questo modo, si è inteso superare la necessità dell'autorizzazione giudiziale in tutti quei (frequenti) casi in cui l'attore, al tempo della domanda, abbia già compiuto un percorso di affermazione di genere basato sulle terapie ormonali e, di per sé, sufficiente a legittimare la rettificazione, posto che, come diremo meglio più avanti, gli interventi chirurgici di cui parla l'art. 31, comma 4, d. lgs. n. 150/2011, non rappresentano più un presupposto ineludibile della pronuncia di rettificazione, ma soltanto un mezzo attraverso il quale la persona trans può liberamente ricercare il proprio benessere psicofisico (Corte cost., 13 luglio 2017, n. 180; Corte cost., 5 novembre 2015, n. 221): tant'è che, nella prassi, è invalsa la tendenza ad autorizzare questi interventi, ove richiesti, direttamente nella sentenza di rettificazione, e non preventivamente e in funzione della stessa.

Ciò premesso, i dubbi nascono da quel passaggio in cui la Corte sottolinea come la previsione dell'autorizzazione giudiziale, pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, né essendo immune da venature paternalistiche, quantomeno nei confronti di soggetti maggiorenni e pienamente capaci, non sia, di per sé, manifestamente irragionevole, stante “l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”.

Invero, se la *ratio* di tale requisito è quella di permettere al giudice di verificare la solidità del convincimento individuale a fronte di un intervento notevole e irreversibile – sulla base del pur discutibile assunto

che un simile vaglio non debba spettare, come di consueto, solo ai medici coinvolti nel percorso chirurgico –, non si comprende, allora, perché esso debba venire meno (solo) là dove il singolo si sia già sottoposto ai trattamenti ormonali sufficienti alla rettificazione, trattandosi, infatti, di due itinerari ben distinti e non sovrapponibili. Ma se, viceversa, si reputa che tale precauzione possa essere abbandonata in un caso, a una medesima conclusione si dovrebbe, coerentemente, arrivare anche nell'altro caso, posto che, pure là dove l'interessato non abbia ancora effettuato o completato i trattamenti ormonali indispensabili alla rettificazione, il riscontro della consapevolezza e della stabilità del suo convincimento, rispetto all'opzione chirurgica, potrebbe ugualmente essere delegato al personale sanitario, ferma restando l'inevitabile posposizione, in sede giudiziale, dell'accoglimento della domanda di rettificazione, mancandone, allo stato, i suoi presupposti minimi.

Dovendosi dunque propendere per una soluzione unitaria, e che non riduca l'apporto della decisione, è allora da ritenere che quest'ultima abbia decretato, in generale, la fine del regime autorizzatorio per i trattamenti chirurgici volti a modificare i caratteri sessuali, a prescindere, quindi, dalla circostanza che il soggetto abbia o meno già soddisfatto le condizioni essenziali per conseguire giuridicamente la rettificazione. Infatti, un corretto inquadramento del problema, alla luce dell'art. 32 Cost., esige che detti trattamenti chirurgici siano emancipati da ogni superflua interferenza pubblica suscettibile di frapporsi alla piena libertà del soggetto di determinarne, in completa autonomia, i tempi, i modi e, ancor prima, la loro eventualità (come già aveva attentamente osservato Barbara PEZZINI, 1984, 469 e ss., all'indomani della l. n. 164/1982). Al contempo, una simile conclusione non rinnega neppure le ragioni precauzionali che gravitavano attorno all'autorizzazione giudiziale, ma le affida, più opportunamente, come per qualsiasi altro intervento chirurgico del pari pesante e irreversibile, alle regole giuridiche e deontologiche che presidiano la relazione medico-paziente, e che hanno la loro più autentica espressione nel principio del consenso informato.

2. *I limiti al principio di autodeterminazione nel diritto italiano e il confronto con alcune esperienze europee*

Le notazioni dianzi svolte ci permettono adesso di evidenziare uno dei tratti regolativi che, rispetto ad altri ordinamenti, rendono la disciplina italiana della rettificazione irrimediabilmente inattuale. Del resto, l'impianto di fondo della l. n. 164/1982 è rimasto, in larga parte, immutato fino ad oggi, al netto dei rammentati contributi giurisprudenziali e, soprattutto, per quanto ai nostri fini più interessa, di quelli che hanno sancito il superamento del c.d. "costringimento al bisturi" (PATTI, 2025, 845).

Infatti, nel 2015, a distanza di pochi mesi l'una dall'altra, tanto la Corte di cassazione (Cass., 20 luglio 2015, n. 15138) quanto la Corte costituzionale (Corte cost., n. 221/2015) avevano escluso che il trattamento chirurgico integrasse un requisito necessario della rettificazione, rinvenendovi, piuttosto, solo una delle possibili modalità con cui realizzare quelle "modificazioni" dei caratteri sessuali richieste dalla legge (art. 1, l. n. 164/1982), e alla quale l'interessato sarebbe stato libero di ricorrere allorquando l'avesse percepita come adeguata alla propria persona e l'avesse ricercata in vista di una più compiuta realizzazione del proprio percorso di affermazione di genere.

Tali decisioni, avendo chiarito un punto lasciato in ombra dalla l. n. 164/1982, sono state certamente importanti, ancorché non esenti da rilievi critici (PATTI, 2015, 643 ss.; PATTI, 2016, 105 ss.). Infatti, la sottrazione della persona trans a una prospettiva di medicalizzazione forzata è avvenuta solo parzialmente, giacché le nostre alte magistrature hanno nondimeno seguito a ritenere, in nome di un asserito "interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche", che la rettificazione dovesse sempre accompagnarsi a una "modificazione certa dei caratteri sessuali secondari" da realizzarsi attraverso "interventi di chirurgia estetica e terapie ormonali" (Cass., n. 15138/2015), negando, invece, come avrebbe confermato anche la Consulta due anni dopo, che "il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione" (Corte cost., n. 180/2017).

Ora, il fatto che il nostro sistema continui a subordinare la rettificazione alla circostanza che l'interessato si sottoponga prima ai trattamenti ormonali volti a modificarne i caratteri esteriori (benché si tratti

di un'indicazione non sempre seguita in sede di merito, v. Trib. Trani, 6 luglio 2022, come segnala BARTOLINI, 2025, 2162) appare, invero, discutibile, oltretutto contraddittorio con la stessa idea che un trattamento sanitario (sia esso chirurgico o meno) possa concepirsi solo “in funzione di garanzia del diritto alla salute” (Corte cost., n. 221/2015).

Intanto, perché una simile conclusione, non tenendo conto delle gravi implicazioni che le terapie ormonali hanno sulla sfera psicofisica della persona, e finendo, anzi, di fatto per “esigerle”, in cambio dell'accoglimento della domanda di rettificazione, reitera quell'insanabile conflitto tra posizioni – quali il diritto all'identità di genere e il diritto alla salute – che dovrebbero, invero, convergere, anziché porsi in contrasto, essendo appunto l'una funzionale anche all'altra (il rischio è denunciato pure dalla Corte di Strasburgo: CEDU, 6 aprile 2017, caso *A.P., Garçon e Nicot c. Francia*). Inoltre, perché, in quest'ottica, viene relegato a un ruolo marginale quel principio di autodeterminazione che ha, viceversa, indotto altri ordinamenti – anche alla luce delle rinnovate aspirazioni, nel corso del tempo, delle persone trans (PATTI, 2016, 105) – a conferire un rilievo primario proprio al piano della volontà del singolo e dei suoi comportamenti sociali, onde collocare la procedura di rettificazione in una dimensione più rispettosa delle vicende individuali e dei molteplici itinerari che può imboccare l'epifania delle identità soggettive. Infine, perché la preservazione dell'evocato interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche non esige affatto un simile bilanciamento, essendo già compiutamente garantito dalla registrazione del genere di appartenenza sui documenti e sugli atti dello stato civile, e dalla sua conseguente, oggettiva, accertabilità ogni volta che si renda necessario.

Ecco, dunque, perché altrove la richiesta di mutare il sesso anagrafico appare ormai completamente svincolata sia dall'allegazione di attestazioni mediche o psicologiche di sorta, sia da ogni obbligo, per il soggetto, di intraprendere trattamenti sanitari di qualunque tipo, siano essi di natura chirurgica, ormonale o finalizzati alla sterilizzazione.

In particolare, in Francia, a partire dalla *loi* n. 2016-1547 del 28 novembre 2016, gli artt. 61-5 e 61-6, comma 3, del codice civile stabiliscono che, per ottenere la modifica del sesso riportato negli atti dello stato civile, da parte di una persona maggiore di età o di un minore emancipato, è sufficiente provare che detta indicazione non corrisponde al genere nel quale la persona si presenta agli altri e col quale è cono-

sciuta, dovendosi dimostrare, essenzialmente: che essa si identifica pubblicamente come appartenente al genere rivendicato; che è riconosciuta come appartenente a quel genere dalla sua cerchia di familiari, colleghi e amici; che ha già mutato il proprio nome in uno corrispondente a quello del genere rivendicato.

In Spagna, invece, la *Ley* 28 febbraio 2023, n. 4, ha previsto che tutte le persone maggiori di sedici anni possano ottenere la modifica del genere e del nome, salvo che non vogliano mantenere il nome precedente, attraverso una procedura che si sviluppa in due fasi. Inizialmente, l'interessato si presenta all'ufficio dello stato civile, dopo aver richiesto un appuntamento, onde manifestare la propria insoddisfazione per il genere sotto cui è registrato e sollecitarne quindi la modifica, ricevendo, in tale occasione, le informazioni inerenti, tra l'altro, alle conseguenze giuridiche della sua richiesta; in seguito, viene poi nuovamente convocato dall'ufficio dello stato civile, entro un periodo massimo di tre mesi dalla prima volta, onde confermare o meno la propria volontà (art. 44).

In Germania, infine, la recente legge sull'autodeterminazione del 19 giugno 2024 (*Selbstbestimmungsgesetz* – SBGG), che ha sostituito il *Transsexuellengesetz*, consente alla persona maggiore di età di richiedere il mutamento o la rimozione del genere anagrafico risultante dai registri dello stato civile attraverso una dichiarazione con cui attesta che la nuova indicazione, o l'assenza di ogni indicazione, corrisponde al meglio alla sua identità di genere, e che essa è altresì consapevole delle conseguenze comportate dalla propria scelta. In tale atto, che deve essere preceduto di tre mesi da un'analogia richiesta all'ufficio dello stato civile, e non può essere compiuto oltre sei mesi da quel momento, la persona è tenuta anche a eleggere un nuovo nome conforme al nuovo genere, potendo mantenere quello che aveva prima solo se conforme (§ 2).

È opportuno evidenziare che la circostanza che altri Stati dell'Unione europea abbiano adottato discipline "elettive" di rettificazione, che si discostano dunque significativamente da quella italiana, non è, invero, necessariamente irrilevante per il nostro ordinamento. Infatti, sebbene l'Unione non abbia competenza immediata sul diritto delle persone, della famiglia e dello stato civile, la Corte di giustizia ha, tuttavia, a più riprese enunciato, a carico degli Stati membri, un principio di riconoscimento degli *status* individuali che un cittadino europeo

abbia conseguito in un altro Stato membro, giacché il loro mancato recepimento potrebbe frustrare l'esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno garantita dall'art. 21 TFUE, oltre che violare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione sanciti dagli artt. 7 e 21 della Carta di Nizza (AZZARRI, 2022, 123 ss.). Tale principio, che lascia peraltro agli ordinamenti nazionali solo un margine ristretto di discrezionalità, è stato, da ultimo, ribadito a proposito del matrimonio tra persone dello stesso sesso (CGUE, 25 novembre 2025, causa C-713/23), ma ha già trovato applicazione pure all'ipotesi della rettificazione: in particolare, a favore di una persona, dalla doppia cittadinanza rumena e britannica, alla quale la Romania aveva rifiutato il recepimento di quelle modifiche del nome e del genere che l'interessato aveva regolarmente ottenuto nel Regno Unito secondo la procedura ivi prevista (CGUE, 4 ottobre 2024, causa C-4/23, su cui CARICATO, 2025, 1997).

3. *Considerazioni de iure condendo sui requisiti della rettificazione, il cambio del nome e l'età per accedere alla procedura*

Rispetto ai modelli testé sunteggiati – e che dovrebbero essere presi in esame anche dal nostro legislatore, onde superare i limiti della normativa attuale – è possibile adesso fare alcune precisazioni.

In via preliminare, e fermo restando che si tratta pur sempre di discipline improntate al principio di autodeterminazione, deve osservarsi, però, che, dal punto di vista dei requisiti sostanziali, l'elemento volontarista ha un rilievo assoluto nei sistemi spagnolo e tedesco, mentre, pur essendo preminente, nel sistema francese deve tuttavia essere confortato dall'allegazione di altri fatti di prova, relativi alla dimensione relazionale della persona nella comunità, ancorché questi ultimi possano essere forniti "con ogni mezzo" (BERRE, 2025, 323). Si tratta di una differenza che si rispecchia anche nel regime della procedura, poiché, mentre in Spagna e in Germania questa è incardinata presso l'ufficio di stato civile, in Francia, invece, si svolge innanzi al Tribunale giudiziario, sebbene uno dei suoi presupposti – quello del cambio del nome – possa essere soddisfatto già avanti all'ufficio di stato civile (art. 60 c.c. fr.).

In secondo luogo, i tre modelli offrono una soluzione non univoca per quanto concerne il rapporto tra la modifica del nome (intesa come assunzione di un nome declinato secondo il genere al quale la persona sente di appartenere) e la modifica del genere.

Il diritto spagnolo non esige un adattamento del nome in conseguenza della rettificazione, potendo l'interessato conservare quello che aveva in precedenza anche quando si tratti di un nome che non corrisponde più al suo genere (art. 44.4.II *Ley* 4/2023). Non è, invece, chiaro se la persona possa cambiare il proprio nome senza, al contempo, cambiare pure il genere. La legge del 2023 contempla espressamente questa possibilità solo per i minori (art. 48), in quanto, fino ai dodici anni, la rettificazione è preclusa, mentre fino ai sedici anni è rimessa a una procedura aggravata: cosicché il cambio del nome configura un'opzione, già foriera di risvolti sociali positivi, per quei minori che non potrebbero ancora accedere alla rettificazione o che potrebbero farlo attraverso, però, una via più lunga di quella ordinaria. Un indice generale del superamento del principio di concordanza tra nome e genere potrebbe ravvisarsi nel nuovo testo dell'art. 51 della *Ley* 20/2011 sul *Registro Civil*, il quale, nel definire l'ampiezza del principio della libera elezione del nome, dopo aver escluso che taluno possa assumere nomi che ne rendano confusa l'identificazione, precisa, però, che detta valutazione non tiene conto "della corrispondenza del nome con il sesso o l'identità sessuale della persona" (CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, 2023, 9 ss.). È incerto, tuttavia, se questa norma esprima davvero una direttiva di fondo (di cui, peraltro, alcuni predicherebbero un'interpretazione restrittiva: LÓPEZ SÁNCHEZ, 2024, 79 ss.) o sia, piuttosto, da porre in correlazione soltanto alla facoltà ritagliata ai minori dall'art. 48 della *Ley* 4/2023 e a quella, prevista dall'art. 44.4.II della medesima legge, della persona di trans di mantenere il proprio nome anche a seguito della rettificazione (così parrebbero HERAS HERNÁNDEZ, 2024, 539; NONELL I RODRÍGUEZ-ESTEVE ALGUACIL, 2024, 12).

Non vi è dubbio, invece, che la concordanza tra genere e nome sia oggi sancita, con particolare rigore, dal diritto tedesco (HEPTING-DUTTA, 2025, 736), che ha così reciso una propria risalente tradizione. Infatti, a seguito della legge sull'autodeterminazione, non solo alla rettificazione deve sempre affiancarsi la modifica del nome (§ 2 III SBGG), salvo

quando il nome fino ad allora portato non corrisponda già al nuovo genere della persona, ma, a differenza del passato, non è adesso più possibile la c.d. *kleine Lösung*, ossia la modifica del solo nome e non anche del genere. Tale opzione era stata inizialmente introdotta dal *Transsexuellengesetz* del 1980, il quale la subordinava a requisiti decisamente meno gravosi di quelli richiesti, nella versione originaria della legge, per la vera e propria rettificazione (c.d. *große Lösung*). Mentre, infatti, ai fini della prima era sufficiente che l'interessato avesse la percezione, stabile e tendenzialmente definitiva, di appartenere a un genere diverso da quello anagrafico, ai fini della seconda, invece, occorreva altresì che questi si fosse sottoposto agli interventi chirurgici volti alla perdita della capacità di generare e alla correzione dei caratteri sessuali e che, se sposato, avesse sciolto il proprio matrimonio mediante divorzio. Nelle intenzioni del legislatore dell'epoca, dunque, la "piccola soluzione" doveva permettere, anche a coloro che, per ragioni di età, di salute o di altro tipo, non sarebbero riusciti a soddisfare tutti i requisiti della rettificazione, di conquistare quegli importanti benefici che, nella quotidianità, già sarebbero potuti derivare dal cambiamento del nome. Poiché, però, nel corso degli anni il Bundesverfassungsgericht aveva poi dichiarato illegittimi i più specifici e invasivi requisiti previsti per la rettificazione, alla fine era accaduto che i presupposti per il cambio del nome e quelli per la rettificazione arrivassero a coincidere: e, sulla scorta di tale coincidenza, il legislatore del 2024 ha dunque creduto inutile rinnovare l'alternativa tra *kleine* e *große Lösung* (JOHANSON, 2025, 417). L'obbligatorietà dell'adeguamento del nome al genere rettificato è stata tuttavia criticata in dottrina. Intanto, perché appare un'imposizione contraddittoria rispetto a un testo normativo che pone invece in primo piano, con riferimento alla determinazione giuridica del genere, il valore dell'autopercezione, tantopiù, poi, che già l'attribuzione del nome al momento della nascita non è più vincolata alla chiara riconducibilità del nome scelto al genere della persona (sebbene, invero, detto principio valga solo a favore dei nomi neutri, mentre non permetterebbe di attribuire al minore un nome palesemente discordante dal genere anagrafico: HEPTING-DUTTA, 2025, 504 ss.). Inoltre, anche dal punto di vista pratico, la previsione è parsa di non agevole applicazione, potendo richiedere, per esempio, all'ufficiale di stato civile di accertare il genere di un nome straniero o di verificare se un dato nome possa corrispondere a un'iscrizione anagrafica di ge-

nere “diverso” (essendo la terza opzione ammessa nel diritto tedesco) o all’assenza di qualsiasi iscrizione di genere (DUDEN, 2024, 260).

Da quanto fin qui osservato, insomma, appare chiaro come quello del rapporto tra modifica del genere e modifica del nome sia un aspetto di non poco momento, il quale dovrebbe essere attentamente meditato da un’auspicabile riforma del diritto italiano. In linea di massima, anche là dove si reputasse che la corrispondenza tra nome e genere esprima un principio fondamentale dello stato civile, la possibilità di derogarvi, e di cambiare il solo nome, sarebbe senz’altro doverosa nei casi in cui la rettificazione dovesse essere temporaneamente impedita o subordinata a procedure rinforzate, come avviene in Spagna per i minori di dodici e di sedici anni, giacché, altrimenti, in tali circostanze la persona non avrebbe alcun tipo di riconoscimento, nemmeno sociale, della propria identità. È poi certo plausibile, in generale, che una deviazione dal principio possa aversi pure prima della rettificazione, come in Francia, onde dar modo al soggetto di sperimentare, sul piano relazionale prima ancora che giuridico, le conseguenze dell’eventuale, successiva, rettificazione – il che forse spiega perché la legge spagnola permetta anche al minore che abbia compiuto sedici anni, e che già potrebbe accedere alla rettificazione, di modificare, intanto, solo il nome. Più articolata, invece, è la questione se la dissociazione tra nome e genere possa persistere anche dopo la rettificazione, e quindi se la persona, dopo aver cambiato il proprio genere, possa conservare il nome che aveva prima (o eleggerne un altro di genere comunque discordante). L’ordinamento francese e quello tedesco, come abbiamo visto, giudicano recessivo, a fronte dell’avvenuta rettificazione, l’interesse del soggetto alla continuità del nome portato in precedenza (o comunque all’assunzione di un nome non concordante col nuovo genere), e alcuni segnalano, anzi, come una diversa soluzione rischi di favorire esercizi fraudolenti del diritto all’autodeterminazione, come nel caso in cui taluno puntasse a cambiare il proprio genere solo per beneficiare di una certa disciplina legislativa, contando poi di poter schermare all’esterno questo tentativo per effetto del mantenimento del nome originario (LÓPEZ SÁNCHEZ, 2024, 76). Una preclusione sul punto, d’altro canto, non sarebbe priva di contraddittorietà, come poc’anzi rilevato, rispetto a una disciplina informata al principio di autodeterminazione, e porrebbe inoltre il problema di regolare l’eventuale ulteriore modifica del solo nome (ove ammessa) richiesta dal

soggetto che avesse già ottenuto la rettificazione e cambiato conseguentemente il proprio nome.

La terza segnalazione che, *de iure condendo*, è opportuno fare concerne, infine, l'eventualità che la rettificazione riguardi i minori.

In tale ipotesi, infatti, a garanzia di soggetti che non hanno ancora raggiunto la piena capacità d'agire, e che potrebbero peraltro trovarsi, per età e condizioni personali, a distanze diverse da tale soglia, bisognerebbe pensare a cautele specifiche, sulla scia di quanto fanno – in modo tra loro diverso – anche gli ordinamenti stranieri.

In Francia, la modifica del nome può essere sollecitata anche dal rappresentante legale del minore, e quest'ultimo deve acconsentirvi personalmente se ha compiuto tredici anni (art. 60 c.c. fr.), mentre la legge non dispone niente per quanto attiene, invece, alla rettificazione, stabilendo solo che tale facoltà spetti alle persone maggiorenni o ai minori emancipati. Tuttavia, dal silenzio della normativa la giurisprudenza non ha ricavato l'impossibilità, per il minore, di ottenere la rettificazione attraverso l'intervento dei suoi rappresentanti legali, ritenendo, anzi, sulla scia dei principi desumibili dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo, che una simile eventualità debba essere possibile allorché il suo rifiuto darebbe luogo a un'ingerenza sproporzionata dello Stato nel diritto del minore al rispetto della sua vita privata: in un caso, è stato attribuito particolare rilievo all'età del soggetto (diciassette anni e mezzo) e al suo grado di maturità, alla circostanza che avesse già cambiato il proprio nome e al fatto che si fosse sottoposto anche al trattamento ormonale, tutti elementi, insomma, che attestavano “la constance de la démarche” (CA CHAMBÉRY, 2022; CARAYON-MARGUET, 2022). Anche una recente decisione-quadro del Défenseur des droits (2025-112) del 16 giugno 2025 ha poi raccomandato “d'ouvrir la possibilité de changer de mention de sexe à l'état civil aux mineurs non émancipés, dans le cadre d'une procédure judiciaire initiée par les représentants légaux et au cours de laquelle le consentement de l'enfant devra être recueilli et l'intérêt supérieur de l'enfant apprécié in concreto”.

In Spagna, invece, come anticipato, la legge del 2023 ha escluso che la rettificazione possa avvenire prima del dodicesimo anno di età, fermo restando che il minore infradodicesenne, e in generale tutte “le persone trans minori di età” (ivi comprese, dunque, quelle che, avendo compiuto sedici anni, potrebbero già autonomamente ottenere la rettificazio-

ne), hanno diritto a richiedere il cambio del nome “per ragioni di identità sessuale” (art. 48 *Ley* 4/2023). Per i minori con più di dodici anni ma meno di quattordici, la legge stabilisce poi che la rettificazione possa avvenire solo a fronte di un’autorizzazione giudiziale, volta ad accertare che la volontà dell’interessato sussista stabilmente e che questi abbia una maturità sufficiente a comprendere e a valutare, in modo ragionevole e indipendente, le conseguenze della sua decisione. Diversamente, i minori con più di quattordici anni ma meno di sedici sono legittimati a presentare direttamente la richiesta all’ufficio di stato civile, ma saranno assistiti, durante la procedura, dai loro rappresentanti legali e, in caso di disaccordo tra questi ultimi o tra questi ultimi e l’interessato, si avrà la nomina di un curatore speciale (art. 43 *Ley* 4/2023).

Infine, in Germania, non è prevista (come del resto nemmeno oggi in Italia) un’età minima per avviare la procedura di rettificazione, la quale si diversifica, piuttosto, in virtù dell’età e della capacità del minore. In particolare, se questi abbia meno di quattordici anni o sia incapace di agire, la richiesta di modifica del genere e del nome (o di rimozione di ogni iscrizione di genere) deve essere inoltrata dal suo rappresentante legale e alla presenza del minore stesso, il quale, se ha compiuto cinque anni, deve comunque acconsentirvi; qualora il minore sia rappresentato da un tutore, occorrerà poi anche l’autorizzazione del Tribunale della famiglia. In ogni caso, il rappresentante legale deve altresì dichiarare di essere adeguatamente informato e consapevole delle conseguenze della decisione (§ 3 II SBGG). I minori che abbiano, invece, compiuto quattordici anni devono presentare autonomamente la richiesta all’ufficio dello stato civile, ma questa dovrà essere accompagnata dall’assenso del rappresentante legale, il cui eventuale diniego potrà essere superato dal Tribunale della famiglia ove ciò corrisponda all’interesse del minore. Del pari, il minore deve inoltre dichiarare di essere adeguatamente informato e consapevole delle conseguenze della propria decisione (§ 3 I SBGG): la legge non contempla, a tal fine, un obbligo di consulenza, ma piuttosto incoraggia a rivolgersi, per ottenere tutte le informazioni e il supporto necessari, a professionisti qualificati, come psicologi o psichiatri, o a enti pubblici o privati specializzati nell’assistenza all’infanzia e all’adolescenza.

In tema, è infine appena il caso di segnalare che, mentre il § 1 II SBGG chiarisce che la legge sull’autodeterminazione non si occupa

delle misure sanitarie che possono accompagnarsi alla rettificazione, essendo queste ultime rimesse alle regole mediche e alle linee guida di riferimento (BT-Drs. 20/9049, 34), il legislatore italiano, senza intervenire sulla disciplina sostanziale della rettificazione, è, invece, attualmente impegnato nell'esame di un d.d.l. (il n. 2575) teso a disciplinare il regime della "somministrazione, alle persone minori di età con diagnosi di disforia di genere, dei farmaci aventi l'effetto di bloccare la pubertà e degli ormoni mascolinizzanti e femminilizzanti". Il provvedimento in formazione mirerebbe all'obiettivo (in sé condivisibile) di monitorare l'utilizzo di tali farmaci, promuovere la ricognizione dei dati disponibili sul territorio nazionale ed elaborare protocolli comuni per i minori impegnati nel percorso clinico di affermazione di genere. Tuttavia, i primissimi commenti (nonché le prese di posizione di diverse società scientifiche) evidenziano come il testo avrebbe verosimilmente l'effetto di restringere o aggravare, al di là di ogni ragionevole cautela, l'accesso ai trattamenti in parola, il che, nel nostro sistema, equivarrebbe peraltro a negare al minore trans qualsiasi tipo di riconoscimento sociale o giuridico della sua identità: infatti, per un verso, egli non potrebbe nemmeno ambire alla modifica del nome, non essendo una simile eventualità contemplata in alternativa alla rettificazione, e, per altro verso, non potrebbe, però, nemmeno ottenere la rettificazione stessa, essendo appunto a tal fine necessario (secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità) proprio il compimento dei trattamenti ormonali al centro dell'intervento legislativo (CIONI, 2025).

4. *La via della degiurisdizionalizzazione*

In una riforma improntata al principio di autodeterminazione sarebbe senz'altro da ripensare anche la natura del procedimento, il quale, attualmente, com'è noto, è di tipo giurisdizionale, ma potrebbe, invece, svolgersi direttamente presso l'ufficio di stato civile, sulla scia di quanto avviene, nella sua ordinaria articolazione, in Germania e in Spagna.

Si tratta di un aspetto tendenzialmente connesso al regime sostanziale della rettificazione. In particolare, ove questa sia fatta dipendere da presupposti riconducibili in via immediata all'autodeterminazione del singolo, appare più congruo il ricorso a una procedura degiurisdizionale.

zionalizzata, essendo sufficiente un mero controllo di legalità, sulla dichiarazione dell'interessato e sul rispetto dei termini di legge, che può appunto essere agevolmente svolto anche dall'ufficiale di stato civile. Ove, viceversa, la rettificazione non dipenda dalla sola attestazione della persona di appartenere a un genere diverso da quello sotto il quale sia iscritta, ma esiga altresì che il soggetto produca elementi ulteriori, onde asseverare la sua dichiarazione (non necessariamente documentazione medica, ma, come nel diritto francese, anche solo la dimostrazione che quello rivendicato è il genere con il quale pubblicamente si presenta ed è conosciuto dalla sua rete familiare e sociale), sembra, invece, più acconcio il ricorso a una procedura di tipo giudiziale, profilandosi una fase istruttoria che pare oltrepassare il ruolo e le competenze dell'ufficiale di stato civile. Non mancano, tuttavia, modelli ibridi: si pensi a quello austriaco, dove la rettificazione si svolge sì presso l'ufficio di stato civile, ma è subordinata anche alla circostanza che l'interessato abbia raggiunto "un chiaro avvicinamento all'aspetto esteriore dell'altro genere" (PATREIDER, 2025, 167).

In linea di principio, la procedura avanti all'ufficio di stato civile è da preferire, prospettandosi più semplice della procedura giurisdizionale e, al contempo, più spedita e meno costosa (benché anche una procedura giurisdizionale possa essere alleggerita: quella francese, per esempio, non richiede l'assistenza di un avvocato (CATTO, 2019)). Nei sistemi che si avvalgono dell'ufficio di stato civile, la ponderazione della scelta del richiedente, onde evitare decisioni avventate, viene normalmente assicurata dalla previsione sia di termini endoprocedimentali, come abbiamo visto, sia di un tempo minimo prima del quale non è poi possibile modificare nuovamente la propria iscrizione di genere: in Germania, questo termine (che non si applica ai minori e alle persone incapaci) è di un anno a partire dal deposito della dichiarazione (§ 5 I SBGG); in Spagna, di sei mesi a partire dall'aggiornamento del registro di stato civile, e, peraltro, quando taluno intenda promuovere una nuova (la terza) modifica dopo aver ripristinato l'iscrizione originaria di cui, già una prima volta, aveva chiesto la rettificazione, si prevede l'apertura di un procedimento di volontaria giurisdizione al fine di approfondire l'istruttoria (art. 47 *Ley* 4/2023) (ESTEVE ALGUACIL, 2025, 982).

Parte della dottrina italiana, tuttavia, è dell'avviso che una procedura interamente affidata all'ufficiale di stato civile possa non rivelarsi

idonea a verificare la fermezza e la genuinità del convincimento della persona (indici sui quali pone l'accento la nostra giurisprudenza), e, soprattutto, a prevenire esercizi fraudolenti del diritto alla rettificazione, nei quali, cioè, il richiedente miri soltanto a sfruttare una qualche prerogativa legalmente connessa al genere eletto.

Così, *de iure condendo*, è stata immaginata (STRACQUALURSI, 2025, 132 ss.) una procedura che preveda la partecipazione sia di un medico, al quale delegare una dettagliata fase informativa, concernente i possibili esiti collaterali, psichici e sociali, della rettificazione, sia del pubblico ministero, il quale dovrebbe qui svolgere un vaglio simile a quello che esercita, nell'ambito della negoziazione assistita, sugli accordi di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, dove, a seconda dei casi, è chiamato a compiere un controllo più formale, che si traduce nel rilascio di un nullaosta, oppure un controllo più sostanziale, che sfocia piuttosto in un'autorizzazione (art. 6, comma 2, d.l. 12 settembre 2014, n. 132).

Il coinvolgimento del pubblico ministero, in particolare, è parso preferibile a quello del prefetto o del solo ufficiale di stato civile sia per l'esperienza che già dovrebbe vantare in materia, essendo tenuto a intervenire nelle cause relative agli *status* e negli stessi giudizi di rettificazione (v. art. 70 c.p.c. e art. 31, comma 3, lgs. n. 150/2011), sia per la discrezionalità tecnica di cui gode, e che, a differenza di quella di cui è depositario il prefetto, non si compendierebbe nel bilanciamento tra interessi pubblici e privati, ma sarebbe anzi orientata alla tutela dei diritti individuali, sia, infine, in virtù dei poteri istruttori che gli sono propri, e che, rispetto al prefetto o all'ufficiale di stato civile, gli permetterebbero meglio di indugiare sull'eventuale natura truffaldina di un'istanza.

Pur essendo finemente costruita, la proposta sembra tuttavia indulgere a un eccessivo aggravio della procedura.

Intanto, perché il coinvolgimento tassativo del medico segnerebbe un notevole passo indietro rispetto alla tendenza sovranazionale – corroborata anche dalle classificazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità – a depatologizzare la condizione della persona trans. Come evidenziano i lavori preparatori della riforma tedesca, infatti, mentre è certamente condivisibile incoraggiare il ricorso a una consulenza professionale volontaria, anche di tipo medico-specialistico, quando la rettificazione riguarda i minori (§ 3 I SBBG), essendo anzi ragionevole che le strutture

pubbliche promuovano servizi di consulenza gratuiti e qualificati, volti a fornire al minore e alla sua famiglia ogni informazione sui percorsi di affermazione di genere, sulle loro implicazioni sociali, giuridiche ed eventualmente sanitarie e sulla tutela contro l'emarginazione e la discriminazione, altro discorso, viceversa, sarebbe la previsione generalizzata di un vero e proprio obbligo in questo senso. Una simile imposizione, infatti, da un lato, non pare indispensabile nemmeno per i minori, posto che non è verosimile (anche alla luce del § 3 II S. 4 SBGG) che i loro rappresentanti legali acconsentano alla rettificazione senza prima essersi adeguatamente informati, e aver ponderato attentamente una decisione di tale importanza assieme all'interessato (BT-Drs. 20/9049, 27), e, da un altro lato, non sarebbe in ogni caso giustificata per le persone maggiori di età e pienamente capaci, non potendosi, anche qui, presupporre, se non con una certa dose di paternalismo, che la loro scelta non sia stata sorretta da un'approfondita informazione e da un'attenta riflessione.

Inoltre, pur comprendendosi i timori che potrebbero deporre per l'inclusione del pubblico ministero nella procedura, non sembra, invero, che questa sia l'unica o la migliore via per fugarli; e ciò a prescindere dai dubbi sull'effettività del controllo che, anche solo per ragioni organizzative degli uffici giudiziari, il pubblico ministero potrebbe in concreto svolgere, quantomeno in assenza di evidenti indizi di frode, già segnalati dall'ufficiale di stato civile, e in considerazione del fatto che, onde evitare un'eccessiva dilatazione o uno stravolgimento della procedura, il suo intervento andrebbe, comunque, racchiuso entro margini di tempo contenuti e i suoi poteri d'indagine del pari puntualmente circoscritti.

Piuttosto, il contrasto dei tentativi (sempre possibili, come ricorda la dottrina spagnola: NONELL I RODRÍGUEZ-ESTEVE ALGUACIL, 2024, 14 ss.) di esercitare fraudolentemente il diritto all'autodeterminazione dovrebbe avvenire, anziché in forza di un indistinto aggravio della procedura, applicando semmai al caso concreto, in cui taluno volesse opportunisticamente valersi della rettificazione conseguita, il principio che vieta l'abuso del diritto, sì da vanificare, in quel frangente specifico, gli esiti della rettificazione. Del resto, è solo rispetto al caso concreto, più che nella fase della richiesta, che può meglio palesarsi l'indole insincera della rettificazione, e, come vedremo nel prossimo paragrafo, anche la disciplina degli effetti sostanziali di quest'ultima è suscettibile di contribuire sensibilmente a ridurre il rischio di condotte scorrette (a tal

proposito, v. anche, nel par. 3, quanto taluni sostengono a proposito del rapporto tra la rettificazione e la modifica del nome).

Infine, indipendentemente dal modello di degiurisdizionalizzazione prescelto, una riforma della procedura dovrebbe pur sempre prevedere che dell'avvio della medesima venisse data comunicazione al coniuge, o all'altra parte dell'unione civile, e ai figli dell'interessato: non, evidentemente, perché tali soggetti siano in qualche modo legittimati a opporsi (così come non lo sono oggi, benché litisconsorti necessari nel giudizio civile), ma unicamente alla luce delle ripercussioni che, come abbiamo ricordato all'inizio, la rettificazione ancora dispiega, nel nostro ordinamento, sulla tenuta giuridica del matrimonio e dell'unione civile (STRACQUALURSI, 2025, 137).

5. *Autodeterminazione ed effetti della rettificazione*

L'introduzione, nei diritti stranieri, di modelli degiurisdizionalizzati di rettificazione, incentrati essenzialmente sulla volontà e l'autopercezione del singolo, è stata di solito preceduta da un acceso dibattito, suscitato soprattutto dal timore che queste nuove procedure si prestassero a essere strumentalizzate per conseguire vantaggi indebiti, o, comunque, che potessero condurre a una riduzione degli spazi di sicurezza sociale e giuridica delle donne.

La questione merita la massima attenzione, a prescindere dall'uso ideologico che talora ne è stato fatto, e un'ipotetica riforma dovrebbe prevedere alcuni criteri di fondo quantomeno per dirimere le ipotesi comunemente giudicate più controverse.

Di base, la rettificazione ha (e non potrebbe essere altrimenti) un'efficacia ad ampio spettro all'interno dell'ordinamento, imponendo, in tutti i casi in cui rilevi giuridicamente il nome o il genere di una persona, che si dia rilevanza al nome e al genere rettificati.

La legge spagnola puntualizza l'irretroattività di tale effetto, precisando altresì che chi sia passato dal genere maschile a quello femminile ha diritto di beneficiare, per l'avvenire, delle azioni positive previste dalla legge in favore delle donne, mentre chi faccia il percorso inverso potrà trattenere i benefici ricevuti, senza essere obbligato alla loro restituzione. Analogamente, anche le situazioni giuridiche che traevano

origine dal genere registrato alla nascita saranno preservate, nei limiti previsti dalla legislazione di settore (art. 46).

La legge tedesca dischiude un quadro più articolato. Dopo aver, infatti, enunciato in termini generali gli effetti della rettificazione (§ 6 I SBGG), e disposto in via automatica l'adeguamento di alcuni registri e atti amministrativi, nonché la possibilità di poterlo richiedere per altri documenti suscettibili di esibizione (diplomi, patenti, carte di credito...) (§ 10 SBGG), il testo formula diverse regole di natura chiarificatrice e/o speciale. Possono rammentarsene alcune.

Con riferimento all'erogazione di prestazioni mediche e ai trattamenti sanitari, il genere anagrafico non rileva quando si tratti di attività associate a specifiche condizioni fisiche e organiche (si pensi, per esempio, agli screening di certe patologie tipicamente maschili o femminili) (§ 6 IV SBGG); del pari, il genere anagrafico non rileva ai fini delle normative sulla gravidanza, la fertilità e la fecondazione assistita (§ 8 SBGG).

In materia sportiva, la legge precisa che la valutazione delle prestazioni degli atleti può avvenire indipendentemente dal loro genere anagrafico, lasciando liberi i *Länder* e gli enti privati di sviluppare soluzioni "su misura" nei limiti delle loro competenze; ugualmente, per ciò che concerne le competizioni sportive, la legge non intacca l'autonomia di associazioni e federazioni di continuare a decidere, per quanto di loro competenza, quali persone possano partecipare a quali gare (§ 6 III SBGG).

In merito, poi, alle c.d. *Quotenregelungen*, ossia le disposizioni che prescrivono che, per la composizione di un certo organo, debba aversi un numero minimo o una quota minima di componenti di genere maschile e femminile (v., per esempio, il § 96 II AktG sulla composizione del consiglio di sorveglianza nelle società per azioni), si terrà, invece, conto del genere anagrafico. Un eventuale mutamento di quest'ultimo, in seguito alla nomina dell'interessato, non si ripercuote sulla composizione dell'organo, ma se ne terrà conto solo a partire dalla nomina successiva; là dove, però, il numero di seggi vacanti sia insufficiente a ripristinare l'equilibrio, tutte le nomine successive saranno allora riservate al genere sottorappresentato, fino al ritorno alla proporzione stabilita dalla legge (§ 7 SBGG). L'incidenza sulle quote di genere è uno degli aspetti più discussi delle nuove discipline "elettive", sebbene la

sua portata sembri, invero, assai minore di quanto paventato. Come sottolineano i chiarimenti alle “Häufig gestellte Fragen”, pubblicati sul sito del Ministero federale per l’educazione, la famiglia, gli anziani, le donne e la gioventù, infatti, la mera modifica del genere anagrafico non comporta, di per sé, alcun vantaggio professionale, né elimina la concorrenza che normalmente vi è tra più aspiranti a una medesima posizione per la quale siano previste tali quote. Da un altro punto di vista, poi, i tempi della procedura di rettificazione, il vincolo minimo di un anno che lega il soggetto al genere rettificato e le implicazioni ad ampio raggio che la modifica del genere ha nella vita quotidiana e lavorativa della persona (dove, non di rado, diviene semmai cagione di svantaggi e discriminazioni) dovrebbero, al contempo, rendere poco probabile il tentativo di approfittarsi slealmente del regime delle quote (BT-Drs. 20/9049, 45).

Infine, malgrado la legge tedesca non se ne occupi in maniera diretta, essendo un profilo di competenza dei *Länder*, è però opportuno fare un cenno alla condizione detentiva della persona trans, giacché la situazione delle carceri è uno degli elementi più frequentemente addotti per obiettare come alcuni comparti della vita sociale siano ineludibilmente organizzati secondo un criterio di genere basato sul presupposto che al genere anagrafico corrispondano altresì caratteri fisici e biologici tipici. A tal proposito, anche i rammentati chiarimenti ministeriali osservano come la collocazione dei detenuti non possa, invero, dipendere esclusivamente dal genere anagrafico, giacché la Costituzione e l’obbligo di custodia della struttura carceraria richiedono che si tenga conto anche della sicurezza e del rispetto della personalità individuale di coloro che condividono il medesimo ambiente detentivo. Questo significa che la circostanza che un detenuto abbia mutato il proprio genere anagrafico da *männlich* a *weiblich* non ne impone, inevitabilmente, anche il trasferimento in un luogo di reclusione femminile, potendo, per l’appunto, a ciò ostare i *Persönlichkeitsrechte* e i *Sicherheitsinteressen* delle altre detenute che ivi si trovino. Del resto, le normative penitenziarie di alcuni *Länder* già ammettevano che la collocazione della persona transgender potesse dar luogo a una deroga al principio della separazione per genere dei luoghi di detenzione, là dove non vi si oppongano ragioni di sicurezza e di ordine della struttura, da valutare anche alla luce delle esigenze delle altre persone detenute, oppure allorquando vi sia il consenso delle stesse (v., rispettivamente, il § 11 dello *Strafvollzugsgesetz* di Berlino

e di quello dello Schleswig-Holstein e il § 70 dello *Strafvollzugsgesetz* dell'Assia).

Un principio analogo, secondo la dottrina, dovrebbe, poi, valere pure per il problema dell'accesso agli spazi comunemente suddivisi per genere (servizi igienici, spogliatoi, saune...) o, per loro natura, riservati al genere femminile in vista della prevenzione di specifici rischi ai quali le donne sono normalmente più esposte degli uomini (si pensi ai centri antiviolenza o alle postazioni che, secondo un uso diffuso nei paesi di lingua tedesca, nei parcheggi chiusi sono riservate alle donne in corrispondenza delle uscite, onde agevolarle in caso di aggressioni). In particolare, sulla falsariga di quanto prevede la legge generale sulla parità di trattamento – alla quale occorre costantemente richiamarsi, stante la clausola di salvaguardia dell'autonomia privata e dell'*Hausrecht* contemplata dal § 6 II SBGG –, un trattamento differenziato di persone pur appartenenti a un medesimo genere anagrafico potrebbe risultare lecito là dove sussista una “ragione obiettiva” – e non una mera idiosincrasia – ascrivibile alla tutela dell'intimità o della sicurezza personale (§ 20 I S. 2 Nr. 2 AGG) (RING, 2024, 540; DUDEN, 2024, 262 ss.).

Come si vede, insomma, l'approdo a un modello normativo che accolga appieno il principio di autodeterminazione pone, anche su questo versante, nuove e ineludibili questioni, per quanto, verosimilmente, circoscritte da un punto di vista numerico, le quali richiedono “*einzel-fallorientierte Lösungen*” (DUDEN, 2024, 263): ossia, l'elaborazione di soluzioni circostanziate, capaci di accogliere le aspirazioni della persona trans, e di scongiurarne ogni mortificazione, pur nella ricerca, ove necessario, di un bilanciamento con quegli interessi di terzi che appaiano, di volta in volta, meritevoli di considerazione secondo le chiavi di lettura del sistema.

Riferimenti bibliografici

- AZZARRI F., «Status» civilistici e cittadinanza europea, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2022, 123 e ss.
- AZZARRI F., *Il termine finale di efficacia dell'unione civile tra persone non più dello stesso sesso, «o sia L'inutile precauzione»*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, 1113 e ss.
- AZZARRI F., *Autorizzazione al trattamento chirurgico e riconoscimento delle identità non binarie nella procedura di rettificazione di sesso*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, 141 e ss.
- BARGELLI E., DUTTA A., TRÉMOSA F. (eds.), *Extra-judicial administration of justice in cross-border family and succession matters. Comparative and Policy Perspectives*, Milano, 2025 (disponibile in Open Access all'indirizzo: https://shopdata.giuffre.it/media/OpenAccess/OPE-NACCESS_024224885.pdf).
- BARTOLINI F., *Rettificazione di sesso: requisiti e rapporti familiari*, in *Giur. it.*, 2025, 2160 e ss.
- BERRE S., *France*, in E. BARGELLI, A. DUTTA, F. TRÉMOSA (eds.), *Extra-judicial administration of justice in cross-border family and succession matters*, cit., 301 e ss.
- CARAYON L., MARGUET L., *Changement de la mention du sexe à l'état civil pour un mineur trans*, 2022, online: <https://www.dalloz-actualite.fr/node/changement-de-mention-du-sexe-l-etat-civil-pour-un-mineur-trans>
- CARICATO C., *Identità personale e libera circolazione nell'Unione europea*, in *Giur. it.*, 2025, 1997 e ss.
- CATTO M. X., *Changer de sexe à l'état civil depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI^e siècle. Un bilan d'application*, in *Cahiers Droit, Sciences & Technologies* [En ligne], 2019, 107 e ss.
- CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA G., *Una «nueva» ley «trans» para España (Luces, sombras, ... y una mirada más allá del sexo)*, in *Actualidad Civil*, 2023, 1 e ss.
- CIONI A., *Note critiche sul disegno di legge relativo all'impiego dei farmaci nel trattamento della disforia di genere nei minori*, 2026, online: www.rivistafamilia.it.
- DUDEN K., *Das Selbstbestimmungsgesetz - neue Aufgaben für die Standesämter*, in *StAZ*, 2024, 257 e ss.

- DUTTA, *eschlechtsidentität statt Körper - Die Freiheit zur Bestimmung der Geschlechtszugehörigkeit nach dem geplanten Selbstbestimmungsgesetz*, in FAMRZ, 2023, 993.
- ESTEVE ALGUACIL L., *Spain*, in E. BARGELLI, A. DUTTA, F. TRÉMOSA (eds.), *Extra-judicial administration of justice in cross-border family and succession matters*, cit., 929 e ss.
- HEPTING A., DUTTA R., *Familie und Personenstand. Ein Handbuch zum deutschen und internationalen Privatrecht*, 5. Aufl., Frankfurt am Main-Berlin, 2025.
- HERAS HERNÁNDEZ M., *El principio de autodeterminación de género. Apuntes prácticos sobre el procedimiento de rectificación de la mención registral relativa al sexo*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2024, 524 e ss.
- JOHANSON A., *Germany*, in E. BARGELLI, A. DUTTA, F. TRÉMOSA (eds.), *Extra-judicial administration of justice in cross-border family and succession matters*, cit., 327 e ss.
- LÓPEZ SÁNCHEZ C., *El principio de libre elección del nombre propio frente a los nombres que hacen confusa la identificación*, in *Rev. Boliv. de Derecho*, 2024, 60 e ss.
- NONELL I RODRÍGUEZ A., ESTEVE ALGUACIL L., *A un año de su vigencia: Análisis de la Ley española 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI*, in *iGAL - IusGénero América Latina*, 2024, vol. III, 7. e ss.
- PATREIDER P., *Austria*, in E. BARGELLI, A. DUTTA, F. TRÉMOSA (eds.), *Extra-judicial administration of justice in cross-border family and succession matters*, cit., 57 e ss.
- PATTI S., *Trattamenti medico-chirurgici e autodeterminazione della persona transessuale. A proposito di Cass., 20.7.2015, n. 15138*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 643 e ss.
- PATTI S., *La Corte costituzionale e la "necessità" di interventi medico-chirurgici ai fini dell'attribuzione di sesso*, in *GenIUS*, 2016, 105 e ss.
- PATTI S., *Il transessualismo*, in S. PATTI (a cura di), *Il nuovo diritto della famiglia*, Torino, 2025, 843 e ss.
- PEZZINI B., *Transessualismo, salute e identità sessuale*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, 461 e ss.
- RING G., *Auswirkungen des neuen SBGG auf den allgemeinen Zivilrechts-verkehr*, in *NJ*, 2024, 539 e ss.

STRACQUALURSI E., *Rettificazione anagrafica di sesso e autonomia individuale: modelli e proposte di degiurisdizionalizzazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2025, 111 e ss.

AFFERMAZIONE DI GENERE E UFFICIO DI STATO CIVILE. QUESTIONI ATTUALI E *DE JURE CONDENDO*

Barbara L. Boschetti*

L'intervento si svolgerà in cinque punti: 1) Premessa: considerazioni sul ruolo dell'Ufficio di stato civile; 2) Il valore (giuridico) delle questioni identitarie che passano per l'Ufficio di stato civile; 3) In particolare: il valore (giuridico) dell'affermazione di genere; 4) Il punto sulle questioni attuali; 5) La prospettiva *de jure condendo* (con particolare riferimento alle procedure di mutamento di sesso e al possibile ruolo dell'Ufficio di stato civile).

Il primo punto riguarda proprio l'Ufficio di Stato civile e il suo ruolo. L'Ufficio di Stato civile rappresenta una cartina tornasole di molte trasformazioni, da quelle organizzative, si pensi alla definitiva digitalizzazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, ai grandi cambiamenti demografici e sociali. L'Ufficio di stato civile rappresenta, però, anche, e soprattutto, la cartina al tornasole di ciò che la persona è sul piano giuridico: in particolare, come ci insegna Guido Alpa ne *Il diritto di essere se stessi* (La nave di Teseo, 2021), la persona cessa di essere un presupposto, un pre-dato definito dalla personalità giuridica e dalle libertà e diritti giuridicamente assegnati. Piuttosto, la persona, con la sua identità, è calata in una dimensione progettuale e dinamica, rispetto alla quale le libertà e i diritti divengono strumenti abilitanti e capacitanti (delle *capabilities*). Non si tratta, dunque, semplicemente di difendere ciò che già si è, ma di consentire il realizzarsi di ciò che si vuole essere in termini identitari: un punto di vista rovesciato, rispetto all'impostazione ottocentesca. Ovviamente, a questa "identità personale" concorre in modo significativo l'identità anagrafica di Stato civile e i diritti che rispetto ad essa l'ordinamento riconosce o si chiede che riconosca, in una prospettiva, appunto *de jure condendo*.

* Professoressa ordinaria di diritto amministrativo e pubblico, Università Cattolica di Milano.

Veniamo quindi al secondo punto, quello del ruolo, della rilevanza, delle questioni identitarie che passano davanti all'Ufficio di stato civile. Ebbene, le questioni identitarie che passano per l'Ufficio di stato civile, hanno rilievo costituzionale e ciò in quanto riguardano la dignità della persona umana protetta dall'art. 2 della Costituzione. Si tratta di un punto centrale, non solo perché colloca definitivamente le questioni identitarie e di affermazione di genere sul piano dei diritti umani e di un diritto universale dell'uomo, ma soprattutto perché consente di valorizzare anche la trama relazionale in cui la persona umana vive e la centralità che le formazioni sociali rivestono sul piano della piena esplicazione della dignità dell'uomo. Su questo punto si è espressa, in modo chiaro, la Corte costituzionale. Si prenda, ad esempio, la sentenza n. 66/2024, in scia con la precedente n. 170/2014: in gioco vi è la sorte delle norme che prevedono l'automatico scioglimento dell'unione civile in conseguenza della sentenza di mutamento di sesso. Ebbene, proprio l'art. 2 della Costituzione e la *"irrimediabile frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità"* portano la Corte ad individuare il rimedio *"nella sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo per il tempo necessario a che le parti dell'unione civile [...] celebrino il matrimonio"* (par. 4.5). Più che una novità, una conferma: *"Il percorso non è nuovo per questa Corte che, ancora recentemente, ha utilizzato il parametro di cui all'art. 2 Cost. per dare riconoscimento giuridico a relazioni affettive che, già connotate da una dimensione sociale, ricevono tutela in quanto strumento di formazione e sviluppo della personalità dell'individuo"* (par. 4.2). Una scelta felice perché capace di consentire l'adattamento dell'ordinamento giuridico, a partire da quello civile, alle sempre nuove istanze che ruotano attorno alla identità della persona: *"Si tratta di affermazioni di principio che rivelano, nel tempo, nuove letture dei più tradizionali istituti del diritto civile di cui rimarcano la capacità di comprendere nuove funzionalità"* (par. 4.2.). Ne sono prova la lunga serie di decisioni nelle quali la Corte ha affrontato questioni identitarie o di status comunque legate all'Ufficio di stato civile e alle sue funzioni nel prisma della dignità della persona: si ricordino, oltre a quelle già richiamate, la n. 186/2020 (sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo e sulla rilevanza che riveste per la dignità della persona), la n. 131/2022 (sul valore identitario del cognome del figlio), la n. 143/2024 (sulla possibilità di riconoscere il cambiamento di sesso a

prescindere dall'intervento medico-chirurgico e sulla previsione di una terza opzione anagrafica per l'indicazione di sesso), le n. 53/2025 (sul valore identitario del cognome e del prenome in caso di adozione del maggiore di età), n. 68/2025 (sul valore identitario del riconoscimento della doppia genitorialità al figlio nato in Italia da PMA). Un contributo viene anche dalla giurisprudenza internazionale (Corte EDU) e, in particolare, euro-unitaria. La Corte di giustizia dell'Unione europea, infatti, nelle recenti sentenze *Mirin* (CGUE, 4 ottobre 2024, C-4/23) e *Wojewoda Mazowiecki* (CGUE, 25 novembre 2025, C-713/23) conferma che le questioni identitarie che passano davanti all'anagrafe e agli uffici di stato civile sono questioni di rilievo costituzionale anche per il diritto europeo; inoltre, che la libertà di circolazione delle persone può dirsi protetta, in quanto la persona abbia riconosciuti nell'ordinamento di destinazione i profili identitari riconosciuti nell'ordinamento di provenienza. Le conquiste identitarie che gli individui hanno ottenuto in altre giurisdizioni europee s'impongono, dunque, in forza del primato del diritto europeo, aprendo la strada a nuovi mutamenti normativi in relazione ai temi che qui si discutono.

Veniamo al terzo punto, relativo al ruolo e alla rilevanza giuridica dell'affermazione di genere e delle tante questioni che attorno ad essa ruotano. Anche l'affermazione di genere, in quanto profondamente identitaria, ha rilievo costituzionale. Il diritto alla identità di genere, ricavato dall'art. 2 della Costituzione, è, dunque, un diritto fondamentale e fa parte dei diritti della personalità. Esso consiste nel diritto di ciascuno di definire la propria identità a prescindere dai *bias*, dai preconcetti, dalle tipizzazioni e radicalizzazioni che un determinato contesto culturale e sociale deduce dal sesso maschile/femminile di una persona. Insomma, non solo il sesso non può essere elemento di discriminazione (art. 3, comma 1, Cost.), ma non può divenire elemento di negazione o riduzione identitaria a causa di processi di generalizzazione di genere. Non è un caso che molte delle battaglie combattute contro la discriminazione sessuale (a partire da quelle promosse dalla futura giudice R. B. Ginzburg) siano state, in realtà, battaglie contro la generalizzazione di genere (questo perché il diverso trattamento normativo tra uomo e donna è spesso frutto della stereotipizzazione di genere con riguardo a ruo-

li familiari e lavorativi o comportamenti e attitudini). Occorre dunque prendere atto che il diritto alla identità di genere va ben oltre l'identità sessuale per come accertata nei registri di stato civile; al tempo stesso, che l'identità di genere passa anche attraverso l'identità sessuale e la sua rettificazione/mutamento: non è un caso che la Corte costituzionale abbia ricondotto sotto la protezione giuridica del diritto all'identità di genere *“l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e “vis-suto”*” (sentenza n. 185/2017). In conseguenza, il diritto all'identità di genere espone l'ordinamento alla *“irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”* (sentenza n. 221/2015), condizionando direttamente l'interpretazione e il sindacato costituzionale delle norme che lo condizionano, a partire dalla legge n. 164/82 disciplinante il procedimento giurisdizionale di rettifica del sesso. Questa irriducibile varietà delle situazioni soggettive non tollera costrizioni giuridiche e/o procedurali sproporzionate o non giustificate nel quadro degli interessi in gioco, contribuendo così a liberare progressivamente le istanze di rettifica del sesso dalla prospettiva medica/sanitaria. È sempre l'identità di genere e la sua natura multiforme che consente alla Corte di riconoscere, pur dichiarando la questione inammissibile per le ricadute sistematiche che spetta al legislatore risolvere, *“il tono costituzionale”* connesso alla possibile previsione di una terza opzione con riferimento al sesso anagrafico, proprio per il *“disagio significativo”* nella definizione della personalità (sentenza n. 143/2024).

Veniamo alle questioni attuali. La mia sensazione è che nello *jus conditum*, nel diritto che è, per come ridefinito dalla Corte costituzionale, si pongono già molte delle premesse dello *jus condendum*, del diritto che verrà. Potremmo dire, insomma, che siamo al capolinea o, in chiave positiva, prossimi ad un punto di svolta. Basti prendere la sentenza n. 143/2024, già citata. Forse i passaggi più significativi rimangono tra le righe, ma non vanno sottovalutati: innanzitutto, la Corte conferma che il regime autorizzatorio rispetto al trattamento/intervento medico per la rettifica del sesso non è coordinato con quanto emerge dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 15138/2015) né costituzionale (sentenze nn. 221/2015 e 180/2017); è sufficiente una

“oggettiva transizione della identità di genere” emersa nel percorso individuale seguito; la previsione indistinta dell’autorizzazione è illogica e ha perso ogni ragion d’essere, tenuto anche conto che il regime italiano, pur essendo il primo, è divenuto ormai quasi un *unicum* nel panorama europeo. Non solo, esso riflette un tono paternalistico che mal si addice alle questioni identitarie in cui è in gioco la dignità della persona e a quella incompressibile varietà delle singole situazioni soggettive. Insomma, tutto considerato, la Corte sembra ritenere senz’altro più adeguato, almeno da un punto di vista costituzionale, una prospettiva normativa che fa leva sulla auto-determinazione individuale e questo, unitamente alla progressiva de-medicalizzazione, non può che condizionare la scelta delle forme giuridiche attraverso cui realizzare la rettifica del sesso anagrafico.

L’ultimo punto sarà dedicato alle forme giuridiche per la rettifica del sesso anagrafico, in una prospettiva *de jure condendo*, cercando di immaginare quale modello scegliere tra i molti. Una soluzione per così dire interna potrebbe essere quella del d.P.R. 396/00 finalizzata alla rettifica del nome. Il motivo potrebbe essere quello della stretta correlazione tra la rettifica di sesso e la rettifica del nome – non a caso, i due procedimenti sono tra loro collegati in molti ordinamenti. È interessante sottolineare, al riguardo, che nella sentenza n. 143/24, la Corte individua quale uno dei problemi sistematici che impedisce alla Corte di aprire, attraverso il sindacato di costituzionalità, alla terza opzione con riferimento alla indicazione di sesso anagrafico, proprio il carattere fortemente binario del catalogo dei nomi italiani. In ogni caso, a parte questa stretta correlazione tra rettifica di sesso e rettifica del nome, vi sono alcune ragioni che dovrebbero consigliare di prendere strade diverse dal modello previsto, appunto per la rettifica del nome e disciplinato dal d.P.R. 396/00, anche, eventualmente, rivedendo quest’ultimo: si tratta, come noto, di una procedura abbastanza complessa, che coinvolge due amministrazioni, il Prefetto e l’Ufficio di stato civile (le cui funzioni sono esercitate per conto dello Stato), centrato sul primato dell’ordine pubblico anche in relazione alla stabilità dei profili identitari (per questo il ruolo del Prefetto, ancora ben presente nel Libro primo del Codice civile), di carattere discrezionale (come emerge dalla giuri-

sprudenza amministrativa). Se, dunque, si vuole spingersi alla ricerca di soluzioni non giurisdizionali, di carattere amministrativo, il modello del procedimento di rettifica del nome non sembra rispondere alla impostazione, suggerita dalla Corte costituzionale, che fa leva sulla auto-determinazione individuale nella definizione della propria identità, anche di genere. Occorre, dunque, guardare a modelli forniti da altre giurisdizioni, tra cui, in particolare, quelli spagnolo, tedesco, francese, inglese (e irlandese). Rispetto a questi modelli, di cui il prof. Azzari ha già ampiamente parlato, può essere utile svolgere alcune valutazioni in termini di simmetria/asimmetria. Partiamo dalle simmetrie. Anche gli ordinamenti che sposano apertamente la prospettiva della auto-determinazione individuale e della volontà non rinunciano alla previsione di un iter che funga da spazio/tempo giuridico di riflessione rispetto alla scelta di libertà connessa alla definizione della propria identità di genere: si prenda la Ley Trans spagnola o la legge tedesca, le quali richiedono che il dichiarante confermi, a distanza di tre mesi, la propria scelta dinanzi all'ufficiale di stato civile. La seconda simmetria riguarda l'introduzione di qualche forma di limite per prevenire quello che può essere definito come una sorta di abuso di libertà nella (continua) definizione della propria identità: nel caso spagnolo, ad esempio, l'approccio normativo è graduale e crescente, come dimostra la previsione dell'intervento del giudice dopo la terza rettificazione di sesso, laddove l'ordinamento tedesco prevende un limite temporale, ovvero, l'impossibilità di rettificare il sesso prima del decorso di un anno dalla precedente rettificazione.

Veniamo alle differenze: alcuni ordinamenti, come la Francia, pur mantenendo il percorso nella dimensione giurisdizionale (l'audizione da parte del giudice è però meramente eventuale), danno rilievo a presupposti oggettivi che dipendono dall'auto-determinazione individuale 'consolidata' (quali il presentarsi ed essere noto nella cerchia familiare, di amici e professionale come di altro sesso rispetto a quello presente nello stato civile). L'ordinamento inglese, invece, pur dando maggiore peso alla volontà individuale, la correda di alcune formalità (nella forma di *oath*, alla presenza di testimoni, o *deed*) che ne sottolineano la doppia rilevanza: tanto sul piano della identità personale, quanto sul piano della certezza pubblica che le attestazioni anagrafiche e di stato civile proteggono (non a caso, alla dichiarazione segue un *gender recognition certificate*). Le opzioni richiamate sono dunque molteplici e

ammettono svariate combinazioni tutte compatibili con la prospettiva della auto-determinazione individuale nella definizione della propria identità di genere: ciò che davvero sposta l'equilibrio e la natura dell'iter, amministrativo o meno, è il peso assegnato alla volontà soggettiva (ancorché temperata) piuttosto che all'oggettività del cambiamento (in questo caso si predilige un modello centrato sul procedimento almeno amministrativo).

Pur con questa ampiezza di opzioni, se il cambiamento non avverrà internamente, è prevedibile che la spinta verrà attraverso il primato del diritto europeo, che, come anticipato, è, nella sua dimensione costituzionale, un potente grimaldello per velocizzare l'aggiornamento dell'ordinamento giuridico ai cambiamenti antropologici e sociali in atto. Oltre a questo, come evidente, il cambiamento sta già avvenendo per contaminazione, e il monito della Corte costituzionale circa l'unicità paternalistica del nostro modello normativo lo dimostra in modo chiaro.

SEZIONE VI

SUL DIRITTO ALL'IDENTITÀ DI GENERE: PROFILI LEGALI, SOCIALI E SANITARI

PERSONE TRANSGENDER E CHIESA CATTOLICA: LE SFIDE SUL CRINALE DELLA “DIGNITÀ INFINITA”

Luigi Testa*

La vita di fede, vissuta sia privatamente che pubblicamente, costituisce una parte essenziale della vita delle persone transgender, come di ogni persona. Questo, naturalmente, vale per qualsiasi credo professato, ma le riflessioni che seguono si limiteranno – soprattutto per ragioni che hanno a che fare con il campo di mia diretta conoscenza – alla prospettiva della fede cristiano-cattolica, in cui, ovviamente, il grande convitato di pietra è rappresentato dalla Chiesa cattolica in quanto istituzione.

Negli ultimi anni sono arrivati, in questa materia, due contributi rilevanti: la lettera del 31 ottobre 2023 del Dicastero per la Dottrina della Fede al vescovo José Negri, e la dichiarazione *Dignitas infinita* del 2 aprile 2024. Due testi diversi per tono e finalità: il primo, pastorale e prudente; il secondo, dottrinale e più assertivo. Entrambi però si muovono lungo lo stesso crinale: quello in cui l'identità personale incontra la teologia della creazione, e la libertà soggettiva si confronta con l'idea di natura.

La lettera dell'ottobre 2023 adottava un registro che faceva ben sperare (*Risposte del Dicastero per la Dottrina della Fede ai quesiti posti da S.E. Mons. José Negri, Vescovo di Santo Amaro in Brasile*, autorizzate il 31 ottobre 2023 dal Santo Padre Francesco). Rispondendo a quesiti pastorali, ammette la possibilità che una persona transgender riceva il battesimo, l'Eucaristia, o faccia da padrino o madrina, “purché non vi sia scandalo”. Una formula che contiene un segno di apertura – la persona transgender non è esclusa *per principio* dalla comunione ecclesiale –, senza tuttavia tradire la tradizionale prudenza adottata dall'istituzione in questo campo. D'altra parte, lo stesso documento rivela che quanto si dice nel 2023 ripropone “in buona sostanza, i contenuti fondamentali di quanto, già in passato, è stato affermato in materia da questo Dica-

* Professore associato di diritto pubblico comparato, Università degli Studi dell'Insubria.

stero”, rinviando ad una *Nota riservata circa alcune questioni canoniche inerenti al transessualismo*, del 21 dicembre 2018, che però resta *sub secreto pontificio*.

Peraltro, il documento suggeriva di risolvere i casi di coscienza dubbia con un criterio di favore per il fedele che chiede di accedere ai sacramenti: “Anche quando rimangono dei dubbi circa la situazione morale oggettiva di una persona oppure sulle sue soggettive disposizioni nei confronti della grazia, non si deve mai dimenticare quest’aspetto della fedeltà dell’amore incondizionato di Dio, capace di generare anche col peccatore un’alleanza irrevocabile, sempre aperta ad uno sviluppo, altresì imprevedibile. Ciò vale persino quando nel penitente non appare in modo pienamente manifesto un proposito di emendamento, perché spesso la prevedibilità di una nuova caduta non pregiudica l’autenticità del proposito”.

In altre parole, la lettera del 2023 – facendo propri i principi pastorali espressi da Papa Francesco nell’Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, del 2013 – riconosce che la realtà non entra tutta nei manuali di teologia morale, e che la verità – come il diritto – deve essere anche pastorale, non solo normativa.

Solo incidentalmente è il caso di notare che le risposte contenute nella lettera del 2023 lasciavano invece piuttosto deluso chi si attendeva aperture nei confronti delle persone omosessuali. Il documento, infatti, confermava l’esclusione dalla possibilità di essere padrino di un battezzato per due persone omoaffettive, “non in una semplice coabitazione, bensì in una stabile e dichiarata relazione *more uxorio*, ben conosciuta dalla comunità”. Ne risulta quindi, per combinato disposto, che una persona trans potrebbe fare da padrino o madrina ad un battezzato, salvo il caso in cui questa sia convivente *more uxorio* (con persona dello stesso sesso o dell’altro sesso).

La tensione tra dottrina e prassi che si legge in sottotraccia della lettera del Dicastero non è una debolezza, ma il luogo stesso della ricerca ecclesiale: la verità senza carità diventa pietra, la carità senza verità diventa nebbia. Il punto è capire se la dignità può essere solo proclamata, o deve essere anche accompagnata.

Il secondo documento rilevante, più recente, è *Dignitas infinita*, dichiarazione circa la dignità umana, autorizzata il 25 marzo 2024 dal San-

to Padre Francesco. Il testo del Dicastero della Dottrina della Fede, al n. 60, affronta direttamente la questione del “cambio di sesso”, definendolo un atto che “mina la dignità ricevuta nel momento della creazione”. L'intento è chiaro: difendere la differenza sessuale da un presunto relativismo antropologico. Tuttavia, il documento appare più attento a difendere un ordine simbolico che a comprendere la realtà umana, e si inserisce in quella tradizione ecclesiale che teme la fluidità come perdita di identità. Eppure, le vite concrete – di persone reali – mostrano che la ricerca di coerenza tra corpo e interiorità non è una minaccia, ma una forma di fedeltà a se stessi. La biologia, da sola, non spiega tutta la biografia.

L'unica apertura che il Documento consente riguarda “la possibilità che una persona affetta da anomalie dei genitali già evidenti alla nascita o che si sviluppino successivamente, possa scegliere di ricevere assistenza medica allo scopo di risolvere tali anomalie. In questo caso, l'intervento non configurerebbe un cambio di sesso nel senso qui inteso”. Non lo configurerebbe perché l'intervento sarebbe volto a ripristinare la conformità allo standard binario.

Nonostante questi due documenti, sul piano canonico e giuridico, restano molte zone d'ombra, che non hanno soluzione normativa. Il diritto canonico lega la sessualità biologica a molteplici aspetti: matrimonio, ordini sacri, registri ecclesiastici. Ma il mutamento anagrafico o medico del sesso pone domande nuove: come si aggiorna un registro di battesimo? Quale identità prevale ai fini matrimoniali o ministeriali? I documenti attuali tacciono su questi dettagli, rimandando alla prudenza dei pastori. Tuttavia, in un contesto sempre più attento ai diritti della persona, l'assenza di regole rischia di diventare esclusione implicita.

Occorre allora ripensare il rapporto tra norma e realtà. La legge ecclesiale non può diventare il recinto della grazia, né la pastorale una deroga perpetua alla verità. Serve un discernimento giuridico fondato non solo sul principio di ordine, ma anche sul principio di equità evangelica: la persona prima della categoria.

La questione delle persone transgender non chiede alla Chiesa di cambiare dottrina, quanto invece di cambiare “sguardo”. La differenza sessuale non è soltanto un dato biologico, ma un linguaggio attraverso cui l'umano parla di sé. La sfida è leggere questo linguaggio non come minaccia ma come invito a una riflessione più ampia sulla corporeità,

sul limite e sulla libertà. In fondo, ogni persona vive un “transito” – dal sé presunto al sé reale, dalla paura al riconoscimento, dal dato all’incontro. E forse la parola “trans” – che nel linguaggio ecclesiale suscita tanta diffidenza – potrebbe ricordarci che la fede stessa è un movimento di passaggio, un “trans-itus” dalla legge alla grazia, dalla lettera allo spirito.

In definitiva, il crinale della “dignità infinita” è un luogo di vertigine: da una parte la dottrina, dall’altra la vita. Le persone transgender ci obbligano – credenti o non credenti – a domandarci quanto davvero crediamo nella dignità come valore incondizionato. La Chiesa, per parte sua, è chiamata a non difendere un’idea, ma a custodire persone reali. “La realtà è superiore all’idea” (EVANGELII GAUDIUM, 233): è forse l’eredità più importante che c’ha lasciato Papa Francesco, e che Leone ha già ripreso. Forse, come ogni corpo, anche la Chiesa deve imparare a respirare: a inspirare verità e a espirare misericordia.

Tra gli strumenti a servizio di questa missione ecclesiale, *Progetto Gionata* è un portale nazionale che si occupa di tessere reti di dialogo tra fede e comunità LGBTQ+. Tra le sue attività, vi è una vivace produzione di materiale informativo, tra cui, di recente, è stato pubblicato *Translucenza. Storie di fede transgender*. Nella sua introduzione, don Andrea Conocchia, parroco da tempo impegnato nell’accoglienza delle persone trans, scrive: “Sono abbastanza sicuro che vi sorprenderete della tenacia nella fede che alberga in moltissime persone transgender. E, dopo esservi sorprese o sorpresi, rifletterete su cose che altrimenti non avreste avuto l’opportunità di intercettare nella routine di tutti i giorni”.

Forse proprio questa sorpresa che nasce dall’incontro ha permesso che, nel percorso del Cammino sinodale delle chiese in Italia, maturasse la decisione – formalizzata poi nel documento di sintesi *Lievito di pace e di speranza*, approvato a Roma il 25 ottobre 2025 – di raccomandare “che le Chiese locali, superando l’atteggiamento discriminatorio a volte diffuso negli ambienti ecclesiali e nella società, si impegnino a promuovere il riconoscimento e l’accompagnamento delle persone omoaffettive e transgender, così come dei loro genitori, che già appartengono alla comunità cristiana”, e che la Conferenza dei vescovi italiani “sostenga con la preghiera e la riflessione le “giornate” promosse dalla società civile per contrastare ogni forma di violenza e manifestare prossimità verso chi è ferito e discriminato (Giornate contro la violenza e discrimi-

nazione di genere, la pedofilia, il bullismo, il femminicidio, l'omofobia e transfobia, etc.)”.

In una testimonianza da *Translucenza*, si legge: “Dio non mi ha chiesto di essere coerente con l'immagine che gli altri avevano di me. Mi ha chiesto di essere fedele al Suo sguardo su di me. E in quello sguardo, per la prima volta, mi sono sentita intera”. Tra segnali contrastanti, occorre continuare a custodire la speranza – in un certo senso: la speranza *politica* – che la Chiesa cattolica sia sempre attivamente consapevole di questa sua specifica vocazione: aiutare ciascuna e ciascuno ad essere fedele allo sguardo di Dio su di sé.

Riferimenti bibliografici

AA.VV., *Translucenza. Storie di fede transgender*, 2025, online: <https://www.gionata.org/translucenza/>.

BAIL A., *Omosessuali e transgender alla ricerca di Dio*, Cantalupa, 2016.

AUTIERO A., KNAUSS S., *Oltre il ritmo binario. Prove di dialogo tra antropologia, etica e studi di genere*, Milano, 2024.

MOIA L., *Figli di un dio minore? Le persone transgender e la loro dignità*, Milano, 2022.

RISCHIO E INCIDENZA DEL TUMORE MAMMARIO NELLE PERSONE *TRANSGENDER*

Susanna Di Silvestre*

SOMMARIO: 1. Tumore mammario: epidemiologia e fattori di rischio. – 2. Tumore mammario ed individui transgender. – 3. Il rischio del tumore mammario nella popolazione transgender. – 4. La necessità di una prevenzione inclusiva.

1. *Tumore mammario: epidemiologia e fattori di rischio*

Il tumore mammario è il tumore più diagnosticato nelle donne. (AKRAM *ET AL.*, 2017).

Il rischio complessivo di sviluppare un tumore mammario nel corso della vita per ogni donna è del 12,4%, ovvero una donna su otto (DE-SANTIS *ET AL.*, 2017).

Grazie a un migliore accesso ai programmi di screening e allo sviluppo di terapie sempre più efficaci, il tasso di sopravvivenza del tumore mammario è in incremento e il tasso di sopravvivenza a 5 anni si aggira intorno al 90% (ROJAS, STUCKEY, 2016).

Il tumore mammario è una patologia molto rara negli uomini, l'incidenza si stima intorno all'1%.

Sebbene abbia un'eziologia multifattoriale, possiamo individuare alcuni fattori di rischio e suddividerli in non modificabili (età, sesso, fattori genetici (5-7%), familiarità per tumore mammario) e modificabili (fattori riproduttivi, esposizione alle radiazioni, terapia ormonale sostitutiva, lo stile di vita).

2. *Tumore mammario ed individui transgender*

Le persone transgender e non binary possono ricorrere a interventi

* Medico. Senologia chirurgica, Istituto Europeo di Oncologia (IEO).

chirurgici di affermazione di genere e trattamenti ormonali di affermazione di genere.

Gli interventi chirurgici di affermazione di genere per gli uomini transgender (AFAB) includono la mascolinizzazione del torace, nota anche come “top surgery”, con riduzione o rimozione del tessuto mammario, e la chirurgia genitale, che include metoidioplastica, falloplastica e scrotoplastica e può includere isterectomia con o senza salpingo-o-variectomia bilaterale, e vengono spesso associati a terapia ormonale a base di testosterone. D’altro canto, le donne transgender (AMAB) per sviluppare caratteristiche sessuali secondarie femminili, oltre alla chirurgia, possono assumere terapie ormonali come parte del percorso di affermazione di genere, solitamente antiandrogeni ed estrogeni.

Le terapie di affermazione di genere sono approvate e sono associate a un miglioramento globale in termini di salute mentale e benessere generale per le persone transgender e non binary.

Tuttavia, i potenziali effetti a lungo termine della terapia ormonale per la femminilizzazione nelle donne transgender (AMAB), compreso il rischio di sviluppare tumori maligni ormono-sensibili (come il tumore della mammella), non sono ancora stati compresi (BERLIER *ET AL.*, 2022).

La letteratura riporta inoltre casi di tumore mammario negli uomini transgender (AFAB), anche dopo aver subito la “top surgery”.

La “top surgery”, ovvero la creazione del torace maschile, prevede l’asportazione del tessuto ghiandolare, ma a differenza di una mastectomia profilattica (condotta su donne cisgender high risk), potrebbe residuare del tessuto mammario per garantire un miglior risultato estetico.

3. *Il rischio del tumore mammario nella popolazione transgender*

Una recente revisione sistematica con meta-analisi condotta da Giovanni Corso et al. (CORSO G. *ET AL.*, 2023), ha identificato 41 studi pubblicati tra il 1968 e il 2023 che riportano almeno un caso di tumore mammario negli individui transgender sottoposti a screening.

Dei 41 studi identificati, sei sono studi di coorte osservazionali e i restanti 35 sono case report. Inoltre, tra i sei studi di coorte solo due hanno riportato più di due casi di tumore mammario nella popolazione esaminata, mentre gli altri consistevano prevalentemente in casi singoli.

Uno dei principali studi di coorte inclusi nell'analisi, condotto da Gooren et al. (GOOREN L.J. *ET AL.*, 2013), ha stimato il rischio di tumore mammario negli individui transgender sottoposti a terapia ormonale di affermazione di genere, confrontandolo con quello della popolazione cisgender. I dati annuali per 100.000 individui sono i seguenti:

- Donne transgender: 4,1 casi
- Uomini transgender: 4,3-5,9 casi
- Uomini cisgender: 1,2 casi
- Donne cisgender: 170 casi

Questi dati evidenziano chiaramente come il rischio di tumore mammario negli individui transgender sia superiore a quello degli uomini cisgender, ma rimanga significativamente inferiore rispetto a quello delle donne cisgender.

Il rischio di tumore mammario nelle donne transgender sembra essere associato alla terapia ormonale di affermazione di genere, in particolare all'assunzione di estrogeni.

Esiste un parallelismo con la terapia ormonale sostitutiva utilizzata nelle donne cisgender in menopausa, ma vi sono differenze rilevanti: la terapia di affermazione di genere ha una durata molto più lunga rispetto a quella raccomandata per la terapia sostitutiva, e prevede dosaggi ormonali più elevati.

La terapia di affermazione di genere può determinare modificazioni del tessuto mammario, con sviluppo delle strutture duttali e lobulari. Questi cambiamenti potrebbero essere associati a un aumento del rischio di tumore mammario, ma il meccanismo preciso e l'entità effettiva di tale rischio sono ancora oggetto di studio (BERLIERE *ET AL.*, 2022).

Le donne transgender attraversano diverse fasi dello sviluppo mammario una volta iniziata la terapia ormonale. Lo sviluppo mammario avviene prevalentemente durante i primi 6 mesi di terapia ormonale, con lo sviluppo massimo previsto dopo 2 anni di trattamento. Attualmente, i dati sulla storia naturale e sugli effetti delle diverse terapie ormonali nelle donne transgender sono scarsi, gli studi esistenti sono di bassa qualità e il follow up è limitato nel tempo.

Il ruolo del progesterone nello sviluppo mammario rimane incerto e controverso. Alcuni studi suggeriscono potenziali benefici del progesterone, mentre altri non lo supportano.

Bisogna inoltre sottolineare che i regimi ormonali per le donne transgender non sono standardizzati in tutto il mondo. Diverse società mediche come la Endocrine Society e la WPATH forniscono raccomandazioni sulla terapia ormonale ma, allo stato attuale, non vi sono studi prospettici randomizzati per valutare il migliore schema terapeutico per la terapia di affermazione di genere (estrogeni in monoterapia VS estrogeni + progesterone).

Gli uomini transgender hanno un rischio maggiore di sviluppare un tumore mammario rispetto agli uomini cisgender ma inferiore rispetto alle donne cisgender.

La “top surgery” è considerata una risk reducing surgery, tuttavia, come già ribadito, in alcuni casi, in base alla tecnica chirurgica, il tessuto mammario può residuare, e ci sono casi riportati in letteratura di tumore mammario in uomini transgender anche dopo la top surgery.

I geni BRCA1/2 o storia familiare positiva per tumore mammario potrebbero giocare un ruolo nello sviluppo. Tuttavia, non abbiamo dati a sufficienza in letteratura sui test genetici in questo setting (CORTINA C.S., 2023).

La presenza di fattori di rischio modificabili (nulliparità, uso di tabacco e alcol, elevato BMI) potrebbero contribuire a un più alto rischio di sviluppo di tumore mammario in questa popolazione (ECKHERT *ET AL.*, 2023).

4. *La necessità di una prevenzione inclusiva*

Il rischio di sviluppare un tumore mammario negli individui transgender è basso, ma rilevabile.

Attualmente, il servizio sanitario nazionale non offre un supporto strutturato per la prevenzione del tumore mammario nelle persone transgender; tuttavia, i risultati preliminari degli studi citati sono già sufficienti a giustificare l'avvio di una campagna dedicata alla prevenzione.

In assenza di linee guida specifiche per la prevenzione e lo screening, le persone transgender dovrebbero essere sottoposte annualmente a un esame clinico e a indagini strumentali.

Le principali linee guida per lo screening del tumore mammario nelle persone transgender provengono dall'American College of Radiology

(ACR), dallo United States Preventive Services Task Force (USPSTF), dalla World Professional Association for Transgender Health (WPATH), dalla Endocrine Society e dall'UCSF Center of Excellence for Transgender Health. L'ACR rappresenta la fonte più completa e dettagliata in materia di linee guida per lo screening.

I centri specializzati nella diagnosi e cura del tumore mammario dovrebbero garantire adeguato supporto ai pazienti transgender attraverso percorsi clinico-diagnostici preferenziali, promuovendo inclusività e un'assistenza realmente personalizzata.

Le istituzioni dovrebbero impegnarsi a garantire una maggiore tutela per persone transgender, puntando sulla formazione del personale sanitario, la creazione di ambienti di cura inclusivi, l'eliminazione delle discriminazioni e il miglioramento dell'esperienza complessiva dei pazienti.

Solo l'inclusività potrà ampliare le conoscenze disponibili, permettendo di caratterizzare meglio i rischi e di creare linee guida per lo screening del tumore mammario nella popolazione transgender.

Infine, incontri divulgativi con le associazioni LGBTQ+ e la promozione attiva dello screening mammario potrebbero favorire futuri studi epidemiologici prospettici a livello nazionale, contribuendo a migliorare la comprensione e la qualità dell'assistenza per persone transgender e non binarie, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze nella tutela della salute.

Riferimenti bibliografici

- AKRAM M., IQBAL M., DANIYAL M., KHAN A.U., *Awareness and current knowledge of breast cancer*, in *Biological research*, 2017, 1 e ss.
- BERLIERE M., COCHE M., LACROIX C., RIGGI J., COYETTE M., COULIE J., GALANT C., FELLAH L., LECONTE I., MAITER D., DUHOUX F.P., FRANÇOIS A., *Effects of Hormones on Breast Development and Breast Cancer Risk in Transgender Women*, in *Cancers (Basel)*, 2022, 245 e ss.
- CORSO G., GANDINI S., D'ECCLESIIIS O., MAZZA M., MAGNONI F., VERONESI P., GALIMBERTI V., LA VECCHIA C., *Risk and incidence of breast cancer in transgender individuals: a systematic review and meta-analysis*, in *Eur J Cancer Prev.* 2023, 207 e ss.
- CORTINA C.S., *Assessing breast and ovarian cancer risk prior to gender-affirming surgery*, in *JAMA Surg*, 2023.
- DESANTIS C.E., MA J., GODING SAUER A., NEWMAN L.A., JEMAL A. ET AL., *Breast cancer statistics, 2017, racial disparity in mortality by state*, in *CA Cancer J Clin*, 439 e ss.
- ECKHERT E., LANSINGER O., RITTER V., LIU M., HAN S., SCHAPIRA L. ET AL., *Breast cancer diagnosis, treatment, and outcomes of patients from sex and gender minority groups*, in *JAMA Oncol*, 2023.
- GOOREN L.J., VAN TROTSBURG M.A., GILTAY E.J., VAN DIEST P.J., *Breast cancer development in transsexual subjects receiving cross-sex hormone treatment*, in *J Sex Med*, 2013, 3129 e ss.
- ROJAS K., STUCKEY A., *Breast Cancer Epidemiology and Risk Factors*, in *Clin Obstet Gynecol*, 2016, 651 e ss.

LA DIAGNOSI DEL CARCINOMA PROSTATICO NELLE DONNE *TRANSGENDER*: BARRIERE E OPZIONI

Francesco Di Bello*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. *Gaps* degli studi scientifici. – 3. Il ruolo della *gender-affirming hormone therapy*. – 4. Implicazioni cliniche.

1. *Introduzione*

Il carcinoma prostatico è il quarto tumore per incidenza e l'ottavo per mortalità nella popolazione maschile.

Sebbene venga tradizionalmente percepito come una malattia della popolazione maschile cisgender, è fondamentale ricordare che le donne transgender mantengono la prostata, indipendentemente dal percorso chirurgico o ormonale intrapreso. Per questo motivo, pur con un rischio complessivamente ridotto, rimangono comunque suscettibili allo sviluppo di questa neoplasia.

In un contesto di medicina sempre più inclusiva e personalizzata, dobbiamo riconoscere che per queste pazienti esistono ancora importanti lacune nei programmi di screening, nella diagnosi e nel follow-up.

L'esame cardine che pone il sospetto di neoplasia prostatica è il PSA o *Prostate Specific Antigen*, scoperto negli anni '70 e successivamente approvato dalla FDA negli anni '80 e '90.

Nella popolazione generale, il dosaggio del PSA consente di identificare forme iniziali di malattia e di ridurre la mortalità. Tuttavia, la situazione si complica quando parliamo di donne transgender.

2. *Gaps degli studi scientifici*

Numerosi studi mostrano infatti una marcata sottoutilizzazione del

* Medico urologo, Università degli Studi di Napoli Federico II; Fundació Puigvert, Barcelona.

PSA in questa popolazione. Lo studio Montreal–Toronto, ad esempio, ha evidenziato che il 77% delle donne trans non aveva mai eseguito un PSA. Altre analisi confermano come il test non venga integrato in modo sistematico nei percorsi di cura, nonostante il rischio biologico non sia nullo.

A ciò si aggiungono criticità strutturali: l'assenza di un campo dati standardizzato per l'identità transgender nei registri sanitari, la discordanza possibile tra genere anagrafico e organi di nascita e, non ultimo, la possibilità che alcune assicurazioni sanitarie neghino la copertura di esami ritenuti "incongruenti" con l'identità di genere.

Anche fattori storici e culturali contribuiscono a complicare lo scenario: per molti anni l'identità transgender è stata inserita nei sistemi diagnostici come condizione patologica, favorendo stigma e percorsi sanitari frammentati. Tutto questo determina ritardi nello screening e nella diagnosi, con potenziali ripercussioni sull'*outcome* clinico.

3. *Il ruolo della gender-affirming hormone therapy*

Quando valutiamo il PSA nelle donne transgender dobbiamo inoltre considerare l'effetto della terapia ormonale.

La *gender-affirming hormone therapy* (GAHT), in particolare la terapia estrogenica associata ai farmaci antiandrogeni, riduce in modo significativo i livelli di testosterone circolante e può determinare valori di PSA estremamente bassi, spesso al limite della rilevabilità. Tuttavia, livelli bassi non equivalgono a rischio assente. Anche in presenza di orchietomia o soppressione ormonale profonda, sono stati descritti casi di carcinoma prostatico, e analisi su ampi database confermano che le donne transgender possono sviluppare questa neoplasia, generalmente in età più avanzata.

4. *Implicazioni cliniche*

Per questo motivo, diventa fondamentale un approccio pragmatico: almeno un dosaggio di PSA dovrebbe essere eseguito prima dell'inizio della terapia ormonale.

Questo valore basale rappresenta un punto di riferimento essenziale per interpretare correttamente i valori futuri e per individuare eventuali anomalie che potrebbero altrimenti essere mascherate dalla soppressione androgenica.

Da questo quadro emergono alcuni messaggi chiave.

Primo: le donne transgender devono poter accedere a programmi di prevenzione oncologica adeguati, basati sul rischio individuale e sull'aspettativa di vita, esattamente come ogni altro paziente.

Secondo: i sistemi sanitari devono integrare pratiche di screening inclusive, eliminando barriere amministrative e culturali.

Terzo: è cruciale sensibilizzare le pazienti, perché, sebbene il rischio sia basso, il carcinoma prostatico può comunque verificarsi, e la diagnosi precoce rimane un elemento fondamentale.

In conclusione, migliorare la diagnosi del carcinoma prostatico nelle donne transgender non è soltanto una sfida clinica: è una questione di equità, consapevolezza e cura basata sull'evidenza. Affrontando le barriere e adattando i nostri percorsi assistenziali, possiamo garantire che nessuna paziente venga lasciata indietro.

Riferimenti bibliografici

- FERLAY J., ERVIK M., LAM F., LAVERSANNE M., COLOMBET M., MERY L., PIÑEROS M., ZNAOR A., SOERJOMATARAM I., BRAY F., *Global Cancer Observatory*, in *Cancer Today*, 2024, online: <https://gco.iarc.who.int/today>.
- EAU, *Guidelines Edn. presented at the EAU Annual Congress Madrid*, 2025.
- THOMPSON I.M., PAULER D.K., GOODMAN P.J., TANGEN C.M., LUCIA M.S., PARNES H.L., MINASIAN L.M., FORD L.G., LIPPMAN S.M., CRAWFORD E.D., CROWLEY J.J., COLTMAN C.A. Jr., *Prevalence of prostate cancer among men with a prostate-specific antigen level < or =4.0 ng per milliliter*, in *N. Engl. J. Med.*, 2004.
- NIK-AHD F., ANGER J.T., COOPERBERG M.R., FREEDLAND S.J., *Prostate cancer in transgender women - challenges in research and clinical care*, in *Nat. Rev. Urol.*, 2025.
- NIK-AHD F., ANGER J.T., COOPERBERG M.R., FREEDLAND S.J., *Prostate cancer is not just a man's concern - the use of PSA screening in transgender women*, in *Nat. Rev. Urol.*, 2023.
- LACOMBE-DUNCAN A., ORTIZ G.C., UNDERHILL A., BRUNDAGE M., SAUCIER A., GOODHEW J., NGUYEN Q., LOUTFY M., *Prostate-specific antigen screening among transgender women in clinical care: A retrospective chart review study*, in *Urol. Oncol.*, 2025.
- BERTONCELLI TANAKA M., SAHOTA K., BURN J., FALCONER A., WINKLER M., AHMED H.U., RASHID T.G., *Gender Research Collaborative. Prostate cancer in transgender women: what does a urologist need to know?*, *BJU Int.*, 2022.
- NIK-AHD F., DE HOEDT A.M., BUTLER C., ANGER J.T., CARROLL P.R., COOPERBERG M.R., FREEDLAND S.J., *Prostate-Specific Antigen Values in Transgender Women Receiving Estrogen*, in *JAMA*, 2024.
- KALAVACHERLA S., RIVIERE P., KALAVACHERLA S., ANGER J.T., MURPHY J.D., ROSE B.S., *Prostate Cancer Screening Uptake in Transgender Women*, in *JAMA Netw. Open.*, 2024.
- MANFREDI C., FRANCO A., DITONNO F., BOLOGNA E., LICARI L.C., LEONARDO C., ANTONELLI A., DE NUNZIO C., CHERULLO E.E., DE SIO M., AUTORINO R., *Prevalence and Factors Associated With Prostate Cancer Among Transgender Women*, *JAMA Oncol.*, 2024.

BOLOGNA E., LICARI L.C., FRANCO A., DITONNO F., LEONARDO C., DE NUNZIO C., AUTORINO R., MANFREDI C., *Gender-affirming hormone therapy in transgender women and risk of prostate cancer: pathophysiological mechanisms and clinical implications*, in *Prostate Cancer Prostatic Dis.*, 2025.

IDENTITÀ DI GENERE E DIRITTO ALLA SALUTE: PROSPETTIVE DI INCLUSIONE

Morena Verrengia*

Il rapporto tra *identità di genere* e *diritto alla salute* si colloca oggi al centro di una riflessione giuridica complessa e multilivello, nella quale si intrecciano profili costituzionali, amministrativi e sovranazionali.

Il progetto di ricerca PRIN PNRR T.R.A.N.S. (*Transsexuals' Rights and Administrative procedure for Name and Sex rectification*) ha indagato sistematicamente tale connessione, concentrandosi, tra le altre cose, sui percorsi di affermazione di genere, sulle procedure di rettificazione anagrafica del sesso e sulle forme di tutela riconosciute alle persone transgender nell'attuale quadro giuridico. Le analisi condotte offrono una base interpretativa essenziale anche per interrogarsi sulle condizioni di accesso ai servizi sanitari e sulla capacità di questi ultimi – oggi profondamente ridisegnati dalla digitalizzazione – di garantire inclusività ed eguaglianza sostanziale, evitando il paradosso per cui la modernizzazione tecnologica si traduca in un nuovo fattore di esclusione.

In tale prospettiva, il nesso “identità di genere” e “salute” non assolve soltanto una funzione ricostruttiva, ma rappresenta un punto di osservazione privilegiato per valutare la capacità del sistema sanitario, nelle sue diverse articolazioni, di assicurare prestazioni effettivamente inclusive. Il dibattito contemporaneo sul diritto alla salute evidenzia, infatti, come l'accesso ai servizi non dipenda unicamente dall'esistenza e dal riconoscimento formale di diritti, ma anche dell'effettività delle condizioni materiali, istituzionali e tecnologiche che ne consentono la fruizione. Ciò impone di superare una concezione statica dei diritti fondamentali per adottare una prospettiva dinamica, capace di misurarne l'effettività alla prova delle trasformazioni dell'azione amministrativa (PIOGGIA, 2025, 258-259). Tale esigenza assume una pregnanza particolare per le persone transgender, la cui esperienza è spesso segnata da forme di marginalizza-

* Assegnista di ricerca in diritto amministrativo e pubblico Università degli Studi di Milano.

zione che si manifestano sia nella relazione con gli operatori sanitari, sia nella dimensione organizzativa e amministrativa, legata alle procedure di accoglienza, registrazione e gestione dei dati personali.

Il processo di digitalizzazione dell'assistenza sanitaria introduce ulteriori e decisivi elementi di complessità. Strumenti quali il Fascicolo Elettronico Sanitario, i portali di prenotazione, le ricette elettroniche e, più recentemente, le piattaforme di telemedicina e di intelligenza artificiale applicate alla diagnostica, stanno profondamente trasformando le modalità di interazione tra cittadini e servizio sanitario. Tali innovazioni, se da un lato promettono maggiore efficienza, rapidità e trasparenza, dall'altro introducono nuove vulnerabilità, soprattutto per quei gruppi sociali la cui identità richiede adeguate modalità di riconoscimento all'interno delle architetture digitali. Queste ultime, infatti, lungi dall'essere tecnicamente neutre, si configurano come vere e proprie "architetture normative", nelle quali le scelte di progettazione incorporano modelli culturali e giuridici preesistenti, traducendosi in norme di fatto idonee a produrre effetti giuridici diretti. Il rischio è che tali architetture consolidino, anziché rimuovere, ostacoli all'esercizio dei diritti fondamentali.

Il quadro normativo di riferimento è multilivello e articolato. L'accesso equo ai servizi sanitari è componente essenziale del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost., il quale, letto in combinato disposto con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., impone alla Repubblica un obbligo positivo di intervento volto a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. Allo stesso tempo, anche il diritto all'identità di genere trova ormai solido fondamento all'interno della Carta costituzionale, ancorandosi anzitutto al diritto alla salute, nonché al principio personalistico (art. 2 Cost.) e alla dignità sociale (art. 3 Cost.). A livello sovranazionale, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 21 e 35) e l'art. 8 CEDU rafforzano tale impianto, vietando ogni forma di discriminazione fondata sull'identità di genere e tutelando l'identità personale quale componente essenziale della vita privata.

Da qui muove l'interrogativo che orienta la presente riflessione: in che misura i sistemi sanitari – sempre più fondati su infrastrutture digitali – sono in grado di garantire un accesso equo e inclusivo alle persone transgender, in particolare a coloro che stanno affrontando un percorso di *affermazione* di genere?

Un chiarimento terminologico si impone in via preliminare. L'utilizzo dell'espressione "affermazione di genere", in luogo di "transizione di genere", consente di riconoscere che non si tratta di esperienze che presuppongono un passaggio da un genere a un altro, bensì dell'*espressione* di un'identità personale che precede il riconoscimento giuridico (POSTERARO, 2025, 266). Tale scelta terminologica si inserisce, peraltro, nel più ampio processo di depatologizzazione dell'esperienza trans, ampiamente riconosciuto sul piano scientifico e progressivamente recepito anche sul piano giuridico. L'idea che l'identità di genere costituisca un fenomeno da accertare o validare mediante strumenti medici o psicologici è stata progressivamente superata, a favore di una concezione che valorizza il diritto di autodeterminazione e di identità personale. In tale prospettiva, la rettificazione anagrafica non rappresenta il riconoscimento giuridico di una condizione clinica, bensì l'espressione di una scelta identitaria che attiene alla sfera più intima della persona.

Orbene, le *persone* transgender non "*cambiano*" genere, ma *affermano* un'identità già propria, che può collocarsi anche al di fuori delle categorie binarie tradizionali. Tale impostazione è stata recentemente valorizzata dalla Corte costituzionale, la quale ha riconosciuto che un individuo, "percependo di non appartenere né al [genere] femminile, né a quello maschile, possa avvertire l'esigenza di essere riconosciuto in un'identità 'altra'" (Corte cost., 3 luglio 2024, n. 143) (POSTERARO, 2024). La pronuncia assume una portata precettiva significativa, poiché delegittima prassi amministrative fondate su presupposti binari inadeguati e impone un dovere di adeguamento delle procedure e delle infrastrutture tecnologiche dei pubblici poteri, chiamati a conformarsi a una concezione pluralistica dell'identità personale.

Nell'accesso ai servizi sanitari, le persone transgender incontrano barriere di natura tecnica e organizzativa che si manifestano in diverse aree critiche. Una prima riguarda la carenza di percorsi di screening e cura adeguati. È emblematico il caso degli screening oncologici: persone aAFAB possono non ricevere inviti per pap-test o mammografie, pur permanendo il medesimo rischio biologico (CORSO, 2025, 201). Ciò denota un difetto di progettazione amministrativa che traduce una vulnerabilità prevenibile in esclusione, configurando un deficit nella funzione

di programmazione sanitaria e nella tutela proattiva della salute. Analoghe criticità emergono con riferimento agli screening urologici o alle persone transgender che scelgano di far uso di terapia ormonale, come segnalato da studi clinici condotti dallo IEO, che attestano l'esistenza di rischi oncologici specifici (ad esempio, tumore al seno o alla prostata), seppur con incidenza variabile.

Accanto a tali criticità, non mancano esperienze virtuose. Si pensi al consultorio per lo screening dell'utero dedicato alle persone trans attivato dall'Azienda USL di Bologna, in collaborazione con il Movimento Identità Trans. A partire dal dicembre 2024, le persone interessate possono accedere a percorsi di screening (Pap test o HPV test) indipendentemente dall'anagrafica registrata. Tale esperienza dimostra come l'azione amministrativa possa evolvere in senso inclusivo attraverso modelli di amministrazione condivisa e forme di sussidiarietà orizzontale, orientate alla piena attuazione dei diritti fondamentali (PIOGGIA, 2024).

Un ulteriore profilo critico concerne il mancato o incompleto riconoscimento dell'identità di genere nei sistemi informatici sanitari. Il disallineamento tra dati anagrafici, documentali e digitali è frequente nei periodi di aggiornamento dei registri e produce barriere concrete all'accesso alle cure, quali difficoltà nelle prenotazioni, problemi di identificazione nelle strutture ed episodi di *misgendering* connessi all'utilizzo automatico dei dati. In tale contesto, l'identità digitale registrata nel Fascicolo Sanitario Elettronico non costituisce una mera rappresentazione, ma una componente essenziale per l'esercizio dei diritti. Un'identità digitale non aggiornata o non conforme si traduce in una negazione *de facto* del diritto all'identità personale, tutelato anche dall'art. 8 CEDU.

La digitalizzazione, dunque, non garantisce di per sé una maggiore accessibilità dei servizi. Al contrario, in assenza di un'adeguata progettazione inclusiva, essa rischia di perpetuare disuguaglianze preesistenti attraverso strumenti tecnologicamente avanzati. L'assenza di opzioni per il riconoscimento delle identità non binarie conferma come molti sistemi continuino a riprodurre schemi binari non più aderenti alla pluralità delle esperienze di genere. Si tratta di un deficit di riconoscimento giuridico e sociale che può configurare una forma di cattiva amministrazione, in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., quando la progettazione amministrativa genera

disparità di trattamento fondate sull'identità di genere e ostacoli burocratici idonei a incidere sulla dignità della persona.

A ciò si aggiunge la marcata disomogeneità delle procedure regionali per l'aggiornamento dei dati sanitari. In mancanza di linee guida nazionali vincolanti, le Regioni adottano soluzioni differenti per tempi, modalità e costi, determinando una frammentazione che incide sull'effettività del diritto alla salute e produce disuguaglianze territoriali incompatibili con il principio di eguaglianza sostanziale e con la garanzia uniforme dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).

In tale contesto, la trasformazione digitale del sistema sanitario solleva questioni particolarmente delicate anche in ordine al bilanciamento tra tutela della salute e protezione dei dati personali. La digitalizzazione comporta infatti la gestione di un patrimonio informativo altamente sensibile, che il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) qualifica come appartenente a *categorie particolari di dati*, meritevoli di tutele rafforzate. Un trattamento non adeguatamente regolato rischia di esporre le persone transgender a indebite forme di discriminazione, a trattamenti differenziati ingiustificati o a violazioni della sfera privata. La giurisprudenza europea ha più volte ribadito che il trattamento di tali dati deve essere strettamente *necessario e proporzionato* rispetto alle finalità perseguite, imponendo ai titolari del trattamento – incluse le aziende sanitarie – l'adozione di misure di *privacy by design* e *by default*, nonché la conduzione di Valutazioni d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR. L'omissione o l'ineadeguata esecuzione della DPIA integra, del resto, un autonomo profilo di illegittimità del trattamento.

Per le persone trans, tale equilibrio assume una rilevanza particolare: da un lato, è necessario garantire percorsi di cura adeguati e personalizzati; dall'altro, occorre evitare indebite esposizioni della sfera privata, spesso amplificate da sistemi informativi rigidi e da architetture digitali progettate secondo modelli binari. L'assenza di protocolli operativi chiari e uniformi, unitamente a regolamenti interni frammentari, lascia frequentemente gli operatori sanitari in una "zona grigia" decisionale, con il rischio di trattamenti difformi e di potenziali violazioni dei diritti fondamentali. Anche laddove tali criticità derivino da scelte tecniche o da inerzie organizzative, esse restano giuridicamente imputabili all'amministrazione, in quanto espressione di un modello procedimentale e

tecnologico non conforme ai principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e non discriminazione.

La trasformazione digitale del sistema sanitario richiede pertanto linee guida chiare e vincolanti, capaci di orientare tanto le amministrazioni pubbliche quanto gli operatori privati nella gestione dei dati e nell'organizzazione dei servizi. In questo quadro si colloca il ruolo, sempre più centrale, degli attori privati, spesso coinvolti nello sviluppo e nella gestione delle piattaforme sanitarie digitali, anche attraverso forme di collaborazione pubblico-privato. Le scelte tecniche operate nella progettazione dei *database* – quali identità riconoscere, quali opzioni rendere disponibili, quali percorsi facilitare – si traducono inevitabilmente in scelte giuridiche e politiche, incidendo in modo diretto sull'effettività del diritto alla salute. Ne deriva che anche i soggetti privati, in quanto co-protagonisti dell'erogazione di servizi di pubblico interesse, assumono una responsabilità pubblica sostanziale e concorrono alla realizzazione del diritto alla salute, risultando funzionalmente assoggettati al rispetto dei medesimi principi che vincolano la pubblica amministrazione. Ciò impone l'adozione di un quadro regolatorio chiaro e coerente, capace di definire competenze, responsabilità e standard tecnici, nonché di assicurare trasparenza e accountability nella progettazione e nella gestione delle piattaforme digitali sanitarie, anche attraverso il coinvolgimento delle realtà associative e delle comunità interessate, al fine di evitare che scelte apparentemente tecniche si traducano in decisioni giuridiche o politiche implicitamente discriminatorie.

Per governare efficacemente questa complessa trasformazione, si delineano alcune linee di intervento prioritarie. In primo luogo, occorre promuovere a livello nazionale l'uniformità dei sistemi sanitari digitali e delle procedure connesse, al fine di superare disuguaglianze territoriali e garantire un accesso omogeneo alle prestazioni. Ciò implica l'adozione di linee guida vincolanti che definiscano standard tecnici minimi, tempi e modalità di aggiornamento dei registri anagrafici e procedure condivise per gli screening preventivi, assicurando la piena garanzia dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) su tutto il territorio nazionale. Contestualmente, è necessario rafforzare la protezione dei dati sensibili mediante protocolli specifici dedicati all'identità di genere e percorsi

formativi per gli operatori, assicurando che il trattamento dei dati rispetti i criteri di necessità e proporzionalità stabiliti dal GDPR. Infine, appare indispensabile semplificare e rendere omogenei i percorsi di rettifica anagrafica e l'aggiornamento dei dati sanitari, al fine di garantire un tempestivo allineamento tra documentazione ufficiale, fascicolo sanitario e profili digitali dell'utente, rimuovendo ostacoli che incidono sull'effettività delle cure.

In conclusione, l'inclusione delle persone transgender nei servizi sanitari, oggi profondamente modellati da infrastrutture digitali, richiede un approccio integrato, capace di affrontare simultaneamente le criticità organizzative, tecnologiche e giuridiche. La digitalizzazione della sanità può costituire un fattore di esclusione, se non adeguatamente governata, oppure un potente strumento di inclusione, se progettata in modo giuridicamente ed eticamente sostenibile. Solo così il diritto alla salute potrà essere effettivamente garantito in modo universale, privo di barriere materiali, normative o digitali, e la pubblica amministrazione potrà assumere un ruolo attivo di garante dell'eguaglianza sostanziale nell'era digitale.

Riferimenti bibliografici

- AZZARRI F., *Autorizzazione al trattamento chirurgico e riconoscimento delle identità non binarie nella procedura di rettificazione di sesso*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2025, 141 e ss.
- COSTA D., ROTUNDO A., *The Experience of Transgender People in the Italian Healthcare Context: A Qualitative Study*, in *AG About Gender - International Journal of Gender Studies*, 2024, 314 e ss.
- CORSO G., *Tumore al seno nelle persone trans*: quantificazione del rischio ed educazione all'identificazione precoce*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 201 e ss.
- KIRKLAND A., *Dropdown rights: Categorizing transgender discrimination in healthcare technologies*, in *Social Science & Medicine*, 2021, 1 ss.
- LIBERALI B., *Alla ricerca del fondamento costituzionale dell'identità di genere: il transessualismo e il non binarismo fra diritto alla salute, dignità umana e identità personale*, in *BioLaw Journal*, 2024, 1 e ss.
- PIOGGIA A., *Cura e pubblica amministrazione. Come il pensiero femminista può cambiare in meglio le nostre amministrazioni*, Bologna, 2024.
- PIOGGIA A., *La carriera alias negli atenei italiani: un esempio di amministrazione costituzionale*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 253 e ss.
- POSTERARO N., *Corte costituzionale, identità non binarie e affermazione di genere*, in *Il Mulino*, 2024, online: <https://www.rivistailmulino.it/a/corte-costituzionale-identit-non-binarie-e-affermazione-di-genere>.
- POSTERARO N., *Persone, diritto e parole*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 265 e ss.
- POSTERARO N., *Il diritto alla salute delle persone transessuali e la rettificazione chirurgica del sesso biologico: problemi pratici*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2017, 1085 e ss.

SEZIONE VII

IDENTITÀ DI GENERE
E TUTELA DEI DATI PERSONALI

GDPR E DIRITTO ALLA RETTIFICA DEL SESSO ANAGRAFICO DELLA PERSONA TRANSGENDER

Francesco Dalla Balla*

SOMMARIO: 1. Dalla legge n. 164/1982 al GDPR. – 2. La sentenza della Corte di Giustizia UE, 13 marzo 2025, C-247/2023, *Deldits*. – 3. Quali rischi dall'attuazione dell'art. 16 GDPR?

1. *Dalla legge n. 164/1982 al GDPR*

La legge n. 164/1982 è stata oggetto di contrapposte letture. Le *Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso*, al momento della loro approvazione, ebbero infatti una portata innovativa nel panorama europeo che la dottrina di settore non manca di sottolineare (PEZZINI, 2). Tuttavia, la loro resistenza nel tempo ha ormai superato di gran lunga la validità dei paradigmi culturali e scientifici sottesi all'impianto normativo.

Questa resilienza può essere interpretata in due modi. Da un lato, una parte della letteratura vi ha ravvisato un positivo sintomo di adattabilità e flessibilità, che ne ha consentito la reinterpretazione in senso costituzionalmente orientato da parte della Cassazione (sent. 15138/2015) e della Corte costituzionale (sent. n. 221/2015), accogliendo altresì le prescrizioni ermeneutiche provenienti dalla Corte EDU (n. 28957/95, 11 luglio 2002, *Goodwin v. UK*; n. 14793/08, 10 marzo 2015, *Y.Y. v. Turkey*; n. 79885/12–52471/13–52596/13, 6 aprile 2017, *A.P., Garçon et Nicot*) e dalla Corte di Giustizia (causa C-4/23, 4 ottobre 2024, *Mirin*). Diversamente, tuttavia, è stato obiettato che la legge n. 164/1982 presidia in modo molto particolareggiato alcune procedure formali, lasciando però sguarniti alcuni degli aspetti più problematici dell'affermazione di genere. Secondo alcuni importanti arresti giurisprudenziali, la legge, in sostanza, non si pone in contrasto con le rinnovate coordinate

* Assegnista di ricerca in diritto costituzionale e pubblico, Università di Trento.

ermeneutiche in materia di diritto alla salute e autodeterminazione di genere soltanto perché non entra (o, perlomeno, non più) “in partita” sulle questioni tecnicamente più problematiche: le azioni giudiziali di rettificazione anagrafica ed autorizzazione all’esecuzione dell’intervento chirurgico sopravvivono (nella quasi totalità dei casi) a posteriori, per convalidare atti e procedure già autonomamente intrapresi dall’interessato presso le strutture sanitarie (DALLA BALLA [2024], 84).

Da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024 ha sostanzialmente marginalizzato l’istituto dell’autorizzazione all’effettuazione dell’intervento chirurgico, relegandolo al solo caso in cui la persona intenda procedere alla conformazione dei caratteri sessuali primari, senza aver richiesto ed ottenuto la modifica dell’identità anagrafica (DALLA BALLA [2025], 6 ss.). In estrema sintesi, giova richiamare rapidamente le coordinate della normativa di risulta, ricavabile dal combinato disposto della legge n. 164/1982 e dall’art. 31 del d.lgs. n. 150/2011, a seguito dell’interpretazione costituzionalmente orientata formulata dalla Corte di cassazione (n. 15138/2015) e, successivamente, della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale sancita dalla sentenza n. 143. In linea di principio, l’interessato può intraprendere il percorso per l’affermazione di genere rivolgendosi alle strutture sanitarie. È in questa fase – del tutto estranea alle *Norme* – che si concentra la maggior parte delle problematiche bioetiche e biogiuridiche, ad esempio la “partecipazione e [il] consenso” del minore rispetto ai trattamenti *gender affirming* o la “sospensione dello sviluppo puberale” (CNB, 5). Solo una volta ottenuta la modifica dei caratteri sessuali secondari in senso coerente con il genere nel quale la persona si immedesima e si riconosce, quest’ultima può esercitare le facoltà giuridiche previste dalla legge n. 164, promuovendo al Tribunale l’istanza di rettificazione anagrafica del sesso, allegando la documentazione sanitaria e psicologica che attesta “l’intervenuta oggettiva transizione” (Corte cost. sent. n. 269/2022), con ricorso al rito previsto dagli artt. 473-*bis* e ss. c.p.c. Costituisce principio fondante dell’ordinamento anagrafico italiano, infatti, quello per cui solo il Tribunale può autorizzare con sentenza la rettificazione degli atti dello stato civile. Inoltre, fino al 2024, la persona aveva altresì l’obbligo di munirsi dell’autorizzazione del Tribunale se intendeva procedere anche alla modifica degli organi genitali in via chirurgica. Tuttavia, per effetto della sentenza n. 143/2024, una volta

ottenuto dal Tribunale l'ordine di modifica dell'identità anagrafica (sul presupposto della variazione dei caratteri sessuali secondari), la persona potrà autonomamente decidere di procedere anche alla conformazione in via chirurgica dei caratteri sessuali primari, senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione del giudice civile.

In questo contesto normativo, la letteratura giuridica si è ampiamente interrogata se la scelta del legislatore di obbligare la persona *transgender* all'esperimento di onerose procedure giudiziali fosse ancora ragionevole e proporzionata (POSTERARO, BUSATTA, MAGLIARI, 9 ss.).

In linea di principio, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che il ricorso a procedure giudiziarie costituisca legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, anche se la stessa Corte costituzionale ha concorso – prima con la sentenza n. 221/2015, poi con la sentenza n. 143/2024 – alla progressiva semplificazione dell'*iter* processuale.

L'onerosità economica (BRONDONI, 169) e temporale delle procedure, necessariamente giudiziali, che la legge italiana prescrive per la “rettificazione anagrafica del sesso”, impedendo all'interessato di rivolgersi direttamente all'autorità amministrativa, era invece stata in passato oggetto di un importante arresto della Corte EDU. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto infatti trasgressivo dell'art. 8 della Convenzione il lasso temporale di due anni e mezzo, che la persona ha dovuto sopportare per l'espletamento delle procedure giudiziali di cui alla legge n. 164/1982, dopo che la relativa istanza era stata rifiutata dall'autorità amministrativa (sul presupposto che la legge n. 164/1982 e il d.P.R. n. 369/2000 riservano alla competenza del Tribunale ordinario tutte le ipotesi di rettificazione degli atti dello stato civile). La CEDU, in particolare, censurava che “le autorità non hanno tenuto in considerazione il fatto che la stessa aveva intrapreso da anni un processo di transizione sessuale e che il suo aspetto fisico, così come la sua identità sociale, era già femminile da molto tempo”. Il Collegio “non rimette [...] in discussione la scelta del legislatore italiano di affidare all'autorità giudiziaria piuttosto che all'autorità amministrativa le decisioni relative al cambiamento del registro di stato civile delle persone transessuali”, ma “rileva in ciò una rigidità del processo giudiziario di riconoscimento dell'identità sessuale delle persone transessuali in vigore all'epoca dei fatti, che ha posto la ricorrente per un periodo di tempo irragionevole in una situazione anormale che le ha ispirato sentimenti di vulnerabilità, umiliazione e ansia”

rammentando al legislatore italiano i contenuti della “raccomandazione CM/Rec(2010)5 sulle misure volte a combattere la discriminazione basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, nella quale il Comitato dei Ministri ha raccomandato agli Stati di consentire i cambiamenti di nome e di genere nei documenti ufficiali in modo rapido, trasparente e accessibile” (11 ottobre 2018, ric. n. 55216/08, *S.V. c. Italia*).

2. *La sentenza della Corte di Giustizia UE, 13 marzo 2025, C-247/2023, Deldits*

Un colpo decisivo a questo impianto normativo sembra tuttavia provenire dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. In una recente sentenza (13 marzo 2025, C-247/2023, *Deldits*), i Giudici di Lussemburgo hanno infatti evidenziato che il diritto europeo prevede degli strumenti per ottenere la rettificazione del sesso attestato nei documenti anagrafici in senso coerente con l’identità di genere, attraverso un’istanza diretta all’autorità amministrativa nazionale. Il caso riguardava i registri tenuti dall’autorità di polizia ungherese in materia di immigrazione, ma reca considerazioni estensibili a qualunque pubblico registro istituito dalla legge per l’identificazione dei soggetti circolanti sul territorio dello Stato.

La Corte ha infatti ritenuto applicabile, ai fini della modifica dei dati relativi all’identità della persona transgender, il regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e, nello specifico, i relativi artt. 5, 16 e 59, che disciplinano la rettifica e/o l’aggiornamento dei dati personali inesatti. L’argomentazione della Corte di Giustizia può essere sostanzialmente riepilogata in cinque snodi fondamentali:

a) l’identità anagrafica – ivi compresa l’indicazione del genere o del sesso – costituisce dato personale soggetto alla disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679. Ai sensi del relativo art. 4, infatti, l’informazione relativa al sesso “si riferisce a una persona fisica identificata o identificabile” (*sub. 1*) ed “è stat[a] oggetto di un «trattamento»” (*sub. 2*), da parte dell’autorità competente alla tenuta di un registro pubblico, al fine della sua conservazione “*in un archivio*”;

b) l’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e l’art. 5, lett. d) del GDPR codificano il principio di esattez-

za del dato, imponendo al titolare del trattamento di adottare “tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità”;

c) in attuazione di questi principi, l'art. 16 del GDPR prescrive che “l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”;

d) il carattere esatto e completo dei dati personali dipende dalla finalità per la quale tali dati sono stati raccolti. Se – come nel caso dei registri anagrafici o di quelli previsti dalla legislazione nazionale in materia di immigrazione – la raccolta ha “lo scopo di identificare la persona interessata”, il dato riguarda “l'identità di genere” concretamente ed attualmente “vissuta” dalla persona, a poco rilevando “quella che le sarebbe stata assegnata alla nascita”;

e) perciò, i dati personali inesatti o incompleti devono poter essere rettificati, secondo la procedura definita dall'art. 16 del GDPR, con istanza al titolare del trattamento.

D'altronde, tanto l'autodeterminazione di genere quanto il diritto di rettifica costituiscono, secondo la giurisprudenza, corollari del diritto all'identità personale (PEZZINI, 15), che fornisce “tutela giuridica alla pretesa di un soggetto di vedersi rappresentato verso l'esterno in maniera fedele, ovvero corrispondente alla realtà” e da cui deriva “il potere di inibire rappresentazioni della propria persona che non siano (o non siano più) rispondenti alla situazione effettiva ed attuale” (CALISAI, 344). Anche la Corte di cassazione, d'altronde, aveva avuto modo di sottolineare come – proprio attraverso l'attribuzione all'interessato di facoltà modificative dei dati conservati – l'ordinamento europeo abbia inteso valorizzare la “proiezione dinamica” (Cass. civ. n. 5525/2012) dei dati personali, a presidio dell'*attuale* identità personale o morale (CALISAI, 345).

Il regolamento (UE) 2016/679, tuttavia, non si limita alla codificazione astratta dei diritti, ma detta una esaustiva disciplina procedimentale, che reca elementi assolutamente innovativi nell'impatto con il diritto nazionale italiano in materia di rettificazione anagrafica, risalente agli anni '80.

Innanzitutto, l'art. 12 del regolamento UE 2016/679 radica la competenza allo svolgimento delle operazioni di rettifica in capo al titolare del trattamento dei dati, ovvero sia – nel caso di specie – “l'autorità pubblica [...] che [...] determina le finalità e i mezzi del trattamento” o è qualificata come tale dal diritto amministrativo nazionale (art. 4, comma 1, n. 7, GDPR). A norma degli artt. 1, 5 e 7 del d.P.R. n. 396/2000 e dell'art. 450 cod. civ., la tenuta dei registri dello stato civile compete all'ufficiale di stato civile, ovvero sia al Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo. La figura del titolare del trattamento è consolidata nell'ordinamento unionale sin dalla Direttiva 95/46/CE e serve prioritariamente ad attribuire la “responsabilità” per l'osservanza o – soprattutto – l'inosservanza delle norme relative alla protezione dei dati, come peraltro chiarito nel parere n. 1/2010 dal gruppo di lavoro “Articolo 29”, costituito in seno alla Commissione europea (DEL FEDERICO, POPOLI, 94 ss.). Il titolare del trattamento incarna dunque un ruolo difficilmente compatibile con quello che l'art. 95 del d.P.R. n. 369/2000 assegna al Tribunale civile o, a maggior ragione, al Procuratore della Repubblica.

Il titolare del trattamento, a norma del GDPR, “non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti” e, anzi, deve provvedere “senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa” (art. 12, comma 3). L'esercizio del diritto di rettifica è gratuito, salvo il caso di istanze manifestamente infondate o ripetitive (art. 12, comma 2). Il regolamento sancisce altresì che i dati possono essere aggiornati con semplice “dichiarazione integrativa” dell'interessato. Tuttavia, l'Amministrazione tenutaria del registro può pretendere “elementi di prova” dell'inesattezza, purché siano pertinenti, proporzionati e ragionevoli.

Nel caso dell'autodeterminazione di genere, potrebbe essere sufficiente, ad esempio, la documentazione medica attestante il percorso *gender affirming* condotto presso le strutture sanitarie. Viceversa, l'Amministrazione non può far coincidere la prova dell'inesattezza del dato con la riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali primari. Ciò contravviene infatti all'art. 7 CDFUE, la cui interpretazione – ai sensi del successivo art. 52, paragrafo 3 – non può discostarsi da quella adottata dalla Corte EDU relativamente all'art. 8 della Convenzione (CGUE, 4 ottobre 2024, C-4/23, *Mirin*, 63 ss.). A quest'ultimo proposito, la Corte di Strasburgo ha più volte precisato che il riconoscimento giuridico

dell'identità di genere non può mai essere condizionato alla modifica chirurgica degli organi sessuali (n. 14793/08, 10 marzo 2015, *Y.Y. v. Turkey*).

La Corte di Giustizia muove dunque da una ricostruzione degli interessi in gioco secondo una prospettiva antitetica rispetto a quella tradizionalmente invalsa nell'ordinamento italiano. Nel dibattito nazionale, infatti, le prerogative discendenti dalla legge n. 164/1982 sono state tradizionalmente interpretate come il punto di caduta nel bilanciamento tra il diritto individuale all'autodeterminazione di genere (quale corollario del diritto all'identità personale) e il contrapposto interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche (Cass. civ, n. 15138/2015). Viceversa – nell'impostazione del giudice europeo, che correla l'attualità del dato alla finalità del suo trattamento da parte della P.A. – l'aggiornamento delle iscrizioni anagrafiche alla luce dell'identità di genere costituisce lo strumento per presidiare non solo un interesse individuale, ma anche la “funzione sociale” dei registri pubblici rispetto all'identificazione dei soggetti circolanti sul territorio nazionale.

Con riferimento all'implementazione della pronuncia nelle prassi amministrative nazionali, il punto nodale risiede nella particolare efficacia che l'ordinamento europeo ascrive al regolamento *ex art. 288 TFUE*. L'onere di applicazione del GDPR grava infatti in egual misura sia sugli organi giurisdizionali che su quelli amministrativi (tra cui, per l'appunto, gli uffici anagrafici e di stato civile), senza necessità di una normativa nazionale di recepimento.

Inoltre, dall'obbligo di conformazione al diritto UE discende l'onere, in capo alle amministrazioni, di disapplicare norme interne eventualmente contrastanti con disposizioni eurounitarie, onde evitare – in un'ottica preventiva – l'adozione di provvedimenti cd. *antieuropei* (BUC-CARELLA, 46). Il punto è stato espressamente ribadito dalla Corte costituzionale, secondo cui “tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi – tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi – sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili” (Corte cost., sent. n. 389/1989).

Anche la Corte di Giustizia dell'Unione e il Consiglio di Stato hanno utilizzato termini perentori per rimarcare l'obbligo delle autonomie locali di dare diretta attuazione alle norme *self-executing*, eventualmente

mediante la disapplicazione del diritto nazionale. In una recente pronuncia, la Corte di Lussemburgo ha precisato che “l’amministrazione, anche comunale, è tenuta [...] a disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi” a “disposizioni incondizionate e sufficientemente precise” di una direttiva o di un regolamento UE, per effetto dell’art. “288, terzo comma, TFUE”, che incombe in egual misura sui giudici nazionali e sulle “autorità amministrative, comprese quelle” territoriali (CGUE, sez. III, 20 aprile 2023, C-348/2022, su cui FELIZIANI [2023], p. 789).

In termini non meno univoci, l’Adunanza Plenaria di Palazzo Spada (9 novembre 2021, nn. 17-18) ha sottolineato che grava sul singolo “funzionario amministrativo” il dovere di dare esecuzione al diritto UE mediante la non applicazione della norma interna (FELIZIANI [2022], 484).

L’assenza nella disciplina amministrativa di settore (legge n. 396/2000) di una specifica previsione procedimentale non può essere ostativa alla diretta applicazione del GDPR. Semmai, le criticità riscontrate nell’ordinamento nazionale potranno costituire il motivo per l’avvio – presso l’Amministrazione – di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati a norma dell’art. 35 del GDPR, ai fini della successiva consultazione del Garante ai sensi dell’art. 36.

Il fatto che il sesso assegnato alla nascita costituisca un “dato personale”, soggetto a rettifica nelle forme “snelle” di cui all’art. 16, apre nuovi scenari rispetto all’ordinamento anagrafico nazionale. Il *considerando* n. 59 del regolamento (UE) 2016/679, aggiunge che, con riferimento al diritto di rettifica, il “titolare del trattamento dovrebbe predisporre anche i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati personali siano trattati con mezzi” telematici. Tale normativa fa esplicito divieto agli Stati membri di subordinare l’esercizio degli artt. dal 15 al 22 del GDPR all’esperimento di un previo contenzioso avanti agli organi giurisdizionali, che è legittimo solo in quanto eventuale rimediale a seguito del motivato rifiuto da parte del titolare (art. 79).

Il regolamento UE 679/2016, per sua stessa natura, ha applicabilità immediata e diretta in ciascuno Stato membro e la perdurante vigenza della legge n. 164/1982 (e del relativo procedimento giurisdizionale per la rettificazione anagrafica del sesso) non può essere considerata ostativa “alla simultanea ed uniforme applicazione nell’intera Comunità” dei diritti ivi contenuti.

3. *Quali rischi dall'inattuazione dell'art. 16 GDPR?*

All'attuazione dell'art. 16 del GDPR concorrono tutti i rimedi amministrativi introdotti dal regolamento (UE) n. 2016/679, ivi compresa la facoltà per l'interessato di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, istituito dal d.lgs. n. 196/2003. A quest'ultimo compete, a norma dell'art 58, comma 2, lett. g), del regolamento, "ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18".

L'inadempimento dell'Amministrazione trova direttamente nel regolamento un peculiare regime risarcitorio, in conformità alla tendenza dell'ordinamento europeo ad ampliare "il ruolo dei cittadini quali indiretti guardiani dell'applicazione del diritto dell'Unione" (DELLA CANANEA, FRANCHINI, 298). L'art. 82 del GDPR, infatti, prefigura un modello di responsabilità "semi-oggettiva" (RICCIO, 725), che "si approssima" (PELINO, 601) a quanto previsto nell'ordinamento nazionale dall'art. 2050 c.c. (GAMBINI, 1082), ribaltando a sfavore del titolare del trattamento dei dati l'*onus probandi* di dimostrare che "l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile". L'interpretazione dei requisiti presupposti alla prova liberatoria è oggetto di un'ampia controversia interpretativa, con specifico riferimento alla rilevanza o meno dell'elemento soggettivo. L'art. 15 del d.lgs. n. 269/2003 richiamava infatti espressamente l'art. 2050 cod. civ., raccordando il regime della responsabilità civile del titolare del trattamento ad un preciso inquadramento nell'ambito delle categorie codicistiche di diritto interno, ma tale schema non è stato riproposto dal d.lgs. n. 101/2018. Quest'ultimo, rinviando direttamente alle disposizioni regolamentari unionali, prefigura perciò un regime "europeo" in materia di responsabilità civile derivante dal trattamento dei dati, nel tentativo di uniformare il modello adottato dagli Stati membri dell'UE (RATTI, 781).

Perciò, le pretese risarcitorie derivanti dall'art. 82 GDPR mutano un regime tipico, tendenzialmente più favorevole al danneggiato rispetto a quello vigente per la responsabilizzazione dell'amministrazione nazionale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., che rimane invece imperniato sulla prova del dolo o della colpa, i quali non si risolvono nell'antigiuridicità del fatto (RICCIO, 723).

Attraverso tale apparato normativo è deducibile sia il pregiudizio di ordine patrimoniale che quello non patrimoniale. Per quanto d'inte-

resse ai fini della presente trattazione, non pare fuori luogo prefigurare l'eventualità che – ad esempio – possano essere in questo modo recuperate le maggiori spese sostenute dalla persona per l'instaurazione della procedura giudiziaria di rettificazione anagrafica del sesso in caso di illegittimo rigetto dell'istanza amministrativa di rettificazione.

La legittimazione passiva è incardinata dall'art. 82 in capo al titolare del trattamento, ovvero al Sindaco. Tuttavia, come previsto dall'art. 1 del d.P.R. n. 396/2000, quest'ultimo provvede alla tenuta dei registri in qualità di ufficiale di Governo, ovvero di organo incardinato nell'apparato dello Stato. Questo rilievo organizzativo comporta, da un lato, la legittimazione del Prefetto al fine di impartire direttive, vigilare sulla tenuta dei registri ed eventualmente annullare l'atto adottato dall'ufficiale di stato civile. Per altro verso, la giurisprudenza tradizionale ha posto in capo allo Stato (e non al Comune) le conseguenze risarcitorie derivanti dall'azione del Sindaco quale ufficiale di Governo (Cass. civ., sez. I, ord. 28 febbraio 2019, n. 5970), con la sola eccezione dei poteri di ordinanza *ex art. 54 TUEL*, in considerazione della “portata [...] meramente locale dell'interesse pubblico sottostante” all'esercizio del potere (Cons. St., sez. IV, 11 gennaio 2022, n. 179).

Questa forma di responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione, in relazione al trattamento dei dati personali, discende perciò in capo allo Stato senza necessità di scomodare i più stringenti presupposti della responsabilità extracontrattuale per l'inattuazione del diritto europeo (CGUE, 13 novembre 1991, C-6/90 e 9/90, *Francovich c. Bonifaci*), che pur non può ritenersi esclusa per il solo fatto che la trasgressione riguardi norme aventi effetto diretto e dunque invocabili dinanzi al giudice (CGUE, 5 marzo 1996, C-46/93 e 48/93, *Brasserie du Pêcheur*; su cui TESAURO, 269).

Riferimenti bibliografici

- BRONDONI F., *I mezzi di prova nel procedimento di rettificazione anagrafica del sesso*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 167 e ss.
- BUCCARELLA M., *I conflitti dell'azione amministrativa con il diritto dell'unione europea*, in *Eurojus*, 2024, 40 e ss.
- BUSATTA L., *La salute sostenibile*, Torino, 2018.
- CALISAI F., *Il diritto dell'interessato*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 327 e ss.
- COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, *In merito alla richiesta di AIFA sulla eticità dell'uso del farmaco Triptorelina per il trattamento di adolescenti con disforia di genere*, 2018, online https://bioetica.governo.it/media/4295/vr_p132_2018_triptorelina-per-adolescenti-con-disforia-di-genereit.pdf.
- COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, *Risposta al quesito del ministero della salute sull'utilizzo della Triptorelina nel caso di diagnosi di "disforia di genere"*, 2024, online https://bioetica.governo.it/media/idynlfxa/triptorelina_testo-finale.pdf.
- DALLA BALLA F., *Cosa resta della legge n. 164/1982? Diritti e fonti della transizione di genere*, in *Biolaw Journal*, 2024, 57 e ss.
- DALLA BALLA F., *Novità e antichi spettri in materia di rettificazione anagrafica del sesso*, in *Corti supreme e salute*, 2025.
- DALLA BALLA F., *Transizione di genere, basta un'istanza all'ufficiale di stato civile (ex art. 16 GDPR)?*, in *Oss. cost.*, 2025, 272 e ss.
- DEL FEDERICO C., POPOLI A.R., *Le definizioni*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia*, Bologna, 2019, 63 e ss.
- DELLA CANANEA G., FRANCHINI C., *I principi dell'amministrazione europea*, Torino, 2013.
- FELIZIANI C., *Norma interna in contrasto con il diritto europeo, doveri del funzionario pubblico e sorte del provvedimento amministrativo "antieuropeo"*, in *Dir. proc. amm.*, 2022, 772 e ss.
- FELIZIANI C., *A proposito del dovere della pubblica amministrazione di non applicare una norma nazionale in contrasto con il diritto europeo: la Corte di Lussemburgo conferma l'Adunanza plenaria*, in *Dir. proc. amm.*, 2023, 460 e ss.

- FRANCA S., *Rettifica dei dati e identità di genere. Il diritto alla protezione dei dati personali come dispositivo di salvaguardia di diritti e libertà fondamentali*, in *Rivista di Diritto Antidiscriminatorio*, 2025, 363 e ss.
- GAMBINI M.L., *Responsabilità e risarcimento nel trattamento dei dati personali*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 1017 e ss.
- PELINO E., *Il danno risarcibile*, in L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI, *Il regolamento privacy europeo*, Milano, 2016, 595 e ss.
- PEZZINI B., *Il corpo della differenza: una riflessione sulla condizione transessuale e la Costituzione*, in *GenIUS*, 2025, 2 e ss.
- POSTERARO N., BUSATTA L., MAGLIARI A., *Il primo anno di ricerca del progetto T.R.A.N.S.*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 167 e ss.
- RATTI M., *La responsabilità da illecito trattamento dei dati personali*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia*, Bologna, 2019, 742 e ss.
- RICCIO G.M., *Articolo 82 - Diritto al risarcimento e responsabilità*, in G.M. RICCIO, G. SCORZA, E. BELISARIO (a cura di), *GDPR e normativa privacy: commentario*, Milano, 2022, 721 e ss.
- TESAURO G., *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Napoli, 2021.

LA RETTIFICA DEI DATI PERSONALI NEL CASO *DELDITS*. IL GDPR A TUTELA DELLA TRANSIDENTITÀ

Simone Franca*

SOMMARIO: 1. Dalla rettifica dei dati personali alla rettifica dell'identità di genere. – 2. La vicenda della causa nel quadro del sistema giuridico ungherese. – 3. L'inquadramento del diritto alla rettifica e dei suoi limiti nel giudizio. – 4. Riflessioni conclusive.

1. *Dalla rettifica dei dati personali alla rettifica dell'identità di genere*

Nella prospettiva di assicurare un adeguato bilanciamento fra le esigenze di protezione delle persone fisiche e di circolazione dei dati, il GDPR riconosce alcuni diritti sul trattamento. In tal modo, esercitando la propria autodeterminazione informativa (RODOTÀ, 1974; ARENA, 1994; BOMBARDELLI, 2022), l'interessato ha facoltà di intervenire sul regime dei propri dati in varia misura.

Fra tali diritti figura il diritto alla rettifica dei dati personali (art. 16 GDPR). Il testo della disposizione è, invero, piuttosto scarno dal momento che si limita a collegare l'esercizio del diritto a una forma di "inesattezza" (e dunque, alla violazione del principio di esattezza stabilito dall'art. 5 GDPR) e a prevedere che il titolare gestisca l'istanza di rettifica senza ingiustificato ritardo. Si prevede, inoltre, nel secondo alinea dell'unico paragrafo che l'interessato abbia il diritto di intervenire a fronte di dati incompleti, anche sulla base di una dichiarazione incompleta, tenendo conto della finalità del trattamento.

La disciplina così succintamente richiamata potrebbe apparire come di limitato interesse, se la si considera come rilevante solo a fronte di errori (per lo più materiali) nell'attività di trattamento. Non che simili errori possano avere, in generale, una limitata incidenza: l'inesattezza del dato, specie a fronte di trattamenti come quelli tramite intelligenza

* Ricercatore a tempo determinato in diritto amministrativo e pubblico, Università di Trento.

artificiale può avere significative ripercussioni sui diritti fondamentali dell'interessato e anche sulla correttezza (e, in ambito pubblico, legittimità) della decisione che viene assunta.

Ciò che però va rimarcato è che tale disciplina si rivela fondamentale per preservare l'identità della persona nelle sue plurime forme. Attraverso l'art. 16 GDPR, infatti, la persona è titolare di un diritto a far sì che la propria identità sia preservata e ripristinata in una logica di esattezza. E ciò vale per le diverse facce da cui può essere riguardata l'identità personale come figura prismatica.

Queste considerazioni aiutano a comprendere l'importanza della sentenza della Corte di giustizia UE del 13 marzo 2025, causa C-247/23 (*Deldits*). Con tale sentenza, infatti, al diritto alla rettifica è stata riconosciuta la capacità di fungere non solo da strumento di tutela dei propri dati personali, ma di rappresentare mezzo per l'affermazione per la propria transidentità. In tal guisa, tale diritto rivela la capacità di scardinare le fondamenta delle politiche normative che trascurano o – come nel caso in esame – negano le plurime componenti dell'identità di genere.

Per comprendere la portata della pronuncia, posti alcuni brevi cenni sulla fattispecie in esame, si passerà all'esame delle argomentazioni della Corte del Lussemburgo. L'analisi permetterà di svolgere alcune riflessioni di sintesi sul ruolo del GDPR come dispositivo di tutela dei diritti fondamentali e, nella specie, della transidentità.

2. *La vicenda della causa nel quadro del sistema giuridico ungherese*

Nel 2022 il sig. VP, cittadino iraniano e titolare dello status di rifugiato in Ungheria, ha presentato una richiesta alle autorità competenti chiedendo, ai sensi dell'art. 16 del GDPR, la rettifica dei propri dati personali affinché fosse riconosciuta la sua identità di genere. Assegnato al sesso femminile alla nascita, VP si identifica come persona transgender, ossia una persona che non si identifica con il sesso biologico attribuito alla nascita e che non si è sottoposta, in tutto o in parte, a trattamenti medico-chirurgici al fine di avere una coincidenza estetica con la propria identità di genere (POSTERARO, 2017; REALE, 2017; LIBERALI, 2025). Tuttavia, al momento del riconoscimento della protezione internazionale nel 2014, era stato registrato come persona di sesso fem-

minile, in conformità con la normativa nazionale allora vigente. Già in quella fase, nella documentazione allegata alla domanda di asilo, egli aveva accluso certificazioni rilasciate da specialisti medici che attestavano la sua transidentità.

La vicenda si colloca all'interno del contesto normativo ungherese segnato da una perdurante lacuna nella tutela dei diritti delle persone transgender, lacuna che si è tradotta in una sistematica esclusione dei rifugiati da qualsiasi procedura di riconoscimento del genere. La Corte costituzionale ungherese, con la decisione n. 6 del 27 giugno 2018, aveva riconosciuto la presenza di un'omissione legislativa di particolare gravità, poiché la procedura di cambiamento del nome era riservata esclusivamente ai cittadini ungheresi, escludendo tutti gli stranieri, compresi i rifugiati. Pur respingendo la domanda di rettifica, la Corte aveva invitato l'Assemblea nazionale a colmare tale lacuna entro la fine del 2018, sottolineando la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione. Tuttavia, il Parlamento ungherese non è intervenuto, lasciando la questione irrisolta.

La mancata attuazione di questo invito ha portato la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *Rana c. Ungheria*, a condannare lo Stato ungherese per violazione dell'art. 8 CEDU, riconoscendo la lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Nel frattempo, il quadro normativo interno si è ulteriormente irrigidito: nel 2020 è stata introdotta una disciplina che impone la registrazione nei documenti ufficiali del sesso attribuito alla nascita, con la conseguenza di rendere impossibile, anche per i cittadini ungheresi, ottenere un riconoscimento giuridico della propria identità di genere. In un simile scenario, caratterizzato dal mancato rispetto delle pronunce costituzionali e della Corte di Strasburgo, il diritto dell'Unione europea è divenuto l'unico strumento effettivo di tutela dei diritti delle persone trans.

È in questo contesto che VP ha chiesto la rettifica dei propri dati personali, invocando il diritto riconosciuto dall'art. 16 del GDPR e fondando la propria richiesta sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in particolare sugli artt. 1, 3 e 7) nonché sulla giurisprudenza europea in materia di identità di genere e vita privata. L'autorità ungherese competente ha tuttavia respinto l'istanza, sostenendo che l'interessato non avesse fornito la prova di essersi sottoposto a un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale. Le certificazioni mediche presentate

– pur attestando la condizione di persona transgender – non sarebbero state sufficienti, in assenza di modifiche fisiche documentabili.

Contro tale decisione VP ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Budapest-Capitale, sostenendo che la sua transidentità comportasse di per sé un mutamento della propria identità di genere e che l'ulteriore requisito della riassegnazione chirurgica costituisse una violazione dei diritti alla dignità, all'autodeterminazione e al rispetto della vita privata, come riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CDFUE). Il giudice ungherese, ritenendo rilevante la questione ai fini della corretta interpretazione del diritto dell'Unione, ha rimesso alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali concernenti l'art. 16 del GDPR, chiedendo se l'autorità nazionale, responsabile della gestione dei registri pubblici, sia tenuta a consentire la modifica dei dati relativi al genere di una persona e quali siano i presupposti e i limiti per l'esercizio del diritto di rettifica nei registri ufficiali.

3. *L'inquadramento del diritto alla rettifica e dei suoi limiti nel giudizio*

La Corte di giustizia si è domandata anzitutto se l'art. 16 del GDPR imponga a un'autorità nazionale, responsabile della tenuta di registri pubblici, di consentire la modifica dei dati relativi al genere. Per affrontare tale questione, la Corte colloca il diritto di rettifica nel più ampio quadro delineato dalla CDFUE e dal GDPR.

Sul versante della Carta, viene in rilievo l'art. 8, dedicato alla protezione dei dati personali, che riconosce a ogni individuo il diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Tale previsione si intreccia con i principi cardine del GDPR, in particolare con il principio di esattezza – che impone che i dati siano corretti, aggiornati e rettificati senza ingiustificato ritardo – e con il principio di limitazione della finalità, secondo il quale la correttezza dei dati non ha un valore assoluto, ma va valutata in rapporto allo scopo del trattamento. Si rammenta, infine, l'obbligo per il titolare del trattamento di predisporre procedure idonee ad agevolare l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati (Considerando n. 59 GDPR).

In linea con la propria giurisprudenza più recente, e in particolare con la sentenza *Mousse* (CGUE, 9 gennaio 2025, causa C-394/23), la

Corte precisa che l'art. 16 GDPR deve essere interpretato alla luce della finalità generale del regolamento, ossia garantire un "elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del loro diritto alla vita privata". Tale affermazione consente di cogliere come la protezione dei dati personali non costituisca un fine autonomo, ma uno strumento funzionale alla salvaguardia della persona e della sua dignità (MIDIRI, 2021). Il riferimento al diritto alla vita privata, per quanto espresso come "in particolare", lascia trasparire un ambito di tutela più ampio, che ricomprende i valori connessi all'identità personale e all'autodeterminazione individuale.

Alla luce di tali premesse, la Corte riconosce che l'informazione relativa all'identità di genere rientra a pieno titolo nella nozione di dato personale, trattandosi di un'informazione riferibile a una persona fisica identificata o identificabile. La sua conservazione in un registro pubblico, pertanto, configura un trattamento disciplinato dal GDPR. Spetta dunque al giudice nazionale verificare l'esattezza del dato alla luce della finalità perseguita: se lo scopo del trattamento è l'identificazione del soggetto, il dato rilevante non può che essere l'identità di genere, e non quella di nascita. La Corte respinge così la tesi del governo ungherese, che attribuiva rilievo unicamente al sesso biologico, richiamando invece l'orientamento consolidato della Corte europea dei diritti dell'uomo (per tutti, CEDU, 6 aprile 2017, ric. n. 79885/12, 52471/13 et 52596/13, *A.P., Garçon e Nicot c. Francia*, punto 123), secondo cui l'identità di genere costituisce un elemento essenziale dell'identità personale e, come tale, è meritevole di piena tutela. A conferma di ciò, la Corte rileva che già nella fase di riconoscimento dello status di rifugiato le autorità ungheresi avevano riconosciuto a VP la condizione di persona transgender.

Un ulteriore profilo affrontato riguarda la possibilità di limitare il diritto di rettifica. Il governo ungherese aveva sostenuto che le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 6, paragrafi 2 e 3, del GDPR potessero consentire deroghe in nome dell'interesse pubblico. La Corte, tuttavia, esclude tale interpretazione, chiarendo che le limitazioni ai diritti dell'interessato sono ammissibili solo entro i rigorosi confini fissati dall'art. 23 GDPR.

Nel prendere in esame tale disposizione, la Corte ricorda che tre condizioni devono sussistere congiuntamente: (i) la limitazione deve es-

sere prevista da una misura legislativa; (ii) tale misura deve rispettare l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali; (iii) deve risultare necessaria e proporzionata in una società democratica, in relazione a uno degli interessi generali indicati all'art. 23, par. 1 (cfr. in part. CALISAI, 2019; CAPORALE, 2021; MIDIRI, PIVA, 2019; RICCI, 2019).

Sotto il primo profilo, la Corte osserva che la restrizione invocata dal governo ungherese non trae origine da una legge, bensì da una prassi amministrativa consolidata, la quale – per quanto diffusa – non può in alcun modo essere equiparata a una misura legislativa ai sensi del regolamento.

Quanto al secondo requisito, la Corte rileva che la prassi in questione compromette l'essenza dei diritti all'integrità fisica e morale (art. 3 CDFUE) e al rispetto della vita privata (art. 7 CDFUE), richiamando la stretta corrispondenza tra quest'ultimo e l'art. 8 CEDU. Da tali disposizioni derivano non solo obblighi negativi di astensione, ma anche obblighi positivi in capo agli Stati membri, chiamati a garantire una protezione effettiva dell'identità personale. Tale impostazione trova conferma nel recente caso *Mirin* (CGUE, 4 ottobre 2024, causa C-4/23), nel quale la Corte ha ribadito che il diritto all'identità di genere rientra tra gli aspetti più intimi e protetti della vita privata e che, pertanto, il margine di discrezionalità statale è estremamente ridotto.

Infine, quanto all'ultimo requisito, la Corte sottolinea che subordinare la rettifica dei dati anagrafici alla prova di un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale costituisce una misura sproporzionata e non necessaria per assicurare l'affidabilità dei registri pubblici. È sufficiente, invece, la presentazione di certificazioni mediche o di una diagnosi psicologica che attestino la transidentità della persona, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Come osservato anche dall'Avvocato generale Collins, la richiesta di un intervento chirurgico si pone in contrasto con i principi di dignità umana, di integrità fisica e morale.

A ciò si aggiunge che tale prassi comporterebbe la raccolta e l'elaborazione di dati appartenenti a categorie particolari non necessari, in violazione del principio di minimizzazione dei dati sancito dal GDPR. Si tratterebbe, dunque, di un trattamento non necessario, non proporzionato e incompatibile con la funzione dei registri pubblici in materia di asilo. Sarebbe infatti paradossale ammettere una restrizione al diritto

di rettifica che, nel contempo, finisca per ledere l'essenza stessa del diritto alla protezione dei dati personali.

Nel suo complesso, la pronuncia ribadisce che, anche in settori di competenza nazionale come lo stato civile, il GDPR svolge una funzione di garanzia non solo rispetto al diritto alla protezione dei dati, ma più in generale rispetto alla tutela dell'identità di genere come espressione della dignità e dell'autodeterminazione della persona.

4. *Riflessioni conclusive*

La sentenza della Corte di giustizia offre spunti rilevanti sul ruolo del GDPR quale strumento di tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, dell'identità di genere. Le considerazioni che seguono si articolano attorno a tre direttrici: il rafforzamento della funzione protettiva del regolamento; la sua dimensione adattiva e strutturante; e, infine, le implicazioni di ordine metodologico che ne discendono rispetto alle procedure di affermazione della transidentità.

In primo luogo, il caso conferma la vocazione immediatamente protettiva del GDPR. Quando una disciplina nazionale incide su diritti fondamentali, i diritti dell'interessato – e, nel caso di specie, quello di rettifica – operano come leve di reazione, capaci di preservare la dignità e l'autodeterminazione personale. La rettifica si rivela, così, ben più di uno strumento di correzione formale: essa diventa un presidio sostanziale di riconoscimento dell'identità, soprattutto quando l'inesattezza del dato non è neutra, ma compromette la partecipazione sociale e il pieno sviluppo della persona.

In secondo luogo, emerge la funzione adattiva e strutturante del GDPR. Il sistema della *data protection* mostra, infatti, una notevole capacità di adattamento: può operare in chiave complementare o integrativa rispetto ad altri apparati di tutela, ma anche, come nel caso in esame, in funzione suppletiva, sostituendosi a rimedi interni inesistenti o inefficaci (FRANCA, 2025). Al tempo stesso, il regolamento assume un valore strutturante, poiché definisce standard comuni di garanzia validi in tutto lo spazio europeo. In tale prospettiva, l'art. 23 GDPR rappresenta un riferimento paradigmatico: il suo triplice test (base legislativa, rispetto dell'essenza dei diritti, necessità e proporzionalità) costituisce

una vera e propria “metrica” di legittimità delle restrizioni ai diritti fondamentali, estendendo la sua portata oltre l’ambito della protezione dei dati. In questo modo, il GDPR riduce la discrezionalità statale anche in settori di competenza nazionale, come lo stato civile, riaffermando il primato della salvaguardia dei diritti fondamentali e, in particolare, della dignità della persona trans.

Infine, la decisione apre a considerazioni sulle procedure di affermazione della transidentità. Il diritto di rettifica trova la sua attuazione più coerente in un contesto procedimentale, in cui la cooperazione tra interessato e titolare sostituisce ogni approccio di tipo medicalizzato, peraltro non del tutto in linea con logiche di minimizzazione. Una tale impostazione si armonizza con l’idea che i percorsi di affermazione di genere debbano avvenire in forme non patologizzanti e orientate al rispetto dell’identità autodeterminata. Si tratta di una prospettiva che recentemente ha assunto particolare risalto sul piano scientifico specie nell’ambito del progetto PRIN PNRR 2022 “T.R.A.N.S.” (*Transsexuals’ Rights and Administrative Procedure for Name and Sex Rectification*), P.I. Nicola Posteraro. Nell’impostazione del progetto le procedure di riconoscimento della transidentità possono essere ripensate superando la logica medicalizzata presente nei procedimenti giurisdizionali (REALE, 2025), in favore della logica garantistica tipica del procedimento amministrativo (POSTERARO, 2024; CASSATELLA, 2024; MAGLIARI, 2024).

In questa cornice generale, la pronuncia *Deldits* assume particolare risalto in quanto illustra la capacità del GDPR di fungere da dispositivo di tutela di diritti fondamentali, favorendo l’implementazione di logiche procedimentali garantistiche della posizione delle persone trans nello spazio giuridico europeo.

Riferimenti bibliografici

- ARENA G., *La tutela della riservatezza nella società dell'informazione*, in AA.VV., *Scritti in onore di Pietro Virga*, I, Milano, 1994, 63 e ss.
- BOMBARDELLI M., voce *Dati personali (tutela dei)*, in *Enc. dir., I tematici*, III, *Funzioni amministrative*, diretto da B.G. MATTARELLA, M. RAMAJOLI, Milano, 2022, 351 e ss.
- CALISAI F., *I diritti dell'interessato*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 327 e ss.
- CAPORALE M., *Sub art. 23*, in R. D'ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO, G. RESTA (a cura di), *Codice della Privacy e Data Protection*, con la collaborazione di G. DE GREGORIO, Milano, 2021, 390 e ss.
- CASSELLA A., *Il progetto T.R.A.N.S.: dal processo al procedimento (e ritorno)*, in *Biolaw Journal - Rivista di Biodiritto*, 2024, 21 e ss.
- FRANCA S., *Rettifica dei dati e identità di genere. Il diritto alla protezione dei dati personali come dispositivo di salvaguardia di diritti e libertà fondamentali*, in *EQUAL. Rivista di Diritto Antidiscriminatorio*, 2025, 363 e ss.
- LIBERALI B., *Il transgenderismo fra diritto alla salute e diritto all'identità di genere: problematiche attuali e prospettive future*, in *federalismi.it*, 2025, 137 e ss.
- MAGLIARI A., *Identità di genere e percorsi di autodeterminazione: dal processo al procedimento?*, in *Biolaw Journal - Rivista di Biodiritto*, 2024, 53 e ss.
- MIDIRI F., *Proteggere i dati personali con le tutele del consumatore*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2021, 609 e ss.
- MIDIRI M., PIVA S., *L'interesse pubblico come base giuridica e come finalità del trattamento dei dati personali*, in S. SCAGLIARINI (a cura di), *Il "nuovo" codice in materia di protezione dei dati personali. La normativa italiana dopo il d. lgs. 101/2018*, Torino, 2019, 21 e ss.
- POSTERARO N., *Transessualismo, rettificazione anagrafica del sesso e necessità dell'intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari: riflessioni sui problemi irrisolti alla luce della recente giurisprudenza nazionale*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2017, 1349 e ss.
- POSTERARO N., *Il progetto PRIN PNRR 2022 "T.R.A.N.S." (Transsexuals' Rights and Administrative Procedure for Name and Sex Rectification): lo stato dell'arte, gli obiettivi, la metodologia e i risultati attesi*, in *Biolaw Journal - Rivista di Biodiritto*, 2024, 8 e ss.

- REALE C.M., *Corte europea dei diritti umani e gender bender: una sovversione mite*, in *DPCE online*, 2017, 409 e ss.
- REALE C.M., *Il lento incedere dei diritti trans: una prospettiva critica sulla giurisprudenza delle corti sovranazionali europee*, in *Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto*, 2024, 135 e ss.
- RICCI A., *I diritti dell'interessato*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Bologna, 2019, 392 e ss.
- RODOTÀ S., *La privacy tra individuo e collettività*, in *Politica del diritto*, 1974, 545 e ss.

SEZIONE VIII

LA PROSPETTIVA DELLA PSICOLOGIA

CARA GIURISPRUDENZA, HAI BISOGNO DELLA PSICOLOGIA? SÌ, DI UNA PSICOLOGIA “CHE SI AGGIORNA”

Laura Dondè* e Lorena Maltempi**

SOMMARIO: 1. 1. Introduzione. – 2. I requisiti necessari per poter definire un percorso psicologico e l'impatto della normativa vigente. – 3. Una questione sistemica: l'impatto della normativa sui vissuti familiari. – 4. Identità di genere, diritto soggettivo, contesto coatto: trova l'intruso. – 5. Il rischio di una lacuna formativa. – 6. Conclusioni.

1. *Introduzione*

La varianza di genere abbraccia esperienze identitarie, espressive e corporee che oltrepassano il binarismo su cui si fondano molti sistemi culturali ed istituzionali. Sebbene negli ultimi decenni la letteratura scientifica in ambito psicologico e neuro-psicologico, medico ed antropologico abbia evidenziato la natura plurale della soggettività di genere descrivendo la diversità identitaria come fisiologica eterogeneità umana (APA, 2013), ad oggi in Italia per accedere a percorsi di affermazione di genere le persone sono costrette a confrontarsi con modelli di accesso alle cure definiti da paradigmi storici e culturali orientati alla medicalizzazione ed al controllo. È risaputo come l'accesso alla modifica anagrafica e ad interventi chirurgici sia determinato dalla valutazione e conseguente stesura della relazione psicologica o psichiatrica d'identità, documento che si origina da un modello orientato alla diagnosi con funzione preminentemente normativa. In questo articolo tratteremo specificatamente l'affermazione anagrafica, lasciando ad altro contesto l'aspetto medico-chirurgico.

La consuetudine di richiedere una “relazione diagnostica” come condizione preliminare per il riconoscimento giuridico del sé è già stata

* Psicologa, psicoterapeuta sistemica, formatrice.

** Psicologa, psicoterapeuta sistemica individuale, formatrice, mediatrice familiare e mediatrice crossborder.

indicata come pratica conseguente ad una lettura pregiudizievole della normativa (POSTERARO, 2024; MALTEMPI, 2025).

Ricorrere a pareri valutativi da parte di psicoterapeutə, psichiatrə e psicologə durante il percorso di affermazione di genere delle persone TGD (*Transgender* e *Gender Variant*) costituisce una forma di controllo istituzionale, di *gatekeeping* che filtra l'accesso a quelle che oggi vengono ancora definite cure e produce danni psicologici, amministrativi e sociali alle individualità gender diverse ostacolandone il processo ed il diritto di determinazione del sé.

Quando lo Stato vincola il cambio anagrafico alla certificazione sanitaria trasferendo su professionista il potere autorizzativo di legittimazione dell'identità, una dinamica che aumenta lo stigma prolungando i tempi di accesso a documenti coerenti con il genere elettivo, acutizza, nella maggior parte dei casi, la sofferenza percepita dalle persone. Tale meccanismo di *gatekeeping* rappresenta una forma di stress distale, secondo il modello dello stress minoritario (MEYER, 2003). Gli ostacoli, le valutazioni moralizzanti e le sospensioni del diritto all'autodeterminazione nel tempo incrementano vissuti di stigma, ipervigilanza e sfiducia nelle istituzioni, contribuendo in tal modo all'aumento della sofferenza psicologica che si esplica in sintomatologia ansiosa, stati depressivi e vissuti post-traumatici osservati nella popolazione TGD.

L'obbligatorietà di ottenere una relazione, che a tutt'oggi possiamo ancora chiamare d'idoneità, ha un profondo effetto destabilizzante sulla persona sottoposta alla pressione di dover dimostrare la propria identità o di adattarsi a ciò che ritiene essere richiesto dal sistema sanitario, di essere valutata e giudicata inadatta o incoerente amplificando inevitabilmente vissuti di inadeguatezza ed alienazione. Ciò non può che compromettere l'autenticità del percorso di accompagnamento inibendo la possibilità di esplorazione del sé in un contesto sicuro. Il trauma non risiede nel vivere una varianza di genere ma nella discriminazione che la persona subisce (MALTEMPI, 2025). La patologia non sta nella persona ma negli stereotipi sociali, normativi e nei pregiudizi sanitari (DE VINCENTO ET AL., 2025).

Al contempo si assiste ad un'intensificazione degli aspetti traumatici quali dissociazione, depersonalizzazione e frammentazione del sé, dovuti al fatto che la persona vive una perpetrata condizione di non sicurezza a livello sociale. Non è una rarità, infatti, che il documento

d'identità non aggiornato abbia un effetto dirompente di misgendering (i.e. atto, considerato una microaggressione, di riferirsi ad una persona usando nomi, pronomi o articoli incongruenti con l'identità di genere d'elezione), percepito come pericolo improvviso e imprevedibile, in ogni situazione in cui ne viene richiesta la presentazione.

Ne sono esempi le narrazioni di giovani adulti transgender in attesa dell'adeguamento dei documenti all'anagrafe che, a seguito dei cambiamenti fisici evidenti dovuti all'assunzione della terapia ormonale, come può essere la crescita della barba, fermati da agenti di pubblica sicurezza per un controllo delle generalità, subiscano atteggiamenti indagatori dinnanzi all'incoerenza tra il dato visivo e quanto riportato sul documento di riconoscimento. L'utilizzo del dead name e pronomi non adeguati sono forieri di invalidazione psicologica ed epistemica. La situazione si aggrava quando il controllo avviene alla presenza di altre persone, potenzialmente inconsapevoli dell'incongruenza di genere: la persona TGD viene esposta all'outing, con le relative nefaste conseguenze psichiche. È evidente che identiche ripercussioni sarebbero vissute anche da ragazze transgender e persone non binarie.

Pertanto, risultano molteplici le situazioni di vita quotidiana che richiedono un riconoscimento identitario, come controlli da parte di agenti di pubblica sicurezza, richiesta di badge, riunioni di lavoro, ritiro di documenti o pacchi in istituzioni pubbliche e non, iscrizione e partecipazione a bandi pubblici, discussioni di esami di stato, esercizio del diritto di voto...molteplici situazioni di vita che espongono la persona TGD a riattivazioni traumatiche e invalidazione identitaria.

2. *I requisiti necessari per poter definire un percorso psicologico e l'impatto della normativa vigente*

Dal punto di vista etico e deontologico, la psicologia clinica ha la funzione di promuovere benessere, salute e agency della singola persona e non di certificare la "veridicità" dell'identità di genere.

La letteratura scientifica in ambito psicologico ha evidenziato come la varianza di genere non sia una condizione patologica e pertanto non necessiti di un intervento clinico (APA, 2013).

Le ricerche hanno definito quanto segue:

- L'identità di genere è un'esperienza interna, stabile dalla pubertà e autodichiarata, esito di processi introiettivi e di attribuzione di significati di esperienze umane fisiologiche.

- La disforia di genere, che storicamente è stata fatta erroneamente coincidere con l'incongruenza di genere, è oggi un fenomeno clinico riconosciuto come distinto dalla varianza di genere, non presente in tutte le persone transgender o *gender variant*.

- Il percorso psicologico e/o psicoterapeutico si fonda sulla volontarietà. Il trattamento obbligatorio è previsto solo in alcuni casi particolari che presuppongono un reato o un pregiudizio. Riprenderemo nel corso del presente articolo questo concetto fondamentale nell'ambito della psicologia e psicoterapia.

- I percorsi di supporto non possono coincidere con un'intenzione di controllo perché questa ne comprometterebbe l'efficacia e la natura.

Sintetizzando, gli esiti delle ricerche in ambito psicologico (COSTA, 2023) evidenziano la nocività di un percorso clinico per le persone *gender variant* nella fase di richiesta di riconoscimento anagrafico del proprio genere in assenza di un reale bisogno individuale.

Tali considerazioni trovano riscontro in ambito normativo: a superamento del *gatekeeping* è possibile separare il riconoscimento giuridico dalla patologizzazione senza danni alla persona.

La Ley 4/28 febbraio 2023 in Spagna e la *Self-Determination Act / SBGG* in Germania hanno introdotto, con esiti favorevoli, procedure amministrative di affermazione anagrafica che non richiedono pareri medici o psicologici obbligatori, affidando la decisione all'espressione della persona interessata mediante consenso informato. Tali norme rappresentano esempi concreti di come il principio di depatologizzazione conduca alla costruzione di buone pratiche che rimuovono barriere istituzionali e sociali (POSTERARO, LIBERALI, 2025).

La letteratura sistematica e le meta-analisi più recenti (DE VINCENZO ET AL., 2025), coerentemente con questo cambio di prospettiva giuridica, dimostrano che il riconoscimento legale sia associato a miglioramenti dello stato di salute in termini di una riduzione dell'ideazione suicidaria, del distress psicologico e dei sintomi ansioso-depressivi.

Un approfondimento multidisciplinare in tale ambito è la recente analisi nazionale "*Stratified analysis of health and access to gender-affirming care in Italy*" (MERIGGIOLA ET AL., 2025) che evidenzia come le

persone TGD italiane riportino livelli più alti di sintomi depressivi e ansiosi nei contesti in cui l'accesso a cure e adeguamenti anagrafici risulti essere più complesso e/o mediato da valutazioni cliniche. I ricercatori interpretano questa correlazione come effetto di un sistema di "autorizzazione" che prolunga i tempi e accentua la percezione di controllo esterno su istanze personali, quali l'identità di genere.

A sostegno del dato di ricerca, la recente esperienza di un giovane adulto transgender che si è visto posticipare di un anno l'udienza in tribunale a causa della sostituzione del giudice. Il ragazzo, in procinto di discussione di tesi di laurea, ha riattivato un percorso psicoterapico, antecedente al percorso di affermazione di genere, a causa del ripresentarsi di attacchi di panico. In passato tale sintomatologia aveva trovato la sua origine nel rapporto conflittuale con la figura paterna: in fase di separazione coniugale, il padre aveva manifestato una posizione rigida rispetto alle dimensioni del ruolo e dell'espressione di genere, ancora più evidente perché in opposizione a quella materna. All'epoca il figlio sperimentava angoscia persistente al pensiero di comunicare al genitore la propria varianza di genere. La terapia familiare in quella fase di vita aveva supportato il coming out in un contesto sicuro, pur rilevandone la permanenza della posizione paterna, con conseguente risoluzione della sintomatologia. La comunicazione del rimando dell'udienza, in concomitanza con la discussione e proclamazione di laurea in presenza della figura paterna, ha riattualizzato dinamiche familiari complesse riattivando la sintomatologia pregressa.

3. *Una questione sistemica: l'impatto della normativa sui vissuti familiari*

Molte persone *gender variant* incontrano difficoltà nel fare coming out in famiglia. Nel nucleo familiare, l'accoglienza della narrazione di un'identità non binaria attiva frequentemente meccanismi difensivi quali negazione, minimizzazione e razionalizzazione, che esprimono sia il bisogno di protezione dei genitori sia la difficoltà a integrare un elemento identitario non previsto negli schemi familiari. Questi meccanismi non sono avulsi dal contesto normativo e amministrativo in cui la famiglia e la società si sviluppano.

In aggiunta alle dinamiche affettive interne al nucleo, il contesto istituzionale valutativo rispecchia e amplifica il vissuto in cui tale esperienza avviene, rafforzandone le difese.

Un sistema giuridico, che subordina l'adeguamento anagrafico a valutazioni esterne e certificazioni, implicitamente comunica che l'identità di genere è materia da "verificare" e non un aspetto intrinseco e fisiologico della persona.

Dall'esperienza clinica delle autrici emerge come le famiglie, osservando questa impostazione valutativa, si interrogano e possano interpretarla come conferma delle proprie resistenze, leggendo nella posizione del tribunale un invito alla prudenza, se non addirittura alla sospensione dell'accoglienza. Accade frequentemente che i familiari esplicitino che utilizzeranno nomi e pronomi appartenenti al genere elettivo solo dopo che verrà emesso il provvedimento del giudice. Il messaggio che spesso le famiglie condividono negli spazi di ascolto è: "Se anche il Tribunale chiede una valutazione, allora il mio dubbio che mio figlio si stia sbagliando è legittimo!"

In questo senso la prassi giuridica, guidata dall'intento di tutela, coincide con le difese familiari, amplificando dubbi, esitazioni e richieste di ulteriore controllo che sfociano frequentemente in conflitti ed escalation. È come se il sospetto e le paure della famiglia fossero socialmente prescritti ed approvati.

Il risultato è un contesto meno favorevole al riconoscimento, alla mentalizzazione e alla legittimazione dell'identità di genere della persona proprio nel momento in cui il sostegno familiare rappresenterebbe uno dei principali fattori protettivi per la salute mentale. Ricordiamo che il primo contesto di risposta al bisogno fondamentale di appartenenza e sicurezza è la famiglia.

In questo senso, il diritto amministrativo non è neutro rispetto alla salute psicologica: pur non avendo finalità cliniche, contribuisce a modellare l'ambiente sociale in cui le relazioni familiari prendono forma.

Riconoscere questo intreccio permette di comprendere come la qualità del coming out e il grado di *minority stress* non dipendano solo dalle risorse individuali o familiari, ma anche dal quadro normativo entro cui tali esperienze si inscrivono. Un diritto amministrativo rispettoso dell'autodeterminazione svolgerebbe una funzione protettiva: ridurrebbe il carico di sospetto sociale, attenuerebbe le difese familiari e contri-

buirebbe a creare un contesto più favorevole al benessere psicologico delle persone *gender variant*.

Un sistema centrato sul superamento del *gatekeeping*, inoltre, veicolerebbe in modo non fraintendibile il riconoscimento dell'identità personale come un diritto soggettivo e non un oggetto di indagine tecnico-clinica.

4. *Identità di genere, diritto soggettivo, contesto coatto: trova l'intruso*

Si apre così un confronto, importante per il mondo clinico, sul fare un percorso psicologico in un contesto coatto. La psicoterapia e la psicologia si fondano, fatte alcune eccezioni, sul principio di volontarietà in quanto l'obbligo di trattamento psicoterapeutico non solo non migliora il benessere psicologico delle persone ma ne ostacola il buon esito. Le eccezioni rimandano a quelle situazioni in cui il tribunale interviene a tutela dello sviluppo e della sicurezza delle persone, quindi in presenza di reati o pregiudizi. Cirillo (CIRILLO, 2005; CIRILLO, SELVINI, SORRENTINO, 2016) ha ben illustrato gli ostacoli, i fattori di rischio e le strategie richieste affinché i percorsi in contesti non volontari si trasformino in opportunità e risorse. Gli interventi psicologici in condizioni di coercizione risultano eticamente e metodologicamente ammissibili unicamente nei casi di tutela della vita e/o dello sviluppo della persona. In tali circostanze, il livello di rischio e urgenza giustifica una deroga al contratto di volontarietà, pur riconoscendo che ciò comporta un'inevitabile alterazione della natura collaborativa fondante l'intervento psicologico.

Nel caso di persone con varianza di genere non sussiste un'emergenza tale da giustificare un contesto obbligatorio a tutela del benessere della persona o della comunità.

Ulteriore aspetto meritevole d'attenzione riguarda il cosiddetto fenomeno della "*detransizione*". La letteratura scientifica (TURBAN ET AL., 2021; EXPÓSITO-CAMPOS ET AL., 2023) rileva che il fenomeno si verifica con una percentuale inferiore al 14% delle persone che portano a compimento il percorso di affermazione di genere. L'82,5% di tale casistica, inoltre, è strettamente correlata a fattori esterne quali la pressione percepita dai familiari o dalla società e la difficoltà a trovare un lavoro, non ad una messa in discussione della propria identità di genere.

L'obbligatorietà del percorso psicologico non risulta impattare in modo significativo su tale dato.

Al contrario un percorso psicologico coatto aumenta il rischio di sofferenza, sfiducia verso le istituzioni e ritardi nell'accesso a diritti fondamentali.

Tra i rischi, in particolare, si ritiene sottolineare:

- la mancanza di accesso a percorsi affermativi, che aumenta ansia, depressione e rischio suicidario;

- la stigmatizzazione istituzionale, che amplifica l'esposizione al *minority stress*, in quanto fattore di per sé traumatico;

- il ritardo nel riconoscimento giuridico dell'identità, che genera danni sociali tangibili in aree fondamentali della quotidianità: lavoro, scuola, salute, documenti...

- la trasformazione di un percorso terapeutico in uno strumento di controllo, che perde così la sua natura di alleanza terapeutica;

- il rafforzamento dello stigma istituzionale, in quanto l'obbligo presuppone implicitamente che l'identità di genere richieda "validazione medica";

- la riduzione della fiducia nelle istituzioni sanitarie: in un'epoca in cui la psicologia e la psicoterapia si sono finalmente liberate dei pregiudizi di un retaggio storico stigmatizzante la salute mentale, le persone *gender variant* arrivano spesso ad evitare psicologi/psicoterapeuti per paura di essere giudicate;

- l'effetto paradosso sul benessere: la coercizione aumenta stress e sofferenza;

- la violazione dei principi etici e deontologici della professione, ovvero il riconoscimento dell'autonomia e il rispetto della persona;

- il venir meno al principio etico di non maleficenza, che impone al clinico di evitare intenzionalmente azioni ritenute nocive per il benessere emotivo, psicologico e fisico della persona.

A questo punto il dibattito nel mondo psicologico si sposta sul tutelare tutte quelle persone che rischierebbero di accedere ad un percorso di affermazione di genere senza che la tematica "gli appartenga". Le preoccupazioni di professionisti riguardo alla possibile confusione tra vissuti identitari e condizioni psicopatologiche, sintomi psichiatrici, disturbi dell'immagine corporea o quadri dissociativi, vengono spesso utilizzate per giustificare il mantenimento di un passaggio ob-

bligato dal professionista durante i percorsi di affermazione di genere. Tuttavia, non c'è evidenza per cui tale passaggio risulti necessario o efficace ai fini della tutela della salute mentale in questo momento. Il momento realmente decisivo, da questo punto di vista, per un confronto con un professionista non coincide con la fase di affermazione, bensì con la fase precedente, quella di *wondering*, in cui l'individuo esplora e mette in parola i propri vissuti identitari. È in questa fase che un eventuale intervento della psicologia può offrire spazio riflessivo, contenimento, orientamento, messa a fuoco della domanda senza trasformarsi in un filtro amministrativo o in una certificazione qualificante l'identità.

Spostare l'attenzione clinica sulla fase di autoesplorazione volontaria e non sulla fase di affermazione, riduce il rischio di sovrapporre la presa in carico terapeutica a funzioni di controllo e garantisce il diritto di affermazione della propria identità di genere delle persone TGD.

Tale proposta, però, apre una questione ad oggi irrisolta: la formazione specifica di operatori, affinché siano in grado

di non patologizzare vissuti identitari e, al contempo, di riconoscere tempestivamente eventuali condizioni di sofferenza psicologica o di psicopatologia, indipendentemente dalla varianza di genere. L'identità verrebbe trattata come una dimensione umana, non un sintomo.

5. *Il rischio di una lacuna formativa*

Indagini condotte tra operatori sanitari (ROMANO, RINALDI, MONTANO, 2022) evidenziano carenze significative di formazione sulla salute delle persone *gender variant*. Queste lacune rendono i percorsi di cura poco utili al supporto clinico, nonché fonti di ansia per pazienti che rinunciano ai percorsi sanitari.

Ad oggi non esistono percorsi universitari integrati, mancando formazioni con garanzia di qualità certificata.

La quasi totalità delle persone *gender variant* che si rivolgono ai nostri studi raccontano di esperienze in cui hanno incontrato, almeno una volta, professionisti senza preparazione specifica che hanno esplicitamente o implicitamente richiesto loro di essere aggiornati e formati attraverso le proprie narrazioni di vita.

Si evidenzia, in Italia, la necessità e l'urgenza di una formazione specifica e puntuale.

La speranza è che gli ordini professionali e le istituzioni possano quanto prima colmare tale lacuna, attivando una risposta formativa, di respiro internazionale, efficiente ed efficace, fondata sul confronto con altre discipline.

6. Conclusioni

Nel complesso, la letteratura italiana converge su un punto: il percorso di affermazione di genere migliora la qualità di vita quando è basato sull'autodeterminazione e sul rispetto del diritto dell'identità della persona, ma produce effetti opposti quando è vincolato da controlli diagnostici percepiti come giudicanti.

Il sistema italiano, mantenendo la "relazione psicologica" come requisito per il cambio anagrafico, si distingue negativamente rispetto ai modelli di consenso informato efficacemente adottati da altri Paesi europei.

Tale requisito non appare sostenuto da evidenze scientifiche, al contrario è correlato a maggiori livelli di distress, ritardi nei percorsi e minore fiducia nei servizi sanitari. L'insieme delle ricerche suggerisce quindi che la persistenza di un modello valutativo in Italia non tutela la salute pubblica, ma la compromette, riproducendo stigma istituzionale e barriere burocratiche.

L'identità di genere non è ad oggi riconosciuta come autodeterminata, ma subordinata a validazione professionale.

L'abbandono di tale modello a favore di procedure basate sul consenso informato sarebbe coerente con le evidenze empiriche e con le raccomandazioni delle istituzioni europee in materia di diritti e salute delle persone *gender variant*.

La nostra analisi suggerisce che l'affiancamento da parte del professionista trova il suo vero senso etico e la sua efficacia nella fase di esplorazione identitaria, che risponde al bisogno soggettivo, e non nel carattere ad oggi costrittivo del percorso di affermazione di genere. Ciò rende urgente e necessaria una specifica formazione, internazionale e multidisciplinare, promossa da ordini professionali e istituzioni che ne garantiscano la qualità.

Riferimenti bibliografici

- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.), 2013.
- CIRILLO S., *Cattivi genitori*, Milano, 2005.
- CIRILLO S., SELVINI M., SORRENTINO A.M., *Entrare in terapia: le sette porte della terapia sistemica*, Milano, 2016.
- COSTA D., *Gender affirming pathway in Italy: law, health issues and social considerations*, *Science & Philosophy*, 2023, 23 e ss.
- DE VINCENZO C., GAROLLA A., DELINNA S. ET AL., *Experiences and narratives of mandatory psychological assessment in Trans and Nonbinary people: An Italian qualitative analysis*, in *BMC Psychology*, 2025, 342 e ss.
- EXPÓSITO-CAPOS P., SALABERRIA K., PÉREZ-FERNÁNDEZ J.I., GÓMEZ-GIL E., *Gender detransition: a critical review of the literature*, *Actas Españolas de Psiquiatría*, 2023, 98 e ss.
- MALTEMPI L., "Etichette narrative", *psicologia e giurisprudenza: un'integrazione necessaria ai diritti fondamentali delle persone con varianza di genere*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2024.
- MALTEMPI L., *Sfida sistemica del gatekeeping: depatologizzare e tutelare in ottica psico-socio-giuridica le persone gender variant*, in *Quaderni Sirtis*, 2025, 247 e ss.
- MERIGGIOLA M.C., LAMI A., MANOLI M., BARBATI C. ET AL., *Stratified analysis of health and gender-affirming care among Italian transgender and gender diverse adults*, in *Journal of Endocrinological Investigation*, 2025, 1 e ss.
- MEYER I., *Prejudice, social stress and mental health in lesbian, gay and bisexual populations: conceptual issues and research evidence*, in *Psychological Bulletin*, 2003, 647 e ss.
- OMS, *Gender incongruence and transgender health on the ICD*, 2022, online: <https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/gender-incongruence-and-transgender-health-in-the-icd>.
- POSTERARO N., LIBERALI B., *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere*, Napoli, 2025.
- POSTERARO N., *La Corte costituzionale interviene sui diritti delle persone trans: cosa cambia?*, in *laCostituzione.info*, 2024, online: www.lacostituzione.info.

lacostituzione.info/index.php/2024/08/05/la-corte-constituzionale-interviene-sui-diritti-delle-persone-trans-cosa-cambia/.

ROMANO G., RINALDI S., MONTANO A., *Attitudes and knowledge of general practitioners towards transgender healthcare in Italy: A national survey*, in *International Journal of Transgender Health*, 2022, 108 e ss.

TURBAN J., LOO S., ALMAZAN A.N., KEUROGHILIAN A., *Factors leading to “detransition” among Transgender and gender diverse people in the United States: a mixed-methods analysis*, in *LGBT Health*, 2021, 273 e ss.

VIOLENZA STRUTTURALE E IDENTITARIA NELLE PROCEDURE DI RETTIFICA ANAGRAFICA PER PERSONE TRANS E NON BINARIE

Paola Biondi*, Chiara Caravà**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Violenza identitaria: la lettura psicologica. – 3. Evidenze sull’impatto della rettifica anagrafica sulla salute mentale. – 4. Conclusioni.

1. *Introduzione*

La possibilità di ottenere documenti che corrispondano alla propria identità di genere rappresenta un elemento essenziale per la vita quotidiana delle persone trans e non binarie. La rettifica anagrafica, infatti, non si limita a un atto formale: costituisce un passaggio che incide sul riconoscimento sociale, sull’accesso ai diritti e sulla percezione di sé. Le norme e le prassi che regolano questo processo possono facilitare o ostacolare l’inclusione, determinando conseguenze materiali e psicologiche rilevanti.

In questo contributo utilizziamo due prospettive teoriche complementari:

1. la nozione di *violenza strutturale*, che sottolinea come le istituzioni possano produrre disuguaglianze anche senza intenzione;
2. il concetto di *violenza identitaria*, che considera le modalità con cui pratiche e discorsi istituzionali possono incidere direttamente sulla costruzione del sé.

Questi due livelli si intrecciano all’interno dei percorsi di rettifica anagrafica, generando ostacoli che coinvolgono la sfera sociale, sanitaria e psicologica, situazioni ben spiegate nella loro complessità dalle teorie di Johan Galtung (*violenza strutturale*) e di Françoise Sironi (*violenza*

* Psicoterapeuta, CEST - Centro Salute Trans e Gender Variant, Direttivo S.I.P.S.I.S.

** Psicoterapeuta, Vicedirettrice S.I.P.S.I.S.

identitaria). In quest'ottica è possibile evidenziare come norme, prassi e procedure sia mediche che legali, possano creare effetti dannosi sia nella vita di tutti i giorni che dal punto di vista del benessere psicologico. Sappiamo che l'approccio di Galtung ci permette di leggere l'iter di rettifica anagrafica come meccanismo istituzionale che limita sistematicamente l'accesso ai diritti e qualora riguardi requisiti medicali, interventi chirurgici o autorizzazioni giudiziarie produce una forma di esclusione istituzionale, generando tempi incerti e spesso molto lunghi, costi notevoli, una decisa discrezionalità nella valutazione (sia psicologica che giuridica) e palesi disomogeneità territoriali. Tutto ciò determina conseguenze pratiche rilevanti: ostacoli o blocchi totali nell'accesso al lavoro, allo studio, alla salute, ai servizi sociali e a una vita quotidiana serena e soprattutto sicura, considerando frequenti discriminazioni multi-contesto e spesso anche vere e proprie violenze. In Italia, sebbene la recente sentenza della Corte cost., 23 luglio 2024, n. 143 abbia aperto alla concreta possibilità di non dover richiedere esplicitamente (quanto meno in certi casi) l'autorizzazione ad effettuare interventi chirurgici di affermazione di genere, l'eccessiva e variabile interpretabilità da parte dei tribunali e la titubanza da parte delle strutture sanitarie ad intervenire senza una sentenza ad hoc, mostra spazi di incertezza normativa e soprattutto applicativa.

A livello europeo si osserva un panorama ampio e non uniforme: alcuni Paesi hanno scelto procedure fondate sull'autodeterminazione della propria identità di genere, mentre altri continuano a richiedere valutazioni mediche o l'intervento dei tribunali. Le analisi condotte da ILGA-Europe e TGEU mostrano che, negli ultimi anni, numerosi ordinamenti hanno avviato un processo di semplificazione normativa, orientandosi verso modelli più rapidi e con minori oneri per le persone coinvolte. Raccomandazioni in questa direzione sono state formulate anche dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea. Il risultato è un quadro continentale ancora variegato, le cui differenze hanno conseguenze concrete e simboliche sulle esperienze delle persone interessate. Ancora più drammatica è la situazione delle persone trans e non binarie che non intraprendono percorsi medici: per queste persone, la sola dimensione sociale dell'identità dovrebbe essere sufficiente al riconoscimento, ma l'attuale sistema normativo non prevede modalità realmente inclusive e uniformi.

2. *Violenza identitaria: la lettura psicologica*

Secondo l'interpretazione proposta da Sironi, alcune modalità con cui istituzioni, professionisti e discorsi pubblici interagiscono con le persone possono incidere profondamente sulla loro identità, fino a generare sensazioni di svalutazione e di perdita di legittimità. Nel contesto della rettifica anagrafica, il fatto di dover presentare certificazioni mediche, diagnosi o documentazione relativa a interventi come condizione per essere riconosciuti comporta che la validazione dell'identità passi necessariamente attraverso figure esterne. Questo meccanismo, pur non essendo violento in senso fisico, produce un effetto simbolico che può compromettere la dignità personale, indebolire la percezione di sé e influenzare negativamente la salute psicologica, la relazione con la comunità e il rapporto di fiducia con le istituzioni.

Le procedure complesse, la disomogeneità territoriale, i costi differenti e spesso elevati, l'incertezza dei tempi e la possibilità di rifiuti immotivati creano un contesto in cui la persona sperimenta un duplice ostacolo:

- *materiale*, perché l'accesso a servizi e diritti diventa difficoltoso;
- *simbolico*, perché l'identità di genere viene trattata come condizione da validare esternamente. Se non addirittura ancora una patologia da curare.

Questo circolo vizioso produce un accumulo di stress, con effetti sulla salute mentale e sulle possibilità di partecipazione sociale.

3. *Evidenze sull'impatto della rettifica anagrafica sulla salute mentale*

La letteratura scientifica indica che il riconoscimento legale dell'identità di genere è associato a migliori esiti di salute mentale. Anche se la qualità degli studi varia, emerge un quadro piuttosto coerente: *la possibilità di modificare i documenti riduce lo stress anticipatorio, la paura di discriminazioni e il rischio di isolamento, contribuendo a una riduzione del distress psicologico.*

Studi italiani e internazionali hanno inoltre mostrato come la discrepanza tra identità vissuta e dati anagrafici possa spingere molte persone a rinunciare a cure mediche, a evitare servizi essenziali e a vivere situa-

zioni di disagio nei contesti pubblici e lavorativi. Nella nostra pratica clinica veniamo spesso a contatto con situazioni di vita reale che le persone trans e non binarie esperiscono nel periodo “limbo” di attesa della sentenza che consenta la rettifica anagrafica. Esempi reali ne sono le difficoltà riscontrate in ambito scolastico, sia di ordine secondario che università, soprattutto se non è prevista l'adozione di un regolamento per la carriera alias: abbiamo numerosi racconti di persone che non si presentano agli esami o vivono gli stessi con estremo disagio, perché all'appello vengono chiamati con nome anagrafico davanti a numerose persone; possiamo riportare casi nei quali le persone hanno evitato di iscriversi all'università, in attesa di ricevere i documenti rettificati, passando un anno a casa “immobilizzati” dal poter intraprendere qualsiasi movimento nel mondo esterno, per il timore di ricevere sguardi/comportamenti/parole discriminatori/e; stessa situazione per chi essendo disoccupato o disoccupata, deve cercare lavoro, ma non si permette di farlo per timore di dover dare spiegazioni o essere escluso/a per la propria incongruenza di genere. Altre situazioni simili riguardano quelle procedure online in cui sia necessario inserire i propri dati anagrafici, magari con obbligo di uploadare un documento di identità valido, come prenotare un hotel, un ristorante, un volo o affittare un'auto. Ancora, situazioni di disagio si riscontrano quando si ricevono pacchi o lettere ed il nome presente all'esterno, indicato nel campo Destinatario, sembra differente dall'aspetto fisico della persona; un altro ambito molto delicato e impattante psicologicamente, riguarda tutti eventuali controlli delle forze dell'ordine in aeroporto o quando si guida o semplicemente si cammina per strada (ricordate la storia dei divieti durante il periodo pandemico?).

Ostacoli molto complessi da districare, percepiti a volte come insormontabili, riguardano attività burocratiche, come l'affitto di una stanza o casa, affrontare colloqui di lavoro, aprire un conto corrente in banca o in posta; altre attività banali, quali per esempio pagare al supermercato con la carta di credito, possono creare allarmismo inutile e/o outing indesiderati, fino a creare situazioni nelle quali gli operatori possono pensare che la carta sia rubata. Perfino l'iscrizione in palestra o ad un corso culturale o formativo, possono essere situazioni percepite come “pericolose”, e quindi vengono evitate oppure posticipate, oppure vissute con una grande quantità di stress. Ancora più complicato e a volte anche più doloroso può essere tutto ciò che attiene al mondo sanitario:

visite mediche e analisi cliniche o ricoveri, in particolare se è presente anche disforia fisica. Basti pensare alle difficoltà riscontrate nel prenotare una visita ginecologica come persona AFAB trans-masc o un controllo alla prostata se persona AMAB trans-femme o alle continue ed inutili spiegazioni che bisogna dare quando ci si presenta con un aspetto differente da quello che il personale si aspetta in base al genere sui documenti di identità o quello presente nella prenotazione stessa.

In sintesi, i ritardi o i rifiuti nelle procedure contribuiscono a un insieme di effetti negativi:

1. Stress cronico derivante dall'incongruenza tra documenti e identità vissuta, con possibili aumenti di ansia e ritiro sociale.
2. Evitamento dei servizi, dovuto al timore di essere esposti o non rispettati.
3. Perdita di agency, perché il riconoscimento viene subordinato all'autorizzazione di altri.
4. Sovraccarico emotivo, che aumenta il rischio di ideazione suicidaria nelle persone già esposte a discriminazioni.

Per migliorare l'accesso ai servizi e ridurre le barriere che le persone trans e non binarie incontrano nel sistema sanitario e nei percorsi amministrativi, è fondamentale costruire un quadro realmente uniforme su tutto il territorio nazionale. Ciò implica che l'organizzazione dei servizi dedicati alla salute e all'assistenza non dipenda dalle differenze regionali, ma risponda a standard condivisi, chiari e facilmente riconoscibili. Parallelamente, diventa essenziale investire nella formazione continua del personale sanitario, affinché chi opera nelle strutture pubbliche e private acquisisca competenze solide sull'identità di genere, sia in grado di utilizzare un linguaggio rispettoso e inclusivo e sappia orientare le persone in modo adeguato all'interno dei percorsi disponibili. Anche gli aspetti amministrativi richiedono attenzione: procedure più lineari e comprensibili dovrebbero essere accompagnate da servizi di supporto capaci di guidare le persone nei vari passaggi relativi alla rettifica anagrafica o ai documenti ufficiali. Una politica davvero efficace dovrebbe fondarsi su criteri non patologizzanti, evitando che l'accesso ai diritti debba passare per diagnosi mediche o trattamenti specialistici che non hanno alcuna giustificazione normativa. Il riconoscimento giuridico dell'identità di genere dovrebbe poggiare sull'autodeterminazione della persona, essere regolato da tempistiche prevedibili e offrire strumenti

di ricorso quando necessario. Per garantire equità sostanziale, è poi indispensabile un coordinamento strutturato del Servizio sanitario nazionale, che prevenga la creazione di disparità territoriali nell'erogazione dei servizi. Tale coordinamento dovrebbe essere affiancato da percorsi formativi obbligatori non solo per il personale sanitario, ma anche per chi opera negli uffici amministrativi, così da assicurare competenza e coerenza nelle procedure. Infine, la raccolta sistematica di dati – effettuata nel pieno rispetto della privacy – consentirebbe di monitorare i tempi, gli esiti e il grado di accessibilità dei servizi, offrendo strumenti utili per migliorare politiche e interventi futuri.

4. *Conclusioni*

Osservare la rettifica anagrafica attraverso la lente della violenza strutturale e identitaria evidenzia come le attuali procedure incidano profondamente sulla qualità di vita delle persone trans e non binarie.

Le evidenze preliminari, integrate da studi e report italiani, indicano che pratiche di riconoscimento più rapide, non medicalizzanti e fondate sull'autodeterminazione tendono a ridurre indicatori di distress e di ideazione suicidaria, oltre a rimuovere barriere materiali. Interventi legislativi, amministrativi e sanitari coordinati costituiscono così non solo un progresso formale, ma una misura di salute pubblica e giustizia sociale, capace di ridurre discriminazioni, stress e barriere all'accesso ai servizi, e di migliorare la qualità di vita e il benessere psicologico di ogni persona.

Riferimenti bibliografici

- FALCK F., BRÄNSTRÖM R., *The significance of structural stigma towards transgender people in health care encounters across Europe: Health care access, gender identity disclosure, and discrimination in health care as a function of national legislation and public attitudes*, 2023, in *BMC Public Health*, 1031 e ss.
- GALTUNG J., *Violence, peace and peace research*, in *Journal of Peace Research*, 1969, 167 e ss.
- ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, *Linee di indirizzo per la comunicazione del personale sanitario con i/le pazienti LGBT+*, 2023, online: <https://www.iss.it/documents/d/guest/linee-di-indirizzo-per-la-comunicazione-del-personale-sanitario-con-i-pazienti-lgbt-pdf>.
- MARCONI M., RUOCCO A., RISTORI J. ET AL., *Stratified analysis of health and gender-affirming care among Italian transgender and gender diverse adults*, 2025 in *Journal of Endocrinol Invest*, 1457 e ss.
- SCANDURRA C., AMODEO A.L., VALERIO P., BOCHICCHIO V., FROST D.M., *Minority stress, resilience, and mental health: A study of Italian transgender people*, 2017, in *Journal of Social Issues*, 563 e ss.
- SCHEIM A.I., RESTAR A.J. ET AL., *Legal gender recognition and the health of transgender and gender diverse people: A systematic review and meta-analysis*, 2025, in *Social Science & Medicine*, 1 e ss.
- ZENNONI A., *Transgender Italia (2023-2024)*, 2025, online: https://www.unidata.unimib.it/wp-content/pdf/SN261_NM_ita.pdf.

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL RUOLO DEL PROFESSIONISTA DI SALUTE MENTALE NEL PROCESSO DI “RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DEL SESSO” IN ITALIA

Daniel Michael Portolani*

SOMMARIO: 1. Il processo di “rettificazione anagrafica del sesso” in Italia. – 2. Il professionista di salute mentale e il processo di “rettificazione anagrafica del sesso”: considerazioni e criticità. – 3. Sviluppi recenti. – 4. Riflessioni conclusive.

1. *Il processo di “rettificazione anagrafica del sesso” in Italia*

I soggetti che in Italia desiderino ottenere rettifica anagrafica entro un percorso di affermazione di genere devono intraprendere un iter volto ad ottenere sentenza del giudice civile che attribuisca loro un nome e un “sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita” (l. 14 aprile 1982, n. 164, art. 1). Ad oggi, infatti, l’Italia rientra tra i paesi in cui vige un modello giurisprudenziale cosiddetto “ascrittivo”, ovvero, in cui lo Stato partecipa attivamente alla costituzione giuridica del concetto di identità di genere, ponendosi in questo caso come soggetto che detta e verifica la soddisfazione delle condizioni necessarie per la rettifica anagrafica (DI GIOVANNI, 2025; IZZI, 2024). Nel caso italiano, come si vedrà in seguito, tali condizioni si situano nel complesso intreccio del campo giuridico con quello medico-sanitario, laddove la rettifica anagrafica non si costituisce come elemento passibile di un’autodeterminazione svincolata da un’operazione diagnostica e da una qualche modifica del corpo (DALLA BALLA, 2024; EUROPEAN COMMISSION, 2020).

Lo strumento giuridico che introduce per la prima volta la possibilità della rettifica anagrafica è la l. n. 164/1982: “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”. Si tratta di un provvedimento

* Psicologo, Psicoterapeuta, Sessuologo clinico.

piuttosto essenziale, sia nella sua composizione (consta, infatti, di sette articoli) sia nella sua specificità. Su questa legge sono intervenuti completamente e aggiornamenti, tali per cui oggi la normativa da applicarsi è da intendersi come il risultato di modifiche (d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 31) e interpretazioni, prima della Cassazione, (Cass. civ., I sez., 20 luglio 2015, n. 15138) e poi della Corte costituzionale (Corte cost., 21 ottobre 2015, n. 221; 20 giugno 2017, n. 180; 21 giugno 2017, n. 185; 10 novembre 2022, n. 269; e da ultima, 3 luglio 2024, n. 143) (DALLA BALLA, 2025). In estrema ed incompleta sintesi, nel suo articolo di apertura la l. n. 164/1982 stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” (art. 1). In cosa consistano tali “modificazioni dei caratteri sessuali”, tuttavia, non viene specificato, ed è stato di conseguenza oggetto di dibattito e di interpretazione (Corte cost., n. 161/1985). Se inizialmente la giurisprudenza specificava che la modificazione dovesse riguardare i caratteri sessuali primari, postulando di fatto la rimozione chirurgica delle gonadi come *condicio sine qua non* per la rettifica anagrafica (Corte cost., n. 161/1985), già nel d.lgs. n. 150/2011, che interveniva a modificare il testo originale, si stabiliva che l’adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali veniva autorizzato dal tribunale “quando risultasse necessario” (art. 31, comma 3), contribuendo a generare differenti interpretazioni. Le tappe fondamentali della giurisprudenza italiana in merito alla questione trans* si giocavano però nel 2015. A luglio la Corte di cassazione dichiarava che “per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari” (Cass. civ., I sez., n. 15138/2015). Pochi mesi dopo, la Corte costituzionale si esprimeva su questa scia, denunciando un conflitto tra il diritto individuale all’identità sessuale e l’imposizione della necessità della modifica chirurgica dei caratteri sessuali primari per la rettifica anagrafica (Corte cost., n. 221/2015). Infine, nel 2024, la Corte costituzionale si pronunciava rispetto all’illegittimità costituzionale dell’obbligo di richiedere autorizzazione del Tribunale alla modifica chirurgica dei caratteri primari del sesso per coloro che avessero già ottenuto l’autorizzazione alla rettifica anagrafica.

Queste modifiche e interpretazioni si sono susseguite al fianco delle contemporanee evoluzioni in materia di interpretazione costituzionale (in particolare rispetto all'art. 32 Cost.) e di concezione dell'identità sessuale e di genere, sia a livello giuridico che a livello scientifico. La legge del 1982 si situava entro un contesto storico in cui l'obiettivo sostanziale era quello di correlare in modo forte il dato anagrafico con la realtà biologica del soggetto, nel rispetto della definizione del concetto di "sesso", ignorando (o facendolo coincidere con) la dimensione del genere (GRANATO, 2025). Benché già nel 1985 venisse riconosciuto dalla giurisprudenza "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che (...) viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni (...) ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale" (Corte cost., n. 161/1985), il punto focale negli scritti rimaneva la ricomposizione dell'equilibrio tra "psiche e soma" e i concetti di sesso e genere apparivano interscambiabili. L'individuo transgender (non a caso definito "transessuale", all'epoca) era pertanto colui che "presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di "genere") sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio" (Corte cost., n. 161/1985). Dai pronunciamenti del 2015, l'affermazione di genere (allora, sempre non a caso, definita "transizione") si costituisce più chiaramente come processo di autodeterminazione e di espressione di sé facente capo al "diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)" (Corte cost., n. 221/2015). Questo ha, tra i tanti, alcuni correlati più interessanti per il nostro discorso. Il primo è che tale diritto all'identità personale incontra un pregiudizio nell'incongruenza tra il dato anagrafico e l'identità percepita. Il secondo è che la giurisprudenza inizia in modo più netto a riconoscere e ad affermare "una concezione del sesso come dato complessivo della personalità, determinato da un insieme di fattori" (Tribunale di Siena, n. 412/2013). Se nelle prime sentenze l'elemento psichico veniva considerato unicamente nell'ottica della psicopatologia o della "pulsione" (Corte cost., n. 161/1985: "più che compiere una scelta propriamente libera, [l'individuo] obbedisce ad una esigenza incoercibile, alla cui soddisfazione è spinto e costretto

dal suo “naturale” modo di essere”) e, di conseguenza, ricondotto di fatto al dato biologico-medico, qui si assiste alla considerazione degli aspetti psicologici dell’identità come ben più complessi e, per quanto sembri tautologico esplicitarlo, soggettivi. Scrive la Corte costituzionale: “si manifestano le molteplici componenti della sessualità umana, la quale è al contempo genetica, fenotipica, endocrina, psicologica, culturale e sociale. Si osserva che il dato fondamentale non è più il sesso biologico o anagrafico, ma il genere, definito quale “variabile socio-culturale”, vale a dire “qualità della persona in base alla quale della stessa si può dire che è maschile o femminile”. Laddove vi sia una “percezione” soggettiva di non coincidenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere cui la persona acquista la consapevolezza di appartenere, tale mutamento opera sul piano dell’identità di genere” (Corte cost., n. 180/2017). Ne consegue che, nell’ambito dell’affermazione di genere come espressione di sé e della propria identità, la riassegnazione chirurgica risulta uno strumento possibile, ma non obbligatorio, entro un percorso di “elaborazione” psicologica e soggettiva che non può certamente risultare identico per individui differenti. L’imposizione dell’intervento chirurgico “a prescindere”, in questo quadro, “pregiudicherebbe gravemente l’esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere” (Corte cost., n. 180/2017). Quanto si osserva potrebbe essere definito come il tentativo di passaggio dall’assoggettamento per riduzione dell’identità personale al dato medico-biologico (in particolare, alla psicopatologia e al genitale), alla restituzione all’individuo della propria autodeterminazione, sulla base di una concezione di identità che include una componente soggettiva e sociale e che meglio contempla la distinzione tra sesso e genere.

Ad un maggiore approfondimento, tuttavia, tale scivolamento appare parziale. La giurisprudenza esclude infatti in modo chiaro che “il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell’accertamento della transizione” (Corte cost., n. 180/2017) e che la rettifica viene concessa “purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. civ., i sez., n. 15138/2015). Il giudice pertanto deve ancora accertare il carattere irreversibile e definitivo del cambio di genere attraverso la verifica dei cambiamenti medici e psichici, risultando, in questo senso, il *gatekee-*

per (all'inglese "gate", cancello, e "keeper", guardiano) ultimo, di volta in volta e caso per caso (la "sufficienza" dei cambiamenti avvenuti o la "necessità" di quelli non avvenuti è lasciata dalla giurisprudenza a discrezione del giudice), del diritto al nome. Tale accertamento avviene con l'ausilio della "documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta" (Cass. civ., I sez., n. 15138/2015). Ne deriva, in sintesi, che la rettifica è secondaria all'accertamento di criteri quali la serietà della scelta individuale e l'avvenuta modificazione delle caratteristiche comportamentali, psichiche e fisiche della persona in direzione del genere percepito (FARRONATO, PIGNATIELLO, 2025). Così, mentre il marcatore sul documento assume per la persona un significato identitario, volto a rispecchiare il proprio genere percepito, per la giurisprudenza tale identificativo continua a non essere sganciato dalla nozione di "corpo sessuato", dai cambiamenti ad esso relativi, e in generale dalla verifica di parametri oggettivi e clinicamente riscontrabili, radicati nella dicotomia maschio-femmina (GRANATO, 2025). Appare esemplificativo un passaggio della sentenza n. 15138/2015 della Cassazione: "la percezione di una disforia di genere determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale che non è né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie (...) la conclusione del processo di ricongiungimento tra 'soma e psiche' non può (...) che essere il frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici necessari, ancorché da sottoporsi a rigoroso controllo giudiziario". Alla base di questa necessità vi sarebbero, tra gli altri, l'inammissibilità della discrepanza tra sesso e nome per l'ordinamento italiano (DALLA BALLA, 2024) e, come riassume in modo puntuale Angiolini, la necessità percepita dalle Corti di tutelare "l'interesse pubblico" attraverso una percepita necessità di chiarezza nelle differenze sessuali tra gli individui; più volte, infatti, la giurisprudenza richiama alla "certezza dei generi" come principio a cui viene ancorato il set di criteri necessari per determinare la liceità e la possibilità del cambio anagrafico (ANGIOLINI, 2016), il cui garante è il giudice. Come scrive la Corte costituzionale nel 2017: "il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è

stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere" (Corte cost., n. 180/2017).

2. *Il professionista di salute mentale e il processo di "rettificazione anagrafica del sesso": considerazioni e criticità*

Alla luce del quadro esposto, il professionista di salute mentale è chiamato ad entrare in gioco nel processo di rettificazione anagrafica in quanto tecnico, che sia scelto dal soggetto o nominato d'ufficio. Il mandato che riceve è quello di accertare la validità della richiesta di un *soggetto* che esperisce un'identità attraverso la produzione di una relazione che risponda a criteri, stabiliti dalla giurisprudenza, che valutano e *oggettivizzano* quell'identità. Di alcuni di questi criteri viene proposta una sintetica disamina, volta essenzialmente a chiedersi, senza pretesa di risposta univoca, quanto la richiesta che il professionista riceve sia sensata, possibile e congrua al proprio mandato etico e sanitario.

Uno di questi criteri consiste sicuramente nella presenza di un'etichetta nosografico-descrittiva, alla quale viene nei fatti subordinato il diritto di autodeterminazione della persona. La presenza di una diagnosi, pur non venendo citata nel testo di legge originale, risulta oggi, nella prassi, una condizione *sine qua non* per l'accesso alla possibilità esistenziale "rettifica anagrafica". I motivi di questo sono sostanzialmente due. Il primo è il fatto che in Italia l'accesso alla terapia ormonale sostitutiva, volta a cambiare "sufficientemente" i caratteri sessuali secondari, è subordinato all'operazione diagnostica (così come le eventuali altre terapie mediche che la persona volesse affrontare, tra cui la chirurgia sui caratteri sessuali primari, e, nel caso delle persone AFAB, della mastectomia). Il secondo è che tale operazione diagnostica, per la giurisprudenza, è uno strumento che "conferma nella specie la realtà clinica dell'identificazione" (Corte cost., n. 143/2024) della persona. Questo non appare molto differente dalle situazioni, frequenti in pratica clinica, in cui la persona accoglie con sollievo l'etichetta diagnostica a "conferma" della legittimità del proprio vissuto e della validità della propria

identità (sembra utile qui specificare che l'esperienza di incongruenza di genere e la diagnosi di Incongruenza di Genere non sono la stessa cosa, laddove la prima è semplicemente il vissuto della persona mentre la seconda corrisponde alla sua categorizzazione e patologizzazione). La necessità di un approccio patologizzante per la modifica del genere sui documenti risulta però, da un punto di vista psicologico, non privo di criticità, non tanto nella sua applicazione clinica (tecnicamente parlando, fare diagnosi di Incongruenza di Genere è un'operazione piuttosto semplice per chiunque abbia adeguata formazione in merito...), quanto nei suoi risvolti psichici, emotivi e comportamentali. Appare infatti già di per sé evidente come l'associazione di una patologia a un sentire identitario sia un'operazione fortemente problematica, rispetto alla quale alcuni autori sottolineano, tra le altre, la mancata adesione ai principi espressi dalla European Convention of Human Rights (ECHR) e ai principi di Yogyakarta (CASTRO-PERAZA *ET AL.*, 2019; INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, 2007) (CANNOOT, 2019). Questo è ulteriormente critico laddove, nonostante la lunga storia di modifiche apportate alle etichette nosografico-descrittive associate alle identità transgender (CROCQ, 2021) e alla loro recente depsiatriizzazione, le persone trans* continuano ad essere associate non tanto all'etichetta (pur patologica) di Incongruenza di Genere (ICD-11), ma a quella psicopatologica di Disforia di Genere (DSM 5-TR), evidentemente "preferita" entro alcuni tribunali. L'associazione tra la condizione transgender e la necessità di una valutazione da parte del professionista di salute mentale risulta purtroppo ancora estremamente salda nei nostri contesti. Tale associazione è figlia di una storia che ha visto per molto tempo la psiatriizzazione della diversità di genere e la prescrizione di un lungo percorso psicologico obbligatorio (le ormai defunte linee guida ONIG parlavano di sei mesi) per l'accesso all'affermazione di sé e permane, oggi, nella prassi dei percorsi, per i quali si continua ad accedere allo psicologo per ricevere il "nulla osta" alla terapia ormonale sostitutiva. Le persone transgender riferiscono come l'obbligatorietà di un *assessment* non solo medico, ma soprattutto psicologico o psichiatrico per accedere al diritto della rettifica anagrafica, sia una procedura umiliante ed estremamente costosa da un punto di vista emotivo (EUROPEAN COMMISSION, 2020). È inoltre largamente noto in letteratura lo stigma associato alla diagnosi psichiatrica così come lo è la sua influenza sulla salute mentale dell'indi-

viduo, sia direttamente (attraverso i processi di discriminazione distale, strutturale e interpersonale che ne derivano) sia indirettamente (attraverso processi interni o “prossimali” come, ad es., la transnegatività interiorizzata). L’etichetta di Disforia di Genere presuppone infine, per la sua formulazione, la necessità di una sofferenza clinicamente significativa e di una compromissione del funzionamento in ambiti importanti dell’esistenza (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022). Diventa pertanto escludente delle soggettività che non provano tale sofferenza, che rischiano di essere alienate nei fatti dal diritto di affermazione legale. Inoltre, contribuisce a mantenere la narrativa stereotipica della “necessaria sofferenza” delle persone transgender, non più condivisibile secondo letteratura scientifica.

Queste criticità introducono un aspetto significativo in merito ai criteri valutativi. Entro il modello ascrivito Italiano, le condizioni che si richiede al giudice di verificare si basano su un modello di identità di genere che può essere definito transnormativo, poiché ancorato a una visione stereotipica, normativa, restrittiva e prescrittiva delle soggettività transgender. Questa visione ha a lungo dominato anche la letteratura psicologica (e ne domina ancora, in parte, la disciplina, data la mancanza di formazione in questo specifico ambito). Il modello così tracciato fa capo ad alcuni concetti fondamentali, quali: la patologizzazione della condizione transgender; le narrative della “sofferenza obbligatoria”, del “corpo sbagliato” e del *passing* come desiderio universale; la sovrapposizione tra i concetti di “sesso” e “genere” e la loro necessaria congruenza; il binarismo di genere; la medicalizzazione come elemento imprescindibile. Storicamente, nella giurisprudenza questo si è reso chiaro. Prima, nella considerazione della riassegnazione chirurgica come la prova di un “desiderio invincibile (...) una liberazione, in quanto la presenza dell’organo genitale (del sesso rifiutato) dà luogo a disgusto ed a stati di grande sofferenza e profonda angoscia” e nella considerazione che il “completamento” del percorso di (allora) transizione potesse consentire “di godere di una situazione di, almeno relativo, benessere (...) quanto più possibile normale” (Corte cost., n. 161/1985). Poi, nella sovrapposizione tra l’esperienza di disforia di genere e l’identità trans*, e tra la “certezza identitaria” e l’avvenire di “sufficienti modifiche” fenotipiche e comportamentali (uno spettro antico – ma drammaticamente, purtroppo, ancora attuale in alcune prati-

che cliniche non aggiornate – si ha nel concetto di *Real Life Test* o *Real Life Experience*). La congruenza con un modello di corpo normativo e binario sembra diventare, nell'ordinamento attuale, un criterio di definitività dell'identità e delle scelte di affermazione ad essa relative. Dove, spesso, la “serietà” viene fatta derivare dalla disponibilità della persona a cambiare il corpo, se non chirurgicamente, almeno tramite terapia ormonale (DI GIOVANNI, 2025; SACCOMANDI, 2024). Se dunque da un lato si riconosce la componente psichica dell'identità, dall'altro il sesso, inteso come l'insieme dei caratteri sessuati del corpo, compresi quelli secondari, ne diventa imprescindibile metro di espressione e misura. Su questo scrive, in particolare, Dalla Balla: “nonostante l'ampio consenso della dottrina, che ha ricavato dal diritto all'identità di genere un “diritto al nome”, assegnando all'identità anagrafica una funzione finanche “terapeutica”, l'identità di genere rimane un riscontro obiettivo di mero fatto, avente ad oggetto la modifica dei caratteri sessuali (primari o secondari), suscettibile di prova in giudizio” (DALLA BALLA, 2024). A questo si aggiunge, nella dinamica transnormativa, il rischio di una richiesta di verifica di comportamenti, ruoli ed espressioni che sembrano dover convincentemente ricordare quelli attesi, in ottica cisnormativa e binaria, per il genere esperito.

Il fatto che la persona debba essere “credibile” nella sua serietà, quando questa è intesa come corrispondenza al modello transnormativo, comporta ripercussioni estremamente pratiche che hanno un costo psicologico altrettanto tangibile. Una di queste riguarda la gerarchizzazione delle identità trans* secondo il principio della medicalizzazione e del binarismo, che ha conseguenze esplicite sia sulle modalità con cui l'identità transgender viene integrata e accolta dalla persona a livello psichico ed emotivo, sia sulla possibilità di soggettività “terze” di trovare uno spazio, giuridico e sociale. Una seconda conseguenza riguarda l'aumentato rischio di *gatekeeping* da parte del professionista e di eventuali CTU, i quali, nella realtà che osserviamo quotidianamente, non hanno sempre la formazione e la competenza specialistica necessaria per inquadrare le soggettività trans* al di là di una concezione stereotipica e di senso comune. Tra le conseguenze rientra sicuramente anche la necessità di attendere un tempo significativo, non disposto per legge ma di fatto necessario nella prassi, per la rettifica anagrafica (poiché sarà necessario attendere che i cambiamenti siano sufficienti a rendere

la persona “visibilmente” del genere richiesto al fine di “convincere” il *gatekeeper*). Questo tempo di attesa, che si aggiunge a quelli non già semplici della burocrazia, comporta non di rado un aumento sostanziale della (eventuale) disforia, nonché delle possibilità di discriminazione a cui l’individuo è esposto a causa della discrepanza tra fenotipo e documento (SCHEIM, PEREZ-BRUMER, BAUER, 2020). Discrepanza che, già di per sé, si pone come sostanziale limitazione di possibilità; si pensi, a titolo di esempio, alle numerose esistenze “in pausa”, in attesa di un documento che le rappresenti, per poter accedere ad opportunità formative, lavorative o di alloggio e dell’impatto diretto e indiretto che questo comporta sulla progettualità di sé (e, di conseguenza, sulla salute). L’impatto della rimozione del criterio di necessità della chirurgia per la rettifica su queste possibilità è evidente (MANN, 2021) ma, come osserviamo nella quotidianità clinica, non ancora sufficiente.

Un’ulteriore considerazione in merito al tempo di attesa è che questo rischia di divenire, entro il contesto valutativo, una “prova” della propria serietà e della propria identità al pari della disponibilità al “sacrificio”. Si legge nella sentenza della Corte cost., n. 161/1985: “Transessuale, secondo la dottrina medico-legale, viene considerato il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di “genere”) sente in modo profondo di appartenere all’altro sesso (o genere), del quale ha assunto l’aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio” al prezzo di qualsiasi “sacrificio”. Questo fa capo alla narrativa transnormativa che vuole che la “vera” persona transgender sia colei la cui sofferenza è tale e tanta da dover dimostrare di essere disposta a qualsiasi cosa pur di risolverla (Corte cost., n. 161/1985: “Il desiderio invincibile del transessuale di ottenere il riconoscimento anche giuridico dell’appartenenza all’altro sesso si esprime, da parte sua, nella volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico demolitorio e ricostruttivo che operi, per quanto possibile, la trasformazione anatomica (degli organi genitali); intervento visto come una liberazione, in quanto la presenza dell’organo genitale (del sesso rifiutato) dà luogo a disgusto ed a stati di grave sofferenza e di profonda angoscia”). L’eco di questa narrativa si ritrova nelle stesse dichiarazioni delle persone trans*, che accedono al professionista dicendosi disposte a fare “tutto ciò che serve” per dimostrarsi “all’altezza” di un diritto

che dovrebbe loro spettare indipendentemente dalla forza di volontà individuale. Tra questi “sacrifici” rientrano non solo i già citati tempi di attesa per l’accesso a medicalizzazione o rettifica anagrafica, ma anche: l’esposizione di sé ai rischi che la discrepanza tra fenotipo e documento, necessaria per la richiesta di rettifica anagrafica, porta con sé; la necessità di effettuare un compromesso per le persone non binarie, che non possono in nessun caso vedere il proprio genere riconosciuto sul documento; la possibilità che alcune persone transgender scelgano traiettorie non pienamente identitarie (ad es., terapia ormonale sostitutiva) per poter accedere a step desiderati (ad es., chirurgia). A questo si aggiunge il fatto che la persona transgender in Italia si trova nella condizione paradossale di chiedere (e sperare!) di essere considerata patologica al fine di poter ottenere il diritto ad essere sé stessa, dovendo tuttavia essere contemporaneamente considerata sufficientemente “sana” da poterlo rivendicare “senza ombra di dubbio” e secondo consenso informato. Ne derivano due conseguenze. La prima è una sostanziale chiusura di possibilità: quella di poter godere dello spazio psicologico come momento di confronto, dubbio, crescita individuale. Il professionista di salute mentale, chiamato a giudice identitario, diviene colui da temere, a volte anche da ingannare, nella paura paradossale (ma estremamente legittima e, purtroppo, non di rado realistica) che essere “semplicemente sé stessi” non sia sufficiente o sia, addirittura, di ostacolo alla propria autodeterminazione. La seconda, che ne deriva direttamente, è un fenomeno piuttosto noto in letteratura e in clinica: quello delle narrazioni normative o fantasiose. Le persone transgender riferiscono non di rado di aver mentito al professionista, portando una storia di sé “confezionata” appositamente per rientrare nei criteri transnormativi attraverso i quali vengono giudicate (DOZIER, 2022). Un partecipante italiano ad un report della Commissione Europea nel 2020 dichiara: “It is a performance. If you really want to change the gender marker, you need to do a pantomime... If you go there with revolutionary intentions, you will not go further” (EUROPEAN COMMISSION, 2020, 139). Questo ha costi individuali sostanziali, tra cui quello di percepire la necessità di inquadrare sé stessi entro una cornice di infelicità e dolore come unico mezzo per il riconoscimento di sé, e la necessità di dover bilanciare valori come la trasparenza e il rispetto della propria storia e di sé con una necessità logistica, che porta non di rado le persone transgender non conformi

allo stereotipo (binarie e non) a rinunciare alla rettifica, considerata al pari di un processo svilente e ingiusto (EUROPEAN COMMISSION, 2020).

Il fenomeno delle narrazioni normative introduce un'ulteriore e fondamentale criticità nella richiesta di seguire criteri oggettivanti nell'accertamento identitario: la richiesta di definire e verificare *in terza persona* l'identità di un individuo che, per definizione, è costituita da un'esperienza soggettiva *in prima persona*, che non sempre si esplicita (né deve farlo) in comportamenti e corpi stereotipici. Benché il clinico adeguatamente formato abbia tutti gli strumenti per riconoscere una condizione di incongruenza di genere, non ha modo oggettivo di *verificare* un percepito identitario. Nonostante continuo in tal senso gli sforzi di alcuni soggetti pubblici e privati, è opportuno infatti ribadire che non esistono strumenti per accertare un'identità. Si potranno accertare, mediante testistica, eventuali condizioni psicopatologiche in cui la persona versa, che possono essere diagnosticate in terza persona alla luce di categorie nosografico-descrittive oggettivanti; ma, a meno che esse non *spieghino* altrimenti e nella sua totalità l'intenzione della persona di cambiare il proprio genere assegnato, esse non sono di per sé alternative all'identità di genere dichiarata né tantomeno ostative al diritto personale ad affermarla (come esplicitato nelle ultime linee guida WPATH) (COLEMAN ET. AL., 2022). Se dunque, nell'ambito del diritto all'identità come diritto alla salute, la necessità di accertamento dell'incongruenza di genere si pone a garanzia per il soggetto (nella misura in cui evita trattamenti invasivi e irreversibili che si rivelerebbero non utili nella risoluzione di un malessere meglio attribuibile ad altro), dall'altro la richiesta al professionista di certificare il vissuto identitario rischia di non essere soddisfabile in assoluto, soprattutto quando viene associata all'accertamento di "serietà" intesa come "irreversibilità" e "compiutezza". Citando Lorenzetti: "permane incertezza anche circa le modalità con le quali accertare l'avvenuto cambiamento e, soprattutto, il suo carattere "definitivo" e "serio", posto che al giudice o ai sanitari è richiesta una valutazione di carattere prognostico e che non è chiaro rispetto a cosa la "definitività" e la "serietà" debbano essere valutate": LORENZETTI, 2018).

Quando la richiesta di certificazione di irreversibilità riguarda l'identità, infatti, questa non può ottenere risposta, poiché sottende una visione dell'identità personale come fenomeno statico, astorico e atem-

porale, lontana dalle realtà. La verità è che non è possibile, per il professionista e per la persona (transgender o cisgender), *garantire a vita* in merito a un vissuto identitario. In relazione vengono inseriti una serie di indicatori che consentono di individuare in modo chiaro una costanza, una pervasività e una persistenza del vissuto, nonché gli indicatori che depongono a favore della possibilità di una continuità dell'identificazione personale. Tuttavia, scrivere nero su bianco che la persona non cambierà mai la propria percezione di sé è sostanzialmente una dichiarazione priva di possibilità di verifica (essendo però, contemporaneamente, ciò che la prassi forense sembrerebbe richiedere). Quand'anche la richiesta di certificazione di irreversibilità riguardasse non l'identità di per sé, ma la scelta di affermazione di sé attraverso una serie di elementi (sociali, corporei, legali), nascerebbero alcuni interrogativi. Ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se la "serietà" di queste scelte, intesa come la loro "garanzia di irrevocabilità", sia un buon indice di misura dell'identità. Per molto tempo è stato considerato tale: si pensi a come il fenomeno delle ri-affermazioni (una volta denominate "ri-transizioni") di genere sia stato storicamente inquadrato come un "cambio di idea rispetto a sé", e di conseguenza come un errore di giudizio della persona o del professionista. Oggi sappiamo che le traiettorie non solo identitarie, ma anche affermative delle persone transgender sono soggette a una serie di mutamenti che non sempre consentono di sovrapporre le seconde alle prime: banalmente, uno studio del 2021 sottolinea come nell'82,5% dei casi di ri-transizione sia possibile attribuire la scelta a un elemento esterno (soprattutto: stigma socio-culturale e rifiuto familiare) (TURBAN ET AL., 2021). Il professionista può (e deve) stimare e indicare la capacità del soggetto di fornire un consenso informato e consapevole alle procedure richieste, l'impatto stimato di queste in merito alla salute mentale alla luce delle eventuali condizioni concomitanti, e le risorse disponibili per il fronteggiamento delle fatiche che conseguono ai cambiamenti richiesti; ma non può garantire che, in futuro, la persona sceglierà per sé stessa di proseguire con le scelte che nel qui ed ora appaiono consapevoli e positive per la sua salute. Se la certificazione di "serietà" riguardasse un concetto di "compiutezza", ci si potrebbe chiedere se sia ancora possibile intendere il percorso di affermazione come "completo" una volta per tutte, data la premessa in merito alla storicità e alla temporalità delle identità e la visione oggi scientificamen-

te più accreditata dei percorsi come personalizzati e personalizzabili. Anche laddove la nozione di “compiutezza” si sovrapponesse alla femminilizzazione/mascolinizzazione del fenotipo, che resta a questo punto l’ultimo baluardo della giurisprudenza per difendersi da tale variabilità e ancorare la rettifica a una certezza di irreversibilità, nascerebbero interrogativi. Questo significherebbe infatti escludere dalla possibilità di ottenere la rettifica tutte le persone che non desiderano un aspetto inequivocabilmente binario (indipendentemente dalla propria identità), mettendo il professionista sanitario in una posizione impossibile, eticamente e scientificamente: quella di negare la validità del percepito della persona quando non aderente alle norme binarie del genere e, insieme, il suo diritto ad affermarlo.

3. *Sviluppi recenti*

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024 (POSTERARO, LIBERALI, 2025) ha riportato in essere il dibattito in merito alle modalità con cui la giurisprudenza regola le identità di genere. La sentenza è stata ritenuta rivoluzionaria in quanto contiene la citazione del non binarismo come “problema di tono costituzionale”: un’apertura al riconoscimento delle identità non binarie come di per sé esistenti e valide, che lascia tuttavia al legislatore l’onere di normare qualcosa che, pur esistente, non è giuridicamente riconosciuto e che necessiterebbe di una modifica sostanziale non solo del sistema legale, ma ancora prima di quello sociale.

In questa sentenza la Corte costituzionale definisce incostituzionale l’obbligo di richiedere autorizzazione all’intervento chirurgico laddove “le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano (...) sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”; e dunque, in tutti quei casi in cui il tribunale ritenga di potere disporre il rilascio dei nuovi richiesti documenti: in queste ipotesi, infatti, un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere sarebbe comunque effettuato dopo la già disposta rettificazione anagrafica del sesso” (Corte cost., n. 143/2024). È evidente che questo non elude, come entusiasticamente era stato inteso inizialmente, la necessità di procedimento legale né di modifiche ai caratteri sessuali

secondari per le persone transgender che vogliano effettuare la rettifica anagrafica. Potrebbe però risparmiare alla persona l'obbligo di discutere con il giudice delle scelte individuali in merito ai propri organi genitali, con conseguente probabile alleviamento delle fatiche psicologiche ed emotive già associate al procedimento. Pronunciandosi in questo modo sull'intervento, infatti, la Corte costituzionale sembrerebbe andare sostanzialmente a rimettere all'ambito sanitario, e non più a quello giuridico, la discussione di ciò che è considerabile "sano" per la persona, rinunciando (parzialmente) al controllo statale in merito alle traiettorie individuali (e all'operato del professionista, non di rado sottoposto ad "altro giudizio" tecnico). La (corretta) delega dello Stato all'ambito sanitario ha però la conseguenza, qui come nei precedenti pronunciamenti, di cementificare la necessità di una sussistente condizione patologica, non già per impossibilità di fare altrimenti, ma per due motivi principali: la necessità di radicare la tutela dell'interesse pubblico nel binario patologia-cura, che prevede la modifica dei caratteri sessuali secondari attraverso l'intervento medico ormonale; la difficoltà ad associare nei fatti l'affermazione di genere con una ricerca di benessere individuale che va al di là dell'assenza di malattia. Sembreremmo ancora distanti dalla possibilità di un modello giurisprudenziale elettivo e di un riconoscimento del diritto all'identità che non si poggia sulla forzata sovrapposizione tra sesso (inteso nella sua accezione più ampia di corpo sessuato) e genere, o sulla psicopatologizzazione dell'individuo. Come sottolinea Chiricò, anche in questa sentenza si evincono infatti riferimenti alla diagnosi di Disforia di Genere come presupposto per l'autorizzazione alla rettificazione del sesso anagrafico, mantenendo nella patologizzazione identitaria l'elemento chiave per il riconoscimento giuridico dell'identità transgender (CHIRICÒ, 2025).

4. *Riflessioni conclusive*

La posizione del professionista di salute mentale entro l'attuale quadro normativo non è semplice né priva di contraddizioni. L'erogazione della relazione tecnica psicologica si propone come azione che permette di applicare il principio di beneficenza, assistendo la persona nel raggiungimento delle proprie istanze di genere. Le conseguenze positive

dell'ottenimento della rettifica anagrafica sulla salute mentale delle persone transgender sono infatti note in letteratura (RESTAR *ET AL.*, 2020; SCHEIM *ET AL.*, 2025). Allo stesso modo, si propone come in linea di principio tutelante, dal punto di vista sanitario, l'attività di rilevazione dell'incongruenza di genere rispetto a condizioni psicopatologiche. Tuttavia, l'obbligo di subordinare il proprio diritto all'identità personale alla valutazione mandatoria di un terzo, la necessità di attribuire un'etichetta diagnostica all'incongruenza e la partecipazione attiva del professionista a sistemi che perpetrano la cisnormatività, mal si conciliano con i principi che fanno riferimento ad una pratica clinica etica e affermativa. Tra questi, si ricordano: il principio di non patologizzazione; il principio di autonomia; il principio di giustizia; il principio di advocacy, che vuole il professionista come parte attiva nell'opporci alle politiche discriminatorie. Il principio di non maleficenza ("non nuocere"), dall'altra parte, include l'evitare tanto la stigmatizzazione e la discriminazione della persona, quanto l'astensione dall'erogare assistenza utile alla sua salute. Come professionisti sanitari, sul piano teorico può essere semplice prendere una posizione in merito alla situazione in questione, dichiarando la necessità di garantire il diritto alla salute della persona (art. 32 Cost.) attraverso la piena legittimazione dell'autonomia individuale all'identità personale e di genere. Tuttavia, fino a che l'attuale sistema richiede il bilanciamento di tale diritto con istanze altre, le situazioni con le quali ci troviamo a lavorare nella pratica clinica quotidiana chiedono di navigare un delicato conflitto tra etica professionale, clinica e legge, da risolversi in modo da minimizzare innanzitutto il danno al cliente (SURENDRAN *ET AL.*, 2025).

Gli interrogativi che si aprono nella pratica quotidiana non sono infatti sempre di immediata risoluzione. Si pensi, ad esempio, al caso di una persona che, già seguita dal professionista nell'ambito del suo percorso di affermazione, chieda di ottenere relazione per la rettifica anagrafica scegliendo, come da suo pieno diritto di autodeterminazione, di non intraprendere una terapia ormonale sostitutiva. Il professionista ha qui il mandato di sostenere la richiesta e affermare la validità identitaria e il diritto al nome, indipendentemente da modifiche corporie; ha però anche il delicato compito, nel rispetto del diritto/dovere al consenso informato e della tutela dell'individuo, di informarlo in merito alle pratiche vigenti nei tribunali e ai rischi nei quali può incorrere por-

tando avanti tale richiesta. Basta l'aperta denuncia della cisnormatività del sistema a svincolare il professionista dall'aura di *gatekeeper*? Può l'affermazione "ad ogni costo" legittimare la mancanza di un tempo speso a dialogare con la persona rispetto alla presa di consapevolezza delle possibili difficoltà, anche relative alla salute mentale, a cui la sua richiesta può portare? È corretto trovarsi nella posizione di dover dire all'individuo che ha diritto ad essere autentico, ma che tale diritto può non essere garantito al di fuori della nostra stanza? Allo stesso modo, si pensi a una persona di genere non conforme, con una storia e una modalità espressiva lontana dal testo transnormativo, e al conflitto che potrebbe crearsi tra: il compito di agire nel rispetto e nella piena affermazione dell'identità e della storia individuale; la necessità di affrontare l'impianto logistico della rettifica anagrafica, nella consapevolezza delle sue lacune e delle sue rigidità; l'utilità e l'importanza di portare avanti istanze reali, più vicine alle esperienze delle persone transgender; l'obbligo di non compiere tali battaglie a scapito delle esistenze individuali, ovvero di non sacrificare il benessere della persona per una causa superiore; il principio di verità e trasparenza di referto.

Molti dei criteri che ci viene chiesto di verificare sembrano basarsi su retaggi antichi, non più in linea con la letteratura scientifica e le storie che incontriamo in pratica clinica, ma ancora fondativi dei rapporti sociali ancor prima che giuridici. L'auspicio è che in futuro si possa giungere a una modalità di garantire il diritto al nome che sia pienamente rispettosa dell'autonomia soggettiva e dello spettro di infinite possibilità che l'identità di genere e le sue traiettorie possono assumere nel corso dell'esistenza individuale. Fino ad allora, il professionista di salute mentale deve giocare la propria pratica in un bilanciamento delicato e non sempre possibile, che vede tra i suoi pilastri imprescindibili la tutela del cliente, l'affermazione di tutte le identità indipendentemente e al di là delle condizioni sociali e legali che ne contraggono inequivocabilmente le possibilità e il diritto alla salute, e l'*advocacy* (anche) in merito alle criticità di tali condizioni.

Riferimenti bibliografici

- ANGIOLINI C., *La rettificazione del sesso alla luce della recente giurisprudenza dei Giudici di Legittimità*, in *Famiglia*, 2016, 146 e ss.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*, 2022.
- CASTRO-PERAZA M.E., GARCÍA-ACOSTA J.M., DELGADO N., PERDOMO-HERNÁNDEZ A.M., SOSA-ALVAREZ M.I., LLABRÉS-SOLÉ R., LORENZO-ROCHA N.D., *Gender Identity: The Human Right of Depathologization*, in *International journal of environmental research and public health*, 2019, 978 e ss.
- CANNOOT P., *The pathologisation of trans* persons in the ECtHR's case law on legal gender recognition*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2019, 14 e ss.
- CHIRICÒ M., *Patologizzazione delle Persone trans+: unica via per il loro riconoscimento giuridico?*, in N. POSTERARO, B. LIBERALI (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere. La sentenza della corte costituzionale n. 143 del 2024*, Napoli, 2025, 95 e ss.
- COLEMAN E., RADIX A.E., BOUMAN W.P., BROWN G.R., DE VRIES A.L.C., DEUTSCH M.B., ETTNER R., FRASER L., GOODMAN M., GREEN J., HANCOCK A.B., JOHNSON T.W., KARASIC D.H., KNUDSON G.A., LEIBOWITZ S.F., MEYER-BAHLBURG H.F.L., MONSTREY S.J., MOTMANS J., NAHATA L., NIEDER T.O., ARCELUS J., *Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People*, in *International journal of transgender health*, 2022, 1 e ss.
- CROCQ M.A., *How gender dysphoria and incongruence became medical diagnoses - a historical review*, in *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 2024, 44 e ss.
- DALLA BALLA F., *Cosa resta della legge n. 164/1982? Diritti e fonti della transizione di genere*, in *Biolaw Journal*, 2024, 57 e ss.
- DI GIOVANNI S., *Il diritto dei "nuovi diversi". Commenti a partire dalla sentenza n. 143 del 2024 della corte costituzionale*, in N. POSTERARO, B. LIBERALI (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere. La sentenza della corte costituzionale n. 143 del 2024*, Napoli, 2025, 109 e ss.

- DOZIER R., *Do no harm? The ethics of gatekeeping transgender surgery*, in *Academia Letters*, 2022.
- EUROPEAN COMMISSION, *Legal gender recognition in the EU: the journeys of trans people towards full equality*, June 2020, online: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/legal_gender_recognition_in_the_eu_the_journeys_of_trans_people_towards_full_equality_sept_en.pdf.
- FARRONATO G., GIORGINI PIGNATIELLO G., *La sentenza n. 143 del 2024 della corte costituzionale italiana nel prisma del diritto comparato ed internazionale*, in N. POSTERARO, B. LIBERALI (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere. La sentenza della corte costituzionale n. 143 del 2024*, Napoli, 2025, 127 e ss.
- GRANATO A., *Corte e legislatore di fronte al riconoscimento delle identità non binarie: una lettura in parallasse. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*, in *Osservatorio Costituzionale*, 2025, 1 e ss.
- HENDRICKS M.L., TESTA R.J., *A conceptual framework for clinical work with transgender and gender nonconforming clients: An adaptation of the Minority Stress Model*, in *Professional Psychology: Research and Practice*, 2012, 460 e ss.
- IZZI M.V., *Il riconoscimento dell'identità di genere tra elezione e ascrizione: analisi comparata dei modelli normativi in materia di rettificazione di sesso*, in *Biolaw Journal - Rivista di Biodiritto*, 2024, 110 e ss.
- JOHNSON H.A., *Transnormativity: A New Concept and Its Validation through Documentary Film about Transgender Men**, in *Sociological Inquiry*, 2016, 465 e ss.
- LORENZETTI A., *Il cambiamento di sesso secondo la Corte costituzionale: due nuove pronunce (nn. 180 e 185 del 2017)*, in *Studium Iuris*, 2018, 446 e ss.
- MANN S., *Transgender employment and gender marker laws*, in *Labour Economics*, 2021, 73 e ss.
- MEYER I.H., *Minority Stress and Mental Health in Gay Men*, in *Journal of Health and Social Behavior*, 1995, 38 e ss.
- POSTERARO N., LIBERALI B. (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere. la sentenza della corte costituzionale n. 143 del 2024*, Napoli, 2025.

- RESTAR A., JIN H., BRESLOW A., REISNER S.L., MIMIAGA M., CAHILL S., HUGHTO J.M.W., *Legal gender marker and name change is associated with lower negative emotional response to gender-based mistreatment and improve mental health outcomes among trans populations*, in *SSM - population health*, 2020, 1 e ss.
- SACCOMANDI F., *Spesso non binarie, sempre non conformi: la “piena depatologizzazione” delle soggettività trans*, in *GenIUS - Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere*, 2020, 1 e ss.
- SCHEIM A.I., PEREZ-BRUMER A.G., BAUER G.R., *Gender-concordant identity documents and mental health among transgender adults in the USA: a cross-sectional study*, in *The Lancet - Public health*, 2025, 196 e ss.
- SCHEIM A.I., RESTAR A.J., ZUBIZARRETA D., LUCAS R., COLE S.W., EVERHART A., BAKER K.E., RODRIGUEZ M.I., *Legal gender recognition and the health of transgender and gender diverse people: A systematic review and meta-analysis*, in *Social science & medicine*, 2025, 378 e ss.
- SURENDRAN S., TOH H.J., VOO T.C., DE FOO C., DUNN M., *A scoping review of the ethical issues in gender-affirming care for transgender and gender-diverse individuals*, in *BMC Med Ethics*, 2025, 54 e ss.
- TURBAN J.L., LOO S.S., ALMAZAN A.N., KEUROGHLIAN A.S., *Factors Leading to “Detransition” Among Transgender and Gender Diverse People in the United States: A Mixed-Methods Analysis*, in *LGBT health*, 2021, 273 e ss.

SEZIONE IX

PERSONE TRANS E AGONISMO SPORTIVO

SPORT AGONISTICI E CORPI “ANTAGONISTI”: LA PARTECIPAZIONE DELLE ATLETE TRANS E INTERSEX ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE*

Andrea Magliari**

SOMMARIO: 1. Sport e binarismo di genere. – 2. La disciplina del CIO in merito ai requisiti di ammissione delle atlete trans e intersex. – 3. Oltre il modello CIO: la disciplina di alcune federazioni sportive internazionali. – 4. La difficile inclusione delle atlete trans e intersex nelle competizioni agonistiche: una sfida (prima di tutto) culturale.

1. *Sport e binarismo di genere*

Ha suscitato un ampio dibattito la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del 19 marzo 2024, resa nel caso *For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers*. Con tale decisione, avente valore di precedente vincolante, la Corte ha chiarito il significato delle nozioni di “donna”, “uomo” e “sesso” contenute nell’*Equality Act* del 2010. La controversia trae origine da una legge scozzese che, al fine di promuovere una maggiore rappresentanza femminile nei Consigli di amministrazione delle società pubbliche, includeva nella definizione di “donna” non solo le persone di sesso femminile, ma anche coloro in possesso di un certificato di riconoscimento del genere femminile. La Corte Suprema ha tuttavia affermato che il termine “sesso” deve essere inteso in senso tradizionale e naturalistico, quale “sesso biologico”, e non come “sesso certificato”, con la conseguenza che le nozioni di “uomo” e di “donna” devono essere interpretate esclusivamente con riferimento al sesso biologico.

Come noto, tale pronuncia è stata oggetto di molte critiche, tanto sul piano strettamente giuridico, quanto per il suo grande impatto po-

* Il presente contributo è stato pubblicato in una versione più estesa in C. ACCELLA (a cura di), *La dimensione giuridica dello sport. Il valore funzionale dello sport nell’orizzonte dell’inclusione*, Napoli, 2026.

** Professore associato di diritto amministrativo e pubblico, Università di Trento.

litico-culturale; interessa in questa sede richiamarla poiché, pur investendo un settore ben diverso da quello sportivo, la sentenza fornisce alcuni spunti critici molto rilevanti ai fini della nostra riflessione. Anche nel caso inglese il nodo fondamentale attiene ai limiti entro i quali si può ammettere che il diritto all'identità di genere possa incidere sul trattamento giuridico di una persona là dove quest'ultimo dipenda dal sesso attribuito al momento della nascita. Se, cioè, in taluni casi per il diritto assume rilievo specifico l'essere "donna", piuttosto che "uomo", si pone allora il problema di verificare se la condizione biologica sia in assoluto insuperabile ovvero se vi siano spazi per conferire rilievo giuridico, a fianco del dato sessuale, anche a quello dell'identità di genere. Ciò specie là dove la persona abbia positivamente concluso un procedimento di affermazione di genere che abbia portato alla rettifica anagrafica del nome e del sesso, ossia nei casi in cui la persona trans sia in possesso di un documento che certifichi ufficialmente che essa debba essere considerata appartenente al genere di identificazione.

La sentenza tocca, del resto, una questione di sistema, che sta già impegnando i legislatori e le corti di molti paesi, e che assumerà probabilmente un rilievo via via crescente negli anni a venire: quella del binarismo di genere, come categoria ordinante la società e lo stesso ordinamento giuridico.

Se, infatti, si riconosce solamente l'esistenza (giuridica) di uomini e donne, di maschi e femmine, l'ordinamento finisce per lasciare in un cono d'ombra tutti quegli individui che non rientrano (o non ritengono di rientrare) interamente ed esclusivamente in una delle due categorie. Ci si riferisce tanto alle persone intersex, ossia a quegli individui che biologicamente, alla nascita, presentano caratteri sessuali primari e/o secondari non definibili come esclusivamente maschili o femminili, quanto alle persone transgender, ossia agli individui che non si riconoscono nel sesso loro assegnato alla nascita. All'interno di questa categoria "ombrello" occorre poi, quantomeno ai fini che qui rilevano, distinguere ulteriormente tra coloro che effettivamente intraprendono un percorso di affermazione di genere, ottenendo legalmente il riconoscimento del genere di identificazione, e coloro che invece non intendono affatto avviare tale percorso, non identificandosi pienamente né nell'uno, né nell'altro sesso.

E se è vero che in taluni settori dell'ordinamento (come il diritto di famiglia) la distinzione di genere appare destinata al superamento

(in nome di una effettiva eguaglianza di genere e del pieno riconoscimento della libertà sessuale) o sembra ammettere con maggiore facilità un accomodamento nella pratica (ad esempio, la costituzione di sezioni penitenziarie riservate alle persone trans o la predisposizione di liste elettorali uniche, non più suddivise in base al sesso), non altrettanto può dirsi per altri ambiti disciplinari in cui, per ragioni di vario tipo, il sistema delle regole continua a poggiare su un rigido binarismo di genere.

È, a ben vedere, nell'ordinamento sportivo che la distinzione di genere in termini strettamente binari conserva a tutt'oggi il massimo valore precettivo e ordinante. È noto infatti che, oltre che per disciplina, le competizioni sono suddivise tra gare maschili e gare femminili: *tertium non datur*, così che la partecipazione di atlet* intersex o trans continua a essere oggetto di ampio e acceso dibattito tanto nell'opinione pubblica e all'interno delle federazioni sportive, quanto nelle corti nazionali e sovranazionali, come ben dimostrano da ultimo le vicende giudiziarie che hanno visto come protagonista l'atleta mezzofondista sudafricana Caster Semenya.

Su tale questione si scontrano, del resto, due “pesi massimi” dell'ordinamento sportivo: d'un lato il principio di non discriminazione e di inclusione; dall'altro quello di parità competitiva. Entrambi risvolti del principio di eguaglianza, il primo postula la massima apertura delle competizioni; il secondo implica che la partecipazione alle gare avvenga in condizioni di equità e, dunque, di sostanziale parità circa i rispettivi punti di partenza. E se nel suo primo significato, il principio ha trovato applicazione essenzialmente per prevenire e combattere fenomeni di discriminazione su base razziale, di provenienza geografica o di credo religioso; nell'altra accezione, il principio ha, tra i suoi principali corollari, quello della distinzione netta degli atleti in maschi e femmine.

D'altronde, l'assunto di partenza è chiaro, e difficilmente controvertibile nel suo dato di fondo e nella sua *ratio* originaria: trattandosi di attività fisica che coinvolge in grande misura la dimensione corporale, e rispetto alla quale sul piano biologico si osservano generalmente importanti differenze maschi e femmine, allora, per assicurare la parità competitiva tra tutti gli atleti, si rende necessario prevedere una distinzione netta tra gare maschili e gare femminili.

Sennonché, tale assunto di partenza si scontra con un dato di fatto, altrettanto incontrovertibile. Ossia che gli esseri umani presentano un

gran numero di variazioni biologiche, tra le quali vanno evidentemente ricomprese quelle attinenti ai caratteri sessuali primari e secondari. Come l'altezza, la lunghezza degli arti, la densità ossea o la massa muscolare, così anche il livello di testosterone nel sangue e il livello di sviluppo dei caratteri sessuali primari e secondari, possono variare sensibilmente da individuo a individuo.

Così, se è proprio la centralità del corpo, della fisicità, e del correlato dato biologico, a giustificare in premessa il rigido binarismo di genere negli sport agonistici, per altro verso è proprio l'emersione e il riconoscimento di nuove soggettività, non immediatamente inquadrabili nell'una o nell'altra categoria, a sfidare tale premessa e a sollevare interrogativi di non facile soluzione rispetto alla questione della inclusione di atlet* dai corpi o dai generi, per così dire, non conformi.

Del resto, già negli anni Trenta dello scorso secolo, con le prime partecipazioni alle gare internazionali di atlete con iperandrogenismo congenito ha inizio una lunga, problematica, e tuttora in fieri, ricerca di un criterio atto a "differenziare" atleti e atlete sulla base del sesso. È questa, inevitabilmente, una storia di discriminazioni, nel senso etimologico del termine, poiché si assiste al tentativo di individuare un criterio (un *discrimen*, appunto) atto a distinguere univocamente i "maschi" dalle "femmine". E la persistente difficoltà di individuare un criterio soddisfacente, e al contempo rispettoso dei diritti fondamentali di ogni atleta, ben dimostra come la realtà dei corpi e delle identità di genere sia assai più variegata della matrice binaria sottesa alle categorie del maschile e del femminile. Non è questa la sede per ripercorrere nel dettaglio questa storia di "discriminazione". Basti a tal proposito ricordare come si sia passati dall'ispezione corporale delle c.d. *nude parades* degli anni Sessanta al test cromosomico (c.d. test del corpo di Barr) abbracciato dalla fine degli anni Sessanta all'inizio degli anni Novanta, fino all'attuale criterio fondato sul livello di testosterone. In tutti i casi, all'adozione di un parametro discreitivo da parte del CIO o delle diverse federazioni sportive sono seguite tanto critiche da parte della scienza medica, quanto contestazioni da parte delle atlete interessate.

La questione si complica ulteriormente sul finire del secolo scorso. Se infatti fino a quel momento la sfida al binarismo sportivo proveniva essenzialmente dalle atlete con iperandrogenismo congenito (o atlete intersex), alla fine degli anni Novanta lo sport agonistico si trova dinanzi

alla questione della partecipazione alle gare femminili di atlete trans, ossia di atlete la cui identità di genere non coincide con il sesso (maschile) assegnato alla nascita. Nell'ambito che qui interessa, la questione si pone, soprattutto, per quelle atlete che, a seguito di un percorso legale di affermazione di genere, hanno ottenuto di essere riconosciute nel proprio genere di identificazione e registrate, a ogni effetto di legge, come appartenenti al genere femminile. Rispetto a queste atlete si pongono invero nuovi (e in parte diversi) interrogativi. Ci si riferisce in particolare al fatto che, d'un lato, i procedimenti di affermazione di genere, là dove previsti, sono disciplinati in modo assai diverso da ordinamento a ordinamento e, dall'altro, che non necessariamente la persona trans si è voluta e/o dovuta sottoporre a un intervento chirurgico di affermazione di genere e/o a trattamenti ormonali ai fini dell'ottenimento della "rettificazione" anagrafica e di genere. Il che significa che l'atleta trans, pur risultando anagraficamente assegnata al genere femminile, ben potrebbe conservare inalterati i propri originari caratteri sessuali primari (e financo secondari) maschili. Più di recente, una ulteriore sfida al binarismo sportivo proviene da quegli ordinamenti che hanno riconosciuto la possibilità di attribuire agli individui un marcatore di genere diverso dal maschile e femminile, consentendo – come avviene ad esempio in Germania – alle persone non binarie di registrare il proprio genere sui documenti ufficiali con l'opzione "diverso" (*divers*) o senza indicazione del genere attraverso una semplice dichiarazione all'ufficio di stato civile.

In tutti questi casi – in cui il binarismo sportivo si scontra con il riconoscimento giuridico di un'identità di genere transgender o non binaria – diviene, allora, assai difficile individuare un criterio atto a incasellare nell'un genere o nell'altro questi corpi "antagonisti", e a contemperare in modo soddisfacente il postulato della parità competitiva con il principio di massima inclusione e di non discriminazione.

Nelle pagine che seguono la riflessione si appunerà esclusivamente sullo sport agonistico, dal momento che quest'ultimo, a differenza dello sport ricreativo o amatoriale, si fonda – anch'esso – su una logica binaria: vincere o perdere. Ed è proprio tale caratteristica, unitamente all'indubbia (e talvolta preponderante) rilevanza economica dello sport agonistico, ad attribuire rilievo preminente al principio di equità competitiva; e ciò anche a scapito del "concorrente" principio di inclusione e di non discriminazione.

2. *La disciplina del CIO in merito ai requisiti di ammissione delle atlete trans e intersex*

Nell'ordinamento sportivo, la definizione dei requisiti di partecipazione alle gare sportive di livello internazionale spetta, in linea generale, al Comitato Internazionale Olimpico (CIO), fatta salva la capacità di ciascuna federazione sportiva di dettare regole specifiche per le proprie discipline, seppur entro i limiti dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo e dei diritti fondamentali della persona.

Conviene, allora, avviare la nostra analisi dalla disciplina dettata dal CIO, salvo poi passare brevemente in rassegna, nel prossimo paragrafo, le regole specifiche introdotte da alcune federazioni sportive internazionali.

Quanto alla disciplina generale del CIO, giova ricordare che in un primo momento, e segnatamente nel 2003, una commissione medica del CIO aveva redatto un protocollo contenente raccomandazioni sulla partecipazione allo sport delle persone trans (il c.d. *Statement of the Stockholm Consensus on Sex Reassignment in Sports*). Questo documento affermava, per un verso, che “*individuals undergoing sex reassignment of male to female before puberty should be regarded as girls and women (female)*”; per altro verso, stabiliva invece condizioni assai restrittive e lesive della dignità e dell'integrità personale per la partecipazione alle gare sportive delle persone che avevano ultimato il percorso di affermazione di genere dopo la pubertà. In particolare, a queste ultime era richiesto: a) di aver completato da almeno due anni un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, compreso quello dei genitali e la rimozione delle gonadi; b) di aver effettuato la transizione anche a livello legale; c) di aver seguito una terapia ormonale per un periodo sufficiente a ridurre eventuali vantaggi atletici derivanti dalla precedente condizione fisica. Il protocollo attribuiva infine al delegato medico dell'ente sportivo competente il potere di adottare tutte le misure necessarie a determinare il sesso di un* concorrente.

Sulla scia delle forti critiche e dei mutamenti socio-culturali intervenuti *medio tempore*, nel 2015 il CIO ha adottato nuove linee guida (*Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandrogenism*) che, anche sulla scorta di molte legislazioni nazionali, eliminano tanto l'obbligo di sottoporsi a interventi chirurgici di affermazione di genere, quanto il

requisito del previo riconoscimento legale del genere di identificazione nel proprio Paese d'origine. Seguendo l'esempio del regolamento introdotto dalla Federazione internazionale dell'atletica leggera (IAAF) nel 2011 (*Eligibility of Females with Hyperandrogenism to compete in Women's Competition*), la partecipazione delle atlete trans viene nondimeno subordinata a due nuove condizioni: a) la presentazione di una dichiarazione formale di identità di genere femminile che non può essere modificata per almeno quattro anni; b) il mantenimento di livelli di testosterone nel sangue inferiori a 10 nmol/L a partire da almeno 12 mesi prima della competizione e per tutta la sua durata. Così, se per un verso si riconosceva l'idoneità di una semplice autodichiarazione ai fini dell'attestazione del proprio genere, per altro verso si introduceva, come nuovo criterio discriminante, quello del livello di testosterone. E ciò tanto per le atlete trans, quanto per le atlete con iperandrogenismo congenito.

Da ultimo, il CIO è intervenuto a disciplinare i criteri di ammissione alle gare femminili nel 2021, con il *Framework on Fairness, Inclusion and Non-discrimination on the basis of Gender Identity and Sex Variations*. Il documento riconosce la necessità di assicurare il diritto di ogni persona a partecipare alle gare sportive senza subire discriminazioni e nel rispetto della propria salute, sicurezza e dignità personale, chiarendo al contempo che la "credibilità" dello sport agonistico "*relies on a level playing field, where no athlete has an unfair and disproportionate advantage over the rest*". Il nuovo Framework afferma, con maggiore chiarezza rispetto ai precedenti, di informarsi allo spirito della Carta Olimpica, di rispettare i diritti fondamentali e di promuovere la parità di genere, l'inclusione, la salute e il benessere di ogni atleta.

L'aspetto più interessante e innovativo del documento risiede nel mutamento di approccio e di tecnica regolatoria. Si tratta, infatti, di una disciplina *principle-based*, che fissa in via generale le coordinate essenziali entro le quali gli organi di governo delle singole discipline sportive sono poi chiamate a definire le regole puntuali e di dettaglio. In questi termini, appare senz'altro positiva la decisione di non definire, seppur in modo non vincolante per le diverse federazioni, dei parametri generali e valevoli per ogni disciplina, riconoscendo espressamente la necessità di ritagliare le singole regolamentazioni sulla base delle specificità e delle caratteristiche di ciascuna disciplina. Ciò riflette, d'altronde, un

approccio più aderente al principio di proporzionalità e di non discriminazione.

Sempre sul piano metodologico è poi da salutare positivamente la scelta di effettuare una previa consultazione dei diversi *stakeholders* (in particolare, delle federazioni internazionali, di medici, di giuristi ed esperti in tutela dei diritti umani, di atlet* appartenenti alle comunità interessate) e di raccomandare una simile prassi anche alle singole federazioni in sede di definizione dei propri criteri di partecipazione.

Anche sul piano contenutistico, il nuovo documento sembra fare passi in avanti rispetto al passato. Esso racchiude una serie di principi generali che meritano di essere qui sinteticamente richiamati. In particolare, il documento sancisce: il diritto di ogni individuo di partecipare alle gare sportive, a prescindere dalla propria identità di genere o delle variazioni delle caratteristiche sessuali in modo sicuro (par. 1.1); che i requisiti di ammissione devono essere elaborati in modo equo e in maniera tale da non escludere sistematicamente dalle gare un individuo sulla sola base dell'identità di genere, dell'apparenza fisica o delle variazioni sessuali (par. 3.1); che qualora soddisfatti i requisiti di ammissione ciascun* atlet* deve essere ammess* a competere nella categoria che meglio corrisponde alla propria autodeterminazione di genere (par. 3.3).

Nella definizione dei requisiti di ammissione, inoltre, ciascuna federazione deve: assicurare che nessuno goda di un vantaggio competitivo ingiusto e sproporzionato (*“unfair and disproportionate competitive advantage”*); prevenire eventuali rischi per la incolumità fisica degli altri atleti; evitare possibili abusi risultanti da dichiarazioni mendaci circa la propria identità di genere (par. 4). Inoltre, salvo specifica prova contraria, non è possibile presumere la sussistenza di un vantaggio competitivo esclusivamente in ragione dell'aspetto fisico, di variazioni sessuali o del fatto di essere atleta transgender (par. 5.2).

Particolare rilevanza è poi attribuita alla necessità che tali discipline siano basate su solide evidenze scientifiche (*evidence-based approach*), che comprovino la sussistenza di un vantaggio sproporzionato o del rischio concreto per l'incolumità fisica degli avversari (par. 6). Opportunamente, inoltre, si specifica che tali valutazioni debbano essere svolte prendendo in considerazione gruppi demografici omogenei per genere e grado di impegno atletico, avendo pieno riguardo alle caratteristiche specifiche della disciplina sportiva oggetto di disciplina. Il Framework si

preoccupa, infine, di chiarire che i principi ivi contenuti si applicano in particolar modo alle competizioni sportive di massimo livello, lasciando così intuire che, negli altri casi, il principio di parità competitiva potrebbe trovare maggiori temperamenti in nome dei principi di inclusione e di non discriminazione.

Nel complesso, dunque, il nuovo testo sembra tracciare un più corretto equilibrio tra i diversi interessi in gioco, ammettendo regolazioni flessibili, diversificate e cucite su misura sulle caratteristiche di ciascuna disciplina sportiva. Ne emerge anche una maggiore sensibilità verso l'adozione di misure di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di promozione dell'inclusione e delle diversità (1.3 e 1.4).

Il criterio generale, che viene a sostituirsi a quello “secco” del livello di testosterone di cui alle linee guida del 2015, è ora individuato nel canone del “vantaggio ingiusto e sproporzionato”.

Quest'ultimo, pur apprezzabile per le ragioni che si sono appena evidenziate, appare nondimeno alquanto vago, generico e suscettibile di diverse interpretazioni. Non è un caso che, in concreto, il Framework del CIO sia stato percepito dalle singole federazioni come una mera dichiarazione di principio, inidonea – come tale – a orientare le singole discipline settoriali, e lasciando in buona sostanza ampio margine per l'introduzione di regole e criteri fortemente restrittivi, disomogenei e discriminatori, diversi da disciplina a disciplina.

3. *Oltre il modello CIO: la disciplina di alcune federazioni sportive internazionali*

Come appena osservato, il Framework del CIO lascia alle federazioni sportive un'amplissima autonomia regolamentare. Al fine di comprendere l'effettivo grado di inclusione delle atlete trans e intersex all'interno delle competizioni agonistiche di livello internazionale occorre, pertanto, guardare oltre i principi del CIO ed esaminare le regole e i criteri di ammissione dettati dalle singole federazioni. Il quadro che ne emerge appare, invero, ben distante dallo spirito “olimpico” del Framework CIO, ed evidenzia piuttosto una sorta di ritorno al passato quanto a rigore delle condizioni di partecipazione imposte alle atlete trans e intersex.

Il dato positivo è che scompaiono definitivamente i riferimenti alla previa sottoposizione a intervento chirurgico di affermazione di genere, così come l'obbligo di aver portato a termine un percorso legale di riassegnazione di genere nel proprio paese. Al contempo, si osserva un generale irrigidimento delle condizioni di ammissione alle gare, specie per le atlete transgender, le quali vengono – di fatto – sistematicamente escluse da quasi tutte le competizioni internazionali.

Così, innanzitutto, la World Athletics (in precedenza IAAF), la quale continua a essere il principale punto di riferimento per molte altre federazioni sportive, ha adottato nel 2023 due regolamenti dedicati – rispettivamente – alla partecipazione alle gare di atlet* intersex (il c.d. *Eligibility Regulations for the Female Classification - Athletes with Differences of Sex Development*, the “DSD Regulations”) e transgender (*Eligibility Regulations for Transgender Athletes*, the “*Transgender Regulations*”). Entrambi i documenti si aprono con l'espressa indicazione della necessità di mantenere due categorie nettamente distinte e di adottare quale criterio discriminante quello del livello di testosterone. Per il regolamento DSD, infatti, alcuni individui presentano condizioni congenite che causano uno “sviluppo sessuale atipico” (le c.d. “Differenze dello Sviluppo Sessuale” o DSD): ciò può comportare in alcuni casi l'attribuzione alla nascita del sesso femminile e/o l'autodeterminazione dell'identità di genere come donna, nonostante la presenza di testicoli (interni) pienamente funzionanti, anziché di ovaie. Per l'altro regolamento, invece, “*Transgender*” indica una persona la cui identità di genere è diversa dal proprio sesso biologico (sia che si trovi prima o dopo la pubertà, e indipendentemente dal fatto che abbia o meno intrapreso interventi medici di qualsiasi tipo). In particolare, il regolamento abbraccia una visione binaria delle identità trans, stabilendo che un atleta “transgender uomo” è una persona il cui sesso biologico è femminile e la cui identità di genere è maschile, mentre un'atleta “transgender donna” è una persona il cui sesso biologico è maschile e la cui identità di genere è femminile.

E se per un verso la Federazione riconosce la legittima aspirazione di atlet* intersex e transgender a competere in una categoria coerente con il proprio sesso legale e/o identità di genere, per altro verso ritiene di introdurre alcune specifiche condizioni (*Eligibility Conditions*) rispetto a tale possibilità.

Tali condizioni sono differenziate per atlet* DSD e atlet* transgender. Rispetto alle prime, l'atleta deve essere legalmente riconosciuta (ad esempio, tramite certificato di nascita o passaporto) come di sesso femminile o intersex; deve aver mantenuto in modo continuativo la concentrazione di testosterone nel siero al di sotto di 2,5 nmol/L per un periodo di almeno 24 mesi; e deve continuare a mantenere tale livello di testosterone in ogni momento (cioè, sia durante che al di fuori delle competizioni), per tutto il tempo in cui desidera conservare l'idoneità a competere nella categoria femminile. Si tratta, a ben vedere, delle medesime condizioni già richieste dalla IAAF nel 2011 e dalle linee guida del CIO del 2015. Il criterio discriminante è, cioè, ancora il livello di testosterone nel sangue. Oggi però, rispetto al passato, il parametro è indicato in modo assai più ristrettivo (2,5 nmol/L, anziché 10; e per un periodo minimo di 24 mesi, anziché 12). Chi non rispetta i requisiti sopra indicati o rifiuta di fornirne prova non potrà competere nella categoria femminile nelle competizioni valide per il Ranking Mondiale, né a vedersi riconosciuta alcuna prestazione come Record del Mondo nella categoria femminile. Ciò nondimeno – specifica il Regolamento – quell'atleta potrà comunque competere: a) nella categoria femminile in competizioni che non siano valide per il Ranking Mondiale, se le regole dell'organizzatore della competizione lo consentono; b) nella categoria maschile in tutte le competizioni valide per il Ranking Mondiale; c) in qualsiasi categoria aperta o mista eventualmente prevista in una competizione valida per il Ranking Mondiale.

Una disciplina molto diversa è stata prevista, invece, per la partecipazione alle gare di atlet* transgender. Qui si distingue ulteriormente tra atleti transgender uomini (atleti trans) e atlete transgender donne (atlete trans). Rispetto ai primi, rispetto ai quali non si pone – a rigore – una questione di “vantaggio”, è sufficiente fornire una dichiarazione, in una forma ritenuta soddisfacente dal medico responsabile, attestante che la propria identità di genere è maschile. Decisamente più restrittive sono, invece, le condizioni poste alle atlete trans; per poter partecipare alle gare nella categoria femminile, queste ultime dovranno: 1) fornire una dichiarazione, in una forma ritenuta soddisfacente dal medico responsabile, attestante che la propria identità di genere è femminile; 2) dimostrare di non aver vissuto alcuna fase della pubertà maschile oltre lo stadio 2 di Tanner (inizio della pubertà) o dopo i 12 anni di età, a

seconda di quale condizione si verifichi per prima; 3) dimostrare di aver mantenuto dalla pubertà in poi in modo continuativo la concentrazione di testosterone nel siero al di sotto di 2,5 nmol/L.; 4) continuare a mantenere tale livello di testosterone nel siero al di sotto di 2,5 nmol/L in ogni momento (cioè, sia durante che al di fuori delle competizioni), per tutto il tempo in cui desiderano conservare l'idoneità a competere nella categoria femminile nelle competizioni valide per il Ranking Mondiale.

Il regolamento, dunque, vieta *tout court* l'accesso alle gare alle atlete transgender che abbiano attraversato la pubertà maschile e introduce per le altre atlete requisiti analoghi a quelli previsti per le atlete intersex. Trattasi, nondimeno, di una disciplina assai restrittiva, che rende quasi impossibile la partecipazione delle atlete trans alle competizioni valide per il Ranking Mondiale. Occorre, infatti, ricordare che in pochissimi ordinamenti è possibile avviare il percorso di affermazione di genere con assunzione di farmaci inibitori della pubertà prima dei 12 anni; il che a ben vedere significa che una siffatta condizione viene a costituire un divieto generale e mascherato di partecipazione alle gare sportive per tutte le atlete trans. A queste atlete non resterebbe, dunque, che partecipare nelle gare maschili, non essendo in tal caso nemmeno menzionata la possibilità di gareggiare in una eventuale categoria mista o "open".

Come anticipato, le regole della World Athletics hanno ispirato quelle di molte altre federazioni sportive. Negli ultimi anni queste ultime hanno introdotto regole via via più stringenti in merito alla partecipazione alle gare femminili di atlete intersex o transgender. Ne è un esempio la World Aquatics (in precedenza FINA) e la sua *Policy on Eligibility for the Men's and Women's Competition Categories*. Il documento si apre con il riconoscimento del fatto che, a causa del divario di prestazioni che emerge durante la pubertà tra "maschi biologici" e "femmine biologiche", la competizione separata per sesso risulta necessaria ad assicurare la sicurezza, la parità, l'inclusione e la non discriminazione di atlete e atleti. Senza criteri di eleggibilità basati sul sesso biologico o su caratteristiche legate al sesso – continua il documento – sarebbe assai improbabile che le "femmine biologiche" possano accedere a finali, podi o posizioni da campionesse; inoltre, negli sport o eventi che comportano contatto fisico, le atlete "biologicamente femminine" sarebbero esposte a un rischio maggiore di infortuni.

I medici esperti chiamati a redigere il documento hanno, del resto, evidenziato che il sesso biologico rappresenta un fattore determinante nella performance atletica, dal momento che gli individui di sesso maschile godono di un netto vantaggio dato dalle funzioni neuromuscolari, cardiovascolari e respiratorie, nonché da fattori antropometrici come la dimensione del corpo e degli arti. Questo divario, pur variabile in base allo sport e al livello di competizione, emergerebbe universalmente a partire dall'inizio della pubertà, e sarebbe riconducibile ai livelli sostanzialmente più elevati di testosterone a cui i maschi sono esposti dalla pubertà in poi. È stato rilevato, infatti, che prima della pubertà i livelli di testosterone sono simili tra femmine e maschi; durante la pubertà, invece, la concentrazione di testosterone derivato dai testicoli aumenta di circa 20 volte nei maschi, mentre rimane bassa nelle femmine, con il risultato che i maschi post-pubere presentano concentrazioni circolanti di testosterone almeno 15 volte superiori rispetto alle femmine post-pubere (15-20 nmol/L nei maschi adulti contro circa 1 nmol/L nelle femmine di qualsiasi età). Ne consegue che, se il percorso di affermazione di genere viene avviato dopo l'inizio della pubertà, ciò attenuerà solo alcuni degli effetti del testosterone sulla struttura corporea, sulla funzione muscolare e su altri fattori determinanti della prestazione; permarranno invece alcuni importanti effetti residui (*legacy effects*) che conferiscono alle atlete transgender un vantaggio prestazionale apprezzabile rispetto alle "femmine biologiche".

Sulla scorta di tali evidenze, la World Aquatics ha introdotto condizioni di partecipazione alle gare assai rigorose. Innanzitutto, fa obbligo a tutt* coloro che hanno intenzione di partecipare alle competizioni di certificare il proprio sesso cromosomico presso la propria Federazione. La partecipazione alle gare femminili delle atlete trans e intersex è consentita a condizione che esse riescano a dimostrare di non aver vissuto alcuna fase della pubertà maschile oltre lo Stadio 2 di Tanner o prima dei 12 anni. In particolare, l'atleta deve fornire prove che dimostrino o un'insensibilità completa agli androgeni e, di conseguenza, di non aver potuto vivere la pubertà maschile, oppure di aver soppresso tramite trattamenti idonei lo sviluppo della pubertà maschile a partire dallo Stadio 2 di Tanner o prima dei 12 anni (a seconda di quale avvenga più tardi), e di aver mantenuto da allora e in modo continuativo i livelli di testosterone nel siero (o nel plasma) al di sotto di 2,5 nmol/L.

Alle critiche piovute su tale regolamentazione, la World Aquatics ha risposto creando una categoria “open” in occasione della Coppa del Mondo a Berlino nel 2023; la nuova categoria era aperta a “tutte le identità di sesso e di genere”, e includeva gare sui 50 e 100 metri in tutti gli stili. Nessun atleta si è presentato, e la categoria è stata subito chiusa.

Regole analoghe sono state adottate da altre federazioni internazionali, come ad esempio la Union Cycliste Internationale (UCI) o la World Rugby, che ha vietato alle atlete transgender che hanno completato il percorso di affermazione di genere dopo la pubertà di competere nel rugby femminile.

Dopo le polemiche scatenate dall'oro della pugile algerina Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi 2024, anche la World Boxing ha proceduto a una profonda revisione delle proprie regole in materia di partecipazione. La *Sex Eligibility Policy* adottata nell'agosto 2025 stabilisce in modo netto che, date le peculiari caratteristiche del pugilato, l'obiettivo prioritario è quello di garantire condizioni di parità tra uomini e donne e di assicurare la sicurezza di tutti i partecipanti. Per tali ragioni, il sesso biologico è assunto come fattore determinante per garantire l'equità competitiva e tutelare la salute e il benessere di ciascun atleta. A tal fine, la World Boxing ha annunciato di voler introdurre, per ogni concorrente, un test obbligatorio per la determinazione del sesso. Ciò significa che chi intenda partecipare a una competizione organizzata o autorizzata da World Boxing dovrà sottoporsi a un test PCR (reazione a catena della polimerasi) o a un test genetico funzionalmente equivalente dal punto di vista medico, per determinare il sesso alla nascita. In base a tale esito, potranno partecipare nella categoria maschile solamente i concorrenti che sono maschi dalla nascita; viceversa, per competere nella categoria femminile, le atlete devono essere femmine dalla nascita. Così formulato, il criterio è però foriero di ambiguità, giacché “alla nascita” molte atlete intersex sono, appunto, riconosciute come appartenenti al genere femminile. Il criterio adottato è, dunque, piuttosto, quello del sesso cromosomico, così come risultante dal test PRC. In questo modo, il regolamento introduce una rigida e insuperabile preclusione alla partecipazione nella categoria femminile delle atlete trans (le quali potranno partecipare solamente nella categoria maschile); per le atlete intersex, invece, è ammessa la partecipazione solamente in presenza di cromosomi XX, o in assenza di materiale genetico del cromosoma Y (cioè del

gene SRY) oppure in presenza di una differenza dello sviluppo sessuale (DSD) in cui non si verifica androgenizzazione maschile (insensibilità completa agli androgeni).

In direzione opposta si attesta, invece, la disciplina della International Shooting Sport Federation (ISSF). Negli *ISSF Criteria for Eligibility of Transgender Athletes in International Competition* si dà evidenza del fatto che uomini e donne ottengono generalmente punteggi molto simili nel tiro sportivo. I dati statistici e scientifici dimostrano infatti che, poiché il tiro sportivo non implica una componente significativa di forza fisica, quanto piuttosto una elevata coordinazione visuospaziale, un controllo della respirazione e lunghi periodi di concentrazione, non vi è alcuna differenza rilevabile tra tiratori cisgender maschi e tiratrici cisgender femmine; analogamente, non vi è alcuna evidenza del fatto che le donne transgender che hanno seguito una soppressione del testosterone presentino un vantaggio di tipo biologico rispetto alle donne cisgender. Sebbene si intenda mantenere la distinzione tra gare maschili e femminili, la categoria femminile non necessita perciò di essere “protetta” in sé e per sé, né in nome dell’equità, né per ragioni legate alla sicurezza delle atlete. Così, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni di ammissibilità, si stabilisce che nelle competizioni internazionali gli uomini transgender possono competere nella categoria maschile e le donne transgender possono competere nella categoria femminile. L’unica condizione posta ad atleti e atlete trans risiede nell’obbligo di presentare una prova di aver completato almeno tre mesi di terapia ormonale di affermazione di genere e/o una autodichiarazione che attesti la condizione di persona transgender e/o una diagnosi di disforia di genere.

Per quanto riguarda il calcio, infine, la federazione internazionale (FIFA) attualmente non pare disporre di una disciplina specifica per la partecipazione delle persone transgender, affidandone integralmente la regolamentazione alle federazioni nazionali. Così, alcune federazioni, come quella statunitense (US FA), hanno vietato *tout court* alle donne transgender di partecipare al calcio femminile, mentre altre lo consentono sulla base di valutazioni caso per caso e requisiti relativi ai livelli ormonali. Particolarmente interessante appare, a tal riguardo, il caso inglese. La Football Association (FA) inglese permetteva, infatti, alle donne trans di competere nel calcio femminile in presenza di una se-

rie di criteri piuttosto rigidi; subito dopo la citata sentenza della Corte Suprema nella causa *For Women Scotland Ltd*, anche la FA ha invece annunciato che, a partire dal 1° giugno 2025, le donne transgender non potranno più partecipare al calcio femminile, essendo ciò possibile, conformemente a quanto dichiarato dalla corte inglese, solamente per le donne biologiche (“*biological women*”).

4. *La difficile inclusione delle atlete trans e intersex nelle competizioni agonistiche: una sfida (prima di tutto) culturale*

Negli ultimi anni, specie a seguito delle molte polemiche suscitate nel dibattito pubblico e nei media più conservatori dai successi sportivi di atlet* trans o con differenze dello sviluppo sessuale (dalla mezzofondista sudafricana Caster Semenya alla nuotatrice statunitense Lia Thomas, dalla pugile algerina Imane Khelif alla sollevatrice di pesi neozelandese Laurel Hubbard), le federazioni sportive hanno cominciato a introdurre regole via via più restrittive rispetto alla partecipazione alle competizioni agonistiche di atlet* intersex e, soprattutto, di atlete transgender.

Tali discipline appaiono, oggi, molto lontane dallo “spirito olimpico” del Framework adottato dal CIO nel 2021 e dai suoi principi ispiratori. Se quest’ultimo suggeriva di bilanciare in modo equo il principio di parità competitiva con il principio di inclusione, e di adottare regole proporzionate e flessibili, ritagliate sulle specificità di ciascuna disciplina e di ciascun* atleta, le regole introdotte da molte federazioni appaiono d’altro canto tutte orientate ad assicurare un “*level playing field*” attraverso l’adozione di parametri fissi e/o requisiti d’accesso talmente rigidi da costituire, di fatto, un vero e proprio divieto mascherato di partecipazione alle gare di massimo livello per le atlete trans.

Così, dopo alcune importanti aperture registratesi negli anni passati, si assiste – non solo in ambito sportivo, come dimostra la pronuncia della Corte suprema inglese citata in apertura – a una restaurazione della concezione rigida e binaria delle categorie del “maschile” e del “femminile”. Né sembra, a tal proposito, opportuno riferirsi alla riemersione di una concezione naturalistica o biologica del “femminile” e del “maschile”, come da taluno invocato, posto che è proprio la naturale

varietà dei corpi a sfidare il binarismo di genere come criterio ordinante le competizioni agonistiche. Al contrario, l'analisi sin qui condotta dimostra come anche lo sport e le sue regole siano infrastrutture sociali, che risentono profondamente dei mutamenti politici e socio-culturali.

In quest'ottica, non deve affatto stupire che le più recenti chiusure coincidano con l'emersione di una nuova propaganda fortemente conservatrice che, specie negli Stati Uniti, ha preso di mira proprio i corpi delle persone transgender e intersex.

Di questa inversione globale di rotta sono evidenti manifestazioni le recenti dichiarazioni della nuova presidente del CIO, Kirsty Coventry, che sin dal suo discorso di insediamento nel giugno 2025 ha dichiarato che l'equità nelle competizioni femminili e la protezione della categoria femminile costituiscono le priorità del suo mandato. Nel settembre 2025, il CIO ha dato così il via ai lavori di un "*Protection of the Female Category Working Group*", con lo scopo di sviluppare nuovi criteri comuni per l'ammissione alle categorie femminili, destinati a superare il precedente Framework e a rimettere al centro il principio di parità equità competitiva e la protezione delle atlete "biologicamente" femmine. Il tutto guardando ai prossimi giochi olimpici, che si terranno a Los Angeles (USA) nel 2028.

Non deve perciò sorprendere, in quest'ottica, che la recente direzione intrapresa da alcune federazioni e, soprattutto, dalla World Athletics, sia quella di introdurre un test genetico generalizzato volto a rilevare la presenza del gene SRY (associato alla presenza del cromosoma maschile Y) e di vietare *tout court* la partecipazione nella categoria femminile agli individui risultati positivi a tale test, anche prescindendo da altri parametri utilizzati sinora, come ad esempio il livello di testosterone nel sangue o il momento di avvio del percorso di affermazione di genere.

Trovare un giusto equilibrio tra parità competitiva, tutela della salute e sicurezza di ogni atleta, massima inclusione, non discriminazione e tutela dei diritti fondamentali appare sicuramente una missione assai ardua. Come in ogni operazione di bilanciamento, tuttavia, occorre evitare che un interesse si faccia "tiranno" e finisca per schiacciare gli altri. Nell'effettuare il bilanciamento appare, in altri termini, necessario evitare di assolutizzare un interesse, elevandolo a unico criterio regolatore della materia.

Al giurista spetta perciò il difficile compito (spesso trascurato dalla scienza medica) di comprendere la naturale relatività delle cose e di interpretare le categorie giuridiche insieme alle sovrastrutture che le accompagnano. Solo in tal modo, ci si può rendere conto che non esiste una “*biological truth*” fissa e immutabile – come sembra invece suggerire l'*Executive order “Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government”* adottato nel gennaio 2025 dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump – e che anche le categorie di maschile e femminile non sono altro che il frutto della complessa e mutevole interazione tra alcuni fattori biologici (a loro volta variabili) e le diverse costruzioni socio-culturali che dominano ciascun gruppo umano organizzato.

E in quest’ottica, anche il concetto di parità o equità competitiva (e del suo corollario del “vantaggio ingiusto”) merita di essere sottoposto a revisione critica.

Ciò perché, in ipotesi, un vantaggio “ingiusto” può essere dato anche dal fatto che taluni individui nascono in determinati paesi e possono beneficiare della presenza di infrastrutture sportive adeguate, di competenze professionali all’avanguardia, di cibo e nutrimento adatto alle esigenze dell’atleta; ma anche volendo rimanere sul terreno delle variazioni biologiche – e, dunque, sul piano genetico – si potrebbe ritenere che le differenze tra gli atleti non siano causate solamente dal sesso biologico, ma anche da numerosi altri fattori quali, ad esempio l’altezza, la lunghezza degli arti, la densità o la struttura ossea. E a tale stregua ben si potrebbe ritenere, prendendo atto della relatività delle categorie biologiche del femminile e del maschile, che alcune caratteristiche fisiche capaci di influenzare positivamente le prestazioni sportive risultano, a ben vedere, un dono di natura, al pari del piede di 48,5 cm e della “apertura alare” di 198 cm del nuotatore statunitense Michael Phelps. E così ragionando si potrebbe giungere a ritenere che sarebbe ingiusto e discriminatorio escludere dalle competizioni le atlete iperandrogine sulla base del livello di testosterone nel sangue, essendo quest’ultimo, al pari dell’altezza per un saltatore o delle dimensioni di mani e piedi per un nuotatore, una caratteristica congenita, capace di attribuire loro un vantaggio “naturale” e, perciò, non lesivo del principio della parità competitiva.

Il che non significa affatto negare che talune caratteristiche fisiche, generalmente riconducibili al maschile e femminile, giochino un ruolo

rilevante nella performance sportiva, quanto semmai prendere atto del fatto che ciascun individuo presenta caratteristiche uniche e che, nel disciplinare le condizioni di ammissione alle competizioni agonistiche, è opportuno rifuggire dall'adozione di criteri statici, rigidi e universali, specie là dove questi siano in grado di determinare una esclusione sistematica di atlet* dai corpi non conformi.

Si tratta, del resto, di bilanciare in modo equo, ragionevole e proporzionato i molteplici interessi già riconosciuti come meritevoli di tutela nell'ordinamento sportivo dal Comitato olimpico internazionale nel suo Framework del 2021, come ha peraltro di recente suggerito la Special Rapporteur delle Nazioni Unite per i diritti culturali, Alexandra Xanthaki, la quale, nel suo report dedicato a *"The right to participate in sports"* (7 agosto 2024), ha chiaramente censurato quelle regolamentazioni che contengono un *"blanket ban on transgender athletes, regardless of their particular circumstances"*, ricordando, al contempo, che *"international law protects all women, including intersex and trans women; that protection includes their right to participate in sport. Distinctions among women must be determined by law, comply with the strict criteria of necessity and proportionality, and represent the least restrictive measure that may be taken to reach a legitimate aim"*.

Un monito importante, che ci ricorda come, in fondo, la difficile inclusione delle atlete trans e intersex non sia (solo) un problema tecnico, ma (prima di tutto) una sfida culturale. Sfidando le categorie tradizionali di sesso e di genere, infatti, i corpi "antagonisti" delle atlete trans e intersex sollevano interrogativi di ben più ampia portata attorno al modo in cui concepiamo, insieme allo sport e alle sue regole, anche la società e i suoi fondamenti.

Riferimenti bibliografici

- BASTIANON S., *Semenya, World Aquatics “open” category and amendments to the Olympic Charter. Is sport moving towards more effective protection of human rights and gender equality?*, in *Riv. diritto ed econom. sport*, 2024, 207 e ss.
- BOHUON A., QUIN G., *Sport*, in J. RENNES (a cura di), *Encyclopédie critique du genre*, Paris, 2021, 715 e ss.
- CLARIZIA O., *Il diritto all'identità di genere nello sport. L'attività sportiva delle persone transgender ed intersessuali tra non discriminazione e lealtà*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2022, 302 e ss.
- ERIKAINEN S., *Gender Verification and the Making of the Female Body in Sport. A History of the Present*, London, 2019.
- FALLETTI E., *Il riconoscimento dell'identità di genere tra sport e non discriminazione: la vicenda di Caster Semenya*, in *GenIUS*, online: <https://www.geniusreview.eu/2020/il-riconoscimento-dellidentita-di-genere-tra-sport-e-non-discriminazione-la-vicenda-di-caster-semenya/>.
- HARPER J., *Sporting gender. The history, science and stories of transgender and intersex athletes*, London, 2020.
- MARCHESI A., *Competizioni sportive e principio di non discriminazione. Profili civilistici dell'identità di genere*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2024, 880 e ss.
- REALE C.M., *“Only the beginning”? L'impatto della sentenza della Corte Edu Semenya v. Switzerland sui diritti umani in prospettiva di genere nella governance sportiva*, in *GenIUS*, online: <https://www.geniusreview.eu/2023/only-the-beginning-limpatto-della-sentenza-della-corte-edu-semenya-v-switzerland-sui-diritti-umani-in-prospettiva-di-genere-nella-governance-sportiva/>.
- REALE C.M., TUSELLI A., *Corpi (in)disciplinati: intra-azioni di sesso, genere e razza nello spazio sportivo*, in *About Gender. International Journal of Gender Studies*, 2022, 513 e ss.
- SMITH L., *Nike is a Goddess. The History of Women in Sports*, New York, 1999.

LO SPORT COME TERRENO CONTESO:
LA PARTECIPAZIONE DELLE ATLETE TRANS
ALL'AGONISMO TRA AUTODETERMINAZIONE
E BACKLASH

Carla Maria Reale*

SOMMARIO: 1. Introduzione: i molteplici nodi intorno alla partecipazione delle atlete trans allo sport agonistico. – 2. Il genere come elemento prescrittivo: dal sex testing al criterio ormonale nella regolamentazione del Comitato Olimpico Internazionale. – 3. Il principio di autodeterminazione di genere nel *Policy Framework* del Comitato Olimpico Internazionale (2021). – 4. La reazione avversa delle Federazioni Sportive: alcuni esempi di regolamentazioni fortemente restrittive. – 5. Il *backlash* politico sui diritti trans e il riflesso nello sport: verso le Olimpiadi di Los Angeles. – 6. Alcune riflessioni conclusive: diritti, governance e il futuro della categoria femminile nello sport.

1. *Introduzione: i molteplici nodi intorno alla partecipazione delle atlete trans allo sport agonistico.*

Questo scritto ha l'obiettivo di tracciare una panoramica sulla regolamentazione dell'accesso allo spazio sportivo agonistico per le atlete trans. In primo luogo, si propone di ricostruire il quadro giuridico, in secondo luogo, di adottare una visione critica dello spazio sportivo attraverso la lente della sociologia dello sport in chiave di genere. Questa prospettiva interdisciplinare consente di districare la matassa della questione, offrendo interpretazioni complesse che evitano soluzioni semplicistiche e permettano di leggere il fenomeno alla luce delle dinamiche sociali, giuridiche e politiche che attraversano la società contemporanea, non limitandosi al solo contesto sportivo.

Il presupposto di tale analisi è che lo sport debba essere letto come un universo culturale, abitato da pratiche, norme, ordini simbolici, resi-

* Senior researcher, Institute for Minority Rights, EURAC.

stenze e relazioni di potere. Come spazio complesso, esso è attraversato da una tensione irrisolta: da un lato, luogo di opportunità, inclusione e spettacolarità; dall'altro, cornice di esclusione, stereotipi e pregiudizi. Lo sport può sia rafforzare tendenze sociali regressive, sia offrire percorsi per resistere a tali tendenze (MILLER, 2015). È dunque uno spazio in cui si negoziano istanze sociali, e in questo quadro si colloca il dibattito sulla partecipazione delle atlete trans allo sport d'élite. Queste ultime oggi affrontano significative difficoltà di partecipazione e accesso, in gran parte a causa dei regolamenti stabiliti dalle federazioni, che saranno oggetto di analisi critica nel presente lavoro.

Per comprendere appieno tale fenomeno è necessario considerare il ruolo del genere all'interno dell'universo sportivo. Lo sport nasce come spazio prevalentemente maschile e accoglie le donne solo nei primi anni del Novecento, consentendo loro di partecipare esclusivamente a discipline ritenute "appropriate" per ragioni biologiche (APPLEBY, FOSTER, 2013). L'ingresso delle donne nello sport segna un passaggio cruciale, poiché ne stabilisce uno dei principi fondanti: la divisione delle categorie per genere delle competizioni sportive. Tale classificazione è basata su caratteristiche considerate incontestate: in quanto istituzione sociale, lo sport perpetua e giustifica, su basi biologiche, ideologie binarie e naturalistiche che trattano i generi in maniera speculare (DOUGLAS, JAMIESON, 2006, 134). Le persone trans sfidano queste strutture, mettendo in discussione le categorie fondanti dello sport e problematizzando concetti dati, apparentemente granitici (REALE, TUSELLI, 2022).

2. *Il genere come elemento prescrittivo: dal sex testing al criterio ormonale nella regolamentazione del Comitato Olimpico Internazionale*

La classificazione di genere nelle competizioni sportive nasce dunque con l'ingresso delle donne nello sport d'élite e sin dal principio si rivela nella sua portata prescrittiva. Nella storia dello sport contemporaneo diverse sono le persone e soprattutto le donne che, attraverso l'embodiment e le performance atletiche, hanno messo in discussione gli assunti, le convinzioni e le costruzioni di genere alla base di questo sistema binario. Già nel Novecento infatti emerge la denuncia di pos-

sibili frodi di genere: il timore che uomini travestiti da donne possano partecipare alle competizioni femminili per ottenere vantaggi competitivi (LJUNGQVIST, 2000). I primi casi risalgono agli anni '30 e avvenivano in totale assenza di una regolamentazione formale: Helen Stephen, ad esempio, venne sottoposta a procedure di verifica del sesso dopo la sua vittoria reputata "sospetta" in termini di performance atletica in relazione al genere femminile (TUCKER, COLLINS, 2009). Questa, come altre storie, è connessa a quelle della nascita ed *enforcement* delle policy di "verifica del sesso/genere" da parte degli organismi sportivi internazionali. Tali policy hanno nel tempo sancito criteri differenti per stabilire la possibilità (o meno) di competere nelle categorie femminili: inizialmente basati sui genitali, successivamente sui cromosomi, fino a introdurre, più recentemente, il criterio ormonale per poi tornare nuovamente al criterio cromosomico (ad agosto 2025 la World Athletics ha re-inserito l'obbligo per tutte le atlete che gareggiano nelle competizioni mondiali di sottoporsi ad un test genetico, allo scopo di verificarne il sesso biologico).

Il primo dispositivo di verifica formalizzato fu il *sex testing*, introdotto dal CIO nel 1966 ai Giochi di Kingston. L'esame, obbligatorio, è passato alla storia come "*nude parades*" poiché le atlete, nude, sfilavano davanti a un gruppo di medici che ne verificava il sesso tramite ispezione corporale. Questa pratica, fu fin da subito percepita come invasiva e lesiva della dignità delle atlete (SIMPSON, 2000), dunque a partire dalle Olimpiadi del 1968 a Città del Messico, fu introdotto un test di natura cromosomica. Tale approccio fu progressivamente reputato fallace dalla comunità scientifica ai fini di stabilire il sesso nell'ambito sportivo. In fine nel 1999 il CIO eliminò l'obbligo del *sex testing*, affidando alle segnalazioni interne e all'attenzione mediatica il ruolo di deterrente per possibili "frodi di genere" (LJUNGQVIST, 2000).

Nello stesso periodo emergono le prime richieste di partecipazione alle competizioni internazionali da parte di atlete trans. Gli esiti di queste istanze variavano in base alla volontà delle singole federazioni. Nel 2003, il CIO avvia un primo vero confronto sulla partecipazione delle atlete trans, elaborando la policy di Stoccolma, redatta da sette esperte/i in ambito medico (*Statement of the Stockholm Consensus on Sex Reassignment in Sports*). Il documento stabilisce la possibilità per le atlete trans di partecipare alle competizioni nella categoria corrispondente al

proprio genere, a patto di rispettare specifiche condizioni: interventi chirurgici di conferma del genere completi di gonadectomia effettuati almeno due anni prima della gara; riconoscimento giuridico del proprio genere elettivo; trattamento ormonale protratto per minimizzare possibili vantaggi competitivi. Per gli atleti trans, invece, la partecipazione nelle categorie maschili non prevedeva restrizioni.

La revisione della policy di Stoccolma arriva poi nel 2015 con il IOC *Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandrogenism*, che stabilisce standard aggiornati per l'accesso alle competizioni delle atlete trans e delle atlete con iperandrogenismo (rientranti dunque nell'ombrello intersex). In considerazione della crescente tutela dell'identità di genere nei singoli ordinamenti e a livello internazionale, il CIO rinuncia all'imposizione di interventi chirurgici e alla necessità che il genere delle atlete sia riconosciuto dal paese di provenienza, spostando l'attenzione su un nuovo criterio: quello relativo all'assetto ormonale. Ai sensi di questa policy le atlete potranno partecipare alle gare sulla base di questi criteri: auto-dichiarazione di appartenenza al genere femminile valida per almeno quattro anni; livello di testosterone nel sangue inferiore a 10 nmol/L a partire da 12 mesi prima della competizione; mantenimento di tale livello per tutta la durata della gara. La partecipazione degli atleti trans nelle categorie maschili rimane invece libera da vincoli. Il testosterone diviene così il parametro su cui si fonda la regolamentazione dell'accesso, poiché associato al presunto vantaggio competitivo.

3. *Il principio di autodeterminazione di genere nel PolicyFramework del Comitato Olimpico Internazionale (2021)*

Il dibattito sulla partecipazione sportiva delle atlete con variazioni delle caratteristiche del sesso o identità di genere non conformi al binarismo ha acquisito grande rilevanza a partire dai casi controversi di Caster Semenya e Dutee Chand. Semenya, vincitrice dell'oro mondiale e olimpico negli 800 metri, è stata sottoposta a regolamenti che imponevano la riduzione dei livelli di testosterone per competere nella categoria femminile; Chand, atleta indiana, ha dovuto affrontare restrizioni a partire da regolamenti simili riguardanti i livelli ormonali. Il caso di Semenya è stato portato anche davanti alla Corte Europea dei

Diritti umani, evidenziando la tensione tra equità sportiva, diritto alla non discriminazione e incertezza giuridica legata all'uso del testosterone come criterio determinante per la partecipazione. Questi episodi hanno messo in luce i limiti di approcci basati esclusivamente su misure biologiche o ormonali, mostrando la complessità di determinare un reale vantaggio competitivo e ponendo la governance davanti a importanti moniti di rispetto degli standard dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

In risposta a tali criticità, il Comitato Internazionale Olimpico ha pubblicato nel 2021 il *"IOC Framework on fairness, inclusion and non-discrimination on the basis of gender identity and sex variations"*, elaborato attraverso un'ampia consultazione con atlete/i, federazioni sportive internazionali ed esperte/i in scienza medica e diritti umani. Il Framework intende garantire a tutte le persone la possibilità di praticare sport in un ambiente sicuro, inclusivo e privo di discriminazioni, riconoscendo l'identità di ciascun/a atleta e bilanciando al contempo la necessità di mantenere un equilibrio competitivo. Per il rispetto del principio di non discriminazione, le atlete dovrebbero poter gareggiare nella categoria che maggiormente si allinea con la propria identità di genere, basandosi sul principio di autodeterminazione (par. 3.2). Non è ammessa alcuna presunzione di vantaggio competitivo legata a variazioni sessuali, caratteristiche fisiche o identità transgender, e qualsiasi presunto vantaggio deve essere supportato da evidenze scientifiche consolidate e soggette a peer-review (par. 5 e 6). Nessuna persona può essere sottoposta a procedure mediche non necessarie o a trattamenti medici finalizzati a soddisfare i criteri di partecipazione (par. 7.1). Poiché quelle del CIO sono delle mere linee di indirizzo, le federazioni preservano la possibilità di disciplinare i criteri di accesso alle competizioni agonistiche, tuttavia questi devono tenere conto degli standard internazionali dei diritti umani, essere basati su evidenze scientifiche robuste, essere preceduti da consultazioni con le atlete (par. 1.6 e 8) e rispettare il principio di precauzione per salvaguardare la salute e il benessere delle partecipanti (par. 2.1).

Sia il CIO che le federazioni sportive internazionali sono organismi privati e autonomi, che esercitano funzioni legislative all'interno del mondo dello sport e detengono piena discrezionalità nel determinare i requisiti di accesso alle competizioni agonistiche. Le linee guida del

CIO, per quanto autorevoli, non sono vincolanti per le federazioni, le quali - come si diceva - conservano ampi margini di discrezionalità.

4. *La reazione avversa delle Federazioni Sportive: alcuni esempi di regolamentazioni fortemente restrittive*

Nonostante l'innovativo quadro del CIO, basato sul principio di autodeterminazione di genere, negli anni a seguire molte federazioni sportive internazionali hanno adottato policy restrittive che limitano fortemente l'accesso delle atlete trans alle competizioni femminili. La World Aquatics (ex FINA), ad esempio, dal 2022 (*Policy On Eligibility For The Men's And Women's Competition Categories*) stabilisce che le atlete transgender o con variazioni dello sviluppo sessuale (DSD) possono partecipare alla categoria femminile solo se non hanno sperimentato la pubertà maschile oltre lo stadio 2 della scala di Tanner, oppure se la pubertà è stata soppressa entro determinate età, generalmente prima dei dodici anni. In aggiunta, le atlete possono accedere solo mantenendo i livelli di testosterone al di sotto di 2,5 nmol/L in maniera continuativa. Regole simili sono state introdotte da World Athletics, che dal marzo 2023 (*Eligibility Regulations For Transgender Athletes*) esclude dalle competizioni internazionali femminili le donne trans che hanno attraversato la pubertà maschile, applicando la soglia di testosterone di 2,5 nmol/L da mantenere per almeno ventiquattro mesi per le atlete con DSD. Anche l'Union Cycliste Internationale (UCI) nel 2023 ha adottato regole analoghe (*Chapter V of Part 13: Medical Rules of the UCI Cycling Regulations*), vietando alle atlete trans che hanno completato la pubertà maschile di partecipare alle gare femminili internazionali, motivando la scelta con considerazioni biomeccaniche sui vantaggi fisici permanenti che possono derivare dalla pubertà maschile, anche dopo terapia ormonale. Nel rugby, le restrizioni sono le medesime (relative dunque alla pubertà "maschile") ma assumono una specificità particolare. La World Rugby dal 2021 (*Transgender guidelines*) giustifica l'esclusione delle atlete trans dalla partecipazione alle competizioni internazionali sulla base di preoccupazioni di sicurezza, con l'argomento che la forza fisica e il contatto caratteristici dello sport potrebbero aumentare il rischio di infortuni gravi per le compagne di squadra.

Tutte queste norme condividono alcune caratteristiche: si basano su criteri di accesso rigidi, centrati su soglie ormonali o sul fatto di aver attraversato la pubertà maschile, e risultano di fatto quasi totalmente escludenti per le atlete trans che attraversano gli spazi sportivi oggi, anche a causa dell'assenza di standard condivisi riguardo ai percorsi di affermazione di genere durante infanzia, pubertà e adolescenza. In pratica, la combinazione di requisiti biologici e medici, soglie di testosterone abbassatesi progressivamente negli anni e tempi prolungati di mantenimento, limita drasticamente la partecipazione effettiva, ignorando l'identità autodeterminata dell'atleta in nome della protezione del *fair play* nelle categorie femminili. Queste policy possono essere interpretate come una risposta *top-down* all'introduzione del principio di autodeterminazione del CIO, in un contesto in cui molte federazioni si trovano impreparate rispetto alle tematiche di genere e permangono forti pregiudizi e stereotipi nocive. Pur essendo formalmente basate su argomenti scientifici o presunti principi di sicurezza, ad oggi lo stato delle evidenze scientifiche disponibili non fornisce appigli sufficienti per supportare delle policy lesive non solo del principio di parità di accesso nello sport, ma anche dell'identità personale delle atlete e del loro diritto al lavoro.

5. *Il backlash politico sui diritti trans e il riflesso nello sport: verso le Olimpiadi di Los Angeles*

Indubbiamente, quanto osservato all'interno del mondo sportivo risente e a sua volta influenza, il dibattito che attraversa le società contemporanee in merito ai diritti delle persone transgender. Negli ultimi anni questo ha subito un'intensa ondata di arretramento, configurando un vero e proprio *backlash* che investe tanto la sfera civile quanto quella sportiva. Nel Regno Unito, la recente sentenza della *Supreme Court* del 2025 ha stabilito che la definizione di "donna" ai fini dell'*Equality Act* (2010) fa riferimento esclusivamente al sesso assegnato alla nascita, escludendo così le donne trans dalla tutela legale prevista dalla legge. Questa decisione in particolare ha impatto su quegli ambiti caratterizzati da una logica "*single sex*", da cui le donne trans possono dunque essere legittimamente escluse, fra questi lo sport femminile.

Negli Stati Uniti, la questione si è manifestata su due fronti complementari. Da un lato, da gennaio 2025 un executive order del presidente Trump (Executive Order (EO) 14168), che stabilisce la prevalenza giuridica della nozione di sesso biologico e definisce la donna come “femmina umana”, ha imposto che il passaporto debba indicare necessariamente il sesso assegnato alla nascita, rendendo impossibile aggiornare il genere legale su tali documenti (e modificando retroattivamente quelli che indicavano il genere elettivo). Tale *Executive Order* è tornato in vigore dopo un iniziale sospensione dovuta a ingiunzione preliminare del *Massachusetts District Court*, grazie ad una sentenza di novembre 2025 della Supreme Court. Un altro Executive Order presidenziale (*Executive Order* 14168), di febbraio 2025, vieta in modo generalizzato la partecipazione delle atlete transgender alle categorie femminili negli Stati Uniti, imponendo che nello sport valga il sesso assegnato alla nascita, e autorizza il governo federale a revocare fondi alle istituzioni scolastiche che consentono alle ragazze trans di competere nelle categorie femminili. A livello di sport di élite e competizioni internazionali, l’executive order impone allo State Department di limitare l’ingresso negli Stati Uniti di persone considerate “*males seeking to participate in women’s sports*” e si richiede di fare pressione sul CIO affinché modifichi gli standard e si ritorni al criterio del sesso biologico. In risposta a ciò, il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti (USOPC) ha annunciato che le federazioni sportive nazionali dovranno conformarsi all’Executive Order emanato dall’amministrazione Trump, impedendo la partecipazione delle atlete trans allo sport femminile a tutti i livelli, non solo più quello relativo alle competizioni agonistiche internazionali, ma anche, ad esempio, quello relativo agli sport giovanili.

Il filo rosso che attraversa tutte queste decisioni, come anche i precedenti regolamenti sportivi citati, è la retorica della protezione delle “vere” donne, basata su un forte essenzialismo biologico. Nel Regno Unito, negli USA e nello sport internazionale, la giustificazione principale per limitare la partecipazione delle donne trans è la tutela delle categorie femminili: si parla di protezione della competizione, sicurezza, equità o integrità biologica. Questo crea una falsa opposizione tra diritti: tra i diritti delle donne cisgender e quelli delle donne transgender (o delle persone intersex), che si traduce in esclusione e marginalizzazione sistematica. In questo modo, le donne trans e le donne intersex vengono

spesso considerate implicitamente o esplicitamente come “non-donne”, meno degne di godere degli stessi diritti e delle stesse protezioni riservate alle donne cisgender. In tutti questi contesti, la difesa della categoria femminile diventa così una giustificazione ideologica e normativa che sovrappone protezione ed esclusione, subordinando i diritti delle persone trans a una concezione biologica di stampo essenzialista della femminilità e creando barriere sistemiche che limitano la partecipazione effettiva e la tutela.

In questo scenario globale di restrizioni e backlash, il Comitato Olimpico Internazionale sembra oggi riconsiderare il suo “*Framework on Fairness, Inclusion and Non-Discrimination on the basis of Gender Identity and Sex Variations*” del 2021, che aveva sancito l’autodeterminazione di genere come principio centrale per la partecipazione alle competizioni femminili. La nuova presidente Kirsty Coventry, insediata nel giugno 2025, ha dichiarato apertamente che la protezione delle categorie femminili rappresenta una priorità strategica e che il CIO sta valutando una revisione delle regole di accesso, in coordinamento con le federazioni internazionali, per garantire competizioni eque e sicure. Queste dichiarazioni hanno alimentato timori diffusi che il nuovo framework possa introdurre criteri più restrittivi, ridimensionando lo spazio di autodeterminazione di genere e riallineandosi, alle tendenze restrittive già osservate in alcune federazioni e a livello di politica nazionale in paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti. In tal senso, le Olimpiadi di Los Angeles 2028, che si svolgeranno proprio nel territorio statunitense, potrebbero trovarsi a fronteggiare una normativa escludente, in cui la categoria femminile viene regolata secondo logiche di essenzialismo biologico, in un contesto già segnato da una crescente morsa normativa sui diritti delle persone trans.

6. *Alcune riflessioni conclusive: diritti, governance e il futuro della categoria femminile nello sport*

La panoramica rappresentata mostra come la partecipazione delle atlete trans allo sport agonistico non sia riconducibile a un semplice problema di fair play, ma rappresenti un complesso nodo giuridico e politico, radicato nella storia dei dispositivi che hanno sorvegliato e disciplinato il

genere nello sport moderno (Pieper, 2016; Erikainen, 2019). Il passaggio dai “nude parades” ai test cromosomici, fino al criterio ormonale e al framework basato sull’autodeterminazione del 2021, segnala un’evoluzione che riflette i mutamenti delle società e, allo stesso tempo, le resistenze di un sistema regolativo che continua a percepire alcune identità e caratteristiche corporee come maggiormente degne di tutela di altre.

In questo quadro, l’emersione del principio di autodeterminazione di genere all’interno del quadro del CIO ha sollecitato un ripensamento profondo dei criteri di accesso, ma la reazione restrittiva delle federazioni internazionali ha evidenziato quanto fragile resti l’equilibrio fra equità competitiva e diritti fondamentali, in un contesto, come quello sportivo, molto restio ad accogliere i mutamenti sociali. La scelta di alcune federazioni in merito all’adozione di policy escludenti e fortemente restrittive, che di fatto impediscono l’accesso *tout court* alle atlete trans nelle competizioni femminili, difficilmente supera un test di proporzionalità, soprattutto in assenza di evidenze scientifiche consolidate. L’applicazione di misure escludenti non solo ostacola l’accesso allo sport, dimensione riconosciuta già come componente fondamentale per lo sviluppo della persona e mezzo di partecipazione sociale, ma incide direttamente sul diritto all’identità personale delle atlete e sul loro diritto al lavoro.

La dimensione relativa alla governance sportiva e il suo sistema di giustizia, mostra ulteriori criticità. L’autonomia dell’ordinamento sportivo internazionale attribuisce alle federazioni un potere normativo ampio, ma tale potere non può tradursi in una zona franca rispetto all’applicazione degli standard del diritto internazionale dei diritti umani. La giustiziabilità rispetto alle decisioni delle federazioni sportive che ricadono sui diritti fondamentali di atlete e atleti è essenziale, come è essenziale che questa avvenga nel rispetto del principio di trasparenza e con adeguate garanzie procedurali (PATEL, 2021). Il sistema di giustizia sportiva, di stampo prevalentemente arbitrale, ha mostrato tuttavia negli ultimi anni proprio problematiche inerenti alla sua adeguatezza in merito alla trattazione di casi inerenti la violazione dei diritti fondamentali di atlete/I (REALE, 2023). La recente decisione della Grande Camera nel caso *Semenya v. Switzerland* (luglio 2025), pur rappresentando un passo indietro rispetto alla precedente sentenza, rende evidente tale tensione. Accertando una violazione da parte della Svizzera dell’art. 6.

(diritto ad un equo processo) la Corte ha mostrato i limiti strutturali della giustizia sportiva di stampo arbitrale, che non è stata in grado di offrire sufficienti garanzie nel trattare questioni che riguardavano diritti fondamentali di Semenya, come l'autodeterminazione, la riservatezza e l'integrità fisica. Ciò rivela un'asimmetria profonda fra il potere regolativo delle federazioni e la posizione delle atlete soggette a tali regimi, ed evidenzia la necessità di un controllo multilivello della *lex sportiva*.

Il contesto politico internazionale contribuisce ad aggravare queste dinamiche. L'ondata di backlash contro i diritti delle persone trans osservata negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri ordinamenti si riflette direttamente nelle scelte sportive, come appare dalle dichiarate intenzioni in merito alla revisione della policy del CIO, rafforzando un essenzialismo biologico che presenta la "protezione delle vere donne" come obiettivo prioritario, a scapito del principio di autodeterminazione e della non-discriminazione. Tale retorica produce una falsa opposizione tra i diritti delle donne cisgender e quelli delle donne trans (e intersex, nel mondo sportivo), da cui lo spazio sportivo non è immune.

Lo sport si è configurato come uno spazio complesso di negoziazione di istanze sociali in merito al genere. Come mostrato, esso ha assunto il duplice ruolo di laboratorio in cui vengono testati e consolidati standard relativi all'inclusione delle persone trans e, contemporaneamente, specchio delle tensioni culturali e politiche che attraversano la società, fungendo da indicatore delle traiettorie evolutive o regressive dei diritti consolidati. Negli ultimi vent'anni, l'emersione di uno standard condiviso di tutela dei diritti delle persone trans ha consentito di delineare progressivamente un quadro in cui l'autodeterminazione di genere e la protezione del principio di non-discriminazione hanno trovato un riferimento nelle linee guida del CIO, configurando lo sport come avamposto potenziale di tutela dei diritti fondamentali, capace di tradurre in prassi regolative i principi di autodeterminazione, equità e non discriminazione. Ciò che oggi pone interrogativi cruciali è la riemersione di principi giuridici che apparivano ormai definitivamente superati (es. dalla sentenza della Corte Europea dei diritti umani, *Christine Goodwin v The United Kingdom*, 2002) quale il principio di immutabilità del sesso e la prevalenza del dato biologico su quello identitario in ambito giuridico. Questa riaffermazione all'interno di alcuni ordinamenti, rischia di trasformare lo sport in un luogo in cui tali visioni biologi-

che ed essenzialiste della donna trovano non solo legittimazione, ma potenzialmente anche definitiva consacrazione, arrestando i progressi compiuti in termini di inclusione e tutela dei diritti delle atlete trans. In questa linea si collocano proprio alcune delle policy escludenti già adottate dalle federazioni sportive. La direzione che assumerà la governance internazionale nei prossimi anni, e in particolare in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, determinerà non soltanto l'organizzazione dello sport agonistico, ma diverrà termometro dello stato dei diritti nella società tutta come luogo in cui il consolidamento o l'erosione dei diritti fondamentali delle persone (trans, in questo caso) diventa visibile e misurabile.

Riferimenti bibliografici

- APPLEBY K.M., FOSTER E., *Gender and Sport Participation*, in ROPER A.E. (a cura di), *Gender Relations in Sport*, Rotterdam, 2013, 1 e ss.
- DOUGLAS D.D., JAMIESON K.M., *A Farewell to Remember: Interrogating the Nancy Lopez Farewell Tour*, in *Sociology of Sport Journal*, 2006, 134 e ss.
- ERIKAINEN S., *Gender Verification and the Making of the Female Body in Sport: A History of the Present*, London, 2019.
- LJUNGQVIST A., *Gender Verification*, in DRINKWATER B.L. (a cura di), *Women in Sport*, New Jersey, 2000, 180 e ss.
- MILLER S.A., 'Just Look at Her!': *Sporting Bodies as Athletic Resistance and the Limits of Sport Norms in the Case of Caster Semenya*, in *Men and Masculinities*, 2015, 293 e ss.
- PATEL S., *Gaps in the Protection of Athletes Gender Rights in Sport - A Regulatory Riddle*, in *The International Sports Law Journal*, 2021, 257 e ss.
- PIEPER L., *Sex Testing: Gender Policing in Women's Sport*, Chicago, University of Illinois Press, 2016.
- REALE C.M., TUSELLI A., *Corpi (in)disciplinati: intra-azioni di sesso, genere e razza nello spazio sportivo*, in *AG AboutGender - International Journal of Gender Studies*, 2022, 513 e ss.
- REALE C.M., "Only the Beginning"? *L'Impatto della Sentenza della Corte Edu Semenya v. Switzerland sui Diritti Umani in Prospettiva di Genere nella Governance Sportiva*, in *GenIUS*, online: <https://www.geniusreview.eu/2023/only-the-beginning-limpatto-della-sentenza-della-corte-edu-semenya-v-switzerland-sui-diritti-umani-in-prospettiva-di-genere-nella-governance-sportiva/>.
- SIMPSON J.L. et al., *Gender Verification in the Olympics*, in *JAMA*, 2000, 1568 e ss.
- TUCKER R., COLLINS M., *The Science and Management of Sex Verification in Sport*, in *Afr. K. Sports Medicine*, 2009, 147 e ss.

SEZIONE X

MISCELLANEA

OGGETTI, SOGGETTI, SAPERI: ALCUNI ITINERARI PER UN'ANALISI SOCIOLOGICA DELL'ESPERIENZA TRANS

Elia A.G. Arfini*

Negli ultimi vent'anni la sociologia internazionale ha consolidato un'area di studi dedicata alle vite e alle istituzioni che strutturano l'esperienza trans. In sintesi, il campo si è spostato da un interesse per casi "esemplari" verso un'analisi più sistematica di condizioni sociali, rappresentazioni, e contesti istituzionali. Se fino agli anni Settanta le persone trans erano principalmente oggetto di indagine delle scienze mediche e psichiatriche, la sociologia contemporanea – soprattutto grazie all'influenza dei movimenti, del femminismo e della teoria queer – ha progressivamente spostato l'attenzione dai paradigmi della devianza a quelli della differenza, dalla patologizzazione alla soggettivazione. Questa traiettoria epistemologica rappresenta uno dei passaggi più significativi nella storia recente degli studi trans: non solo perché ridefinisce chi parla e da dove ma anche perché decentra l'esperienza cis come parametro implicito di normalità.

La periodizzazione più condivisa (KHAN, FRANKLIN, 2020; SCHILT, LAGOS, 2017) rintraccia il passaggio in letteratura da un paradigma della "devianza di genere" a un paradigma della "differenza di genere", strettamente intrecciato allo sviluppo della sociologia angloamericana in prima battuta e successivamente degli studi di genere a livello internazionale.

Inizialmente, come accennato, l'esperienza trans era di interesse esclusivo delle scienze mediche, che a partire da sparuti casi clinici (ELLIS, 1913; KRAFFT-EBING, 1964 [1886]) a fine '800 teorizzano la varianza di genere attraverso concetti quali l'"inversione sesso-estetica" o l'"*Einfühlung*" (immedesimazione empatica).

Nel secondo dopoguerra Harry Benjamin (1966) importa negli Stati Uniti la tradizione europea della sessuologia: cerca di creare categorie discrete su quello che vedeva come un continuum, e di trovare, su que-

* Ricercatore in sociologia dei processi culturali, Università di Bologna.

sta scala, un posto al “fenomeno transessuale”. Il suo lavoro andrà a definire la base degli standard di cura pubblicati per la prima volta nel 1979 dalla *Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association* (MEYER ET AL., 2001).

Una volta istituito come campo di pratiche biomediche, la gestione tecnico-scientifica dell’esperienza trans è stata oggetto di interesse di vari studi nel campo della sociologia della salute e della medicina (DAVY, TOZE, 2018). Nel 1975 la categoria di “transessualismo” viene inserita nella *International Classification of Diseases* (ICD) della *World Health Organization* e nel 1980 la diagnosi fa il suo ingresso nella terza edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. È interessante notare la più ampia dinamica storica (DRESCHER, 2015) che vede pochi anni prima (nel 1973), la rimozione dell’omosessualità dal DSM-II. Tra gli anni ‘60 e ‘90, la gestione medica dell’esperienza trans è saldamente ancorata a una concezione binaria dei generi ed eteronormativa della sessualità. Gli *Standard di Cura* del *World Professional Association for Transgender Health* (WPATH), periodicamente rivisti a partire dal 1979, riconoscono solo dal 2011 che “essere transessuali, transgender o di genere non conforme è una questione di diversità, non di patologia” (COLEMAN ET AL., 168).

Mentre la medicina tenta di normalizzare la differenza di genere attraverso protocolli e diagnosi, la sociologia – a partire dagli anni ‘70 – comincia a interrogarsi su come quella stessa differenza venga prodotta socialmente, ovvero sulle pratiche ordinarie attraverso cui il genere viene riconosciuto, negoziato e reso credibile nell’interazione. Agnes è il celeberrimo studio di caso che Harold Garfinkel (2008 [1967]) utilizzò per affermare lo sviluppo dell’etnometodologia. Questo studio viene spesso utilizzato come caso paradigmatico per illustrare la prospettiva etnometodologica e in particolare l’idea che è attraverso interazioni situate che i soggetti costruiscono la realtà sociale. Secondo questa scuola di pensiero infatti, tutte le categorie rilevanti tanto per le identità personali quanto per le strutture sociali sono costruite attraverso pratiche istituzionali così come interazionali, ovvero incorporate e situate. Questo vale anche per le categorie che appaiono più oggettive, naturali, immutabili, e dunque anche per il genere.

Nel 1958 una diciannovenne di nome Agnes si rivolge alla clinica del Dipartimento di Psichiatria dell’Università della California a Los Ange-

les, dove operava il famoso dottor Robert Stoller assieme a un'équipe di medici e psichiatri; Agnes si presentò all'UCLA richiedendo di essere sottoposta a un intervento chirurgico ai genitali per correggere ciò che la donna autodiagnosticò come condizione intersessuale. Secondo quanto dichiarato dalla giovane infatti, sebbene fosse apparentemente nata maschio, iniziò a sviluppare spontaneamente caratteristiche sessuali secondarie femminili durante la pubertà. Vari esami medici approfonditi non riuscirono a confermare alcuna condizione intersessuale allora nota; tuttavia, la presentazione sociale di Agnes convinse i medici che la giovane era di fatto una persona intersex, e venne quindi sottoposta all'intervento richiesto per correggere l'anomalia. Essendo la clinica una struttura universitaria, Agnes fu oggetto di uno studio non solo medico-psichiatrico, ma anche sociologico. Per Garfinkel infatti Agnes è una "metodologa pratica" che possiede un punto di vista prezioso perché necessariamente più accorto e riflessivo sui rischi che corriamo nell'interazione sociale e su quei fatti sociali che – come il genere – appaiono ovvi, familiari e naturali.

Come anticipato, per Garfinkel il caso è di interesse in quanto paradigmatico e non mette a tema lo squilibrio di potere tra Agnes e il gruppo di ricerca, né il paternalismo dell'istituzione medica. Agnes però si rivelerà ben consapevole non solo dei modi in cui si costruisce il genere, ma anche della sua posizione nella gerarchia di potere nonché del paternalismo che caratterizzava la relazione medico-paziente. Infatti, otto anni dopo l'intervento, Agnes rivelerà a Stoller di non aver mai avuto alcuna condizione congenita ma di aver invece assunto estrogeni di nascosto fin dall'età di 12 anni. All'epoca, accorgendosi dei primi segnali di sviluppo della pubertà, Agnes aveva iniziato a rubare le pastiglie di estrogeni che la madre assumeva su prescrizione medica in seguito a una isterectomia.

Se questo "colpo di scena" complicò le conclusioni bio-mediche di Stoller, non va a inficiare le conclusioni di Garfinkel, anzi in un certo senso le rafforza perché dimostra in Agnes una ancor più profonda competenza nella decodifica dei meccanismi con cui si stabilizza e sorveglia il binarismo di genere. Anche dopo questa rivelazione, la storia di Agnes è stata fondamentale per le carriere del sociologo e del medico Stoller, ed è stata inoltre ripresa da vari studi fondativi nel campo degli studi di genere, come nella monografia *Gender: an Ethnomethodological*

Approach (KESSLER, MCKENNA, 1978) e nell'influente articolo di Don West e Candance Zimmerman sul "fare il genere" (1987). Il valore anche didattico di questo caso è quindi ulteriormente confermato perché il successo della trama ingannevole di Agnes mostra che per vedere i meccanismi con cui funzionano le norme è molto utile guardare alla devianza.

È anche grazie ad Agnes che la sociologia sposta l'attenzione dall'attore astratto all'azione concreta: studiare cioè come le persone, in situazioni specifiche, producono e mantengono l'ordine sociale attraverso pratiche osservabili, interazioni situate e forme di fiducia condivisa nella "normalità" delle apparenze.

Mentre la medicina cercava di legittimare scientificamente l'esistenza delle persone trans, una parte del femminismo dell'epoca reagì con diffidenza verso la medicalizzazione della differenza di genere, interpretandola come un dispositivo di controllo. Autrici come Janice Raymond sostennero che la diagnosi fosse un'invenzione dell'establishment medico patriarcale e capitalista, funzionale alla creazione di nuovi mercati e alla normalizzazione di soggetti omosessuali e della varianza di genere. In questa prospettiva, l'affermazione del genere tramite tecniche mediche veniva letta come una pratica disciplinante che, invece di liberare, riaffermava la naturalità del binarismo sessuale e il primato dei ruoli di genere eterosessuali. Questa posizione era sintomatica di un più ampio approccio di alcuni circoli femministi che attraverso una visione essenzialista della femminilità concepivano il posizionamento trans come retrogrado e ostile alle donne cis (KIM, 2025).

Tali posizioni, pur muovendo da una critica radicale al potere medico e alla biopolitica dei corpi, riproducevano la stessa logica determinista che Harold Garfinkel (in polemica con la teoria struttural-funzionalista dell'azione sociale di Talcott Parsons) avrebbe descritto come quella del *cultural dope* (1967): un modello teorico che riduce il soggetto a mero esecutore delle norme e delle ideologie dominanti. Le persone trans venivano così rappresentate come prodotti del patriarcato, incapaci di azione o riflessività, come se la loro scelta di transizione non fosse che l'effetto meccanico di un condizionamento culturale. In questo quadro, le donne trans apparivano come imitazioni o usurpatrici della femminilità "autentica", mentre gli uomini trans venivano letti come traditori della solidarietà femminile.

Il femminismo trans-escludente, nel denunciare la normatività del sapere medico, finiva così per assumere la stessa posizione epistemica che criticava: quella dell'osservatore che spiega l'altro, e trasformava le persone trans in "oggetti di teoria" piuttosto che in soggetti competenti del mondo sociale.

Contro questa riduzione, sarà l'emersione delle voci delle persone direttamente interessate a ribaltare la prospettiva: non spiegare le vite trans come effetti di struttura, ma riconoscere in esse un sapere pratico e situato sulla costruzione dell'identità di genere (NAMASTE, 2005). Sandy Stone (1991), in particolare, critica l'obbligo imposto alle persone trans di "scompare" dentro una storia plausibile per ottenere riconoscimento medico e sociale. Questa auto-cancellazione narrativa – mentire sul proprio passato per conformarsi al genere "corretto" – produce un danno sia individuale (vergogna e negazione) sia politico, perché rende le persone trans culturalmente invisibili. Successivamente, i lavori pionieristici di Aaron Devor (1997) e Henry Rubin (2003) metteranno a tema anche le maschilità trans.

La ricerca empirica è stata negli anni successivi ulteriormente arricchita dall'approccio intersezionale, che ha mostrato come razza, disabilità e sessualità si intreccino nella costruzione dell'esperienza trans (ROSATI ET AL., 2021; SNORTON, 2027; BARIL, 2015).

Le istituzioni rappresentano un campo cruciale per comprendere come la logica culturale del binarismo maschio/femmina plasmi l'esperienza trans; questo vale in particolare per quelle istituzioni volte alla cura e alla sorveglianza della popolazione: famiglia, sanità, scuola, previdenza. Lo stato civile e l'anagrafe non sono semplicemente uno strumento amministrativo e statistico che monitora passivamente la popolazione ma hanno un potere istituyente (GARGIULIO, 2022) che modula l'accesso all'educazione, al lavoro, al welfare, alla mobilità, al voto. In ambito legale, il genere continua a essere codificato in categorie binarie che autorizzano una "violenza amministrativa" (SPADE, 2011) ovvero una negazione del diritto ad avere dei diritti.

Un crescente corpo di studi ha più di recente analizzato le identità di genere non binarie, il che richiede di teorizzare un modello di genere in grado di resistere alla pressione critica data dall'esistenza di forme di vita oltre i due generi. Tra i modelli sociologici utili a spiegare la varianza di genere vi è quello di Surya Monro (2005) che identifica tre filoni

principali utili a teorizzare la diversità di genere: 1) espansione: l'idea che le norme di genere del maschile e del femminile si stiano allentando e che quindi sia possibile mantenere salda una forma di binarismo di genere, pur rendendo meno stringenti i requisiti normativi che regolano l'appartenenza a una delle due categorie sessuali; 2) dissoluzione: la prospettiva di rendere la differenza di genere sempre meno importante e meno rilevante. Si tratta di un progetto spesso associato alle frange più radicali della teoria queer (BEY, 2022) del femminismo radicale (FIRESTONE, 1971 [1970]) e del femminismo anarchico (ZHEN, 2023 [1907]) ma che in realtà può avere senso anche all'interno di più classiche teorie della strutturazione; qui infatti, se il genere è compreso come meccanismo di giustificazione della gerarchia sociale, la liberazione di chi è oppresso dall'ordine di genere passerebbe dalla dissoluzione dello stesso. Barbara Risman (2009) per esempio, sostiene questa prospettiva quando invita a fare ricerca su tutte quelle situazioni sociali in cui le norme di genere perdono di importanza (mentre la tendenza è invece quella di categorizzare tali comportamenti innovativi come "nuove femminilità" o "nuove mascolinità"); analogamente Judith Lorber (2022 [2021]) mettendo in luce il paradosso di dover rivendicare la differenza per poter combattere la disuguaglianza, chiede sul lungo periodo di immaginare una organizzazione della società in grado di prescindere dal genere come principio primario di amministrazione del dominio. 3) pluralismo di genere: una visione che concepisce i generi come plurali, che si basa quindi sulla valorizzazione delle diversità, sulla proliferazione delle configurazioni sessuali, sui modi in cui l'espressione di genere viene interpretata dagli individui, trasformata nell'interazione con i contesti, sostenuta dal lavoro di validazione e legittimazione delle comunità, negoziata nella sua intersezione con altri assi identitari.

La letteratura scientifica italiana di approccio sociologico si è confrontata con il tema dell'esperienza trans in modo frammentario e discontinuo, anche a causa della scarsa istituzionalizzazione degli studi di genere e sulla sessualità in Italia. Lo studio di Bertone et. al. (2003) costituisce un riferimento pionieristico per l'analisi empirica delle esperienze trans nel contesto urbano, mentre un approccio riconducibile agli studi culturali ha guidato una delle prime monografie dedicate all'analisi dell'esperienza trans come prodotto narrativo (ARFINI, 2007). Ai margini delle discipline istituzionali la riflessione militante ha fatto

emergere una ricca produzione divulgativa e testimoniale (MARCASCIA-NO, 2015; ROMANO, 2015; VELENA, 1995; IZZO, 2009). Due volumi collettivi segnano tappe fondamentali dell'attivismo trans italiano: *Elementi di critica trans* (ARIETTI ET AL., 2010), che promuove l'autonarrazione e la presa di parola delle persone trans contro la patologizzazione, ed *Esquimesi in Amazonia* (BALLARIN, PADOVANO, 2013), che riflette sul percorso di depatologizzazione della transessualità, collegandosi alla campagna transnazionale “*Stop Trans Pathologization*”. I volumi *TransAzioni* (NICOTRA, 2006) e *Oltre le monoculture del genere* (POIDIMANI, 2006) rappresentano i primi contributi dedicati specificamente agli uomini trans.

In anni più recenti, il tema è stato esplorato anche attraverso strumenti più convenzionalmente accademici; diversamente da quanto avvenuto nel contesto nordamericano (dove sono presenti cattedre, archivi, e riviste scientifiche di riferimento), i contributi non sono andati a costituirsi come campo autonomo e legittimato ma sono stati prodotti a partire da diverse e varieguate prospettive disciplinari e differenti metodologie di indagine empirica, anche quantitativa (DE ROSA, 2024). La sociologia della devianza ha studiato i meccanismi che producono inclusione o esclusione delle persone trans all'interno di varie istituzioni, come per esempio il sistema penitenziario (VIANELLO ET AL., 2018). La sociologia della salute e della medicina ha documentato la persistenza di barriere strutturali nell'accesso ai servizi sanitari (FIORILLI, RUOCCO, 2019), mentre la ricerca sui contesti educativi ha evidenziato il ruolo della scuola come spazio privilegiato di riproduzione – ma anche di contestazione – della norma ciseteronormativa (BOURELLY, SANTAMBROGIO, 2025). Accanto alle prospettive sociologiche e antropologiche (VESCE, 2017), la critica letteraria (VITTORINI 2024a; VITTORINI 2024b) e la storia culturale (VOLI, 2018; SCHETTINI, 2011) hanno contribuito a leggere in prospettiva diacronica la costruzione degli immaginari e la loro funzione di regolazione simbolica del genere. Particolarmente fertile è il filone della psicologia sociale che applica il concetto di “*minority stress*”; dopo la sua introduzione (MEYER, 2003), incentrata sulle minoranze sessuali, la teoria del *minority stress* è stata infatti applicata con successo per descrivere anche il peso della mancata affermazione di genere come fattore di stress per le persone trans e non binarie (LORUSSO ET AL., 2023).

Questa panoramica minima, per quanto non esaustiva, è comunque indicativa della ricca agenda di ricerca che si può progettare attorno all'esperienza trans e della complessità delle future sfide, come ad esempio: consolidare approcci intersezionali, adottare dispositivi metodologici partecipativi, dare piena leggibilità – anche nell'indagine statistica – alle esperienze non binarie.

Per misurare la distanza percorsa dal paradigma della devianza a quello della differenza (e oltre), è utile tornare a uno snodo “classico” e verificarne la capacità euristica nel presente. Le riletture contemporanee di Agnes operano proprio questo movimento: negli studi più recenti, la figura di Agnes è stata riletta come un momento simbolico nella genealogia dei trans studies. Andrea Long Chu ed Emmett Harsin Drager (2019) propongono di considerare Agnes non tanto come un'eroina della resistenza capace di ingannare l'apparato medico, ma come un soggetto che incarna il desiderio di normalità e la tensione tra conformità e devianza. La sua “non-normatività” non risiede in una sfida aperta al sistema di genere, bensì nel modo in cui rende visibile l'impossibilità stessa della norma, la complessità quotidiana del fare genere e la precarietà delle categorie che pretendono di ordinarlo. In questa rilettura, il baricentro analitico sono le pratiche e l'incorporamento: non un semplice ruolo sociale, ma una soggettività incorporata che si realizza nell'interazione e in relazione con le strutture sociali, evitando così sia il riduzionismo volontarista sia la naturalizzazione del binarismo di genere.

Allargando ulteriormente lo sguardo, Raewyn Connell propone di leggere il caso di Agnes non semplicemente come una vicenda individuale di “passing”, per quanto ben riuscito. Infatti, “da un punto di vista sociologico, la contestazione della gerarchia di genere è un processo fondamentalmente collettivo; difficilmente può essere concepita come una questione di gesti individuali di dissenso” (CONNELL, 109). In questo senso, il punto interessante dell'esperienza di Agnes non risiede solamente nel suo sforzo personale di aderire alla norma ma soprattutto nel modo in cui la sua storia rivela le condizioni sociali di riconoscimento del genere in quanto fatto collettivo, relazionale e situato. Questa lettura evita di trasformare la resilienza in imperativo morale e valuta il cambiamento come capacità collettiva di riorganizzare istituzioni e pratiche.

Riferimenti bibliografici

- ARFINI E.A.G., *Scrivere il sesso. Retoriche e narrative della transessualità*, Roma, 2007.
- ARIETTI L., BALLARIN C., CUCCIO G., MARCASCIANO P. (a cura di), *Elementi di critica trans*, Roma, 2022.
- BALLARIN C., PADOVANO R. (a cura di), *Esquimesi in Amazzonia: Dialoghi intorno alla depatologizzazione della transessualità*, Milano, 2013.
- BARIL A., *Transness as debility: Rethinking intersections between trans and disabled embodiments*, in *Feminist Review*, 2015, 59 e ss.
- BENJAMIN H., *The transsexual phenomenon*, 1966, New York.
- BERTONE C., CASICCIA A., SARACENO C., TORRIONI P., *Diversi da chi? Gay, lesbiche, transessuali in un'area metropolitana*, 2003, Milano.
- Bey M., *Black trans feminism*, Duke, 2022.
- BOURELLY R., SANTAMBROGIO A., *When the alias career is not enough: Youth resistance in Cavour High School, an Italian case study*, in *The Lab's Quarterly*, 2025, 229 e ss.
- CHU A.L., HARSIN DRAGER E., *After trans studies*, in *Transgender Studies Quarterly*, 2019, 103 e ss.
- COLEMAN E., RADIX A.E., BOUMAN W.P., BROWN G.R., DE VRIES A.L.C., DEUTSCH ARCELUS J., *Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People - Version 8*, in *International journal of transgender health*, 2022, 1 e ss.
- CONNELL R., *Accountable conduct: "Doing gender" in transsexual and political retrospect*, in *Gender and Society*, 2009, 104 e ss.
- DAVY Z., TOZE M., *What Is Gender Dysphoria? A Critical Systematic Narrative Review*, in *Transgender health*, 2018, 159 e ss.
- DE ROSA E., *Non binarismo e sfide per la ricerca sociale*, in *AG About Gender - International Journal of Gender Studies*, 2024, 160 e ss.
- DRESCHER J., *Out of DSM: Depathologizing homosexuality*, in *Behavioral sciences*, 2015, 565 e ss.
- ELLIS H., *Sexo-aesthetic inversion. Alienist and Neurologist (1880-1920)*, 1913, 249 e ss.
- FIORILLI O., RUOCO A., *Psychosocial issues in transgender health and barriers to healthcare. Italian Journal of Gender-Specific Medicine*, 2019, 123 e ss.

- FIRESTONE S., *La dialettica dei sessi: Autoritarismo maschile e società tardo capitalistica*, Bologna, 1971.
- GARFINKEL H., *Studies in ethnomethodology*, New York, 1967.
- GARFINKEL H., *Agnese*, Roma, 2008.
- GARGIULO E., *Dare forma alla popolazione: L'anagrafe e le sue performatività*, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, 2022, 149 e ss.
- IZZO M., *Translesbismo: Istruzioni per l'uso. Il primo libro italiano dedicato alla realtà delle transgender lesbiche*, 2009.
- KESSLER S., MCKENNA W., *Gender: An ethnomethodological approach*, New York, 1978.
- KHAN C., FRANKLIN K., *Trans studies*, in *Companion to women's and gender studies*, 1978, 93 e ss.
- KIM B.M., *From Revolutionary Futurity to Spatial Refuge: Radical, Lesbian, and Cultural Feminist Manifestos from the 1960s and 1970s*, in *Hypatia*, 2025, 1 e ss.
- KRAFFT-EBING R., *Psicopatía sessuale*, Roma, 1964.
- LORBER J., *Oltre il gender. I nuovi paradossi dell'identità*, Bologna, 2022.
- LORUSSO M.M., COMPARE C., ALBANESI C., *Current vs. desired: Transforming the gender-affirming path through the work of trans, non-binary, and gender-questioning activists within an ecological framework*, in *Sex Research and Social Policy*, 2025, 176 e ss.
- MARCASCIANO P., *Antologaia: Vivere sognando e non sognare di vivere. I miei anni Settanta*, Roma, 2015.
- MEYER I.H., *Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence*, in *Psychological Bulletin*, 2003, 674 e ss.
- MEYER W., BOCKTING W.O., COHEN-KETTENIS P., COLEMAN E., DICEGLIE D., DEVOR H., WHEELER C.C., *The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association's Standards of Care for Gender Identity Disorders - Sixth Version*, in *Journal of Psychology & Human Sexuality*, 2002, 1 e ss.
- MONRO S., *Gender politics: Activism, citizenship and sexual diversity*, London, 2005.
- NAMASTE V., *Sex change, social change: Reflections on identity, institutions, and imperialism*, Toronto, 2005.
- NICOTRA M., *Transazioni: Corpi e soggetti FtM. Una ricerca psicosociale in Italia*, Milano, 2006.

- POIDIMANI N., *Oltre le monoculture del genere*, Milano, 2006.
- RISMAN B.J., *From doing to undoing: Gender as we know it*, in *Gender & Society*, 2009, 81 e ss.
- ROMANO M., *Trans: Storie di ragazze X*, Milano, 2015.
- ROSATI F., COLETTA V., PISTELLA J., SCANDURRA C., LAGHI F., BAIOTTO R., *Experiences of life and intersectionality of transgender refugees living in Italy: A qualitative approach*, in *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2021, 12385 e ss.
- RUBIN H., *Self-made men: Identity and embodiment among transsexual men*, Nashville, 2003.
- SCHETTINI L., *Il gioco delle parti: Travestimenti e paure sociali tra Otto e Novecento*, Firenze, 2011.
- SCHILT K., LAGOS D., *The development of transgender studies in sociology*, in *Annual Review of Sociology*, 2017, 425 e ss.
- SNORTON C.R., *Black on both sides: A racial history of trans identity*, Minneapolis, 2017.
- SPADE D., *Normal life: Administrative violence, critical trans politics, and the limits of the law*, Boston, 2011.
- STONE S., *The empire strikes back: A posttranssexual manifesto*, in J. Epstein, K. Straub (Eds.), *Body guards: The cultural politics of gender ambiguity*, New York, 1991, 280 e ss.
- VELENA H., *Dal cybersex al transgender: Tecnologie, identità e politiche di liberazione*, Roma, 1998.
- Vesce M.C., *Altri transiti. Corpi, pratiche, rappresentazioni di femminili e transessuali*, Milano, 2017.
- VIANELLO F., VITELLI R., HOCHDORN A., MANTOVAN C. (a cura di), *Che «genere» di carcere? Il sistema penitenziario alla prova delle detenute transgender*, Milano, 2018.
- VITTORINI F., *Queer bodies: Identità trans* nella letteratura e nei media. Da fine Ottocento agli anni Settanta*, Bologna, 2024 (a).
- VITTORINI F., *Queer bodies: Identità trans* nella letteratura e nei media. Dagli anni Settanta a oggi*, Bologna, 2024 (b).
- VOLI S., *Il parlamento può fare tutto, tranne che trasformare una donna in uomo e un uomo in una donna: (Trans)sessualità, genere e politica nel dibattito parlamentare sulla legge 164/1982, Italia contemporanea*, Milano, 2018, 75 e ss.

WEST C., ZIMMERMAN D.H., *Doing gender*, in *Gender & Society*, 1987, 125 e ss.

ZHEN H.Y., *Il tuono dell'anarchia*, Roma, 2023 [1907].

LE *POLICIES* AZIENDALI IN FAVORE DELLE PERSONE TRANS: BENEFICI E CRITICITÀ

Federica Brondoni*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Cosa si intende per *policy* aziendale. – 3. L'uso delle *policies* aziendali aventi per oggetto le persone transgender. – 4. Quali sono i principali temi che una *policy* aziendale in favore della comunità trans dovrebbe affrontare. – 5. Quali sono invece i temi di una *policy* aziendale efficace e come le aziende prese in considerazione li hanno affrontati in concreto. – 5.1. Le dichiarazioni di principio. – 5.2. La carriera *alias*. – 5.3. Riservatezza. – 5.4. I percorsi di affermazione di genere. – 5.5. L'utilizzo di spazi comuni. – 5.6. L'abbigliamento. – 5.7. Molestie e micro-aggressioni. – 5.8. Formazione obbligatoria del personale. – 5.9. Il codice di condotta. – 5.10. Procedure di segnalazione. – 5.11. Identità non binarie. – 5.12. La fase di selezione del personale. – 6. Le criticità di *policies* inadeguate. – 7. Benefici di una *policy* ben strutturata. – 8. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Il presente intervento si propone di analizzare l'apporto strategico delle c.d. *policies* aziendali predisposte da imprese private con lo scopo di favorire l'inclusione e il benessere delle persone trans sul posto di lavoro, evidenziandone i benefici in termini di qualità della vita dei lavoratorə, benessere organizzativo e reputazione aziendale.

Al contempo, verranno esaminate le criticità di un possibile approccio superficiale o non adeguatamente informato, che non tiene conto della complessità della condizione dei lavoratorə trans e del percorso di affermazione di genere.

Per ragioni di necessaria sinteticità, verranno prese in considerazione unicamente tre *policies* rese pubbliche nel contesto italiano, e nello specifico quelle adottate da Poste Italiane S.p.A., Gruppo Snam e Gruppo Bper, pur nella consapevolezza che un confronto con i documenti

* Avvocata del Foro di Milano, fondatrice del progetto legale *The Right Side*.

redatti da entità estere (nella varietà di apertura ai temi dell'inclusione che il panorama mondiale presenta) sarebbe un argomento oltremodo interessante da affrontare.

1. *Cosa si intende per policy aziendale*

È in primo luogo necessario ed opportuno chiarire il significato di *policy aziendale*. Essa si sostanzia in un documento formale, redatto da un'azienda o da un ente pubblico, che stabilisce principi, regole e linee guida per guidare comportamenti e decisioni all'interno di un'organizzazione. Serve a garantire che le operazioni siano coerenti con i valori dell'azienda e conformi alle normative vigenti, creando aspettative condivise tra i dipendenti. Lo scopo di tale strumento è quello di stabilire come affrontare determinate situazioni operative e strategiche, evitando ambiguità e allineando i comportamenti agli obiettivi aziendali.

Chiariamo da subito che la *policy* aziendale si differenzia sia ontologicamente che formalmente dai Contratti Integrativi Aziendali (CIA). Questi ultimi rappresentano una fonte normativa fondamentale nell'ordinamento giuslavoristico, collocandosi al secondo livello della contrattazione collettiva. La loro funzione è quella di integrare e specificare la disciplina generale contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale (CCNL), adattandola alle peculiarità del singolo contesto produttivo/terziario. Mentre il CCNL garantisce trattamenti economici e normativi uniformi su base nazionale, il CIA interviene su materie specifiche per rispondere alle esigenze dell'azienda e/o dei suoi dipendenti, quali la retribuzione premiale legata alla produttività, i piani di *welfare*, la flessibilità dell'orario di lavoro e la gestione delle crisi aziendali.

La differenza sostanziale tra *policy* aziendale e CIA risiede nella natura e nell'origine dell'atto. Mentre, infatti, il CIA è un atto di natura negoziale e bilaterale, frutto di un accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o le organizzazioni sindacali territoriali, e la sua efficacia vincolante deriva dalla volontà concorde delle parti stipulanti, la *policy* aziendale è, di norma, un atto unilaterale formato dal datore di lavoro, a mezzo del quale vengono stabilite regole interne per l'organizzazione e l'esecuzione della prestazione lavorativa. La sua forza vincolante discende, dunque, dal potere direttivo e orga-

nizzativo dell'imprenditore, il quale decide spontaneamente di assumere un impegno vincolante nei confronti dei dipendenti o di una parte di essi, connotata da caratteristiche o esigenze particolari.

Ne deriva che, ontologicamente parlando, la *policy* aziendale è, cumulativamente, un atto unilaterale (essendo emanato dall'amministrazione e non richiedendo il consenso dei destinatari per produrre i suoi effetti), autoritativo (possedendo la capacità intrinseca di incidere sulla sfera giuridica dei destinatari) e dimostrativo dell'esercizio di un potere (conferito dalla legge, all'art. 41 della Costituzione e all'art. 2094 Codice civile).

Questa analisi si concentrerà sulle *policies* aziendali adottate dalle organizzazioni in tema di persone transgender, tentando di metterne in luce i vantaggi, ma anche le innegabili criticità legate al carattere meramente volontario, ma anche sostanzialmente autoritativo, di tali documenti.

3. *L'uso delle policies aziendali aventi per oggetto le persone transgender*

Il crescente interesse del mondo aziendale per le tematiche di Diversità, Equità, Accessibilità e Inclusione (DEIA) ha portato a una progressiva adozione di *policies* interne, volte a tutelare e valorizzare le differenze.

In questo contesto, un'attenzione particolare, sebbene ancora disomogenea, è rivolta ai diritti dei dipendenti transgender. Se, infatti, da un lato le grandi aziende e le multinazionali si dotano di strumenti e protocolli per gestire le esigenze della comunità trans, soprattutto con riferimento (e, viene da dire, spesso limitatamente) al percorso di affermazione di genere in ambito lavorativo, dall'altro tali iniziative rischiano di rimanere mere dichiarazioni di principio, spesso ad uso esclusivo di un'autocelebrazione sulle piattaforme *social*, incapaci di intercettare e risolvere le difficoltà pratiche e sistemiche che i lavoratori transgender affrontano quotidianamente.

Nonostante l'esistenza di esempi di intenti aziendali autenticamente diretti a sostenere i dipendenti trans, non mancano purtroppo episodi di *policies* meramente programmatiche, svuotate della volontà di dare attuazione a quegli interventi concreti che potrebbero apportare

effettivi benefici sul posto di lavoro, il tutto in un'ottica di scaltro *rainbow-washing* (anche se in realtà, come noto, nello specifico i colori della bandiera trans sono l'azzurro, il rosa e il bianco).

Le conseguenze di questo tipo di iniziative non genuine – che pure hanno una buona eco mediatica in un pubblico generalista, soprattutto con riferimento ad alcune note multinazionali – sono la perdita di credibilità e di fiducia da parte della comunità Lgbtqia+, e di quella trans in particolare, ormai giustamente sempre più attenta alle ricadute pratiche di slogan e *stand-ups* veicolati mediaticamente.

4. *Quali sono i principali temi che una policy aziendale in favore della comunità trans dovrebbe affrontare*

Se, come abbiamo visto nell'introduzione del presente contributo, lo scopo di una *policy* aziendale in favore delle persone trans è quello di agevolarne l'inclusione ed il benessere sul posto di lavoro, per valutarne la reale efficacia occorre preliminarmente individuare quali possono essere le problematiche che un lavoratorə trans può trovarsi ad affrontare. Va da sé che l'analisi deve focalizzarsi essenzialmente ed esclusivamente sulle questioni lavorative che ineriscono nello specifico alla condizione di persona trans.

Le difficoltà per le persone trans possono iniziare già in fase di selezione del personale, laddove spesso le loro candidature non vengono nemmeno prese in considerazione o i colloqui non vengono superati a causa della discrepanza tra l'identità di genere e le informazioni contenute nel *curriculum vitae* o nei documenti d'identità o certificanti il percorso di studi effettuato (certificato di diploma e/o laurea). Ciò ovviamente avviene nel caso in cui il/la candidatə non abbia ancora ottenuto la rettificazione anagrafica di sesso, a seguito del relativo giudizio avanti al Tribunale ai sensi della l. 14 aprile 1982, n. 164 e successive modifiche, con conseguente adeguamento di tutti i documenti inerenti alla persona. Con la precisazione che detti percorsi giudiziali possono richiedere anche anni, lasciando le persone trans in un limbo esistenziale e professionale, durante il quale i loro documenti non riflettono la loro identità di genere, rendendole così più vulnerabili alla discriminazione lavorativa.

Una volta ottenuto il lavoro, i lavoratorə transgender rischiano di subire un clima di intolleranza (o, nei casi peggiori, di odio) che può portare a micro-aggressioni (quali, ad esempio, l'uso del nome anagrafico senza consenso o *deadnaming*, l'uso di pronomi errati, battute e sguardi insistenti, *outing* forzato), all'isolamento professionale provocato o tollerato dall'azienda (esclusione da gruppi di lavoro importanti, dalle riunioni strategiche, dagli eventi aziendali pubblici o interni, da percorsi di avanzamento di carriera), al *mobbing* e, nei casi più gravi, a vere e proprie molestie culminanti in aggressioni verbali o fisiche, e, financo, all'induzione al suicidio.

Accade che moltə dipendenti trans omettano volutamente di denunciare tali condotte ai vertici aziendali o all'HR, nella consapevolezza o nel timore che la propria segnalazione verrebbe gestita in modo inefficace o che il manager di riferimento non possieda le giuste competenze per aiutarli o non intenda farlo per altri motivi. Dunque, un ulteriore problema che incide sulla qualità dell'ambiente lavorativo per le persone trans è la possibile assenza di una procedura aziendale sistemica adeguata a consentire di segnalare di aver subito atti discriminatori, o di poterlo fare in maniera del tutto anonima, a tutela della sicurezza e della privacy della vittima.

Al fine di evitare di subire condotte discriminatorie, i soggetti in questione possono addirittura essere indottə a lasciare il lavoro oppure a modificare il proprio aspetto o il proprio comportamento, evitando di parlare della propria vita privata al fine di sentirsi più sicurə (anche dal punto di vista strettamente legato alla propria incolumità fisica) e integrarsi (c.d. *pressione per il passing*), assumendo una veste professionale ispirata all'etero-normatività, in tal modo forzando ingiustamente la propria natura.

Ci sono poi tutta una serie di inconvenienti pratici (anche gravi) che impattano sulla vita lavorativa delle persone trans, anche laddove esse siano pienamente accettate e rispettate dall'azienda e dai colleghi di lavoro.

Ci si riferisce, ad esempio, alla gestione delle conseguenze fisiche e psicologiche che normalmente possono scaturire dall'assunzione della terapia ormonale mascolinizzante o femminilizzante (tra cui, per riferirne alcune, rischi cardiovascolari, alterazioni metaboliche, problemi dermatologici, ipertensione e aumento del rischio di alcuni tumori, nonché

sbalzi d'umore, affaticamento o depressione). O alle assenze dal lavoro forzate, al fine di partecipare alle sedute con l'endocrinologā, con lo psicologā, con l'avvocatā o per partecipare alle udienze in Tribunale in relazione al giudizio di riassegnazione del sesso anagrafico. Oppure ancora, al disagio fisico (peraltro comportante seri rischi per la salute, di natura anche permanente) nel dover indossare un *binder* o un *tape* per l'intera giornata lavorativa un abbigliamento non consono alla propria identità di genere.

Che dire, infine, dell'imbarazzo e del disagio che può creare l'utilizzo di servizi igienici o di uno spogliatoio non *gender-free*.

5. *I temi di una policy aziendale efficace e come le aziende prese in considerazione li hanno affrontati in concreto*

Una *policy* aziendale, per essere realmente inclusiva e adeguata, deve tradurre i principi generali in azioni concrete, affrontando le criticità che una persona trans può incontrare in ambito lavorativo, non limitandosi a quelle che emergono durante il percorso di affermazione di genere (anche perché il dipendentā ben potrebbe già averlo concluso o potrebbe non desiderare affatto di intraprenderlo).

5.1. *Le dichiarazioni di principio*

La *policy* dovrebbe presentare una sezione di apertura, in cui viene esplicitata una chiara ed inequivocabile dichiarazione d'impegno al rispetto dell'identità di genere di tutti i dipendentā.

Questi principi dovrebbero essere supportati o – ancora meglio – preceduti, da un programma di formazione continua obbligatoria per tutto il personale, con un *focus* specifico per il management e il dipartimento HR. L'obiettivo dev'essere quello di creare una "cultura" aziendale fondata su rispetto e consapevolezza, superando pregiudizi e stereotipi, lavorando anche sui *bias* inconsapevoli.

Alla parte programmatica della *policy* ne dovrebbe seguire poi un'altra, focalizzata sulle misure concrete che l'azienda è disposta a mettere in atto (dal punto di vista eminentemente pratico e finanziario) a tutela dei proprē lavoratorē transgender e al fine di migliorarne il benessere.

5.2. *La carriera alias*

Un'iniziativa preliminare può essere quella di prevedere una procedura semplice e rapida per introdurre la possibilità della carriera alias, disponendo l'aggiornamento del nome e dei pronomi dei dipendenti che ne facciano richiesta su tutti i sistemi aziendali (e-mail, badge, organigrammi, carta intestata, sito internet aziendale, ecc.), e ciò ovviamente anche prima che sia intervenuta la rettifica anagrafica ufficiale. Si tratta di un passo cruciale per alleviare il disagio e lo stress derivanti dalla discrepanza tra l'identità vissuta e i documenti, come evidenziato anche in alcune pronunce di merito che sottolineano il forte disagio causato dall'esibire documenti non corrispondenti alla propria apparenza (sul punto si cita Tribunale Modena, 3 dicembre 2020, n. 1553).

Un passo in questa direzione l'ha fatto Poste Italiane S.p.A. che, nella propria *policy* del 2024, denominata *Policy Inclusione LGBTQ+* (online: <https://www.posteitaliane.it/files/1476610126015/Policy-inclusione-LGBTQ+2024-ITA.pdf>), stabilisce di voler “riconoscere ai lavoratori, già durante il percorso di transizione, la possibilità di richiedere la modifica del proprio nome e del proprio genere sui documenti identificativi a uso interno”.

La “Policy Diversità e Inclusione: Transizione Sociale di Genere” (online: <https://www.snam.it/it/sostenibilita/persone-comunita/diversita-inclusione.html>), varata nel 2023 dal Gruppo Snam, prevede la generazione di un “indirizzo digitale con il nome prescelto, che la persona potrà utilizzare nella posta aziendale e sulle piattaforme di collaborazione”, con l'espresso (ma francamente oscuro) limite che, invece, per “per le comunicazioni di natura dispositiva” (il documento, in maniera incomprensibile, non spiega quali sarebbero), la persona dovrà invece continuare ad utilizzare il proprio indirizzo e-mail precedente sino ad avvenuta rettifica del nome all'anagrafe.

Il Gruppo Bper, invece, pur avendo varato la propria *policy* a giugno 2025, dunque in tempi recentissimi, accoglie l'uso del nome di elezione solo sul *badge* aziendale (online: <https://group.bper.it/documenti/133577364/191148509/>).

5.3. *Riservatezza*

La persona che si trova ad affrontare il percorso di affermazione di genere deve poter avere il pieno controllo su come, quando e a chi comunicarlo. La *policy* dovrebbe, quindi, garantire la massima riservatezza (come previsto dal Gruppo Snam), stabilendo che nessuna informazione sarà condivisa senza il consenso esplicito dell'interessatə e che l'azienda, tramite le risorse umane, può supportare il dipendentə nella stesura di un piano di comunicazione, se richiesto.

5.4. *I percorsi di affermazione di genere*

Per i casi di percorsi di affermazione di genere, una *policy* efficace dovrebbe prevedere forme di supporto specifiche, quali quelle che vengono esposte di seguito:

- la concessione di permessi retribuiti specifici, distinti dalle ferie e dalla malattia comune, per le visite mediche necessarie (psicologiche, endocrinologiche, di controllo) e per la partecipazione alle udienze in Tribunale;

- supporto psicologico, come accordato dalla *policy* di Gruppo Snam su richiesta dellə personə interessatə, con copertura da parte dell'Assicurazione Integrativa Sanitaria di tale impresa;

- la concessione di un periodo di congedo retribuito per la convalescenza post-operatoria (ed eventuali complicanze), nel caso di adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali, la cui durata sia commisurata alla tipologia di intervento e non soggetta ai limiti del comportamento per malattia generica. Tali tipi di operazione chirurgica richiedono, infatti, periodi di degenza e convalescenza che possono essere anche molto lunghi. Il rischio concreto è quello del superamento del periodo di comportamento (il limite massimo di assenze per malattia previsto dal CCNL), che può portare al licenziamento. Il Tribunale di Brescia, con una sentenza del 2025 (Tribunale Brescia, 13 marzo 2025, n. 1287), ha affrontato proprio un caso di questo tipo, in cui un dipendentə FtM era stato licenziatə per aver superato il periodo di comportamento a seguito di un intervento di falloplastica. Il Tribunale ha dichiarato nullo il licenziamento, qualificandolo come discriminazione indiretta, poiché una prassi apparentemente neutra (il calcolo del comportamento) produce un effetto deteriore su una

persona appartenente a una categoria da considerarsi protetta a causa del suo percorso di affermazione di genere;

- un ulteriore strumento di aiuto è costituito dall'inclusione, in una eventuale polizza assicurativa sanitaria fruibile dai dipendentə, dei costi relativi all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali presso strutture private (considerati i tempi di attesa piuttosto lunghi per accedere a tale tipo di intervento presso i nosocomi pubblici). Il Gruppo Snam, ad esempio, fa sì che la propria Assicurazione Integrativa Sanitaria includa le spese mediche che insorgono in seguito alla sentenza di autorizzazione emessa dal Tribunale (autorizzazione non più necessaria alla luce di Corte cost., n. 143/2024), comprese le sedute di psicoterapia/psichiatria, quelle per l'endocrinologə e la cura ormonale, nonché il rimborso dei farmaci prescritti. Non solo: "sono compresi: onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria, materiale d'intervento, trattamenti fisioterapici e rieducativi conseguenti all'intervento ed effettuati durante il periodo di ricovero; assistenza medica e infermieristica, cure anche omeopatiche, esami e medicinali effettuati durante il periodo di ricovero; rette di degenza; esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati 120 giorni prima e relativi al ricovero nonché esami, visite specialistiche, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati nei 120 giorni precedenti". Si tratta, a ben vedere, di un ottimo supporto. A parere di chi scrive sarebbe opportuno che tale tipo di aiuto venisse esteso anche in favore dei/delle figli/e transgender dei dipendentə dell'azienda. Su questo argomento, il Gruppo Bper sceglie di ricomprendere nella polizza sanitaria "specifiche garanzie per la disforia di genere (es: psichiatriche, psicoterapeutiche, farmacologiche, onorari del chirurgo)".

5.5. L'utilizzo di spazi comuni

L'utilizzo degli spazi segregati per genere, come bagni e spogliatoi, è una delle maggiori fonti di ansia e potenziale conflitto. Le persone transgender temono reazioni ostili, molestie o di essere percepite come una minaccia. Una policy efficace dovrebbe affermare in modo inequivocabile che i dipendentə transgender hanno il diritto di utiliz-

zare i servizi igienici e gli spogliatoi corrispondenti alla propria identità di genere. Per favorire un ambiente ancora più inclusivo, l'azienda può valutare l'installazione di bagni *all-gender* o a postazione singola, a beneficio non solo delle persone transgender e non binarie, ma di tutti i dipendenti che desiderano maggiore privacy (ad esempio, per motivi di salute).

Su questo tema il documento redatto da Poste Italiane S.p.A. assume un carattere di laconica vaghezza, restando nel campo della mera possibilità, laddove prevede che “potranno essere realizzati servizi unisex che non presentino alcuna codifica sulla base del sesso o del genere”, riconoscendo tuttavia come “ragionevole” la “possibilità per ciascun lavoratore di utilizzare i servizi igienici conformi alla propria identità di genere”. Tuttavia, ritenere questa possibilità “ragionevole” la rende meno forte rispetto ad un riconoscimento di un vero e proprio diritto di scelta del servizio igienico ritenuto più conforme alla propria identità di genere. Inoltre, non può non rilevarsi una certa superficialità nel non aver previsto un linguaggio più neutro in detta policy, interamente declinata al maschile sovraesteso.

La stessa cauta prudenza sull'utilizzo di servizi igienici e spogliatoi è espressa dal Gruppo Snam, che si limita a “valutare” la soluzione più adeguata in base alla “disponibilità di spazi psicologicamente sicuri e congrui per la persona e per il resto dell'organizzazione”, mentre il Gruppo Bper esprime l'impegno ad adottare misure specifiche, tra cui l'utilizzo dei servizi igienici e spogliatoi corrispondenti al genere sentito.

5.6. *L'abbigliamento*

Alla persona trans dovrebbe essere permesso di utilizzare un vestiario (o una divisa, se prevista) conforme al genere di elezione. In tal senso Poste Italiane S.p.A. nella propria policy ritiene “opportuno riconoscere ai lavoratori e alle lavoratrici la possibilità di richiedere, ove prevista, una divisa di lavoro corrispondente al proprio genere di elezione”. Atteggiamento opportunamente condiviso anche dal Gruppo Snam (“La persona avrà accesso agli ambienti aziendali con l'abbigliamento rispondente alla sua identità di genere e riceverà una divisa aziendale coerente con l'identità di genere espressa”) e dal Gruppo Bper.

5.7. *Molestie e micro-aggressioni*

Le persone trans sono spesso vittime di molestie, commenti offensivi, domande intrusive sulla loro vita privata e sul loro corpo, e micro-aggressioni quotidiane. Sebbene la quasi totalità dei CCNL contenga clausole generali contro le molestie e a tutela della dignità, esse sono spesso insufficienti. Su questo argomento, la policy del Gruppo Snam, in maniera intelligente a parere di chi scrive, prevede una “Gestione del ruolo” che, in caso di disagio psicologico della persona e al fine di assicurare condizioni di lavoro ottimali, consente ai dipendenti transgender di richiedere l’assegnazione temporanea a un nuovo ruolo, che preveda un livello più contenuto di esposizione verso fornitori, clienti o *partners* esterni alla società. La medesima possibilità viene contemplata dal documento stilato dal Gruppo Bper.

5.8. *Formazione obbligatoria del personale*

È consigliabile l’organizzazione di una formazione continua obbligatoria per tutto il personale, fornita da professionisti esterni con competenze specifiche.

Poste Italiane S.p.A., nella propria policy già citata, stabilisce che “Per implementare efficacemente le misure sopra descritte si reputa necessario porre in essere azioni di formazione volte a far conoscere la tematica della transizione di genere e a sensibilizzare le risorse e i responsabili che si trovino a contatto con colleghi e colleghe che intraprendono questo percorso verso l’importanza di utilizzare nei rapporti interpersonali il nome e il genere d’elezione rispetto a quello di nascita”. Principio encomiabile, ma – ahimè – del tutto svuotato di indicazioni concrete sulle modalità di erogazione di detta formazione.

5.9. *Il codice di condotta*

Affinché le condotte inadeguate siano rilevabili e sanzionabili ai sensi di legge secondo la procedura di contestazione disciplinare di cui allo Statuto dei Lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300), appare necessario che venga integrato in modo chiaro il codice di condotta (o codice disciplinare) in uso all’azienda, in modo che i comportamenti discriminatori

che l'azienda considera inaccettabili e passibili di sanzione disciplinare vengano analiticamente descritti.

5.10. *Procedure di segnalazione*

È essenziale istituire e comunicare a tutti i lavoratori dei canali di segnalazione proceduralizzati e sicuri, così da consentire alle vittime di atti discriminatori e/o illeciti di denunciarli all'azienda affinché essa possa adottare contromisure prestabilite ed efficaci, garantendo la riservatezza di chi segnala e la protezione da ritorsioni.

5.11. *Identità non binarie*

Un approccio realmente all'avanguardia deve ormai riconoscere che l'identità di genere non si esaurisce nel binarismo uomo/donna. Un numero crescente di persone, soprattutto tra le giovani generazioni, si identifica di fatto come non-binaria. Sebbene l'ordinamento italiano non riconosca ancora un "terzo genere" (nonostante la questione sia stata sollevata dinanzi alla Corte costituzionale dal Tribunale Bolzano, ordinanza 22 gennaio 2024, n. 11), un'azienda può agire in tal senso proattivamente. La policy potrebbe, quindi, includere il rispetto per i pronomi neutri, ove richiesto dai dipendenti, e garantire che le persone non binarie non siano forzate a conformarsi a espressioni di genere binarie.

5.12. *La fase di selezione del personale*

È importante notare come nessuna delle policies analizzate abbia preso in esame le fasi di selezione del personale, attraverso – per esempio – la redazione di *job posting* inclusive, l'esame neutro dei *curricula* e le *blind interviews*.

Il Gruppo Snam dichiara, in realtà, di attuare "politiche inclusive e non discriminatorie verso le persone che, nella fase di reclutamento e selezione, si candidano avendo avviato o già completato la transizione di genere oppure decise ad avviare una transizione di genere in futuro", senza tuttavia specificare in alcun modo gli strumenti concreti di tali politiche, le che rende tale statuizione del tutto priva di contenuto.

6. *Le criticità di policies inadeguate*

La discrepanza che sussiste tra le esigenze reali della comunità trans e i rimedi proposti dalla maggior parte delle policies aziendali può essere ricollegata, a parere di chi scrive, al mancato coinvolgimento di soggetti che possano riportare al datore di lavoro quali siano i problemi pratici da risolvere, se si vuole dotare l'impresa di un documento che non sia meramente programmatico, ma efficace nel combattere le discriminazioni. Mi riferisco a esponenti di detta comunità trans (magari proprio gli stessi lavoratori dell'azienda), alle associazioni rappresentative di essa, a professionisti qualificati e ad attivisti. Il rischio maggiore è, infatti, che la policy rimanga un documento formale, non supportato da formazione, da budget messo a disposizione specificamente sul progetto e da un reale impegno del management, sfociando in un inutile e controproducente tokenismo.

Un'altra possibile criticità è legata al fatto che la policy, nel tentativo di essere "rigorosa" quanto ai certificati che il dipendente trans deve produrre per accedere ai benefici in essa proposti, spesso richiede un'eccessiva documentazione medica, replicando quell'approccio patologizzante che la comunità trans e la giurisprudenza più evoluta stanno cercando di superare.

Ciascuna *policy* richiede di essere calibrata sulle caratteristiche e sulle esigenze uniche che connotano ogni percorso di affermazione di genere (ad esempio, non tutte le persone trans desiderano sottoporsi a terapie ormonali o a interventi chirurgici). Modelli uguali per tutti, che non tengono conto di questa eccezionalità di ciascun percorso, sono destinati a fallire a causa della loro mancanza di flessibilità.

Infine, non può non tenersi conto del fatto che l'introduzione di una policy aziendale è ancora appannaggio quasi unico delle aziende di grandi dimensioni o delle multinazionali. Le piccole e medie imprese (PMI), che pure in Italia impiegano una percentuale molto alta della forza lavoro, anche qualora avessero la volontà di dimostrarsi virtuose e interessate ai diritti e al benessere dei propri dipendenti trans, restano di fatto tagliate fuori dalla possibilità, anche finanziaria, di predisporre ed adottare tali tipi di documenti aziendali.

7. *Benefici di una policy ben strutturata*

L'adozione di una policy ben strutturata, invece, non è solo un atto di responsabilità sociale e un rimedio pratico ad esigenze la cui quotidiana urgenza non è procrastinabile per il benessere dei lavoratorə (inteso anche alla luce del dettato dell'art. 2087 Codice civile), ma una decisione strategica con ritorni tangibili e, soprattutto, verificabili.

I principali benefici dell'adozione di un siffatto documento, al netto dell'incremento della qualità della vita dei lavoratorə interessati (e non è davvero cosa da poco, considerata la quantità di tempo che ogni persona, in generale, trascorre sul posto di lavoro) sono molteplici.

Innanzitutto, essa rappresenta un innegabile contributo alla creazione di una cultura aziendale inclusiva, che necessariamente avrà una ricaduta anche extralavorativa, a beneficio della società intera.

Essa comporta, poi, un'innegabile mitigazione del rischio di costose controversie legali per discriminazione. L'esito infausto di una causa per discriminazione sul posto di lavoro può determinare a carico dell'azienda – oltre che una perdita economica – anche un rilevante danno reputazionale, considerato che certe notizie possono avere un'immediata e incontrollata eco mediatica, anche per colpa delle (o grazie alle) piattaforme *social*.

Un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo rappresenta, altresì, un fattore determinante per attrarre e trattenere talenti, specialmente tra le nuove generazioni, assai più attente a questi valori.

Senza contare che, a beneficio di entrambe le parti del rapporto lavorativo, ridurre lo stress, l'ansia e la paura della discriminazione permette ai dipendenti transgender di esprimere appieno il loro potenziale, con un impatto positivo sulla produttività e sul clima aziendale generale.

Infine, un impegno autentico sui temi DEIA migliora l'immagine dell'azienda e del suo *brand*, e risponde alle crescenti aspettative di investitori e consumatori in ambito ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

8. *Conclusioni*

Le *policies* aziendali a favore dei lavoratorə transgender rappresentano un'opportunità straordinaria per tradurre i principi di inclusione

in ambito lavorativo in pratiche concrete, con benefici che si estendono dall'individuo, all'intera organizzazione ed alla società civile. Tuttavia, la loro efficacia dipende dalla loro autenticità e dalla capacità di raccogliere le esigenze dei dipendenti trans, andando oltre le dichiarazioni di principio, così da affrontare le sfide reali del percorso di affermazione di genere e della vita quotidiana delle persone coinvolte.

Un approccio strategico richiede un atteggiamento proattivo e ricettivo, alimentato da: apertura nei confronti di quella che a tutt'oggi, in un contesto ancora profondamente etero-cis-binario-normato, può essere precipito come "diverso" dalla norma; una profonda comprensione della fluidità ed evoluzione della società civile e degli individui; flessibilità per adattarsi a percorsi ed esigenze dei singoli; l'impegno a creare una cultura di rispetto attraverso la formazione e il dialogo.

In un quadro normativo in continua ed inarrestabile evoluzione verso il riconoscimento dell'autodeterminazione (al momento garantito, in via pressoché esclusiva, dalle decisioni giurisprudenziali, e invece ostinatamente procrastinato a livello legislativo, come opportunamente rilevato dall'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 143/2024), il mondo del lavoro ha la possibilità e la responsabilità di agire come motore di cambiamento.

BREVI OSSERVAZIONI SU DIRITTI ELETTORALI E AFFERMAZIONE DI GENERE

Lucia Busatta*

SOMMARIO: 1. Identità e riconoscimento. – 2. Il tema dell'accertamento dell'identità nell'esercizio dei diritti elettorali. – 3. Percorsi non convenzionali di riconoscimento e tutela dei diritti.

1. *Identità e riconoscimento*

Il tema dell'affermazione di genere, dal punto di vista del diritto costituzionale, è un terreno solo in apparenza marginale: se ad uno sguardo superficiale sembrano porsi in evidenza prevalentemente i profili legati all'istanza di affermazione della propria identità – comunque per una porzione numericamente minoritaria della popolazione – e del relativo riconoscimento pubblico, un'analisi giuridica più approfondita del fenomeno ne svela implicazioni e tratti di profondo interesse per le dinamiche pubblicistiche contemporanee. Non si tratta (solo) di affrontare le questioni attinenti alla modalità di realizzazione di un percorso di affermazione di un genere che non coincide con quello che dovrebbe essere correlato al sesso anagrafico assegnato alla nascita: le modalità di eventuale accertamento, la verifica dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge, nonché le ricadute ordinistiche dell'avvenuto compimento del percorso di affermazione, anche con riferimento agli effetti verso i terzi, aprono un caleidoscopio di questioni giuridiche addentellate alle tematiche più classiche della riflessione costituzionalistica contemporanea. Solo per toccare alcune delle tessere di questo fitto mosaico, si pensi alla garanzia del libero sviluppo della personalità tutelata dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, e del corrispondente impegno

* Professoressa associata di diritto costituzionale e pubblico, Università di Trento. I contenuti del paragrafo n. 2 costituiscono una versione parzialmente rivista delle riflessioni espresse dall'autrice nel saggio *Forma di stato inclusiva e diritti elettorali*, in *Federalismi.it - Osservatorio di diritto elettorale*, 2025, 262 e ss., in particolare *sub. par. 4*.

della Repubblica nel riconoscimento e nella promozione della persona, in tutte le sue diverse possibili espressioni; si pensi alle situazioni in cui sesso e genere rilevano per la costituzione di rapporti giuridici, *in primis*, ai fini del matrimonio e della filiazione; si pensi infine, alle innumerevoli occasioni nelle quali, per l'esercizio di un diritto è necessario comprovare la propria identità.

È quest'ultimo, in particolare, il perimetro nel quale si sviluppa il presente contributo, traendo spunto da una recente novità normativa, passata sotto traccia, ma dalla portata significativa proprio per il rispetto dei diritti delle persone trans. Queste persone, come è evidente, si espongono quasi quotidianamente a situazioni che possono generare reazioni discriminatorie, stigmatizzanti, denigratorie o anche semplicemente poco discrete da parte dei loro interlocutori che, per le più varie ragioni, debbano chiedere loro di esibire un documento di riconoscimento.

2. *Il tema dell'accertamento dell'identità nell'esercizio dei diritti elettorali*

L'esercizio del fondamentale diritto di voto e delle posizioni giuridiche ad esso connesse richiedono sempre l'accertamento dell'identità da parte di un pubblico ufficiale. Ciò è necessario, naturalmente, per assicurarsi che le garanzie costituzionali del diritto di voto vengano concretamente e effettivamente rispettate; serve ad evitare abusi, sostituzioni di persona, duplicazioni nell'espressione delle preferenze e così via. Tuttavia, spesso non ci si sofferma a valutare il fatto che, per alcune persone, l'esibizione del proprio documento di identità, magari riportante una fotografia risalente, con connotati esteriori non più corrispondenti all'immagine attuale della persona, possa tradursi in un momento delicato, di imbarazzo o, addirittura, di timore di generare nel proprio interlocutore reazioni lesive della sensibilità individuale o perfino offensive e denigratorie.

Si tratta di operazioni comuni, che spaziano dal rilascio, rinnovo o aggiornamento della tessera elettorale – sulla quale viene naturalmente riportato il nome anagrafico (che però potrebbe non essere già più corrispondente al nome d'elezione normalmente utilizzato dalla persona) –, all'apposizione della propria firma a sostegno delle liste elettorali, alla

candidatura stessa della persona per una posizione elettiva, fino al momento del formale riconoscimento ai seggi, appena prima dell'espressione del voto.

Per quanto riguarda il momento identificativo ai seggi elettorali, nel maggio 2024, la Rete Lenford aveva inviato al Garante per la Protezione dei Dati Personali una segnalazione relativa alla potenziale violazione della normativa nazionale ed europea sulla privacy a causa della divisione effettuata sulla scorta del sesso assegnato alla nascita, con file separate per uomini e donne, all'interno dei seggi. Dopo un'accurata ricostruzione della disciplina di riferimento, che è in larga parte precedente alla Costituzione, l'Associazione di *advocacy* dei diritti delle persone LGBTQIA+ evidenziava la potenziale violazione dell'art. 5 GDPR. In particolare, si contestava la separazione per sesso anagrafico, con riferimento alla finalità del trattamento dei dati e al principio di minimizzazione, poiché il genere affermato o riconosciuto è del tutto irrilevante rispetto all'esercizio del diritto di voto. Per le persone transgender o non binarie, in particolar modo, l'esigenza di disporsi in file suddivise "per genere" determina la costrizione ad esporsi e a rendere palese a tutte le altre persone presenti l'assegnazione ad un sesso anagrafico difforme dalla propria identità di genere. L'Associazione chiedeva quindi al Garante di adottare idonei provvedimenti volti a tutelare la riservatezza delle persone durante le operazioni elettorali.

Forse anche in reazione a tale iniziativa, nel decreto-legge n. 27/2025 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 72/2025), il legislatore ha introdotto una disposizione, l'articolo 2-bis, destinata ad avere un impatto significativo sull'esercizio del voto di tutte le cittadine e tutti i cittadini, senza distinzioni. La novella legislativa rimuove alcune previsioni dell'ordinamento elettorale diventate ormai non solo anacronistiche, ma potenzialmente foriere di occasioni di discriminazione o stigmatizzazione.

Anzi tutto, si supera – finalmente – l'indicazione, sulle liste elettorali, del cognome del marito per le donne coniugate o vedove. Per effetto di questa abrogazione, viene espunta dall'ordinamento una norma giuridica desueta e contrastante con il principio costituzionale di eguaglianza fra i coniugi e con il diritto alla riservatezza della donna, contribuendo ad allineare la legislazione vigente ai principi costituzio-

nali e ai caratteri della forma di stato inclusiva e pluralista che connota l'ordinamento repubblicano.

La seconda – forse più rivoluzionaria – novità riguarda la compilazione delle liste elettorali, che riportano l'elenco delle persone iscritte nel registro della popolazione residente di ciascun Comune, inclusi i neo-diciottenni (art. 8 Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali). Il Testo unico prevede due finestre temporali annuali, rispettivamente entro il 15 febbraio ed il 15 agosto, entro le quali i Comuni devono aggiornare le liste elettorali. La *ratio* è naturalmente quella di espungere dalle liste le cittadine e i cittadini che abbiano cambiato residenza, aggiungere coloro che, invece, si siano trasferiti nel territorio comunale, nonché le elettrici e gli elettori divenuti maggiorenni.

Sino al D.L. n. 27/2025, le liste elettorali erano organizzate in ordine alfabetico e suddivise per sesso; ora la distinzione “per uomini e donne” è stata abrogata. D'ora in avanti, quindi, ai seggi non ci saranno i registri per “elettori” ed “elettrici”, ma un unico elenco alfabetico.

La novità è di non poco conto tanto sotto il profilo organizzativo, quanto in termini sostanziali: attraverso la semplice rimozione di questa regola, si supera infatti una problematica che, come si è visto, è già da tempo oggetto di attenzione da parte delle associazioni attive nella tutela dei diritti LGBTQIA+. La distinzione delle liste per genere può, per alcune persone, diventare un momento di esposizione a rischi di stigmatizzazione o trattamenti discriminatori. Si pensi, ad esempio, ad una donna trans, che, per affermare il genere femminile, abbia modificato i propri caratteri sessuali, ma che non abbia ancora presentato l'istanza giurisdizionale per la rettificazione anagrafica, oppure l'abbia presentata, ma sia in attesa del relativo provvedimento da parte del giudice. Nonostante la propria identità di genere affermata e la propria estetica, questa persona mantiene ancora i documenti anagrafici riportanti il sesso attribuito alla nascita e, in base alla precedente normativa, per votare era costretta ad allinearsi nella fila degli “elettori” maschi.

È intuitiva la potenziale esposizione di una persona in questa situazione a eventuali commenti e giudizi poco appropriati o addirittura a stigmatizzazioni e discriminazioni, solo quale conseguenza dell'adempimento dell'obbligo giuridico di identificarsi per mezzo dei documenti di identità.

3. *Percorsi non convenzionali di riconoscimento e tutela dei diritti*

La novella legislativa di cui si è dato conto rappresenta un importante, seppur formalmente “piccolo”, passo avanti nella garanzia di una porzione di diritti elettorali e contribuisce decisamente alla valorizzazione della persona e del libero sviluppo della personalità. Più ampiamente, nella prospettiva della tutela dei diritti costituzionali e del costante inveramento della “liturgia repubblicana” dei principi che ispirano la forma di stato democratica inclusiva e pluralista, si può sostenere come essa determini il superamento di uno dei tanti cortocircuiti prodotti da un assetto normativo diffusamente considerato ormai desueto.

Sebbene non si superi del tutto il cuore del problema, ossia l'accertamento dell'identità della persona attraverso un documento nel quale il sesso anagrafico potrebbe non corrispondere al genere affermato dalla persona che non ha (ancora) ottenuto la rettificazione anagrafica, la modifica della disciplina sulle liste elettorali si presenta, dal punto di vista ordinamentale, anche come un intervento minimamente modificativo e impattante sull'equilibrio tra le altre disposizioni.

Da una più ampia prospettiva, comunque, le questioni legate alle esigenze del riconoscimento per mezzo di documenti per le persone che non affermano il genere loro assegnato alla nascita sono decisamente più articolate e toccano una serie di situazioni a rilevanza pubblicistica, così come i rapporti tra privati. Nel primo caso, gli esempi potrebbero essere innumerevoli, spaziando dai rapporti con l'ufficio anagrafe alla compilazione e presentazione di qualunque modulo presso una pubblica amministrazione; possono includere un occasionale controllo da parte delle forze dell'ordine oppure la necessità di comprovare la propria identità in sede di esame universitario o di concorso pubblico. Fra privati, invece, l'esibizione del documento di identità e/o la dichiarazione del sesso anagrafico potrebbero essere chieste nelle situazioni più disparate, da un banale check-in alberghiero, ai controlli di sicurezza in aeroporto, all'acquisito di autoveicoli, sino alla sottoscrizione di contratti, ad esempio, di locazione. Ben si può dunque comprendere il livello di “esposizione” di una persona che afferma un genere diverso da quello assegnato.

Se, da un lato, in conclusione, con la modifica delle liste elettorali si argina parte del problema, pur non essendo giustamente venuto meno

l'obbligo di esibizione del documento, dall'altro lato, le zone "scoperite" rimangono numerose. In questo quadro, alcune esperienze e prassi amministrative vanno nella direzione di offrire un – pur piccolo – contributo al contenimento di alcuni rischi di discriminazione cui sono esposte le persone trans. Ci si riferisce, ad esempio, delle c.d. carriere alias adottate presso molti atenei: la persona che non ha ancora chiesto o ottenuto la rettificazione anagrafica del sesso (e che potrebbe anche non avere alcuna intenzione di chiederla) può, presentando una richiesta secondo procedure massimamente protettive della sua riservatezza, ottenere di utilizzare il nome di elezione nei rapporti, anche ufficiali, con gli organismi di ateneo (ad esempio, in sede d'esame). In questo modo, i diversi interlocutori, che svolgono funzioni per conto dell'Ateneo (quali i professori in sede d'esame oppure i diversi funzionari amministrativi a seconda delle specifiche esigenze), non hanno modo di rilevare tale aspetto.

In tutto questo articolato contesto, una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pare aprire una serie di nuovi scenari, dalle implicazioni non trascurabili. Nella sentenza *Deldits* (C-247/23), del 13 marzo 2025, i Giudici di Lussemburgo hanno infatti affermato che l'articolo 16 del GDPR, circa il diritto dell'interessato a ottenere la rettificazione dei propri dati personali, si estende sino a imporre a un'autorità nazionale di correggere i dati relativi all'identità di genere di una persona fisica nel caso in cui quelli indicati non risultino esatti. A tal fine, la persona può essere tenuta a fornire elementi di prova, ma le autorità nazionali non possono subordinare l'esercizio di questo diritto alla prova di un avvenuto intervento chirurgico di riassegnazione sessuale. Se quanto affermato nella sentenza menzionata verrà "presso sul serio", ben si può comprendere come potranno rapidamente mutare, in tutta Europa, i procedimenti per la rettificazione anagrafica e questo potrebbe significare, di riflesso, un esercizio più snello e agevole dei diritti della persona trans.

Ciò non risolve, comunque, il tema dell'accertamento dell'identità durante il percorso *gender-affirming*, quando i connotati esteriori potrebbero cominciare a divergere dal sesso anagrafico registrato. In tutti questi casi, appare evidente, l'ordinamento dovrebbe adoperarsi per apprestare, nei confronti delle persone il massimo livello di protezione, per assicurare, comunque, l'esercizio di diritti fondamentali che non

possono patire restrizioni a causa della situazione che la persona sta affrontando.

Rispetto al tema specifico qui in commento, ad ogni modo, pare potersi rilevare come il superamento di alcune rigidità del voto solamente cartaceo a favore dell'apertura al voto elettronico, quanto meno quale opzione concretamente a disposizione di ciascun elettore, possa costituire una via più efficace per promuovere (anche) i diritti elettorali delle persone trans. Come è noto, peraltro, questa – insieme alla promozione di una cultura delle istituzioni – è lo strumento concreto attualmente ipotizzabile per tentare di fronteggiare il crescente e preoccupante astensionismo elettorale. Rendere il voto più accessibile per alcuni, superando ostacoli e barriere, in altre parole, assicura il pari esercizio del medesimo diritto anche agli altri, ai quali nulla si toglie.

Riferimenti bibliografici

- BUSATTA L., *Forma di stato inclusiva e diritti elettorali*, in *Federalismi. it - Osservatorio di diritto elettorale*, 2025, 262 e ss.
- DALLA BALLA F., *Transizione di genere, basta un'istanza all'ufficiale di stato civile (ex art. 16 GDPR)? Nota a CGUE, 13 marzo 2025, C-247/2023, Deldits*, in *Osservatorio AIC*, 2025, 272 e ss.
- DI NICOLA A., DESANTIS V. (a cura di), *Prospettive di superamento del voto "tradizionale"*, Napoli, 2024.
- DWORKIN R.M., *I diritti presi sul serio* (trad. it. *Taking Rights Seriously*, 1977), Bologna, 1982.
- FRANCA S., *Rettifica dei dati e identità di genere. Il diritto alla protezione dei dati personali come dispositivo di salvaguardia di diritti e libertà fondamentali*, in *Equal. Rivista di diritto antidiscriminatorio*, 2025, 363 e ss.
- IZZI, *Ai margini di politica e ideologia: quale spazio per un discorso giuridico in materia di carriera alias? Brevi considerazioni in merito*, in *GenIUS*, 2023, 117 e ss.
- LORENZETTI A., *Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, Milano, 2014.
- MINGARDO G., *Affermazione di genere e scioglimento imposto dell'unione civile. Nota a Corte cost., sentenza n. 66 del 2024*, in *Osservatorio costituzionale*, 2024, 67 e ss.
- PEZZINI B., *Il corpo della differenza: una riflessione sulla condizione transessuale e la Costituzione*, in *GenIus*, 2025, 7 e ss.
- PIOGGIA A., *La carriera alias: identità accademica e genere*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2024, 156 e ss.
- RUBECHI M., *Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive*, Torino, 2016.

LA TUTELA DELL'IDENTITÀ DI GENERE: RISERVA INTEGRALE O PARZIALE DI GIURISDIZIONE?

Antonio Cassatella*

Queste note si collocano nell'ambito di una più ampia riflessione sui modelli di tutela dell'identità personale, con riferimento ai procedimenti legali di affermazione di genere. Il progetto di ricerca di cui si discute è volto a verificare la praticabilità di una gestione amministrativa della rettifica, intesa come misura alternativa o complementare all'attuale sistema fondato sulla giurisdizione (POSTERARO, BUSATTA, MAGLIARI, 2025; CARDACI, 2025, 159 ss.).

L'interrogativo di fondo da cui muove la presente riflessione attiene dunque al rapporto fra situazioni soggettive e tecniche di tutela apprestate dal sistema. La piena garanzia del diritto inviolabile all'identità di genere implica una necessaria riserva di cognizione giudiziale, o può essere assicurata anche mediante l'azione amministrativa, purché strutturata nel rispetto delle necessarie garanzie procedurali? (BENVENUTI, 1952).

La disciplina vigente muove dall'assunto secondo cui la natura fondamentale del diritto all'identità di genere giustificherebbe l'intervento del giudice ordinario, imponendogli di pronunciarsi con sentenza idonea alla formazione di un giudicato sostanziale con ripercussioni sulla situazione dell'eventuale coniuge della persona trans e, in via riflessa, di terzi (Corte cost., 6 maggio 1985, n. 161).

L'attività del giudice implica l'accertamento di fatti e la concretizzazione di concetti indeterminati che non implicano un minimo supporto della scienza medica e della psicologia, ma non sottende particolare autonomia valutativa né più ampie ponderazioni di interessi (WIDMANN, 2025).

Si afferma, al riguardo, che ai fini della rettifica "è sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile

* Professore associato di diritto amministrativo e pubblico, Università di Trento.

percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere”, mediante percorsi terapeutici o medici, senza le necessità di interventi chirurgici (Cfr. Tribunale di Ferrara, 20 maggio 2024, n. 520; Tribunale di Rovigo, Sez. I, 20 gennaio 2023, n. 68; Tribunale di Brescia, Sez. III, 5 dicembre 2022, n. 2958; Tribunale di Monza, Sez. IV, 27 ottobre 2022, n. 2165). Nella prassi assumono peculiare valenza probatoria le relazioni psicologiche prodotte in giudizio dalla stessa parte richiedente, purché tali da rivelare la necessità del mutamento e la serietà degli intenti di chi agisce a tal fine (Tribunale Padova, Sez. I, 23 maggio 2024, n. 1008; BRONDONI, 2025).

La garanzia procedimentale del giudice ordinario si iscrive nella logica sottesa alla legge di abolizione del contenzioso amministrativo e alla successiva costituzionalizzazione della dicotomia fra diritti e interessi. Se il g.o. è giudice dei diritti, lo deve essere anche dei diritti inviolabili di genere e alla conseguente rettifica, che, almeno a tali fini, non sono correlati neppure in via mediata all'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione.

In questa cornice, prospettare un procedimento amministrativo di rettifica cozza sia con la retorica dei diritti che con quella della protezione giudiziale degli stessi, oltre che con una concezione degli apparati amministrativi come entità preposte alla cura di interessi pubblici non appieno coincidenti, se non contrastanti, con quelli del soggetto che chiede tutela.

Devolvendo le competenze in materia all'amministrazione si potrebbe correre il rischio di ridimensionare il diritto all'identità di genere a interesse legittimo pretensivo – quand'anche ammantato dall'aggettivo “fondamentale” – instillando nel sistema l'idea che l'affermazione di genere sia assoggettata a valutazioni discrezionali degli apparati pubblici, ossia da poteri più ampi di quelli usualmente esercitati in volontaria giurisdizione.

Si possono tuttavia rovesciare i termini del discorso, verificando se sussistano ragioni per ritenere che il diritto alla rettifica sia meno tutelato in via amministrativa che in via giudiziale.

I cultori del diritto amministrativo possono sostenere questa tesi solo a patto di riconoscere che, per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione e della complessiva evoluzione dell'ordinamento, gli apparati pubblici ricoprano posizioni di garanzia preordinate tanto alla tute-

la del pubblico interesse che alla garanzia di diritti e interessi individuali, agendo a primaria tutela della persona e in attuazione del principio personalistico. La cornice resta quella degli artt. 2 e 3, comma 2, Cost., quale chiave di lettura per spiegare la portata dell'art. 97, commi 2 e 3, Cost. e della disciplina sostanziale di riferimento (BENVENUTI, 1996; BERTI, 1994).

Si tratta di un discorso che gli addetti ai lavori ben conoscono, ma che talvolta fatica a emergere nell'opinione pubblica anche più qualificata, che tende a delegittimare l'azione degli apparati amministrativi in quanto espressiva di un supposto potere burocratico, se non di una "casta" di mandarini (GIAVAZZI, BARBIERI, 2017).

Sgomberato il campo da queste percezioni e riaffermato il modello normativo dell'amministrazione di garanzia, si può ipotizzare che il diritto all'identità di genere possa essere tutelato anche da un apparato amministrativo che, valutata la serietà dell'istanza e svolta un'adeguata istruttoria, emani provvedimenti produttivi di idonee certezze giuridiche e muniti della correlata stabilità, senza che questo implichi valutazioni discrezionali o ponderazioni di interessi (i vantaggi del passaggio da volontaria giurisdizione a procedimento amministrativo sono ben sintetizzati da CARDACI, 2025, 165 ss.).

Nulla impedisce, infatti, di concepire un diritto soggettivo quale situazione che legittima l'apertura di un procedimento amministrativo volto a riconoscere tale diritto ai fini della produzione di specifici effetti di legge, correlati al nuovo status di un certo soggetto. In questo caso si accerta l'esistenza di un fatto cui correlare determinati effetti che non possono essere autodeterminati dal privato, come avviene nei soli e tassativi casi delle dichiarazioni sostitutive o delle segnalazioni certificate (GOTTI, 1996).

Sul piano teorico generale, l'azione amministrativa può essere infatti concepita sia nelle forme della triade "norma-potere-effetto", così da spiegare il modo in cui viene tutelata la pretesa al provvedimento favorevole mediante una valutazione discrezionale, che in quella "norma-fatto-effetto", per mostrare il modo in cui viene garantito un diritto mediante una attività vincolata (ORSI BATTAGLINI, 1988).

In quest'ultimo caso, applicabile alla rettifica, la logica del procedimento non si allontana da quella della volontaria giurisdizione, che non a caso viene qualificata, sul piano sistematico, come una attività

materialmente amministrativa, per quanto destinata a concludersi con una sentenza dichiarativa e modificativa di una condizione individuale.

Esclusa la necessità logico-giuridica di una riserva di giurisdizione in materia, ci si deve interrogare sul contesto della disciplina della rettifica, che non esaurisce i propri effetti sul piano dei rapporti fra cittadino e amministrazione, ma può incidere su quella del coniuge e dei figli del richiedente.

Le ripercussioni della sentenza di rettifica sui rapporti civili devono tenere conto delle pronunce della Corte costituzionale che hanno interpretato la disciplina vigente nel senso di escludere automatismi di sorta fra rettifica e situazione dei coniugi: se nei primi anni ottanta erano previsti l'automatico scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, sono oggi possibili la conservazione del rapporto nelle forme della convivenza regolamentata e la stessa qualificazione di una precedente relazione in matrimonio civile (cfr. Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, con riferimento alla q.l.c. degli artt. 2 e 4 della l. n. 164/1982; Cort. cost., 22 gennaio 2024, n. 66, con riferimento alla q.l.c. dell'art. 31, comma 4 bis, del d.lgs. n. 150/2011, emersa nel corso di un giudizio di rettificazione ai sensi della l. n. 164/1982).

La rinnovata interpretazione della legge offre un argomento a favore delle possibili competenze amministrative in materia di rettifica, posto che il provvedimento dichiarativo inciderebbe sull'identità del soggetto richiedente e sulla possibilità di riqualificare il rapporto, facendo comunque salva la giurisdizione civile in materia di cessazione del rapporto di coniugio, ossia della situazione di crisi tale da determinare una rilevante discontinuità nei rapporti di coppia.

Entro questa cornice, si potrebbe dunque prospettare una riforma temperata, che lasci ferma una parziale riserva di giurisdizione in ordine all'adozione della sentenza di rettifica, a tutti gli effetti civili e penali previsti dalla legge, ipotizzando che gli uffici di stato civile o altri uffici eventualmente competenti gestiscano la fase di iniziativa e istruttoria del procedimento di volontaria giurisdizione.

Riferimenti bibliografici

- BENVENUTI F., *Funzione amministrativa, procedimento, processo*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1952, 118 e ss.
- BENVENUTI F., *Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva*, Venezia, 1996.
- BERTI G., *La responsabilità pubblica. Costituzione e amministrazione*, Padova, 1994.
- BRONDONI F., *I mezzi di prova nel procedimento di rettificazione anagrafica di sesso*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 167 e ss.
- CARDACI G., *Dal processo civile al procedimento amministrativo di riaccertamento del genere: verso una tutela rapida ed efficace del diritto all'identità personale della persona trans*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 159 e ss.
- GIAVAZZI F., BARBIERI G., *I signori del tempo perso. I burocrati che frenano l'Italia e come provare a sconfiggerli*, Milano, 2017.
- GOTTI P., *Gli atti amministrativi dichiarativi. Aspetti sostanziali e profili di tutela*, Milano, 1996.
- POSTERARO N., BUSATTA L., MAGLIARI A. (a cura di), *Identità di genere e percorsi di ricerca*, Napoli, 2025.
- WIDMANN P., *Il procedimento per la rettificazione di attribuzione di sesso dopo la riforma Cartabia: cenni introduttivi*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 155 e ss.

L' IMPORTANZA DELLE FAMIGLIE NEI PERCORSI DI AFFERMAZIONE DI GENERE DELLE GIOVANI PERSONE *TRANSGENDER*

Anna Maria Fisichella*

SOMMARIO: 1. Il ruolo di A.Ge.D.O. – 2. La famiglia come primo luogo di riconoscimento. – 3. La capacità di discernimento delle giovani persone TGD e il valore della fiducia genitoriale. – 4. Le famiglie come agenti di cambiamento sociale. – 5. Il rapporto con le strutture sanitarie. – 6. Caso.

1. *Il ruolo di A.Ge.D.O.*

Fondata nel 1993, A.Ge.D.O. è un'associazione senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale, antirazzista, pacifista, che riunisce genitori, parenti, amiche e amici di persone LGBT+.

Siamo presenti su tutto il territorio italiano, con 38 sedi organizzate e numerosi punti di ascolto.

A partire dalla sua fondazione, il principale obiettivo di A.Ge.D.O. è quello di offrire aiuto, ascolto e accoglienza alle famiglie nel difficile e delicato momento del coming out dei loro figli e delle loro figlie.

Siamo consapevoli, infatti, che il benessere delle giovani persone inizia in famiglia e che solo dal riconoscimento e dalla piena valorizzazione della propria identità si possa conseguire la piena realizzazione di sé. Tuttavia, spesso i genitori e i familiari non hanno informazioni corrette e sono influenzati da pregiudizi e stereotipi sulle tematiche LGBT+. Per queste ragioni in tutte le articolazioni territoriali di A.Ge.D.O. è possibile partecipare a incontri di gruppo dedicati allo scambio, al supporto e al confronto fra genitori, parenti, amiche e amici allo scopo di attivare meccanismi di auto aiuto e riflessioni introspettive.

Oltre a questo obiettivo, perseguito giorno per giorno sul territorio, A.Ge.D.O. si occupa di promuovere un'informazione corretta sulle

* Vicepresidente nazionale di A.Ge.D.O.

tematiche LGBT+ e di sensibilizzare il mondo della scuola, del lavoro, delle istituzioni e la cittadinanza sui temi del rispetto e della valorizzazione di tutte le persone e di tutte le soggettività.

È da sottolineare come, da circa un quinquennio, assistiamo ad un aumento considerevole di genitori che si rivolgono a noi per chiedere aiuto a causa del coming out di figli e figlie transgender; la mancanza di informazioni corrette è generalizzata producendo resistenze e nutrendo false credenze: spesso rileviamo ancora quanto sia confusa la nozione di orientamento sessuale con la nozione di identità di genere.

A questo si aggiunge il contesto politico, sociale e culturale nel quale viviamo che legittima posizioni che credevamo ormai superate, come la visione patriarcale della famiglia, la rigida divisione fra ruoli di genere, il legame imprescindibile del ruolo femminile con quello materno-riproduttivo. Da questa cultura origina il rigido binarismo di genere intorno al quale la nostra società si è strutturata e organizzata.

E mentre dalle “alte sfere” si promuove sempre più un modello di famiglia tradizionale, fondato su ruoli rigidi e cristallizzati, i nostri giovani crescono al di là di questa visione. Lo fanno grazie a esperienze di vita caratterizzate da viaggi e da un accesso diffuso alle informazioni, che favoriscono apertura mentale e libertà. Oggi ragazze e ragazzi parlano di identità, di fluidità, di autodeterminazione, con una consapevolezza che fino a pochi anni fa era impensabile, creando sgomento e preoccupazione nella famiglia e nella società tutta.

Ed è per questo che “esserci” diventa fondamentale, per fornire informazioni corrette, ascolto e rassicurazione, strumenti di accompagnamento per i percorsi che le nostre figlie e figli vorranno intraprendere.

Ci sembra importante sottolineare che ci muoviamo in questi contesti come genitori, portando la nostra esperienza viva e quotidiana accanto alle nostre figlie e ai nostri figli con varianza di genere. La nostra voce nasce da ciò che viviamo, ascoltiamo e impariamo ogni giorno stando al loro fianco. È un punto di osservazione unico, che ci permette di cogliere le sfumature del loro percorso di scoperta, di crescita, di ricerca di autenticità.

Siamo testimoni privilegiati, non perché sappiamo più degli altri, ma perché la nostra vicinanza affettiva ci colloca esattamente nel cuore delle loro emozioni: paure, speranze, entusiasmi, dubbi, conquiste. E da qui nasce la nostra competenza: una competenza che non pretende di

essere scientifica, ma che è profondamente umana, concreta e radicata nell'esperienza.

2. *La famiglia come primo luogo di riconoscimento*

La famiglia è il primo spazio in cui ogni giovane persona costruisce la percezione di sé. È il primo ambiente in cui sperimenta se il proprio modo di essere è accolto, ascoltato, valorizzato.

Per una giovane persona TGD questo aspetto assume un peso ancora maggiore: il riconoscimento dentro le mura domestiche diventa la base per sviluppare fiducia, sicurezza emotiva e un senso sano di identità.

Quando un figlio o una figlia trova in famiglia un clima di apertura, di ascolto rispettoso e di disponibilità al confronto, sente di avere il diritto di raccontare la propria esperienza interiore senza timore di deludere o ferire qualcuno. Questo diritto è fondamentale, perché consente di esplorare la propria identità con maggiore serenità, senza doverla reprimere o nascondere.

Una famiglia accogliente non significa una famiglia che “sa già tutto”, ma piuttosto una famiglia disposta ad ascoltare, a informarsi, a riformulare le proprie certezze quando serve. Significa riconoscere il valore della parola del proprio figlio o della propria figlia e accompagnarla/a in un percorso che può includere tappe differenti: la scelta del nome, l'uso dei pronomi, i cambiamenti nell'espressione di genere, l'affermazione sociale e, se voluto, il percorso medico.

Queste scelte, quando condivise in un clima di sostegno, diventano per i ragazzi e le ragazze strumenti per vivere meglio, non ostacoli da superare da soli.

Numerose ricerche internazionali confermano ciò che le famiglie vedono ogni giorno: l'accoglienza familiare è il principale fattore di protezione per la salute mentale delle giovani persone TGD. Riduce i rischi di isolamento, depressione, ansia, autodanneggiamento. Favorisce invece resilienza, autostima, capacità di realizzare progetti di vita positivi.

Al contrario – e purtroppo lo vediamo – la mancanza di comprensione o un atteggiamento di negazione possono generare conseguenze profonde: chiusura, sfiducia, paura di esporsi. Le giovani persone

possono sentirsi costrette a occultare una parte essenziale di se stesse, vivendo conflitti interni che indeboliscono il loro equilibrio emotivo.

Ma per poter accogliere davvero, le famiglie hanno bisogno di strumenti: informazioni aggiornate, linguaggi adeguati, occasioni di confronto con altre famiglie che hanno già percorso lo stesso sentiero.

Spesso, infatti, la difficoltà non deriva dalla mancanza di amore, ma dalla paura: la paura di sbagliare, la paura del futuro, la paura del giudizio sociale, la paura di non avere risposte alle domande che emergono.

Il confronto tra famiglie aiuta a ridurre queste paure, normalizza l'esperienza, restituisce serenità.

Quando una madre e un padre comprendono che non sono soli, che ciò che vivono altri lo hanno già vissuto e superato, si crea un clima emotivo molto più stabile e accogliente. È da questa serenità che nasce la possibilità di sostenere davvero i propri figli senza ansie paralizzanti.

3. *La capacità di discernimento delle giovani persone TGD e il valore della fiducia genitoriale*

Un aspetto spesso frainteso, ma fondamentale da riconoscere, riguarda la straordinaria capacità di discernimento che molte giovani persone TGD mostrano nel percorso di comprensione della propria identità di genere.

Contrariamente a stereotipi e pregiudizi ancora diffusi, la consapevolezza della propria identità non emerge in modo confuso o improvvisato: nella maggior parte dei casi, ciò che osserviamo come genitori è una traiettoria sorprendentemente coerente, stabile e persistente nel tempo.

Fin dall'infanzia – e spesso in età molto precoce – molte bambine e molti bambini esprimono in maniera chiara, naturale e spontanea come percepiscono sé stessi. Lo fanno attraverso i giochi, le preferenze, il modo di parlare di sé, la scelta dei vestiti, ma soprattutto attraverso un linguaggio emotivo che non lascia spazio a fraintendimenti: un desiderio di vivere in un ruolo di genere che sentono profondamente proprio, oppure un forte disagio nel ruolo assegnato alla nascita.

Spesso, tuttavia, i nostri figli non hanno le parole giuste per esprimere il loro sentire: le cose, le emozioni hanno un nome, altrimenti non

esistono; il percorso, soprattutto se iniziato nei primi anni di vita, può essere molto complicato da riconoscere, può essere facilmente confuso con ruoli di genere, con gusti personali infantili ed è per questo che si tende spesso a non dargli importanza e a pensare che è solo una fase che ad un certo punto della crescita finirà.

A volte questo succede ma, a volte, questo sentire si consolida nel tempo e, in fase adolescenziale, si concretizza, trovando il nome da dare alle sensazioni. A questo punto, i genitori che fino a quel momento non hanno visto, possono pensare che quelle sensazioni, che sono diventate certezza con il tempo, siano nate in quel momento e potranno attribuirle alla confusione che caratterizza la fase adolescenziale e quindi tenderanno a non credere e a minimizzare.

Noi non possiamo sapere in che modo evolveranno le sensazioni di una piccola persona, i dati dicono che molte di queste trovano poi una stabilità che si concretizza nell'accoglimento del proprio genere assegnato alla nascita, ma resta un fatto che per alcune di queste non è così e che l'aver potuto sperimentare e interrogarsi senza che le persone vicine abbiano cercato di forzare gusti e ruoli o, peggio, abbiano fatto sentire come sbagliati i tentativi di realizzare il loro modo di sentire, li renderà adolescenti più maturi e consapevoli della maggior parte dei loro pari.

Sappiamo per certo che non possiamo impedire ai nostri figli di provare inquietudine per essersi posti in tenera età domande a cui è difficile dare una risposta immediata, e sappiamo che questo a volte genera sofferenza, ma, se riuscissimo ad accompagnarli tenendoli per mano con fiducia e ottimismo, possiamo impedire che crescano sentendosi sbagliati e inadeguati.

Questi segnali non sono capricci, non sono fasi passeggiere o suggestioni esterne: sono manifestazioni autentiche dell'identità, che emergono con una coerenza che solo chi vive quotidianamente accanto a questi ragazzi e ragazze può davvero comprendere.

Molti genitori raccontano che, una volta riconosciuta e accolta questa identità, i loro figli e le loro figlie mostrano una serenità nuova, una coesione interna che prima sembrava mancare. È come se adesso potessero respirare a pieni polmoni. Spesso usano l'espressione "finalmente i miei genitori mi hanno visto". Questa trasformazione positiva è essa stessa la conferma della veridicità e profondità della loro esperienza identitaria.

È importante sottolineare che questa capacità di discernimento non nasce da un percorso teorico, ma da un vissuto interno profondo, stabile e resistente al tempo.

Le giovani persone TGD non “diventano” tali perché influenzate dall'esterno: esprimono la propria identità perché la vivono, la sentono, la riconoscono dentro di sé. Il discernimento, dunque, non è un esercizio intellettuale, ma un atto di autenticità.

In questa prospettiva, il ruolo dei genitori diventa cruciale.

La fiducia nella parola dei figli e delle figlie non è un atto di ingenuità: è un atto di rispetto, di ascolto e di riconoscimento del loro vissuto. Significa comprendere una verità che spesso ci sfugge: chi meglio di loro può sapere chi sono? Significa non sovrapporre le nostre paure o le nostre incertezze alla loro esperienza, ma accompagnarli con la consapevolezza che l'identità non si impone dall'esterno: si scopre dall'interno.

Quando un genitore sceglie di ascoltare davvero, senza invalidare o minimizzare ciò che il figlio o la figlia esprime, accade qualcosa di fondamentale: si crea uno spazio in cui la giovane persona può crescere senza doversi difendere, può sperimentare senza doversi giustificare, può affermarsi senza paura di essere rifiutata.

È in questo spazio che fiorisce la capacità di autodeterminarsi.

È da questa fiducia che nasce un percorso di crescita autentico, equilibrato e orientato al benessere.

In altre parole, la fiducia genitoriale non è un accessorio, ma un elemento strutturale nel percorso di affermazione di sé delle giovani persone TGD. Là dove c'è fiducia, c'è chiarezza. Dove c'è ascolto, c'è discernimento. Dove c'è riconoscimento, c'è possibilità di futuro.

E come genitori possiamo testimoniare: quando offriamo ai nostri figli e alle nostre figlie uno sguardo che non dubita del loro sentire, ma lo onora, allora diventiamo non solo accompagnatori, ma alleati.

E un alleato è ciò di cui una giovane persona TGD ha più bisogno per crescere libera, forte e capace di scegliere il proprio cammino con dignità e consapevolezza.

4. *Le famiglie come agenti di cambiamento sociale*

Inoltre, una famiglia che sostiene apertamente la propria figlia o il proprio figlio TGD non è solo una famiglia che protegge: è una famiglia che contribuisce al cambiamento della società.

Porta sensibilità nei contesti educativi, scolastici, sportivi; promuove la consapevolezza nei gruppi di genitori; incoraggia un linguaggio rispettoso negli ambienti comunitari.

Quando una famiglia dialoga con la scuola per garantire il rispetto del nome d'elezione, o con un'associazione sportiva affinché sia creato un ambiente inclusivo, sta costruendo un mondo migliore non solo per il proprio figlio, ma per tutti i ragazzi e le ragazze che verranno dopo.

La presenza di famiglie informate e supportive contribuisce a diffondere un messaggio fondamentale: la dignità e il benessere delle giovani persone TGD non sono un'opzione, non sono un favore, ma un diritto.

Potremmo, senza tema di smentita, dunque sostenere che affermarsi non è un percorso solitario: nessuno cresce da solo. L'identità si costruisce nelle relazioni, negli sguardi che riceviamo, nello spazio affettivo in cui ci muoviamo.

Per questo affermare che "la famiglia è il principale alleato" non è una frase retorica: è una constatazione profonda.

La famiglia non è spettatrice del percorso di affermazione di sé delle giovani persone TGD: ne è parte integrante.

È il luogo dove nasce la possibilità di essere autentici, dove si impara che il proprio valore non dipende dalla conformità ma dalla verità interiore, dove si trovano le radici per crescere e le ali per spiccare il volo.

Siamo qui come genitori per ricordare a tutti che l'accoglienza non è solo un gesto d'amore: è un atto di responsabilità, un contributo alla vita dei nostri figli e alla società che desideriamo costruire.

Una società in cui ogni giovane persona possa dire, senza paura: "Io sono così, e questo è il mio posto nel mondo."

5. *Il rapporto con le strutture sanitarie*

Negli ultimi anni l'accoglienza di A.Ge.D.O. si è profondamente trasformata, non solo perché la percentuale di genitori di persone TGD

è esponenzialmente aumentata rispetto a quella di genitori di persone con orientamento sesso-affettivo non etero, ma soprattutto perché è cambiato l'approccio con cui i genitori ci chiedono aiuto: se prima erano assolutamente ignari e sotto shock, chiedevano come curare (normalizzare) il\la figlio\la malato\la, oggi hanno già le conoscenze di base sull'identità di genere e, seppur spaventati e bisognosi di conforto, quello che cercano, dopo un primo momento di assestamento, sono strumenti e informazioni per sostenere i percorsi che le loro figlie e figli dovranno affrontare.

Reperire informazioni corrette, individuare i professionisti più seri e preparati, scoprire quali sono le strutture più idonee a consentire un percorso basato sulla "cura della persona" con tempi e soluzioni adatte alle singole esigenze, è diventato parte integrante e fondamentale del nostro impegno quotidiano.

E questo non è sempre facile. Soprattutto in Italia in questo momento storico. Soprattutto se si tratta di minori.

I nostri genitori in primis denunciano una diffusa ignoranza del personale sanitario e parasanitario su questi temi, a partire dai medici di base a cui si rivolgono per informazioni o consigli o solo per semplici prescrizioni, continuando poi con il personale di qualsiasi struttura pubblica o privata a cui si rivolgono. Va detto che, qualora i documenti non siano stati ancora rettificati, l'approccio diventa ulteriormente complesso: i nostri figli e le nostre figlie vengono sottoposti ad una serie di domande inutili e inopportune, vengono guardati\e a volte con sospetto, altre con incredulità, e, nel corso di una visita, vengono spesso usati pronomi sbagliati; anche quando corretti, spesso non seguono le scuse.

Le persone TGD non vanno dal medico solo per questioni strettamente attinenti alla loro condizione, hanno occhi da curare e quindi vanno da un oculista, hanno un certificato sportivo da chiedere e dunque vanno a fare un elettrocardiogramma, si rompono un osso e devono farsi ingessare una mano o una gamba...se tutti questi specialisti e il personale in genere non conoscono le basi fondamentali di approccio e di linguaggio da usare con una persona TGD, ancor più se minore (quindi più fragile psicologicamente) e senza documenti rettificati, si comprende bene come per questi\e giovani anche una semplice visita oculistica possa diventare una gogna e si comprende altrettanto bene la loro inevitabile scelta di curarsi solo quando sia strettamente indispensabile.

In questi casi la prevenzione è addirittura esclusa a priori.

Purtroppo, non solo in questi casi: le persone TGD, anche quando sono maggiorenni e con documenti rettificati, incorrono molto spesso in situazioni in cui la loro condizione viene vista con sospetto, con imbarazzo o con noncuranza, non si tratta di essere necessariamente discriminanti o malevoli, ma di semplice ignoranza nel gestire pazienti che necessitano di qualche conoscenza e accortezza in più.

Vorremmo fosse chiaro che non si vuole criminalizzare nessuno, ma A.Ge.D.O. intende farsi portavoce di un disagio enorme che le famiglie provano ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, un nostro figlio o una nostra figlia debba rivolgersi ad uno specialista.

Da ciò emerge chiara e forte l'esigenza di una formazione capillare per tutti gli operatori del settore sanitario, almeno quella che consenta di attuare buone pratiche di approccio e accoglienza delle persone TGD, quali il chiedere il nome e il pronome e usarli indipendentemente dall'aspetto, scusarsi se si sbaglia, usare discrezione e rispetto della privacy (no alla chiamata per nome nelle sale d'attesa), annotare nella documentazione il nome di elezione e il pronome, effettuare esami e screening personalizzati, avere in ogni struttura almeno un bagno genderless, non fare domande sul percorso che esulano dal motivo di accesso, sostenere l'utente se un collega attua misgendering e ricordargli di usare il nome e il pronome corretti e, infine, ma soprattutto, attenzione e delicatezza durante l'esame fisico: spiegare nel dettaglio in cosa consiste la visita prima di farla, in modo da mettere l'utente il più possibile a suo agio. Aggiungerei che modi gentili e sorrisi di incoraggiamento potrebbero essere il condimento che rende il piatto molto più saporito.

Mi preme sottolineare che quanto affermato fino ad ora è frutto di esperienze reali vissute dalle nostre famiglie: non si tratta di teoria. Anche chi scrive potrebbe raccontare nel dettaglio numerosi episodi accaduti al proprio figlio.

A titolo esclusivamente esplicativo, vi sottopongo una testimonianza di un episodio concretamente accaduto e riportato nel seminario annuale del corso di laurea di Infermieristica di Alma Mater Studiorum dal titolo "Aspetti relazionali e organizzativi nell'assistenza alla persona transgender" tenuto da Christian L. Cristalli che ringrazio per avermelo fornito.

6. Caso

Andrea (nome di fantasia), uomo trans di 48 anni entra in PS con la febbre. L'infermiera al triage chiede il documento e nota una discrepanza con il nome scritto e il sesso (Adele, F, anche questo nome di fantasia) e l'aspetto fisico. Andrea spiega di essere un uomo trans senza ancora la rettifica anagrafica e chiede di usare pronomi maschili. Gli viene stampato il braccialetto identificativo con i suoi dati anagrafici.

Un infermiere chiama più volte Adele in sala d'attesa per la visita. Andrea capisce che si stava rivolgendo a lui, la segue sentendo risate nella sala d'attesa. L'infermiera del triage vede la scena, va a spiegare all'altro collega che si tratta di una persona trans, il quale torna da Andrea dicendogli "mi scusi, non sapevo che fosse una donna trans". Andrea gli spiega che è stato assegnato femmina alla nascita ed è un uomo trans, quindi di rivolgersi a lui al maschile.

Andrea deve essere ricoverato in Cardiologia. Il coordinatore, che era stato informato della situazione, gli dice che c'è posto in una stanza maschile, ma Andrea riferisce che preferirebbe stare in una stanza da solo. Gli viene detto che non è possibile, così viene collocato in una stanza con altri due uomini. L'infermiere del reparto arriva consegnandogli un pappagallo per la raccolta delle urine. Andrea spiega che non può usarlo. L'infermiere non capisce e gli chiede se ha un pene. Andrea gli dice di no e gli spiega che è un uomo transgender. L'infermiere del reparto si arrabbia perché nessuno glielo aveva comunicato e si scusa con Andrea dicendogli che non pensava perché sembrava davvero un uomo.

Un suo compagno di stanza, dopo aver assistito alla scena, riferisce al coordinatore che non vuole stare in stanza con "un trans". Dopo due ore, Andrea viene ricollocato in un'altra stanza.

Al di là di ogni considerazione che pure vi esorto a fare, vorrei che soffermaste la vostra attenzione su quello che possa aver provato questa persona che si è recata in una struttura sanitaria per essere curata ed ha ricevuto questo trattamento e poi, facendo un passo in più, moltiplicatelo per un numero svariato di volte e avrete un'idea di quello che succede realmente.

Occorrerebbe che in tutti i corsi di laurea in area medico sanitaria si trattasse questo tema e si fornissero le competenze necessarie a rendere ogni operatore professionale e consapevole.

Assistiamo naturalmente a vari tentativi posti in essere in questi anni: convegni, corsi di formazione all'interno di strutture ospedaliere piccole e grandi, formatori instancabili che intervengono in ogni campo per ridurre l'enorme montagna di ignoranza che tutt'oggi sovrasta le persone TGD e i loro bisogni; purtroppo siamo ancora molto lontani da un approccio sistematico di formazione e informazione che, non mi stancherò mai di dirlo, si rende necessario ogni giorno di più.

Noi genitori non abbiamo soluzioni, assistiamo a tutto questo ogni giorno o perché qualcuno ce lo riferisce, o perché uno\la dei\lle nostri\le figli\le lo vive insieme a noi; ma il dolore che tutto questo provoca lo abbiamo ben chiaro e non possiamo non riportarlo qui.

Sono tante le mancanze che le persone TGD lamentano in ambito sanitario, elencarle tutte sarebbe complesso e non è certamente il compito di A.Ge.D.O., mi limiterò a sottolineare quelle che rendono la vita di persone, utenti, cittadini dello Stato italiano (oltre che soggetti TGD), certamente più difficile:

- una legislazione monca e obsoleta
- disegni di legge che anziché agevolare ostacolano
- centri per i percorsi di affermazione di genere insufficienti a coprire il fabbisogno attuale che costringono gli utenti a liste di attesa interminabili e a spostamenti che creano disagio e costi spesso non sostenibili.

- accesso a screening reso molto più difficile a causa della rettifica anagrafica (basti pensare che ad un uomo transgender dopo una certa età arriverà a domicilio lo screening per la prevenzione del tumore alla prostata e non quello per il tumore al collo dell'utero)

Tutto questo crea di fatto una disparità di trattamento, non solo con altri utenti, ma anche all'interno della comunità TGD stessa, perché permette solo a chi ha le possibilità economiche, e quindi può permetterselo, di richiedere i trattamenti necessari alle strutture private o addirittura all'estero.

Come concludere questo quadro a dir poco desolante?

Auspico una maggiore cooperazione con le associazioni di attivisti TGD oltre che con quelle di genitori come A.Ge.D.O.

Questo perché, oltre alle persone direttamente coinvolte, noi genitori sappiamo quello di cui i nostri figli e figlie necessitano e nessuno meglio di noi può comprendere di cosa ha bisogno una persona transgender, di cosa le provoca disagio, di cosa le garantisce benessere; nessuno meglio di noi sa quali ferite insanabili provoca un trattamento irrispettoso e inadeguato, nessuno meglio di noi può insegnare quali parole e gesti usare per farli sentire rispettati.

Ascoltarci e richiedere la nostra collaborazione non costituisce un favore, bensì un diritto che deve esserci riconosciuto, in considerazione delle sofferenze e delle difficoltà affrontate, con l'obiettivo di agevolare il percorso di affermazione di genere per coloro che lo intraprenderanno in futuro.

POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ E TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE TRANS

Margherita Interlandi*, Carolina Cappabianca**

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il “ruolo” della donna nella società. – 2.1 La parità di genere nel contesto sociale e lavorativo – 3. Il difficile inquadramento della tutela delle persone *transgender* nell’ambito delle disposizioni volte a garantire la parità di genere. Qualche spunto di riflessione.

1. Premessa

Ragionare sulle forme di tutela giuridiche per persone non *cisgender* o, più in particolare, per persone AMAB che affermino un genere femminile, reca con sé la necessità di interrogarsi preliminarmente sul ruolo svolto, volontariamente o meno, dalla donna nella costruzione dell’ordine socio-economico della nostra civiltà.

Se è indubbio, infatti, che il principio di eguaglianza e della pari dignità dell’uomo dovrebbero equiparare le persone AMAB, che affermano un genere femminile, alle donne *cisgender*, quanto alla soddisfazione dei loro bisogni fondamentali, connessi allo sviluppo della persona umana, qualche profilo di incertezza si ravvisa, come si vedrà, con riguardo ad alcune disposizioni in materia di pari opportunità di genere.

Ai fini della presente indagine – è bene precisarlo sin da subito – quando ci si riferisce alle disposizioni in tema di parità di genere lo si fa limitatamente a quelle misure funzionali a rimuovere gli ostacoli che le donne hanno incontrato, e purtroppo ancora incontrano, nell’affermazione del proprio ruolo nella società, in quanto biologicamente predisposte alle funzioni di cura sociale. In altri termini, quelle misure introdotte come contrappeso al *gender gap* che coinvolge le opportunità

* Professoressa ordinaria di diritto amministrativo e pubblico, Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

** Assegnista di ricerca in diritto amministrativo e pubblico, Scuola Superiore Meridionale di Napoli.

occupazionali e, di conseguenza, le condizioni economiche delle donne. Fra queste, si pensi alla previsione delle c.d. quote di genere.

2. Il “ruolo” della donna nella società

È noto che alle donne, pur essendo state determinanti nella storia della civiltà dei popoli, il sistema patriarcale, nella costruzione di un ordine sociale, ha a lungo riconosciuto il solo ruolo di mogli e madri, negando loro spazi di autodeterminazione e libertà al di fuori del nucleo familiare.

Le caratteristiche biologiche del sesso femminile, infatti, hanno favorito la concezione della donna come naturalmente destinata alla cura dei bisogni interni all'organizzazione familiare, alla funzione di riproduzione o, più in generale, a quelle di accudimento e sostegno. Si tratta, peraltro, di un “compito” che potremmo definire *sine die*, poiché le donne di regola passano dall'essere una risorsa indispensabile a tempo pieno come moglie ad esserlo come madri, nonché, talvolta, come nonne e, infine, come nuore o figlie, dedite alla cura degli anziani fragili, data la forte dipendenza dalla solidarietà intergenerazionale nel nostro Paese. Di qui la costruzione di una società maschiocentrica, ove il sistema lavorativo è organizzato sul presupposto che allo stesso appartengano i soli uomini che, tendenzialmente privi di altre responsabilità, versano nelle condizioni di dedicare alla propria realizzazione professionale tutte le energie di cui sono in possesso. Tanto è vero che l'Italia, paragonata ai Paesi europei maggiormente sviluppati, ha uno dei più bassi tassi di partecipazione femminile al mercato del lavoro, specie fra le donne sposate e con figli.

In una società così organizzata, infatti, l'esigenza di adeguati strumenti di politica sociale, presenti in altri paesi, non è da tutti avvertita, ben potendo ricorrere al sostegno delle donne, percepite, in buona sostanza, come una sorta di ammortizzatore sociale. Circostanza, quest'ultima, che ne ha ostacolato l'accesso al mondo lavorativo o rallentato la crescita professionale, limitandone la possibilità di ricoprire ruoli apicali e di responsabilità. È quanto emerge anche dal *Global Gender Gap Report 2025* del *World Economic Forum* secondo cui, in Italia, nonostante i

progressi degli ultimi anni, il maggiore divario di genere si continua a registrare con riguardo alla partecipazione al mondo del lavoro.

In tale contesto, non a caso, è proprio nell'ambito del diritto di famiglia che si sono mossi i primi interventi normativi per favorire l'emancipazione femminile, intesa come autonomia delle donne dalla relazione con l'uomo. Infatti, nonostante il principio di uguaglianza fra donne e uomini sia stato sancito in modo inequivocabile nella nostra Costituzione, in tutte le sue declinazioni, le prime tappe fondamentali verso un effettivo riconoscimento dello stesso si registrano a partire dalla fine degli anni Sessanta con l'avvento della riforma del diritto di famiglia, dapprima ispirato a un modello patriarcale, della legge sul divorzio e sulla libertà di aborto, nonché con l'abrogazione di fattispecie penali, la cui precedente vigenza era giustificata dalla condizione di inferiorità femminile nel tessuto sociale e culturale.

2.1 La parità di genere nel contesto sociale e lavorativo

È soltanto in un secondo momento, in particolare dall'inizio degli anni Novanta, che si è progressivamente posta all'attenzione del legislatore la posizione della donna nei contesti lavorativi o, più in generale, il ruolo che la stessa può svolgere per contribuire allo sviluppo economico nazionale.

Si diffonde, in buona sostanza, la consapevolezza che in assenza di condizioni che favoriscano l'autonomia economica della donna, non sarà possibile raggiungere una vera e propria emancipazione femminile e che, quest'ultimo obiettivo, assume sempre più rilevanza non soltanto per le donne. Deve evidenziarsi, infatti, che la difficoltà nel conciliare realizzazione personale e professionale con la maternità è considerata anche una delle più influenti cause dell'attuale crisi demografica, i cui effetti si riverseranno sulla tenuta del sistema di welfare del Paese, senza considerare poi l'impatto che la progressiva riduzione della popolazione in età da lavoro potrebbe avere sulla competitività del sistema economico nazionale.

Di qui l'affermazione della centralità del tema della parità di genere anche nel contesto lavorativo, che ha indotto il legislatore ad introdurre misure di contrasto alle diverse disparità di trattamento fra uomini e donne, a partire dalla legge n. 125/1991 che ha esteso, in tale ambito, il

divieto di discriminazioni di genere anche alle ipotesi in cui queste siano l'effetto di scelte o prassi, di regola organizzative- gestionali, pregiudizievoli per le donne (c.d. discriminazione indiretta).

Tuttavia, un vero e proprio passo in avanti, nella prospettiva di promuovere l'eguaglianza sostanziale nel mondo del lavoro, è stato compiuto solo nel momento in cui si è presa coscienza della necessità di andare oltre il piano della tutela antidiscriminatoria.

In altri termini, si è compreso che per assicurare pari opportunità lavorative ad entrambi i sessi bisognava cambiare prospettiva e riconoscere alle donne forme di tutela innovative, idonee a rimuovere il *gap* che le stesse incontrano, quantomeno nella progressione professionale, a causa della già citata difficoltà di conciliare il lavoro con la vita privata. Pertanto, oltre ad essere tutelate da ogni genere di discriminazione, in quanto appartenenti ad una categoria minoritaria in una società maschio-centrica, andavano sostenute con azioni positive che le ponessero "allo stesso punto di partenza" degli uomini.

In tale prospettiva, ad esempio, rientra la modifica dell'art. 51 Cost. (legge costituzionale n. 1/2003). L'originaria formulazione della norma, infatti, in ossequio ad un'accezione formale del principio di uguaglianza, si limitava a riconoscere il divieto di discriminazioni di genere nell'accesso alle cariche elettive. Sicché, a fronte di tale enunciazione, i dati sulla rappresentanza politica delle donne consegnavano un quadro tutt'altro che incoraggiante, che registrava un significativo divario nella presenza in tale ambito dei due sessi in Italia, specie se confrontato con altri Paesi europei, già da qualche anno impegnati a favorire, con diverse misure, una maggiore presenza femminile nell'elettorato passivo.

La versione vigente della norma – com'è ampiamente noto – assegna, invece, alla Repubblica il compito di promuovere la presenza femminile nelle assemblee elettive, in conformità al principio di uguaglianza sostanziale tra donne e uomini. Ne è conseguita l'adozione di numerosi interventi normativi volti a favorire l'equilibrio di genere in tutte le discipline settoriali e un complessivo miglioramento della presenza femminile nella rappresentanza politica del Paese. L'idea alla base di tali disposizioni è che il punto di vista delle donne sia fondamentale per la tenuta del sistema democratico e per la diffusione di una cultura che ponga al centro della attenzione la persona e i suoi bisogni fondamentali.

Altra misura volta a favorire i percorsi di carriera delle donne, di particolare interesse ai fini della presente riflessione, è quella delle c.d. quote di genere nei consigli di amministrazione, la cui introduzione ha avuto effetti positivi per le società. In particolare, la legge n. 120/2011, a cui hanno fatto seguito, con alcune modifiche, la legge n. 160/2019 e la legge n. 162/2021, ha disposto che le società quotate e quelle controllate dalle amministrazioni pubbliche riservassero una quota degli incarichi di amministrazione e controllo al “genere meno rappresentato”, salvo misure sanzionatorie.

Non si tratta, in verità, di casi isolati, poiché nel tempo il legislatore italiano, anche grazie all’influenza sovranazionale, ha messo in campo più strumenti per l’occupazione femminile. Da ultimo, nello stesso PNRR emerge in più punti l’attenzione alla condizione delle donne e alla necessità di intervenire per favorire la mobilitazione delle energie femminili, considerate fondamentali per la ripresa del Paese.

Tuttavia, non avendo la possibilità di approfondirli adeguatamente in questa sede, si è scelto, non a caso, di porre l’accento su quelli rientranti nella categoria delle misure di promozione attiva delle professionalità femminili.

È, infatti, rispetto all’applicazione di misure di tal tipo alle persone AMAB che affermino un genere femminile, che vogliamo interrogarci.

3. *Il difficile inquadramento della tutela delle persone transgender nell’ambito delle disposizioni volte a garantire la parità di genere. Qualche spunto di riflessione*

Il tema chiaramente non è nuovo ma proprio di recente ha assunto maggiore centralità a seguito della pubblicazione della pronuncia della Corte suprema del Regno Unito del 16 aprile 2025 che, a nostro avviso, in alcuni aspetti, può fornire spunti di riflessione per comprendere, nell’ambito del contesto descritto, gli spazi di tutela riconoscibili alle donne trans.

In particolare, la vicenda ha origine con riguardo all’ambito di operatività del *Gender Representation on Public Boards (Scotland) Act* del 2018, nonché delle relative linee guida (c.d. *statutory guidance*). Tale legge scozzese, al pari di quanto stabilito dalle disposizioni nazionali,

richiamate nel paragrafo precedente, prevedeva misure volte a promuovere la partecipazione delle donne nei consigli di amministrazione delle società. Più nel dettaglio, stabiliva che la rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione degli enti pubblici doveva essere pari al 50%.

Quanto alla definizione giuridica di donna, le anzidette linee guida, da un lato, facevano riferimento alla definizione fornita dall'*Equality Act* del 2010, che considera il sesso come una caratteristica binaria, distinguendo le persone in donne e uomini; dall'altro, tuttavia, estendevano l'applicazione del *Gender Representation on Public Boards Act* del 2018 anche alle persone in possesso di una certificazione di riconoscimento del genere femminile. Quest'ultima, infatti, secondo quanto previsto dal *Gender Recognition Act* 2004, è considerata idonea a cambiare il sesso assegnato ad una persona alla nascita a tutti gli effetti di legge, salvo che un'altra disposizione di legge non preveda diversamente. Pertanto, restavano esclusi dal novero dei soggetti destinatari di tali misure soltanto coloro che, pur affermando un genere femminile, non avessero una certificazione atta a renderla giuridicamente rilevante.

Orbene, la sentenza ha ritenuto che nella definizione giuridica di "donna" debbano rientrare soltanto le persone biologicamente di sesso femminile. Ciò in quanto, ai fini dell'*Equality Act* 2010 e, di conseguenza, del *Gender Representation on Public Boards Act* 2018, secondo la Corte, è il sesso biologico a dover prevalere su quello anagrafico. Sicché è considerata donna soltanto chi lo è biologicamente.

Tuttavia, nel definire la questione oggetto del giudizio, la Corte introduce un'interessante distinzione tra le forme di tutela previste dall'*Equality Act* 2010, chiarendo che l'esclusione delle donne *transgender* non opera in modo generalizzato, dovendosi avere riguardo alla *ratio* di ciascuna tutela.

In altri termini, la sentenza distingue fra le misure di protezione contro forme di discriminazione sulla base del sesso, di cui devono essere destinatarie anche le donne trans (indipendentemente dal possesso di una certificazione che attesti l'affermazione del genere femminile) e tutte quelle misure di tutela riconosciute alla donna biologicamente tale, per sostenerla nel fronteggiare gli ostacoli che incontra nel suo percorso di emancipazione, dovuti, in buona parte, a comportamenti sociali e modelli culturali difficili da superare.

Pertanto, volendo ampliare la riflessione al di fuori della fattispecie concreta e tornando a volgere lo sguardo al nostro ordinamento, nasce spontaneo il dubbio se, così ragionando, le donne trans possano accedere a forme di protezione che, pur indirettamente, trovano fondamento nelle caratteristiche biologiche del sesso femminile.

Infatti, sebbene sia più facile immaginare che forme di tutela connesse alla condizione di gravidanza o di maternità non si estendano alle donne trans, non potendo, quantomeno allo stato attuale, procreare, più controversa è l'estensibilità delle misure positive volte a implementare la presenza femminile nel contesto sociale e lavorativo.

Ad ogni modo, se da un lato, potrebbe apparire più ragionevole limitare alle persone biologicamente donne quelle forme di tutela, la cui *ratio* si identifica nell'esigenza di sostenere le stesse nella difficoltà di conciliare la vita lavorativa con la dimensione familiare, come propone la Corte Suprema del Regno Unito; dall'altro lato, non è possibile escludere un'estensione anche alle donne trans quantomeno di quelle misure volte ad incrementare la partecipazione del genere femminile alla vita lavorativa, la cui *ratio*, tuttavia, risiede nella differente esigenza di ampliare il pluralismo soggettivo nell'organizzazione del mondo lavorativo o, più in generale, della società.

È evidente, infatti, che tali valutazioni vadano svolte nel tempo, tenendo conto dei possibili effetti dei mutamenti culturali, giuridici e sociali in atto, al fine di evitare che eventuali differenziazioni finiscano per far emergere nuove disuguaglianze sociali e ulteriori condizioni di vulnerabilità.

Riferimenti bibliografici

- D'AMICO M., LIBERALI B., *Manuale di diritto delle donne*, Milano, 2025.
- FREGUJA C., ROMANO M.C., SABBADINI L.L. (a cura di), *Il lavoro delle donne tra ostacoli e opportunità*, Rapporto CNEL-ISTAT, 6 marzo 2025.
- INTERLANDI M., *Il "ruolo" della donna nella costruzione dell'ordine sociale, giuridico ed economico: vecchi e nuovi paradigmi a confronto*, in *Democrazia e Diritti Sociali*, 2023, 5 e ss.
- NUNIN R., *L'(ancora lontano) equilibrio di genere negli organi politici e nel contesto lavorativo*, in *Diritto e Società*, 2024, 149 e ss.
- PIOGGIA A., *Cura e pubblica amministrazione*, Bologna, 2024.
- SARACENO C., *Coppie e famiglie. Non è questione di natura*, Milano, 2016.
- SIMONATI A., *La "cittadinanza di genere": le nuove frontiere dell'uguaglianza fra uomini e donne*, in *Nuove autonomie*, 2022, 705 e ss.
- SIMONATI A., *Le "quote di genere" alla prova dei fatti: l'accesso delle donne al potere e i giudici amministrativi*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2014, 997 e ss.
- SPERTI A., *La sentenza For Women Scotland v. the Scottish Ministers della Corte Suprema del Regno Unito: una pronuncia contraddittoria e dai molti silenzi*, in *Osservatorio Aic*, 2025, 323 e ss.
- WANGNERUD L., *Women in Parliaments: Descriptive and Substantive Representation*, in *Annual Review of Political Science*, vol. 12, 2009, 51 e ss.

BILANCI PUBBLICI E IDENTITÀ DI GENERE: PROSPETTIVE *DE IURE CONDENDO*

Vanessa Manzetti*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il diritto all'identità di genere quale “diritto costoso” e “finanziariamente condizionato”. – 2.1. *segue*: ...e mal si addice la “clausola di invarianza finanziaria” al ddl 2575 del 2025 “Disposizioni per l'appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere”. – 3. Tra bilanci di genere e bilanci di identità di genere: “c'è di mezzo il mare” e il soccorso di nuovi paradigmi giuridici e prima ancora culturali. – 4. Alcune brevi riflessioni conclusive.

1. *Premessa*

L'evoluzione, le complessità e le consapevolezze delle società moderna contraddistinta dalle sue trasformazioni, transizioni e dall'emergere di nuovi diritti ha visto ormai da molti anni il bisogno di garantire un'effettiva tutela dei diritti fondamentali della persona, fra cui rientra a pieno titolo il diritto all'identità di genere, corollario del più ampio diritto all'identità personale *ex* articolo 2 della Costituzione Italiana e articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) (ZENO ZENCOVICH, 1993).

Il crescente interesse sociale, giuridico ed anche economico verso le esigenze delle persone trans ha, dunque, portato negli ultimi anni al centro del dibattito i limiti all'effettività del diritto all'identità di genere per coloro che si collocano oltre la tradizionale dicotomia maschile/femminile, riconoscendosi in una dimensione identitaria ulteriore, *rectius* “altra” secondo una visione più articolata e aderente alla complessità della realtà sociale contemporanea (POSTERARO, LIBERALI, 2025).

Chiave di lettura che conduce ad inquadrare il diritto all'identità di genere, ovvero il riconoscimento delle identità non binarie al di fuori di una concezione esclusivamente binaria dell'identità di genere quale

* Professoressa associata di diritto amministrativo e pubblico, Università di Pisa.

espressione del principio cardine dell'eguaglianza sostanziale. Riconoscere e tutelare questo diritto significherebbe, dunque, poggiare un tassello fondamentale nel percorso verso la costruzione di una società più giusta e inclusiva, dove "tutte le persone" possano sentirsi libere di esprimere la propria identità senza timore di discriminazione o esclusione.

Si tratta, è evidente, di un percorso difficile da costruire, seppur molti passi avanti sono stati fatti a livelli internazionale, europeo e anche nazionale.

In particolare, questi aspetti impattano su tre obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, quali: l'obiettivo 5 che vede la parità di genere non solo come un diritto umano fondamentale, ma quale condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace, l'obiettivo 8 che vuole garantire un'occupazione piena e produttiva al fine di una crescita economica e sociale, posto che per un'equa remunerazione e un lavoro dignitoso è fondamentale considerare le esigenze e i bisogni di "tutte" le persone, l'obiettivo 10 volto a ridurre le disuguaglianze mediante leggi, politiche e azioni in tema di inclusione sociale, economica e politica, a prescindere da età, sesso, genere, disabilità, razza, etnia, origine, religione e stato economico. Il tutto nella logica del più ampio obiettivo generale di perseguire e creare una società senza discriminazioni, capace di riconoscere e valorizzare ogni identità di genere (maschile, femminile, non binaria) attraverso la promozione di pari opportunità economiche, sociali e politiche.

Percorso che, a livello nazionale, ha trovato un forte ancoraggio costituzionale grazie agli interventi della Corte costituzionale. Ed in particolare dal momento in cui, a partire dal 2015, la Corte ha riconosciuto il trattamento chirurgico "non quale prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione...", ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Il percorso ermeneutico ... riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute" (Corte cost., 21 ottobre, 2015, n. 221: così *Considerato in diritto* punto 4.1.).

Il che ha portato poi la Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 2024 a riconoscere e sottolineare che la "percezione dell'individuo

di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità "altra" – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.), andando a "sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute" (artt. 3 e 32 Cost.), laddove possa "indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona" (Corte cost., 3 luglio 2024, n. 143: si veda *Considerato in diritto* punto 5 e punto 5.4.).

Aspetti tutti che portano la Corte costituzionale, unitamente alle indicazioni del diritto comparato e dell'Unione europea, a rilevare il diritto all'identità di genere quale espressione di quella centralità della persona umana riconosciuta dalla nostra Carta costituzionale, a cui consegue la necessità di presa in carico da parte del legislatore della condizione non binaria quale "primo interprete della sensibilità sociale" (Corte cost. n. 143/2024, *Considerato in diritto* punto 5.4.): "d'altronde, l'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria ... il binarismo di genere informa il diritto di famiglia (così per il matrimonio e l'unione civile, negozi riservati a persone di sesso diverso e, rispettivamente, dello stesso sesso), il diritto del lavoro (per le azioni positive in favore della lavoratrice), il diritto dello sport (per la distinzione degli ambiti competitivi), il diritto della riservatezza (i "luoghi di contatto", quali carceri, ospedali e simili, sono normalmente strutturati per genere maschile e femminile)" (*Considerato in diritto* punto 5.5.).

Considerazioni da cui consegue come i passi in avanti, seppur rilevanti, non siano ancora sufficienti ad assicurare una tutela piena ed effettiva del diritto all'identità di genere, investendo sia il livello legislativo, essendo il legislatore il soggetto deputato a valutare l'opportunità di intervenire per evitare che questo mancato riconoscimento giuridico continui a generare una situazione di disagio idonea a condurre a delle disparità di trattamento e a una compromissione del benessere psicofisico di queste persone, ledendone la dignità e la salute, sia il livello amministrativo, interessando le pubbliche amministrazioni sotto molteplici aspetti non solo culturali, ma anche (ed anzi soprattutto) organizzativi e economico-finanziari.

Aspetti quelli finanziari che si configurano quali altri e ulteriori limiti nel percorso verso l'effettività del diritto all'identità di genere, in quanto è *in re ipsa* l'essere il diritto fondamentale all'identità di genere un diritto particolarmente costoso necessitando di ingenti risorse pubbliche, da quelle legate agli eventuali interventi chirurgici che le persone interessate vogliano effettuare a spese del SSN o alle eventuali cure farmacologiche, a quelle necessarie per i percorsi psicologici che la persona (e i suoi familiari) voglia(n) eventualmente intraprendere, oltre alla necessità di specifici percorsi di formazione rivolti in particolare agli operatori sanitari, ma non solo.

2. *Il diritto all'identità di genere quale "diritto costoso" e "finanziariamente condizionato"*

A confermare questa chiave di lettura sono intervenuti anche gli "*Standard sui percorsi di affermazione di genere nell'ambito della presa in carico delle persone transgender e gender nonconforming (TGNC)*" adottati dall'assemblea dei soci dell'Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere nel novembre 2020.

Si tratta di un atto di *soft law* (auspicabilmente di *pre law*) che evidenzia l'importante cambiamento di paradigma nei confronti dell'identità non binaria, secondo una logica depatologizzante della presa in carico delle persone trans, e che, in premessa, sottolinea come il vivere coerentemente con l'identità di genere (binaria – maschile/femminile – o non binaria – *genderqueer*, *bigender*, ecc.) interessi sia la realtà intrapsichica che quella relazionale e sociale. Il processo di costruzione dell'identità di genere si presenta infatti come particolarmente complesso per la tutela *in primis* della salute, in quanto da un lato può richiedere percorsi psicologici e/o medici e/o chirurgici differenziati, e dall'altro lato può produrre effetti irreversibili e cambiamenti somatici definitivi.

Cosicché le varie pubbliche amministrazioni interessate (ASL, istituti scolastici, ecc.) necessitano di basare la loro attività su un lavoro interdisciplinare svolto da operatori con competenze specifiche e qualificate, in collegamento e secondo procedure concordate anche con altre strutture pubbliche e private (Tribunali, Università, Istituto Superiore di Sanità, Sindacati, Movimenti, Associazioni, datori di lavoro, ecc.).

Questo porta a sottolineare la necessità di ritenere prioritaria una corretta e approfondita formazione – informazione delle figure professionali dell’area sanitaria, sociale e legale che svolgono funzioni attinenti a questo campo e dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, oltre ad approfondire la ricerca scientifica sulla genesi e sull’organizzazione dell’identità di genere, sugli effetti a lungo termine delle terapie ormonali, sulle nuove tecniche chirurgiche che meglio soddisfino reali e concrete esigenze della persona e sugli effetti nocivi dello stigma e della discriminazione sulla salute psico-fisica. In particolare, poi, tenuto conto del considerevole incremento dei tassi di incidenza e prevalenza di persone minori gender variant, considerando la complessità e la specificità del caso, risulta altresì necessario promuovere adeguati interventi di formazione-informazione sia per i familiari, che per il personale delle istituzioni scolastiche e di altri enti coinvolti (per quanto riguarda la presa in carico dei minori con varianza di genere si vedano le “Linee guida per la presa in carico dei minorenni con sviluppo atipico della identità di genere” dell’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere).

Tutti aspetti che evidenziano la necessità di importanti interventi pubblici che, nella stagione dello “Stato delle crisi” – ovvero di uno “Stato” che si occupa sempre meno di diritti, assorbito da contingenti esercizi di bilanciamento tra bisogni sociali e risorse finanziarie disponibili –, rischiano di qualificare il diritto all’identità di genere come un diritto finanziariamente condizionato per sua stessa natura.

2.1. Segue: ...e mal si addice la “clausola di invarianza finanziaria” al ddl 2575 del 2025 “Disposizioni per l’appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere”

In questo quadro si colloca anche il recente disegno di legge A.C. 2575 “Disposizioni per l’appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere” in esame presso la Commissione XII Affari sociali in sede Referente della Camera dei deputati.

Il disegno di legge, volto a disciplinare e monitorare i trattamenti sanitari destinati alle persone minori di età “con diagnosi di disforia di genere” si compone di soli tre articoli, rispettivamente, rivolti a disciplinare la somministrazione dei farmaci finalizzati ai trattamenti indicati, l’istituzione di un Tavolo tecnico presso il Ministero della salute ed

infine a prevedere, l'ormai consueta, clausola di invarianza degli oneri finanziari.

L'articolo 1 disciplina la somministrazione, alle "persone minori di età con diagnosi di disforia di genere", dei farmaci aventi l'effetto di bloccare la pubertà e degli ormoni mascolinizzanti e femminilizzanti, andando ad interessare un ambito già oggetto di alcune determinazioni dell'AIFA, alla quale, come è noto, l'ordinamento attribuisce il compito di autorizzare e disciplinare l'impiego dei farmaci. In particolare, della Determina AIFA n. 21756/2019, adottata anche sulla base dei pareri del Comitato nazionale per la bioetica, con cui la triptorelina, sempre in modalità *off label*, è stata inserita dall'AIFA nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). Determina con la quale era stata già prevista anche l'istituzione di un registro dedicato per raccogliere i dati di monitoraggio clinico, le informazioni sulle sospensioni del trattamento e i dati di spesa, previsione ora ripresa e confermata dal disegno di legge in esame, a fianco dei nuovi adempimenti previsti per la somministrazione dei farmaci aventi l'effetto di bloccare la pubertà e degli ormoni mascolinizzanti e femminilizzanti alle persone minori di età che prevedono che questa sia effettuata a seguito di diagnosi di una équipe multidisciplinare e degli esiti documentati dei precedenti percorsi psicologici, psicoterapeutici ed eventualmente psichiatrici svolti, nel rispetto dei protocolli adottati dal Ministero della salute, previa acquisizione del consenso informato.

Specificando altresì che nelle more dell'adozione di tali protocolli da parte del Ministero della salute, la somministrazione è subordinata al previo assenso del comitato etico a valenza nazionale per le sperimentazioni cliniche in ambito pediatrico, e che il registro delle prescrizioni istituito dall'AIFA, secondo l'A.C.2575 deve contenere gli elementi e le informazioni su cui è basata la decisione del medico di prescrivere i farmaci e gli ormoni, compresi gli esiti dei precedenti percorsi psicologici, psicoterapeutici ed eventualmente psichiatrici svolti e le eventuali comorbidità diagnosticate, nonché i dati concernenti il monitoraggio clinico e il follow up. I dati raccolti nel registro devono poi essere trasmessi dall'AIFA, con cadenza semestrale, al Ministero della salute.

L'articolo 2 prevede poi l'istituzione presso il Ministero della salute di un tavolo tecnico, con il compito di valutare il rapporto trasmesso dall'AIFA.

In chiusura poi l'art. 3 dispone che agli adempimenti previsti dalla presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Si tratta, in altre parole della clausola di invarianza finanziaria, che seppur ormai presente, quasi di rito, in quasi tutti i disegni di legge, in quanto dettata da ragioni legate alla stabilità economico-finanziaria ed al rispetto dell'equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, mal si addice ad un provvedimento legislativo che muove dalla necessità di garantire sia il corretto utilizzo dei farmaci e degli ormoni che l'acquisizione di dati certi. L'incidenza finanziaria di un tale provvedimento non è infatti trascurata dalla stessa analisi di impatto della regolamentazione che tra gli "obiettivi specifici" ha individuato espressamente anche quello di promuovere la sostenibilità del sistema sanitario attraverso un monitoraggio degli esiti clinici, psicologici ed economici, con particolare attenzione agli "eventi avversi e alla spesa pubblica", e tra i vari "indicatori" quello della stima dei costi complessivi e variazione della spesa pubblica correlata ai trattamenti.

Inoltre al punto 4.1 "Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari" è previsto che il provvedimento impatta su diverse categorie, quali non solo minori, famiglie, professionisti sanitari, ma anche su diverse amministrazioni pubbliche (Ministero, Regioni e Province autonome, AIFA), in considerazione della disponibilità di dati nazionali consolidati, utili a valutare efficacia, sicurezza e sostenibilità economica dei trattamenti e alla conseguente possibilità di programmare in modo più uniforme i servizi sanitari e formativi. Ed in particolare sul Servizio Sanitario Nazionale, in ragione delle politiche di razionalizzazione della spesa e controllo dell'appropriatezza prescrittiva anche mediante il monitoraggio sistematico della sicurezza dei trattamenti.

Infine nell'ambito del sistema di monitoraggio è previsto un riferimento specifico anche ai dati di spesa.

Tutti riferimenti che evidenziano, oltre ai forti dubbi sollevati dalle maggiori società scientifiche e associazioni operanti in Italia nel campo (si veda il Comunicato intersocietario sul ddl 2575, "Disposizioni per l'appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere" con cui le maggiori società scientifiche e associa-

zioni operanti in Italia nel campo della disforia di genere, auspicano che il DDL 2575 “possa essere rivisto e integrato in accordo con le indicazioni del Consiglio d’Europa, riconoscendo al tema dell’assistenza sanitaria alle persone transgender e gender diverse (TGD) la natura di cura che deve perseguire e promuovere il benessere delle persone stesse, senza essere condizionato da ideologie”) anche la forte condizionata finanziaria di una legge che dovrebbe essere volta a determinare l’appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci, posto che questa chiama in causa il principio di appropriatezza, nella sua dimensione sostenibile dell’azione (e anche dell’organizzazione) dei pubblici poteri, che si iscrive “nella triplice dimensione riferita alla virtuosità finanziaria, alla responsabilità di mandato e alla responsabilità verso gli amministratori” (GANI, 2023).

3. *Tra bilanci di genere e bilanci di identità di genere: “c’è di mezzo il mare” e il soccorso di nuovi paradigmi giuridici e prima ancora culturali*

Se dunque l’effettività del diritto all’identità di genere risulta fortemente condizionato dalle risorse pubbliche a questo destinate, resta dunque da interrogarsi sul “se” allo stato attuale, sia possibile rintracciare nei bilanci pubblici una rilettura secondo la dimensione dell’identità di genere (maschile, femminile, non binario, ecc.).

In una qualche maniera, seppur in modo labile, l’identità di genere dovrebbe già relazionarsi alle risorse pubbliche attraverso le politiche di parità di genere, e dunque attraverso il c.d. Bilancio di Genere (SIMONATI, 2012), quale strumento di analisi e rendicontazione che valuta l’impatto differenziato delle politiche pubbliche e delle risorse delle amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Università, ecc.) su donne e uomini, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze e promuovere la parità, attraverso la riclassificazione delle spese e il monitoraggio degli indicatori socioeconomici, in linea con gli obiettivi europei del PNRR e con l’Agenda 2030.

Il riferimento ai bilanci pubblici di genere non è però né facile né scontato, per la ragione che interessa il c.d. diritto del bilancio, vale a dire la nuova architettura costituzionale tutta orientata a garantire (artt. 81, 97, 117, 119 Cost.) gli equilibri di finanza pubblica, nel rispetto

delle regole del nuovo patto di stabilità e crescita (BALESTRINO, BERNASCONI, CAMPOSTRINI, COLOMBINI, DEGNI, FERRO, ITALIA, MANZETTI, 2021). Contesto in cui risulta assai labile il confine e la distinzione tra diritto amministrativo, diritto costituzionale e, in parte, anche con la scienza delle finanze. Il che evidenzia quell'opera di "umanizzazione" del diritto amministrativo, anche nella sua componente giuscontabile e del suo strumentario, quale è il bilancio riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale come "bene pubblico" a servizio della tutela dei diritti fondamentali della persona e della trasparenza delle decisioni, al fine di migliorare l'efficacia degli interventi e calibrare meglio le priorità per raggiungere una società più equa e più giusta (BERGO, 2018, 195 ss.).

Ebbene in questo percorso può essere di aiuto l'esperienza maturata a livello di bilancio di genere dello Stato, posto che, introdotto in via sperimentale dall'art. 38 *septies* della legge n.196/2009, e rappresentato per la prima volta nel rendiconto generale dello Stato del 2016, è passato da una fase di sperimentazione ad una fase di pseudo-consolidamento delle metodologie di individuazione delle risorse stanziare ed erogate in favore delle pari opportunità di genere e di verifica degli impatti che questi interventi hanno su uomini e donne (in ciò supportato anche dalle linee guida approvate dai DPCM e dalle circolari della RGS di volta in volta emanate).

Ed infatti in Italia dal 2016 l'attività di *gender budgeting* è stata integrata nelle politiche di bilancio dello Stato, in parallelo all'introduzione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) nelle previsioni del ciclo di programmazione economico-finanziaria, e questo ha portato ad una riclassificazione contabile delle spese e un'analisi delle principali politiche tributarie secondo una prospettiva di genere.

In altre parole, il bilancio di genere dello Stato cerca di estrapolare dal linguaggio della contabilità, sintetizzato nella relazione dare/avere indicazioni quali-quantitative sulla parità di genere.

Estrapolazione certo non facile, poiché questa chiama in causa un armamentario documentale tecnico-giuridico che non dà conto, in modo chiaro, coerente e comprensibile, della consistenza numerica e finanziaria delle risorse destinate alla dimensione di genere.

Nello specifico, l'introduzione del bilancio di genere ha dato vita ad un sistema di classificazione che distingue le risorse del bilancio pubblico secondo tre dimensioni di impatto sulla parità di genere,

ovvero: 1) spese dirette a ridurre le disuguaglianze di genere, relative a quelle misure direttamente riconducibili o mirate a ridurre le disuguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità; 2) spese sensibili, relative a misure che hanno o potrebbero avere un impatto anche indiretto sulle disuguaglianze di genere; 3) spese neutrali, relative alle misure che non hanno impatti diretti o indiretti sulle disuguaglianze di genere.

Vero è che tale strumentario appare molto fragile con riferimento al diritto alla parità di genere in ragione di tre principali criticità. La prima rinvenibile nella struttura “a consuntivo”, per cui la riclassificazione non va a intervenire nell’ambito del documento di bilancio di previsione, ma a riclassificare le spese già realizzate, ovvero quelle del rendiconto. La seconda, ancor più significativa, riguarda proprio gli esiti del tentativo di riclassificazione, che ha portato a classificare come neutrali al genere la maggior parte delle spese realizzate. La terza, data dal fatto che l’adozione di bilanci di genere sia, ad oggi, prevista *ex lege* soltanto per il bilancio dello Stato e non per “tutte” le pubbliche amministrazioni.

Criticità che sembrano ad oggi persistere nonostante i recenti interventi legislativi che, nel prisma del PNRR, hanno provato a ridefinire il bilancio di genere nell’ordinamento italiano, anche se non di poco conto sono le novità che hanno interessato nella stagione del PNRR l’impianto normativo concernente il bilancio di genere, andando a incidere rispetto alle due dimensioni del bilancio, quella relativa al Rendiconto e quella relativa al bilancio di Previsione.

In particolare con riguardo al bilancio di genere a consuntivo, si è giunti all’introduzione, a partire dal Rendiconto 2022, di una *quarta categoria* nell’ambito della metodologia di riclassificazione delle spese in base al genere, ovvero le c.d. spese da approfondire, vale a dire quelle spese il cui impatto sul divario di genere non è attualmente noto, ma che per le loro caratteristiche (natura della spesa e/o potenziali beneficiari) potrebbero essere classificate come “sensibili”. Si tratta, dunque, di una voce di riclassificazione che presuppone la possibilità di ulteriori approfondimenti volti a verificare i possibili impatti diretti o indiretti sulle disuguaglianze di genere e dunque una classificazione diversa da quella tradizionalmente adottata, in modo da ridurre l’elevato spazio che occupano le spese cosiddette neutrali, quali spese che limitano di fatto il carattere trasversale del diritto alla parità di genere e dunque una piena effettività. È se è vero che

ad oggi non sembra che questa quarta categoria sia stata ancora adottata, è pur vero che questa lascia almeno una porta aperta all'auspicio di una inversione di rotta del processo di riclassificazione.

La seconda novità della stagione del PNRR è andata, invece, ad incidere sulla fase del bilancio di previsione, innovando l'assetto informativo relativo ai documenti di finanza pubblica, ed includendo anche un'analisi preventiva delle spese secondo una lettura orientata a distinguere l'impatto di genere. Nello specifico a decorrere dall'anno 2023 per il disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi *allegati conoscitivi* nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche.

Per la prima volta, dunque, a partire dal 2024 è possibile analizzare la spesa pubblica secondo una prospettiva di genere sia in termini di previsione della spesa sia in termini di rendicontazione. L'analisi sul bilancio di genere, condotta in fase di programmazione della spesa, rappresenta, dunque, un'ulteriore fonte di dati, che si aggiunge a quella sul rendiconto già avviata dal 2016 (art. 38-septies della legge n. 196 del 2009).

Certo è che, nonostante gli importanti passi avanti, il limite maggiore resta, oltre a quello del limitato perimetro oggettivo dell'opera di rilettura secondo una prospettiva di genere, quello della prospettiva di genere a carattere preminentemente binario (donna/uomo), che non è rispondente alla logica dell'identità di genere quale diritto fondamentale della persona (donna/uomo/non binaria). In sostanza emerge l'inadeguatezza di un paradigma giuridico culturale che vede le diseguaglianze di genere come contrapposizione tra uomo e donna, lasciando ancora in disparte la questione del non binarismo. E questo nonostante che, negli ultimi anni, non siano poche ad esempio le Università italiane che hanno impegnato risorse pubbliche (e conseguenziali poste di bilancio) per adeguare i propri spazi immateriali e materiali alle esigenze delle persone non binarie, dai regolamenti per le carriere *alias*, ai c.d. bagni "genderless" senza distinzione di genere.

4. *Alcune brevi riflessioni conclusive*

Volendo a questo punto provare a fare qualche breve riflessione conclusiva, è possibile rilevare come ormai la condizione non binaria emerga con forza all'attenzione del legislatore, quale primo interprete della sensibilità sociale, e come, questo complesso aspetto riguardante il genere, sia presente nell'organizzazione e nell'agire di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in particolare in quelle che si occupano di sanità.

Il che ovviamente rafforza l'idea che l'assenza di un bilancio di genere che guardi al diritto all'identità di genere è una carenza che va colmata, anche perché al di là dell'attuale latitanza del quadro normativo, il diritto all'identità di genere necessita in ogni caso di diverse forme di intervento pubblico per potersi realizzare pienamente, in particolare modo da parte delle strutture sanitarie. Ciò porta a evidenziare come da questa visuale si preannunci la necessità ancora più forte di un dialogo tra bilancio di genere e medicina di genere, traguardo che richiede anche un approccio che ripensi il processo di programmazione del bilancio, non soltanto dello Stato ma di tutti i bilanci pubblici (regione, enti locali, ASL) in termini di diritto alla salute di genere.

In altre parole, le considerazioni sin qui svolte portano a mettere in luce che sussiste una stretta relazione tra diritto all'identità di genere e diritto alla salute, e questo conduce ad evidenziare ulteriori criticità. Infatti, mentre sul versante medico-scientifico si può affermare che sono stati fatti molti passi in avanti, grazie all'impulso internazionale, europeo, nazionale, non altrettanti passi in avanti sono stati fatti sul piano politico, considerata l'inadeguatezza a tutt'oggi della costruzione del bilancio di genere.

Il rapporto tra questi due diritti rende ancora più evidente il loro forte condizionamento finanziario, posto che a risentire delle scelte finanziarie legate all'uno o all'altra politica pubblica non è soltanto il diritto all'identità di genere ma di riflesso anche il diritto alla salute di genere, e viceversa.

Pertanto, al di là delle enunciazioni di rito, la dimensione dell'effettività del diritto all'identità di genere e del diritto alla salute, in tutte le sue declinazioni, passa inevitabilmente dall'impatto che le politiche pubbliche nella loro declinazione economica e finanziaria possono avere sulle disegualianze di genere. E questo nonostante che la nostra Co-

stituzione riconosca esplicitamente il diritto alla salute come diritto fondamentale, e nonostante che la Corte costituzionale, in più occasioni, abbia affermato che il diritto alla salute è un diritto fondamentale non comprimibile e non condizionabile dalle risorse finanziarie.

Del resto, quello che sta emergendo nelle ultime manovre di bilancio dello Stato è un definanziamento della spesa per la sanità pubblica, con conseguenti effetti negativi sul diritto alla salute *tout court*, e, ancor più sul diritto alla salute di genere. Considerazioni che portano a chiedersi quali riflessi avranno sui bilanci di genere dello Stato queste mascherate forme di *spending review* della spesa pubblica, nonostante che in ambito nazionale si continui ad affermare la coerenza delle ultime manovre con il programma Next Generation EU fortemente orientato all'inclusione di genere ed al contrasto alle discriminazioni di genere, e che il PNRR preveda espressamente alla Missione 6 salute, finanziamenti a supporto della sanità pubblica (M6C1 reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, e M6C2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale,) e collochi il genere negli obiettivi trasversali di tutte e 6 le missioni in cui il Piano sviluppa i suoi obiettivi.

Invero rilevare il rapporto tra diritto alla parità di genere (e ancora di più tra il diritto all'identità di genere), diritto alla salute e bilancio di genere risulta assai complesso, anche in relazione alla dimensione e eterogeneità delle voci del bilancio dello Stato.

Diverso potrebbe essere, anche se complesso, provare ad adottare un tale metodo, partendo dal notevole lavoro svolto dal gruppo di ricerca del bilancio dello Stato, ai bilanci delle aziende sanitarie, e forse anche ai bilanci regionali, nei quali la spesa sanitaria assorbe la maggior parte delle risorse.

Questo vorrebbe dire, innanzitutto, promuovere analisi di bilancio capaci di evidenziare quanta parte e quali voci del bilancio di un'amministrazione siano (in modo diretto o indiretto) classificabili in rapporto all'impatto sulle variabili di genere. Valutazione che andrebbe svolta per tutti i documenti del ciclo di bilancio, sia quelli a carattere *ex ante* che *ex post*.

Da qui la complessità di un approccio di genere al diritto del bilancio e anche al diritto alla salute, e dunque anche della sua declinazione nei corrispondenti servizi sanitari resi dalle amministrazioni. Il diritto alla salute di genere non dovrebbe infatti dipendere dalla condotta dei

singoli professionisti, o della singola regione, o della singola azienda sanitaria, ma dovrebbe portare a “cambiare le regole del gioco”, incidendo su pratica e servizi, e questo dovrebbe essere “visibile” nei documenti di bilancio.

L'effettività del diritto alla salute di genere passa, dunque, anche da un dialogo *ad hoc* con nuovi modelli di bilancio di genere, tutti da investigare, e che forse potrebbero trovare nelle amministrazioni sanitarie un “banco di prova privilegiato”, magari supportate da linee guida a carattere generale adottate dal Ministero della salute, al fine di “indirizzare” futuri esperimenti da parte di alcune regioni, evitando il crearsi di un *millefleur* di pratiche difficilmente comparabili, in un campo come quelle della spesa sanitaria noto per le gravi differenze di spesa da regione a regione, in modo da evitare che la costruzione di questi percorsi non diventi anche essa stessa “spreco di risorse”, di nuove “diseguaglianze economiche, sociali e in particolare di genere” a carattere territoriale.

È dunque evidente che, *de iure condendo*, è necessaria una legge che prenda in considerazione più che un “bilancio di genere” un “bilancio di identità di genere”, posto che il bilancio quale bene pubblico, non è forma ma sostanza, come ha ricordato in modo emblematico la Corte costituzionale sottolineando che “anche attraverso i semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati possono essere prodotti effetti novativi dell'ordinamento. Questi ultimi costituiscono scelte allocative di risorse ...rientranti nella tavola complessiva dei valori costituzionali” (Corte cost., n. 10/2016, *Considerato in diritto* punto 2).

Operazione non semplice e densa di implicazioni, se si considera che gli interventi sui bilanci pubblici devono comunque tener conto di ragioni “tecniche” e “contabili” nazionali ed europee, inerenti il rapporto deficit/Pil e debito/Pil. Il che porta a dover ammettere che, alle soglie del 2026, non è possibile dare una risposta sul “se” e sul “quando” un bilancio di identità di genere possa trasformarsi in realtà.

Quel che è certo, è il fatto che se ne cominci a parlare. Questo potrebbe rappresentare un buon inizio (o almeno non resta che augurarselo)...

Riferimenti bibliografici

- BALESTRINO A., BERNASCONI M., CAMPOSTRINI S., COLOMBINI G., DEGNI M., FERRO P., ITALIA P.P., MANZETTI V. (a cura di), *Democrazia e bilancio pubblico. Atti del secondo Convegno Nazionale di Contabilità Pubblica Venezia 28-29 novembre 2019*, Napoli, 2021.
- BERGO M., *Il coordinamento della Finanza Pubblica e Autonomia Territoriale. Tra armonizzazione e Accountability*, Napoli, 2018.
- GIANI L., *Appropriatezza dell'amministrazione ed effettività dei diritti fondamentali*, in G. COLOMBINI, M. D'ORSOGNA, L. GIANI (a cura di), *Territori e istituzioni. Problemi e prospettive nel tempo della Ripartenza*, Napoli, 2023, 25 e ss.
- POSTERARO N., LIBERALI B. (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere*, Napoli, 2025.
- SIMONATI A., *L'adozione del bilancio di genere: una sfida reale (e realistica) per banche e assicurazioni? Riflessioni sparse di una giurista*, in *Istituzioni del Federalismo*, 2012.
- ZENCOVICH ZENO V., *Identità personale (voce)*, in *Dig. Disc. priv. sez. civ.*, IX, 1993, 294 e ss.

IL LINGUAGGIO NON DISCRIMINATORIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Francesco Merenda*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il linguaggio amministrativo in evoluzione – 3.

Il quadro normativo e i documenti organizzativi delle pubbliche amministrazioni – 4. Il linguaggio non discriminatorio tra doverosità della funzione amministrativa e approccio di cura – 5. Semplificazione amministrativa *vs.* promozione della parità di genere: un territorio di frizione per il linguaggio amministrativo. – 6. Quale possibile evoluzione?

1. *Introduzione*

Il nesso tra il linguaggio amministrativo e le dinamiche caratterizzanti un dato momento storico costituisce una imprescindibile chiave di analisi per comprendere i fattori che determinano l'evoluzione di questo fenomeno, sia dal punto di vista meramente stilistico che contenutistico e rappresentativo. Infatti, siffatta consapevolezza era già presente in alcuni studiosi del XIX secolo, i quali si accingevano a studiare il linguaggio dei pubblici uffici in relazione alla sua evoluzione semantica. Un esempio significativo di tale approccio è rinvenibile nel *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* di G. Rezaschi, che è stato pubblicato nel 1881. Fin dalle prime pagine dell'opera, l'autore riconosceva la complessità dell'argomento trattato e cercava, pertanto, di analizzarlo in stretto collegamento con i mutamenti dell'uso della lingua, sostenendo la tesi secondo cui le voci del dizionario dipendono strettamente da fattori storici.

Il linguaggio utilizzato dalla pubblica amministrazione non può dunque essere inteso in modo separato dalle dinamiche politiche, economiche e sociali in cui si inserisce, in quanto non si tratta di un semplice strumento tecnico-formale, ma della rappresentazione dell'indirizzo politico-amministrativo e dell'assetto valoriale dell'ordinamento giuri-

* Assegnista di ricerca in diritto amministrativo e pubblico, Università degli studi di Perugia.

dico vigente. Per giunta, tale linguaggio riflette il modello di Stato, il grado di democraticità, le trasformazioni del tessuto socio-economico e le sensibilità culturali dominanti. Per tali ragioni, esso rappresenta uno strumento mediante il quale le pubbliche amministrazioni non solo comunicano, bensì definiscono e realizzano i rapporti giuridici tra sé e la cittadinanza.

Questo aspetto assume una rilevanza ancora maggiore quando la lente di analisi si concentra sull'uso del linguaggio amministrativo non discriminatorio come strumento e forma di potere, non solo come mezzo di comunicazione, che inevitabilmente contribuisce alla affermazione, difesa e promozione di diritti e bisogni che si manifestano come una risposta alle sfide ed alle opportunità proprie di un contesto storicamente determinato.

Da questa prospettiva, è necessario riconoscere la rilevanza della promozione della parità di genere, anche grazie al linguaggio amministrativo. Poiché l'amministrazione è deputata a promuovere concretamente il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3.2 Cost.), il suo linguaggio dev'essere tale da non veicolare alcun tipo di discriminazione e da non rendere trasparenti alcune categorie sociali, favorendo, al contrario, la massima attuazione dei valori costituzionali di dignità e pari opportunità. Così inteso, il linguaggio amministrativo non solo riflette il cambiamento sociale, ma ne è anche uno strumento chiave per la sua attuazione.

L'obiettivo di questo contributo è quello di riflettere sulla rilevanza per la pubblica amministrazione di un cambiamento di approccio nella comunicazione, sia scritta che orale, alla luce delle nuove sfide e dei diritti che non possono più essere disattesi.

2. Il linguaggio amministrativo in evoluzione

Il linguaggio amministrativo rappresenta una varietà funzionale della lingua italiana, utilizzata dalla pubblica amministrazione nei propri atti, documenti e comunicazioni ufficiali. Esso costituisce uno strumento di esercizio del potere pubblico, ma anche un mezzo essenziale per garantire trasparenza, comprensibilità, partecipazione e controllo da parte dei cittadini e delle cittadine. Tradizionalmente, il linguaggio am-

ministrativo italiano è stato caratterizzato da un marcato formalismo e da un'impostazione burocratica che riflettevano la struttura gerarchica della pubblica amministrazione. Dal punto di vista prettamente linguistico, l'italiano amministrativo viene considerato come una varietà diafasica dell'italiano, ovvero sia una variante della lingua che dipende dallo specifico contesto in cui opera.

La scelta di una sintassi complessa, l'impiego di un lessico tecnico e, in alcuni casi, arcaico, e l'uso diffuso di forme impersonali e di formule fisse, come "visto il decreto", "considerato che", "si comunica che", caratterizzavano un linguaggio che attribuiva importanza alla dettagliata precisione giuridica e alla standardizzazione, a detrimento della chiarezza e della facilità di comprensione. In origine, il lessico amministrativo si presentava come un'espressione di un paradigma autoritativo e verticale, caratterizzato da un'elevata elaborazione formale e da un utilizzo frequente di tecnicismi, latinismi, formule di stile e strutture sintattiche complesse. Questa terminologia non si limitava a rispondere a criteri estetici, ma piuttosto rifletteva la concezione tradizionale della legalità amministrativa, dove l'aderenza a forme rigide garantiva la legittimità e dimostrava la netta separazione tra l'apparato amministrativo e la società civile.

Tuttavia, tale modello si è dimostrato, con il trascorrere del tempo, non più adeguato rispetto alle attuali necessità di semplificazione, trasparenza e partecipazione. L'accresciuta attenzione verso alcuni fenomeni ha spinto il Legislatore e le pubbliche amministrazioni a promuovere un processo di rinnovamento linguistico e stilistico.

Recentemente, la comunità accademica ha mostrato un interesse crescente per il linguaggio amministrativo, riconoscendone una funzione rilevante. Nella dottrina, emergono diverse linee interpretative che possono essere, seppur brevemente, elencate nelle seguenti categorie. *Il linguaggio come elemento integrante i requisiti di legittimità dell'atto amministrativo*, che consta del parere di un'autorevole parte della dottrina amministrativistica, secondo cui la chiarezza del linguaggio costituisce un requisito fondamentale dell'atto (GIANNINI, 1939). *La funzione garantista del linguaggio*. Una scuola di pensiero sostiene che la comprensibilità dell'atto è correlata ai diritti partecipativi. In tal senso, Sabino Cassese ha affermato che la trasformazione del procedimento in uno spazio di garanzia rende imprescindibile che il cittadino possa

comprendere il contenuto degli atti che lo riguardano (CASSESE, 1998). Franco Gaetano Scoca, d'altra parte, sostiene che la chiarezza dell'atto è un presupposto fondamentale del diritto di difesa e una condizione essenziale per una partecipazione efficace al procedimento (SCOCA, 2017). G. Arena riconosce invece alla comunicazione pubblica un ruolo fondamentale nel garantire l'accessibilità del potere pubblico alla cittadinanza (ARENA, 2004). *La critica al formalismo linguistico tradizionale*. Nel contesto della linguistica giuridica, studiosi e studiosi come T. De Mauro e V. Della Valle hanno evidenziato l'opacità del linguaggio burocratico, considerata come una manifestazione di una cultura amministrativa distante dalla cittadinanza. Nell'ambito della dottrina giuspubblicistica, la critica al formalismo, chiaramente non solo linguistico, è ampiamente consolidata (TRAVI, 2003). *Il linguaggio amministrativo tra teorie della semplificazione e qualità della normazione*. Con l'implementazione delle politiche di semplificazione, è emerso un filone di pensiero che mira a coniugare rigore tecnico, chiarezza e linguaggio (FIORITTO, 1997; SEPE, 2003; FORTIS, 2004). Nel campo della comunicazione istituzionale, il quadro organico di criteri tecnico-redazionali del Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche (Dipartimento della Funzione Pubblica, 1997) rappresenta un esempio emblematico di tale fase. *L'approccio inclusivo e multidisciplinare*. La dottrina più recente attribuisce valore a un approccio interdisciplinare, volto a considerare i temi dell'inclusione e dell'accessibilità in raccordo con la comunicazione e il linguaggio amministrativo (D'AMICO, 2023; CAVAGNOLI, 2013). In questa stagione, la dottrina sembra convergere verso l'idea che il linguaggio amministrativo non sia un mero espediente formale, ma piuttosto un elemento costitutivo della legalità sostanziale che guida l'attività amministrativa. Così inteso, il linguaggio amministrativo incide sulla trasparenza, sull'effettività dei diritti partecipativi, sull'efficienza amministrativa e, in generale, sul grado di democraticità della pubblica amministrazione.

Nel corso degli ultimi decenni, il linguaggio impiegato dalla pubblica amministrazione ha dunque subito un'evoluzione profonda, riconducibile alla progressiva trasformazione del rapporto tra amministrazione e cittadinanza.

3. *Il quadro normativo e i documenti organizzativi delle pubbliche amministrazioni*

La disciplina e l'evoluzione del linguaggio amministrativo devono essere comprese alla luce dei principi costituzionali e delle norme che regolano l'azione amministrativa. Il fondamento costituzionale che giustifica, e anzi impone, l'impiego di un linguaggio amministrativo non discriminatorio è rinvenibile principalmente nell'art. 3 della Costituzione italiana. Detto articolo, da un lato, stabilisce il principio di uguaglianza formale, vietando ogni forma di discriminazione basata sul sesso, e, dall'altro, impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona. La dimensione linguistica, quale mezzo di manifestazione simbolica e pratica delle relazioni giuridiche, rientra pienamente in tali ostacoli: un linguaggio che rende non visibili alcune categorie di soggetti o che riproduce disuguaglianze di genere può ostacolare, persino sul piano simbolico, la partecipazione paritaria della popolazione alla vita collettiva. Ulteriori riferimenti normativi sono costituiti dall'art. 97 della Costituzione, che impone i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Questi principi non si limitano alla mera correttezza procedimentale, ma richiedono che l'azione amministrativa sia svolta in modo tale da garantire a tutte le persone pari considerazione e accessibilità. Un linguaggio discriminatorio o che escluda determinate categorie comporterebbe una compromissione dell'imparzialità oggettiva dell'attività amministrativa e della percezione che ne hanno i destinatari, con un impatto negativo sulla fiducia pubblica. Infine, l'art. 2 Cost., riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili della persona, assegna una rilevanza costituzionale diretta alla tutela della dignità individuale e delle identità personali, aspetti che si riflettono nella cura del linguaggio amministrativo. In questa cornice, il linguaggio amministrativo rappresenta una componente fondamentale della struttura costituzionalmente delineata della pubblica amministrazione, che deve garantire un *modus operandi* improntato all'inclusività e alla considerazione delle diversità.

I riferimenti normativi principali che orientano l'uso di un linguaggio amministrativo attento alla parità di genere non risiedono in norme specificamente dedicate alla redazione degli atti, ma piuttosto in quell'in-

sieme di disposizioni che regolano in modo generale la tutela contro le discriminazioni e la promozione delle pari opportunità. In primo luogo, il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) rappresenta il fulcro normativo della materia in esame. Sebbene non intervenga direttamente sul linguaggio amministrativo, esso impone alla pubblica amministrazione di prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sul sesso. La dimensione linguistica, in quanto possibile vettore di stereotipi, risulta pienamente rilevante ai fini dell'applicazione del Codice, in particolare in virtù del principio stabilito dall'art. 1, comma 2, che riconosce alla promozione della parità di genere un valore trasversale. A queste si aggiungono le previsioni del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'affermare all'art. 7 la necessità di adottare misure concrete per garantire l'eguaglianza tra uomini e donne nella vita lavorativa pubblica, presuppone un ambiente amministrativo, e dunque anche comunicativo e linguistico, conforme ai principi di non discriminazione.

È inoltre rilevante il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, che recepisce la direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione, in quanto stabilisce che per discriminazione indiretta si intende qualsiasi prassi o criterio, apparentemente neutro, che possa porre taluni soggetti in una situazione di svantaggio. Pur non essendo esplicitamente connessa al linguaggio, tale definizione può potenzialmente includere anche espressioni amministrative che potrebbero dar luogo a conseguenze discriminatorie.

In assenza di una normativa legislativa ad hoc, la promozione della parità di genere nel linguaggio amministrativo si sviluppa attraverso una serie di documenti organizzativi che, sebbene privi di valore cogente, svolgono un ruolo orientativo per la stesura degli atti amministrativi e della comunicazione. Tra questi, un ruolo precursore è attribuibile alla *Raccomandazione per un uso non sessista della lingua italiana*, elaborata da Alma Sabatini nel 1986 su incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il documento in questione ha dato avvio a una riflessione sistemica sull'utilizzo delle forme femminili nei testi istituzionali e sull'esigenza di superare prassi linguistiche discriminatorie di tipo implicito. Un secondo punto di riferimento è costituito dalle *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo*, predisposte nel 2018 dal Dipartimento per le Pari Opportunità in collaborazione con la

linguista Cecilia Robustelli. Tali documenti costituiscono lo strumento istituzionale principale rivolto alla pubblica amministrazione, fornendo indicazioni tecniche, esempi e criteri redazionali per l'adozione di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere. È significativo, inoltre, il contributo dell'Accademia della Crusca, che in diverse occasioni, attraverso pareri, note ufficiali e interventi, ha sostenuto la legittimità linguistica dell'uso del femminile nelle professioni e nelle cariche pubbliche, offrendo un sostegno scientifico alle pubbliche amministrazioni nel processo di rinnovamento delle proprie pratiche linguistiche.

A livello europeo rivestono particolare rilevanza le *Guidelines for the Use of Language as a Driver of Inclusivity* e la *Gender Equality Strategy* adottate dal Consiglio d'Europa, le quali sollecitano gli Stati membri a promuovere l'impiego di forme linguistiche paritarie nell'elaborazione degli atti e dei documenti di carattere pubblico. Anche la Commissione europea ha predisposto specifici materiali di indirizzo, tra cui le *Guidelines for Gender-Neutral Language*, destinati alle istituzioni dell'Unione e alle amministrazioni nazionali, al fine di orientarne le prassi redazionali verso un linguaggio maggiormente inclusivo.

A completamento di questo quadro intervengono i numerosi documenti adottati a livello territoriale, tra cui linee guida, manuali, vademecum e piani, emanati da Regioni, Comuni, Università e dagli altri enti pubblici, i quali hanno sviluppato repertori terminologici e protocolli di scrittura ispirati ai principi di inclusività delineati negli atti di indirizzo nazionali. Detto ciò, questi documenti sono importanti, poiché emblematici del fatto che le singole realtà amministrative tentano di contribuire alla causa, seppur di fronte ad un vulnus normativo a livello nazionale.

4. *Il linguaggio non discriminatorio tra doverosità della funzione amministrativa e approccio di cura*

Il linguaggio adottato dalla pubblica amministrazione costituisce, come già evidenziato, uno strumento fondamentale per l'attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, uguaglianza e buon andamento. In tale prospettiva, l'impiego di un linguaggio non discriminatorio, tanto nella comunicazione scritta quanto in quella orale, non può essere

considerato una mera opzione stilistica, ma si configura quale dovere intrinseco all'esercizio della funzione amministrativa. La pubblica amministrazione, infatti, non si limita all'erogazione di servizi: mediante i propri atti e le proprie determinazioni, essa produce anche significati, riconoscimenti e relazioni. Ne deriva che le modalità espressive adottate incidono direttamente sulla percezione dei diritti e sulla possibilità, per ciascun individuo, di riconoscersi pienamente nei processi che governano l'organizzazione e l'azione amministrativa.

L'inclusività del linguaggio si configura, pertanto, come un elemento fondamentale del dovere amministrativo: laddove la pubblica amministrazione è tenuta a garantire pari dignità e pari accesso, anche le sue modalità comunicative devono riflettere tale impegno. L'adozione di un linguaggio sensibile alle differenze di genere, che eviti stereotipi e forme di negazione, non solo risulta coerente con la progressiva evoluzione del sistema dei diritti, bensì consente di consolidarne la portata. Impiegare un linguaggio inclusivo implica il riconoscimento della pluralità delle soggettività che interagiscono con gli uffici amministrativi e la promozione di un'uguaglianza sostanziale, che vada oltre l'aspetto meramente formale. Si evince, pertanto, che la corretta formulazione del linguaggio non rappresenta una facoltà discrezionale, né un mero adempimento formale, bensì un dovere inderogabile per il personale della pubblica amministrazione, il quale deve porsi in modo tale da assicurare l'accessibilità totale dei propri atti, la riconoscibilità di tutti i destinatari e la neutralità rispetto alle identità personali. Il rispetto della parità di genere e, più in generale, il contrasto alle discriminazioni linguistiche si configurano pertanto come parte integrante della buona amministrazione, intesa non solo come efficienza organizzativa, ma anche come adeguamento ai valori costituzionali che presidiano il contenuto e le forme del comportamento amministrativo. In questa prospettiva, la valorizzazione di un linguaggio amministrativo non discriminatorio può essere considerata come una manifestazione significativa della doverosità amministrativa. Infatti, tale linguaggio garantisce che, nell'esercizio delle sue funzioni, l'azione amministrativa rifletta e dia attuazione ai principi sanciti dall'ordinamento, rendendo la comunicazione del settore pubblico uno strumento di inclusione, trasparenza e piena realizzazione degli interessi collettivi.

Accanto alla dimensione della doverosità, è necessario affiancare un approccio di cura, concetto recentemente diffuso in dottrina da Ales-

sandra Pioggia (PIOGGIA, 2024). Tale orientamento non introduce un elemento emotivo o paternalistico, ma piuttosto sottolinea la responsabilità relazionale dell'amministrazione nei confronti delle persone. La cura, in questa prospettiva, si concretizza nell'attenzione meticolosa agli effetti del linguaggio e nella consapevolezza che la comunicazione pubblica può facilitare o ostacolare l'accesso ai diritti, può includere o escludere, può rendere visibili o invisibili determinate esperienze.

Il collegamento tra linguaggio amministrativo non discriminatorio e approccio di cura è particolarmente rilevante perché consente di superare una visione rigidamente formalistica della comunicazione istituzionale e di riconoscere, invece, il suo carattere profondamente relazionale. In questo quadro, il linguaggio è uno degli strumenti principali attraverso cui tale cura si manifesta. Il linguaggio amministrativo, che è tradizionalmente percepito come tecnico, neutro e impersonale, esercita invece un impatto concreto sul godimento dei diritti. Assumendo tale prospettiva, la cura non consiste nel proteggere le persone, ma nel prendere sul serio il fatto che le "parole amministrative", pur rimanendo in un apparente quadro di legalità, possono ferire, escludere o marginalizzare, così come possono includere, valorizzare e legittimare.

Un linguaggio amministrativo non discriminatorio può essere inteso come una forma di cura sia in relazione alla valorizzazione delle differenze sia alla qualità della relazione tra funzionari/e e cittadinanza. L'adozione deliberata di terminologia appropriata consente alla pubblica amministrazione di riconoscere la pluralità dei soggetti, non solo in termini di genere, ma anche di condizioni personali, sociali e culturali. L'eliminazione del maschile sovraesteso, l'uso di formule linguistiche che rispettino le identità femminili o non binarie e il controllo nei confronti di espressioni potenzialmente stigmatizzanti sono pratiche di cura, in quanto rispondono al bisogno fondamentale di riconoscimento della dignità individuale. In parallelo, la cura si manifesta come responsabilità verso la qualità del rapporto istituzionale: un linguaggio non discriminante non si limita alla corretta applicazione del principio di uguaglianza, ma rappresenta uno strumento per costruire fiducia, favorire la trasparenza dei processi e promuovere la partecipazione. Una comunicazione rispettosa e non discriminatoria consente, infatti, alle persone di rapportarsi con il sistema amministrativo senza avvertire un senso di emarginazione o desistere dalla richiesta di servizi o informazioni.

Tale prospettiva si pone in linea con i contributi di diverse studiosi (Sabatini, Robustelli, Gheno), secondo le quali la lingua influisce sulla definizione dello spazio sociale delle persone.

La cura nell'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio diventa così una virtù amministrativa, una modalità di esercizio della funzione pubblica che rende l'amministrazione più vicina, più responsabile e più capace di promuovere l'effettività dei diritti.

Un linguaggio amministrativo non discriminatorio non è solo uno strumento tecnico per discriminazioni e stereotipi, bensì una pratica di cura nei confronti della cittadinanza. Adottarlo, a prescindere dagli obblighi normativi, significa assumerlo come scelta etica e deontologica, capace di migliorare la qualità dell'agire amministrativo e rafforzare la fiducia pubblica. La parità linguistica diventa così strumento di riconoscimento, garanzia dei diritti e consolidamento del rapporto tra istituzioni e cittadinanza, costituendo parte integrante della missione democratica della pubblica amministrazione.

5. Semplificazione amministrativa vs. promozione della parità di genere: un territorio di frizione per il linguaggio amministrativo

L'emergere del tema del linguaggio non discriminatorio nelle pubbliche amministrazioni si colloca all'intersezione di due tendenze: da un lato, la spinta verso la semplificazione, che privilegia linearità formale e riduzione della variabilità redazionale; dall'altro, l'evoluzione delle politiche di promozione di genere, che richiede una rielaborazione del linguaggio istituzionale come strumento per l'attuazione delle norme costituzionali. Il confronto tra le due prospettive mette in luce la complessità del rapporto tra linguaggio tecnico-giuridico, efficienza amministrativa e garanzie costituzionali, delineando un quadro in cui il linguaggio non può più essere considerato un elemento neutro o meramente secondario rispetto alla forma dell'atto.

Nel contesto della semplificazione amministrativa, la standardizzazione del linguaggio assume un ruolo cruciale nel garantire prevedibilità, omogeneità e comprensibilità della comunicazione istituzionale. Il linguaggio amministrativo viene così strutturato su formulazioni che presentano una bassa variabilità, spesso organizzate attorno al cosiddetto

“maschile neutro”, nella convinzione che ciò garantisca efficienza comunicativa e stabilità semantica. Studi recenti hanno messo in evidenza come tale ricerca di semplificazione generi una propensione alla “conformità testuale”, funzionale alla certezza giuridica e alla chiarezza degli atti. Tuttavia, tale impostazione solleva interrogativi teorici significativi: la presunta neutralità del linguaggio amministrativo può apparire come un’illusione, con il rischio di perpetuare configurazioni simboliche tradizionali e di riflettere una prospettiva implicitamente maggioritaria e discriminatoria, piuttosto che una reale esigenza di tecnica procedimentale.

Parallelamente, il sistema amministrativo è stato investito dal progressivo consolidamento delle politiche di pari opportunità e dei principi di eguaglianza sostanziale di rango costituzionale e sovranazionale. Le politiche di genere promuovono l’adozione di un linguaggio amministrativo non discriminatorio, incoraggiando l’uso di terminologia e formulazioni che rispettino la parità e la dignità di tutte le persone. Contemporaneamente, tali politiche introducono modelli linguistici non convenzionali e forme innovative per la comunicazione, sia scritta che orale, della pubblica amministrazione. Ciò implica che l’uso di nuove formulazioni verbali, quali perifrasi neutre, plurali inclusivi o altre soluzioni linguistiche, da parte della pubblica amministrazione, risulta fondamentale per garantire una maggiore inclusività e rispetto delle diversità.

Si evince, pertanto, che il linguaggio amministrativo è caratterizzato da una tensione strutturale: da un lato, l’esigenza di chiarezza, snellezza e uniformità propria della semplificazione; dall’altro, la necessità di garantire inclusività e parità di rappresentazione derivante dalle politiche di genere. La sfida per la pubblica amministrazione risiede nel raggiungere un equilibrio tra questi due obiettivi, favorendo lo sviluppo di modelli comunicativi che siano in grado di coniugare efficienza ed inclusività, senza sacrificare la chiarezza e l’effettiva attuazione dei principi costituzionali di pari trattamento e non discriminazione.

6. *Quale possibile evoluzione?*

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si evince un quadro che rimane significativamente condizionato da orientamenti ideologici propri della classe politica attuale. Nel passato recente, si era osservata

una certa apertura verso questo approccio. Tuttavia, in seguito alle critiche rivolte alla cosiddetta “woke culture”, l’adozione di un linguaggio amministrativo rispettoso delle diverse identità viene oggi interpretata come espressione di tale cultura, piuttosto che come una reale esigenza dei tempi attuali. È opportuno notare però che le pubbliche amministrazioni stanno cercando di definire questo ambito, sebbene non vi sia ancora un quadro normativo nazionale. Ciononostante, è doveroso evidenziare che i progressi raggiunti finora risultano esigui rispetto ai bisogni concreti che necessitano indubbiamente di un’attenzione e di una tutela da parte della pubblica amministrazione.

Il tema dell’adeguamento del linguaggio amministrativo alle istanze delle persone non binarie rappresenta attualmente una delle questioni più complesse e innovative all’interno del dibattito tra diritto e linguaggio. Le riflessioni ormai consolidate sull’uso del genere femminile nei documenti pubblici sono state affiancate dalla necessità di interrogarsi sulle soluzioni linguistiche più appropriate per rendere visibile, nei documenti amministrativi, la presenza di soggettività non binarie, garantendo così l’attuazione dei principi costituzionali di dignità, eguaglianza e non discriminazione.

In tale ambito, l’impiego di segni grafici quali la schwa (ə) o l’asterisco (*) è stato oggetto di ampi dibattiti, in alcuni casi proposti come strumenti per neutralizzare la marcatura di genere di sostantivi e participi. Tali soluzioni, sebbene nate in ambito sociolinguistico e ampiamente diffuse in contesti non formali, si rivelano problematiche se applicate alla sfera della comunicazione amministrativa. La schwa, nonostante evochi un genere “neutro” o inclusivo, non è parte integrante del sistema grafico e fonetico della lingua italiana standard e non può essere pronunciata in modo univoco. Tale scelta può dar luogo a incertezza interpretativa, ostacoli all’accessibilità dei testi e un possibile pregiudizio alla certezza del diritto. In tal senso, la pubblica amministrazione dovrebbe adottare formule linguistiche chiare, stabili e trasparenti. La dottrina più attenta ha osservato che questi strumenti contribuiscono socialmente alla visibilizzazione delle identità non binarie, ma non possono ancora essere usati come lessico normativo o amministrativo.

In conclusione, sebbene gli strumenti più innovativi della sociolinguistica, quali la schwa o l’asterisco, non risultino, allo stato attuale, compatibili con le esigenze di formalità e leggibilità del linguaggio am-

ministrativo, ciò non impedisce alla pubblica amministrazione di adottare forme linguistiche inclusive di tutte le identità di genere.

La pubblica amministrazione è dunque chiamata, oggi più che mai, a confermare il proprio ruolo costituzionale e trasformativo della società, anche affrontando la questione del proprio “sistema linguistico”. Il linguaggio rappresenta un veicolo di fondamentale importanza per la democrazia, soprattutto in periodi di difficoltà come quelli attuali.

Riferimenti bibliografici

- ARENA G., *La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni*, Rimini, 2004.
- CAVAGNOLI S., *Linguaggio giuridico e lingua in genere. Una simbiosi possibile*, Alessandria, 2013.
- CASSESE S., *Il cittadino e l'amministrazione pubblica*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1998, 1015 e ss.
- CORTELAZZO M., *Il linguaggio amministrativo. Principi e pratiche di modernizzazione*, Roma, 2021.
- D'AMICO M., *Parole che separano. Linguaggio, Costituzione, diritti*, Milano, 2023.
- DE MAURO T., *L'educazione linguistica democratica*, Bari-Roma, 2018.
- FIORITTO A., *Il linguaggio delle amministrazioni pubbliche*, in R. BOMBI (a cura di), *Manuale di comunicazione istituzionale e internazionale*, 2013, 149 e ss.
- FORTIS D., *Semplificazione del linguaggio amministrativo: validità e limiti delle linee guida*, in *Rivista italiana di comunicazione pubblica*, 2004, 48 e ss.
- GIANNINI S.M., *L'interpretazione dell'atto amministrativo e la teoria giuridica generale dell'interpretazione*, Milano, 1939.
- GHENO V., *Linguaggio ampio: una possibile strada verso la convivenza delle differenze*, in I. BIEMMI (a cura di), *Quanti generi di diversità*, Siena, 2023, 57 e ss.
- PIOGGIA A., *Cura e pubblica amministrazione: come il pensiero femminista può cambiare in meglio le nostre amministrazioni*, Bologna, 2024.
- ROBUSTELLI C., *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo*, Firenze, 2013.
- SABATINI A., *Il sessismo nella lingua italiana*, Roma, 1987.
- SEPE S., *La semplificazione del linguaggio amministrativo. Presidenza del Consiglio dei ministri*, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 2003.
- SCOCA G.F., *Diritto amministrativo*, Torino, 2017.

LA FUNZIONE SOCIALE DELL'AVVOCATURA NEL PATROCINIO DEI PROCEDIMENTI DI AFFERMAZIONE DI GENERE

Roberta Parigiani*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Divincolarsi tra il dato normativo e le variabili concrete. – 3. Tra esigenza concreta e rincorsa al precedente giurisprudenziale.

1. *Premessa*

Se c'è una materia che incarna ed esemplifica quel dialogo armonioso tra tecnica giuridica e funzione sociale, è quella legata ai diritti della personalità, di cui l'affermazione di genere è massima espressione.

È allora evidente che tali procedimenti necessitino un approccio difensivo specificamente attento a riverberare la consapevolezza «della dignità della professione forense e della sua funzione sociale» richiamata dall'art. 8 della La Legge professionale forense: un approccio che legga l'istanza identitaria non alla stregua di un generico procedimento civile, ma che tenga conto della portata enorme e profonda del diritto che si intende far valere, sia per la persona richiedente, sia per la conseguenza sociale che il riconoscimento di tale diritto comporta.

Le persone transgender e non binarie, difatti, attraverso l'incardimento dei procedimenti di cui alla L. n. 164/82 e D.Lgs. n. 150/2011 portano all'attenzione del giudicante una richiesta erede di complessità politiche, culturali, sociali ed umane enorme, sfidando – talvolta anche in modo radicale – precostruzioni e preconetti che non di rado affliggono anche il ragionamento giuridico del legislatore, del giudice e delle corti superiori.

Patrocinare i procedimenti di affermazione di genere, vuol dire comprendere innanzitutto questa specificità, senz'altro rara e forse unica, attraverso la quale è possibile scrutare l'Ordinamento non solo in

* Avvocata del Foro di Siena. Presidente del Movimento Identità Trans (MIT).

funzione delle sue norme, ma soprattutto in considerazione della ratio pregiudiziale che sovente le ispira.

2. *Divincolarsi tra il dato normativo e le variabili concrete*

Cosa voglia dire in concreto prendere in carico l'incardinamento di un procedimento di cui alla L. n. 164/82 e D.Lgs. n. 150/2011 non può essere definito a priori: il fatto che la risalente disposizione sia nominalmente semplice e snella non deve far dedurre altrettanta linearità dinnanzi alla prassi ordinaria delle Corti di merito.

Almeno due variabili debbono essere contemplate: il disomogeneo accesso ai servizi sanitari che le persone transgender patiscono e la disomogenea applicazione di un dato normativo che, invece, dovrebbe richiamare la più solida uniformità giurisprudenziale.

Sul piano dell'accesso sanitario, come noto, il territorio nazionale è costellato da una penuria di centri specialistici pubblici o convenzionati, in grado di rilasciare la documentazione sanitaria sovente voluta dalle corti di merito.

Questa penuria, oltre a congestionare i pochi centri e consultori pubblici attivi, costringe le persone trans all'alternativa tra migrare alla ricerca del centro più vicino (o più rapido) o rivolgersi direttamente a specialisti privati.

È allora fondamentale conoscere la giurisprudenza del foro ove il procedimento andrà instaurato, così da prevenire eventuali complessità laddove la presa in carico medica a cui la parte sia stata in concreto in grado di accedere non sia immediatamente comprensibile al giudice relatore, eventualmente abituato a giudicare su percorsi affermativi diversi.

Ma v'è di più.

Ed infatti, se oggi è ormai consolidata – tra le persone transgender – l'idea che il percorso affermativo medicalizzato debba essere supportato da specialisti del settore medico, non è raro trovarsi al cospetto di percorsi affermativi medicali, compiuti però in anni o decenni dove la prassi della comunità era quella legata all'auto-somministrazione endocrinologica.

Anche in questo caso non può che essere compito di chi accompagna la parte nell'iter giudiziario illustrare al Tribunale le complessità ma

anche la diversità con cui nei decenni le persone trans hanno proceduto ad affermare medicalmente il proprio genere.

In definitiva, come già sostenuto supra, è chiaro in che termini si è sostenuto che l'accompagnamento giudiziale nel procedimento di affermazione di genere contempli anche un approccio sociale, culturale ed umano che l'operatore del diritto deve necessariamente portare all'attenzione del Giudice: non solo su un piano di tecnica redazionale dell'atto, ma su un piano di comprensione pragmatica di cosa voglia dire giudicare la vita di una persona e sindacarne il diritto (o meno) al riconoscimento del genere che ella sente di avere.

Tale aspetto sembra purtroppo essere nel tempo perennemente sfuggito alle Corti, anche quando hanno tentato di leggere la soggettività e variabilità nei percorsi affermativi.

Ed infatti, se da un lato già da tempo la Corte di Cassazione aveva osservato la necessità di “tenere conto della pluralità degli che compongono la salute e dell'incidenza negativa che sul benessere e l'equilibrio psico fisico raggiunto rispetto alla propria identità tale obbligo determini” (Cass. civ., n. 15138/2015), quasi mai si è contemplato strutturalmente il fatto che tante di queste variabili, oltre che al fattore legato alla scelta, siano determinate da condizionamenti esterni o limiti sociali non attribuibili alla persona transgender.

Se, per assurdo, ha senz'altro una logica pronunciarsi diversamente su percorsi affermativi diversi in funzione di una scelta soggettiva, appare invece discriminatorio pronunciarsi diversamente su percorsi affermativi che sono stati resi diversi dalle circostanze e non dalla volontà: se una persona transgender non ha avuto la possibilità di essere presa in carico da un centro specializzato di tipo pubblico, la funzione sociale del legale dovrebbe essere quella di sensibilizzare il Collegio a tale variabilità “necessitata” e spiegare i motivi per i quali la documentazione prodotta è stata – in tale ipotesi – solo privata, evitando magari il disporsi di CTU integrative.

Se una persona transgender ha dovuto compiere un percorso affermativo in via totalmente autonoma e senza l'auto di esperti del campo sanitario, è compito del legale evidenziare al Giudice i diversi approcci a cui la comunità transgender nei decenni è stata costretta, così da far soppesare maggiormente l'audizione libera della parte e far tralasciare – nel caso specifico – l'eventuale carenza documentale.

È proprio sugli aspetti sopra menzionati che la seconda variabile – legata alla diversa applicazione da foro a foro della medesima norma – spiega i suoi effetti maggiori.

Si è detto inizialmente: oltre alla richiesta giuridica in senso stretto, il corpo transgender porta nell'aula giudiziaria un momento di frizione e rottura con l'Ordinamento, che spesso deriva da pregiudizi e costruzioni mentali date per scontate.

Non è pertanto superfluo ricordare che questi pregiudizi non appaiono *ex abrupto* tra le pagine dei codici: ma vengono ivi riversate dalle letture degli operatori del diritto: legislatori, giudici ed avvocati.

La differente applicazione in concreto del procedimento di cui alla L. n. 164/82 e D.Lgs. n. 150/2011 è allora anche questo: l'accompagnare la persona transgender all'interno di uno spazio – il Tribunale – e davanti ad un operatore – il Giudice – che è più o meno formato sul tema, ha più o meno sensibilità, ha più o meno capacità di contemplare la variabile umana e più o meno pregiudizi sul portato politico dell'affermazione di genere.

E di nuovo, il ruolo del legale qui è fondamentale: sia nell'immediato, al fine di cercare un approccio costruttivo e non inutilmente conflittuale con un giudicante che potrebbe non aver maturato ancora gli strumenti culturali per riconoscere il pieno diritto della persona istante alla propria identità di genere; sia in prospettiva, per far sì che, dopo quell'udienza di comparizione, il giudicante porti con sé un bagaglio più rifornito di strumenti culturali e teorici per accogliere più fluidamente un eventuale successivo nuovo giudizio di affermazione *ex* L. n. 164/82 e D.Lgs. n. 150/2011.

3. *Tra esigenza concreta e rincorsa al precedente giurisprudenziale*

Contemplare il fattore umano vuol dire anche ammettere che tale prospettiva investe anche gli operatori del diritto, compresi giudici ed avvocati.

Ed in questa dinamica, dinnanzi a quella che abbiamo già visto essere una esigenza identitaria personale ma con profonde ricadute sociali e politiche, non è insolito domandarsi quanto spazio dare all'urgenza del ricorrente dinnanzi all'eventuale possibilità di aprire breccie nell'Ordinamento che vadano a vantaggio di una comunità intera.

Il ruolo del legale, anche qui, è cruciale, ma è un ruolo di bilanciamento.

Dinnanzi ad un precedente importante, v'è spesso un'esigenza concreta che è stata frustrata e contro la cui frustrazione si è cercato rimedio in Corte di Cassazione o in Corte costituzionale.

E talvolta, tale iniziale frustrazione non è accidentale, ma è stata volutamente ricercata, proprio al fine di far emergere la frattura e trovare il conforto di una giurisprudenza innovativa.

Ed allora, quando si vuole deliberatamente superare il personale per approdare nel collettivo, è doveroso che il legale si confronti non solo con l'istante e con se stesso, ma anche con chi quel "collettivo" lo agisce politicamente da decenni, con il proprio corpo, con battaglie e con rivendicazioni complesse ma quotidiane. Le associazioni, i movimenti e le realtà politiche da anni impegnate per le persone transgender entrano difficilmente nelle aule dei tribunali e difficilmente vengono ascoltate: ma è ruolo e compito di un legale davvero interessato al "collettivo" mettere a disposizione tale possibilità ogni qualvolta sia stato proprio lui a ricercare questo fine "plurale" in superamento dell'esigenza "individuale".

È questo uno dei compiti più complessi, senz'altro, perché costringe il legale – *da un lato* – a ridimensionare il proprio protagonismo nella battaglia giudiziaria; *dall'altro*, a confrontarsi con realtà politiche che spesso hanno molto da insegnare, anche a lui stesso e con le quali il dialogo può quindi diventare davvero paritario e non meramente assecdante.

Ma è proprio qui, in questa complessità, che si legge a pieno quel monito prezioso alla funzione sociale: un bilanciamento generoso ed umile, a cui si è disposti solo se si è davvero colto la profondità umana che l'affermazione di genere porta con sé e che il legale deve esser capace di cogliere quando ne accompagna, in giudizio, le istanze normative.

APPENDICE

INTRODUZIONE A DUE DOSSIER

Nella sezione “dossier” del sito *Biodiritto* sono disponibili in open access due raccolte che sono state effettuate nell’ambito delle attività del progetto T.R.A.N.S.: una include i **principali riferimenti normativi e giurisprudenziali italiani inerenti all’identità di genere**; un’altra include i **principali riferimenti normativi inerenti all’identità di genere nei singoli Stati europei**.

Si riportano in calce le intro scritte dal curatore e dalla curatrice delle due raccolte (Francesco Dalla Balla, assegnista di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico presso l’Università di Trento, e Maria Vittoria Izzi, dottoranda di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento).

IL DIRITTO ALL’IDENTITÀ DI GENERE IN ITALIA

La disciplina italiana in materia di autodeterminazione dell’identità di genere deriva da un complesso e delicato incastro di formanti. Le disposizioni di rango primario – ricavabili dalla legge n. 164/1982 e, per i profili più strettamente processuali, dal d.lgs. 150/2011 e dal d.lgs. n. 164/2024 – consolidano infatti soltanto uno dei tasselli che concorrono a comporre una normativa “caleidoscopica”, che presenta crescenti elementi di complessità tecnica.

L’effettiva portata delle relative disposizioni legislative, in primo luogo, può essere compresa soltanto se illuminata alla luce dei ripetuti interventi della giurisprudenza ordinaria, costituzionale e internazionale. Dapprima, i plessi interni hanno fatto registrare arresti importanti sul fronte dell’interpretazione costituzionalmente conforme della legislazione (Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2015, n. 15138; Corte cost. n. 221/2015). Più recentemente, la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale

dell'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011 da parte della Consulta ha profondamente modificato gli equilibri interni al processo civile per la rettificazione anagrafica del sesso e l'autorizzazione all'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari, avvicinando la disciplina dei trattamenti *gender affirming* ad alcuni dei principi che regolano, in generale, l'attività medico-sanitaria ai sensi della legge n. 219/2017 (Corte cost., n. 143/2024).

Anche la giurisprudenza della Corte EDU ha sortito un impatto decisivo nell'ancorare alla Convenzione il fondamento giuridico dell'identità di genere, stimolando l'evoluzione dei sistemi nazionali verso la condivisione di alcuni postulati di fondo, pur nella varietà delle soluzioni legislative di diritto interno. Ad esempio, dall'art. 8, in materia di rispetto della vita privata e familiare, i Giudici di Strasburgo hanno tratto l'obbligo, in capo agli Stati, di predisporre procedure rapide, trasparenti e accessibili per il riconoscimento dell'identità di genere (CEDU, 11 ottobre 2018, *S.V. c. Italia*, ricorso n. 55216/08), che non può essere mai subordinata all'esecuzione di un intervento chirurgico. L'affinamento dei principi giurisprudenziali da parte della Corte ha finito per affidare – come sottolineato nelle pronunce più recenti – un margine di apprezzamento sempre più ristretto in capo ai legislatori nazionali (CEDU, 16 luglio 2020, *Rana v. Ungheria*, ricorso n. 40888/17).

Il carattere “multilivello” della disciplina in materia di affermazione dell'identità di genere è stato tuttavia reso ancor più evidente dai recenti interventi della Corte di giustizia dell'UE. In prima battuta, i Giudici dell'Unione hanno rimarcato la consonanza tra l'art. 7 della Carta di Nizza (CDFUE) e gli obblighi derivanti in capo agli Stati membri in forza dell'art. 8 CEDU (CGUE, 4 ottobre 2024, c. C-4/23, *Mirin*). Di recente, la Corte ha affermato che le procedure nazionali per l'aggiornamento dell'identità anagrafica in senso coerente con l'identità di genere rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR), trattandosi di un dato personale meritevole di rettifica secondo le procedure previste – e direttamente applicabili *ex art.* 288 TFUE – in materia di *data protection*.

Inoltre, il mancato aggiornamento di un impianto normativo risalente – perlomeno nei suoi tratti caratterizzanti – agli anni '80, ha favorito l'emersione spontanea di “buone prassi” (ad esempio con riferimento alle c.d. carriere *alias*, che trovano legittimazione esclusivamente in atti

di *soft law* o protocolli amministrativi, ma concorrono in maniera determinante all'attuazione dell'art. 2 Cost., nell'alveo del quale la Corte costituzionale ha ricondotto il "diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere", quale "elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrando a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona".

Anche con riferimento all'ordinamento giuslavoristico e alla tutela della salute sul luogo di lavoro, novità importanti provengono dalla contrattazione collettiva e dalla regolamentazione introdotta presso alcune strutture ministeriali, benché nel quadro di una gestazione talvolta complicata, di cui è esemplificativa la vicenda relativa all'identità *alias* – prima attivata e poi temporaneamente "sospesa" a tempo indefinito – presso il Ministero della Difesa.

Il *Dossier* dal titolo *Il diritto all'autodeterminazione di genere in Italia*, pubblicato sul sito www.biodiritto.org, ha dunque l'obiettivo di facilitare la ricomposizione del quadro sistematico, attraverso la raccolta ed indicizzazione dei principali atti che – a vario titolo e livello – concorrono a delineare la disciplina applicabile in Italia, frutto di intersezioni ormai sempre più complesse, che chiamano in causa non soltanto la teoria delle fonti, ma anche il concorso spontaneo della sussidiarietà orizzontale *ex art.* 118, comma 4, Cost., nel promuovere spazi di autodeterminazione più aderenti ad una rinnovata sensibilità società e scientifica.

F.D.B.

LA DISCIPLINA DELLA RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DEL SESSO ANAGRAFICO IN EUROPA

Con la nota sentenza *Goodwin v. UK* (11 luglio 2002, ric. n. 28957/95,), la Corte di Strasburgo ha per la prima volta riconosciuto l'identità di genere alla stregua di un bene giuridico tutelabile nell'alveo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In tale pronuncia, la Corte EDU ha qualificato l'identità di genere come una componente essenziale del diritto alla vita privata e familiare, delineando in capo agli Stati contraenti un obbligo positivo volto ad assicurare strumenti

effettivi per il suo riconoscimento giuridico. Pur ribadendo l'esistenza di un margine di apprezzamento statale circa le modalità attraverso cui garantire tale diritto, per la prima volta, in questa sede, veniva escluso che esso potesse estendersi sino a giustificare la negazione del riconoscimento dell'identità di genere.

Sul piano degli effetti sistemici, la sentenza ha prodotto una duplice conseguenza. Da un lato, la gran parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, adempiendo all'obbligazione positiva così individuata dalla Corte, ha introdotto specifici procedimenti – sul piano legislativo o, in taluni casi, a livello giurisprudenziale – per la rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico. Dall'altro, conseguentemente, *Goodwin* ha segnato il passaggio della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di identità di genere ad una nuova fase. Superato il suo precedente orientamento giurisprudenziale – inaugurato da *Rees v. UK* (17 ottobre 1986, ric. n. 9532/81) e proseguito con *Cossey v. UK* (17 settembre 1990, ric. n. 9532/81) – in cui la riflessione verteva sull'*an* del diritto all'identità di genere nel contesto convenzionale, si è aperta una nuova stagione interpretativa, incentrata sul *quomodo* della sua tutela da parte dei singoli ordinamenti statali (ad esempio, CEDU, 11 settembre 2017, ric. n. 27527/03, *L. v. Lithuania*).

Il secondo consiste, invece, nella chiara varietà riscontrabile negli approcci adottati dai singoli ordinamenti, che tendenzialmente si mostra attraverso i diversi requisiti che a livello normativo vengono fissati per ottenere la rettificazione anagrafica, nonché per la natura del procedimento a tal fine delineato.

Nel contesto europeo, l'analisi comparata consente di distinguere due modelli principali di disciplina.

Il primo, comunemente definito *self-determination* (o *self-identification* o, ancora, *modello elettivo*), attribuisce rilievo centrale alla dichiarazione di volontà del soggetto capace di agire, escludendo la necessità di requisiti medici, psicologici o chirurgici. Tale procedimento, basato integralmente sull'autodeterminazione di genere di ciascun soggetto e di natura esclusivamente amministrativa, può al più prevedere limitazioni di natura meramente anagrafica, come il raggiungimento di una determinata età.

Il secondo modello, tuttora maggioritario, è di tipo *ascrittivo* e subordina la rettificazione anagrafica alla verifica di presupposti ulteriori

rispetto alla volontà del soggetto: condizioni di natura medica (ad esempio, trattamenti ormonali sostitutivi), psicologica (attestazioni di incongruenza di genere) o persino chirurgica (interventi di sterilizzazione o riassegnazione). Nei sistemi che adottano tale modello, il procedimento può assumere forma amministrativa o giurisdizionale, ma in ogni caso l'intervento dell'autorità pubblica non si limita a registrare la volontà individuale, bensì a verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti stabiliti, considerati capaci di produrre effetti costitutivi dell'identità di genere giuridicamente rilevante.

Per le ricadute dirette sulla sfera personale, la giurisprudenza convenzionale ha dedicato ampio spazio alla compatibilità dei requisiti di natura medica – e in particolare chirurgica – con l'art. 8 della CEDU. Infatti, dopo un primo orientamento restrittivo, che limitava il riconoscimento ai soggetti che avevano già effettuato la riassegnazione chirurgica del sesso (nella giurisprudenza della Corte, c.d. *post-operative transsexual*), a partire dal 2015 la Corte ha stabilmente escluso che la sottoposizione ad interventi di sterilizzazione o riassegnazione chirurgica possa essere legittimamente richiesta ai fini della rettificazione anagrafica, giudicando tali condizioni contrarie al diritto al rispetto della vita privata (6 aprile 2017, ricc. nn. 79885/12, 52471/13, 52596/13, V.P., *Garçon e Nicot v. Francia*, tra le altre). Tale approccio, avallato anche da altri organi del Consiglio d'Europa (*Commissioner for Human Rights*, Issue Paper, 2009, *Parliamentary Assembly*, Resolution n. 1728/2010 e *Committee of Ministers*, Recommendation CM/Rec(2010)5) ha condotto la maggior parte degli ordinamenti europei ad espungere siffatti requisiti dalle proprie normative statali.

In generale e sotto un profilo strettamente funzionale, i diversi requisiti previsti e la natura del procedimento prescelto rispondono all'esigenza di bilanciare il principio di autodeterminazione di genere con quello di certezza delle relazioni giuridiche. Inoltre, la definizione dei procedimenti così delineati è idonea a riflettere il grado di partecipazione dell'autorità pubblica nella costruzione giuridica dell'identità personale e di genere.

Come osservato in dottrina, i modelli di riconoscimento dell'identità di genere si distribuiscono lungo un *continuum* che va da soluzioni pienamente autodeterminate a modelli caratterizzati da un elevato grado di eterodeterminazione. Questo dimostra come, sebbene gli Stati non

dispongano più di alcun margine di apprezzamento circa la possibilità stessa di procedere alla rettificazione del sesso anagrafico, essi conservano una, seppur progressivamente ristretta, discrezionalità quanto alle modalità con cui addivenire a tale risultato.

Diversa è la questione dell'identità di genere *non binaria*, rispetto alla quale la Corte di Strasburgo, nella recente sentenza *Y. v. Francia* (31 gennaio 2023, ric. n. 76888/17), ha ritenuto che non sussista un consenso europeo idoneo a vincolare gli Stati, riconoscendo loro un ampio margine di apprezzamento nel mantenimento del binarismo di genere quale principio funzionale all'organizzazione dell'ordinamento giuridico. In tal senso, il mancato riconoscimento giuridico delle identità non binarie non integra, allo stato, una violazione dell'art. 8 CEDU.

La giurisprudenza convenzionale, pertanto, sembra trovarsi oggi in una fase asimmetrica: mentre per le identità binarie il dibattito si concentra sulle modalità di tutela (*quomodo*), per quelle non binarie esso è fermo all'esistenza stessa del diritto a un riconoscimento giuridico (*an*).

In questo senso, quindi, la disciplina interna adottata dai singoli Stati deriva dall'intersezione tra il modello (elettivo o ascrivito) prescelto e l'eventuale riconoscimento di un genere non binario. Nel caso dei modelli ascriviti, poi, come visto, ulteriori differenze possono riscontrarsi in merito ai singoli requisiti prescelti da ciascun ordinamento.

È dunque alla luce di quanto precede che, nel contesto europeo, il *framework* normativo in materia di identità di genere, pur orientato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU – la quale in tale rivela la sua significativa funzione di catalizzatrice di riforme –, si presenta ancora oggi fortemente eterogeneo e frastagliato.

L'utilità, anzitutto pratica, del dossier proposto, intitolato “La disciplina della rettificazione di attribuzione del sesso anagrafico in Europa”, si basa, quindi, sulla predetta eterogeneità.

Il presente contributo, difatti, si colloca nel solco dell'analisi finora delineata, con l'obiettivo di offrire una panoramica sistematica e comparata delle soluzioni normative adottate nei diversi ordinamenti del contesto europeo.

Riunendo, in un unico spazio, i riferimenti alle fonti normative e, laddove esistenti, alle principali pronunce giurisprudenziali nazionali in materia di identità di genere di ciascun Stato membro del Consiglio d'Europa, il presente lavoro mira a fungere da strumento di agile con-

sultazione e, al contempo, di approfondimento critico. La natura composita e sistematica dell'indagine consente infatti di facilitare la comparazione tra le discipline esaminate, mettendo in evidenza convergenze e divergenze, nonché i punti di criticità e i possibili spazi di evoluzione delle discipline nazionali in materia.

Da un punto di vista metodologico, il *dossier* è il risultato di un'attività di ricerca durata circa cinque mesi, fondata sulla consultazione diretta delle fonti normative e delle pronunce giurisprudenziali, sulla loro traduzione e successiva analisi. Di particolare rilievo è stata la consultazione del database "*Legal Frameworks - Legal Gender Recognition*" di ILGA-World, che ha costituito un punto di partenza essenziale per l'individuazione delle fonti giuridiche di riferimento. Tuttavia, il presente lavoro se ne differenzia per impostazione e finalità, proponendosi come strumento integrativo e complementare rispetto ai materiali raccolti da ILGA-World, nonché ai *report* tematici elaborati da altri organismi e ONG internazionali, quali *Transgender Europe* (TGEU), *Human Rights Watch*, o l'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA), altrettanto utili per la realizzazione del presente lavoro.

L'elemento distintivo del *dossier* consiste, infatti, nella riproduzione testuale, tradotta in lingua italiana, dei principali stralci delle norme e delle pronunce nazionali più significative in materia di rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico. Tale operazione di traduzione, condotta individualmente con il supporto di strumenti tecnici (come *DeepL*), ha permesso di restituire con rigore il contenuto giuridico delle fonti, rendendolo accessibile anche a un pubblico non necessariamente specializzato nelle singole lingue di provenienza.

La concentrazione in un solo documento dei principali passaggi normativi e giurisprudenziali, poi, rappresenta non solo una ricognizione utile a una consultazione mirata, consentendo anche una visione d'insieme necessaria per individuare i punti di contatto, le discontinuità e le tendenze evolutive comuni ai diversi ordinamenti.

L'analisi comparata è stata condotta seguendo un modello uniforme, articolato attorno a quattro parametri principali:

- a. la natura del procedimento (amministrativa o giurisdizionale);
- b. la presenza o assenza di requisiti medici, psicologici o chirurgici;
- c. il riconoscimento delle identità di genere non binarie;
- d. l'accesso alla procedura da parte dei minorenni.

L'elezione di tali criteri riflette una precisa scelta metodologica, volta a misurare il grado di incidenza dell'intervento pubblico nella definizione dell'identità di genere giuridicamente rilevante e, per converso, lo spazio riconosciuto al principio di autodeterminazione individuale.

L'esame così condotto consente di delineare alcune tendenze di fondo: da un lato, un progressivo consolidamento del modello di *self-identification*, oggi adottato da un numero crescente di Stati europei; dall'altro, un declino delle discipline che subordinano la rettificazione anagrafica a requisiti di natura medico-chirurgica, ormai considerate incompatibili con il diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU; un minoritario, ma in graduale espansione, riconoscimento giuridico delle identità di genere non binarie.

In conclusione, il presente *dossier* si propone di rappresentare un contributo scientifico volto non soltanto a delineare in maniera sistematica lo stato dell'arte in materia di rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico negli ordinamenti europei, ma anche a fornire strumenti utili alla comprensione critica delle dinamiche evolutive che caratterizzano tale ambito. L'analisi comparata condotta mira, in particolare, a favorire una più consapevole armonizzazione dei modelli nazionali, nella prospettiva di un progressivo consolidamento del principio di autodeterminazione di genere quale parametro interpretativo comune agli ordinamenti del Consiglio d'Europa.

L'auspicio, quindi, è che la ricognizione qui proposta possa costituire una base conoscitiva utile al dibattito dottrinale e istituzionale, orientata alla progressiva costruzione di un paradigma europeo unitario e inclusivo, fondato sul pieno riconoscimento della dignità e dell'autodeterminazione dei soggetti *trans*.

M.V.I.

Finito di stampare nel mese di febbraio 2026
dalla *Grafica Elettronica* - Napoli

PRIN PNRR 2022 "T.R.A.N.S."
progettotrans@unimi.it

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
MISURA M4C2 - INVESTIMENTO 1.1. - PRIN PNRR 2022 - CUP G53D23007860001

Nicola Posteraro è professore associato di Diritto amministrativo e pubblico (abilitato ordinario) presso il Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell'Università degli Studi di Milano. È co-direttore dell'Osservatorio di diritto sanitario della Rivista *Federalismi* e, per i nostri tipi, dirige la collana "I report del CeSDirSan". È autore di diverse pubblicazioni scientifiche sui temi del diritto amministrativo (sostanziale e processuale) e del diritto sanitario. È *principal investigator* del PRIN PNRR 2022 T.R.A.N.S.

Lucia Busatta è professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico presso l'Università di Trento. È vice direttrice di *Biolaw Journal - Rivista di Bio-diritto* ed è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di diritto costituzionale, nazionale e comparato. Fra i suoi interessi di ricerca, il diritto sanitario, il diritto antidiscriminatorio, l'eguaglianza e l'affermazione di genere. È vice P.I. del progetto PRIN PNRR 2022 T.R.A.N.S., di cui coordina l'unità di Trento.

Benedetta Liberali è professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico (abilitata ordinaria) presso l'Università degli Studi di Milano. È stata assistente di studio a tempo pieno presso la Corte costituzionale (2017-2018). È componente del Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (2024-2027). Fa parte dell'unità milanese del gruppo di ricerca PRIN PNRR 2022 T.R.A.N.S. Tra i principali temi di ricerca si segnalano quelli relativi alla giustizia costituzionale, ai diritti fondamentali e al rapporto fra diritto e scienza.

Andrea Magliari è professore associato di Diritto amministrativo e pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento. È autore di diverse pubblicazioni sui temi del diritto amministrativo sostanziale e processuale, e del diritto amministrativo dell'Unione europea. È componente dell'unità trentina del gruppo di ricerca PRIN PNRR 2022 T.R.A.N.S.

in copertina: immagine generata con l'IA da Freepik.

euro 22,00

ISBN 979-12-235-0582-3

